

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CLVII  
n. 3  
ALLEGATO**

## **RELAZIONE**

### **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**(ANNI 2002 e 2003)**

*(Articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento**  
**(GIOVANARDI)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 25 settembre 2003**  
—————

**VOLUME I**  
**(RELAZIONE ANNUALE)**

**Doc. CLVII  
n. 3  
ALLEGATO**

**RELAZIONE**  
**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA**  
**E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ**  
**PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**  
**(ANNI 2002 e 2003)**

*(Articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento**  
**(GIOVANARDI)**

**VOLUME I**  
**(RELAZIONE ANNUALE)**



# **LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI**

## **ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO**

Roma, 30 giugno 2003



## I N D I C E

## QUADRO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

## RELAZIONI

Ottava relazione della Commissione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni. La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni (COM(2002)695) ..... Pag. 19

Quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (COM(2002)778) ..... » 63

## DIRETTIVE

Direttiva della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (2002/77/CE) (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 17 settembre 2002, n. L 249) ..... » 95

## COMUNICAZIONI

Quinta Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, nel biennio 1999-2000 (COM(2002)612) (*per estratto*) ..... » 103

## DECISIONI

Decisione della Commissione del 29 luglio 2002 che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica» (2000/627/CE) (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 30 luglio 2002, n. L 200) ..... » 125

## RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione <i>ex ante</i> ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (C(2003)497)	Pag.	129
Relazione tecnica .....	»	134
Linee direttrici della Commissione dell'11 luglio 2002 per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03) .....	»	172

## NORMATIVA NAZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n.211, Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 25 settembre 2002, n. 225) .....	»	211
Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. – Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n.433 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 13 settembre 2002, n. 215) .....	»	214
Decreto 23 ottobre 2002. – Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 4 dicembre 2002, n. 284) ..	»	233
Legge 12 dicembre 2002, n. 273. – Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ( <i>per estratto</i> ) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario n. 230/L) .....	»	235
Legge 27 dicembre 2002, n. 289. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ( <i>per estratto</i> ) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 31 dicembre 2003, n. 35, supplemento ordinario n. 240/L)) .....	»	237

Legge 16 gennaio 2003, n. 3. – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ( <i>per estratto</i> ) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento ordinario n. 5/L) .....	Pag. 238
Decreto 29 gennaio 2003. – Istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 10 marzo 2003, n. 57) .....	» 244
Decreto 31 gennaio 2003. – Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2003, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 10 febbraio 2003, n. 33) .....	» 246
Decreto 14 marzo 2003. – Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'articolo 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 9 aprile 2003, n. 83) .....	» 249
Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ( <i>per estratto</i> ) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario n. 67/L) .....	» 253

## AUDIZIONI

Camera dei deputati - IX Commissione - Trasporti, poste e telecomunicazioni. – Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa nazionale vigente (30 maggio 2002) .....	» 257
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. – Audizione in merito ai regolamenti relativi alla campagna referendaria per il <i>referendum</i> regionale consultivo indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia (1° agosto 2002) .....	» 261



Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (8 aprile 2003) .....	Pag. 263
Proseguimento dell'audizione in sede informale (15 aprile 2003) .....	» 268
Camera dei deputati - Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) - Indagine conoscitiva. - Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (19 dicembre 2002) .....	» 269
Camera dei deputati - I Commissione - Affari costituzionali. - Audizione informale del professor Enzo Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 3007 ed abbinati recanti norme in materia di pluralismo nelle emittenti radiofoniche e televisive locali (14 gennaio 2003) .....	» 281

## CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Delibera n. 183/02/CONS del 19 giugno 2002. - Consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di <i>price cap</i> ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 5 agosto 2002, n. 182) .....	» 285
Consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Documento per la consultazione (17 luglio 2002) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 1° agosto 2002, n. 179) .....	» 292
Delibera n. 257/02/CONS del 31 luglio 2002. - Consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 20 agosto 2002, n. 194) .....	» 304
Delibera n. 258/02/CONS del 6 agosto 2002. - Consultazione pubblica sull'introduzione di una metodologia di contabilità a costi incrementali per gli operatori notificati di rete fissa e mobile ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 19 agosto 2002, n. 193) .....	» 308
Consultazione pubblica sull'introduzione del protocollo ENUM. - Documento per la consultazione (16 aprile 2003) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 24 aprile 2003, n. 95) .....	» 316

Delibera n. 7/03/CIR del 15 aprile 2003. – Consultazione pubblica concernente l’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2003 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 5 maggio 2003, n. 102) . . . . .	Pag. 320
--	----------

## I PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ

### CONDIZIONI DI OFFERTA AGLI OPERATORI ALTERNATIVI (OLO) E AI FORNITORI DI ACCESSO AD INTERNET (ISP)

Delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003. – Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticate dagli operatori di rete fissa notificati ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 22 marzo 2003, n. 68) . . . . .	» 325
Delibera n. 2/03/CIR del 27 febbraio 2003. – Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2002 di Telecom Italia ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 8 aprile 2003 n. 82, supplemento ordinario n. 56)) . . . . .	» 339
Delibera n. 3/03/CIR del 27 febbraio 2003. – Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 22 marzo 2003, n. 68) . . . . .	» 369
Delibera n. 6/03/CIR del 15 aprile 2003. – Offerte di servizi x-DSL all’ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all’offerta per accessi singoli in modalità flat ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 28 aprile 2003, n. 97) . . . . .	» 386

### SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SMP)

Delibera n. 219/02/CONS del 10 luglio 2002. – Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 17 agosto 2002, n. 192) . . . . .	» 397
Delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002. – Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 27 novembre 2002, n. 278) . . . . .	» 414
Delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003. – Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 12 giugno 2003, n. 134) . . . . .	» 428

## CONTABILITÀ DEI COSTI

- Delibera n. 337/02/CONS del 23 ottobre 2002. – Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2002, n. 260) ..... Pag. 443
- Delibera n. 399/02/CONS del 4 dicembre 2002. – Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili (*Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2003, n. 5) ..... » 445
- Delibera n. 48/03/CONS del 19 febbraio 2003. – Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'esercizio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2003, n. 54) ..... » 449

## PORTABILITÀ DEL NUMERO (MNP)

- Delibera n. 13/02/CIR del 28 novembre 2002. – Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore (*Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36) ..... » 453

## CARRIER PRESELECTION (CPS)

- Delibera n. 4/03/CIR del 2 aprile 2003. – Integrazione delle disposizioni in materia di *Carrier Preselection*: norme in materia di disattivazione della prestazione (*Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2003, n. 98) ..... » 459

## SERVIZIO UNIVERSALE

- Delibera n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002. – Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2002, n. 159) ... » 463
- Delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002. – Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2003, n. 106) ..... » 467

Delibera n. 5/03/CIR del 16 aprile 2003. – Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 maggio 2003, n. 103) .....	Pag. 480
Delibera n. 103/03/CONS del 16 aprile 2003. – Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio d'informazione abbonati «12» per le chiamate originate da clientela Telecom Italia S.p.A. ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 14 maggio 2003, n. 110) .....	» 486
Delibera n. 182/03/CONS del 28 maggio 2003. – Variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia pubblica ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> ) .....	» 489
PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI	
Delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002. – Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 9 ottobre 2002, n. 237) .....	» 493
Delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002. – Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB - T) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 10 agosto 2002, n. 187) .....	» 505
Delibera n. 358/02/CONS del 27 novembre 2002. – Variazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 10 dicembre 2002, n. 289) .....	» 514
Delibera n. 405/02/CONS del 18 dicembre 2002. – Modifica alla delibera n. 127/00/CONS e della delibera n. 289/01/CONS, al fine di adeguare i contributi dovuti per le autorizzazioni concernenti la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 13 gennaio 2003, n. 9) .....	» 515
Delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003. – Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 21 febbraio 2003, n. 43) .....	» 517
Delibera n. 102/03/CONS del 16 aprile 2003. – Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 17 maggio 2003, n. 113) .....	» 526

Delibera n. 183/03/CONS del 28 maggio 2003. – Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio-LAN (*Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2003, n. 136) ..... Pag. 528

## REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Delibera n. 404/02/CONS del 18 dicembre 2002. – Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione» (*Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2003, n. 5) ..... » 533

Delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003. – Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema (*Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2003, n. 100) ..... » 545

Delibera n. 130/03/CONS del 16 aprile 2003. – Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione: modifiche alla delibera n. 236/01/CONS (*Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 2003, n. 109) ..... » 547

## REGISTRO DEI PROGRAMMI

Delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003. – Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche (*Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2003, n. 62) ..... » 551

Delibera n. 169/03/CONS del 14 maggio 2003. – Proroga dei termini dell'entrata in vigore del foglio dei registri dei programmi (*Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2003, n. 138) ..... » 560

## POSIZIONI DOMINANTI

Delibera n. 212/02/CONS del 3 luglio 2002. – Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187) ..... » 563

Delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003. – Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 7 febbraio 2003, n. 31) . . . . .	Pag. 564
Delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003. – Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 7 febbraio 2003, n. 31) . . . . .	» 575
Delibera n. 201/03/CONS del 4 giugno 2003. – Proroga del termine per la conclusione del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249 . . . . .	» 576
Delibera n. 202/03/CONS del 4 giugno 2003. – Chiusura dell'istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e fissazione dell'audizione conclusiva . . . . .	» 578
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SONDAGGI	
Delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002. – Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 8 agosto 2002, n. 185) . . . . .	» 581
CONTROVERSIE TRA GESTORI E UTENTI	
Delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002. – Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 18 luglio 2002, n. 167) . . . . .	» 585
DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 28/2000	
Elenco delle delibere adottate nel periodo di riferimento (2002-2003) . . . . .	» 597

## DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Delibera n. 198/02/CONS del 27 giugno 2002. – Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS: «Disposizioni concernenti l'orario di lavoro del personale in servizio presso l'Autorità e l'orario di apertura al pubblico» – Disposizioni in materia di agevolazioni per motivi di studio – Integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e conseguenti aggiornamenti ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 agosto 2002, n. 183) .....	Pag. 599
Delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002. – Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del Presidente e dei Commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 27 luglio 2002, n. 175) (per estratto) .....	» 602
Delibera n. 236/02/CONS del 17 luglio 2002. – Contratti a tempo determinato ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 7 agosto 2002, n. 184) .....	» 613
Delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002. – Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 5 novembre 2002, n. 259) .....	» 618
Delibera n. 111/03/CONS del 16 aprile 2003. – Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 15 maggio 2003, n. 111) .....	» 631
Delibera n. 189/03/CONS del 28 maggio 2003. – Disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio di Roma ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 16 giugno 2003, n. 137) .....	» 632

## ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

Accordo 28 gennaio 2003. – Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 febbraio 2003, n. 30) .....	» 637
Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza (15 luglio 2002) .....	» 639
Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (10 febbraio 2003) .....	» 643

Delibera n. 38/03/CONS del 29 gennaio 2003. – Approva-  
zione dello schema di convenzione tra l’Autorità per  
le garanzie nelle comunicazioni e le Università per lo  
svolgimento di periodi di praticantato ..... Pag. 646

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Regione Campania - Legge regionale 1° luglio 2002, n. 9. –  
Norme in materia di comunicazione e di emittenza ra-  
diotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per  
le comunicazioni (Co.Re.Com.) (*Bollettino Ufficiale*  
della regione Campania dell’8 luglio 2002, n. 32) . . . . » 653

Regione Molise - Legge regionale 26 agosto 2002, n. 18. –  
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comi-  
tato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) (*Bol-  
lettino Ufficiale* della regione Molise del 31 agosto  
2002, n. 19) . . . . . » 660





## **QUADRO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**



## RELAZIONI

### OTTAVA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER LE TELECOMUNICAZIONI. LA REGOLAMENTAZIONE E I MERCATI EUROPEI DELLE TELECOMUNICAZIONI (COM(2002)695)

#### 1. SINTESI E CONCLUSIONI PRINCIPALI

A seguito della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, intervenuta nel 1998, la concorrenza sui mercati europei ha generato crescita ed innovazione e permesso un'ampia disponibilità di servizi per il pubblico.

Tra il 1999 e il 2001 il valore dei servizi di telecomunicazione ha conosciuto in Europa un aumento del 24% (da 182 miliardi di euro nel 1999 a 225 miliardi di euro nel 2001). Il solo settore delle comunicazioni mobili ha registrato un incremento del reddito del 32% nel 2000 e del 21% nel 2001, mentre il tasso medio di penetrazione delle comunicazioni mobili in Europa ha raggiunto il 75% (rispetto al 70% del 2001<sup>1</sup>). Contestualmente, i consumatori hanno potuto beneficiare di una maggior possibilità di scelta degli operatori e di una riduzione dei prezzi dovuta all'affacciarsi di nuovi operatori sul mercato. Dalla data della liberalizzazione del settore, le tariffe delle chiamate nazionali ed internazionali degli operatori storici hanno subito una riduzione media del 50% e del 40%, rispettivamente. In diversi Stati membri i nuovi operatori offrono tariffe ridotte rispetto a quelle degli operatori storici anche per le chiamate urbane.

Gli indicatori di reddito rimangono positivi. Stime realistiche prevedono che nel 2002 la crescita dei servizi di telecomunicazioni nei mercati nazionali dei 15 Stati membri sia compresa tra 5%<sup>2</sup> e 7%<sup>3</sup>, una situazione molto positiva alla luce di una crescita media prevista del PIL dell'UE dell'1%<sup>4</sup> appena nel 2002.

Il mercato mostra tuttavia segni di fragilità, riconducibili al dissolversi della bolla di sapone delle imprese "dot-com", al rallentamento dell'economia mondiale e agli investimenti eccessivi nella capacità delle reti dorsali oltre che agli alti livelli di indebitamento dovuti alle costose strategie di acquisizione e al costo del passaggio alla telefonia mobile di terza generazione. Si teme pertanto che le condizioni sfavorevoli in cui versano i mercati finanziari rafforzino la tendenza al consolidamento che ha seguito la liberalizzazione del settore, causando probabilmente l'esclusione di nuovi operatori dal mercato delle comunicazioni elettroniche.

Nel marzo 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un nuovo quadro di regolamentazione settoriale concepito per mercati più concorrenziali e per tecnologie di comunica-

(1) Sulla base del numero complessivo di abbonati nell'UE.

(2) Fonte: EITO (Osservatorio europeo delle tecnologie dell'informazione) 2002.

(3) Fonte: IDATE, Telecoms in Europe, novembre 2002.

(4) Fonte: servizi della Commissione europea.

zione elettronica convergenti. Il nuovo quadro subordina l'imposizione di obblighi di regolamentazione all'assenza di un'effettiva concorrenza. La nuova disciplina consentirà alle autorità di regolamentazione di incentrare i propri interventi sulla promozione della concorrenza, la protezione dei cittadini e il consolidamento del mercato unico, tenendo conto nel contempo della necessità di innovazione e di sostenibilità nel lungo termine del settore.

Per la Commissione riveste carattere prioritario stimolare una transizione puntuale verso il nuovo quadro normativo. Oltre a garantire la certezza del diritto e la flessibilità normativa necessarie perché gli investimenti in questo settore continuino, la nuova disciplina contribuirà agli obiettivi del programma eEurope, ossia realizzare un accesso locale ai servizi Internet mediante reti a larga banda, secondo condizioni concorrenziali, di basso costo e sostenibili.

Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e le autorità per la concorrenza sono chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nel nuovo quadro normativo. Ogni ANR dovrà collaborare con le autorità degli altri Stati membri e con la Commissione per garantire che le norme siano applicate in modo coerente in tutta la Comunità. Esse dovranno in particolare accertare il livello di concorrenza effettiva sui mercati rilevanti e decidere quali obblighi imporre nei confronti degli operatori aventi notevole potere di mercato. Fino a quando le ANR non avranno proceduto a tale valutazione continueranno naturalmente ad applicarsi la regolamentazione attuale e le norme del diritto della concorrenza. La Commissione ritiene, in linea di principio, che il successo del passaggio al nuovo quadro dipenda dalla piena applicazione della normativa attuale, ivi comprese le misure relative al servizio universale e alla tutela dei consumatori.

Di conseguenza, la presente relazione intende

- presentare un bilancio dell'evoluzione dei mercati quattro anni e mezzo dopo la liberalizzazione ed
- esaminare la situazione dei principali obblighi di regolamentazione che costituiscono la base per il passaggio al nuovo quadro normativo, individuando, laddove opportuno, indicatori di buona prassi.

La relazione contiene inoltre una breve valutazione del grado di preparazione degli Stati membri al recepimento della nuova disciplina nel diritto nazionale.

Gli allegati alla relazione, presentati nella forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione, contengono dati più particolareggiati in merito ai mercati e alla regolamentazione, in particolare una valutazione dello stato di attuazione della decisione UMTS da parte degli Stati membri.

### **Principali conclusioni sull'evoluzione del mercato**

- Si stima che la crescita del mercato dei servizi di telecomunicazioni nel 2002 sarà compresa tra il 5 e il 7%, in lieve rallentamento quindi rispetto alla crescita del 9,5% registrata nel 2001. A titolo di raffronto, la crescita media del PIL degli Stati membri è stimata all'1% per il 2002 (il PIL effettivo dell'UE nel 2001 è pari all'1,5%).

- Il servizio di preselezione del vettore si è rivelato un eccellente strumento di apertura del mercato della telefonia fissa. Rispetto allo scorso anno il numero di operatori che vi ha fatto ricorso per fornire chiamate urbane all'utenza residenziale è raddoppiato (224 operatori) mentre il numero di operatori che fornisce chiamate interurbane e internazionali mediante preselezione del vettore è aumentato del 27%.

- Tra agosto 2001 e agosto 2002 si registra inoltre un aumento del 42% del numero di operatori che forniscono accesso fisso mediante infrastrutture proprie (50 nuovi operatori sul mercato).

- I consumatori hanno potuto beneficiare di una riduzione generalizzata dei prezzi nello stesso periodo. L'aumento delle tariffe delle linee affittate è stato controbilanciato da una riduzione, rispetto allo scorso anno, del 5% delle tariffe degli operatori storici per le chiamate nazionali fisse e del 4% del prezzo delle chiamate internazionali. Malgrado un rallentamento del ritmo di riduzione delle tariffe, dal 1998 il prezzo delle chiamate nazionali è calato del 50% e quello delle chiamate internazionali del 40% circa.

- Le tariffe applicate dai nuovi operatori sono notevolmente inferiori a quelle degli operatori storici. In taluni Stati membri la differenza raggiunge il 56% per la chiamate nazionali e il 65% per quelle internazionali.

- La concorrenza sul mercato al dettaglio delle chiamate mobili ha consentito ai consumatori di ridurre la spesa mensile del 23% tra il 2000 e il 2002 (la maggior parte delle riduzioni si è verificata nel corso degli ultimi dodici mesi).

- Benché nel 2001 gli operatori storici di reti fisse abbiano perso quote di mercato per le chiamate interurbane ed internazionali, la loro quota sul mercato delle chiamate urbane si è invece attestata attorno all'89% in termini di reddito derivante dalla vendita al dettaglio.

- Malgrado la difficile situazione del mercato, la penetrazione sul mercato UE della televisione digitale ha registrato un lieve aumento passando, nel 2002, al 21%.

*In linea generale, malgrado la difficile situazione finanziaria esistono indicatori positivi che dimostrano una domanda stabile dei servizi e la presenza di effettive condizioni di concorrenza sul mercato. Il numero di nuovi operatori autorizzati a fornire reti e servizi è leggermente diminuito ma è aumentato il numero di fornitori di accesso diretto (operatori con infrastruttura propria) ed indiretto<sup>5</sup>. Da un punto di vista generale, la quota di mercato dei nuovi operatori è in continua crescita in termini di reddito.*

*Dal punto di vista dei consumatori, continuano a calare le tariffe degli operatori storici per le chiamate nazionali ed internazionali mentre i nuovi operatori offrono in molti casi tariffe notevolmente inferiori. La spesa pro capite, almeno nel 2001,<sup>6</sup> è ulteriormente aumentata mentre continua a crescere il numero di abbonati ad Internet e ai servizi mobili.*

### **Principali conclusioni dal punto di vista della regolamentazione**

- Le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri godono dell'indipendenza, delle competenze e dei poteri necessari per disciplinare i mercati secondo quanto stabilito dalle pertinenti direttive. Le attività di alcune ANR sono tuttora ostacolate da macchinose procedure nazionali che potrebbero incidere negativamente sulla loro capacità di imporre gli obblighi previsti dal nuovo quadro normativo e causare lungaggini nelle procedure di ricorso. Tutti gli Stati membri hanno adottato modalità adeguate di gestione dei numeri.

- Le modalità di licenza e di tariffazione sul mercato delle comunicazioni fisse sono nel complesso conformi alle prescrizioni della pertinente direttiva e dovrebbero consentire una transizione senza problemi verso il regime più snello previsto dal nuovo quadro normativo.

- Le disposizioni in materia di interconnessione hanno dato luogo alla conclusione di numerosi accordi di interconnessione che hanno così completato l'arrivo di un gran numero di nuovi operatori sul mercato. In alcuni Stati membri si registrano tuttavia ritardi nell'approvazione delle offerte di interconnessione di riferimento. Inoltre, se le tariffe di interconnessione consentono ai nuovi operatori di avere accesso al mercato, in un numero limitato di Stati membri i nuovi operatori si

(5) Nella telefonia vocale, per accesso indiretto si intende un accesso mediante selezione o preselezione del vettore.

(6) Spesa per servizi di telecomunicazioni e per terminali.

ritengono danneggiati dai requisiti loro imposti in materia di reciprocità e sono state segnalate pratiche di compressione dei prezzi sul mercato delle comunicazioni fisse.

- Malgrado le autorità nazionali di regolamentazione siano più volte intervenute per fornire chiarimenti in merito alla regolamentazione relativa alla disaggregazione della rete locale (local loop), permangono notevoli problemi, in particolare in materia di tariffazione e di condizioni non discriminatorie dell'accesso agli impianti. Ciononostante, malgrado le difficoltà a reperire finanziamenti in capitale, si osserva chiaramente una forte domanda a lungo termine di disaggregazione della rete locale a cui si aggiungono numerose domande di accesso non discriminatorio ai servizi ad alta velocità (bitstream) degli operatori storici. Alcune autorità nazionali di regolamentazione dovranno portare avanti gli sforzi già compiuti in materia di trasparenza ed orientamento ai costi per l'interconnessione e la telefonia vocale e rivolgerli anche alla tariffazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, tenendo conto della specificità di tali servizi.

- Sul mercato DSL (accesso Internet ad alta velocità sul doppino in rame) circa 5,86 milioni dei 7,52 milioni di consumatori al dettaglio fanno capo ad operatori storici, mentre 1,66 milioni di consumatori (22%) fruiscono dei servizi per DSL al dettaglio di nuovi operatori. Il 4% dei consumatori al dettaglio sono collegati mediante linee disaggregate. Le difficoltà incontrate dai nuovi operatori per ottenere linee disaggregate ed accesso bitstream in condizioni non discriminatorie, la possibilità, per gli operatori storici, di muoversi per primi sul mercato e gli aspetti tariffari hanno permesso a tali operatori di occupare una posizione preferenziale sul mercato.

- La situazione generale del mercato dell'accesso a larga banda è piuttosto diversa. Se si considera l'insieme delle piattaforme di accesso a servizi Internet ad alta velocità, compreso in particolare l'accesso mediante modem via cavo, 4,45 milioni (41%) dei 10,79 milioni di clienti di servizi a larga banda al dettaglio dell'UE sono controllati da nuovi operatori, mentre 6,34 milioni (principalmente DSL) fanno capo ad operatori storici.

- Sebbene i tempi di consegna delle linee affittate siano stati notevolmente ridotti, in particolare per quanto riguarda i circuiti utilizzati per l'accesso ad Internet nel segmento di mercato delle imprese, le significative differenze di prezzo in funzione delle velocità di trasmissione delle linee dimostrano la mancata applicazione del principio dell'orientamento ai costi.

- Per quanto riguarda gli obblighi di contabilità dei costi ai fini dell'applicazione dei principi di tariffazione dell'UE, gli Stati membri adottano progressivamente modalità di calcolo conformi alle raccomandazioni UE. Rimangono tuttavia notevoli progressi da compiere dal punto di vista della verifica e della certificazione dei conti da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, lacune che sono causa di incertezze sul mercato relativamente all'osservanza, da parte degli operatori storici, degli obblighi di trasparenza ed orientamento ai costi.

- Le difficoltà ad ottenere diritti di passaggio e permessi di costruzione per l'installazione delle infrastrutture continuano ad essere preoccupanti, in particolare nella prospettiva dell'introduzione dei servizi mobili di terza generazione. Si registrano tuttavia incoraggianti iniziative degli Stati membri volte a garantire maggiore coordinamento e coerenza in questo settore.

- La fornitura del servizio universale è garantita in tutti gli Stati membri senza difficoltà degne di nota; sono tuttavia necessari progressi per quanto riguarda le misure destinate agli utenti disabili e con esigenze particolari e la fornitura di elenchi universali e di servizi di informazione telefonici. Gli Stati membri hanno in linea generale attuato le necessarie misure di tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori ma alcune delle disposizioni del quadro normativo, in particolare in materia di fatturazione dettagliata, non sono ancora del tutto rispettate.

- Gli Stati membri devono dar prova di maggiore chiarezza per quanto riguarda le disposizioni relative alla conservazione dei dati sul traffico. La scarsa armonizzazione circa la durata della conservazione e la normativa in fase di elaborazione sulla conservazione dei dati per motivi di sicu-

rezza nazionale e di indagini criminali sono fonte di incertezza per gli operatori, in particolare quelli attivi a livello transfrontaliero, soprattutto per quanto riguarda l'aumento del loro onere finanziario.

*Dopo quattro anni e mezzo di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, la normativa posta in essere a livello nazionale è ampiamente conforme al quadro normativo UE. Le disposizioni in materia di licenze e di interconnessione unitamente a quelle relative alla selezione e alla pre-selezione del vettore hanno permesso ad un gran numero di nuovi operatori di accedere al mercato, i tempi di consegna delle linee affittate sono in costante riduzione e sono stati compiuti progressi nella definizione di adeguate metodologie di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione dei principi di tariffazione dell'UE. I progressi conseguiti in questi campi rappresentano importanti risultati delle autorità nazionali di regolamentazione.*

*Rimangono tuttavia settori che richiedono ulteriori progressi, in particolare la tariffazione e l'accesso alla rete locale disaggregata. È indispensabile al riguardo che i principi di orientamento ai costi e di non discriminazione siano pienamente applicati ed estesi all'interconnessione e alla fornitura di linee affittate, comprese le linee affittate di interconnessione.*

*Il bilancio ampiamente positivo è del resto confermato dal fatto che i procedimenti di infrazione tuttora aperti riguardano solo due settori, la contabilità dei costi e i servizi universali di consultazione telefonica, per i quali un certo numero di Stati membri non garantiscono ancora la piena conformità alla normativa. Gli altri casi pendenti riguardano la chiarificazione di questioni secondarie. La Commissione valuterà tuttavia la necessità di avviare nuovi procedimenti qualora non si registrino progressi in merito agli importanti settori citati in precedenza.*

*Infine le autorità pubbliche, nella situazione finanziaria attuale, possono contribuire all'introduzione dei servizi di comunicazione elettronica esaminando alcuni degli oneri supplementari che gravano sul settore sotto forma di tasse specifiche sui servizi di comunicazione, canoni eccessivi per l'installazione di infrastrutture, comprese le antenne delle reti mobili sul suolo pubblico, e restrizioni alle radioemissioni largamente più severe di quanto previsto dalle raccomandazioni europee.*

## **2. METODOLOGIA ED OBIETTIVI**

### **2.1. Metodologia**

La Commissione ha presentato diverse relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al recepimento e all'applicazione dell'attuale pacchetto normativo. Tali relazioni contenevano dati relativi alle tendenze di alcuni indicatori chiave del mercato quali la crescita, le tariffe dei servizi al dettaglio, le linee affittate e l'interconnessione, l'accesso locale e le quote di mercato degli operatori storici.

Per elaborare la presente relazione i servizi della Commissione hanno partecipato a riunioni preparatorie nelle capitali dei quindici Stati membri, seguite da audizioni a Bruxelles alle quali hanno preso parte organi rappresentativi degli operatori, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità nazionali per la concorrenza, dei ministeri competenti e delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Tali riunioni si sono svolte tra il 10 settembre e l'11 ottobre 2002. Alcune autorità nazionali, operatori ed associazioni hanno presentato contributi scritti.

I dati relativi al mercato e all'attività normativa sono stati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di un questionario elaborato dai servizi della Commissione. Tutti i dati forniti nella presente relazione sono estratti da tali questionari (salvo altrimenti indicato) e si riferisco-



no alla situazione al 1° agosto 2002 (salvo altrimenti indicato). Per quanto riguarda la regolamentazione, le indicazioni si riferiscono alla situazione al 1° novembre 2002 (salvo altrimenti indicato).

## 2.2. Obiettivi

Il nuovo quadro normativo adottato nel marzo 2002 ed applicabile dal luglio 2003 si fonda sul principio secondo cui in mercati sempre più concorrenziali e tecnologicamente convergenti le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di valutare il grado di concorrenza ed applicare obblighi di regolamentazione *ex ante* solo nei casi in cui tale concorrenza non è effettiva. Il nuovo quadro normativo riduce l'onere di regolamentazione semplificando le condizioni per il rilascio delle licenze e le procedure per l'installazione delle infrastrutture.

Le misure transitorie della nuova disciplina impongono specificatamente agli Stati membri di mantenere taluni obblighi previsti dal quadro normativo attuale fino a quando le autorità di regolamentazione avranno proceduto all'analisi dei mercati e determinato se, conformemente ai principi del nuovo quadro normativo, sarà opportuno applicare correttivi di tipo *ex ante*. Le autorità di regolamentazione potranno allora mantenere, modificare o revocare gli obblighi in questione. Tali obblighi di regolamentazione si applicano nei confronti degli operatori con notevole potere di mercato e riguardano in particolare i principi di accesso, non discriminazione, trasparenza, orientamento ai costi delle tariffe, contabilità dei costi e separazione contabile. Altri obblighi di applicazione generale previsti dal quadro normativo attuale continueranno a vigere anche nel nuovo quadro; si tratta in particolare degli obblighi in materia di servizio universale e tutela dei consumatori.

Perché il passaggio alla nuova disciplina avvenga con successo è necessario garantire la piena applicazione del quadro attuale. La presente relazione contiene pertanto una valutazione del livello di attuazione degli obblighi principali del quadro attuale da parte degli Stati membri. Nella relazione sono inoltre menzionati gli Stati membri nei quali persistono le strozzature già poste in evidenza nella settima relazione. Come nelle versioni precedenti, la relazione contiene una panoramica dell'evoluzione del mercato basata sui dati più particolareggiati che figurano in allegato. Infine, conformemente all'obbligo di informazione che incombe alla Commissione, viene presentata una valutazione del grado di attuazione della decisione UMTS<sup>7</sup> da parte degli Stati membri.

## 3. PANORAMICA DEL MERCATO

### 3.1. Mercati delle comunicazioni fisse e mobili

Il mercato delle telecomunicazioni è in continuo sviluppo ad un tasso di crescita compreso tra 4,9%<sup>8</sup> e 7%<sup>9</sup>, in lieve rallentamento rispetto al tasso effettivo del 9,5% del 2001 (PIL medio UE del 2001 = 1,5%; stima del PIL medio UE del 2002 = 1,0%<sup>10</sup>). Il valore complessivo dei mercati nazionali dei quindici Stati membri per il 2002 è stimato a 236 miliardi di euro<sup>11</sup>.

Tra il giugno 2001 e il giugno 2002 la penetrazione di Internet (in termini di famiglie collegate) è passata dal 36% al 40%.


(7) Decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità; GU L 17 del 22 gennaio 1999, pag.1.

(8) Fonte: EITO (Osservatorio europeo delle tecnologie dell'informazione), 2002.


(9) Fonte: IDATE, Telecoms in Europe, novembre 2002.

(10) Fonte: servizi della Commissione europea.

(11) Fonte: servizi della Commissione europea.



Il tasso di penetrazione delle comunicazioni mobili sfiora in alcuni Stati membri il livello di saturazione (oltre l'85% in quattro di essi). Mentre il numero di abbonati ai servizi mobili è in continuo aumento (circa 282 milioni di abbonati), il tasso di crescita è oggi del 6%, rispetto al 69% del 2000 e al 36% del 2001.



### 3.2. Scelta dell'operatore fisso da parte dei consumatori

In tutti gli Stati membri gli abbonati possono scegliere tra diversi fornitori di chiamate interurbane ed internazionali. In dodici di essi la scelta è tra oltre 5 operatori alternativi mentre in Belgio e Lussemburgo la scelta è più limitata (rispettivamente il 40% e il 100% degli abbonati possono scegliere tra 3 e 5 operatori).

Per quanto riguarda gli abbonati che utilizzano effettivamente un fornitore alternativo di chiamate interurbane ed internazionali, Finlandia ed Italia presentano le percentuali più alte (rispettivamente il 65% e il 50% degli abbonati non ricorre all'operatore storico). In sei Stati membri (Danimarca, Spagna, Francia, Portogallo, Svezia e Regno Unito) la proporzione è compresa tra il 20 e il 30%.

Il quadro della situazione è notevolmente più complesso per le chiamate urbane. Otto Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito) indicano che praticamente tutti gli abbonati possono scegliere tra più di cinque fornitori alternativi di chiamate urbane mentre in Lussemburgo e in Italia la scelta è limitata a tre e cinque operatori. Infine, solo il 30% degli abbonati tedeschi e il 42% degli abbonati finlandesi può scegliere di non ricorrere all'operatore storico.

La percentuale degli abbonati che utilizzano effettivamente un fornitore alternativo è del 15% per l'insieme degli Stati membri e solo la Danimarca (25%), la Spagna (17%), la Francia (8,9%) e l'Italia (40%) hanno compiuto progressi significativi.

### **3.3. Operatori che utilizzano un'infrastruttura proprietaria**

La scelta dell'operatore di rete fissa menzionato in precedenza può avvenire mediante accesso diretto, ossia tramite una rete locale disaggregata o un collegamento diretto dell'utente all'infrastruttura proprietaria dell'operatore (ad es. il cavo), oppure ricorrendo ai servizi di selezione o preselezione del vettore, ossia instradando le chiamate verso la rete dell'operatore alternativo digitando un apposito prefisso per ogni chiamata o instradando automaticamente tutte le chiamate verso uno o più vettori (operatori) preselezionati.

In tutti gli Stati membri operano fornitori alternativi di servizi di accesso diretto all'utenza residenziale e il loro numero è aumentato di 50 unità dall'agosto 2002 (42%). Solo Danimarca e Spagna segnalano tuttavia che quasi il 100% degli utenti può scegliere tra più di cinque fornitori di accesso diretto. In Italia il 50% degli utenti ha la scelta tra due operatori alternativi, in Belgio tale percentuale è del 40%, del 35% in Finlandia e del 18% in Lussemburgo e Germania. In Francia meno dell'1% degli abbonati può realmente scegliere di non ricorrere all'operatore storico per le chiamate urbane. Inoltre, la percentuale di abbonati che utilizzano effettivamente altri fornitori è molto limitata (4,5% in media per 10 Stati membri) e varia dal 17% del Regno Unito, al 13% della Danimarca, a valori nettamente inferiori per gli altri Stati membri.

### **3.4. Operatori che utilizzano la selezione o la preselezione del vettore**

Il numero di operatori che fa uso della selezione o della *preselezione del vettore* per fornire servizi all'utenza residenziale è complessivamente aumentato. L'uso della preselezione del vettore è in rapida diffusione: 224 operatori vi fanno ricorso per fornire chiamate urbane all'utenza residenziale (il doppio rispetto allo scorso anno) e 272 per le chiamate interurbane ed internazionali (aumento del 27%).

La selezione del vettore, già ampiamente utilizzata per fornire chiamate interurbane ed internazionali (412 operatori), viene sempre più spesso utilizzata anche per le chiamate urbane (334 operatori). In particolare, gli operatori di Grecia, Francia e Paesi Bassi cominciano a fornire chiamate urbane mediante selezione del vettore. In base ai dati relativi a dodici Stati membri risulta che il numero medio di operatori che ricorre alla selezione del vettore è aumentato del 61% per le chiamate urbane e del 22% per le chiamate interurbane ed internazionali (i dati relativi al Regno Unito non sono stati presi in considerazione in quanto non comparabili nel tempo).

Nell'insieme dell'UE 927 nuovi operatori si sono visti attribuire un codice di accesso.

### 3.5. Prezzi al dettaglio dei servizi di telefonia fissa e mobile


Tutti i dati relativi ai prezzi forniti in questa sezione si riferiscono all'operatore storico (mercato telefonia fissa) o all'operatore dominante<sup>12</sup> (mercato telefonia mobile), salvo quelli riportati al punto 3.5.7., relativi ai nuovi operatori.

#### 3.5.1. Prezzi dei servizi mobili<sup>13</sup>

##### 3.5.1.1. Profilo personale:

Nel periodo 2000-2002 la spesa media mensile di un profilo personale tipico è scesa da 27,42 euro a 21,12 euro. Ciò rappresenta una riduzione del 23%, la cui parte più significativa si è prodotta nell'arco degli ultimi dodici mesi.

I paesi i cui consumatori hanno maggiormente beneficiato di tali riduzioni dal 2001 sono la Spagna (45%), l'Austria (42%), il Portogallo (34%), l'Irlanda (35%), la Germania (28%) e il Belgio (24%). Lo Stato membro con la maggiore spesa media per servizi mobili è la Francia con 31 euro (spesa superiore del 47% alla spesa media UE), seguita dal Regno Unito con 25 euro. La spesa minore si registra in Spagna con 10 euro (pari alla metà della spesa mensile media UE).




##### 3.5.1.2. Profilo impresa:

Nel periodo 2000-2002 la spesa mensile media di un profilo di impresa tipico è passata da 68,54 euro a 54,74 euro. La riduzione globale (20%) è inferiore a quella registrata per il profilo personale, contrariamente a quanto avvenuto per la telefonia fissa nello stesso arco di tempo. Anche nel caso delle imprese, la riduzione più sostanziale è stata registrata negli ultimi dodici mesi.

I paesi che hanno registrato le riduzioni più importanti dal 2001 sono il Belgio (60%), il Portogallo (34%), il Regno Unito (29%), la Spagna (25%) e i Paesi Bassi (22%). La Svezia è lo Stato membro le cui imprese hanno la spesa più elevata con 81 euro (superiore del 49% alla media UE), seguito dalla Danimarca con 80 euro. Il paese con la spesa mensile più bassa è ormai il Belgio (20 euro, ossia 38% al di sotto della spesa media mensile UE).

(12) In termini di numero di abbonati.

(13) Per l'approccio metodologico, cfr. allegato 1.



### 3.5.2. Canone fisso mensile

Tra il 2001 e il 2002, il canone mensile fatturato dagli operatori storici è aumentato del 5,4% per l'utenza residenziale e del 7,3% per l'utenza commerciale. Tra il 1998 e il 2002 l'aumento complessivo è stato del 20% (utenza residenziale) e del 16,6% (utenza commerciale). Questo aumento è controbilanciato da una riduzione generalizzata delle tariffe per quasi tutti i tipi di chiamate, in particolare quelle nazionali ed internazionali. Si tratta di una conseguenza del processo di riequilibrio tariffario attualmente in atto, destinato a porre fine alla prassi anticoncorrenziale dei sussidi incrociati dei prezzi, utilizzata dagli operatori dominanti.

### 3.5.3. Chiamate urbane

Contrariamente allo scorso anno, quando le tariffe per le chiamate urbane applicate dagli operatori storici erano rimaste stabili o avevano subito aumenti insignificanti, si registra quest'anno un mutamento di tendenza di questo segmento del mercato. Il prezzo delle chiamate di tre minuti rimane invariato e si registra una leggera riduzione per le chiamate di dieci minuti, in controtendenza rispetto all'aumento del 2000-2001. Solo in Austria si è registrato un aumento (21% per le chiamate brevi e 8% per le chiamate di dieci minuti). Negli altri Stati membri i prezzi sono rimasti stabili o si sono registrate riduzioni; è il caso di Danimarca, Germania e soprattutto Grecia (16%). I prezzi delle chiamate di tre e dieci minuti continuano ad essere superiori alla media UE in Belgio, Irlanda, Regno Unito e soprattutto Austria, dove le chiamate urbane sono le più care (68% più care della media UE).


### 3.5.4. Chiamate nazionali

La tendenza alla riduzione o all'eliminazione delle differenze di prezzo tra le chiamate regionali e nazionali, già menzionata nella settima relazione, si conferma generando ulteriori riduzioni delle tariffe degli operatori storici per le chiamate interurbane. Dal 1998 il prezzo delle chiamate di tre minuti e dieci minuti è diminuito rispettivamente del 47% e del 49% e si attesta attualmente a 35 cent e 109 cent.

Tuttavia, anche se la tendenza al ribasso si conferma, nel 2002 il tasso di diminuzione è rallentato rispetto agli anni precedenti e le riduzioni equivalgono alla metà di quelle registrate nel 2001 (5% quest'anno rispetto a 11% nel 2001 per una chiamata di tre minuti e 5% rispetto a 13% per una chiamata di dieci minuti).


In Germania, Portogallo e Paesi Bassi il prezzo di queste chiamate è aumentato mentre si registrano diminuzioni in Danimarca, Grecia, Italia e soprattutto Spagna (38%). Il prezzo delle chiamate nazionali è ancora superiore alla media UE nel Regno Unito, in Italia, in Portogallo e in Germania (in quest'ultimo paese le tariffe superano del 26% la media UE).

Il metodo del paniere OCSE<sup>14</sup> rivela che, tra agosto 1998 e agosto 2002, la spesa mensile media dell'utenza residenziale per le chiamate nazionali (urbane, interurbane e canone fisso) è passata da 34,7 euro a 30,5 euro (IVA compresa). Il tasso di riduzione è stato superiore nel 1998 e nel 2000 (13%) mentre nel corso degli ultimi due anni la riduzione media è stata dell'ordine dello 0,4%. Per le imprese le riduzioni sono state comparativamente più significative passando da 80 euro nel 1998 a 62,8 euro (IVA esclusa) nel 2002, per una riduzione complessiva del 23%.



### 3.5.5. Chiamate internazionali<sup>15</sup>

Il costo medio delle chiamate internazionali ha subito una diminuzione del 4% rispetto allo scorso anno passando da 1,12 a 1,07 euro per l'utenza residenziale (IVA compresa) e da 0,76 a 0,73 euro per l'utenza commerciale (IVA esclusa). La riduzione complessiva tra il 1998 e il 2002 è stata del 38% per l'utenza residenziale (da 1,71 a 1,07 euro) e del 41% per l'utenza commerciale (da 1,24 a 0,73 euro).



(14) Per l'approccio metodologico, cfr. allegato 1.

(15) Per l'approccio metodologico, cfr. allegato 1.

### **3.5.6. Spesa mensile media (paniere composito delle chiamate)**

La nuova metodologia OCSE<sup>16</sup> indica che, rispetto al 2001, la spesa mensile media ponderata per l'UE per il paniere composito delle chiamate nazionali ed internazionali è calata dello 0,6% appena per l'utenza residenziale e del 2,8% per l'utenza commerciale.

Gli utenti residenziali di Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Austria e Portogallo hanno dovuto pagare di più, mentre quelli di Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia e Regno Unito hanno beneficiato di una riduzione.

Per quanto riguarda le imprese, i prezzi sono aumentati in Germania, Paesi Bassi e Austria, mentre la spesa mensile è diminuita rispetto al 2001 è diminuita negli altri Stati membri, salvo Lussemburgo e Finlandia dove i prezzi sono rimasti invariati.

### **3.5.7. Nuovi operatori**

Tutti i prezzi indicati in precedenza sono prezzi applicati dagli operatori storici. I nuovi operatori praticano di norma tariffe notevolmente inferiori a seconda del tipo e della durata della chiamata. La concorrenza sul segmento delle chiamate urbane si è fatta più intensa rispetto al 2001 e i nuovi operatori offrono oggi tariffe inferiori in dieci Stati membri. Le riduzioni sono dell'ordine del 37,5% in Austria e del 25% in Belgio. Le riduzioni di prezzo sono nettamente più significative per le chiamate nazionali, in particolare nel Regno Unito (56%), in Francia (46%) e in Germania (35%) per quanto riguarda le chiamate di maggiore durata.

La concorrenza più agguerrita si osserva nel segmento delle chiamate internazionali, dove gli operatori offrono sconti fino al 65% (Austria) per le chiamate ai paesi UE più vicini rispetto alle tariffe degli operatori storici. Anche in Francia e Portogallo i nuovi operatori offrono tariffe nettamente inferiori per le chiamate ai paesi dell'UE più vicini (rispettivamente 59% e 54% meno care). Per quanto riguarda le chiamate ai paesi UE più lontani, oltre che in Austria, anche nel Regno Unito (42%), in Lussemburgo (38%) e in Francia (38%) i nuovi operatori offrono tariffe più convenienti.

## **3.6. Struttura del mercato**

### **3.6.1. Operatori di reti fisse**


Il numero di operatori autorizzati a fornire servizi di telefonia vocale pubblica nell'agosto 2002 era di 1231 (325 locali, 906 nazionali). Oltre 600 di essi (125 locali e 478 nazionali) offrono effettivamente questo tipo di servizi.

Il numero di operatori autorizzati a gestire una rete pubblica e a fornire servizi di rete pubblica nell'agosto 2002 era di 1 561 (654 locali, 907 nazionali). Il numero di operatori che effettivamente forniscono servizi di rete per le comunicazioni locali, interurbane e internazionali sono, rispettivamente, 429 (253 locali e 176 nazionali), 285 (59 locali e 226 nazionali) e 237 (44 locali e 193 nazionali).

Mentre il numero degli operatori autorizzati dal 1998 al 2001 è aumentato di circa il 50%, durante lo scorso anno gli operatori hanno avviato una riorganizzazione delle loro attività commerciali che ha portato alla concentrazione delle stesse sul mercato (in particolare tra operatori di reti via cavo). La stabilizzazione del mercato e alcuni fallimenti hanno causato una generale diminuzione del numero di operatori autorizzati (circa 9% per gli operatori di telefonia vocale e 1,5% per gli operatori di rete pubblica).

### **3.6.2. Operatori di reti mobili**

Complessivamente in tutta Europa sono state concesse 79 licenze per servizi nazionali mobili digitali (GSM e DCS 1800) e il mercato dei servizi mobili conta in totale 54 operatori di rete mobile e 100 operatori di servizi mobili (principalmente rivenditori).



In Spagna, Italia, Svezia e Finlandia le licenze sono ancora per servizi di tipo analogico; la loro graduale eliminazione è prevista per la fine del 2002 in Finlandia e tra il 2005 e il 2007 negli altri paesi.

Gli Stati membri hanno rilasciato complessivamente 62 licenze 3G (48 sono state concesse ad operatori già titolari di una licenza per servizi mobili in tecnologia digitale).

### 3.6.3. Quote di mercato

Si stima che le quote degli operatori storici nel mercato dei servizi pubblici di telefonia vocale fissa in termini di ricavi al dettaglio siano in media (alla fine del 2001) dell'89% per le chiamate urbane, del 73,5% per le chiamate interurbane e del 67,6% per quelle internazionali.

Dalla fine del 2000 alla fine del 2001, si stima gli operatori storici di rete fissa abbiano perso in media circa il 9% e l'11% rispettivamente della quota di mercato per le chiamate interurbane e internazionali, mentre la quota di mercato delle chiamate urbane è rimasta pressoché stabile (-0,5%).

Fatta astrazione della Grecia, che ha iniziato il processo di liberalizzazione più tardi degli altri paesi, solo gli operatori storici di Belgio e Germania detengono ancora quasi il 100% del mercato delle chiamate urbane. In cinque Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi) gli operatori storici possiedono quote di mercato comprese tra l'80 e il 90% e nel Regno Unito circa il 66%. Per ciò che riguarda le chiamate interurbane, la quota degli operatori storici sui ricavi al dettaglio è stimata al 97% in Grecia, all'82% in Spagna, tra il 50% e il 75% circa in sei Stati membri (Germania, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Svezia) e al 53% circa nel Regno Unito. Per le chiamate internazionali, solo gli operatori storici di Spagna e Grecia detengono più dell'80% del mercato, in Italia e Irlanda la loro quota di mercato è del 74%, in altri quattro Stati membri varia tra il 61% e il 68% (Belgio, Germania, Francia, e Paesi Bassi) e nel Regno Unito e Svezia è rispettivamente del 45% e del 43%.

Le quote di mercato relative a Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Austria e Finlandia sono disponibili unicamente in termini di minuti di traffico in uscita. Le quote di mercato delle chiamate nazionali (urbane e interurbane) sono pari al 90% in Portogallo, 87% in Lussemburgo e 65% in Danimarca. In Finlandia, la quota di mercato per le chiamate urbane è del 92,5% e per le chiamate interurbane è del 32%. Per quanto attiene la quota di mercato per le chiamate internazionali, in Lussemburgo e in Portogallo essa è superiore al 70%, in Danimarca è del 53% e in Finlandia del 54%. In Austria, la quota sull'insieme del mercato della telefonia fissa è stimata intorno al 70%.



In cinque paesi (Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Regno Unito) la quota di mercato degli operatori storici per le chiamate urbane per l'accesso a Internet è inferiore all'80%.

La quota di mercato media dei principali operatori mobili (filiali degli operatori storici in tutti gli Stati membri eccetto nel Regno Unito) è del 48% in termini di ricavi. La quota dell'operatore principale è superiore al 50% in soli sei Stati membri, come nel 2001, ma in tre (Belgio, Irlanda e Finlandia) si registra una diminuzione. D'altro canto gli operatori principali in Spagna e in Lussemburgo hanno aumentato la loro quota di mercato.

### **3.7. Televisione digitale**

Il mercato europeo della televisione digitale, che ha conosciuto un elevato tasso di crescita fino al 2001, ha subito una battuta d'arresto lo scorso anno. Gli operatori del settore, nella maggior parte dei casi operatori di pay TV, hanno conosciuto difficoltà economiche che hanno provocato fallimenti, in particolar modo nel Regno Unito, in Germania e in Spagna, ossia tre dei principali mercati nazionali di televisione digitale. L'avversa situazione del mercato ha condotto a fusioni nel settore satellitare e della televisione via cavo, a riprova della difficoltà di sostenere una concorrenza tra più operatori di pay TV su uno stesso mercato nazionale. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione hanno proceduto recentemente alla valutazione di progetti di fusioni previsti in Spagna e in Italia.

A causa dei problemi nell'ultimo anno, la penetrazione della televisione digitale nel mercato dell'UE non è aumentata allo stesso ritmo degli anni precedenti, attestandosi a circa il 21% rispetto al 18% del 2001. Le cifre contenute nell'allegato alla presente relazione non tengono conto necessariamente degli ultimi fallimenti, cosicché la penetrazione effettiva attuale potrebbe persino assestarsi allo stesso livello del 2001.

Nonostante il modesto sviluppo generale, nell'ultimo anno la penetrazione della televisione digitale ha registrato un forte progresso in quegli Stati membri che iniziano ad adottare la tecnologia digitale. Il diverso sviluppo nei vari Stati membri ha appianato le divergenze registrate negli ultimi anni fra i diversi mercati. Nel 2001, cinque Stati membri (Germania, Francia, Spagna, Italia e Regno Unito) rappresentavano il 90% del mercato mentre a luglio 2002 la loro quota di mercato complessiva (in termini famiglie abbonate alla TV digitale) è sceso all'84%.

I dati sullo sviluppo delle varie piattaforme di distribuzione indicano che la televisione digitale satellitare rappresenta il 64% di tutto il mercato della televisione digitale e la televisione digitale via cavo costituisce il 16% dell'intero mercato della televisione via cavo. La televisione digitale terrestre rappresenta appena il 4% di tutti i servizi di televisione terrestre. La recente evoluzione del mercato sembra indicare che, nel breve termine, i futuri servizi di TV terrestre si baseranno più su un accesso gratuito in chiaro che sulla televisione a pagamento.

## **4. STATO DI ATTUAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI**

Nelle precedenti versioni della relazione la Commissione ha valutato i progressi compiuti nell'attuazione di requisiti fondamentali quali quelli in materia di autorità nazionali di regolamentazione (ANR), licenze, interconnessione, tariffe, contabilità dei costi, numerazione e servizio universale, stabiliti dalle direttive e dagli altri strumenti che costituiscono l'attuale quadro normativo.

Poiché l'obiettivo della presente relazione è la valutazione dell'attuazione degli obblighi di regolamentazione tenendo presente il modo in cui essi sono organizzati nel nuovo quadro normativo, si ritiene più logico scegliere una ripartizione improntata alla struttura delle nuove direttive.

## **4.1. Quadro normativo**

### **4.1.1. Autorità nazionali di regolamentazione**

La Commissione ha sottolineato in varie occasioni il ruolo centrale delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) nell'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni. In una situazione dove gli operatori economici possono risentire della fragilità dei mercati finanziari è fondamentale che le autorità di regolamentazione siano in grado di agire in modo efficiente ed imparziale, in modo da garantire la certezza del diritto e della regolamentazione. Il modo in cui le ANR sono strutturate ed esercitano i loro poteri è chiaramente di competenza del sistema giuridico e amministrativo nazionale, una volta che siano stati rispettati i requisiti fondamentali stabiliti dalla legislazione comunitaria. L'allegato 2 fornisce dati dettagliati sull'organizzazione delle ANR. Tutto sommato, nonostante le possibili differenze, le ANR hanno svolto un lavoro notevole nel regolamentare aspetti complessi del quadro normativo attuale e si trovano ora in una buona posizione per intraprendere il compito di dare attuazione al nuovo regime. Le considerazioni formulate di seguito hanno lo scopo di fornire un orientamento in relazione ai problemi che durante il periodo di transizione possono richiedere un'attenzione particolare.

Il nuovo quadro normativo è basato sull'esperienza acquisita fino ad ora dalle autorità di regolamentazione e dai soggetti che operano sul mercato. Le nuove direttive prevedono inoltre disposizioni precise che obbligano gli Stati membri ad assicurare che le ANR dispongano di poteri adeguati per eseguire una serie di funzioni quali l'analisi dei mercati rilevanti, l'identificazione degli operatori aventi notevole potere di mercato (SMP), la risoluzione delle controversie, l'imposizione di obblighi di regolamentazione e di obblighi di servizio universale e l'applicazione delle condizioni relative alle autorizzazioni. Considerati gli ampi poteri discrezionali conferiti dal nuovo quadro normativo alle ANR, le misure di salvaguardia previste dal quadro attuale continueranno a svolgere un ruolo essenziale nel garantire l'autonomia strutturale e l'indipendenza operativa dai soggetti attivi sul mercato.

In Belgio, il problema relativo all'indipendenza normativa nell'attuale quadro normativo dovrebbe risolversi con la prossima approvazione di una legge che conferirà all'ANR una serie di poteri che attualmente sono di competenza del ministro responsabile per le partecipazioni statali nel capitale dell'operatore storico.

Sono stati sviluppati due modelli di attribuzione di poteri regolamentari. In alcuni Stati membri un ente o un'agenzia indipendente ed autonoma esercita tutti i poteri, compresi quelli in materia di licenze, interconnessione, accesso, controllo dei prezzi, assegnazione delle frequenze e numerazione (Germania, Grecia, Irlanda, Austria, Paesi Bassi - escluse le frequenze -, Portogallo), mentre negli altri l'autorità di regolamentazione esplica, in misura più o meno ampia, poteri di regolamentazione di concerto con il ministro competente. La dispersione dei poteri porta inevitabilmente a una riduzione della certezza del diritto richiesta dal mercato, in particolare nei casi ove le decisioni prese da ministri in materia di licenze o controllo dei prezzi potrebbero sembrare, agli occhi del mercato, influenzate da considerazioni politiche. Fatta astrazione di questi aspetti, in generale l'efficacia dell'autorità di regolamentazione potrebbe essere facilmente migliorata trasferendo ad essa tutti i poteri regolamentari del ministero, come è avvenuto in Grecia.

Le scarse risorse a disposizione delle ANR sono ancora considerate dal mercato un freno a una regolamentazione efficace. In questo contesto gli operatori del settore sono convinti che le autorità di regolamentazione potrebbero massimizzare le loro risorse facendo un uso maggiore della pressione morale e dell'esposizione sui media per contrastare pratiche contrarie alla concorrenza. In Belgio e Lussemburgo, nonostante le ANR dispongano di un notevole organico, solo una minima parte del personale si occupa di problemi relativi alla regolamentazione del settore delle telecomunicazioni. In alcuni casi, i nuovi operatori considerano che ci sia spazio per un migliora-

mento organizzativo per permettere alle autorità di regolamentazione di affrontare i problemi in maniera tempestiva e efficace (Belgio, Paesi Bassi, Finlandia).

Sia nell'ambito del quadro esistente che in quello futuro sono necessari efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni delle ANR. Nella maggior parte degli Stati membri la procedura si svolge dinanzi un tribunale, generalmente un tribunale amministrativo. La Danimarca è l'unico paese che ha istituito un organismo indipendente competente per i ricorsi che non sia un tribunale, mentre nel Regno Unito i ricorsi contro determinate decisioni dell'OFTEL adottate in virtù dei suoi poteri in materia di concorrenza sono presentati in primo grado alla commissione per la concorrenza. In altri paesi i ricorsi vengono esaminati in primo grado all'interno dell'ANR (Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi), ciò può avere per conseguenza la sottrazione di tempo e risorse dalle normali attività di sorveglianza regolamentare. In Austria, nonostante i miglioramenti apportati da una nuova legge che introduce una procedura di ricorso ad hoc, l'incertezza persiste in quanto non esistono disposizioni sulla giurisdizione a cui fanno capo i casi pendenti. In Germania, la lunghezza della procedura di ricorso dovuta alle norme relative alla riservatezza è considerata un ostacolo alla concorrenza.

Nell'ambito del quadro attuale in numerosi casi l'autorità giudicante il ricorso ha sollevato rilievi di carattere procedurale piuttosto che di merito. Questa situazione dovrà essere corretta dal nuovo quadro normativo. Del resto alcuni aspetti sono già in via di cambiamento: per esempio, in Francia la Corte d'Appello assistita da un perito può ormai esaminare il merito oltre alla legittimità di una decisione dell'ANR.

In tutti gli Stati membri le ANR sembrano disporre di poteri sufficienti per regolamentare i mercati, anche se in Belgio potrebbe essere necessaria un'estensione dei poteri in materia di tariffe al dettaglio e ricorsi contro le decisioni di interconnessione, e in Finlandia relativamente alla trasmissione di dati. In due Stati membri le ANR possono occuparsi di determinati problemi della regolamentazione solo in seguito alla presentazione di un reclamo scritto (Paesi Bassi) o di un'istanza (Germania), ciò comporta ritardi nell'adozione della decisione (Germania). Tuttavia, praticamente in tutti gli Stati membri, le ANR devono poter disporre di maggiori risorse per intervenire di propria iniziativa, per esempio, in materia di disaggregazione della rete locale, assicurando la non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimizzazione dei vantaggi per gli utenti.

Il nuovo quadro regolamentare prevede che le ANR debbano risolvere le controversie nel termine di 4 mesi. Attualmente, quasi tutti gli Stati membri hanno istituito procedure di risoluzione delle controversie e solo l'ANR italiana non è sempre riuscita a risolvere le controversie che le sono state sottoposte. In alcuni casi il termine non è stato rispettato (Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Regno Unito). In due Stati membri, la procedura di risoluzione delle controversie è stata considerata lunga (Finlandia) e farraginoso (Francia).

Le decisioni dell'autorità di regolamentazione devono essere efficaci e tempestive, ma non sempre questo avviene nei fatti. Le ANR di alcuni casi sembrano avere difficoltà a decidere entro i termini previsti (Italia, Finlandia), a tener conto di tutte le osservazioni presentate nel corso delle procedure di consultazione (Grecia, Irlanda) o a lasciare agli operatori il tempo sufficiente per rispondere alle procedure di consultazione (Svezia).

Sono stati introdotti nuovi requisiti (Danimarca, Irlanda) o stanno per esserlo (Finlandia) per garantire e migliorare l'applicazione effettiva degli obblighi di regolamentazione che incombono agli operatori. Nella maggior parte degli Stati membri sono previste sanzioni in caso di inosservanza delle condizioni per il rilascio delle licenze ma non sempre è chiaro fino a che punto si possa ricorrere a tale potere sanzionatorio (Germania). In Finlandia l'elevato numero di imprese aventi notevole potere di mercato rende difficile, per le ANR, garantire che esse rispettino i propri obblighi, e ciò priva i nuovi operatori delle necessarie garanzie regolamentari.

La cooperazione tra la ANR e l'autorità nazionale garante della concorrenza ai fini del controllo dell'applicazione del quadro normativo attuale è generalmente migliorata dalla liberalizzazione del settore e in numerosi Stati membri le due autorità collaborano efficientemente sul piano operativo (in particolare in Danimarca, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito). Due Stati membri hanno già previsto procedure formali di cooperazione (Danimarca, Irlanda), mentre in altri due l'autorità garante della concorrenza comunica all'ANR pareri non vincolanti sulle questioni relative alla concorrenza sul mercato (Germania, salvo per la designazione dell'operatore avente notevole potere di mercato per la quale il parere è vincolante, e Italia). In altri Stati membri l'autorità garante della concorrenza non è assolutamente coinvolta nel processo decisionale che rimane di esclusiva competenza dell'ANR (Grecia, Paesi Bassi salvo per l'analisi del mercato). In Portogallo i nuovi operatori auspicerebbero un maggior intervento da parte dell'autorità garante della concorrenza.

Poiché il nuovo quadro normativo dedica maggiore attenzione alla valutazione della concorrenza sul mercato, la cooperazione tra queste due autorità diverrà sempre più importante nell'avvenire (cfr. sezione 6).

#### **4.1.2. Gestione dei numeri**

Il quadro normativo prevede che siano le ANR a gestire i piani di numerazione nazionali e ciò avviene in tutti gli Stati membri.

Diversi Stati membri hanno modificato negli ultimi anni i loro piani di numerazione, per soddisfare l'aumento della domanda, dovuta in particolare allo sviluppo dei servizi mobili, e per promuovere una concorrenza leale.

La gestione dei numeri non sembra suscitare preoccupazioni tra gli operatori del mercato e le organizzazioni dei consumatori. Tuttavia, in Austria, alcuni numeri e alcune serie di numeri non sono conformi al piano di numerazione.

#### **4.1.3. Gestione delle frequenze**

Recentemente nell'UE sono stati fatti rilevanti progressi verso una maggiore coerenza e trasparenza nella gestione delle radiofrequenze. Tutti gli Stati membri hanno pubblicato un piano nazionale delle frequenze e designato un'autorità responsabile della gestione delle frequenze che può essere la stessa autorità cui è generalmente affidata la supervisione del settore delle comunicazioni, o un organismo ad hoc. Mentre continuano di tanto in tanto a verificarsi problemi in relazione all'assegnazione dello spettro radio per usi specifici, non sono stati riportati grandi problemi nella gestione delle frequenze. Diversi Stati membri recentemente hanno intrapreso iniziative o avviato consultazioni sull'evoluzione futura della gestione delle frequenze, affrontando temi sempre più attuali a livello di UE quali lo scambio di radiofrequenze o l'uso di bande di frequenza esenti da licenza.

### **4.2. Disposizioni in materia di interconnessione e di accesso**

#### **4.2.1. Interconnessione**

Conformemente alle disposizioni del quadro normativo vigente, le ANR devono provvedere affinché gli operatori con notevole potere di mercato nel settore delle comunicazioni fisse pubblichino un'offerta di interconnessione di riferimento contenente una descrizione dettagliata della loro offerta di interconnessione. Gli operatori di reti fisse con notevole potere di mercato devono garantire l'orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione e accesso, disporre di sistemi trasparenti di contabilità dei costi e rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione. Anche gli operatori con notevole potere di mercato nel mercato nazionale della telefonia mobile sono soggetti ad

obblighi di trasparenza e di non discriminazione, mentre gli operatori di reti mobili con notevole potere di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione sono tenuti all'obbligo di orientamento ai costi.

L'attuazione efficace di questi obblighi costituisce ormai un prerequisito per un mercato aperto e concorrenziale perché garantisce condizioni di interconnessione eque, proporzionate e non discriminatorie ed è una condizione indispensabile per il passaggio al nuovo quadro normativo. Nella pratica le disposizioni in materia di interconnessione funzionano bene in tutta Europa, con offerte di interconnessione generalmente orientate alle esigenze del mercato, e l'esistenza di un grande numero di accordi è confermata dalle precedenti relazioni<sup>17</sup> pubblicate.

#### *4.2.1.1. Offerta di interconnessione di riferimento*

In tutti gli Stati membri, gli operatori di rete fissa con notevole potere di mercato hanno pubblicato un'offerta di interconnessione di riferimento, sebbene in due Stati membri sia necessario identificarsi per poter consultare l'offerta (Austria, Germania). I problemi legati alla completezza delle offerte sembrano essere stati risolti in tutti gli Stati membri e le offerte di interconnessione di riferimento comprendono ora le condizioni tecniche e finanziarie relative alla generazione e alla terminazione del traffico di telefonia vocale a tutti i livelli di interconnessione. Tuttavia in Finlandia sono stati segnalati problemi per l'offerta tariffaria di interconnessione a livello locale.

Sebbene l'offerta di interconnessione di riferimento consenta ai concorrenti di concludere accordi di interconnessione in tutti gli Stati membri, si segnalano ritardi nell'approvazione delle offerte da parte dell'ANR di cinque paesi (Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo).

#### *4.2.1.2. Circuiti parziali*

I circuiti parziali (cioè linee affittate da 64 kbit a 34 Mbit che collegano l'infrastruttura di nuovi operatori alle sedi degli utenti) consentono ai nuovi operatori di fornire servizi end-to-end ai loro clienti nei casi in cui le loro reti non sono sufficientemente estese per consentire loro di fornire questi servizi solo con le proprie infrastrutture.

Le ANR di tutti gli Stati membri hanno adottato misure per garantire la disponibilità di circuiti parziali e vigilare sulle tariffe. Tuttavia, in Finlandia non è chiaro se tutti gli operatori storici regionali e locali forniscano circuiti parziali.

Nell'allegato 1 sono riportati dati sulla tariffazione dei circuiti parziali rispetto ai massimali tariffari dell'UE.

#### *4.2.1.3. Modello FRIACO di interconnessione ad accesso forfettario*

Esistono punti di vista molto divergenti sull'utilità di fornire un'interconnessione a tariffa forfettaria per un accesso a Internet a banda stretta. Alcune autorità di regolamentazione ritengono che ciò potrebbe favorire il passaggio alle connessioni a larga banda abituando i clienti ad un accesso al dettaglio a tariffa forfettaria, mentre altri credono che questo sia già avvenuto con l'introduzione della tecnologia DSL. In ogni caso, gli operatori storici devono offrire ai nuovi operatori un'interconnessione a tariffa forfettaria su base non discriminatoria, qualora essi stessi offrano ai loro clienti l'accesso Internet a tariffa forfettaria fissa a banda stretta. Per non ostacolare l'ingresso sul mercato, è particolarmente importante che il contratto FRIACO non contenga requisiti in mate-

(17) <http://europa.int/information-society/topics/telecoms/implementation/index>  
<http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/others>.

ria di architettura di rete che la maggioranza dei nuovi entranti non potrebbe comunque soddisfare. È altresì importante che il contratto FRIACO sia offerto dagli operatori storici al livello di interconnessione richiesto dai nuovi operatori. Ciò significa che il principio di non discriminazione deve essere applicato non in modo meramente formale, ma tenendo presente il suo obiettivo, ossia favorire l'apertura del mercato.

Fino ad ora questo obiettivo è stato conseguito solo in parte. La FRIACO è offerta dall'operatore storico a livello locale e superiore a quello locale solo in due Stati membri (Italia, Regno Unito) ed è offerta a livello locale in altri tre paesi (Francia, Paesi Bassi, Portogallo). In Spagna l'offerta di interconnessione di riferimento ha introdotto per l'anno 2001 un modello di interconnessione generalizzato basato sulla capacità (valido per fonia e dati) ma la sua applicazione risulta difficile. In Germania le ANR hanno adottato misure destinate ad imporre la FRIACO, senza tuttavia essere riuscite ad assicurarne la disponibilità a causa dei procedimenti giudiziari pendenti. In alcuni paesi non esiste nessuna offerta FRIACO anche se gli operatori storici offrono ai clienti un accesso Internet a tariffa forfettaria (per esempio in Finlandia) o un accesso Internet a tariffa forfettaria in determinati momenti (per esempio di domenica) quale parte di un pacchetto completo (Lussemburgo).

#### 4.2.1.4. Tariffe di interconnessione

Il principio dell'orientamento ai costi per le reti fisse è stato applicato da tutti gli Stati membri, sebbene in taluni casi vi siano ancora problemi per ottenere prova dei costi mediante un adeguato sistema di contabilità dei costi. Solo in Danimarca l'ANR determina la tariffa di interconnessione alla rete fissa ricorrendo ad un'analisi comparativa delle migliori prassi, sebbene dal 1° gennaio 2003 i prezzi dovranno essere determinati conformemente a un sistema di contabilità e dei costi basato sul metodo del costo marginale medio nel lungo termine (LRAIC<sup>18</sup>). In generale sembra che le tariffe di interconnessione siano scese a un livello che permette l'ingresso sul mercato, sebbene, in particolare in Finlandia, i nuovi operatori si lamentano ancora del livello eccessivo di tali tariffe.

In vari Stati membri (Belgio, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia), i nuovi operatori si lamentano del fatto che l'operatore storico ricorra alla compressione dei prezzi tra le tariffe di interconnessione alla rete fissa e le tariffe al dettaglio e delle riduzioni che vi vengono applicate. Non tutte le ANR sono intervenute per porre fine alle pratiche di compressione dei prezzi (per l'interconnessione a livello locale l'ANR dei Paesi Bassi ha di recente posto in essere misure correttive, mentre in Lussemburgo tali misure entreranno in vigore dal gennaio 2003).

Preoccupa il fatto che in talune circostanze i prezzi riscossi dai nuovi operatori per la terminazione delle chiamate sulla loro rete fissa siano basati sulla reciprocità (come in Danimarca, Germania, Spagna e Italia), malgrado tali operatori non siano soggetti all'obbligo di orientamento ai costi e non forniscano necessariamente un servizio di interconnessione simile. I nuovi operatori si lamentano inoltre del fatto che le tariffe di interconnessione applicate nei loro confronti sono discriminatorie, se paragonate a quelle che gli operatori storici applicano tra loro (Finlandia). Ciò dimostra la necessità di prevenire l'abuso di posizione dominante da parte degli operatori storici anche quando acquistano interconnessione.

In due paesi (Francia e Italia) le ANR sono sul punto di introdurre un meccanismo di fissazione di prezzi massimi che sarà applicabile dal 1° gennaio 2003, in modo da garantire maggiore certezza nel mercato riguardo al futuro livello delle tariffe di interconnessione. L'iniziativ-

(18) Costo incrementale medio nel lungo periodo (Long Run Average Incremental Cost).

va migliora la stabilità delle condizioni del mercato ed è stata accolta favorevolmente dagli operatori economici.

Per quanto attiene alla terminazione delle chiamate su rete mobile, le autorità di regolamentazione hanno adottato una serie di misure per regolamentare le tariffe in armonia con l'attuale quadro normativo. In Austria l'ANR ha fissato le tariffe di terminazione delle chiamate su rete mobile basandosi sul principio "dell'adeguatezza dei prezzi" e fondandosi su un sistema imposto di contabilità dei costi (cfr. infra). In alcuni Stati membri (Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito), l'ANR ha ordinato una riduzione delle tariffe applicate alla terminazione delle chiamate su rete mobile ritenendole eccessive o irragionevoli, pur non avendo designato gli operatori mobili con notevole potere di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione. In Finlandia non sono stati designati operatori mobili con notevole potere di mercato, nel mercato nazionale dell'interconnessione, ma per tre di loro è stato individuato un notevole potere sui mercati rispettivi, il che, ai sensi della legislazione nazionale, significa che le loro tariffe di interconnessione devono essere orientate ai costi. Per due di essi l'autorità di regolamentazione ha verificato l'orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione. In altri Stati membri l'ANR ha imposto una riduzione delle tariffe ritenendo tale riduzione un passo verso l'applicazione del principio di orientamento dei costi, mentre in altri ancora (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Svezia) gli operatori mobili sono stati ritenuti detenere un notevole potere di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione. Nei restanti paesi, gli operatori mobili non sono stati designati quali detentori di notevole potere di mercato nel mercato nazionale delle interconnessioni e le ANR non sono intervenute in relazione alle tariffe dei servizi mobili.

La maggior parte dei sistemi di contabilità dei costi degli operatori mobili negli Stati membri si trovano attualmente in una fase di ripartizione integrale dei costi basata sui costi storici. Le due eccezioni sono il Regno Unito, la cui ANR è l'unica ad aver sviluppato un modello LRAIC basato sui costi correnti, e l'Austria, dove gli operatori mobili sono obbligati a utilizzare una struttura dei costi LRAIC senza tuttavia essere sottoposti a una verifica contabile. In Italia l'ANR ha obbligato gli operatori mobili a passare, a decorrere dal 2003, da un sistema di contabilità dei costi basato sui costi storici a un sistema basato sul modello LRAIC. Anche in Spagna l'autorità di regolamentazione ha recentemente approvato sistemi di contabilità dei costi dei due operatori mobili designati per avere un notevole potere di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione, ma non è stato in grado di approvare su questa base le tariffe di interconnessione per la mancanza dei dati sulla contabilità dei costi.

#### *4.2.1.5. Determinazione del notevole potere di mercato*

In tutti gli Stati membri (salvo la Danimarca) le ANR hanno reso pubblici i principi che hanno dettato la determinazione di situazioni di notevole potere di mercato.

Sembra che per quanto attiene agli operatori fissi con notevole potere di mercato, i principi di designazione siano stati applicati in modo coerente in tutta l'UE, in quanto gli Stati membri hanno designato gli operatori storici sui mercati delle comunicazioni fisse. Tuttavia, in un paese (Finlandia), il riferimento per la designazione degli operatori aventi notevole potere di mercato non è il mercato nazionale delle comunicazioni fisse, ma segmenti di questo mercato (chiamate urbane, interurbane, internazionali ecc.) sono utilizzati per designare una serie di operatori aventi notevole potere di mercato.

Anche nel mercato della telefonia mobile la designazione degli operatori con notevole potere di mercato è avvenuta con una certa coerenza, sebbene vi siano delle variazioni. Tredici Stati membri hanno designato almeno i due principali operatori di telefonia mobile, fondandosi sul fatto che la loro quota di mercato supera la soglia del 25% fissato nella direttiva sull'interconnessione e non hanno invece designato quelli al di sotto di questa soglia. In uno dei paesi rimanenti (Germania) la decisione di non designare operatori mobili anche se la loro quota di mercato è superiore al 25%, è basata sull'ipotesi che i consumatori finali abbiano la capacità di controbilanciare questo potere di mercato. Nell'altro paese (Austria) i motivi alla base della decisione di non designare operatori aventi notevole potere di mercato nel mercato delle comunicazioni mobili non sono stati comunicati alla Commissione.

Per quanto attiene alla designazione degli operatori di comunicazioni mobili con notevole potere di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione, è stato ottenuto un certo livello di coerenza nell'applicazione dei principi di determinazione ricorrendo alla nota esplicativa del comitato ONP sulla determinazione del notevole potere di mercato<sup>19</sup>. Diverse autorità nazionali di regolamentazione si sono direttamente ispirate a questa nota e hanno basato l'accertamento del notevole potere di mercato sulla quota di mercato calcolata in funzione delle entrate complessive provenienti dalla terminazione delle chiamate sulle reti fisse e mobili, comprese le chiamate sulla stessa rete. In cinque paesi (Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito) sono stati designati gli operatori mobili con quota di mercato superiore al 25%, mentre gli operatori al di sotto di questa soglia non sono stati designati, nonostante siano stati presi in considerazione anche altri criteri. Anche in altri Stati membri (Belgio, Austria, Portogallo) la soglia del 25% del mercato è stata determinante. Tuttavia, in questi casi le autorità nazionali di regolamentazione non hanno calcolato la quota di mercato in piena sintonia con la nota esplicativa sopra menzionata. Diversi Stati membri hanno designato anche operatori mobili quali operatori aventi notevole potere di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione, anche se la loro quota di mercato era inferiore al 25%, basando la loro decisione sugli altri criteri contenuti nella direttiva sull'interconnessione (Italia, Spagna, Svezia). Infine, in alcuni paesi la quota di mercato degli operatori mobili nel mercato nazionale dell'interconnessione non è stata calcolata o le decisioni corrispondenti non sono state rese pubbliche (Germania, Lussemburgo).

#### 4.2.1.6. Accesso degli operatori di reti mobili virtuali (MVNO)

Uno degli aspetti relativi all'accesso alle reti elettroniche di comunicazione non obbligatorio ai sensi dell'attuale quadro normativo, ma che le ANR potranno rendere obbligatorio ai sensi della nuova disciplina e che probabilmente svolgerà un ruolo sempre più importante in futuro è l'offerta di accesso agli operatori di reti mobili virtuali (MVNO). Mentre nella maggioranza degli Stati membri il modello MVNO continua ad essere soggetto solo a trattative commerciali, vari Stati membri hanno previsto nella normativa nazionale sulle telecomunicazioni disposizioni che regolamentano questo tipo di accesso. In Danimarca per esempio, le disposizioni legislative che disciplinano il roaming nazionale comprendono l'accesso MVNO; in Spagna un emendamento legislativo ha stabilito un nuovo tipo di licenza per l'accesso MVNO; in Irlanda l'offerta di accesso MVNO ha costituito un criterio di scelta dei titolari delle licenze di tipo A nella recente procedura di concessione delle licenze 3G; in Finlandia il nuovo progetto di legge sul mercato delle comunicazioni prevede una disposizione che autorizza questo tipo di accesso. In Austria l'ANR ha di recente respinto la richiesta di interconnessione di un operatore che desiderava fornire servizi di tipo MVNO perché la legge non prevede al momento tale possibilità ma affermando nel contempo la propria disponibilità ad accogliere una modifica legislativa in questo senso.

Anche se sempre più frequentemente gli ordinamenti giuridici degli Stati membri contengono disposizioni sull'accesso MVNO, il suo sviluppo commerciale è ancora relativamente limitato; rari sono infatti gli operatori pienamente operativi nell'UE. Ciò è dovuto, almeno in parte, alle difficoltà di determinazione dei costi e di tariffazione di tale accesso. Tuttavia, poiché la capacità delle reti mobili e le applicazioni di trasmissione dati aumentano con lo sviluppo delle comunicazioni mobili ad alta velocità, è probabile che l'importanza di questo tipo di accesso crescerà di conseguenza.

### 4.3. Disaggregazione della rete locale (local loop)

L'obiettivo del regolamento UE sull'accesso disaggregato alla rete locale è di facilitare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato e di stimolare la concorrenza, in particolare per l'accesso Internet ad alta velocità. Gli operatori con notevole potere di mercato devono offrire un accesso completamente disaggregato, affittando quindi l'intera linea ad un nuovo operatore, e un accesso condiviso, se il nuovo operatore prende in affitto solo la parte ad alta frequenza utilizzabile per accesso Internet ad alta velocità.

(19) ONPCOM 99-03



Gli operatori notificati devono pubblicare un'offerta di riferimento di accesso disaggregato adatta alle esigenze del mercato, che deve perciò essere sufficientemente dettagliata per permettere agli operatori di scegliere solo gli elementi e le strutture di rete di cui hanno bisogno. Gli operatori notificati devono soddisfare esigenze ragionevoli di accesso disaggregato e applicare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, vale a dire che devono fornire agli altri operatori strutture equivalenti a quelle che utilizzano loro stessi e le loro filiali. Le tariffe applicate per l'accesso disaggregato devono essere orientate ai costi.

#### 4.3.1. Offerte di riferimento di accesso disaggregato

Nella settima relazione la Commissione ha posto in evidenza gli scarsi progressi nell'attuazione del regolamento. Successivamente, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di cinque Stati membri nei quali non era stata pubblicata l'offerta di riferimento per l'accesso condiviso. Alla situazione è stato posto rapidamente rimedio ed esiste ormai un'offerta di riferimento in tutti gli Stati membri relativa sia all'accesso totalmente disaggregato che all'accesso condiviso. Tuttavia, la Commissione ha successivamente (marzo 2002) avviato un procedimento nei confronti di quattro Stati membri perché l'offerta di riferimento non era sufficientemente dettagliata, nel senso che non prevedeva la possibilità di accesso alla sotto-rete locale ossia all'armadio di distribuzione, in prossimità dei locali dei clienti, accesso necessario per fornire eventualmente servizi VDSL o HDSL. Anche in questo caso gli Stati membri interessati hanno fatto il necessario per ovviare a questa lacuna.

Malgrado ciò, nell'ultimo anno i progressi in materia di disaggregazione della rete locale sono stati ancora lenti ed hanno chiaramente risentito della recessione del mercato delle telecomunicazioni e delle difficoltà, per gli operatori, di ottenere finanziamenti in capitale per gli investimenti. Al 1° ottobre 2002, l'UE contava appena poco più di un milione di linee disaggregate (su un totale di circa 187 milioni di linee di abbonati), composte per la maggior parte da linee completamente disaggregate (1 050 740) e da un piccolo numero di linee di accesso condiviso (27 700). Considerato che nell'ottobre 2001 le linee disaggregate erano 600 000, il ritmo di disaggregazione delle linee sta lentamente aumentando.

	Linee telefoniche degli operatori storici attivate (in milioni)	Disponibilità di accesso all'ingrosso			
		Linee disaggregate*		Linee DSL all'ingrosso	
		Linee totalmente disaggregate	Linee di accesso condiviso	Accesso bitstream	Rivendita semplice
<b>B</b>	4,69	1 556	1 039	140	69 044
<b>DK</b>	3,32	44 061	6 960	250	
<b>D</b>	39,00	855 404	13	0	530 000
<b>EL</b>	5,54	93	0	0	0
<b>E</b>	17,43	1 181	0	166 413	
<b>F</b>	34,00	1 043	61	8 000	192 000
<b>IRL</b>	1,70	26	62	0	0
<b>I</b>	27,33	82 100	19	105 217	
<b>L</b>					
<b>NL</b>	8,21	18 629	10 478	0	0
<b>A</b>	3,14	7 300	0	22 100	0
<b>P</b>	4,27	20	0	5 633	
<b>FIN</b>	2,85	35 000	7 500	2 000	
<b>S</b>	6,50	2 818	1 568	2 000	80 000
<b>UK</b>	28,70	1 509	0	165 820	0
<b>Totale UE</b>	186,68	1 050 740	27 700	477 573	871 044

Dato fornito per confronto, ma non tutte le linee possono essere disaggregate.

Tuttavia, i ritardi nel superare gli ostacoli regolamentari, in particolar modo l'assenza di condizioni di accesso non discriminatorie e di tariffe orientate ai costi, hanno causato notevoli problemi poiché i nuovi operatori non hanno fatto in tempo a raggiungere una massa critica sul mercato prima che la recessione economica rendesse gli investimenti più difficili.

Le offerte di riferimento in numerosi Stati membri sono state modificate e migliorate. In Belgio e nei Paesi Bassi (dove alcuni elementi non sono ancora stati approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione) sono state pubblicate offerte complete nel 2002, mentre in Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo e Regno Unito le offerte di riferimento sono state modificate in seguito all'intervento delle ANR. D'altro lato, in Germania, non è stato possibile approvare l'offerta del 2002 e l'offerta del 2001 è ancora in vigore in attesa di una decisione dell'ANR. Tenuto conto dei risultati deludenti ottenuti in materia di disaggregazione in numerosi Stati membri, le ANR dovranno probabilmente avvalersi ancora per un certo periodo dei poteri di intervento previsti dal pertinente regolamento o dalla nuova normativa per far sì che le tariffe siano trasparenti e orientate ai costi e che le condizioni siano complete e non discriminatorie.

Le ANR sono dovute intervenire con la maggiore frequenza in materia di tariffazione, sia per il prezzo delle linee disaggregate e condivise, che per la tariffe applicate ai servizi di co-locazione e ai servizi associati. Si registrano miglioramenti dal punto di vista dei prezzi della disaggregazione per lo scorso anno; il canone d'affitto medio mensile nell'UE è attualmente di 13 euro per l'accesso completamente disaggregato e di 5,6 euro per l'accesso condiviso. Tuttavia queste tariffe e i relativi oneri variano sensibilmente, in particolar modo per quanto attiene al canone di connessione. Se si calcola il costo medio di una linea completamente disaggregata (con ammortamento sull'arco in un anno<sup>20</sup>) la media nell'UE è di 22,6 euro al mese, con prezzi che variano da 12 euro in Danimarca a 32,7 euro in Finlandia. Lo stesso calcolo per le linee di accesso condiviso dà come prezzo medio UE 16 euro, con una variazione compresa tra 7 euro in Spagna e 24 euro in Lussemburgo. Questi prezzi sono generalmente elevati, in particolar modo se confrontati con il prezzo che gli operatori storici fatturano ai clienti per il canone di una linea telefonica. Oltre alle differenze tra i prezzi al dettaglio e all'ingrosso, il livello dei prezzi può, in taluni casi essere rivelatore di metodi di tariffazione diversi.

#### Prezzi del servizio di accesso disaggregato alla rete locale (full unbundling)<sup>21</sup>

	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Media UE
Canone mensile	13,3	8,3	12,5	11,5	12,6	10,5	16,8	11,1	15,8	13,5	10,9	13,8	14,7	11,3	16,2	12,8
Connessione	79,9	45,4	70,6	123,4	20,0	78,7	121,5	91,4	185,6	79,0	54,5	82,9	216,0	165,2	140,3	103,6

Anche le variazioni del livello delle tariffe di disaggregazione inducono a pensare a metodi di tariffazione inappropriati e non possono essere dovuti unicamente alle differenze nella distribuzione della popolazione o al costo effettivo dei componenti della rete.

Ciò sembra essere particolarmente vero in riferimento all'accesso condiviso. Pare che la ripartizione dei costi per l'accesso condiviso avvenga in modi differenti nell'UE ed è stato difficile stabilire se le tariffe siano realmente orientate ai costi o se i costi siano stati correttamente ripartiti. La ripartizione dei costi può avvenire in tre modi diversi: allocare completamente i costi alla banda vocale di una linea telefonica, lasciando i costi evitabili all'accesso condiviso; allocarne 50% alla banda vocale e 50% alle

(20) Questo periodo di ammortamento corrisponde alla durata abituale di un contratto, oltre la quale l'operatore non ha certezze circa la possibilità di conservare il cliente.

(21) In alcuni Stati membri, si applica un canone diverso se i nuovi operatori usano solo la parte della linea riservata alla frequenza vocale. Nella tabella è riportato il canone mensile per l'uso dell'intero spettro radio o, laddove pertinente, per l'uso della porzione di spettro a larga banda.

frequenze più elevate o applicare una tariffazione di tipo “retail minus”. Sembra che ogni approccio presenti degli inconvenienti e che sia molto difficile determinare quali siano i costi da prendere effettivamente in considerazione. Tuttavia, il primo approccio metodologico, attuato in alcuni Stati membri, comporta in genere costi inferiori.

Il modo di calcolare l'onere della totale disaggregazione si basa, in alcuni Stati membri, su una ricostruzione del costo di replicazione della rete esistente (costi correnti). I nuovi operatori sostengono che l'uso dei costi correnti porta a definire prezzi maggiori che non l'uso dei costi storici. Inoltre, l'applicazione di periodi di ammortamento estremamente diversi per elementi della rete simili tra loro può costituire un'ulteriore spiegazione delle variazioni di prezzo nell'UE. Tali differenze possono inoltre essere dovute ai diversi metodi di ripartizione dei costi congiunti e dei costi comuni.

#### **4.3.2. Co-locazione**

In numerosi Stati membri i nuovi operatori riscontrano ancora problemi nell'attuazione pratica della co-locazione, in particolare delle condizioni per una co-locazione effettiva nel sito dell'operatore storico (Germania, Irlanda, Portogallo).

In materia di applicazione del principio di non discriminazione alla disaggregazione, l'esperienza è ancora limitata. In numerosi Stati membri il problema è sapere se l'applicazione di questo principio debba portare a una soluzione ibrida di co-mingling (condivisione della sala dell'operatore storico con apparati di installazione e diretta gestione dell'operatore nuovo entrante), invece che a una co-locazione separata, in modo particolare quando un nuovo operatore ha bisogno solo di uno spazio relativamente limitato e quando lo spazio di co-locazione separato è proporzionalmente molto più caro. Sembra che il recente calo della domanda di spazi di co-locazione e la maggiore sensibilizzazione ad una possibile discriminazione spingano decisamente verso l'adozione della soluzione di co-mingling, già disponibile in Belgio, Danimarca, Francia, Spagna e Regno Unito. Mentre da un lato esistono chiari problemi di sicurezza relativi alla localizzazione delle centrali di commutazione e all'assegnazione dei codici di accesso, non sembra invece giustificata l'esistenza di condizioni generali di riservatezza. In Francia, a seguito di un intervento dell'ANR, è stato revocato l'obbligo di installare locali di co-locazione distinti, ma il problema sussiste per i siti che si trovano in aree di interesse strategico, dove locali simili sono già stati costruiti e dove i nuovi operatori devono occupare locali separati e pagare per tale occupazione.

La tariffazione dell'affitto dello spazio di co-locazione nelle sedi dell'operatore storico crea difficoltà. La Commissione intende esaminare ulteriormente la questione con le ANR.

Si pone inoltre il problema del rischio di discriminazione nel caso in cui il servizio marketing di un operatore storico abbia accesso alle informazioni relative ai clienti che hanno l'intenzione di cambiare fornitore quando un nuovo operatore cerca informazioni sulle possibilità di indirizzamento e sulla fattibilità tecnica di adeguarsi a quei potenziali clienti.

#### **4.4. Accesso ad alta velocità (accesso bitstream)**

La Commissione ha sempre sostenuto che la fornitura non discriminatoria di accesso bitstream fosse essenziale per lo sviluppo della concorrenza a livello di accesso locale e in particolare per la connessione a Internet ad alta velocità. Anche prima che la disaggregazione fosse resa obbligatoria nell'UE, il diritto comunitario prevedeva alcune modalità di “accesso condiviso” in virtù delle quali gli operatori con notevole potere di mercato erano obbligati a aderire al principio di non discriminazione quando utilizzavano la rete telefonica pubblica fissa e, in particolare, forme di accesso speciale alla rete. Essi devono offrire agli altri operatori informazioni e speciali strutture di accesso alle reti della stessa qualità e alle stesse condizioni che essi forniscono ai propri servizi o a quelli delle loro filiali o dei loro partner. Sono inoltre tenuti a soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete, anche in punti diversi dai normali punti di terminazione della rete.

Per accesso bitstream (fornitura di servizi DSL da parte dell'operatore storico) si intende la circostanza in cui tale operatore installa un collegamento ad alta velocità per l'accesso ai locali del cliente e successivamente rende accessibile tale collegamento ad operatori terzi per consentire loro di fornire a loro volta servizi ad alta velocità alla clientela. Il servizio bitstream può essere inteso come fornitura di capacità di trasmissione tra un utente finale collegato alla linea telefonica e il punto di interconnessione a disposizione del nuovo operatore. Non rientrano nella definizione i servizi di rivendita in quanto questi non prevedono la fornitura di interconnessione o capacità trasmissiva che consenta ai nuovi operatori di offrire a loro volta servizi DSL su misura alla clientela.

L'operatore storico che utilizza per proprio conto collegamento bitstream (in genere servizi xDSL visto lo stato di sviluppo tecnologico) o che fornisce servizi di questo tipo alle proprie consociate o a terzi è tenuto, in forza delle disposizioni citate, a fornire la stessa forma di accesso agli operatori concorrenti, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.

#### **4.4.1. Intervento delle ANR per garantire condizioni di accesso non discriminatorie**

I servizi DSL vengono veicolati sul doppino telefonico, e in molti casi gli operatori storici continuano a godere di una posizione tale da poter creare strozzature ed esercitare un controllo sull'accesso a questa struttura; i nuovi operatori, dal canto loro, non possono sfruttare le proprie tecnologie e i propri servizi xDSL. Esistono pertanto gli estremi per un intervento diretto da parte della autorità nazionale garanti della concorrenza per quanto riguarda l'accesso ai servizi DSL all'ingrosso (bitstream e rivendita). In Francia l'autorità nazionale garante della concorrenza ha rilevato una pratica abusiva con il risultato che l'ANR ha potuto obbligare l'operatore storico a presentare un'offerta all'ingrosso. In Italia all'operatore storico è stata vietata la pubblicazione delle tariffe al dettaglio, fino a che l'ANR non avrà approvato le corrispondenti tariffe all'ingrosso.

Tuttavia, il compito di intervenire per assicurare che gli operatori storici non occupassero, per effetto della possibilità di prelazione, la totalità di questo settore è spettato principalmente alle ANR. In una recente decisione, in seguito al ritiro dell'offerta di ADSL all'ingrosso da parte dell'operatore storico, l'ANR dei Paesi Bassi ha preso un'importante decisione in materia di accesso bitstream, che conferma e rafforza precedenti decisioni adottate in Italia e in Francia, secondo cui anche se l'operatore storico non offre un accesso bitstream a livello DSLAM o di commutatore ATM alle proprie imprese a valle, la configurazione del mercato rende necessario costringere l'operatore storico a fornire un accesso bitstream anche a quei livelli (e non solo un prodotto di rivendita).

#### **4.4.2. Tariffe**

Le ANR devono garantire un'adeguata trasparenza contabile dei regimi tariffari per l'accesso fornito dagli operatori storici, onde evitare indebite pratiche di sovvenzione incrociata che potrebbero creare distorsioni nel mercato. I prezzi possono tener conto della necessità di prevedere incentivi ragionevoli per investimenti sostenibili e la compensazione dei rischi connessi al lancio di nuovi servizi innovativi, ma il controllo regolamentare dei prezzi deve evitare che gli operatori storici detengano una posizione di monopolio o realizzino profitti eccessivi nelle loro attività sulla rete di accesso.

Esiste una ampia gamma di offerte di servizi xDSL negli Stati membri (dettaglio, bitstream all'ingrosso, e rivendita) con diverse combinazioni di velocità di trasmissione dati ed altre caratteristiche tecniche, il che rende molto difficile comparare i prezzi nell'UE. La fluttuazione e la complessità di queste offerte costituiscono di per sé fattori di inibizione allo sviluppo della concorrenza e in talune circostanze è molto difficile per gli operatori e per le ANR individuare fenomeni di compressione dei prezzi tra i prodotti all'ingrosso e al dettaglio.

Tra i paesi che hanno fornito informazioni sui prezzi, si osserva che per una configurazione ADSL a 512Mbit/s, per esempio, la tariffa applicata a un nuovo operatore varia da 13,3 euro in Belgio a 25,4 euro in Austria, ma persino all'interno di questo confronto limitato esistono differenze di parametri tec-

nici, non ultimo il punto di connessione presso quale viene fornito il servizio (DSLAM locale o commutatore ATM).

#### 4.5. Aspetti normativi dello sviluppo della concorrenza nella banda larga: accesso locale e accesso Internet ad alta velocità

Dal momento dell'adozione della comunicazione relativa all'accesso disaggregato alla rete locale<sup>22</sup> la Commissione ha posto l'accento sul ruolo complementare della disaggregazione completa, dell'accesso condiviso e dell'accesso bitstream per accrescere il limitato livello di concorrenza nell'accesso locale e sviluppare l'accesso a banda larga. Per un lungo periodo di tempo gli operatori storici hanno potuto installare le loro reti di accesso locale, beneficiando di diritti esclusivi e di entrate provenienti dalla loro situazione monopolistica. È pertanto nel loro interesse sviluppare servizi xDSL poiché queste tecnologie mirano a massimizzare l'utilizzo delle reti telefoniche con doppino in rame, un'infrastruttura molto difficile e costosa da riprodurre per i nuovi operatori.

Alla luce della situazione dell'accesso disaggregato e bitstream sopra descritta, il vantaggio della prima iniziativa (first mover) di cui godono gli operatori storici, unito in alcuni casi a una politica dei prezzi predatoria e ad un comportamento anticoncorrenziale, sembra precludere l'emergere di un mercato concorrenziale di servizi Internet ad alta velocità sulla rete telefonica. Il fatto che i nuovi operatori controllino il 22% dei clienti xDSL è incoraggiante. Tuttavia la penetrazione del mercato da parte dei nuovi operatori è molto disuguale negli Stati membri e perché questo segmento possa svilupparsi è tutto necessario provvedere ad un forte intervento normativo in materia di compressione dei prezzi per quanto riguarda l'accesso bitstream e garantire la generale applicazione del principio di non discriminazione. Questa evoluzione creerà a sua volta una massa critica, in termini di quote di mercato, che permetterà ai nuovi operatori di ricorrere in modo più estensivo alle possibilità della disaggregazione.

	Linee DSL degli operatori storici	Linee DSL dei nuovi operatori (PSTN)					Linee di accesso degli operatori storici che usano altri mezzi			Linee di accesso dei nuovi operatori che usano altri mezzi		
		Disaggregazione	Accesso condiviso	Accesso Bitstream	Rivendita	Totale	Modem via cavo	Altri *	Totale	Modem via cavo	Altri *	Totale
B	370 728	272	100	140	69 044	69 556		953	953	308 351	4 246	312 597
DK	216 000	44 061	6 960	250		51 271	42 000	31 328	73 328	79 549	8 602	88 151
D	2 580 000	161 000	13		530 000	691 013		19 000	19 000	86 000		86 000
EL	0	93	0	0	0	93	0	0	0	0	593	593
E	579 903			166 413	0	166 413			0	231 011	8 012	239 023
F	691 000	1 043	61	8 000	192 000	201 104	47 560		47 560	186 031	1 000	187 031
IRL	1 714	49	134	0	0	183	0	1	1	1 478	100	1 578
I	475 000	42 285	0	105 217		147 502	0	330	330	0	117 798	117 798
L												
NL	221 676	18 629	10 478	0		29 107			0	800 000		800 000
A	113 900	3 876	0	22 100	0	25 976	0		0	220 000		220 000
P	5 155	20	0	5 633		5 633	75 104		75 104	42 548		42 548
FIN	112 000	10 000	7 500	2 000		19 500	16 000	29 400	45 400	25 000	4 600	29 600
S	264 000			2 000	80 000	82 000	55 000	3 000	58 000	0		0
UK	232 014	1 509	0	165 820	0	167 329	0	160 000	160 000	598 000	69 000	667 000
Tot. UE	5 863 090	282 837	25 246	477 573	871 044	1 656 700	235 664	244 012	479 676	2 577 968	213 951	2 791 919

\* "Altri" si riferisce a WLL, fibra ottica, linee affittate e connessioni via satellite

(22) COM(2000) 237 def., 26 aprile 2000.

Il Lussemburgo non ha fornito alcun dato. Degli attuali 187 milioni di linee di commutazione per pacchetti, 7,52 milioni (4%) sono linee a banda larga (per lo più xDSL). Molte di esse sono gestite da operatori storici (5,86 milioni di linee), mentre i nuovi operatori controllano 1,66 milioni di abbonati a servizi xDSL al dettaglio (22%) collegati con linea disaggregata, accesso bitstream o mediante rivendita. Se si considera che oltre 871 000 di queste linee di "nuovi operatori" sono semplicemente linee rivendute e quindi molto simili ai prodotti forniti dagli operatori storici, e che oltre il 90% delle linee restanti si trovano in soli tre Stati membri, dal punto di vista della concorrenza si osserva una forte posizione dominante degli operatori storici sul mercato all'ingrosso.

La situazione è meno scoraggiante se si tiene conto della concorrenza su tutte le piattaforme di accesso. Considerando le linee telefoniche pubbliche commutate e tutti gli altri mezzi di accesso, in particolar modo le connessioni modem via cavo, si registrano nell'UE circa 10,79 milioni di connessioni a banda larga. Di queste, circa 6,34 milioni sono in mano agli operatori storici di telecomunicazioni, mentre circa 4,44 milioni di connessioni a connessioni a banda larga (41%) fanno capo a nuovi operatori.

Nella settima relazione veniva già segnalato il caso della Germania dove i dati apparentemente positivi della disaggregazione totale delle linee nascondono in realtà che la maggior parte delle linee disaggregate sono utilizzate per fini diversi dalla fornitura di servizi DSL e dove l'operatore storico sembra proporre linee DSL al dettaglio ad un prezzo inferiore al prezzo di costo. Questo punto di vista è anche quello della commissione antitrust tedesca che, in una relazione pubblicata nel dicembre 2001, ha denunciato la situazione di quasi monopolio di Deutsche Telekom in materia di servizi DSL, fondandosi proprio sui motivi illustrati nella settima relazione.

Questo è un esempio dell'effetto che la posizione dominante dell'operatore storico di un mercato può avere in un mercato strettamente collegato, dove i nuovi operatori sono costretti a utilizzare linee disaggregate per proporre prodotti concorrenti sul mercato dei servizi ISDN perché non possono competere con l'operatore storico sul mercato DSL. In altri paesi, la diffusione delle linee disaggregate è limitatissima proprio perché i nuovi operatori non possono competere con i servizi DSL al dettaglio proposti dagli operatori storici. Esistono diversi modi di promuovere l'accesso sulla rete fissa, ma i nuovi operatori non possono preparare una strategia commerciale in merito o giustificare costi di investimento in assenza di chiarezza e certezza del diritto relativamente al regime tariffario applicato dagli operatori storici per i propri servizi a banda larga al dettaglio.

La situazione è peggiore nei paesi in cui il canone di affitto delle linee è inferiore al prezzo pagato dagli operatori per la disaggregazione delle linee (come in Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo, Svezia e Regno Unito). Nella maggior parte dei casi, ovviamente, il costo dell'abbonamento aumenta se l'utente finale sceglie una connessione DSL dell'operatore storico; ciò non toglie, tuttavia, che si configuri una situazione in cui i nuovi operatori sono privati di ogni margine di manovra.

Come indicato in precedenza, disaggregazione totale, accesso condiviso e accesso bitstream vanno considerati mezzi complementari per incrementare la concorrenza nell'accesso locale. In queste circostanze risulta ovvio che le ANR non possono attenuare gli sforzi volti a garantire una piena applicazione degli obblighi relativi a questo tipo di accesso.

Incombe inoltre alle ANR valutare accuratamente le conseguenze, per i nuovi operatori, delle restrizioni tecniche contenute nelle offerte di accesso proposte dagli operatori storici. Alcuni di essi ritengono di agire in conformità al principio di non discriminazione offrendo un accesso solo nei punti in cui l'accesso viene fornito all'impresa controllata che opera a valle (al DSLAM<sup>23</sup> locale, ad un estremo, e al punto di presenza, o POP, nazionale, all'altro estremo). Nella pratica, tuttavia, que-

---

(23) *Digital Subscriber Line Access Multiplexer* o *multiplexer* di accesso DSL.

sto può comportare notevoli costi di trasmissione per i nuovi operatori le cui reti non hanno la stessa topografia e copertura geografica, oppure può ridurre tali operatori ad ruolo di semplici rivenditori se non possono controllare la qualità e la velocità dei dati trasmessi ai clienti collegati ai loro POP mediante la rete dell'operatore storico. Ciò spiega l'importanza, per i nuovi operatori, di disporre di un accesso al commutatore ATM, oltre che al DSLAM e al POP se necessario, per poter sfruttare al meglio le proprie reti (o eventualmente offerte di reti alternative) e mantenere il controllo delle caratteristiche tecniche della connessione fino all'utente finale.

Le ANR saranno chiamate ad esercitare una sorveglianza ancora per un certo tempo, considerando la lentezza con cui la concorrenza delle altre forme di accesso a banda larga sembra progredire nella maggioranza degli Stati membri. Fatta eccezione per il notevole successo dei modem via cavo, l'accesso tramite rete locale senza filo (WLL), fibre ottiche, satellite e linee affittate non si è sviluppato in un modo significativo, sebbene si osservino segnali incoraggianti nel Regno Unito (per le linee affittate) e in Italia (satellite e fibre).

L'accesso con modem via cavo ha avuto un considerevole successo nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Regno Unito ed è relativamente diffuso in Spagna, Austria e Francia. Gli operatori di reti via cavo devono far fronte ad una serie di ostacoli normativi e finanziari concernenti l'upgrade delle loro reti, il che significa che, salvo nei paesi sopra menzionati, non sono in grado di offrire al momento una concorrenza effettiva né di sviluppare strutture a banda larga ad un ritmo sufficiente per stare al passo con il ritmo di sviluppo dei fornitori di servizi DSL concorrenti.

La rete locale senza filo (WLL o accesso mediante onde radio) non è ancora riuscita a mantenere le promesse e numerosi operatori titolari di licenza non sono riusciti ad assolvere agli obblighi di installazione previsti dalla licenza stessa; alcuni di essi hanno cessato le attività per fallimento ed altri hanno dovuto restituire la licenza. Esiste negli Stati membri solo un numero limitato di operatori che fornisce accesso di tipo WLL che non rappresenta una vera e propria concorrenza rispetto alle altre forme di accesso a banda larga.

Se da un lato la situazione economica attuale e la mancanza di risorse finanziarie incidono chiaramente sullo sviluppo di infrastrutture di accesso alternative, è altresì evidente che la posizione dominante degli operatori storici sul mercato dell'accesso su rete fissa impedisce lo sviluppo della concorrenza nell'insieme dei servizi a banda larga. Lungi dal favorire la realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa eEurope, i prezzi al dettaglio dei servizi DSL mantenuti artificialmente bassi dagli operatori storici tenderanno ad estromettere la concorrenza e a lungo andare provocheranno un aumento dei prezzi dei servizi a banda larga per i consumatori.

#### **4.6. Linee affittate**

La Commissione ha ribadito più volte che la disponibilità puntuale ed efficiente di un insieme di linee affittate a prezzi orientati ai costi rappresenta una condizione necessaria per lo sviluppo di una concorrenza effettiva, in particolare per i servizi Internet ad alta velocità. Secondo l'attuale quadro normativo, gli operatori notificati quali aventi notevole potere di mercato devono mettere a disposizione un insieme minimo di linee affittate (dalla larghezza di banda vocale a 2 Mbit/s) secondo norme tecniche specifiche e nel rispetto dei principi di orientamento ai costi e non discriminazione<sup>24</sup>.

Inoltre, almeno un operatore deve essere soggetto all'obbligo di fornire un insieme minimo di linee affittate in ogni punto del territorio nazionale. Pertanto, il fatto che un operatore disponga di

(24) Ossia applicando condizioni analoghe in circostanze analoghe ad organizzazioni fornitrici di servizi analoghi, alle medesime condizioni e secondo lo stesso livello di qualità che riservano ai loro stessi servizi o a società controllate.

notevole potere di mercato nel settore delle linee affittate - e per alcune velocità di trasmissione dei dati - è subordinato a tale obbligo di garantire la disponibilità di linee affittate in tutto il mercato. Alla luce dell'evoluzione della capacità di trasmissione e delle esigenze del mercato successivamente all'elaborazione della legislazione attuale, spetta alle ANR determinare se tale obbligo di disponibilità debba applicarsi anche a larghezze di banda superiori. Nei Paesi Bassi, ad esempio, l'operatore storico non dispone di notevole potere sul mercato delle linee al dettaglio di larghezza di banda superiore a 2 Mbit/s. Nel Regno Unito, nell'ottobre 2001 l'operatore storico ha chiesto all'OFTEL di determinare l'assenza di un notevole potere di mercato per le linee affittate di larghezza di banda elevata. Dal canto suo, l'OFTEL ha tentato di ovviare alla scarsa concorrenza nel mercato al dettaglio intervenendo sul mercato all'ingrosso. In Danimarca, l'ANR ha deciso di revocare l'obbligo di fornire circuiti internazionali e di attenuare progressivamente gli obblighi relativi alla messa a disposizione delle reti dorsali.

Il numero crescente di Stati membri in cui si registra una concorrenza effettiva nel segmento della capacità di trasmissione ad alta velocità risulterà in una diminuzione del numero di operatori designati quali aventi notevole potere di mercato per le linee ad alta velocità, ad iniziare dai circuiti internazionali. Contemporaneamente, mentre da un lato l'UE si accinge ad adottare il nuovo quadro normativo, dall'altro le ANR devono garantire che siano pienamente applicati gli obblighi vigenti in materia di circuiti a breve distanza e circuiti terminali e far sì che continui ad essere designato un operatore incaricato di fornire un insieme minimo di linee affittate nell'intero territorio nazionale.

#### 4.6.1. Tariffazione

Nonostante gli obblighi normativi dell'UE siano ormai vigenti da oltre dieci anni, spesso i nuovi operatori devono far ricorso a tariffe al dettaglio scontate o ad una tariffazione di tipo "retail minus" e vi sono ancora Stati membri in cui non è pienamente garantito l'orientamento ai costi delle tariffe delle linee affittate dell'operatore storico (Belgio, Austria). In Belgio, sono in corso studi sul modello di determinazione dei costi per le linee affittate e sull'eventuale designazione di operatori con notevole potere di mercato; in Irlanda è invece in svolgimento un riesame della tariffazione delle linee affittate. In Finlandia gli operatori con notevole potere di mercato non sono soggetti all'obbligo di orientamento ai costi delle tariffe relative alle linee affittate perché si considera che esiste già un'effettiva concorrenza sul mercato. In Lussemburgo gli sconti offerti ai clienti fanno sì che le tariffe siano inferiori ai livelli fissati dall'autorità di regolamentazione, causando quindi problemi alla concorrenza.

##### 4.6.1.1. Linee affittate nazionali

Per le linee da 64Kbit/s, lo sviluppo più notevole dall'agosto 2001 è la stabilizzazione dei prezzi, con una riduzione di appena 0,5% per i tre circuiti considerati (2, 50 e 200 km). Tale riduzione media nasconde un lieve aumento (0,6%) del prezzo dei circuiti locali, compensato da riduzioni per i circuiti di 200 km (-2%). Questa stabilizzazione pone fine a tre anni di riduzioni che avevano portato ad un calo complessivo del 25% tra il 1998 e il 2002 (riduzione del 20% per i circuiti locali e del 30% per i circuiti di 50 km e 200 km).

Il Regno Unito rimane lo Stato membro in cui i circuiti locali e i circuiti di 200 km da 64 kbit/s sono più cari. I prezzi dei circuiti locali nel paese meno caro (Germania) sono inferiori del 64% a quelli praticati nel Regno Unito. In sette Stati membri queste linee hanno prezzi inferiori alla media UE, mentre per i circuiti di 200 km gli Stati membri meno cari della media sono solo cinque. Nel 2002 in Belgio e in Austria si è verificato un aumento dei prezzi, che sono invece diminuiti in Germania, Spagna e Francia.

Per le linee da 2 Mbit/s la riduzione media è maggiore (3,5%) che per le linee da 64 kbit/s, soprattutto grazie al calo dei prezzi dei circuiti locali (quasi il 5%). Gli altri due circuiti considerati



(50 km e 200 km) hanno registrato riduzioni rispettivamente del 2,4% e del 3,2%, ma complessivamente la tendenza al ribasso ha subito una netta decelerazione rispetto agli anni precedenti, considerando che nel periodo 1998-2002 la riduzione media per i circuiti da 2Mbit/s (e per tutte le distanze) è stata del 37%.

Le differenze fra i prezzi di affitto praticati nei diversi paesi sono più marcate che per le linee da 64 kbit/s. In Danimarca l'affitto di circuiti di 2 km costa 1956 euro, l'85% in meno rispetto ai Paesi Bassi (13 363 euro). A differenza di quanto avviene per le linee da 64Kbit/s, il numero di paesi i cui prezzi sono inferiori alla media UE (7) non varia in funzione della distanza.

Per i circuiti di 200 km, la Spagna è il paese più caro con 58 893 euro, rispetto a 12 737 euro in Svezia, che risulta più economica del 78%. L'Austria ha registrato una riduzione significativa, del 46%, per i circuiti locali, compensata da un aumento del 9% per i circuiti più lunghi. In Spagna la riduzione media per i circuiti locali e per quelli di 200 km è stata del 5,5%, mentre nel Regno Unito l'impatto del forte aumento dei prezzi dei circuiti locali (29%) è stato leggermente attenuato da una riduzione per i circuiti di lunga distanza (15%).

#### 4.6.1.2. *Linee affittate internazionali*

Contrariamente a quanto avviene per le linee affittate nazionali, nello scorso anno l'affitto annuo di semicircuiti internazionali ha continuato a diminuire nell'UE. Per i circuiti da 64 kbit/s, la tendenza al ribasso si è mantenuta stabile o si è intensificata per le linee verso paesi UE distanti e verso gli Stati Uniti, rispettivamente, pur essendosi attenuata per le linee verso paesi UE vicini. La riduzione media rispetto all'agosto 2001 è del 7,4%, con la maggior riduzione per i circuiti verso gli Stati Uniti (11%).

La Grecia rimane lo Stato membro più caro per le linee da 64 kbit/s. Il Belgio e il Regno Unito occupano insieme il secondo posto nella graduatoria delle tariffe più care, sebbene entrambi questi paesi, soprattutto il Regno Unito, abbiano registrato riduzioni drastiche per i circuiti verso gli Stati Uniti, al pari di Irlanda e Finlandia. I paesi più economici sono il Lussemburgo e la Danimarca. Le tariffe verso paesi UE distanti praticate in Lussemburgo sono inferiori del 64% rispetto a quelle praticate in Grecia.

Le riduzioni per le linee da 2 Mbit/s hanno mantenuto la tendenza degli anni precedenti, indipendentemente dalla distanza. Grecia, Svezia e Portogallo sono fra i paesi più cari per le destinazioni lontane. All'estremo opposto, Lussemburgo e Finlandia offrono le tariffe migliori. Per le destinazioni UE vicine, Grecia e Spagna sono i paesi più cari e la Danimarca è di gran lunga il più economico.

#### 4.6.2. **Tempi di consegna e qualità del servizio**

In preparazione della relazione annuale sulle linee affittate, l'attenzione della Commissione è stata attirata dai miglioramenti significativi dei tempi di consegna che potrebbero verificarsi verso la fine del 2001 e all'inizio del 2002 nei paesi che presentavano le situazioni peggiori in questo campo (Germania, Irlanda e Paesi Bassi). Ciò nonostante, i miglioramenti sperati non sono ancora stati confermati dalle statistiche annuali e, nei paesi citati e in Austria, permangono problemi per una serie di velocità di trasmissione dei dati rispetto ai paesi UE caratterizzati dalle migliori pratiche.

Il confronto dei tempi di consegna e di altre categorie solleva però la questione della misurazione del tempo e sussiste il dubbio se i tempi di consegna siano misurato dallo stesso momento in tutti gli Stati membri. Si sono verificati miglioramenti significativi negli accordi sul livello del servizio (Irlanda, Francia), grazie ai quali gli operatori storici si impegnano a garantire un determinato livello di qualità del servizio e - altrettanto importante - sono previste severe sanzioni in caso di mancata osservanza dei termini di consegna previsti dalle condizioni di qualità del servizio.

Per quanto riguarda la consegna di linee affittate di banda vocale di qualità ordinaria o speciale, i tempi di consegna più lunghi si sono registrati in Irlanda, dove la situazione si è di fatto deteriorata rispetto all'anno scorso per le linee di qualità ordinaria. Si sono verificati miglioramenti significativi nei Paesi Bassi e in Austria, sebbene questi due paesi registrino tuttora, con Spagna e Germania, periodi di consegna fra i più lunghi per le linee nazionali. Riguardo alle linee da 64 kbit/s, la Germania accusa i tempi di consegna più lunghi (90 giorni), mentre all'estremo opposto si situa la Francia (21 giorni). Le autorità francesi hanno inoltre dichiarato di aver introdotto nel 2001 un nuovo regime che prevede la consegna in 14 giorni. In Germania, ad integrazione delle azioni già intraprese in materia di tariffe, nel maggio 2002 l'ANR ha deciso di fissare limiti di tempo vincolanti per la consegna di linee affittate in questa categoria e di linee da 2 Mbit/s.

Per le linee da 2 Mbit/s, che sono un prodotto fondamentale per lo sviluppo della concorrenza nell'accesso locale ad alta velocità, i tempi di consegna non sono diminuiti significativamente dall'anno scorso e continuano ad essere molto lunghi in Germania (168 giorni) rispetto a quelli relativamente brevi riscontrati in Lussemburgo e in Grecia. La situazione delle linee affittate di maggiore capacità è più difficile da valutare perché alcuni Stati membri non sono stati in grado di fornire informazioni sulle varie categorie di linee fornite; in alcuni casi ciò è dovuto al fatto che, non essendo stati designati operatori con notevole potere di mercato, non vi è obbligo di riferire.

Nel valutare le prestazioni relative degli Stati membri in termini di tariffazione e tempi di consegna delle linee affittate, si possono individuare diversi esempi di "migliori pratiche". L'operatore storico danese ha costantemente praticato i prezzi più bassi per diverse categorie di velocità e di distanze di linee affittate e dovrebbe pertanto fungere da modello per altri paesi. Per quanto riguarda i tempi di consegna, sebbene la Finlandia e il Regno Unito (Kingston) abbiano ottenuto buoni risultati per diverse categorie di linee, il Belgio risulta essere il paese con i migliori tempi di consegna di linee affittate. Infine, pur persistendo gravi problemi relativi ai tempi di consegna, l'Irlanda pare disporre dell'accordo sulla qualità del servizio (SLA) più efficace e completo relativo all'operatore storico, il quale ha anche istituito un sistema molto apprezzato di monitoraggio online degli ordinativi.

#### **4.7. Numerazione**

##### **4.7.1. Selezione e preselezione del vettore**

I servizi di selezione e preselezione del vettore dovevano essere disponibili in tutti gli Stati membri entro il 1° gennaio 2000, eccetto nei paesi che avevano ottenuto una proroga.

La selezione e la preselezione sono disponibili per tutte le chiamate di numeri geografici da apparecchi fissi, salvo in Germania per le chiamate urbane. Le norme legislative sono già state adottate; una procedura di infrazione è tuttora in corso. La Grecia gode di una proroga fino al 1° gennaio 2003. Le chiamate dirette a numeri non geografici possono essere effettuate con selezione e preselezione del vettore in sette Stati membri.

L'attuazione del servizio di selezione del vettore non sembra porre problemi di rilievo in nessuno Stato membro.

L'attuazione del servizio di preselezione del vettore appare invece assai più delicata in tutta l'UE. In quasi tutti gli Stati membri, i nuovi operatori protestano contro le campagne tese a recuperare i clienti perduti orchestrate dagli operatori storici. Si tratta di azioni promozionali rivolte a clienti che hanno optato recentemente per il servizio di preselezione del vettore. I nuovi operatori si lamentano inoltre del fatto che nel dar vita al servizio di preselezione del vettore la divisione dell'operatore storico che opera nel settore della vendita al dettaglio spesso utilizza dati privilegiati sui

clienti messi a sua disposizione dalla divisione "rete" dello stesso operatore storico. Per limitare questa pratica, l'ANR spagnola (CMT) ha adottato una decisione che vieta, per un periodo di quattro mesi, agli operatori che hanno perso un cliente perché questo ha optato per la preselezione di un altro vettore di intraprendere azioni volte a recuperare tale cliente.

Numerosi nuovi operatori chiedono inoltre che sulla bolletta dell'operatore storico figurino le chiamate effettuate mediante preselezione del vettore, per eliminare la barriera all'ingresso nel mercato costituita dalla "doppia fatturazione" ai clienti.

La selezione e la preselezione del vettore si sono rivelati strumenti utilissimi per sviluppare la concorrenza in tutti gli Stati membri, sebbene in Finlandia la preselezione del vettore non abbia contribuito alla concorrenza a livello locale. Dopo aver avviato numerosi procedimenti di infrazione, la Commissione è oggi complessivamente soddisfatta del livello di attuazione dei servizi di selezione e preselezione del vettore nell'UE.

#### **4.7.2. Portabilità del numero**

La portabilità del numero fisso doveva essere introdotta entro il 1° gennaio 2000 in tutti gli Stati membri che non avessero ottenuto una proroga.

La portabilità dei numeri fissi è disponibile in tutta l'Unione europea, eccetto in Francia per alcuni numeri non geografici e in Lussemburgo per tutti i numeri non geografici. La Grecia gode di una proroga fino al 1° gennaio 2003. Alcuni Stati membri hanno ottenuto ottimi risultati in materia di portabilità del numero. A metà 2002 il Regno Unito aveva portato quasi 4 milioni di numeri fissi, il Belgio 413.700, i Paesi Bassi 363.300, la Spagna 327.250 e la Danimarca 364.000. Negli altri paesi i numeri portati sono meno di 100.000.

La portabilità del numero mobile non è obbligatoria ai sensi del quadro normativo attuale ma lo diventerà con il nuovo quadro. La portabilità del numero mobile attualmente è offerta in otto Stati membri, con un'adesione particolarmente alta nel Regno Unito (1,6 milioni), in Spagna (530.000), nei Paesi Bassi (250.000) e in Danimarca (214.000).

I nuovi operatori di diversi Stati membri criticano il costo della portabilità dei numeri considerandolo un ostacolo allo sviluppo della loro offerta commerciale. Spesso i clienti non sono disposti a pagare l'intero importo necessario per trasferire un numero e sono gli stessi concorrenti a farsi carico di una parte di esso. Sebbene il prezzo sia fissato dall'ANR secondo il principio dell'orientamento ai costi, a giudizio dei nuovi operatori è tuttora eccessivo.

#### **4.8. Contabilità dei costi e separazione contabile**

Ai sensi del diritto comunitario, le ANR devono garantire che i sistemi di contabilità dei costi degli operatori notificati (generalmente operatori storici) siano adeguati per applicare i principi tariffari previsti dalle direttive, in particolare in materia di trasparenza e di orientamento ai costi. Le tabelle dell'allegato 2 riportano ulteriori indicazioni sull'attuazione dei principi di contabilità dei costi e di separazione contabile. I riferimenti a specifici requisiti di contabilità dei costi relativi, ad esempio, alle linee affittate, alla disaggregazione della rete locale e all'interconnessione si trovano nelle corrispondenti sezioni della presente relazione.

Nelle sue raccomandazioni<sup>25</sup> sulle tariffe di interconnessione, la Commissione ha ritenuto che l'approccio basato sui costi incrementali medi di lungo periodo previsti (modello LRAIC) - che

---

(25) Raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (Parte 1 - Fissazione dei prezzi d'interconnessione), GU L 73 del 12.3.1998; raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 - Separazione contabile e contabilità dei costi), GU L 141 del 13.5.1998.

implica un sistema contabile basato sui costi correnti - è il migliore perché più adatto ad un mercato concorrenziale.

Mentre nella maggior parte degli Stati membri i costi correnti servono da base di costo per determinare le tariffe di interconnessione e di reti locali disaggregate, il loro uso per le linee affittate e la telefonia vocale è più limitato. Per le tariffe di interconnessione, i costi storici sono tuttora in uso nei sistemi contabili degli operatori notificati di Danimarca, Lussemburgo, Portogallo, Finlandia e Svezia, sebbene molti di essi abbiano iniziato la migrazione verso un sistema basato sui costi correnti. Per quanto riguarda la Finlandia, va notato che in quel paese vi sono più di 50 operatori con notevole potere di mercato, ognuno dei quali sviluppa un proprio modello contabile; l'operatore principale applica un sistema basato sui costi correnti. La Danimarca è attualmente l'unico paese che continua ad adeguare le tariffe di interconnessione mediante un'analisi comparativa internazionale delle tariffe di interconnessione praticate in alcuni paesi dell'UE, sebbene sia previsto che la tariffazione si riferisca ad un modello LRAIC a partire da gennaio 2003.

Per quanto riguarda lo standard di costo applicato per la modellizzazione dei costi di interconnessione, il metodo LRAIC viene già applicato in un primo gruppo di operatori storici di sei Stati membri (Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi - per le tariffe di terminazione delle chiamate - e Regno Unito). In Austria, l'ANR si serve di un modello FLIRIC. Altri Stati membri stanno elaborando modelli LRAIC sotto la supervisione delle ANR (Belgio, Danimarca, Spagna, Italia, Lussemburgo). La Svezia intende applicare tale metodologia solo a partire dal gennaio 2004, mentre Portogallo e Finlandia non hanno ancora preso una decisione in merito.

Elemento fondamentale ai fini dell'osservanza dei principi del diritto comunitario in materia di determinazione dei costi è l'esistenza di un processo di verifica che comprenda un controllo da parte di un organismo indipendente o dell'ANR. La Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di diversi Stati membri. Attualmente, le verifiche sono effettuate di norma da organismi esterni indipendenti, sebbene in molti casi le ANR procedano a verifiche supplementari. Solo tre ANR (Germania, Austria e Finlandia) eseguono tutte le procedure di verifica volte a certificare i sistemi contabili dei rispettivi operatori. Tutti gli Stati membri hanno verificato almeno una volta i sistemi contabili degli operatori notificati, ad eccezione del Belgio (dove l'operatore storico non ha reso pubblica la descrizione del proprio modello contabile e la verifica si è svolta unicamente sul modello dell'ANR), del Lussemburgo e della Finlandia (dove sono stati verificati i sistemi di circa diciotto degli oltre cinquanta operatori con notevole potere di mercato). In Grecia i risultati della prima verifica si riferiscono al 2001.

La portata della verifica è un elemento importante per determinare se il processo istituito dall'autorità di regolamentazione consente di accertare la conformità dei sistemi contabili degli operatori notificati. Generalmente, la verifica è completa e verte sulla metodologia, sull'accuratezza e sui volumi (cfr. allegato 2). Tuttavia, due Stati membri (Danimarca e Finlandia) procedono solo ad un esame non approfondito di una o più parti del modello.

Anche il momento della verifica è un elemento importante del processo: la differenza tra la data dell'ultimo controllo contabile e il periodo per il quale vengono calcolate le tariffe ha un effetto negativo sulla qualità delle previsioni effettuate al fine di determinare le tariffe. In tre Stati membri le verifiche relative ai conti del 2000 non sono state eseguite per motivi assai diversi: in Belgio l'ANR non le ha imposte; in Italia l'organismo incaricato della verifica è stato designato in ritardo e la verifica è tuttora in corso e in Lussemburgo a tutt'oggi non è stata effettuata nessuna verifica. Le dichiarazioni di conformità per il 2000 non sono ancora state pubblicate in Francia e in Italia (dove le dichiarazioni sono pubblicate con notevoli ritardi), in Belgio (dove è stata pubblicata una dichiarazione relativa ai costi di interconnessione unicamente per l'esercizio 2001) e in Lussemburgo (dove non sono state effettuate verifiche). In Finlandia a fine 2001 l'ANR ha pubblicato una dichia-

razione che non effettua distinzioni fra i diversi operatori con notevole potere di mercato oggetto delle verifiche. In Grecia la dichiarazione relativa alla verifica dei costi di interconnessione non è stata ancora pubblicata.

Concludendo, sebbene il grado di attuazione del principio di contabilità dei costi vari da un paese all'altro, la maggior parte degli Stati membri si adopera per migliorare i modelli di contabilità dei costi e per garantire un maggiore orientamento ai costi delle tariffe offerte agli altri operatori e all'utenza finale. Tuttavia, la portata delle verifiche e la scarsa uniformità delle procedure genera incertezza per quanto riguarda i dati sui costi usati per determinare i prezzi, nonché la trasparenza delle informazioni utilizzate.

Per quanto riguarda la separazione contabile, ovvero l'esigenza di mantenere una contabilità separata ai fini della trasparenza dei costi e per evitare eventuali pratiche anticoncorrenziali, in Germania la contabilità separata si tiene esclusivamente nel contesto di specifici calcoli bottom-up, mentre in Austria è stato aperto un procedimento che impone l'obbligo di separazione contabile per il 2001. In Lussemburgo la separazione contabile è in fase di attuazione. Tuttavia, va notato che anche nei casi di separazione contabile esaustiva i conti non sembrano comprendere elementi fondamentali quali gli oneri di trasferimento fra unità commerciali (Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Finlandia), i costi o i ricavi. In tutti gli Stati membri dovranno pertanto essere apportati diversi perfezionamenti prima che il grado di attuazione del principio di separazione contabile possa essere ritenuto soddisfacente.

L'attuazione dei principi di contabilità dei costi e di separazione contabile in Irlanda e nel Regno Unito può fungere da esempio di migliore pratica nell'UE dal punto di vista dell'approccio e della metodologia utilizzati, degli elementi della verifica svolta dall'ANR e della messa a disposizione di informazioni a terze parti. Tutti questi elementi garantiscono maggiore trasparenza del processo di tariffazione e contribuiscono ad instaurare la fiducia nei sistemi di contabilità dei costi degli operatori notificati e, indirettamente, nell'orientamento ai costi delle tariffe.

## **4.9. Autorizzazioni**

### **4.9.1. Condizioni**

L'attuale direttiva sulle licenze contiene un elenco esaustivo delle possibili condizioni per il rilascio di una licenza, in particolare l'uso dei numeri, l'affidabilità finanziaria, i requisiti essenziali, l'osservanza delle norme di concorrenza, i contributi al servizio universale ed altre esigenze di interesse generale.

In seguito alla liberalizzazione sono stati apportati numerosi perfezionamenti ai regimi nazionali per quanto riguarda le condizioni di rilascio di licenze ed autorizzazioni e i sistemi della maggior parte degli Stati membri sono ormai conformi alle disposizioni della direttiva. Malgrado i progressi compiuti, la Spagna è tuttora impegnata nel processo di conversione delle licenze rilasciate in base al sistema precedente, situazione delicata se si considera che le autorizzazioni attuali devono essere rese conformi alla nuova direttiva sulle autorizzazioni entro il 25 luglio 2003. Il sistema francese impone tuttora ai titolari di licenza l'obbligo di investire una quota del fatturato in attività di ricerca e sviluppo, condizione non prevista dalla direttiva attuale. La Commissione ha avviato un nuovo procedimento di infrazione nei confronti della Francia al riguardo. Di norma, gli operatori presenti sul mercato non si lamentano delle condizioni di licenza, eccetto in Italia, dove gli operatori di reti satellitari chiedono un'ulteriore semplificazione di tali condizioni.

Per quanto riguarda le licenze di telefonia mobile, le condizioni di licenza 3G relative ai requisiti di installazione e copertura sono state oggetto di accese discussioni negli ultimi mesi, in considerazione delle difficoltà generalmente risentite nel settore e dei ritardi annunciati nella commercializzazione dei servizi 3G.

Occorre rammentare in primo luogo che l'esistenza di condizioni di licenza relative all'installazione delle reti di telefonia mobile è compatibile sia con il quadro normativo attuale che con quello futuro, mentre spetterà agli Stati membri determinare la portata precisa di tali condizioni alla luce delle circostanze nazionali. Ciò nonostante, è stata invocata un'attenuazione delle condizioni di licenza e in tre Stati membri (Belgio, Spagna e Portogallo) è stata concessa una proroga per taluni obblighi delle licenze 3G iniziali in materia installazione e copertura. Inoltre, in due Stati membri (Italia e Francia) è stata prorogata la durata delle licenze 3G prevista inizialmente (da 15 a 20 anni).

Nella sua comunicazione del giugno 2002 "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione", la Commissione ha sottolineato l'esigenza che il contesto normativo si mantenga stabile, pur riconoscendo che potrebbe rendersi necessario adattare le modalità attuative. Ha inoltre affermato che tali modifiche dovranno obbedire a condizioni trasparenti ed obiettive e che ciò implicherebbe una consultazione pubblica sulla base di una proposta ragionata e motivata. La Commissione ha altresì raccomandato che eventuali modifiche alle condizioni di licenza siano discusse con le altre amministrazioni nazionali nelle sedi appropriate, onde agevolare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e progredire verso un approccio coordinato per tutta l'UE.

In tutti gli Stati membri, le condizioni di licenza consentono in varia misura di ricorrere ad accordi di condivisione delle infrastrutture di rete per facilitare l'introduzione delle reti 3G. In alcuni casi la condivisione di impianti quali le antenne potrebbe essere resa obbligatoria a livello nazionale, per motivi di tutela dell'ambiente e di interesse generale. Sebbene tali disposizioni siano soggette all'applicazione delle norme di concorrenza e la determinazione del grado di adempimento ai requisiti di installazione previsti dalle singole licenze sia di competenza nazionale, la Commissione è favorevole in via di principio a questi mezzi per accelerare la commercializzazione dei servizi mobili a banda larga.

#### **4.9.2. Diritti**

I diritti di licenza devono mirare a coprire i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione delle licenze in questione e devono essere proporzionati al lavoro effettivamente svolto<sup>26</sup>. L'allegato 2 contiene una tabella che riporta i livelli dei diritti applicati negli Stati membri per la fornitura di servizi di telefonia vocale.

Il lungo processo volto a moderare l'ingente onere *à tantum* riscosso in Germania è ormai giunto a termine. In seguito all'annullamento, da parte del supremo tribunale amministrativo, del precedente regolamento sui diritti di licenza, è entrato in vigore un nuovo regolamento che dispone diritti finalizzati a coprire i costi sostenuti per il rilascio della licenza.

Nella maggior parte degli Stati membri, il livello dei diritti amministrativi è rimasto invariato dall'anno scorso. Rispetto al 2001, i diritti amministrativi hanno subito variazioni in quattro Stati membri (Belgio, Italia, Paesi Bassi e Svezia). In Belgio e in Italia i diritti sono lievemente aumentati in termini nominali (di entità pressoché trascurabile) in tutte le categorie, mentre in Svezia l'aumento è stato leggermente superiore. Nei Paesi Bassi la struttura è mutata: i diritti pagati dagli operatori con notevole potere di mercato sono aumentati mentre quelli degli altri operatori sono diminuiti o rimasti invariati.

I diritti per la numerazione sono diminuiti in quattro Stati membri (Germania, Finlandia, Francia e Paesi Bassi), mentre sono lievemente aumentati in termini nominali (anche in questo caso in misura pressoché trascurabile) in Belgio e Italia.

(26) Si possono riscuotere oneri aggiuntivi per garantire l'uso ottimale di risorse limitate, il che spiega le differenze fra le strutture dei contributi per infrastrutture e servizi fissi e mobili.

L'entità dei diritti amministrativi e di numerazione non sembra costituire un problema rilevante perché, salvo le preoccupazioni espresse dagli operatori italiani di reti satellitari, i soggetti del mercato non hanno sollevato la questione dei diritti. Le autorità italiane prevedono di riesaminare i diritti contestualmente al recepimento del nuovo quadro normativo.

Il livello dei diritti d'uso dello spettro radio applicati alle reti mobili è rimasto sostanzialmente invariato dal momento del rilascio delle licenze. Tuttavia, in Spagna sono intervenute delle modifiche determinate dalla legge finanziaria 2002, che ha disposto una riduzione media del 65% dei diritti di prenotazione delle frequenze rispetto al 2001 per le tecnologie GSM, DCS e UMTS, oltre ad introdurre un limite massimo annuo del 5% per gli aumenti futuri fino al 2006. Questa decisione interviene dopo i sostanziali aumenti dei diritti di prenotazione delle radiofrequenze disposti dalla legge finanziaria spagnola del 2001. In Francia, poiché nel 2001 in occasione della prima asta per la concessione delle licenze 3G non era stato possibile attrarre più di due candidati, nel 2002 il prezzo delle licenze è stato ritoccato, in tempo utile per la seconda fase (2002), e ridotto ad un onere una tantum di 619 milioni di euro a cui si aggiunge un prelievo annuo dell'1% sul fatturato generato dai servizi 3G.

#### **4.9.3. Servizi pubblici R-LAN**

Un settore nei confronti del quale gli operatori mostrano sempre maggior interesse è quello dell'offerta al pubblico di servizi R-LAN (rete locale a onde radio) a complemento di altre tecnologie a banda larga e mobili. Nella maggior parte degli Stati membri questa attività non implica l'ottenimento di una licenza, ma in quattro di essi (Spagna, Italia, Lussemburgo e Grecia) l'offerta al pubblico di servizi R-LAN è attualmente vietata, sebbene vi siano indicazioni secondo cui tali paesi rivedranno la propria posizione al riguardo.

La Commissione sta valutando l'opportunità di pubblicare una raccomandazione in questo settore, indicando che l'offerta al pubblico di servizi di accesso R-LAN dovrebbe essere esente da licenza oppure soggetta unicamente ad un'autorizzazione generale, senza imporre alcun onere specifico per l'uso delle radiofrequenze necessarie alla fornitura di tali servizi. Attualmente sono in corso consultazioni con gli Stati membri.

#### **4.9.4. Diritti di passaggio**

L'ingresso nel mercato da parte di nuovi operatori di rete e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni nel suo complesso dipendono dalle condizioni di installazione delle reti e di messa in opera delle nuove infrastrutture. Il quadro normativo comunitario stabilisce pertanto che la concessione dei diritti di passaggio debba obbedire al principio di non discriminazione e promuove la condivisione delle strutture ove la concessione di ulteriori diritti di passaggio non sia possibile in conseguenza dell'applicazione di requisiti essenziali, quali la tutela dell'ambiente e/o obiettivi connessi con l'assetto locale del territorio. Le procedure per la concessione dei diritti di passaggio devono essere obiettive, tempestive e trasparenti e l'indipendenza delle autorità competenti deve essere garantita a tutti i livelli. Tali principi sono chiaramente sanciti anche nel nuovo quadro normativo.

Nelle precedenti relazioni sono stati individuati diversi problemi in materia di diritti di passaggio, quali la concessione di diritti specifici all'operatore storico, la scarsa trasparenza delle norme e delle procedure e la ripartizione poco chiara delle competenze fra le varie autorità competenti. Ciò ha causato una serie di inconvenienti per i nuovi operatori e notevoli ritardi nell'installazione delle nuove infrastrutture.

Le difficoltà e i ritardi nell'ottenere diritti di passaggio e permessi di costruzione per le infrastrutture di rete rimangono una preoccupazione importante per gli operatori in tutta l'UE, in particolare per l'installazione delle reti 3G. Sebbene alla base di alcuni di questi problemi vi

siano legittime preoccupazioni connesse alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica, e pur riconoscendo che in molti casi si tratta di situazioni di competenza delle autorità locali, rimane pur vero che la situazione è esacerbata dalla molteplicità delle norme applicabili e dalla mancanza di coerenza e di coordinamento nell'approccio procedurale e programmatico adottato a livello locale e regionale. In particolare, sussistono problemi in Grecia e in Austria (per reti mobili, riconducibili a preoccupazioni di salute pubblica), in Francia (in particolare per gli operatori di reti via cavo), in Lussemburgo (nonostante gli sviluppi recenti determinati da un procedimento di infrazione) e in Belgio, Italia, Svezia e Spagna. Desta particolare preoccupazione il fatto che in alcuni Stati membri, come in Italia, siano concessi diritti discriminatori a gestori di reti e servizi di telecomunicazioni di cui le autorità locali sono proprietarie o detengono il controllo.

Preoccupa inoltre il rischio di proliferazione di tasse e altri tributi imposti dalle autorità locali o regionali sulle infrastrutture di rete mobile situate sul suolo pubblico, in particolare in Belgio, dove legislazione regionale di tassazione delle infrastrutture fisse e mobili viene contestata a livello federale. In Spagna desta preoccupazione anche la possibilità che le amministrazioni locali subordinino la concessione del diritto di installazione dell'infrastruttura al versamento di un importo corrispondente ad una percentuale dei ricavi degli operatori.

D'altra parte, si registrano prove incoraggianti della consapevolezza degli Stati membri della necessità di affrontare questi problemi, come testimoniano diverse iniziative nazionali volte a migliorare il coordinamento e la coerenza delle norme in questo settore. Per esempio, le autorità per le telecomunicazioni in Danimarca, Austria e Spagna hanno indirizzato alle autorità locali appositi orientamenti in tal senso. Dal canto loro, le autorità greche, irlandesi e olandesi hanno istituito gruppi di lavoro per riunire intorno ad uno stesso tavolo i soggetti interessati. È molto positiva in tal senso l'iniziativa presa dalle autorità italiane di armonizzare le varie leggi regionali in materia.

#### **4.10. Servizio universale, consumatori e utenti**

##### **4.10.1. Prezzi al dettaglio**


###### *4.10.1.1. Orientamento ai costi, contabilità dei costi e regimi tariffari speciali*

Le tariffe per l'uso di reti e servizi pubblici di telefonia fissa appartenenti ad operatori con notevole potere di mercato devono improntarsi al principio dell'orientamento ai costi. A tal fine, è essenziale verificare il funzionamento di un sistema coerente di contabilità dei costi. Inoltre, eventuali regimi di sconto concessi da queste organizzazioni agli utenti dei loro servizi devono essere pienamente trasparenti, essere pubblicati ed applicati in osservanza del principio di non discriminazione. L'applicazione di questi principi è indispensabile per evitare distorsioni delle condizioni di mercato (come in caso di compressione dei prezzi) e garantire che i prezzi diminuiscano per effetto della pressione della concorrenza.

Il diritto comunitario ha previsto a tal fine un progressivo riequilibrio delle tariffe al dettaglio orientandole ai costi, riequilibrio di fatto avvenuto, seppur in misura diversa nei diversi Stati membri. I dati riportati nell'allegato 2 e nel grafico in appresso mostrano che dalla data della liberalizzazione del settore della telefonia vocale (1° gennaio 1998), il canone di abbonamento è aumentato in tutta l'UE (del 20% circa sia per l'utenza residenziale che per le imprese), mentre le tariffe per le chiamate urbane hanno subito aumenti di minore entità, in funzione della durata. Parallelamente, i prezzi delle chiamate nazionali ed internazionali sono diminuiti considerevolmente (rispettivamente del 50% e 40% circa per gli utenti residenziali e commerciali). Tuttavia, alcuni Stati membri ritengono che le tariffe non siano ancora state del tutto riequilibra-



te (Belgio, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Svezia). In alcuni casi, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione quando la rigidità dei sistemi di tariffazione ha ostacolato il riequilibrio delle tariffe, in particolare in Spagna, paese contro cui è in corso una causa dinanzi alla Corte di giustizia. Inoltre, in diversi Stati membri vi è un margine ristretto fra il canone di abbonamento mensile pagato dall'utenza residenziale e il prezzo di locazione mensile della rete locale totalmente disaggregata per la fornitura di servizi di telefonia vocale. A tale riguardo, nel maggio 2002 la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti all'operatore storico tedesco.



Cfr. nota 27

È indispensabile che l'ANR svolga un ruolo attivo, soprattutto nella verifica del sistema di contabilità dei costi degli operatori con notevole potere di mercato. Occorre conferire alle ANR i poteri necessari (ciò non è avvenuto in Belgio) ed esse devono esercitarli attivamente in questo campo, come avviene in Danimarca, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Tuttavia, il rischio che una politica dei prezzi anticoncorrenziale impedisca l'ingresso nel mercato e provochi distorsioni della concorrenza continuerà probabilmente ad essere significativo alla data di applicazione del nuovo quadro normativo.

Nonostante l'aumento della concorrenza, gli Stati membri continuano a ritenere che il livello di concorrenza in numerosi mercati al dettaglio della telefonia vocale non basti da solo a controbilanciare il potere di mercato dell'operatore storico. Nella maggior parte degli Stati membri si fa ricorso a meccanismi di price cap per garantire la diminuzione delle tariffe, realizzare una concorrenza effettiva e perseguire esigenze di interesse generale, per esempio garantire la ragionevolezza dei prezzi del servizio telefonico pubblico. Solo la Finlandia ha revocato gli obblighi di orientamento ai costi per le chiamate nazionali e internazionali.

(27) Queste variazioni sono calcolate sulla base di un paniere di rete commutata, ove utenti/consumatori si avvalgono di un servizio di rete commutata di un operatore storico. Per i particolari della composizione del paniere, cfr. l'allegato 1, paragrafo 8.3.

#### *4.10.1.2. Regimi di finanziamento del servizio universale*

Scopo principale della politica dell'UE in materia di servizio universale e della legislazione nel settore delle telecomunicazioni è garantire che tutti gli utenti, in particolare gli utenti disabili e gli utenti con specifiche esigenze sociali, abbiano accesso ad un insieme definito di servizi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e, alla luce delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo ragionevole.

Sebbene, in termini generali, il servizio universale sia garantito in tutti gli Stati membri senza apparenti difficoltà, permangono settori di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure specifiche per gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari, nonché la fornitura di servizi di consultazione degli elenchi telefonici e di servizi di informazione relativi a tutti gli abbonati.

Per quanto riguarda le misure specifiche per gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari, rari sono gli Stati membri che hanno introdotto regimi tariffari speciali per queste categorie di utenza (Austria, Germania e Italia). I dati riportati nell'allegato 2 mostrano, tuttavia, che tutti gli Stati membri salvo Francia, Paesi Bassi e Austria hanno attuato misure specifiche per permettere agli utenti disabili di fruire dei servizi telefonici (ad es. chiamate gratuite ai servizi di consultazione elenchi e bollette in braille per utenti non vedenti).

D'altra parte, la fornitura di servizi di consultazione e di servizi di informazione relativi a tutti gli abbonati si è rivelata problematica, inducendo la Commissione ad avviare diversi procedimenti di infrazione. Ciò nonostante, si registra un recente miglioramento della situazione (ad esempio in Grecia, dove sono state adottate nuove norme, non ancora applicate), come rivela l'allegato 2. In questo contesto, la costituzione di un sistema coerente di raccolta dei dati degli abbonati e di messa a disposizione di tali dati a tutti gli organismi interessati, secondo principi di orientamento ai costi e di non discriminazione, è essenziale ai fini della fornitura di un servizio universale di consultazione elenchi.

Qualora la fornitura dei vari elementi che compongono il servizio universale comporti un onere eccessivo per le imprese, il diritto comunitario autorizza gli Stati membri a coprire il costo netto corrispondente costituendo un fondo di finanziamento che consenta di suddividere tale costo tra tutti gli operatori. Per calcolare tale costo netto, è ovviamente indispensabile porre in essere un sistema coerente di contabilità dei costi. Sono tenuti a contribuire al fondo esclusivamente i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni e/o di servizi di telefonia vocale offerti al pubblico e il metodo di ripartizione fra i contribuenti deve essere improntato ai criteri di oggettività e non discriminazione.

La Corte di giustizia ha fornito al riguardo criteri chiari, nella sentenza del 30 novembre 2000 (causa Commissione contro Regno del Belgio, C-384/99) e più recentemente in quella del 6 dicembre 2001 (causa Commissione contro Repubblica francese, C-146/00), che dovrebbero agevolare il recepimento del nuovo quadro. I principi del servizio universale figurano anche nel nuovo quadro normativo, seppure in un contesto più ampio dato che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di comunicazione elettronica.

Diminuendo le quote di mercato degli operatori storici, aumentano le richieste di finanziamento della fornitura del servizio universale. Nello scorso anno, gli operatori interessati hanno chiesto il finanziamento del costo netto della fornitura del servizio universale in Portogallo, Belgio, Spagna, Irlanda e Austria (sebbene in quest'ultimo caso la richiesta sia stata poi ritirata). In Grecia e in Francia si è svolta una consultazione pubblica in merito (in seguito alla sentenza della Corte di giustizia).

Tuttavia, a tutt'oggi due soli Stati membri hanno imposto ad altri operatori di effettuare pagamenti al fornitore del servizio universale (Francia e Italia), mentre altri due Stati membri (Spagna e Regno Unito) sono giunti alla conclusione che la fornitura del servizio universale non costituiva un onere eccessivo per l'operatore designato. L'allegato 2 riporta ulteriori dettagli in merito.

#### 4.10.1.3. *Questioni relative ad utenti e consumatori*

Il quadro normativo mira a garantire l'osservanza di un insieme di diritti fondamentali dei consumatori, quali la trasparenza delle informazioni, la qualità dei servizi telefonici, l'accesso agli elenchi abbonati e la fatturazione dettagliata. Il nuovo quadro garantisce un'ampia continuità nell'applicazione di questi principi.

I fornitori di servizi telefonici mobili e fissi devono consegnare ai consumatori un contratto cartaceo, i cui termini e condizioni standard devono essere pubblicati sotto la supervisione dell'ANR. Ciò sembra avvenire in tutti gli Stati membri; infatti, anche il Lussemburgo si è di recente dotato di un'apposita regolamentazione in seguito ad procedimento di infrazione avviato nei suoi confronti perché l'ANR non disponeva di poteri in tal senso.

La Comunità ha fissato una serie di indicatori finalizzati a misurare la qualità dei servizi di telefonia vocale. Tali indicatori consentono alle ANR di valutare la qualità del servizio e di adottare opportuni provvedimenti correttivi, per esempio imponendo determinati target qualitativi agli operatori con notevole potere di mercato. Questi ultimi devono tenere informazioni aggiornate relative alle loro prestazioni, sulla base di detti parametri. I dati riportati nell'allegato 2 sembrano attestare che queste disposizioni vengono attuate in tutti gli Stati membri. Inoltre, in quasi tutti gli Stati membri le ANR hanno imposto target qualitativi agli operatori con notevole potere di mercato (ad eccezione di Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito); solo le ANR di Belgio, Irlanda e Regno Unito hanno pubblicato i risultati dei rilevamenti della qualità del servizio per il 2001. Tuttavia, l'OFTEL ha fissato indicatori di comparazione delle prestazioni, che forniscono informazioni comparabili sulla qualità del servizio di numerosi operatori di telecomunicazioni nel Regno Unito, nonché analisi qualitative sui servizi di quattro reti di telefonia mobile.

La fatturazione dettagliata è indubbiamente uno strumento fondamentale per migliorare la fiducia dei consumatori. Il quadro normativo attuale dispone che gli utenti ricevano, su richiesta e senza costi aggiuntivi, un certo livello di fatturazione dettagliata che consenta loro di individuare ogni singola chiamata, di controllare le spese e l'uso del servizio. Ove appropriato, gli abbonati possono ottenere, gratuitamente o ad un prezzo ragionevole, una presentazione più dettagliata della bolletta.

Basandosi sugli esiti delle precedenti relazioni, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di numerosi Stati membri. Tra i paesi nei confronti dei quali, al momento dell'elaborazione della settima relazione, era ancora in corso un procedimento Danimarca, Grecia e Lussemburgo hanno emanato disposizioni legislative per adempire ai requisiti europei, mentre i Paesi Bassi intendono provvedere in tal senso tra breve. Nel caso dell'Austria, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia. In Finlandia, stando alle ultime informazioni, le fatture dettagliate sono fornite gratuitamente ma non riportano di norma indicazioni relative alle singole chiamate.

Il quadro normativo prevede un'ulteriore forma di protezione del consumatore stabilendo che le misure adottate in caso di mancato pagamento delle fatture siano improntate ai principi di proporzionalità e non discriminazione e siano facilmente accessibili alle parti interessate. Prima di un'eventuale interruzione o cessazione del servizio il consumatore deve essere informato con sufficiente preavviso. Non sono stati riferiti problemi in questo campo.

Le reti pubbliche di telefonia fissa devono inoltre consentire agli utenti uno sbarramento selettivo delle chiamate entranti. Tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, hanno dato attuazione a questa disposizione (cfr. dati dell'allegato 2).

## 4.11. Protezione dei dati

### 4.11.1. Conservazione dei dati per fini di fatturazione e conservazione dei dati relativi al traffico

Ai sensi del quadro normativo attuale, i dati relativi al traffico devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata. Tali dati possono essere utilizzati esclusivamente per fini di fatturazione e di pagamento di servizi di interconnessione, fino alla fine del periodo entro cui la fattura può essere legittimamente contestata o il pagamento della stessa sollecitato. La nuova direttiva sulla protezione della vita privata e le comunicazioni elettroniche contiene una disposizione analoga che si applica all'insieme delle comunicazioni elettroniche e prevede possibilità supplementari di conservare i dati per fini commerciali e per fornire servizi a valore aggiunto, previo consenso dell'interessato.

La durata del periodo di conservazione dei dati relativi di traffico per fini di fatturazione varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro, poiché il periodo in cui una fattura può essere legittimamente contestata di norma è definito dal codice civile, significativamente diverso da un paese all'altro: si va dai tre mesi della Finlandia ai sei anni del Regno Unito. Questo fatto potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Il quadro attuale autorizza tuttavia gli Stati membri ad adottare norme derogatorie all'obbligo di cancellare i dati relativi traffico, ad esempio per motivi di sicurezza nazionale o per prevenire o perseguire reati. La nuova direttiva riprende tale disposizione, aggiungendo che la misura deve non solo essere necessaria, ma anche appropriata e proporzionale, e stabilendo esplicitamente che le disposizioni nazionali devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario. Prevede infine che il periodo di conservazione dei dati debba essere limitato.

I dati disponibili sono riportati nell'allegato 2. In diversi Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Lussemburgo) sono state adottate disposizioni legislative in materia di conservazione dei dati relativi al traffico per fini di indagini criminali, ma in nessuno di essi sono state emanate norme di diritto derivato che precisino la durata del periodo di conservazione. Il diritto primario prevede un periodo massimo di dodici mesi, salvo in Belgio dove i dodici mesi costituiscono il periodo minimo. In Spagna l'obbligo di conservazione si applica ai servizi della società dell'informazione. In Germania la durata di conservazione dei dati relativi al traffico per indagini di polizia varia da sei a dodici mesi. Per quanto riguarda le carte prepagate e i fornitori di servizi Internet, la legge dei Paesi Bassi prevede un periodo massimo di conservazione di tre mesi per un insieme limitato di dati relativi al traffico per fini di indagini criminali.

I tempi di conservazione dei dati sul traffico per scopi diversi dalla fatturazione e dal pagamento dei servizi di interconnessione sono tuttora all'esame in diversi Stati membri ma sembra che tali periodi tendano ad essere inferiori a quelli previsti per la fatturazione e il pagamento dell'interconnessione. Non è chiaro se i dati relativi traffico che devono essere conservati per fini non legati alla fatturazione siano diversi da quelli che possono essere conservati per fini di fatturazione e pagamento dell'interconnessione.

Lo scarso livello di armonizzazione degli Stati membri in materia di durata della conservazione dei dati relativi al traffico, sia per scopi di fatturazione che per altri scopi, causa un onere finanziario per gli operatori, soprattutto quelli attivi in più paesi. Gli operatori ignorano spesso se siano previste o meno compensazioni finanziarie per tali oneri.

Gli effetti della legislazione sulla conservazione dei dati hanno iniziato a delinearsi più chiaramente solo nell'ultimo anno, probabilmente perché subito dopo la liberalizzazione l'attenzione si è inizialmente concentrata su aspetti delle telecomunicazioni quali le licenze, l'interconnessione e l'accesso ai mercati e gli operatori non attribuivano altrettanta importanza alla problematica della protezione dei dati. Tuttavia, alcuni anni dopo la liberalizzazione, mentre diversi Stati membri hanno adottato o preve-

dono di adottare norme più severe (motivate da esigenze di sicurezza nazionale e per fini di indagini criminali) e in un contesto di fragilità dei mercati finanziari, gli operatori prestano maggiore attenzione alle questioni di protezione dei dati e alle conseguenze delle normative nazionali e dello scarso livello di armonizzazione in Europa. Si avverte la necessità che gli Stati membri diano prova di maggiore chiarezza circa le disposizioni nazionali che disciplinano la conservazione dei dati relativi traffico.

#### 4.11.2. Chiamate, fax e e-mail indesiderati

Per quanto riguarda i fax indesiderati il quadro attuale prevede un approccio basato sul consenso esplicito degli abbonati (detto opt-in). In Grecia e Lussemburgo non esistono disposizioni al riguardo, in violazione della direttiva.

Questa prevede che in materia di direct marketing gli Stati membri possano scegliere fra un approccio basato sul consenso (invio autorizzato solo a chi si dichiara interessato, opt-in) o sul rifiuto (divieto di invio a chi dichiara di non essere interessato, opt-out), mentre la posta elettronica in senso stretto non rientra nel campo di applicazione della direttiva. Come si evince dall'allegato 2, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Austria e Svezia hanno scelto un approccio opt-in sia per le chiamate che per le e-mail indesiderate. Il Regno Unito applica invece l'approccio opt-out in entrambi i casi. L'Irlanda ha adottato l'approccio opt-out per le chiamate indesiderate ma non disciplina le e-mail indesiderate. I Paesi Bassi applicano l'approccio opt-in per le chiamate indesiderate e l'approccio opt-out per la posta elettronica, mentre la Finlandia ha scelto l'approccio esattamente opposto. La Francia ha adottato un approccio opt-out per le chiamate indesiderate ma non ha adottato una posizione in merito alle e-mail. Belgio e Lussemburgo non hanno deciso che metodo adottare, in violazione della direttiva attuale, che impone agli Stati membri di adottare uno dei due approcci citati per le chiamate indesiderate. Il Portogallo applica un approccio opt-out per le e-mail indesiderate.

La nuova direttiva sulla tutela dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche conferma la possibilità di scelta fra regimi di opt-in e opt-out per le chiamate indesiderate e invece impone l'adozione di un regime opt-in per fax e e-mail (comprese tutte le forme di messaggia elettronica, quali SMS, MMS, ecc.) inviati per fini di direct marketing. Ne consegue che numerosi Stati membri dovranno modificare la loro legislazione in merito per adempiere alle disposizioni della nuova direttiva, il cui recepimento negli Stati membri è previsto entro fine ottobre 2003.

## 5. ATTUAZIONE DELLA DECISIONE UMTS

Tutti gli Stati membri hanno ormai dato effettiva attuazione alla decisione UMTS<sup>28</sup> in quanto le licenze 3G sono state rilasciate in tutti gli Stati membri, assegnando le frequenze di terza generazione a norma delle pertinenti decisioni ERC<sup>29</sup>, a loro volta adottate in seguito a mandati conferiti alla CEPT in applicazione della decisione UMTS. Per una relazione più dettagliata sull'attuazione della decisione UMTS negli Stati membri si vada all'allegato 2. Tale relazione, unitamente alle precedenti comunicazioni della Commissione sulla situazione del mercato di terza generazione<sup>30</sup>, soddisfa gli obblighi di relazione imposti dalla decisione UMTS.

(28) Decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

(29) Decisioni ERC: ERC(97) 07 (bande di frequenza UMTS); ERC(00) 01 (ampliamento delle bande UMTS); ERC(99) 25 (uso armonizzato).

(30) Comunicazione "Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro", COM(2001) 141 del 20 marzo 2001; comunicazione "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione", COM(2002) 301 dell'11 giugno 2002.

## 6. STATO DI AVANZAMENTO DEI PREPARATIVI PER IL RECEPIMENTO DEL NUOVO QUADRO

Le direttive che compongono i principali elementi del nuovo quadro normativo per le reti e servizi di comunicazione elettronica<sup>31</sup> devono essere recepite negli ordinamenti nazionali entro il 24 luglio 2003. Il nuovo quadro dispone inoltre che gli Stati membri applichino tali misure nazionali di recepimento a partire dal 25 luglio 2003<sup>32</sup>, data in cui gli strumenti comunitari che compongono il quadro normativo attuale verranno abrogati e sostituiti dai suddetti elementi del nuovo quadro<sup>33</sup>.

In tutti gli Stati membri è dunque in corso un'intensa fase preliminare di preparazione delle misure legislative di recepimento del nuovo quadro nell'ordinamento nazionale. Quasi tutti gli Stati membri hanno indetto consultazioni pubbliche sull'attuazione del nuovo quadro ed hanno pubblicato o stanno per pubblicare progetti di legge in tal senso. I modelli legislativi utilizzabili per recepire il nuovo quadro vanno dall'adozione di una nuova legge complessiva sulle comunicazioni (come contemplato in Belgio, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) all'adozione delle necessarie modifiche da apportare alle leggi sulle comunicazioni esistenti (come contemplato in Danimarca e nei Paesi Bassi). La Commissione ritiene di massima importanza, ai fini della transizione ordinata verso il nuovo quadro, che le necessarie misure nazionali di recepimento siano adottate in tempo utile per poter essere di applicazione il 25 luglio 2003.

Una volta adottate tali misure, le autorità nazionali di regolamentazione potranno completare il processo di analisi del mercato e di valutazione della concorrenza effettiva, necessario per adeguare ai principi del nuovo quadro la normativa ex ante esistente. Si prevede che tale processo di adeguamento si protrarrà per un periodo di alcuni mesi successivo alla "data di applicazione" summenzionata, ma un requisito essenziale per completarlo è che siano già in opera le pertinenti strutture amministrative e il quadro legislativo. Alcune autorità nazionali di regolamentazione (per esempio in Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) hanno comunicato che ritengono di poter svolgere le loro analisi di mercato in anticipo rispetto alla data di applicazione del luglio 2003, mentre altre (Germania e Paesi Bassi, in particolare) hanno dichiarato di non avere la facoltà legale di svolgere questa funzione finché il nuovo quadro non sarà stato recepito. Sebbene l'autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi non abbia ancora la facoltà legale di raccogliere le informazioni necessarie per le valutazioni di mercato, è stato preparato un progetto di legge per risolvere questo problema in via provvisoria.

Una problematica che potrebbe richiedere un'attenzione particolare in numerosi Stati membri è quella del rapporto fra le autorità nazionali di regolamentazione e i garanti per la concorrenza, perché occorrerà attuare una stretta collaborazione tra questi organismi a livello nazionale per garantire una coerenza di impostazione nel valutare le condizioni della concorrenza nei mercati interessati. Alcuni Stati membri, quali Belgio, Italia e Austria, stanno considerando la possibilità di disciplinare tale collaborazione mediante protocolli formali sottoscritti da entrambe le autorità, mentre altri Stati (quali Paesi Bassi e Regno Unito) intendono fondere le funzioni regolamentari e di concorrenza in un'unica autorità unificata. Gli Stati membri dovranno essere particolarmente diligenti nel garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano in possesso delle risorse necessarie, in termini di organico e di esperienza, per poter svolgere il processo di definizione ed analisi del mercato ad esse attribuito dal nuovo quadro.

(31) Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Gli Stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 31 ottobre 2003. La decisione spettro radio (676/2002/CE) non necessita di recepimento da parte degli Stati membri.

(32) Cfr. ad esempio l'articolo 28 della direttiva quadro.

(33) Cfr. l'articolo 26 della direttiva quadro.

La Commissione sta seguendo attivamente i preparativi in corso negli Stati membri e adotterà azioni appropriate ove gli obblighi del nuovo quadro non fossero adempiuti con la tempestività necessaria.

L'applicazione coerente del nuovo quadro normativo in tutta l'Unione europea richiede inoltre una stretta e regolare cooperazione a livello europeo fra le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri e con la Commissione. È di particolare importanza che le autorità nazionali di regolamentazione si adoperino per concordare i tipi di strumenti e soluzioni più adatti ad affrontare particolari situazioni del mercato, onde realizzare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche con condizioni eque e non discriminatorie per tutti gli operatori dell'UE. Il nuovo quadro dispone obblighi specifici al riguardo<sup>34</sup>, e sono stati istituiti meccanismi nell'ambito dei quali attuare tale cooperazione (in particolare il comitato per le comunicazioni e il gruppo dei regolatori europei, nonché il comitato dello spettro radio e il gruppo per la politica in materia di spettro radio).

---

(34) Cfr., in particolare, l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva quadro.

**QUARTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/552/CEE "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE" (COM (2002)778)**

## **I. INTRODUZIONE**

### **I.1. Antecedenti**

Con la presente comunicazione, la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la quarta relazione relativa all'attuazione della direttiva 89/552/CEE<sup>1</sup>, modificata dalla direttiva 97/36/CE<sup>2</sup> e denominata "Televisione senza frontiere" (di seguito denominata "la direttiva").

L'articolo 26 della direttiva prevede che, al più tardi il 31 dicembre 2000 e quindi ogni due anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione riguardante l'attuazione della direttiva modificata e, se necessario, elabori ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, in particolare alla luce della recente evoluzione tecnologica.

La presente relazione segue la terza relazione<sup>3</sup>, pubblicata alla fine del 2000, e si riferisce all'attuazione della direttiva negli anni 2001 e 2002.

Nella relazione si descrivono e si analizzano i fatti salienti verificatisi nell'attuazione della direttiva nel corso del periodo di riferimento. La relazione affronta in particolare l'attuazione dell'articolo 3 bis, sugli eventi di particolare rilevanza per la società, l'applicazione delle norme a tutela dei minori e quelle in materia di pubblicità, il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione, nonché l'analisi della legislazione in materia di audiovisivi nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. È opportuno altresì precisare che, in ottemperanza all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, l'attuazione degli articoli 4 e 5 della stessa è oggetto di una relazione specifica<sup>4</sup>. Il punto 3.4. della presente relazione riporta le principali conclusioni della relazione specifica sugli articoli 4 e 5 (promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi) della direttiva.

In allegato, la Commissione propone un programma di lavoro inteso ad avviare un dibattito sull'eventuale necessità di adattare il quadro normativo, sulla scorta degli sviluppi dei mercati e delle tecnologie. Tale dibattito prenderà la forma di una consultazione pubblica e verterà su varie questioni orizzontali e specifiche. Il fine di questo esercizio è di fornire alla Commissione gli elementi necessari per valutare l'opportunità di aggiornare o adattare le norme vigenti. A seconda degli esiti che emergeranno dal processo consultivo, la Commissione valuterà se proporre al legislatore comunitario misure coerenti per potenziare la politica audiovisiva europea, tenendo peraltro conto dell'obiettivo di creare un ambiente favorevole alla competitività e alla crescita per lo sviluppo del settore audiovisivo<sup>5</sup>.

(1) GU L 298/23 del 17.10.1989.

(2) GU L 202/60 del 30.7.1997.

(3) COM(2001) 9 def.

(4) COM(2000) 612 def.

(5) Conformemente all'obiettivo a lungo termine della Commissione, stabilito in occasione del vertice europeo di Lisbona, di fare dell'Unione l'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo.



## 1.2. Sviluppo del mercato televisivo in Europa (2000-2002)<sup>6</sup>

### Industria

Nel periodo 2001-2002 la tendenza positiva che ha caratterizzato lo sviluppo dell'industria televisiva dell'UE alla fine del secolo scorso pare segnare una svolta, mettendo a dura prova i modelli economici e inducendo gli operatori a una profonda revisione dei piani d'investimento per quanto riguarda i contenuti e le infrastrutture.

Il numero di canali disponibili, che è un indicatore sia della salute economica del settore televisivo, sia dei benefici per i consumatori in termini di scelta di contenuti, riflette chiaramente il clima d'incertezza che grava su questo settore. All'inizio del 2001 nell'UE erano trasmessi per via terrestre, satellitare o via cavo oltre 660 canali con potenziale copertura nazionale. Tale cifra rappresenta un sano incremento, di circa il 25%, rispetto allo stesso dato relativo all'anno precedente. Nello stesso periodo gli investimenti hanno continuato ad aumentare nel settore, relativamente marginale - dal punto di vista del grande pubblico -, dei canali che non trasmettono per via analogica terrestre (+ 30%).

Si è osservato un aumento significativo dei canali trasmessi sul territorio dell'UE. Molti canali vengono trasmessi su più di un tipo di apparato di trasmissione e vengono spesso ricevuti in più paesi dell'UE, principalmente via satellite. Inoltre, un numero sempre maggiore di canali disponibili in alcuni mercati, soprattutto i più piccoli, sono emessi di fatto in altri paesi. All'inizio del 2001, nell'UE vi erano oltre 68 canali di questo tipo (+ 13% rispetto ai dati relativi all'anno precedente).

La crescita del numero di canali disponibili è stata accompagnata da un aumento di 2/3 del numero di bouquet digitali proposti al pubblico. All'inizio del 2001 lo sviluppo di questa forma di emissione tecnica e commerciale di programmi televisivi investiva quasi tutti i mercati comunitari. Il successo della trasmissione digitale si fonda ampiamente sulle infrastrutture satellitari, dal momento che il lancio della televisione digitale terrestre non ha suscitato un immediato interesse nel pubblico. Alcune indagini recenti rivelano che solo 1,5 milioni di famiglie<sup>7</sup> erano collegate tramite decodificatori di tipo "set-top box" a televisioni digitali terrestri in Spagna, Svezia, Finlandia e Regno Unito, paese quest'ultimo con il maggior numero di connessioni attive. Nel contempo, la ricezione televisiva digitale via satellite riguardava 19 milioni di famiglie nell'UE, mentre 3 milioni di famiglie ricevevano segnali digitali via cavo. La percentuale complessiva di penetrazione della radiodiffusione digitale alla fine del 2001 può essere stimata intorno al 16% delle famiglie dell'UE.

Nell'insieme, la diffusione via satellite conosce un successo sempre maggiore. A metà del 2001, il numero di famiglie dell'UE che ricevevano canali televisivi direttamente o tramite antenne collettive ha superato i 33 milioni, con un aumento del 21% rispetto all'anno precedente e del 52% rispetto alla metà del 1997. Molte più famiglie, inoltre, ricevono segnali televisivi inizialmente trasmessi da satellite, tramite operatori locali di TV via cavo.

La struttura dell'industria via cavo varia ancora notevolmente da un paese all'altro. In generale, gli investimenti in nuove connessioni via cavo procedono piuttosto lentamente, nell'indifferenza relativa del pubblico. La percentuale di famiglie europee connesse a reti via cavo nel 2001 si è mantenuta al livello del 53% del totale delle famiglie in possesso di televisore, e la

(6) L'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ha fornito tutti i dati statistici citati nella presente comunicazione, salvo diversa indicazione.

(7) Nel 2001, il totale di famiglie in possesso di TV nell'UE si aggirava intorno a 151 444 000.

percentuale di famiglie connesse ed effettivamente abbonate a servizi audiovisivi è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno precedente, ossia 61% delle famiglie connesse (circa 49 milioni di famiglie, + 24% rispetto al 1997).

I palinsesti dei canali generalisti non sono sostanzialmente mutati negli ultimi anni. Pur tuttavia, i "reality show", caratterizzati da costi di produzione bassi e da un'alta adattabilità ai contesti nazionali, hanno consolidato la loro posizione nei palinsesti di molti canali di grande ascolto, insieme alle produzioni di fiction televisiva. Alcune indagini specializzate<sup>8</sup> condotte sui principali mercati dell'UE hanno evidenziato che nel 2001 la fiction televisiva di produzione nazionale era in continuo aumento e tendeva ad avere il sopravvento durante la prima serata, mentre la fiction importata - principalmente statunitense - continuava a dominare gli altri orari dei palinsesti dedicati alla fiction. La presenza di fiction televisiva e di film europei non nazionali restava piuttosto limitata, mentre il numero di titoli di fiction televisiva coprodotta a livello comunitario continuava a recuperare dopo il forte calo registrato nel 1999.

In generale, lo scambio di diritti televisivi con gli Stati Uniti continua a deteriorarsi e nel 2000 si è registrato un deficit stimato in 4,1 miliardi di euro (+ 17,5% rispetto al 1999), a fronte di un deficit totale del settore audiovisivo stimato in 8,2 miliardi di euro (+ 14% rispetto al 1999). Lo squilibrio commerciale permane nel 2001.

### Spettatori

Quasi tutte le famiglie dell'UE (oltre 155 milioni nel 2000) possiedono un apparecchio televisivo e in molti Stati membri più della metà delle famiglie ne possiede due o più. Il numero di apparecchi con schermo 16:9 è in espansione e le vendite complessive (1992/2000) indicano che alla fine del 2000 nell'UE esisteva un parco di circa 9 milioni di apparecchi.

Nel 2001, il tempo trascorso giornalmente davanti alla televisione negli Stati membri variava da un minimo di 142 minuti in Austria<sup>9</sup> a 243 minuti in Grecia<sup>10</sup>. L'aumento dell'offerta di servizi audiovisivi, misurata in termini di canali disponibili, non si è tradotto in un aumento parallelo del tempo trascorso davanti alla televisione negli anni 2000 e 2001. In vari paesi la tendenza positiva osservata nel corso degli ultimi decenni (anni) pare avere subito una battuta d'arresto. Pur tuttavia, i dati statistici non indicano se questi nuovi modelli di consumo sono dovuti a un mutamento delle preferenze del pubblico, che, ad esempio, potrebbe prediligere la navigazione in Internet alla TV. Di fatto, i cambiamenti apparenti nelle abitudini dei consumatori hanno avuto luogo essenzialmente in paesi in cui le connessioni a Internet sono relativamente poco sviluppate, mentre nei paesi con percentuali piuttosto elevate di utilizzatori di Internet si riscontrano tempi d'ascolto televisivo stabili o in aumento.

Nel 2001, il tasso d'ascolto dei canali del servizio pubblico è sostanzialmente rimasto invariato nei diversi paesi. I canali televisivi a pagamento continuano a mantenere una parte considerevole del mercato, nelle zone in cui sono stati inizialmente lanciati, sebbene la loro importanza in termini di ascolto pare strettamente legata agli eventi economici che caratterizzano la vita delle poche imprese operanti nei singoli mercati. Nel complesso, alla fine del 2001 il numero di abbonamenti ai bouquet digitali via satellite delle televisioni a pagamento ha raggiunto nell'UE un livello di 15,5 milioni. Il mercato principale resta il Regno Unito, mentre in taluni Stati membri lo sviluppo di canali a pagamento è ostacolato da varie forme di pirateria.

(8) Relazione 2001 Television Fiction in Europe di Eurofiction.

(9) Fascia di pubblico con età superiore a 12 anni.

(10) Fascia di pubblico con età superiore a 6 anni.

I canali stranieri si aggiudicano una parte importante degli ascolti in alcuni Stati membri, in particolare i più piccoli e quelli in cui si parla la stessa lingua nazionale dei vicini più grandi. In certi casi il loro tasso d'ascolto può superare il 40%. Pur tuttavia, la presenza di canali che si rivolgono specificamente a mercati stranieri è importante solo in qualche Stato membro, mentre a livello comunitario è molto più comune che il pubblico veda canali stranieri che non sono destinati al loro mercato nazionale.

### **Valore complessivo del mercato**

Il volume d'affari complessivo dell'emittenza radiotelevisiva nell'UE nel 2000 può essere stimato intorno ai 62 miliardi di euro (+ 11,6% rispetto al 1999). La principale fonte di finanziamento per le emittenti televisive dell'UE resta la pubblicità. Dopo vari anni di espansione costante, il mercato pubblicitario televisivo lordo ha raggiunto circa 22,5 miliardi di euro (+ 8% rispetto al 1999). Nel 2001, le deludente evoluzione economica mondiale ha inciso direttamente sulla spesa per la pubblicità, compresa quella televisiva. Per il 2001 la contrazione dei ricavi pubblicitari può essere stimata<sup>(1)</sup> intorno al 6,3 %. Nel 2002 si dovrebbe assistere a una stabilizzazione del mercato pubblicitario (+ 0,5%), mentre si prevede una ripresa (+ 4,5%) per il 2003.

Gli abbonamenti alle televisioni a pagamento hanno peraltro aumentato gli introiti del settore audiovisivo, che nel 2000 erano pari a 10,7 miliardi di euro, con un aumento del 22,8% rispetto all'anno precedente.

Le emittenti di servizio pubblico continuano ad essere finanziate in prevalenza con i canoni di abbonamento pagati dagli spettatori. Nel 2000 gli introiti totali dei servizi radiotelevisivi pubblici hanno raggiunto i 26,3 miliardi di euro (+ 4% rispetto al 1999). Per alcune emittenti pubbliche le sovvenzioni e le garanzie di prestito restano un'importante forma di finanziamento, mentre in alcuni paesi il canone di abbonamento è stato sostituito dal finanziamento tramite il sistema tributario generale. La quota degli introiti commerciali delle emittenti di servizio pubblico è in aumento in molti paesi e rappresenta, in linea generale, un terzo dei ricavi totali.

### **Risultati finanziari del settore**

Negli ultimi anni molte emittenti private hanno adottato una politica di alleanze strategiche e di fusioni, approfittando delle condizioni favorevoli dei mercati finanziari, allo scopo di rafforzare la propria competitività. Nel 2002, in un contesto di mercato dei capitali al ribasso, numerosi operatori si sono trovati nell'impossibilità di ripartire i redditi promessi e non poche società tra le più aggressive sono state costrette a svalutare le partecipazioni acquisite. Alcune imprese non sono state capaci di sopravvivere e hanno dovuto dichiarare fallimento.

Secondo alcune analisi, nel 2000 gli utili di gestione sono rimasti positivi nella maggioranza delle imprese televisive dell'UE, sebbene alquanto inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti (-80% rispetto al 1997) e insufficienti per registrare utili netti positivi. Nell'ambito di questa tendenza generale, le imprese televisive finanziate dalla pubblicità commerciale sono riuscite a migliorare i loro risultati economici, gli operatori del servizio pubblico hanno visto i loro risultati economici diventare negativi, mentre i packager e altre società che operano in nicchie di mercato hanno registrato un peggioramento di risultati già negativi.

Gli anni 2001 e 2002, per i quali non si dispone di dati statistici esaurienti, hanno visto crollare molte speranze di uno sviluppo economico duraturo delle iniziative più innovative nell'industria audiovisiva ed hanno confermato la validità a lungo termine di modelli economici più tradizionali.

(11) Fonte: European Advertising & Media Forecast, agosto 2002.

### 1.3. Studio indipendente

Per ottenere un parere indipendente sulle tendenze economiche del settore audiovisivo, la Commissione, all'inizio del 2001, ha incaricato un consulente di realizzare un'analisi globale degli ultimi sviluppi di questo settore nell'Unione europea, tratteggiandone le prospettive fino al 2010<sup>12</sup>. Lo studio ha messo in luce l'emergere e/o il consolidarsi di alcune tendenze, quali il proliferare delle piattaforme a più canali e/o digitali, il mantenimento di quote d'ascolto tradizionali da parte delle emittenti pubbliche e delle stazioni commerciali in chiaro, il declino del peso finanziario ed il consolidamento progressivo di tutti gli operatori, l'aumento degli introiti provenienti dagli abbonamenti, la costituzione di grandi gruppi, integrati e su scala internazionale, alcuni dei quali istituiti da operatori presenti su altri mercati: stampa, elettronica di consumo, ingegneria civile ed edilizia.

Lo studio ha rivelato inoltre che, benché un vasto numero di famiglie abbia la possibilità di accedere a piattaforme a più canali (cavo, satellite o televisione terrestre digitale), alcune continuano ad avere accesso soltanto a un numero di canali inferiore a cinque, e che il consumatore europeo non ha ancora cambiato gusti e tende a guardare gli stessi canali di sempre. Ciò significa che gli introiti pubblicitari continuano ad essere appannaggio delle emittenti maggiori. Il consulente ha individuato tre direzioni possibili per l'evoluzione dell'offerta dei servizi audiovisivi: lo scenario "continuità", che ha più possibilità di prodursi nel caso di un ambiente economico sfavorevole; lo scenario "interattività", che dipende dallo sviluppo rapido di nuovi servizi interattivi; lo scenario "personalizzazione", che si basa sullo sviluppo di un'offerta personalizzata dei servizi audiovisivi esistenti.

Gli scenari "interattività" e "personalizzazione" hanno maggiori possibilità di concretizzarsi in un ambiente economico favorevole e condurrebbero a un profondo mutamento dei ruoli rispettivi dei protagonisti del mercato e della struttura del settore.

## 2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Nel 2001, la Corte di giustizia ha deciso, in due cause, che gli Stati membri non avevano attuato la direttiva entro il termine prescritto. La Corte ha giudicato che il Lussemburgo<sup>13</sup> e l'Italia<sup>14</sup> erano venuti meno agli obblighi che incombono loro ai sensi della direttiva. Nel frattempo, nei due Stati membri le disposizioni della direttiva sono state debitamente attuate. Nel 2001, la Commissione ha potuto archiviare una causa contro la Francia che riguardava l'attuazione della direttiva<sup>15</sup>.

Nel 2002 una causa contro i Paesi Bassi<sup>16</sup> era ancora pendente dinanzi alla Corte, ma la Commissione ha potuto ritirare la sua istanza, dal momento che anche i Paesi Bassi hanno nel

(12) Lo studio *Outlook of the development of technologies and markets for the European Audio-Visual sector up to 2010*, realizzato da Arthur Andersen, è disponibile nel sito web della politica audiovisiva: [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/tvoutlook/tvoutlook\\_finalreport.pdf](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/tvoutlook/tvoutlook_finalreport.pdf)

(13) Affare C-119/00. Sentenza della Corte (quarta camera) del 21 giugno 2001. Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

(14) Affare C-207/00. Sentenza della Corte (quarta camera) del 14 giugno 2001. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

(15) Causa C-140/99.

(16) Causa C-145/00.

frattempo attuato la direttiva nella sostanza. La Commissione osserva inoltre che gli Stati membri hanno dedicato risorse adeguate all'applicazione effettiva della legislazione nazionale che attua la direttiva. Sono state costituite istanze di regolamentazione indipendenti e si è proceduto a un notevole incremento dei bilanci per le risorse tecniche e per il personale, laddove erano insufficienti.

### **3. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA**

#### **3.1. Principi fondamentali**

Il trattato che istituisce la Comunità europea dispone, all'articolo 151, paragrafo 4, che la Comunità tenga peraltro conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. La politica comunitaria nel settore della regolamentazione dei contenuti dei mass media s'inscrive essenzialmente nella politica del mercato interno ed è disciplinata dagli obiettivi del mercato interno: la libera circolazione delle merci (compresi i giornali e le riviste, ad esempio) e la libertà di fornire servizi (comprese le emissioni radiotelevisive).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato e delle cause della Corte di giustizia europea, l'Unione europea deve rispettare i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950. A tale riguardo, l'articolo 10, primo paragrafo, della Convenzione dichiara che il diritto di libertà d'espressione include la libertà di ricevere informazioni. Ciò implica che non esiste libertà d'espressione laddove manchi la libera circolazione dell'informazione. Garantendo la libertà di fornire servizi televisivi transfrontalieri, la politica del mercato interno contribuisce alla libertà d'espressione, elemento fondamentale per il funzionamento delle nostre società democratiche. Inoltre, la soppressione degli ostacoli alla libera circolazione dell'informazione deve tenere conto degli obiettivi d'interesse generale, quali il pluralismo, la diversità culturale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la tutela dei consumatori e dei minori.

La legislazione comunitaria deve essere proporzionata agli obiettivi da raggiungere<sup>17</sup>. L'importanza determinante della libertà d'espressione in una società libera esige che la regolamentazione si limiti allo stretto necessario per raggiungere questi obiettivi d'interesse pubblico.

#### **3.2. Ordinamento giuridico**

La direttiva "Televisione senza frontiere" stabilisce il quadro giuridico della radiodiffusione televisiva nell'Unione europea. Quando la direttiva è stata modificata, nel 1997, sono stati introdotti alcuni criteri pratici, per determinare tramite una procedura esaustiva lo Stato membro al cui ordinamento giuridico le emittenti televisive devono conformarsi.

È evidente che il diritto comunitario non prevede doppia competenza. La direttiva fissa alcuni criteri intesi a determinare lo Stato membro competente. Essa peraltro dispone chiaramente che se la competenza non può essere stabilita tramite i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro competente deve essere determinato in base agli articoli 52 (nuovo articolo 43) e seguenti

(17) Come definito dalla Corte di giustizia, cfr. C-84/94, C-233/94, C-76/90 ecc.

del trattato che istituisce la Comunità europea. Il diritto comunitario esclude quindi che più Stati membri siano competenti.

La Commissione ha vigilato sul rispetto e sull'efficacia di questi principi nel periodo di riferimento.

La Corte europea di giustizia ha inoltre esaminato le questioni di competenza e di ricorso da parte di uno Stato membro di ricezione, nella causa Commissione contro Regno del Belgio<sup>18</sup>. Per quanto riguarda la competenza, la Corte ha ritenuto che ci fosse una ripartizione chiara degli obblighi tra gli Stati membri da cui provengono le trasmissioni e quelli che li ricevono. Spetta unicamente allo Stato membro da cui provengono le trasmissioni controllare l'applicazione del proprio diritto applicabile a tali trasmissioni televisive e garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva. Lo Stato membro di ricezione si limita a verificare che le trasmissioni in questione provengano da un altro Stato membro.

In seguito all'introduzione di un reclamo, l'attenzione della Commissione ha preso in esame l'applicazione delle summenzionate disposizioni della direttiva da parte delle autorità olandesi per i mass media (Commissariaat voor de Media).

Il reclamante, Clt-ufa SA, è un'emittente televisiva via satellite, detentrica di una licenza in Lussemburgo, che distribuisce i servizi RTL 4 e 5 nel mercato olandese. L'autorità olandese (Commissariaat voor de Media), con decisione del 5 febbraio 2002, ha confermato la propria decisione precedente, del 20 novembre 1997, nella quale affermava che RTL/Veronica de Holland Media Groep SA era l'organismo di radiodiffusione televisiva competente per RTL 4 e RTL 5, le quali pertanto rientravano nell'ambito di competenza delle autorità olandesi.

La Commissione ritiene che, conformemente ai criteri fissati dalla direttiva, RTL 4 e RTL 5 rientrino nell'ambito di competenza delle autorità lussemburghesi. Le parti non contestano il fatto che i canali siano titolari di una licenza in Lussemburgo. Questa causa sarà seguita con attenzione per garantire che l'interpretazione dei criteri sia conforme alla giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

### 3.3. Eventi di particolare rilevanza per la società (articolo 3 bis)

Quanto disposto dall'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva fornisce agli Stati membri la base giuridica per misure nazionali volte alla protezione di specifici eventi di particolare importanza per la società, in modo che una parte considerevole di pubblico dello Stato membro non sia privata della possibilità di seguire questi eventi in una televisione ad accesso libero. L'articolo 3 bis, paragrafo 2, descrive la procedura da seguire per ottenere una prima valutazione, da parte della Commissione, della conformità di queste misure con il diritto comunitario. L'articolo 3 bis, paragrafo 3, mira a garantire che le emittenti televisive aventi sede in altri Stati membri rispettino i provvedimenti emanati da un determinato Stato membro.

Entro la fine del 2002, l'Italia, la Germania ed il Regno Unito e l'Austria hanno adottato misure in relazione con l'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva. All'inizio del 2002, la Danimarca ha revocato le proprie misure<sup>19</sup>. A norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva, un elenco riassuntivo delle misure adottate dagli Stati membri viene pubblicato a cadenza annuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'ultimo elenco riassuntivo risale ad agosto 2002<sup>20</sup>.

(18) Causa C-11/95 - Sentenza del 10 settembre 1996.

(19) GU C 45 del 19.2.2002.

(20) GU C 189 del 9.8.2002.

Nel periodo cui fa riferimento la presente relazione, le misure austriache sono state esaminate in seno al comitato di contatto e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 19 gennaio 2002<sup>21</sup>.

Le misure sono definite nella legge federale concernente l'esercizio di diritti esclusivi di tele-diffusione (Fernseh-Exklusivrechtsgesetz - FERG) e l'elenco degli eventi di grande interesse sociale figura nel decreto pertinente. Ai sensi della FERG, le emittenti che hanno acquisito diritti di tele-diffusione esclusivi che riguardano un evento citato nell'elenco hanno l'obbligo di consentire che l'evento possa essere seguito almeno dal 70% dei telespettatori<sup>22</sup> in un canale a libero accesso in Austria. La procedura di consultazione prevista dal progetto di legge era molto più vasta ed includeva anche i titolari dei diritti.

L'elenco comprende i seguenti eventi: le Olimpiadi estive e invernali; le partite del campionato mondiale di calcio e di quello europeo, quando vi partecipi la nazionale austriaca, comprese l'apertura, le semifinali e la finale (uomini); la finale del campionato austriaco di calcio; i campionati mondiali FIS di sci alpino e quelli di sci nordico; il concerto di capodanno dei Wiener Philharmoniker; il ballo dell'Opera di Vienna.

Il 5 settembre 2002 il Belgio ha presentato un progetto di misure. La proposta non era completa e se ne è data debita comunicazione alle autorità belghe. Nel corso di una prima riunione, le autorità irlandesi hanno comunicato l'intenzione di presentare entro breve termine un progetto di misure e sono state informate della procedura descritta sopra.

L'attuazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, della direttiva è obbligatoria per tutti gli Stati membri. Un'attuazione efficace di tale paragrafo è fondamentale per assicurare che le disposizioni specifiche degli Stati membri in materia di eventi di particolare importanza, consentite dall'articolo 3 bis, paragrafo 1, non vengano indebolite da emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri. La Commissione ritiene soddisfacente l'applicazione dell'articolo 3 bis nel periodo di riferimento. L'articolo 3 bis è stato oggetto di procedure dinanzi a tribunali di livello nazionale e europeo. La Camera dei lord<sup>23</sup> ha ritenuto che "il risultato che gli Stati membri sono tenuti a perseguire a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, è perfettamente chiaro. Consiste nell'impedire alle emittenti di esercitare i loro diritti esclusivi di telediffusione in modo da privare una parte considerevole del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire un determinato evento". Un'altra causa è pendente dinanzi al Tribunale europeo di primo grado<sup>24</sup>. La questione oggetto di questa causa pare essere il ruolo della Commissione in relazione all'articolo 3 bis della direttiva.

### 3.4. Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

L'8 novembre 2002, la Commissione ha adottato la quinta comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, nel biennio 1999-2000, per quanto concerne la promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi<sup>25</sup>.

(21) GU C 16 del 19.1.2002.

(22) La percentuale del 70% dei telespettatori comprende il numero di famiglie che dispongono di un apparecchio televisivo via cavo o via satellite. Considerata questa soglia, le emittenti che possono diffondere gli eventi citati nell'elenco sono i seguenti: ORF 1 e 2, ARD, ZDF, RTL, PRO7, SAT1, 3 Sat, BFS (Baviera), RTL 2, Vox [fonte dei dati: <http://mediaresearch.orf.at>].

(23) Regina vs ITC, 25 luglio 2001, UKHL 42.

(24) Causa T-33/01.

(25) COM(2002)612 def.

A norma dell'articolo 4, gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee, ai sensi dell'articolo 6, la maggior parte del loro tempo di trasmissione. L'articolo 5 recita che gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione, oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Questa percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Per gli articoli 4 e 5 la maggioranza degli Stati membri, in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, ha previsto norme più rigorose o più particolareggiate nel settore in questione.

Nell'ambito della revisione della direttiva, la Commissione ha evidenziato le tendenze generali osservate sia a livello comunitario sia in ciascuno degli Stati membri interessati. A tal fine, è stata elaborata una serie di indicatori fondati sui criteri stabiliti negli articoli 4 e 5 della direttiva, intesa a fornire una griglia d'analisi oggettiva.

Nel complesso, le relazioni nazionali riflettono, per il periodo di riferimento (1999-2000), un'applicazione soddisfacente delle disposizioni degli articoli 4 (opere europee) e 5 (opere europee realizzate da produttori indipendenti) della direttiva da parte degli Stati membri.

L'esame dettagliato di queste relazioni, condotto dalla Commissione, rivela, per entrambi gli articoli 4 e 5, che la trasmissione di opere europee, comprese quelle realizzate da produttori indipendenti, è caratterizzata da un'evoluzione positiva e dinamica, in un clima d'incremento generale del numero di canali nel periodo di riferimento.

Il tempo medio di trasmissione di opere europee<sup>26</sup> per tutti i canali europei, in tutti gli Stati membri, era pari al 60,68% nel 1999 e al 62,18% nel 2000, con un aumento di 1,5 punti nel periodo di riferimento.

La percentuale media di opere realizzate da produttori indipendenti<sup>27</sup> trasmesse da tutti i canali europei, in tutti gli Stati membri, era pari al 37,51% nel 1999 e al 40,47% nel 2000, con un aumento di 2,95 punti nel periodo di riferimento.

Il tasso d'ascolto medio, in tutti i canali europei di tutti gli Stati membri, riservato a opere europee recenti realizzate da produttori indipendenti ("percentuale adeguata") era pari al 53,8% nel 1999 e al 55,71% nel 2000, con un aumento di 1,91 punti nel periodo di riferimento.

La comunicazione cita anche le motivazioni addotte dagli Stati membri per le emittenti che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalla direttiva. Si segnalano le seguenti:

- Concentrazione di emittenti di proprietà della stessa impresa televisiva. Le relazioni degli Stati membri spesso sottolineano il fatto che determinate emittenti, se considerate insieme, raggiungono o superano la soglia minima prevista dalla direttiva.

- Natura specifica dei canali tematici e progressi realizzati. In molti casi, la programmazione tematica prevista non consente di raggiungere la soglia minima (nicchia di mercato molto specifica).

- Apertura recente dell'emittente. Malgrado ciò, molti nuovi canali trasmettono un numero elevato di opere europee nel primo anno di esercizio, per penetrare nel mercato.

(26) Per ciascuno degli anni considerati, il tasso d'ascolto si basa sulle ultime cifre pubblicate dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo: Statistical Yearbook 2002 (volume 2) "Household audiovisual equipment, transmission, television audience". Salvo in casi specifici, sono stati presi in considerazione tutti i canali con tasso d'ascolto superiore al 3% (nell'arco delle 24 ore) in ciascuno dei due anni considerati.

(27) "Tempo medio di trasmissione", o, secondo la scelta dello Stato membro nel recepire la direttiva, "percentuale media del bilancio di programmazione" destinato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti.



- Filiali di società di paesi terzi. Questi canali tendono a utilizzare sistematicamente il materiale di cui già dispongono e trasmettono raramente opere europee.

Nelle relazioni degli Stati membri tali motivazioni appaiono spesso combinate, anche perché le emittenti sono il più delle volte le stesse nei vari Stati membri.

Per quanto concerne i provvedimenti previsti o adottati nei casi di inadempienza, si osservano diversi tipi di provvedimenti: dialogo permanente, vigilanza delle emittenti inadempienti, ingiunzioni e sanzioni alle emittenti.

### **3.5. Applicazione delle norme in materia di pubblicità (articoli dal 10 al 20)**

La direttiva prevede, nel capitolo IV, obblighi e norme relativi alla pubblicità televisiva, alle sponsorizzazioni e alle televendite: intende cioè regolamentare la quantità di pubblicità trasmessa (limiti quotidiani ed orari, articolo 18), il numero e le modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11), nonché il contenuto e la presentazione dei messaggi pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Sono inoltre previste norme specifiche per le sponsorizzazioni dei programmi televisivi (articolo 17).

La Commissione ha ricevuto numerosi reclami - spesso presentati da associazioni di consumatori - riguardanti presunte violazioni delle norme in materia di pubblicità e di sponsorizzazioni in taluni Stati membri. Nel periodo considerato dalla presente relazione, i problemi riguardano in particolare le prassi di determinate emittenti radiotelevisive in Grecia.

Nei confronti di Grecia, Spagna ed Italia erano state avviate tre procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE (mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità). I casi di Spagna e Italia sono stati chiusi nel periodo di riferimento. Le denunce a carico delle emittenti greche sono state oggetto di un processo di controllo. Questo caso è stato seguito dalle autorità greche, che stanno adottando misure correttive. In base alla sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, effettuata da una società di consulenza esterna, Audimetrie, per conto della Commissione, sono state avviate procedure d'infrazione contro la Germania, l'Italia e il Portogallo. Nel corso del periodo di riferimento la Commissione ha lanciato due studi specifici indipendenti su questo capitolo della direttiva. Il primo studio, sulle ripercussioni della pubblicità televisiva e delle televendite sui minori, è stato condotto da INRA (con la consulenza giuridica di Bird & Bird)<sup>28</sup>. Lo studio era inteso a individuare e descrivere le disposizioni nazionali legislative, regolamentari e di autoregolamentazione di ogni Stato membro, che si applicano per tutelare i minori nei confronti della pubblicità. Esso forniva inoltre una descrizione completa dei sistemi nazionali per la gestione dei reclami, con le misure amministrative, giudiziarie e di autoregolamentazione.

La prima parte esamina la situazione di ogni Stato membro dell'UE e del SEE, fornendo un quadro completo della legislazione, della regolamentazione e delle altre pratiche amministrative vigenti negli Stati membri in materia di pubblicità e televendite rivolte ai bambini. Delinea l'evoluzione delle disposizioni adottate a partire dal 1998 (ovvero, prima dell'adozione della direttiva "Televisione senza frontiere") fino ad oggi, fornendo informazioni sui dibattiti che hanno avuto luogo e sui principi che informano tali disposizioni. La seconda parte tratta la legislazione applicabile a livello europeo ed internazionale.

Lo studio dimostra che le disposizioni della direttiva forniscono un quadro adeguato e flessibile per l'adozione di normative nazionali in questo settore. Si osserva il ricorso generalizzato a misure di autoregolamentazione, sia per quanto riguarda le norme applicate, sia per le procedure di

(28) Tutti gli studi sono disponibili sul server Europa: [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm)

reclamo disponibili. Esiste una netta differenza tra le normative in materia di televisione e quelle relative agli altri mezzi di comunicazione, nel senso che la televisione è regolamentata in maniera molto più rigorosa.

A livello degli Stati membri, vi sono non poche differenze, che vanno dalla determinazione dei limiti d'età (peraltro variabile all'interno di uno stesso Stato membro, per attività diverse), alle disposizioni specifiche riguardanti alcuni settori (ad esempio, le attività finanziarie o la pubblicità di bevande alcoliche). Il numero di reclami è estremamente basso e non è aumentato di molto nel corso del periodo esaminato dallo studio, il che dimostra l'efficacia della direttiva, così come è attuata negli Stati membri.

In alcuni Stati membri sono state presentate proposte apparentemente intese a chiarire l'applicazione della legislazione vigente.

Lo studio indica gli Stati membri che hanno adottato misure più restrittive di quelle proposte dalla direttiva: un solo Stato membro ha istituito un divieto totale della pubblicità rivolta ai minori di 12 anni (Svezia), un altro vieta la pubblicità di giocattoli nella fascia oraria dalle 7 alle 10 del mattino (Grecia), mentre un numero limitato di paesi impone restrizioni legislative (Belgio - Comunità fiamminga, e Italia) o volontarie (Danimarca) alla pubblicità nei programmi per bambini. La grande maggioranza degli Stati membri non impone restrizioni alla pubblicità rivolta ai bambini, ma ne regola il contenuto in modo preciso (ad esempio, gli annunci pubblicitari non possono incoraggiare i bambini a entrare in luoghi sconosciuti o a parlare con estranei; è vietato o limitato il ricorso a personaggi noti ai bambini; negli annunci di dolci deve apparire sullo schermo il simbolo di uno spazzolino da denti). Queste norme sono attuate tramite regolamenti o codici di autoregolamentazione.

Il secondo studio, sullo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie, è stato realizzato da Bird & Bird e Carat Crystal<sup>29</sup>. Scopo dello studio era di fornire alla Commissione un quadro completo e preciso della situazione attuale e dei probabili sviluppi delle tecniche relative alla pubblicità, alla sponsorizzazione e alla televendita nei vari mezzi di comunicazione, in particolare televisione, radio, cinema e Internet. Esso ha esaminato anche la messa a punto o l'evoluzione di pratiche attuali, quali il posizionamento del prodotto o gli spot pubblicitari.

Lo studio ha analizzato in particolare le tecniche di pubblicità interattiva e virtuale (in particolare per gli eventi sportivi), nonché l'uso dello schermo ripartito e dei banner pubblicitari. Ricontra che esistono disposizioni diverse negli Stati membri dell'UE e del SEE per attuare il capitolo IV della direttiva, lo studio, suddiviso in due parti, ha considerato due aspetti della pubblicità in ogni Stato membro: il versante economico e il quadro normativo. Quanto al quadro normativo, si passano in rassegna le varie tecniche, quali la pubblicità interattiva, lo schermo ripartito e la pubblicità virtuale, per stabilire se vengono utilizzate e se sono oggetto di una regolamentazione specifica.

In genere, si può dire che la situazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, quanto all'utilizzo effettivo e all'importanza di alcune tecniche, nonché all'approccio adottato dalle autorità nazionali. È raro riscontrare norme specifiche applicabili a queste nuove tecniche.

**Pubblicità interattiva:** attualmente, l'unico Stato membro che dispone di una normativa specifica per la pubblicità interattiva è il Regno Unito. Ad eccezione delle norme dell'ITC (autorità britannica competente in materia di mezzi di comunicazione) e del codice dell'EGTA, non esiste alcun regolamento specifico applicabile ai servizi commerciali interattivi, poiché nella maggior parte degli Stati membri la pubblicità interattiva si trova ancora in una fase sperimentale.

(29) Pubblicato in: [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm)

**Schermo ripartito:** l'uso di questa tecnica è vietato in alcuni Stati membri: Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Francia. In altri paesi è autorizzato, ad esempio Regno Unito e Germania. La Germania è l'unico paese ad avere adottato una normativa specifica in materia. Nel Regno Unito, l'ITC consente l'uso di questa tecnica, ma con restrizioni (durante la pubblicità, è possibile mostrare informazioni sul programma, ma unicamente sotto forma di testo scritto).

**Pubblicità virtuale** (o sponsorizzazione): Italia, Francia, Portogallo e Norvegia considerano la pubblicità virtuale alla stregua della pubblicità televisiva, contraria ai principi che disciplinano l'inserimento della pubblicità nei programmi, e pertanto è vietata. Nel Regno Unito e in Germania esistono norme specifiche che subordinano l'uso di questa tecnica ad alcune condizioni. La parte dello studio dedicata all'aspetto economico rivela che negli Stati membri si utilizza un'ampia gamma di tecniche di sponsorizzazione. Appare chiaro che dall'adozione della direttiva originale, nel 1989, la diffusione di tali tecniche è aumentata notevolmente. Sebbene la sponsorizzazione non sia una tecnica nuova in sé, è stata esaminata in modo approfondito, poiché le tecniche utilizzate oggi sono molto diverse dalla sponsorizzazione televisiva classica che esisteva al momento dell'elaborazione delle norme in materia.

Risulta dai primi risultati dello studio che queste nuove tecniche sono solo agli inizi e non hanno ancora prodotto un vero impatto finanziario sulle entrate pubblicitarie dei mezzi di comunicazione. Infatti, come è dimostrato dalle cifre, tra il 96% e il 99% delle entrate pubblicitarie complessive di tutti i mezzi di comunicazione proviene ancora dalla pubblicità tradizionale. La Commissione ha lanciato inoltre due giri di consultazioni nel settore della tutela dei consumatori in generale<sup>30</sup>: il Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'UE (COM (2001) 531 def.) e la comunicazione che vi ha fatto seguito (COM (2002) 289 def.).

I due documenti pongono domande e avanzano idee sul futuro della regolamentazione in materia di tutela dei consumatori e sulla sua applicazione. In particolare, la comunicazione propone di elaborare una direttiva quadro su prassi commerciali leali e su codici di condotta a livello comunitario, suggerendo inoltre la creazione di uno strumento giuridico per la cooperazione tra le autorità garanti dell'applicazione. Essa stabilisce altresì un piano d'azione per ulteriori consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate.

È in corso l'attività preparatoria e consultiva della Commissione su una direttiva quadro, della quale è programmata una proposta per il 2003. Queste iniziative sono del tutto coerenti e compatibili con le politiche comunitarie esistenti, quale la politica della Commissione nell'ambito degli audiovisivi (in particolare la direttiva "Televisione senza frontiere") e quella nel settore delle comunicazioni commerciali e il seguito dato della strategia della Commissione per il mercato interno dei servizi.

### **3.6. Tutela dei minori e ordine pubblico (articoli da 22 a 22 ter)**

In deroga transitoria alla regola generale della libertà di ricezione e della non restrizione alla trasmissione, l'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva consente agli Stati membri, a condizione di seguire una procedura speciale, di adottare provvedimenti contro le emittenti soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro che violino in misura "manifesta, seria e grave", l'articolo 22 e/o l'articolo 22 bis della direttiva; tale articolo è posto a tutela dei minori contro programmi che possano nuocere gravemente al loro "sviluppo fisico, mentale o morale" e a garanzia che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

(30) [http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair\\_comm\\_pract/follow\\_green\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/follow_green_en.html)

Lo Stato membro ricevente deve rispettare una serie di condizioni specifiche. L'emittente deve avere violato l'articolo 22 e/o 22 bis in almeno due occasioni precedenti. Lo Stato membro interessato deve notificare per iscritto all'ente televisivo e alla Commissione le violazioni contestate, nonché i provvedimenti che intende adottare in caso di recidiva.

Ove le previste consultazioni non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla notifica ed ove si constati il ripetersi della violazione contestata, lo Stato membro ricevente può prendere misure provvisorie unilaterali contro l'emittente televisiva di cui trattasi.

Entro due mesi dalla notifica delle misure adottate da parte dello Stato membro la Commissione deve decidere se esse sono compatibili con il diritto comunitario. In caso di decisione negativa, essa può chiedere allo Stato membro ricevente di porre fine d'urgenza alle misure in questione. Nel corso del periodo di riferimento, un solo Stato membro (Germania) ha ritenuto necessario fare appello in un'occasione a tale procedura. La Commissione mantiene contatti con gli Stati membri interessati.

La Commissione ritiene soddisfacente l'applicazione dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, nel periodo di riferimento, dato che ha consentito di salvaguardare l'interesse generale e ha fornito un quadro sicuro per la protezione dei minori col minimo di ostacoli alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottolinea tuttavia che nel valutare i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, essa si è basata su considerazioni di fatto e di diritto, mentre la valutazione di ordine morale del contenuto dei programmi è funzione della sensibilità di ciascuno Stato membro, che ha la responsabilità principale di autorizzare o vietare determinate trasmissioni da parte di emittenti soggette alla propria giurisdizione e che possono ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 22. L'eventualità di una diversa valutazione tra le autorità del paese d'origine e quelle del paese di ricezione è già prevista dalla direttiva.

Inoltre, i provvedimenti presi dallo Stato di ricezione sono senza pregiudizio di quelli adottati eventualmente dallo Stato membro competente per l'ente televisivo di cui trattasi. Non si tratta quindi di un trasferimento di competenza da uno Stato all'altro, bensì di una possibilità eccezionale offerta allo Stato ricevente di adottare adeguati provvedimenti secondo una precisa procedura a salvaguardia dei propri interessi in situazioni particolarmente gravi.

È peraltro importante sottolineare che, tenuto conto del sistema di regole comunitarie predisposto dalla direttiva (articolo 2 bis, paragrafo 1), gli Stati membri non possono applicare alle emittenti soggette alla loro giurisdizione criteri morali discriminatori: non sarebbe accettabile un trattamento più rigoroso nei confronti dei programmi destinati ad essere ricevuti nel loro territorio e un trattamento più permissivo nei confronti dei programmi destinati all'estero (caso tipico, i programmi dei canali via satellite). Per contro, gli Stati membri hanno il dovere di vigilare a che tutte le emittenti soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni previste dall'articolo 22. In base all'articolo 22, per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori trovandosi nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi. Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Di conseguenza, la questione della classificazione diviene essenziale.

La classificazione non varia solo tra gli Stati membri dell'UE e del SEE, bensì all'interno di un singolo Stato membro e/o di un paese terzo, secondo la forma di distribuzione. Un film classificato in un certo modo per il cinema può essere classificato diversamente quando viene proiettato nelle sale cinematografiche, diffuso per televisione o online o su videocassetta/DVD. In alcuni Stati membri, come accade nei Paesi Bassi con NICAM<sup>31</sup>, è già stata istituita una classificazione che investe tutti i mezzi di comunicazione. Sulla scorta di un'iniziativa del settore, è stato istituito un sistema paneuropeo di classificazione per i videogiochi. Il Consiglio si è rallegrato di questa iniziativa in una risoluzione discussa il 1° marzo 2002<sup>32</sup>.

La Commissione ha pertanto lanciato uno studio, realizzato dalla società di consulenza Olsberg SPI, per individuare le prassi di classificazione nei vari Stati membri dell'UE e del SEE, a seconda dei diversi canali di distribuzione, e per valutare le ripercussioni delle differenze tra la legislazione nazionale e la pratica per quanto riguarda la classificazione utilizzata nella commercializzazione dei film. Valuterà inoltre in che misura le differenze di classificazione possono generare confusione nelle persone responsabili di minori.

### 3.7. Coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione

L'applicazione delle norme della direttiva compete alle autorità nazionali (ministeri e/o autorità indipendenti) responsabili del settore audiovisivo in ciascuno Stato membro. Si sono svolte consultazioni regolari con le istituzioni nazionali (ministeri e/o autorità normative indipendenti), in particolare attraverso il comitato di contatto istituito dalla direttiva (articolo 23 bis). Tale comitato è composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Nel periodo di riferimento della presente relazione il comitato si è riunito quattro volte. Due di queste riunioni sono state seguite da un incontro dei membri del comitato di contatto con i rappresentanti dei paesi candidati.

Il comitato ha svolto i compiti attribuitigli dalla direttiva: in particolare, ha agevolato l'effettiva attuazione della direttiva stessa; ha espresso pareri nel quadro della procedura prevista dall'articolo 3 bis, paragrafo 2, relativo agli eventi di particolare rilevanza per la società (cfr. punto 3.3, il progetto di misure austriaco è stato esaminato nel corso della 13ª riunione). Per favorire l'attuazione della direttiva tramite consultazioni periodiche sui problemi pratici derivanti dalla sua applicazione, il comitato di contatto si è dedicato in particolare all'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 2 (quando inizia il "determinato periodo di un'ora"), e dell'articolo 11, paragrafo 2 (pubblicità durante gli eventi sportivi). Nelle riunioni del comitato di contatto, la Commissione ha presentato le valutazioni e gli studi effettuati (relazione valutativa sull'applicazione della raccomandazione relativa alla tutela dei minori, studio sulla pubblicità e i bambini, studio sulle nuove tecniche pubblicitarie, studio sullo sviluppo del settore audiovisivo ecc.). Gli Stati membri hanno informato in merito a nuove disposizioni legislative (Communications Bill del Regno Unito e Jugendmedienschutz Staatsvertrag della Germania - trattato di Stato per la protezione dei giovani nei mass media). Il comitato di contatto ha discusso inoltre a più riprese il conflitto di competenza tra due Stati membri (cfr. punto 3.2.).

La Commissione ha altresì coordinato le proprie attività con le autorità normative nazionali in materia di audiovisivi, nell'ambito della Piattaforma europea delle autorità normative (EPRA), istituita a Malta nell'aprile 1995, al fine di mettere a disposizione dei rappresentanti delle autorità normative un ambito di discussione e di scambio sulla regolamentazione audiovisiva europea e nazionale. Al momento l'EPRA conta 43 autorità normative di 35 paesi. La Commissione europea

(31) Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media: [www.nicam.cc](http://www.nicam.cc)

(32) GU C 65/02 del 14.3.2002.

ha lo statuto di osservatore permanente. La Commissione partecipa attivamente alle riunioni e ai lavori della Piattaforma.

L'EPRA ha tenuto quattro riunioni nel periodo di riferimento, l'ultima delle quali a Lubiana, il 24 e 25 ottobre 2002.

#### **4. ASPETTI INTERNAZIONALI**

##### **4.1. Allargamento: analisi della legislazione audiovisiva nei paesi candidati**

Tredici paesi candidati stanno compiendo passi per allinearsi con la politica audiovisiva della Comunità europea, nel contempo consolidando e mettendo a punto le strutture nazionali nel settore degli audiovisivi in grado di soddisfare le esigenze di una società democratica. La prima tappa verso l'allineamento con la politica audiovisiva europea è stata l'attuazione delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" nella legislazione in materia di emittenza radiotelevisiva dei paesi candidati.

La maggior parte dei paesi candidati ha ormai raggiunto un livello elevato di allineamento con l'acquis comunitario e su tale base il capitolo riguardante la politica audiovisiva ha già potuto chiudersi per undici paesi: Bulgaria, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. Inoltre, il Parlamento rumeno ha adottato, nel giugno 2002, una nuova legge in materia di radiodiffusione, che nel complesso è conforme alla direttiva TSF. Il capitolo 20 dovrebbe quindi essere temporaneamente chiuso con la Romania a breve termine.

Si prevedono, tuttavia, ulteriori sviluppi.

In primo luogo, se da un lato permane la necessità di importanti misure legislative in Turchia, la maggior parte dei paesi candidati è riuscita ad introdurre adeguamenti legislativi minimi prima dell'adesione. Un processo legislativo è in corso, ad esempio, in Polonia e nella Repubblica ceca. In secondo luogo, per tutti i paesi candidati, ad eccezione della Turchia, la priorità è passata dagli sforzi per l'allineamento all'attuazione vera e propria delle nuove disposizioni legislative. In questo contesto, la questione della capacità amministrativa e giudiziaria è il punto centrale dei negoziati con i paesi candidati. Un'attuazione efficace dell'acquis comunitario dipende dalla situazione generale, in ogni singolo Stato, della politica in materia di audiovisivi, dall'efficacia, dalla trasparenza e dal grado di sicurezza giuridica che garantisce alle emittenti. A tale riguardo, la capacità dell'autorità normativa nazionale di sorvegliare e sanzionare, in modo indipendente, la condotta degli operatori radiotelevisivi è spesso al centro di questi sforzi d'attuazione.

##### **4.2. Collaborazione con il Consiglio d'Europa**

La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, elaborata dal Consiglio d'Europa, è stata modificata da un protocollo, per tenere conto dell'evoluzione del mercato radiotelevisivo e per mantenere la coerenza con la direttiva. Il protocollo che modifica tale convenzione è stato adottato dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 9 settembre 1998. La convenzione modificata è entrata in vigore il 1° marzo 2002.

La collaborazione tra la Commissione europea e il Consiglio d'Europa si è intensificata, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni sull'elaborazione delle politiche audiovisive negli Stati membri del Consiglio d'Europa che non sono membri dell'UE. In due occasioni, il 18 settembre 2001 e il 27 giugno 2002, si sono riuniti i responsabili della Commissione europea e i membri del segretariato per la politica dei mass media del Consiglio d'Europa.

Queste riunioni hanno consentito alle due parti di avere uno scambio di opinioni informale sull'attuale situazione del settore audiovisivo negli Stati membri del Consiglio d'Europa non appartenenti all'UE, nonché informare la Commissione sulle priorità del Consiglio d'Europa per quanto concerne i programmi d'aiuto in questi paesi.

La cooperazione è stata intensificata in modo pragmatico, in particolare tramite una consultazione reciproca sull'evoluzione del panorama normativo in questi paesi. Sulla scorta della seconda riunione, sono stati stabiliti contatti i servizi della Commissione incaricati di gestire i programmi comunitari nei paesi terzi europei ed i servizi pertinenti del Consiglio d'Europa.

## 5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Nel complesso, si può concludere che la direttiva continua ad essere un mezzo efficace per garantire la libertà nella diffusione di servizi televisivi all'interno della Comunità. Gli obiettivi principali d'interesse pubblico<sup>33</sup> che la direttiva intende salvaguardare sono ancora validi e gli Stati membri, mai come ora, si sono dotati dei mezzi per conseguirli. Sono state istituite autorità normative nazionali indipendenti e la maggior parte degli Stati membri ha destinato risorse e personale supplementari per garantire l'effettiva attuazione della direttiva. La direttiva "Televisione senza frontiere" fornisce una regolamentazione efficace del settore audiovisivo europeo e la relazione separata conferma la validità dell'approccio europeo comune alle questioni audiovisive. La relazione separata sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva contiene i risultati, in generale soddisfacenti, in termini di rispetto delle prescrizioni riguardanti le opere europee e le produzioni indipendenti che le emittenti sono tenuti a trasmettere.

L'articolo 26 della direttiva stabilisce che la Commissione presenti non solo la relazione sull'applicazione della direttiva, ma formuli anche ulteriori proposte per adeguarla, se necessario, all'evoluzione del settore della radiodiffusione. Al fine di ottenere dati per un'analisi prospettica, la Commissione ha pertanto assegnato uno studio a un consulente indipendente sulle prospettive di sviluppo delle tecnologie e dei mercati per il settore audiovisivo europeo fino al 2010<sup>34</sup>. Lo studio ha messo in evidenza la possibilità che i prossimi sviluppi tecnologici ed economici rimettano in discussione l'aspetto attuale dell'industria audiovisiva. I progressi tecnologici dovrebbero introdurre nuove forme di consumo dei mezzi di radiodiffusione e modificare le dimensioni del mercato, nonché la forza sul mercato degli operatori dell'industria audiovisiva. Queste nuove tecnologie potrebbero creare le condizioni favorevoli alla nascita di nuovi modelli commerciali. Stanno emergendo nuove forme di pubblicità, mentre si prevede un calo del tempo passato dinanzi al piccolo schermo e, quindi, del potenziale pubblicitario della televisione.

Il Parlamento europeo ha avuto numerose occasioni di sollevare la questione del riesame della direttiva "Televisione senza frontiere". Il 13 novembre 2001 ha adottato una risoluzione, basata su una relazione d'iniziativa<sup>35</sup>, su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione. Recentemente, il 26 settembre, il Parlamento ha adottato una risoluzione recante la richiesta di un piano d'azione dell'Unione europea per la riuscita dell'intro-

(33) Cfr. punto 3.1 "Principi fondamentali".

(34) Lo studio *Outlook of the development of technologies and markets for the European Audio-visual sector up to 2010*, di Arthur Andersen, è disponibile nel sito web della politica audiovisiva:  
[http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/tvoutlook\\_finalreport.pdf](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/tvoutlook_finalreport.pdf)

(35) Relazione d'iniziativa del Parlamento europeo, presentata il 21 ottobre 2001, su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione (2001/2342(INI)) - Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport - Relatore: Luckas Vander Taelen.

duzione della televisione digitale in Europa<sup>36</sup> in cui invita la Commissione a tenere conto delle varie questioni nel riesame della direttiva “Televisione senza frontiere”.

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri dell’Unione europea che si è tenuta il 23 maggio 2002, la Commissione ha presentato le formule possibili per il riesame della direttiva ed è stato convenuto che il migliore approccio consisteva nello stabilire un programma di lavoro, in attesa di elaborare successivamente una proposta.

L’11 novembre 2002, il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla revisione della direttiva “Televisione senza frontiere”<sup>37</sup>, ricordando l’ampio consenso esistente sulla necessità di una preparazione accurata prima di elaborare ogni futura proposta riguardante la direttiva.

Sulla scorta di questi dibattiti e discussioni, il programma di lavoro allegato alla presente relazione intende lanciare un dibattito pubblico, aperto a tutte le parti interessate, compresi i paesi candidati e i cittadini di questi paesi, sulle questioni connesse alla revisione della direttiva “Televisione senza frontiere”, in particolare come specificato nell’articolo 26, alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

L’obiettivo della Commissione è di valutare la necessità di aggiornare o adattare la direttiva “Televisione senza frontiere” e, se del caso, adottare misure pertinenti o supplementari. In tal caso, la Commissione potrebbe, al momento opportuno, presentare una proposta al legislatore comunitario contenente una serie di misure atte a potenziare in modo coerente la politica audiovisiva europea, tenendo pienamente conto dell’obiettivo di creare un ambiente favorevole alla competitività e alla crescita per lo sviluppo del settore audiovisivo<sup>38</sup>.

---

(36) Parlamento europeo Doc. B5-0488/2002.

(37) <http://ue.eu.int/pressData/en/educ/73183.pdf>

(38) Secondo l’obiettivo di lungo termine della Commissione, stabilito dal Summit Europeo di Lisbona, volto a rendere l’economia dell’Unione basata sulla conoscenza la più competitiva del mondo.



**ALLEGATO****PROGRAMMA DI LAVORO PER IL RIESAME DELLA DIRETTIVA «TELEVISIONE SENZA FRONTIERE» E CALENDARIO PER LE AZIONI FUTURE**

La direttiva «televisione senza frontiere»<sup>39</sup> fondata sugli articoli 47 paragrafo 2 (ex articolo 57 paragrafo 2) e 55 (ex articolo 66) del Trattato CE, istituisce un quadro legale per la libera prestazione dei servizi televisivi nell'Unione europea al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato europeo (principi di libertà di ricezione e di ritrasmissione dei programmi teletrasmessi) tenendo conto di alcuni obiettivi di interesse generale.

All'articolo 26 la direttiva in questione prevede che la Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni due anni « una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici ».

Gli Stati membri disponevano di un termine in scadenza il 30 dicembre 1998 per recepire nel proprio diritto nazionale la direttiva modificata<sup>40</sup>. Essa è dunque applicabile da poco più di quattro anni. Il processo di riesame in corso rappresenta quindi la prima occasione per valutare in maniera approfondita l'applicazione pratica della nuova direttiva.

Le conclusioni della relazione d'applicazione hanno sottolineato che la direttiva «televisione senza frontiere», pietra angolare della politica audiovisiva europea, è già ampiamente applicata dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, e rappresenta uno strumento adeguato ed efficace al servizio del settore audiovisivo europeo e della diversità culturale. Essa accompagna l'evoluzione del paesaggio audiovisivo europeo (quantità crescente di reti televisive) ed è stata oggetto, nella pratica, di un numero assai limitato di contenziosi o reclami.

Tuttavia gli sviluppi recenti delle tecnologie e dei mercati nel settore dell'audiovisivo stimolano la Commissione ad approfondire la propria riflessione. A tal fine, il presente programma di lavoro è suddiviso in tre parti:

- l'approccio metodologico;
- i temi di discussione;
- il calendario di lavoro e le azioni future previste riguardo ad alcuni aspetti giuridici della politica audiovisiva europea.

**I. APPROCCIO METODOLOGICO**

L'attuazione del presente programma di lavoro, che rappresenta una delle priorità della Commissione per l'anno 2003, si baserà sui seguenti tre elementi:

- (i) la necessità di tenere conto degli strumenti specifici della politica audiovisiva europea allo scopo di rafforzarne la coerenza globale;

(39) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nella versione modificata della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997  
[http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/regul_fr.htm)

(40) Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.  
[http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twt/newint\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twt/newint_fr.htm)

(ii) la necessità di tenere conto, se del caso, dell'interfaccia con le altre politiche comunitarie che influiscono o potrebbero influire sull'entrata in vigore della direttiva « televisione senza frontiere »; e

(iii) il lancio, a fini di trasparenza, di una consultazione pubblica aperta a tutte le parti interessate, che coinvolga anche i paesi candidati all'adesione all'Unione e i loro cittadini. Questa consultazione pubblica mira a stimolare un dibattito aperto in relazione agli sviluppi recenti delle tecnologie e dei mercati nel settore audiovisivo nonché delle probabili evoluzioni, nell'intento di fornire alla Commissione elementi atti a valutare la necessità di adattare la regolamentazione applicabile, e nel caso di risposta affermativa, a decidere a quali principi ispirarsi.

A tale riguardo bisogna in particolare sottolineare che:

a norma dell'articolo 151 par. 4 del Trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Peraltro la Commissione può ricorrere ormai alla valutazione d'impatto<sup>41</sup> uno strumento volto a migliorare la qualità e la coerenza del processo di elaborazione delle politiche comunitarie. La valutazione d'impatto, che verrà progressivamente applicata in seno alla Commissione a partire dal 2003 per tutte le iniziative importanti, è una misura che rientra nell'ambito del Piano d'azione per semplificare e migliorare la regolamentazione<sup>42</sup>. Infatti, durante il Consiglio di Laeken, la Commissione si è impegnata ad attuare dei principi relativi al miglioramento della regolamentazione, e segnatamente un meccanismo per la valutazione dell'impatto della regolamentazione. Questo impegno faceva seguito al Libro bianco della Commissione sulla governance<sup>43</sup>.

La valutazione d'impatto individua i probabili aspetti positivi e negativi delle azioni proposte, consentendo così di procedere a una valutazione politica della proposta con cognizione di causa e di individuare i compromessi nella realizzazione di obiettivi concorrenti. Inoltre essa consente di completare l'applicazione del Protocollo sulla complementarità e la proporzionalità, allegato al Trattato di Amsterdam.

### 1.1. Strumenti specifici della politica audiovisiva europea

L'aspetto interno della politica audiovisiva europea si basa su una combinazione di strumenti comunitari specifici e di varia natura. Esso si compone, tra l'altro<sup>44</sup>, di misure legislative obbligatorie (es.: direttiva «televisione senza frontiere»<sup>45</sup>), di meccanismi di finanziamento (es.: programma Media +<sup>46</sup>, iniziativa «i2i Audiovisuel»<sup>47</sup>) o, ancora, di strumenti legislativi non obbligatori (es.: raccomandazione del 1998 del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana<sup>48</sup>).

I vari strumenti della politica audiovisiva, che interagiscono l'uno con l'altro, si sostengono sui principi della complementarità a livello nazionale e comunitario e del valore aggiunto comunitario. Al fine di

(41) Comunicazione della Commissione del 5.06.2002 in materia di valutazione d'impatto (COM(2002) 276 def.).

(42) Comunicazione della Commissione Piano d'azione « Semplificare e migliorare la regolamentazione » (COM(2002)278 def.) del 5.06.2002 e COM(2002) 278/2 def. del 06.06.2002.  
[http://europa.eu.int/eurlex/fr/com/enc/2002/com2002\\_0278fr02.pdf](http://europa.eu.int/eurlex/fr/com/enc/2002/com2002_0278fr02.pdf)

(43) "La governance europea. un Libro bianco" 25.07.2001, COM(2001) 428 def.

(44) Non vengono citate in particolare le comunicazioni della Commissione contenenti linee direttive, quali la comunicazione della Commissione su «Taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive» (COM(2001) 534 def.), la comunicazione della Commissione sul finanziamento del sistema di radiodiffusione del servizio pubblico (COM(2001)C 320/04).

(45) [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twt/newint\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twt/newint_en.htm)

(46) <http://europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media/en.htm>

(47) <http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index/en.htm>

(48) GU CE L 270 del 7.10.1998, pag.48. [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new\\_srv/recom-intro\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm)

rafforzare la sinergia con la direttiva «televisione senza frontiere», la Commissione, nell'attuare il presente programma di lavoro, terrà conto della totalità degli strumenti specifici della politica audiovisiva europea.

### 1.1.1. Direttive

Oltre alla direttiva «televisione senza frontiere» che costituisce il quadro giuridico di riferimento per l'esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva nell'Unione europea, bisogna fare riferimento alla direttiva 93/83/CEE «Cavo e satellite»<sup>49</sup>, che mira a coordinare alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo al fine di agevolare la diffusione transfrontaliera di programmi audiovisivi.

### 1.1.2. Raccomandazioni

Il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana<sup>50</sup>.

Questo testo, che completa il capitolo V della direttiva « televisione senza frontiere » relativo alla protezione dei minori, rappresenta il primo strumento giuridico comunitario concernente tutti i mass media elettronici, ovvero al contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e diffusi via Internet.

La raccomandazione, atto giuridico previsto dall'articolo 249 del Trattato CE e destinato a orientare le legislazioni nazionali, istituisce, come complemento al quadro regolamentare, delle linee direttive per lo sviluppo dell'autoregolamentazione nazionale in materia di protezione dei minori e della dignità umana.

Nel quadro dell'applicazione di questo testo si invitano le reti televisive a sperimentare nuovi mezzi di controllo parentale collegati allo sviluppo della televisione digitale (codici personali, programmi di filtraggio o cip di controllo), ferma restando la responsabilità delle emittenti in questo settore. Gli operatori di servizi on line e di servizi offerti via Internet vengono a loro volta invitati a dotarsi di codici di buona condotta per applicare meglio e pubblicizzare la legislazione vigente. L'applicazione di tale raccomandazione rappresenta un interessante esempio di articolazione complementare, a livello comunitario, tra misure legislative, da una parte, e misure d'autoregolamentazione che associano la totalità delle parti in causa, dall'altra, nell'intento di rafforzare la protezione dei minori e della dignità umana anche su Internet.

### 1.1.3. Misure di finanziamento

Tra le misure di sostegno applicate dalla Commissione, è il caso di menzionare il programma MEDIA (2001- 2005)<sup>51</sup> che mira a rafforzare la competitività dell'industria audiovisiva europea attraverso una serie di azioni di incitamento e di aiuti finanziari mirati alla formazione dei professionisti, allo sviluppo di progetti di produzione nonché alla distribuzione e promozione delle opere cinematografiche e dei programmi audiovisivi. I più recenti sviluppi tecnologici verranno tenuti in considerazione nel quadro del sostegno specifico a progetti pilota<sup>52</sup>.

(49) [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/fr/intprop/docs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/docs/index.htm)

(50) [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new\\_srv/recom-intro\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm)

(51) Il programma Media Plus è basato sulle seguenti decisioni: decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005); decisione 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-Formazione) (2001-2005).

<http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index/fr.htm>

(52) <http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pilot/fr.htm>

Anche l'iniziativa "i2i Audiovisivo", un'azione della VBanca europea degli investimenti (BEI) del Fondo europeo per gli investimenti (GFEI), in collegamento con la Commissione europea, meritevole di menzione. Si tratta di un pacchetto di azioni<sup>53</sup> volte a rafforzare la base finanziaria del settore audiovisivo e ad accelerare il suo adeguamento alle tecnologie digitali. Complementare al programma Media Plus, questo vero e proprio "pacchetto finanziario" si prefigge di aumentare la competitività di questa industria e di favorire lo sviluppo di contenuti audiovisivi europei.

Esistono vari altri meccanismi di sostegno, come ad esempio il programma comunitario pluriennale (2001-2005) «e-contenuto», che mira ad incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di contenuti digitali europei sulle reti mondiali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione<sup>54</sup>.

## 1.2. Relazioni con altre politiche della Comunità

Oltre all'applicazione diretta delle disposizioni del Trattato, segnatamente di quelle relative alle quattro libertà fondamentali derivate dal diritto primario (libera circolazione dei servizi, delle merci, dei capitali e delle persone), è importante sottolineare che molte politiche dell'Unione europea sono collegate alla politica audiovisiva europea. A titolo d'esempio potremo menzionare la politica della concorrenza, la politica in materia di proprietà intellettuale<sup>55</sup> e di mass media<sup>56</sup>, la politica della società dell'informazione (segnatamente la direttiva sul commercio elettronico<sup>57</sup> e il pacchetto "comunicazioni elettroniche"<sup>58</sup> o anche la politica di protezione dei consumatori<sup>59</sup>).

Tali politiche si influenzano dunque a vicenda e interagiscono l'una con l'altra al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal Trattato.

È altresì in questo contesto che le disposizioni dell'articolo 151 paragrafo 4 del Trattato CE, in base al quale la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di

- 
- (53) (i) la messa a disposizione di linee di credito (o "prestiti globali ") della BEI al settore bancario specializzato nell'audiovisivo per il finanziamento di piccole imprese di creazione audiovisiva, di tecnologie audiovisive o imprese che realizzano lavori di subappalto in questo settore ; (ii) il finanziamento a medio e lungo termine da parte della BEI, in cooperazione con il settore bancario, di grandi gruppi televisivi, di produzione o di distribuzione audiovisiva, privati o pubblici, per i loro investimenti infrastrutturali; (iii) il finanziamento di fondi di capitali di rischio specializzati nell'audiovisivo, attraverso assunzioni di partecipazione del FEI ; (iv) l'elaborazione di azioni congiunte del Gruppo BEI e della Commissione europea in favore della creazione culturale o dello sviluppo dell'industria cinematografica o televisiva (sessioni di formazione al finanziamento, cooperazione tra distributori europei, ecc.).
- (54) Decisione 2001/48/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000, GU CE L 14 del 18.1.2001  
[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgc/aides/forms/infso02\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/forms/infso02_fr.htm)
- (55) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22/06/2001 p. 10
- (56) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, GU L 248 del 06/10/1993; Relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, COM (2002) 430 DEF., 27 luglio 2002; Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato GU L 320 del 28/11/1998 pag. 54; Comunicazione della Commissione concernente l'applicazione dei principi generali della libera circolazione delle merci e dei servizi - Artt. 28 e 49 CE - In materia di utilizzazione delle antenne paraboliche/\* COM/2001/351 def. del 27 giugno 2001.  
([Http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/fr/intprop/docs/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/docs/index.htm)).
- (57) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU L 178 del 17/07/2000 pag. 1.
- (58) [http://europa.eu.int/information\\_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm)
- (59) Cfr. segnatamente la comunicazione della Commissione relativa al seguito al Libro verde sulla protezione dei consumatori nell'Unione europea, Bruxelles, 11.6.2002, COM(2002) 289 def. Sui lavori in corso per una direttiva quadro cfr. [http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair\\_comm\\_pract/follow\\_green\\_fr.html](http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/follow_green_fr.html)

altre disposizioni del Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture, rivestono un'importanza particolare.

La Commissione terrà conto dell'interazione tra queste differenti politiche, se del caso, nel quadro dell'attuazione del presente programma di lavoro, nell'intento di rafforzare la coerenza globale della politica audiovisiva europea.

Per quanto concerne in particolare i diritti di proprietà intellettuale, va ricordato che essi rappresentano uno stimolo alla creazione e all'investimento in numerosi settori artistici, in particolare nel settore audiovisivo (televisione, cinema, musica, ecc.) e contribuiscono alla competitività, all'occupazione e all'innovazione della società dell'informazione. Essi sono stati oggetto di una profonda armonizzazione europea volta a eliminare gli intralci agli scambi e ad adeguare il quadro normativo applicabile ai nuovi modelli di sfruttamento dei diritti.

La direttiva 93/83/CEE "cavo e satellite", che si articola con la direttiva "televisione senza frontiere", mira a coordinare alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo al fine di agevolare la diffusione transfrontaliera di programmi audiovisivi. Come seguito a una relazione sulla sua applicazione, adottata dalla Commissione il 26 luglio 2002<sup>60</sup>, questa direttiva inoltre viene attualmente sottoposta a un processo di ricerca e riflessione, attuato dalla Direzione generale per il mercato interno (sessioni di lavoro, in stretta collaborazione con le diverse parti interessate e con i rappresentanti delle autorità nazionali competenti). La Commissione farà in modo che l'eventuale riesame dei due strumenti avvenga in maniera coerente e coordinata, al fine di favorire lo sviluppo di vari canali di diffusione del contenuto audiovisivo tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate (segnatamente dei titolari dei diritti delle emittenti e dei telespettatori).

La Commissione terrà conto anche dell'interfaccia della direttiva "televisione senza frontiere", laddove essa è pertinente, con la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>61</sup> e con la direttiva sul commercio elettronico<sup>62</sup>.

### 1.3. Consultazione pubblica

Il presente programma di lavoro rappresenta un importante passo in avanti per meglio comprendere la globalità delle sfide economiche, culturali e sociali legate all'entrata in vigore della direttiva "televisione senza frontiere". Esso segue il solco tracciato dalla comunicazione della Commissione del 1999 sui principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale<sup>63</sup>.

Al fine di raccogliere gli elementi di valutazione e gli orientamenti inerenti alla necessità di aggiornare o adeguare, a termine, la direttiva "televisione senza frontiere" e, se del caso, di adottare misure a essa connesse o complementari, la Commissione lancerà, nel corso del primo trimestre del 2003, una consultazione pubblica aperta alla totalità delle parti interessate, associandovi anche i paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i loro cittadini.

(60) COM(2002)430 def., [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/media/cabsat/report1993-83/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/cabsat/report1993-83/index.htm)

(61) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019

(62) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") GU L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016 - 0001 - 0016 - [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/fr/ecommerce/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/ecommerce/index.htm)

(63) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.), [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key\\_doc/legispdffiles/av\\_fr.pdf](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf)

In questo contesto<sup>64</sup> essa procederà, nel corso del primo semestre del 2003, a una serie di udienze pubbliche e inviterà tutte le parti interessate a trasmetterle dei commenti scritti sui diversi temi specifici individuati nel presente programma di lavoro.

Tale consultazione dovrebbe permettere in particolare di valutare se l'evoluzione economica e tecnologica del settore impone un adeguamento delle misure regolamentari esistenti, tenendo conto in particolare della moltiplicazione dei canali di diffusione del contenuto audiovisivo. Particolare attenzione verrà in questo contesto prestata ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà<sup>65</sup>.

Sulla base dei risultati di questa consultazione pubblica, la Commissione sottoporrà, alla fine dell'anno 2003 o all'inizio dell'anno 2004, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione accompagnata da eventuali proposte.

## II. PROGRAMMA DI LAVORO

In applicazione delle disposizioni del Trattato<sup>66</sup>, la direttiva "televisione senza frontiere" traccia il quadro giuridico di riferimento per la libera prestazione di servizi televisivi nell'UE al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato europeo (principi di libertà di ricezione e di ritrasmissione di programmi televisivi) tenendo conto di alcuni obiettivi di interesse generale<sup>67</sup>.

A tal fine, essa coordina a livello comunitario la legislazione nazionale in settori quali la determinazione della legge applicabile nei confronti dei radiotrasmettitori (principio del paese di trasmissione), la promozione della distribuzione e della produzione delle opere europee, l'accesso agli eventi di grande importanza, la pubblicità, le aste televisive, le sponsorizzazioni, la protezione dei minori e l'ordine pubblico, il diritto di risposta.

Oggi, sotto l'impulso dello sviluppo delle tecnologie digitali e della moltiplicazione del numero di canali televisivi offerti dalle varie piattaforme (terrestre, via cavo, via satellite, via Internet...) e dei nuovi metodi di diffusione e di fruizione (pay per view, videoregistratori personali, televisione interattiva, schermi giganti piatti, nuove tecnologie di compressione delle immagini, ecc.) il settore audiovisivo è soggetto a profondi cambiamenti. Questa evoluzione induce la Commissione a riesaminare l'interpretazione e l'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" alla luce in particolare dei recenti sviluppi legislativi e regolamentari intervenuti negli Stati membri, nonché a proporre delle soluzioni alle difficoltà eventualmente individuate.

In particolare, per evitare i rischi di incertezza giuridica e di distorsione della concorrenza, è compito della Commissione assicurarsi - tenendo conto degli obiettivi di interesse generale summenzionati - che i recenti sviluppi nelle legislazioni, nelle regolamentazioni e nelle pratiche amministrative siano compatibili con l'obiettivo principale di assicurare la libera circolazione dei servizi. La consultazione pubblica consentirà a tutte le parti interessate di inviare commenti scritti e di partecipare alle udienze pubbliche. Tale consultazione pubblica verrà organizzata sulla base di temi specifici menzionati nel presente programma di lavoro.

(64) Cfr. lavori della Commissione, "Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Proposta di principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione".

(65) In applicazione del Protocollo sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam.

(66) Gli articoli 49 e seguenti del Trattato proibiscono qualsiasi restrizione alla libertà di effettuare trasmissioni radiotelevisive al di là delle frontiere degli Stati membri. Il Trattato e le sentenze della Corte di giustizia prevedono solo tre deroghe a questo principio, ovvero le misure giustificate da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica.

(67) Cfr. il punto 3.1 della relazione d'applicazione, per il richiamo degli obiettivi di interesse generale.

## 2.1. Considerazioni generali

Si impongono due considerazioni generali riguardo al futuro della normativa europea: da un lato, il campo d'applicazione della normativa e dall'altro l'articolazione tra i diversi strumenti comunitari pertinenti.

La riflessione analizzerà in particolare l'articolazione tra le misure legislative, la coregolamentazione e l'autoregolamentazione.

Le questioni verranno affrontate unicamente dal punto di vista degli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla politica audiovisiva europea e, in questo contesto, nell'intento di assicurare la libera circolazione dei servizi procedendo all'individuazione e alla soppressione degli eventuali ostacoli al mercato interno.

In questo settore si terrà inoltre conto dell'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà così come sono precisati nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam.

### 1. Campo d'applicazione

Per quanto il campo d'applicazione, è necessario ricordare alcuni principi posti alla base, a livello comunitario, della regolamentazione esistente.

Anzitutto va sottolineato il carattere «tecnologicamente neutrale» della direttiva «televisione senza frontiere», la totalità delle disposizioni della quale si applicano indistintamente alla televisione analogica e alla televisione digitale, e questo a prescindere dal metodo di diffusione (terrestre, via satellite, via cavo, ecc.).

In secondo luogo bisogna ricordare l'importante distinzione<sup>68</sup> operata dal diritto comunitario positivo tra i servizi di «radiodiffusione televisiva» riguardanti i programmi televisivi destinati al pubblico, e i «servizi della società dell'informazione», forniti su richiesta individuale. Il concetto di «richiesta individuale di un destinatario di servizi» si riferisce a un servizio fornito tramite la trasmissione di dati e su richiesta individuale<sup>69</sup>.

(68) Infatti l'articolo 1(a) della direttiva «Televisione senza frontiere» contiene la seguente definizione della «trasmissione televisiva»: «la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi». L'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nella versione modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 contiene la seguente definizione della nozione di «servizio della società dell'informazione»: «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi». Quest'ultima direttiva indica espressamente che «i servizi televisivi - ai sensi della direttiva «Televisione senza frontiere» - e di radiodiffusione non sono servizi della società dell'informazione giacché non sono forniti a richiesta individuale». Cfr. l'allegato a tale direttiva, che precisa l'elenco indicativo dei servizi non coperti dall'articolo 1, punto 2, secondo comma <http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121003.htm> La definizione dei «servizi della società dell'informazione» è stata ripresa dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato nonché dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

(69) Cfr. articolo 1, punto 2, secondo comma, terzo trattino della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998

I servizi di “radiodiffusione televisiva” regolamentati dalla direttiva «televisione senza frontiere». I «servizi della società dell’informazione» sono in particolare regolamentati nel quadro della direttiva sul commercio elettronico<sup>70</sup>.

La Commissione non ha intenzione di rimettere in discussione la distinzione operata dall’acquis comunitario tra «servizi della società dell’informazione», da una parte, e servizi coperti dalla direttiva “televisione senza frontiere”, dall’altra.

Per ciascuno dei temi specifici definiti al punto 3.2, la Commissione, tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato e delle tecnologie nonché delle evoluzioni prevedibili, valuterà se le disposizioni della direttiva abbiano pienamente centrato gli obiettivi prefissati e se sia necessario prevedere delle misure a livello comunitario.

In caso affermativo essa valuterà se sia auspicabile rivedere le disposizioni attuali della direttiva o piuttosto modularle, o ancora prevedere altre misure per raggiungere gli obiettivi della direttiva. Le questioni verranno affrontate unicamente dal punto di vista degli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla direttiva “televisione senza frontiere”. Non verranno dunque trattate le questioni relative alla trasmissione, all’accesso o alla regolamentazione delle transazioni relative alla trasmissione o all’accesso, compreso l’accesso alle risorse associate e le regole del tipo “must-carry”, né quelle relative alla normalizzazione, contemplate dal nuovo quadro regolamentare<sup>71</sup> sulle reti ed i servizi di comunicazione elettronica, o ancora quelle relative alla regolamentazione delle transazioni.

## **2. Articolazione tra regolamentazione, coregolamentazione e autoregolamentazione**

L’esame riguarderà anche il tipo di misura regolamentare da adottare.

Nel suo Libro bianco sulla governance europea<sup>72</sup> la Commissione europea ha proposto di dare maggiore apertura al processo di elaborazione delle politiche dell’UE, in modo da garantire una più ampia partecipazione alla loro concezione e applicazione dei cittadini e delle organizzazioni. Il Libro bianco caldeggia un maggiore ricorso ai vari strumenti di politica pubblica, e segnatamente ai meccanismi di coregolamentazione<sup>73</sup> e di autoregolamentazione. Peraltro la Commissione ha adottato un piano d’azione per semplificare e migliorare la regolamentazione<sup>74</sup>.

La Commissione si è impegnata a chiarire la scelta e l’uso degli strumenti a propria disposizione per legiferare. Tuttavia essa rammenta che il ricorso alla direttiva deve rispettare lo spirito e la lettera dei Trattati: la direttiva deve tornare ad essere uno strumento volto a definire un quadro giuridico e degli obiettivi da raggiungere. La Commissione desidera quindi limitare per quanto possibile le direttive al quadro generale, comprendente gli obiettivi, le scadenze e gli elementi essenziali della legislazione. Il compito del legislatore sarebbe quello di pronunciarsi su questi elementi essenziali, dipendenti da una scelta politica e lasciare le modalità tecniche o i dettagli alle misure d’esecuzione.

(70) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU n. L 178 del 17/07/2000 pagg. 01 - 16 - [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/fr/e-commerce/index.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/e-commerce/index.htm)

(71) [http://europa.eu.int/information\\_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index\\_en.htm](http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm)

(72) La governance europea - Un Libro bianco, COM(2001) 428 def., 25.7.2001. [http://europa.eu.int/comm/governance/white\\_paper/index.htm](http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/index.htm)

(73) Per le condizioni del ricorso alla coregolamentazione, cfr. in particolare pag. 25.

(74) Comunicazione della Commissione - Piano d’azione “Semplificare e migliorare la regolamentazione”. COM(2002) 278 del/2. 06.06.2002. [http://europa.eu.int/comm/governance/suivi\\_lb\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/governance/suivi_lb_fr.htm)



Inoltre la Commissione sottolinea che si potrebbe fare un uso pertinente delle alternative alla regolamentazione, senza per questo porre pregiudizio alle disposizioni del Trattato né alle prerogative del legislatore comunitario.

La regolamentazione e, in alcuni casi, l'autoregolamentazione possono quindi rappresentare degli strumenti che consentono, a condizioni chiaramente definite, di perseguire gli obiettivi del Trattato semplificando al contempo il lavoro legislativo e la stessa legislazione e tenendo conto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà, senza per questo rimettere in causa i principi fondamentali del mercato interno.

La **coregolamentazione** permette, nel quadro di un atto legislativo, di rinviare l'attuazione degli obiettivi definiti dal legislatore comunitario a misure di competenza delle parti riconosciute in tale ambito. Si tratta di uno strumento la cui attuazione può risultare utile per assicurare l'adeguamento della legislazione ai problemi e ai settori in questione, per alleggerire il lavoro legislativo concentrandosi sugli aspetti essenziali e infine, per approfittare dell'esperienza delle parti interessate, in particolare degli operatori e delle parti sociali. Il ricorso a tale strumento, nel quadro di un atto legislativo, deve recare un valore aggiunto al servizio dell'interesse generale. Questo approccio può risultare utile laddove occorrono misure flessibili e/o urgenti purché tali misure non richiedano un'applicazione uniforme nella Comunità e non interessino le condizioni della concorrenza. In questo quadro normativo il legislatore<sup>75</sup> fissa in questo quadro normativo gli aspetti essenziali della legislazione: obiettivi da raggiungere, termini e meccanismi d'attuazione, metodi di controllo dell'applicazione ed eventuali sanzioni, al fine di garantire la sicurezza del diritto. Egli determina in quale misura la definizione e l'attuazione delle misure di applicazione possono essere affidate alle parti interessate in considerazione della loro riconosciuta esperienza nel merito. Qualora il ricorso a tale meccanismo non abbia i risultati che ci si attendeva, la Commissione si riserva di presentare al legislatore una proposta legislativa di tipo classico.

L'**autoregolamentazione** riguarda le numerose pratiche, le regole comuni, i codici di comportamento o gli accordi volontari che soggetti economici, sociali, ONG o gruppi organizzati definiscono di propria iniziativa, su base volontaria, per disciplinare e organizzare le loro azioni. Contrariamente alla coregolamentazione, l'autoregolamentazione (o self-regulation) non implica un atto legislativo (cfr. infra). La Commissione può ritenere preferibile non avanzare proposte legislative laddove esistano già accordi di questo genere che consentano di raggiungere gli obiettivi del Trattato. Essa può anche suggerire, ad esempio mediante una raccomandazione, il ricorso all'autoregolamentazione tra le parti interessate per evitare l'adozione di una regolamentazione, senza pertanto escludere la possibilità di legiferare se tale accordo si rivelasse insufficiente o inefficace. La questione centrale nel quadro del riesame può essere riassunta come segue: «Quali sono i mezzi più efficaci e appropriati, a livello comunitario, per garantire il rispetto degli interessi generali nel settore digitale?». Per la Commissione, la rivoluzione digitale non rimette in discussione l'obbligo di individuare a livello comunitario gli interessi generali pertinenti e, se del caso, di garantirne il rispetto tramite misure legislative o regolamentari, ricorrendo in via complementare alla coregolamentazione o, in alcuni casi, affidandosi all'autoregolamentazione.

Il programma di lavoro analizzerà, conformemente al principio di sussidiarietà<sup>76</sup>, la totalità di questi elementi.

(75) Anche se la Commissione propone un atto legislativo in cui sarà previsto il ricorso alla coregolamentazione, spetterà al Parlamento europeo e al Consiglio adottare tale proposta. Cfr. condizioni di ricorso alla coregolamentazione, pag. 13 della comunicazione summenzionata COM(2002) 278 def./2.

(76) Cfr. protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam.

## 2.2. Temi specifici:

### **Tema 1: L'accesso agli eventi di grandi significato per la società**

In occasione della revisione della direttiva nel 1997, è stato introdotto un articolo 3 bis allo scopo di permettere a ciascuno Stato membro di prendere delle misure, conformemente al diritto comunitario, per garantire che gli organismi di radiodiffusione televisiva rientranti nella propria sfera di competenza non ritrasmettano in maniera esclusiva degli avvenimenti che esso giudica di significato fondamentale per la società, privando così un'importante quota del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire tali avvenimenti in diretta o in differita su un canale televisivo in chiaro. Questa disposizione, che si basa sul principio del reciproco riconoscimento, è applicabile esclusivamente agli organismi di radiodiffusione televisiva contemplati dall'articolo 1 b) della direttiva. La Commissione non desidera estendere tale disposizione. Tuttavia essa ritiene che sarebbe utile riesaminare la formulazione dell'articolo 3 bis allo scopo di migliorare la sua attuazione.

### **Tema 2: La promozione della diversità culturale e della competitività dell'industria europea dei programmi**

Il doppio obiettivo di promozione della diversità culturale e della competitività dell'industria europea dei programmi si traduce concretamente nella direttiva "televisione senza frontiere", tramite un insieme di misure a favore della distribuzione e della produzione di programmi televisivi europei, tenendo conto anche dell'articolo 151, paragrafo 4 del Trattato che obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato, segnatamente al fine di rispettare e di promuovere la diversità delle proprie culture<sup>77</sup>. Tale disposizione, che si articola tramite meccanismi complementari di aiuto finanziario come il programma Media, è basata sulle disposizioni del titolo III della direttiva "televisione senza frontiere": articolo 4 (promozione delle opere europee), articolo 5 (promozione delle opere europee realizzate da produttori indipendenti), articolo 6 (definizione della nozione di opere europee), articolo 7 (data di trasmissione delle opere cinematografiche) e articolo 9 (deroga per le emittenti televisive locali che non fanno parte di una rete nazionale).

L'articolo 4, paragrafo 3 prevede un riesame dell'attuazione dell'articolo in questione sulla base di una relazione della Commissione che tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. L'articolo 25 bis precisa inoltre che tale riesame tiene conto di un studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che nazionale. Peraltro nel quadro del seguito alla comunicazione "Cinema"<sup>78</sup>, la Commissione ha individuato una doppia serie di questioni da esaminare nel quadro del riesame della direttiva "televisione senza frontiere". La prima serie di questioni riguarda la definizione di "opera europea", la definizione del concetto di "produttore o produzione indipendente". La seconda serie riguarda la cronologia della trasmissione delle opere cinematografiche nonché la definizione e lo sfruttamento dei diritti in linea.

Il presente programma di lavoro prevede a questo titolo: (i) di fare realizzare lo studio indipendente previsto dall'articolo 25 bis della direttiva, quindi (ii) di approfondire la riflessione sull'attuazione del titolo III della direttiva "tele", e (iii) di fare progredire gli scambi di punti di vista riguardo alla doppia serie di questioni individuate nel quadro della comunicazione "cinema".

(77) Già articolo 128, paragrafo 4. Cfr. considerando 25 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/newint\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/newint_fr.htm)

(78) Cfr. punto 8 della Commissione "Cinema" - [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_fr.htm)

**Tema 3: La tutela degli interessi generali nella pubblicità televisiva, le sponsorizzazioni, le aste televisive e l'autopromozione**

La direttiva nel suo capitolo IV detta per i programmi di radiodiffusione televisiva una serie di regole relative alla pubblicità, alle sponsorizzazioni e alle aste televisive, tra cui delle regole relative alla pubblicità destinata ai minori. Essa prevede delle regole riguardo alla quantità di pubblicità ammessa sullo schermo (limiti quotidiani e orari, articolo 18), alla quantità e alle modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché delle regole applicabili al contenuto e alla presentazione degli spot pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Regole specifiche (articolo 17) sono applicate alle sponsorizzazioni.

La direttiva mira a proteggere gli interessi dei telespettatori, ad esempio sancendo una chiara distinzione tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, a proteggere l'integrità e il valore delle opere audiovisive nonché a tutelare i titolari dei diritti, ad esempio evitando eccessive perturbazioni. La Commissione analizzerà in particolare la proporzionalità delle misure esistenti, partendo dal principio che la regolamentazione deve essere limitata al minimo necessario per centrare gli obiettivi perseguiti. Sarà in particolare necessario analizzare se determinate regole di limitazione quantitativa della pubblicità possano essere ammorbidite, tenendo conto del grado di scelta e di controllo da parte degli utenti.

Inoltre, per quanto riguarda la programmazione non lineare, bisognerà valutare se sia il caso di varare delle regole specifiche, segnatamente al fine di garantire la separazione tra contenuti redazionali e comunicazioni commerciali.

Diversi Stati membri hanno adottato, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, delle regole più dettagliate o più rigorose rispetto a quelle della direttiva, ad esempio in materia di garanzia (riguardo alla durata dello spot, della sponsorizzazione o al contenuto del suo messaggio). Inoltre vari Stati membri hanno adottato interpretazioni divergenti dalla direttiva per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, in particolare gli schermi divisi, la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva. La Commissione valuterà le implicazioni giuridiche delle nuove tecniche pubblicitarie al fine di determinare se sia il caso di adattare la legislazione o se la legislazione esistente permette già di regolamentare adeguatamente tali tecniche. Essa analizzerà inoltre le implicazioni economiche e finanziarie degli eventuali adeguamenti.

All'atto di procedere alla sua analisi, la Commissione terrà conto dell'eventuale ruolo dell'autoregolamentazione riguardo alle regole sulla pubblicità, tenendo presente che queste norme dovranno garantire o migliorare la sicurezza giuridica ed essere compatibili con il principio della libera circolazione dei servizi.

Inoltre, in relazione ai lavori sulla politica audiovisiva e alla futura direttiva quadro sulle pratiche commerciali leali, sarà necessario assicurare la coerenza e la compatibilità, così come precisato dalla comunicazione sul seguito al Libro verde sulla protezione dei consumatori (p. 2)<sup>79</sup>.

**Tema 4: La protezione dei minori e l'ordine pubblico - Diritto di risposta***La protezione dei minori e l'ordine pubblico*

Gli articoli 22 e 22 bis della direttiva definiscono i principi che gli Stati membri devono rispettare riguardo alla protezione dei minori e all'ordine pubblico. Essi prevedono l'applicazione da parte degli Stati membri di misure appropriate e di meccanismi (scelta dell'orario di trasmissione, accorgimenti tecnici volti ad impedire che i minorenni che si trovano nella zona di ricezione normalmente seguano o ascoltino tali programmi, o l'inserimento di avvertimenti acustici o segni

(79) Cfr. nota 59.

di identificazione attraverso la presenza di un simbolo visivo) allo scopo di assicurare il rispetto di tali principi. La consultazione pubblica procederà a un riesame di questi principi e accorgimenti, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

L'articolo 2 bis della direttiva prevede che gli Stati membri assicurino la libertà di ricezione e non ostacolino la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti a settori coordinati dalla presente direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare a tale disposizione qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave gli articoli 22 e 22 bis. In tal caso lo Stato membro interessato è obbligato in particolare a notificare per iscritto le proprie intenzioni all'emittente televisiva interessata e alla Commissione. Inoltre esso è tenuto a procedere a consultazioni con lo Stato membro che effettua la trasmissione e con la Commissione. La consultazione pubblica riesaminerà determinati aspetti di tale deroga alla regola del paese d'origine, sulla quale si basa l'intera direttiva, comprese le questioni procedurali, ai fini di una loro eventuale chiarificazione.

Le disposizioni della direttiva sulla protezione dei minori e della dignità umana si applicano alla radiodiffusione televisiva, mentre quelle della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana<sup>80</sup> contemplano tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, compresi quelli in linea. Il 20 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha adottato una relazione<sup>81</sup> sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione<sup>82</sup>. Tale relazione sottolinea l'importanza dell'approccio basato sull'autoregolamentazione in questo settore e invita tutti i soggetti in causa a proseguire i propri sforzi mirati a garantire la protezione dei minori e della dignità umana. Esso invita inoltre tutti gli Stati membri a definire un approccio che stabilisca dei criteri comunitari per la descrizione comparativa dei contenuti audiovisivi, lasciando tuttavia, viste le differenze culturali, la competenza per la valutazione dei contenuti al livello nazionale o regionale, pur armonizzando maggiormente i sistemi di valutazione dei vari mass media. Infine la relazione invita la Commissione ad elaborare un'altra relazione sull'attuazione della raccomandazione per misurare i progressi compiuti. La Commissione intende portare a termine questa nuova relazione di valutazione entro la fine dell'anno 2003, consentendo così il proseguimento dell'esame dell'articolazione tra le disposizioni pertinenti in materia di protezione dei minori della direttiva "televisione senza frontiere" e quelle previste dalla raccomandazione.

#### *Il diritto di risposta*

In applicazione del capitolo VI della direttiva, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. La Commissione esaminerà l'attuazione delle disposizioni pertinenti della direttiva.

#### **Tema 5: Aspetti legati all'attuazione**

Gli Stati membri la cui competenza riguardo agli organismi di radiodiffusione è determinata dalle norme dell'articolo 2 della direttiva, il Comitato di contatto istituito presso la Commissione

(80) Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana. GU CE L 270 del 7.10.1998, pag.48.  
[http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new\\_srv/recom-intro\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm)

(81) [http://www.europarl.eu.int/plenary/default\\_fr.htm](http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm)

(82) Relazione di Christopher Beazley sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla protezione dei minori e della dignità umana. COM(2001) 106 - C50191/2001 - 2001/2087(COS).  
[http://www.europarl.eu.int/plenary/default\\_fr.htm](http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm)

dall'articolo 23 bis e le autorità nazionali di regolazione svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere". In tale contesto essi partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze e del principio di sussidiarietà, al raggiungimento degli obiettivi della direttiva e, più generalmente, del Trattato.

### *1. Determinazione dell'autorità competente e del diritto applicabile*

A norma dell'articolo 2 bis della direttiva "televisione senza frontiere", gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva (applicazione della regola dello Stato d'origine).

Al fine di determinare la competenza in relazione agli organismi di radiodiffusione, l'articolo 2 applica il criterio dello "stabilimento" come criterio principale (insieme ad una serie di criteri materiali a titolo secondario). Si procederà al riesame di tali criteri alla luce della pratica invalsa e della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, e segnatamente all'efficacia dei criteri secondari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

### *2. Comitato di contatto*

Il Comitato di contatto istituito dalla Commissione per mezzo dell'articolo 23 bis della direttiva "televisione senza frontiere" svolge un ruolo essenziale nell'applicazione delle disposizioni di tale direttiva da parte degli Stati membri e rappresenta una ribalta privilegiata soprattutto per lo scambio di punti di vista e di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra gli stessi Stati membri.

Seguendo l'invito formulato nelle conclusioni approvate dal Consiglio l'11 novembre 2002, sotto la Presidenza della Danimarca, la Commissione assocerà strettamente il Comitato di contatto nel quadro dell'attuazione del presente programma di lavoro. Inoltre essa rifletterà sull'opportunità di rafforzare le competenze del Comitato nel quadro dell'attuazione dell'articolo 3 bis della direttiva, relativo all'accesso agli eventi di particolare rilevanza per la società (applicazione del principio di riconoscimento reciproco).

### *3. Ruolo delle autorità nazionali di regolazione*

Le consultazioni svolte a livello europeo hanno condotto la Commissione a proporre delle linee direttive per lo sviluppo di istituzioni di regolamentazione nazionale nel settore audiovisivo. Nella sua comunicazione sui principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale<sup>83</sup>, la Commissione ha dunque precisato in particolare gli aspetti seguenti:

- le autorità per la regolamentazione devono essere indipendenti dal governo e dagli operatori;
- gli aspetti relativi al contenuto sono per loro natura nazionali, poiché direttamente e strettamente connessi con le esigenze culturali, sociali e democratiche di una determinata società; pertanto, in osservanza del principio di sussidiarietà, la regolamentazione del contenuto è anzitutto responsabilità degli Stati membri;
- la convergenza tecnologica richiede una cooperazione più intensa fra i diversi soggetti (infrastrutture di comunicazione, settore audiovisivo, concorrenza...);
- le autorità per la regolamentazione possono contribuire alla concezione e all'attuazione dell'autoregolamentazione.

(83) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.). [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key\\_doc/legispdffiles/av\\_fr.pdf](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf)

Nel quadro dell'attuazione della direttiva "televisione senza frontiere", la Commissione procederà a uno scambio di punti di vista sull'opportunità di rafforzare la cooperazione a livello europeo tra le diverse autorità nazionali di regolamentazione competenti in materia audiovisiva.

#### **Tema 6: Questione non contemplata dalla direttiva - L'accesso a brevi estratti di avvenimenti che fanno parte di diritti esclusivi**

Infine appare appropriato riflettere sull'eventualità di prevedere in avvenire delle disposizioni sull'accesso a brevi estratti di avvenimenti soggetti a diritti esclusivi.

In effetti, a differenza della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa<sup>84</sup>, la direttiva "televisione senza frontiere" non contiene simili disposizioni.

Nel tenere conto degli interessi in causa (organizzatori di avvenimenti, titolari di diritti, agenzie, organismi di radiodiffusione televisiva, pubblico) e del fatto che determinati Stati membri hanno già adottato disposizioni specifiche in materia, la necessità di assicurare il pluralismo delle fonti d'informazione impone di affrontare questa nuova questione al fine di valutare se l'assenza di disposizioni in seno alla Comunità ponga degli ostacoli al mercato interno.

### **III. CALENDARIO E AZIONI FUTURE**

La Commissione ritiene che i principi e le linee direttive della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale, enunciati nella comunicazione<sup>85</sup> del 1999 rimangano validi. Allo scopo di valutare l'impatto delle recenti evoluzioni tecnologiche e dei mercati sull'attuazione della direttiva "televisione senza frontiere", e di analizzare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per rafforzare la coerenza dell'insieme della politica audiovisiva europea, la Commissione ha previsto le azioni seguenti.

Si rileva che la consultazione pubblica consentirà a tutte le parti interessate di inviare commenti scritti e di partecipare alle udienze pubbliche sui temi individuati nel presente programma di lavoro.

<b>Calendario indicativo</b>	<b>Azioni previste</b>
1° trimestre 2003	- Lancio di uno studio indipendente sull'impatto delle misure a livello comunitario e nazionale volte a promuovere la distribuzione e la produzione delle opere europee - Eventuale lancio di studi complementari ad hoc
marzo-maggio 2003	- Audizione delle parti interessate sui temi menzionati nel presente programma di lavoro
inizio di luglio 2003	- Termine per la consegna dei contributi scritti delle parti interessate sui temi menzionati nel presente programma di lavoro
3° trimestre 2003	- Adozione di una relazione di valutazione sull'attuazione della raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana <sup>86</sup>
fine 2003 - inizio 2004	- Adozione di una comunicazione sui risultati della consultazione pubblica ed eventuali proposte

(84) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE n. 132), Strasburgo, 05.05.1989 - Testo emendato dal Protocollo aggiuntivo (STE n. 171), del 1° 10.1998 ed entrato in vigore il 1° 03.2002 - <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipi-pal.htm>. Va rilevato che il campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa diverge da quello della direttiva "Televisione senza frontiere" del Parlamento europeo e del Consiglio e contempla solo la circolazione transfrontaliera dei servizi televisivi.

(85) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.) [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key\\_doc/legispdffiles/av\\_fr.pdf](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf)

(86) Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europea attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana - [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new\\_srv/recom-intro\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm)



## DIRETTIVE

### **DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE DEL 16 SETTEMBRE 2002 RELATIVA ALLA CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (2002/77/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE)**

#### **LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue:

1. La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni<sup>1</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE<sup>2</sup>, è stata sostanzialmente modificata a più riprese. Poiché occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno che il testo della direttiva sia rifuso a fini di chiarezza.

2. Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni del diritto comunitario in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere efficacemente il compito di vigilanza assegnatele dal suddetto paragrafo.

3. La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, inizialmente ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonía mobile, per poi instaurare gradualmente una piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di ulteriori direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno che dette direttive sia abrogate con effetto al 25 luglio 2003, data alla quale si applicherà il nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

5. Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche è costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>3</sup> e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Con-

(1) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

(2) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.



siglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>4</sup>, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>5</sup>, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>6</sup> e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>7</sup>.

6. Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e della graduale apertura dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE e nelle direttive che l'hanno modificata devono essere adeguate per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni o sostituite per tener conto della convergenza tra i settori della tecnologia dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si è manifestata negli ultimi anni. Occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della direttiva 90/388/CEE nelle sue versioni successive.

7. La presente direttiva fa riferimento ai "servizi di comunicazione elettronica" e alle "reti di comunicazione elettronica" anziché ai termini "servizi di telecomunicazioni" e "reti di telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

8. In questo contesto, va precisato che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ed a consentire alle imprese di prestare tali servizi, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La definizione di reti di comunicazione elettronica deve altresì implicare che gli Stati membri non possono limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. In particolare, diritti speciali o esclusivi che si traducano nella restrizione dell'uso delle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione e la diffusione di segnali televisivi sono contrari all'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato CE in quanto hanno l'effetto di consentire ad un'impresa dominante di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Restano tuttavia impregiu-

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

dicare le disposizioni specifiche adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e, segnatamente, della direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>8</sup>, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> che disciplina la distribuzione dei programmi televisivi destinati al pubblico in genere.

9. In base al principio di proporzionalità, gli Stati membri non devono più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale. Ciò è conseguente anche dalla direttiva 2002/20/CE, che stabilisce che i servizi o le reti di comunicazione elettronica devono essere forniti sulla base di un'autorizzazione generale e non di una licenza. Le parti interessate devono avere il diritto di impugnare una decisione che impedisca loro di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, di adire un organo giurisdizionale. Il diritto di ciascuno ad una effettiva tutela giudiziaria contro provvedimenti adottati dagli Stati in violazione dei diritti attribuitigli in forza delle disposizioni di una direttiva è un principio fondamentale del diritto comunitario.

10. Le autorità pubbliche possono esercitare un'influenza determinante sul comportamento di un'impresa pubblica sia attraverso le norme che disciplinano l'impresa stessa sia attraverso il modo in cui sono ripartite le partecipazioni al capitale. Pertanto, nel caso in cui controllino operatori di reti verticalmente integrati che gestiscono reti costituite in base a diritti speciali o esclusivi, gli Stati membri devono provvedere affinché tali operatori, se godono di una posizione dominante nel mercato rilevante, non operino discriminazioni a favore delle proprie attività, al fine di evitare eventuali violazioni delle regole di concorrenza del trattato. Ne consegue che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori verticalmente integrati e i loro concorrenti.

11. È opportuno che la presente direttiva espliciti inoltre il principio sancito dalla direttiva 96/2/CE, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CE in relazione alle comunicazioni mobili e personali<sup>10</sup>, disponendo che gli Stati membri non assegnino diritti esclusivi o speciali per l'uso di frequenze radio e che i diritti di uso di tali frequenze siano assegnati secondo procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti. Vanno quindi lasciati impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di tali frequenze a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario.

12. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. Per minimizzazione della distorsione del mercato si intende che i contributi devono essere riscossi secondo modalità che minimizzino per quanto possibile l'impatto dell'onere finanziario per gli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

13. Qualora i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali che istituiscono le organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite siano incompatibili con le regole di concorrenza del trattato, gli Stati membri sono tenuti, conformemente all'articolo 307 del trattato CE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. È opportuno

(8) G.U. L. 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(9) G.U. L. 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(10) G.U. L. 20 del 26.1.1996, pag. 59.

che la presente direttiva chiarisca tale obbligo poiché ai sensi all'articolo 3 della direttiva 94/46/CE<sup>11</sup>, gli Stati membri sono semplicemente tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni in loro possesso relative a tali incompatibilità. È quindi opportuno che l'articolo 7 della presente direttiva espliciti l'obbligo degli Stati membri di eliminare qualsiasi restrizione eventualmente ancora in vigore in forza delle suddette convenzioni internazionali.

14. La presente direttiva deve ribadire l'obbligo imposto agli Stati membri dalla direttiva 1999/64/CE di provvedere affinché i fornitori dominanti di reti di comunicazione elettronica e di servizi telefonici a disposizione del pubblico gestiscano le loro reti pubbliche di comunicazione elettronica e le loro reti televisive via cavo mediante persone giuridiche distinte.

15. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive precedenti indicati nell'allegato I, parte B.

16. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale di attuazione in vigore è in linea con i chiarimenti apportati dalla presente direttiva in relazione alle direttive 90/388/CE, 94/46/CE, 95/51/CE<sup>12</sup>, 96/2/CE, 96/19/CE<sup>13</sup> e 1999/64/CE.

17. Alla luce di quanto precede, occorre abrogare la direttiva 90/388/CE,

## **HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) per "reti di comunicazione elettronica" si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, e i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

2) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica;

3) per "servizi di comunicazione elettronica" si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

(11) GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

(12) GU L 256 del 26.10.1995, pag. 49.

(13) GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13.

4) per “servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico” si intendono i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

5) per “diritti esclusivi” si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un’impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che le riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un’attività di comunicazione elettronica all’interno di una determinata area geografica;

6) per “diritti speciali” si intendono i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica:

a) designa o limita a due o più il numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica o ad esercitare un’attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori;

b) conferisce a delle imprese, non conformandosi a siffatti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

7) per “rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite” si intende un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

8) per “rete televisiva via cavo” si intende ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico.

## **Art. 2**

### **Diritti esclusivi e speciali relativi alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi di comunicazione elettronica**

1. Agli Stati membri è fatto divieto di accordare o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’installazione e/o la fornitura di reti di comunicazione elettronica, o per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate o mantenute restrizioni relative alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica via le reti di comunicazione elettronica installate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, via le infrastrutture messe a disposizione da terzi o attraverso la condivisione delle reti, di altre attrezzature o dei siti, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione generale concessa ad un’impresa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica o l’installazione e/o fornitura di reti di comunicazione elettronica, nonché le relative condizioni, si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

5. Qualsiasi decisione presa per i motivi indicati nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE che impedisca ad un’impresa di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica deve essere motivata.

6. Le parti interessate devono avere la possibilità di impugnare tale decisione dinanzi ad un organo indipendente e, in ultima istanza, dinanzi ad un organo giurisdizionale.

**Art. 3****Imprese pubbliche verticalmente integrate**

In aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché le imprese pubbliche verticalmente integrate che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e che occupano una posizione dominante non operino discriminazioni a favore delle proprie attività.

**Art. 4****Diritti relativi all'uso di frequenze**

Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:

- 1) gli Stati membri si astengono dal concedere diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
- 2) l'attribuzione delle frequenze radio per i servizi di comunicazione elettronica si fonda su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

**Art. 5****Servizi relativi all'elenco abbonati**

Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi e/o speciali relativi alla predisposizione e alla prestazione di servizi di repertoriamento ("directory") sul loro territorio, ivi compresa la pubblicazione di elenchi telefonici e i servizi d'informazione e ricerca negli elenchi stessi.

**Art. 6****Obblighi di servizio universale**

1. Qualsiasi regime nazionale ai sensi della direttiva 2002/22/CE inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato. In particolare, quando ad un'impresa pubblica che fornisce servizi di comunicazione elettronica vengono imposti in tutto o in parte obblighi di servizio universale, si tiene conto di tale elemento nel calcolo dell'eventuale contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1.

**Art. 7****Satelliti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione, sia conforme alle condizioni pubblicate per l'accesso alla loro capacità di segmento spaziale.

2. Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive delle organizzazioni internazionali per la gestione di servizi via satellite, nella misura in cui tali convenzioni non siano compatibili con le regole di concorrenza del trattato CE, ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

## **Art. 8**

### **Reti televisive via cavo**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica non gestiscano la propria rete televisiva via cavo per il tramite della medesima persona giuridica che gestisce la loro altra rete pubblica di comunicazione elettronica, quando l'impresa:

- a. è controllata dallo Stato membro di cui trattasi o è titolare di diritti speciali; e
- b. è in posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune nella fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o di servizi telefonici a disposizione del pubblico; e
- c. gestisce nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali o esclusivi.

2. Il termine "servizi telefonici a disposizione del pubblico" è da considerare sinonimo del termine "servizi di telefonia vocale pubblica" di cui all'articolo 1 della direttiva 1999/64/CE.

3. Gli Stati membri che ritengano che sul loro territorio esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per l'anello locale ("local loop") e dei relativi servizi, ne informano la Commissione.

La relativa comunicazione deve comprendere una descrizione particolareggiata della struttura del mercato. Le informazioni comunicate sono messe a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei loro segreti aziendali.

4. Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato.

5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo entro il 31 dicembre 2004.

## **Art. 9**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 24 luglio 2003 tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa confermare che hanno ottemperato alle disposizioni della presente direttiva.

## **Art. 10**

### **Abrogazione**

La direttiva 90/388/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato I, parte A, è abrogata con effetto al 25 luglio 2003, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate sono intesi come riferimenti alla presente direttiva e sono interpretati conformemente alla tabella di corrispondenza riportata all'allegato II.

**Art. 11**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

**Art. 12**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2002.*

*Per la Commissione*  
MARIO MONTI  
*Membro della Commissione*

## COMUNICAZIONI

### **QUINTA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 89/552/CEE "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE", COSÌ COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 97/36/CE, NEL BIENNIO 1999-2000 (COM(2002)612)**

*Il testo è pubblicato in una versione ridotta. La versione integrale è disponibile all'indirizzo web: [www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/tvvt/art45/comm2002\\_612final\\_en.pdf](http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/tvvt/art45/comm2002_612final_en.pdf)  
Si precisa che la numerazione delle note segue la versione integrale.*

#### INTRODUZIONE

La presente comunicazione elaborata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE<sup>1</sup> del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997<sup>2</sup> (di seguito denominata la direttiva "Televisione senza frontiere"), costituisce la quinta relazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5.

Il documento contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione, nel biennio 1999-2000, della proporzione indicata agli articoli 4 e 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato dell'Unione europea e per quelli degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (di seguito EFTA). Gli Stati membri sono infatti tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5. La Commissione vigila sull'osservanza delle disposizioni dei suddetti articoli, conformemente alle disposizioni del trattato. La comunicazione intende portare a conoscenza degli Stati membri, del Parlamento europeo e del Consiglio le relazioni nazionali corredate del parere della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere".

Il documento è costituito da tre parti principali e due allegati:

Parte I - Parere della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 nel biennio 1999-2000

Parte II - Relazioni nazionali trasmesse dagli Stati membri dell'Unione europea

Parte III - Relazioni nazionali trasmesse dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo

Allegato 1: Quadro riepilogativo dei canali televisivi degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno raggiunto la quota maggioritaria di opere europee (articolo 4 della direttiva) e/o la percentuale minima del 10% di opere europee realizzate da produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva)

Allegato 2: Parametri utilizzati per il calcolo del tempo medio di trasmissione di opere europee da parte dei canali televisivi degli Stati membri dell'Unione europea (prendendo in considerazione l'ascolto) - articolo 4 della direttiva.

(1) GU L 298 del 17.10.1989.

(2) GU L 202 del 30.7.1997.



## PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 NEL BIENNIO 1999-2000

### 1. APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "Televisione senza frontiere" la Commissione è tenuta a vigilare affinché siano applicate le disposizioni degli articoli 4 e 5, conformemente alle disposizioni del trattato.

Gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati membri dell'EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo sono tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 contenente in particolare: (i) una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui ai citati articoli per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, (ii) le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e (iii) i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva la Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei seguenti criteri (a carattere non esaustivo):

- progressi compiuti rispetto agli anni precedenti;
- parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione;
- particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive;
- situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica ristretta.

Per assistere gli Stati membri nello svolgimento del loro dovere di controllo, nell'ambito del comitato di contatto<sup>3</sup> sono state elaborate e proposte nuove linee direttrici per seguire l'applicazione degli articoli 4 e 5. Tali linee direttrici, predisposte allo scopo di precisare talune definizioni ed evitare quindi eventuali differenze nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva<sup>4</sup>, sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999 e si applicano quindi al periodo di riferimento (1999-2000) oggetto della presente relazione.

È in questo contesto che è opportuno esaminare il presente parere che, per la prima volta, si sofferma sulle tendenze generali rilevate sia a livello comunitario sia in ciascuno degli Stati membri interessati. Una serie di indicatori, basati sui criteri previsti dagli articoli 4 e 5 della direttiva, è stata all'uopo elaborata in modo da poter disporre di una griglia d'analisi obiettiva.

#### *Articolo 4 (opere europee)*

Indicatore 1: percentuale media del tempo di trasmissione destinato ad opere europee da parte dei canali europei che registrano gli indici di ascolto più elevati<sup>5</sup> in ciascuno Stato membro interessato.

(3) [http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/art45/art45-intro\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/art45/art45-intro_fr.htm)

(4) Al punto 2.2 delle citate linee direttrici ad esempio si legge che è inutile che le relazioni annuali contengano informazioni relative ai canali che trasmettono esclusivamente "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite".

(5) Le percentuali relative agli indici di ascolto si basano, per ciascuno degli anni in esame, sui dati più recenti pubblicati all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo nell'annuario statistico 2002 (volume 2) intitolato "Equipement audiovisuel des ménages - Equipements de transmission - Audience de la télévision". Salvo casi particolari è stato preso in considerazione ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% (nell'arco di un'intera giornata) in ciascuno dei due anni in esame.

Indicatore 2: percentuale di rispetto della quota da parte dei canali indipendentemente dalla loro tipologia (con raggiungimento o superamento della quota maggioritaria) in ciascuno Stato membro interessato<sup>6</sup>.

Indicatore 3: tendenza generale della programmazione di opere europee nel periodo di riferimento (1999-2000) espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia<sup>7</sup>.

#### **Articolo 5 (opere europee di produttori indipendenti)**

Indicatore 1: tempo medio di trasmissione oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, percentuale media del bilancio destinato alla programmazione riservato ad opere europee di produttori indipendenti.

Indicatore 2: percentuale di rispetto della quota da parte dei canali indipendentemente dalla loro tipologia (con raggiungimento o superamento della percentuale minima del 10%) in ciascuno Stato membro interessato<sup>8</sup>.

Indicatore 3: tendenza generale della quota riservata ad opere europee di produttori indipendenti in ciascuno Stato membro interessato nel periodo di riferimento (1999-2000), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

Indicatore 4: tempo medio di trasmissione oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, percentuale del bilancio destinato alla programmazione riservato ad opere recenti di produttori indipendenti.

Indicatore 5: tendenza generale della quota riservata ad opere recenti di produttori indipendenti in ciascuno Stato membro interessato nel periodo di riferimento (1999-2000), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

I suddetti indicatori consentono di ottenere un quadro d'insieme dell'applicazione degli articoli 4 e 5 nel periodo 1999-2000, ferma restando la facoltà di cui si sono avvalsi alcuni Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva "Televisione senza frontiere", di adottare norme più rigorose o più particolareggiate nel settore cui si riferisce la direttiva<sup>9</sup>.

### **1.1. Trasmissione di una quota maggioritaria di opere europee**

#### **1.1.1. Valutazione a livello comunitario**

La prima conclusione di carattere generale riguarda l'evoluzione del numero di canali televisivi in Europa.

- 
- (6) Questo risultato è stato ottenuto conteggiando il complesso dei canali che raggiungono o superano la percentuale minima del 50% e stabilendo un rapporto tra questo dato ed il numero totale dei canali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4 della direttiva in ciascuno degli Stati membri.
  - (7) Questo risultato è stato ottenuto calcolando quanti canali abbiano registrato una percentuale in aumento, stabile o in diminuzione, indipendentemente dalla percentuale dei tempi di trasmissione da essi riservati ad opere europee. Si è tenuto inoltre conto dei canali che hanno iniziato ad operare sul mercato nazionale in esame nel periodo di riferimento.
  - (8) Questo risultato è stato ottenuto conteggiando il complesso dei canali che raggiungono o superano la percentuale minima del 10% e stabilendo un rapporto tra questo dato ed il numero totale dei canali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5 della direttiva in ciascuno degli Stati membri.
  - (9) In concreto è opportuno sottolineare che la maggior parte degli Stati membri si è avvalsa di tale facoltà (ad es. esclusione delle opere di teatro in Italia, definizione positiva delle opere da considerare in Germania, proporzione del 60% di trasmissione di opere europee in Francia, percentuale del 25% per la quota riservata ad opere di produttori indipendenti nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, ecc.).

Innanzitutto è opportuno sottolineare che in Europa (Stati membri dell'UE e Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo) i canali<sup>10</sup>, indipendentemente dalla loro tipologia, erano in totale circa 550 a gennaio 1999 e 670 a gennaio 2000. Il numero totale dei canali ammonta a circa 820 a gennaio 2001.

Il numero dei canali cui si applicano gli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere"<sup>11</sup> ha continuato in generale ad aumentare sia in rapporto al periodo precedente (1997-1998) sia nel corso del periodo di riferimento oggetto della presente relazione (1999-2000) e ciò testimonia il dinamismo dell'offerta audiovisiva in Europa. L'aumento, sensibile nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, è stato particolarmente significativo in paesi quali la Spagna, la Francia, l'Italia, la Svezia o il Regno Unito.

Da un punto di vista metodologico<sup>12</sup> è tuttavia opportuno sottolineare che alcuni Stati membri non hanno neppure in questa occasione trasmesso informazioni complete, in particolare per quanto riguarda i canali televisivi via cavo e/o via satellite (canali che spesso non figurano nelle relazioni nazionali). La Commissione, a questo proposito, ricorda che l'obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, riguarda ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato<sup>13</sup>. La televisione terrestre è invece trattata in modo quasi esaustivo nelle relazioni trasmesse dagli Stati membri.

Periodo di riferimento	1991-1992	1993-1994	1995-1996	1997-1998	1999	2000
Numero di canali	124	162	214	367	352	400

- (10) Questo totale si basa sui dati pubblicati nell'annuario statistico dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (edizioni del 1999, 2000 e 2001). Nel computo sono compresi i canali nazionali (con licenza di diffusione terrestre), i canali nazionali (via cavo e/o via satellite e/o DTT (TV digitale terrestre), senza trasmissione terrestre analogica), i canali stranieri dedicati, i canali destinati a mercati stranieri. Non sono invece considerati le trasmissioni regionali/locali, le reti locali e i canali regionali o territoriali.
- (11) L'obbligo di trasmettere relazioni imposto dall'articolo 4, paragrafo 3, si applica a tutte le trasmissioni di emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, con le seguenti eccezioni:
- gli articoli 4 e 5 non si applicano a "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite";
  - in forza dell'articolo 9, gli articoli 4 e 5 non si applicano alle "emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale";
  - il considerando 29 della direttiva stabilisce che "le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri"; in forza dell'articolo 2, paragrafo 6, la direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate a essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri. Pertanto in linea di massima le relazioni nazionali non citano:
  - i canali che trasmettono esclusivamente "notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite";
  - le emittenti "che si rivolgono a un pubblico locale" e "che non fanno parte di una rete nazionale", a prescindere dai mezzi di trasmissione utilizzati;
  - i canali che trasmettono esclusivamente in una lingua che non è ufficialmente utilizzata in uno o più Stati membri;
  - le trasmissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, vale a dire quelle destinate a essere ricevute solo nei paesi terzi e che non sono ricevute in uno Stato membro.
- (12) È opportuno aggiungere che la natura e l'intensità del controllo variano spesso da uno Stato membro all'altro: controllo quotidiano della programmazione, rassegna statistica, indagini, campionamento, stima in alcuni casi. Inoltre il controllo è effettuato o dall'autorità indipendente di regolamentazione del settore oppure in alcuni casi direttamente dal ministero competente.
- (13) L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, stabilisce che "la relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla".

La **seconda conclusione** riguarda il tempo medio di trasmissione destinato ad opere europee da parte dei canali che registrano gli indici di ascolto più elevati<sup>14</sup> (cfr. indicatore 1):

- il tempo medio di trasmissione di opere europee per il complesso di questi canali europei di tutti gli Stati membri è stato pari al 60,68% nel 1999 ed al 62,18% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 1,5 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento;
- il tempo medio di trasmissione ha oscillato, a seconda degli Stati membri, tra il 52,94 ed il 71,46%<sup>15</sup> nel 1999 e tra il 55,33 ed il 71,18% nel 2000<sup>16</sup>, salvo che nei casi del Portogallo<sup>17</sup> (48,7% nel 1999 e 49,5% nel 2000) e del Lussemburgo (100% nel 1999 e nel 2000);
- la tendenza relativa alla trasmissione di opere europee, misurata in termini di canali, mostra un andamento crescente in 12 Stati membri, stabile in uno Stato membro e decrescente (in misura molto contenuta) in 2 Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

La **terza conclusione** riguarda il totale dei canali che raggiungono o superano la quota maggioritaria di opere europee nel periodo di riferimento (cfr. indicatore 2):

- la percentuale media di rispetto della quota per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri è stata pari al 68,58% nel 1999 ed al 72,50% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 3,93 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento. Questo dato è tanto più significativo se si considera il consistente aumento, registrato nel corso dello stesso periodo, del numero di canali, prevalentemente di natura tematica;
- la percentuale di rispetto della quota, indipendentemente dalla tipologia del canale, ha oscillato, a seconda degli Stati membri, tra il 55 e il 100% nel 1999 e tra il 53 ed il 100% nel 2000, fatta eccezione per l'Italia che non ha raggiunto la quota maggioritaria (42% nel 1999 e 49% nel 2000);
- la percentuale di rispetto della quota, espressa in termini di numero di canali, indipendentemente dalla loro tipologia, è in aumento in nove Stati membri, stabile in quattro Stati membri e in diminuzione in altri due Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

La **quarta conclusione** riguarda la tendenza generale della programmazione di opere europee nel periodo di riferimento (cfr. indicatore 3), espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

- La tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in quattordici Stati membri e stabile in uno Stato membro. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

In sintesi il complesso di questi risultati positivi, testimoniati dalla variazione positiva della maggior parte degli indicatori nel periodo di riferimento, sembra essere in linea con la realizzazione degli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere".

La tabella che segue offre un quadro sintetico della situazione a livello comunitario per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva nel periodo in esame.

- 
- (14) In pratica si è tenuto conto, salvo eccezioni, della quota realizzata da ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% in ciascuno dei due anni in esame.
  - (15) Occorre osservare che un paese ha raggiunto un risultato leggermente superiore che, tuttavia, non può essere considerato in questa sede, giacché, in mancanza di dati completi, esso non si riferisce al complesso dei canali interessati con un indice ascolto superiore al 3% in ciascuno dei due anni in esame.
  - (16) Occorre osservare che un paese ha raggiunto un risultato leggermente superiore che, tuttavia, non può essere considerato in questa sede, giacché, in mancanza di dati completi, esso non si riferisce al complesso dei canali interessati con un indice ascolto superiore al 3% nel periodo di riferimento.
  - (17) È tuttavia opportuno sottolineare che il Portogallo, in attuazione del criterio di gradualità, ha compiuto notevoli progressi rispetto al periodo precedente (percentuale del 43,4% nel periodo 1997-1998) e si è avvicinato al livello del 50% nel 2000.

**Opere europee (articolo 4 della direttiva "Televisione senza frontiere")**

SM	Totale dei canali cui si applica l'articolo 4 (fonte: relazioni degli Stati membri)			Indicatore 1: Tempo medio di trasmissione (%) di opere europee (canali con gli indici di ascolto più elevati <sup>18)</sup> )			Indicatore 2: Rispetto (%) della quota (percentuale dei canali che raggiungono o superano la quota maggioritaria)			Indicatore 3: Tendenza generale della programmazione di opere europee
	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	Variazione (espressa) in numero di canali)
A	3	3	0	56,6	58,8	2,2	66,66	66,66	0	positiva
B	17	18	1	59,29	60,23	0,94	57	67	10	positiva
D	23	24	1	60,22	63	2,78	61	62,5	1,5	positiva
DK	5	7	2	60,66	61	0,34	80	71,4	-8,6	positiva
EL	10	11	1	71,46	71,18	-0,28	100	100	0	positiva
EL	40	45	5	52,94	58,50	5,56	70	78	8	positiva
F	54	59	5	67,42	69	1,58	63	71	8	positiva
IRL	4	4	0	54,17	55,33	1,16	75	75	0	nulla
I	38	43	5	65,9	65,98	0,08	42	49	7	positiva
L	10	11	1	100	100	0	70	91	21	positiva
NL	18	21	3	68	67,6	-0,40	61	67	6	positiva
P	7	9	2	48,7	49,5	0,8	71	78	7	positiva
FIN	4	4	0	66,25	69,5	3,25	100	100	0	positiva
S	22	25	3	73,83 <sup>19</sup>	74,45 <sup>20</sup>	0,62	57	58	1	positiva
UK	97	116	19	64	68,8	4,8	55	53	-2	positiva
Totale	352	400	48							
Media UE				60,68	62,18	1,50	68,58	72,50	3,93	

**1.1.2. Valutazione a livello nazionale (Omissis)****CONSIDERAZIONI GENERALI****(i) Modalità di controllo e monitoraggio**

Le relazioni trasmesse dagli Stati membri mostrano l'esistenza di sistemi di controllo e monitoraggio di vario tipo (rilevazione effettiva, controllo della programmazione giornaliera, raccolta dei dati presso le emittenti televisive, indagini, campionamento, oppure in alcuni casi semplice stima, ecc.), talvolta tra loro diversi a seconda della modalità di trasmissione considerata (controllo della programmazione quotidiana per i canali terrestri e indagini per i canali via cavo).

In merito a quest'ultimo punto è opportuno sottolineare che in generale i canali terrestri e via cavo sono oggetto di un controllo e di un monitoraggio maggiori rispetto ai canali satellitari che, in molti casi, non sono citati nelle relazioni trasmesse.

(18) Salvo casi particolari è stato preso in considerazione ogni canale che abbia registrato un indice di ascolto superiore al 3% (sull'intera giornata) in ciascuno dei due anni in esame.

(19) Non è stata considerata TV 3 AB (indici di ascolto del 10,8% nel 1999 e dell'11,4% nel 2000) né TV 5 AB/Kanal 5 (indici di ascolto del 5,9% nel 1999 e del 6,1% nel 2000) non essendo disponibili dati per il 1999 (inizio delle trasmissioni digitali nel 2000). È opportuno rilevare che per il 2000 la percentuale media relativa ai 5 canali seguenti, ovvero SVT 1, SVT 2, TV4, TV 3 AB, TV 5 AB/Kanal 5, è stata pari al 51,97% (percentuale di trasmissione di opere europee).

(20) Cfr. nota sopra.

La Commissione ricorda, a tale proposito, che l'obbligo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "Televisione senza frontiere" si applica a ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla modalità di trasmissione impiegata (trasmissione terrestre, satellitare, via cavo) in formato analogico e/o digitale. È importante quindi che venga trasmesso l'elenco completo dei canali cui si applica l'articolo 4 della direttiva.

**(ii) Motivi alla base dei casi di mancato rispetto della quota (mancato raggiungimento della quota maggioritaria)**

La maggior parte degli Stati membri i cui canali soggetti alla loro giurisdizione non hanno raggiunto la quota maggioritaria prevista dall'articolo 4 della direttiva hanno addotto i motivi di seguito elencati.

a) Raggruppamento dei canali offerti dalla medesima emittente televisiva: spesso le relazioni degli Stati membri mettono l'accento sul fatto che i canali in esame, considerati unitariamente, raggiungono o superano la quota maggioritaria stabilita dall'articolo 4 della direttiva.

Talvolta questa situazione, che non garantisce condizioni di concorrenza omogenee tra le varie emittenti televisive e concentra la programmazione di opere europee su uno o più canali determinati, fa sì che vengano arbitrariamente sommati insieme i risultati di un "piccolo" canale (piccolo in termini di ascolti) o di un canale tematico con quelli di un "grande" canale generalista.

b) Natura tematica della programmazione del canale e progressi compiuti: in vari casi il tema prescelto non consente di raggiungere la quota maggioritaria (mercato di nicchia di elevata specificità).

c) Canale di creazione recente: è tuttavia opportuno sottolineare che fin dai primi anni di attività numerosi nuovi operatori trasmettono in larga misura opere europee ai fini della penetrazione del mercato in questione.

d) Società controllate da società capogruppo di paesi non appartenenti all'Unione europea: questi canali trasmettono sistematicamente programmi del loro catalogo, mentre scarsa è la loro programmazione di opere europee.

In concreto le relazioni degli Stati membri citano spesso vari motivi insieme. Spesso gli stessi canali sono oggetto delle relazioni dei diversi Stati membri.

**(iii) Provvedimenti previsti o adottati per risolvere i casi di mancato rispetto della quota**

Le relazioni citano provvedimenti di varia natura: dialogo costante, esercizio di un controllo sui canali in questione, messa in mora ed avvio di procedure sanzionatorie a carico delle emittenti televisive.

In alcuni casi nessun provvedimento è tuttavia previsto o adottato. A questo proposito la Commissione ricorda che è necessario che gli Stati membri interessati assicurino un controllo più accentuato ed un maggiore monitoraggio dei canali e vigilino, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive raggiungano - conformemente al principio di gradualità - le percentuali stabilite dagli articoli 4 e 5 della direttiva.

## **1.2. Opere europee di produttori indipendenti**

### **1.2.1. Valutazione a livello comunitario**

Da un punto di vista metodologico è innanzitutto opportuno ricordare che alcuni Stati membri non hanno neppure in questa occasione trasmesso informazioni complete in particolare per quanto riguarda i canali televisivi via cavo e/o via satellite (canali che spesso non figurano nelle relazioni nazionali). Inoltre per alcuni canali i dati, in particolare quelli relativi alla quota riservata ad opere europee recenti, non sono completi.

La Commissione ricorda a questo proposito che l'obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, riguarda ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato. Gli Stati membri sono pertanto responsabili della trasmissione di un elenco completo dei canali cui si applica l'articolo 5 della direttiva, nonché della trasmissione di dati completi in merito a detti canali.

La **prima conclusione** riguarda il tempo medio di trasmissione (percentuale minima del 10%) oppure in alternativa, in base alla scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, la percentuale media del bilancio destinato alla programmazione (percentuale minima del 10%) riservato ad opere europee di produttori indipendenti<sup>54</sup> (cfr. indicatore 1<sup>55</sup>):

- per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri la quota media riservata ad opere di produttori indipendenti è stata pari al 37,51% nel 1999 ed al 40,47% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 2,95 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento<sup>56</sup>;

- la quota media riservata a questa tipologia di opere oscilla, a seconda degli Stati membri<sup>57</sup>, tra il 21,17% ed il 59% nel 1999 e tra il 20,94% ed il 59,26% nel 2000;

- nel periodo di riferimento la tendenza generale, espressa in termini di numero di canali, mostra un andamento crescente in nove Stati membri, stabile in due Stati membri e decrescente in altri quattro Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

La **seconda conclusione** riguarda il totale dei canali, indipendentemente dalla loro tipologia, che raggiungono o superano la percentuale minima del 10% (percentuale di rispetto della quota) riservata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti (cfr. indicatore 2):

- la percentuale media di rispetto della quota per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri è stata pari al 85,02% nel 1999 e all'84,81% nel 2000, e ciò equivale ad una diminuzione molto lieve (0,21 punti percentuali) nell'arco del periodo di riferimento;

- la percentuale media di conformità oscilla, a seconda degli Stati membri, tra il 48% ed il 100% nel 1999 e tra il 58% ed il 100% nel 2000;

- la percentuale di rispetto della quota, espressa in termini di numero di canali, è in aumento in sei Stati membri, stabile in quattro Stati membri e in diminuzione negli altri cinque Stati membri. Nel complesso la tendenza generale è quindi positiva nel periodo di riferimento.

La **terza conclusione** riguarda la tendenza generale della quota riservata ad opere di produttori indipendenti (cfr. indicatore 3) - tendenza espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia:

- la tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in dodici Stati membri, stabile in uno Stato membro e decrescente in due Stati membri; nel complesso la tendenza generale è positiva nel periodo di riferimento.

La **quarta conclusione** riguarda la percentuale media ("quota adeguata"<sup>58</sup>) riservata alle opere europee recenti di produttori indipendenti, ovvero opere diffuse entro un termine di cinque anni dalla

(54) Nell'accezione del considerando 31 della direttiva, secondo cui "... gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari" (criteri non esaustivi).

(55) È opportuno ricordare che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose. La maggior parte degli Stati membri si è in concreto avvalsa di tale facoltà.

(56) Per quanto concerne segnatamente l'Italia per la quale i valori sono particolarmente elevati, è opportuno sottolineare che essi riflettono il livello medio di realizzazione degli obiettivi fissati in tema di investimenti in opere europee di produttori indipendenti (seconda opzione prevista dall'articolo 5 della direttiva) e non il livello medio di trasmissione di questa tipologia di opere.

(57) Non si è tenuto conto dei risultati dell'Italia, giacché i dati di tale paese, diversi per tipologia, si riferiscono ad un obbligo di investimento e non di trasmissione.

(58) Cfr. la parte finale dell'articolo 5 della direttiva in cui si legge che "questa percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione".

loro produzione (cfr. indicatore 4):

- per il complesso dei canali europei di tutti gli Stati membri la quota media riservata ad opere recenti è stata pari al 53,80% nel 1999 ed al 55,71% nel 2000, e ciò equivale ad un aumento di 1,91 punti percentuali nell'arco del periodo di riferimento;

- la percentuale media riservata a questa tipologia di opere oscilla, a seconda degli Stati membri<sup>59</sup>, tra il 13,48% e l'81,4% nel 1999 e tra il 12,34% e l'80,25% nel 2000;

- la tendenza generale, espressa in termini di numero di canali, indipendentemente dalla loro tipologia, mostra un aumento crescente in otto Stati membri, stabile in uno Stato membro e in diminuzione in sei Stati membri. Nel complesso la tendenza generale resta positiva nel periodo di riferimento.

La **quinta conclusione** riguarda la tendenza generale della quota riservata ad opere recenti di produttori indipendenti (cfr. indicatore 5) - tendenza espressa in termini di canali indipendentemente dalla loro tipologia.

- La tendenza rilevabile dall'esame delle relazioni nazionali mostra un andamento crescente in quattordici Stati membri e stabile in uno Stato membro; nel complesso la tendenza generale è quindi positiva.

In sintesi il complesso di questi risultati positivi, testimoniati dalla variazione positiva della maggior parte degli indicatori nel periodo di riferimento, sembra essere in linea con la realizzazione degli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere".

La tabella che segue offre un quadro sintetico della situazione a livello comunitario per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 della direttiva nel periodo in esame.

---

(59) Occorre segnalare che dai dati trasmessi dal Portogallo non si rileva la percentuale effettiva di opere europee recenti sul totale delle opere europee di produttori indipendenti (percentuale teorica).



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Opere europee di produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere")

SM	Totale dei canali cui si applica l'articolo 5 (fonte: relazioni degli Stati membri)		Indicatore 1: Tempo medio di trasmissione oppure, a scelta, bilancio medio destinato alla programmazione riservato ad opere europee di produttori indipendenti		Indicatore 2: Rispetto (%) della quota (canali che raggiungono o superano la quota minima del 10%)		Indicatore 3: Tendenza generale del tempo di trasmissione/ degli investimenti riservati ad opere europee di produttori indipendenti		Indicatore 4: Tempo medio di trasmissione oppure, a scelta, bilancio medio destinato alla programmazione riservato ad opere europee recenti (di produttori indipendenti) <sup>(60) e (61)</sup>		Indicatore 5: Tendenza generale del tempo di trasmissione /degli investimenti riservati ad opere europee recenti (di produttori indipendenti)			
	1999	2000	1999	2000	1999	2000	Variazione	1999	2000	Variazione	Variazione	(espressa in n° di canali)		
A	3	3	40,63	47,3	100	100	6,67	100	0	positiva	46,07	58,37	12,3	positiva
B	17	18	35,64	34,46	93	80	-1,18	93	-13	positiva	59	58,73	-0,27	positiva
D	23	24	46,3	46,72	74	71	0,42	74	-3	positiva	60,27	64,37	4,1	positiva
DK	5	7	40,2	58,86	100	100	18,66	100	0	positiva	81,4	75,43	-5,97	positiva
EL	10	11	21,17	20,94	91	92	-0,23	91	1	positiva	45,54	40,15	-5,39	positiva
E	40	45	36,44	40,2	95	96	3,76	95	1	positiva	20,8	24,82	4,02	positiva
F	54	59	59	59,26	81	92	0,26	81	11	positiva	60,7	59,73	-0,97	positiva
IRL	4	4	29	29	100	100	0	100	0	positiva	100	100	0	nulla
I	38	43	68,05	63,85	79	70	-4,2	79	-9	positiva	58,45	61,81	3,36	positiva
L	10	11	29,93	28,68	70	64	-1,25	70	-6	negativa	13,48	12,34	-1,14	positiva
NL	18	21	52	52	83	86	0	83	3	positiva	80	78	-2	positiva
P	7	9	24,96	31,13	86	89	6,18	86	3	negativa	24,96	31,13	6,18	positiva
FIN	4	4	23	29	100	100	6	100	0	positiva	80	80,25	0,25	positiva
S	22	25	27,94	34,63	48	58	6,70	48	10	nulla	53,97	65,4	11,43	positiva
UK	97	116	28,41	30,96	75,26	74,1	2,55	75,26	-1,16	positiva	22,41	25,17	2,76	positiva
Totale	352	400												
Media UE			37,51	40,47	85,02	84,81	2,95	85,02	-0,21		53,80	55,71	1,91	

(60) e (61) Si segnalano due particolarità relative all'Italia e al Portogallo:

- in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i dati trasmessi dalle autorità italiane sono stati elaborati in relazione a tutte le opere europee trasmesse, realizzate da produttori indipendenti e non. Non consentono di stabilire la percentuale effettivamente riservata alle opere realizzate da produttori indipendenti, nell'accezione di cui all'articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere".
- dai dati trasmessi dalle autorità portoghesi non si rileva la percentuale effettiva di opere europee recenti sul totale delle opere europee di produttori indipendenti (percentuale teorica).

### 1.2.2. Valutazione a livello degli Stati membri *(Omissis)*.

### 1.3. Conclusione generale

Dalle relazioni nazionali emerge che nel biennio di riferimento (1999-2000) l'applicazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea delle disposizioni dell'articolo 4 (opere europee) e dell'articolo 5 (opere europee realizzate da produttori indipendenti) della direttiva "Televisione senza frontiere" è stata nel complesso soddisfacente.

L'esame analitico di queste relazioni effettuato dalla Commissione evidenzia, sia in rapporto all'articolo 4 sia in rapporto all'articolo 5, una tendenza positiva e dinamica per quanto concerne la trasmissione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti, in un contesto caratterizzato dal generale incremento del numero di canali nel periodo di riferimento.

In alcuni Stati membri si rilevano difficoltà solo in relazione ad alcuni canali minoritari. A questo proposito la Commissione ricorda che è necessario che gli Stati membri interessati assicurino un controllo più accentuato ed un maggiore monitoraggio dei canali e vigilino, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive raggiungano - conformemente al principio di gradualità - le percentuali stabilite dagli articoli 4 e 5 della direttiva.

*(Omissis)*.

**II. SINTESI DELLE RELAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI - ITALIA****EMITTENTI A DIFFUSIONE TERRESTRE****A) Rassegna statistica****1. Tabella riepilogativa**

N. canali	Periodo di rilevazione	Metodo di rilevazione
11 a diffusione terrestre	1999-2000	Colonna A e C: monitoraggio Colonna B: autocertificazione

**2. Tabella delle quote (percentuali quote di programmazione e di investimento)**

Concessionari	Canali	A. Opere Europee (OE)		B. Produttori indipendenti <sup>81</sup>		Opere recenti (OR) <sup>82</sup>	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000
RAI - SpA	RAI Uno	77,28	78,64	20,5	17,6	63,34	69,65
RAI - SpA	RAI Due	75,54	70,54	36,9	29,4	76,18	77,56
RAI - SpA	RAI Tre	80,15	86,91	23,9	22,7	72,83	81,85
RTI SpA	Canale 5	64,8	60,27	10,12	14,03	78,78	89,66
RTI SpA	Italia Uno	41,25	39,66	12,05	12,28	49,15	57,03
RTI SpA	Retequattro	56,35	59,87	23,5	26,57	48,11	50,38
Prima TV SpA	Tele + Nero <sup>83</sup>	34,77	38,87	19,47	18,26	86,07	96,7
Europa TV SpA	Tele + Bianco <sup>84</sup>	38,67	41,77	20,14	20,59	95,34	97,18
TV Internazionale	TMC/La7	43,86	57,83	39,3	27,7	47,5	45,55
Beta Television srl	TMC 2	80,81	86,01	28,7	23,99	81,64	88,36
Rete A SpA	Rete A	53,82	70,52	36	19	99,33	99,33

**B) Motivi addotti dallo stato membro per il mancato rispetto delle quote***1. Opere europee*

Il canale televisivo Italia 1, isolatamente considerato, ha dedicato alle opere europee ed alle opere recenti nel 1999 e nel 2000 una percentuale della propria programmazione inferiore alla quota di riserva prevista. Lo stesso sembra potersi dire per il canale Retequattro. Poiché tuttavia entrambi i canali appartengono, di concerto con il canale denominato Canale 5, alla concessionaria R.T.I. Spa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della delibera 9/99/CONS, il rispetto degli obblighi di programmazione va verificato in base all'attività complessiva dei tre canali in esame; in tale ottica, come mostrato dalla tabella sottostante, la programmazione dell'unica emittente R.T.I. Spa rispetta pienamente le disposizioni in materia.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
Canale 5	4969	3220	65%	2537	79%
Italia 1	6464	2666	41%	1310	49%
Rete 4	5897	3323	56%	1599	48%
<b>Totale</b>	<b>17330</b>	<b>9209</b>	<b>53%</b>	<b>5446</b>	<b>59%</b>

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

- (81) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20%.
- (82) Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 122/98, la percentuale di cui alla colonna C è stata così calcolata: ore di programmazione di opere recenti (ultimi cinque anni) rispetto alle ore totali di programmazione di opere europee.
- (83) già Telepiù Uno.
- (84) già Telepiù Due.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
Canale 5	4990	3007	60%	2697	90%
Italia 1	6286	2493	40%	1422	57%
Rete 4	6265	3751	60%	1889	50%
<b>Totale</b>	<b>17541</b>	<b>9251</b>	<b>53%</b>	<b>6008</b>	<b>65%</b>

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

Anche il canale televisivo TMC (oggi "La7"), di proprietà dell'emittente Tv Internazionale Srl, sembrerebbe non aver rispettato le quote di riserva a favore delle opere europee nel 1999 ed a favore delle opere recenti nel biennio 1999-2000. Anche in questo caso, tuttavia, deve essere applicato il citato articolo 2, comma 4 della delibera 9/99/CONS, che richiede che la verifica del rispetto della quota di riserva sia effettuata relativamente al complesso dei canali controllati dal gruppo SEAT-Cecchi Gori. Estendendo l'analisi anche al secondo canale del gruppo - il canale TMC2 (oggi MTV Italia) -, risulta chiaro che le quote di riserva sono state pienamente rispettate, come evidenziato dalla tabella sottostante.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
TMC	4880	2143	44%	1018	48%
TMC2	1770	1431	81%	1168	82%
<b>Totale</b>	<b>6658</b>	<b>3574</b>	<b>54%</b>	<b>2186</b>	<b>61%</b>

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 1999 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
TMC	5227	3023	58%	1376	46%
TMC2	2219	1909	86%	1686	88%
<b>Totale</b>	<b>7446</b>	<b>4932</b>	<b>66%</b>	<b>3062</b>	<b>62%</b>

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

Per gli stessi motivi appena esposti (la necessità di raccordare i dati dei singoli canali con quelli del complesso di canali controllati da un unico soggetto), la situazione di Tele+ Bianco e Tele+ Nero, che sembrerebbero non rispettare la quota di riserva a favore delle opere europee, verrà esaminata contestualmente all'analisi dei canali satellitari del gruppo Tele+, cui si rimanda. Giova comunque ricordare in questa sede che, a partire dal 1998, Tele+ Grigio ha cessato le trasmissioni terrestri ed oggi trasmette esclusivamente via satellite. Il canale ed i dati relativi alle quote di trasmissione realizzate sono pertanto inclusi tra le emittenti satellitari.

## 2. Produttori indipendenti

La legge n. 122/98, di recepimento della direttiva "Televisione senza frontiere", ha previsto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, che i concessionari televisivi nazionali trasmettano una percentuale minima pari al 10% (per la RAI 20%) di opere europee di produttori indipendenti e, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che investano, acquistando o producendo, una percentuale non inferiore al 10% (per la RAI 20%) dei propri introiti netti annui derivanti da pubblicità in opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.

I dati relativi alle quote europee realizzate da produttori indipendenti sono stati forniti, sulla base di autocertificazioni, direttamente dalle concessionarie nazionali al pari dei dati relativi alle quote d'investimento.

**Tabella quote d'investimento in opere europee per l'anno 1999**

SOCIETÀ/GRUPPO	CANALI	N. CANALI	QUOTA D'INVESTIMENTO OBBLIGATORIA	QUOTA D'INVESTIMENTO AUTOCERTIFICATA
Rai SpA	Raiuno Raidue Raitre	3	20% <sup>85</sup>	23%
R.T.I.	Canale 5 Italia 1 Rete 4	3	10% <sup>86</sup>	46%
Cecchi Gori Communications SpA	Tmc - Tmc2 -	2	10% <sup>87</sup>	24,6%
Telepiù SpA	Tele + Bianco Tele + Nero	2	10% <sup>88</sup>	1223,67%
Rete A srl	Rete A	1	10% <sup>89</sup>	34,7%

**Tabella quote d'investimento in opere europee per l'anno 2000**

SOCIETÀ/GRUPPO	CANALI	N. CANALI	QUOTA D'INVESTIMENTO OBBLIGATORIA	QUOTA D'INVESTIMENTO AUTOCERTIFICATA
Rai SpA	Raiuno Raidue Raitre	3	20% <sup>90</sup>	25,4%
R.T.I.	Canale 5 Italia 1 Rete4	3	10% <sup>91</sup>	42,1%
Cecchi Gori Communications SpA	Tmc Tmc2	2	10% <sup>92</sup>	58,9%
Telepiù SpA	Tele+ Bianco Tele+ Nero	2	10% <sup>93</sup>	1672,9%
Rete A srl	Rete A	1	10% <sup>94</sup>	44,9%

**C) Provvedimenti adottati o previsti dallo Stato membro**

Non si è ravvisata la necessità di intraprendere alcuna azione nei confronti delle società emittenti a diffusione terrestre.

(85) 20% dei proventi da canone annuale netto nelle opere audiovisive.

(86) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(87) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(88) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(89) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(90) 20% dei proventi da canone annuale netto nelle opere audiovisive.

(91) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(92) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(93) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

(94) 10% degli introiti netti da pubblicità in produzione e acquisto di programmi audiovisivi europei.

**D) Ulteriori osservazioni**

Nessuna osservazione.

**EMITTENTI A DIFFUSIONE SATELLITARE****A) Rassegna statistica****1. Tabella riepilogativa**

N. canali	Periodo di rilevazione	Metodo di rilevazione
56 a diffusione terrestre	Biennio 1999-2000	Autocertificazione

**2. Tabella delle quote (percentuali quote di programmazione e di investimento)**

Società	Canali satellitari	A. Opere europee (OE)		B. Investimenti <sup>95</sup>		C. Opere recenti (OR)	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000
Anicaflash srl	Coming Soon Television	8,5	8,5	n.a.	n.a.	8,5	8,5
CFN - Class Financial Network SpA	Class Financial Network	n.o.	93	n.o.	n.a.	n.o.	100
Digitaly SpA	Digitaly - Italian channel	-	-	-	-	-	-
Disney Channel Italia	Disney Channel	20	28	n.a.	n.a.	19	27
Eurocast Italia srl	Topshop	n.o.	0	n.o.	-	n.o.	0
Eurocast Italia srl	Super I	n.o.	39,38	n.o.	-	n.o.	47,82
Eurocast Italia srl	Polonia I	n.o.	26	n.o.	-	n.o.	56
Eurotelevision SpA	Telegenova sat	n.o.	82,2	n.o.	75	n.o.	77,2
Fin. Ma. Vi - Gruppo Cecchi Gori	Cinemovie	-	66	n.a.	n.a.		22
Fox Kids Italy srl (b)	Fox Kids	n.o.	36	n.o.	0	n.o.	37
Kidco Service srl	Art Variety M.E.	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Children E.U.	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Movie	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Music	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART IQRAA	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	ART Sport	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Nile Variety	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	LBC Europe	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Nile Drama	0	0	0	0	0	0
Kidco Service srl	Algeria Tv	0	0	0	0	0	0
Mediadigit SpA	Duel	n.o.	12	n.o.	n.a.	n.o.	36
Mediadigit SpA	Comedy Life (ex Comedy House)	n.o.	25	n.o.	n.a.	n.o.	44
Mediadigit SpA	Happy Channel	70	73	n.a.	n.a.	30	33

(95) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 %.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Società	Canali satellitari	A. Opere europee (OE)		B. Investimenti <sup>95</sup>		C. Opere recenti (OR)	
		1999	2000	1999	2000	1999	2000
Multithematiques - Canal Jimmy srl	Canal Jimmy	59	58	100#	100#	25	34
Multithematiques - CineCinemas srl	Cine Cinemas 1	55	65	100#	100#	8	17
Multithematiques - CineCinemas srl	Cine Cinemas 2	53	66	100#	100#	6	17
Multithematiques - CineCinemas srl	Cineclassics	47	53	100#	100#	9	16
Multithematiques - Planete srl	Planete	57	63	100#	100#	25	42
Multithematiques - Seasons srl	Seasons	70	99	100#	100#	37	100
Rete Blu SpA	Sat 2000	54	55	46	36	59	51
Sitcom - Nuvolari srl	Nuvolari	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Galileo srl	Galileo	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Leonardo srl	Leonardo	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Sitcom - Marcopolo SpA	Marcopolo	85	76	99	100	95	100
Sitcom - INN SpA	Italia Network News	100	-	99	100	100	-
Sitcom SpA	Giotto	n.o.	n.o.	99	100	n.o.	n.o.
Stream SpA	TVL	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	DSN	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Promo	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Canale Viaggi	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 1	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 2	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 3	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 4	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 5	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 6	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 7	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Stream Calcio 8	-	-	100#	100#	-	-
Stream SpA	Anteprima	-	-	100#	100#	-	-
Team TV SpA	Stream News	0	0	0	0	0	0
Team TV SpA	Stream Verde	0	0	0	0	0	0
Tele+ Prima TV	Tele+ Grigio	48,82	54,37	100#	100#	96,53	95,4
Tele+ Prima TV	Tele+ 16/9	46,13	41,18	100#	100#	97,24	97,3
Tele+ Prima TV	Tele+ Nero	34,77	38,87	100#	100#	86,07	96,7
Tele+ Omega TV	Palco	45,91	42,74	100#	100#	100	100
Tele+ Europa TV	Tele+ Bianco	38,67	41,77	100#	100#	95,34	97,18

## Legenda

n.o. = non operativo: il canale ha iniziato ad operare a partire dal 2000, quindi per l'anno 1999 non si hanno dati in quanto il canale non era operante.

n.a. = non applicabile: i canali non hanno realizzato ricavi pubblicitari e pertanto non sono soggetti all'obbligo di investimento.

100# = le emittenti hanno investito importi superiori agli introiti pubblicitari per l'acquisto o la produzione di opere europee.

(95) I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10% del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 %.

**B) Motivi adottati dallo Stato membro per il mancato rispetto delle quote**

Alcuni canali satellitari della tabella di cui sopra risultano non aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di programmazione previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa di recepimento delle stesse in Italia (legge n. 122/98 e delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). In particolare:

1. Il canale televisivo Coming Soon Television, dell'emittente Anicaflash Srl, non rispetta le quote minime di riserva per opere europee ed opere recenti, poiché dichiara di trasmettere per una media di due ore al giorno una programmazione costituita esclusivamente da trailer cinematografici. Il soggetto, inoltre, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari.

2. Il canale Class Financial Network, dell'emittente Class Financial Network Spa, che trasmette dal 2000 una programmazione costituita esclusivamente da notiziari di carattere finanziario, diffusi per 24 ore senza soluzione di continuità, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari e pertanto non ha inviato i dati relativi alle quote di investimento.

3. Il canale televisivo Disney Channel, dell'emittente Disney Channel Italia, motiva il mancato rispetto delle quote minime di riserva per opere europee ed opere recenti dichiarando di trasmettere una programmazione costituita principalmente da prodotti Disney (film, cartoni animati e serie). Il soggetto, inoltre, dichiara di non percepire ricavi pubblicitari e pertanto non ha inviato i dati relativi alle quote di investimento.

4. L'emittente Digitaly Spa non ha comunicato i dati relativi al proprio canale Digitaly - Italian Channel né ha offerto motivazioni a giustificazione del suo inadempimento.

5. L'emittente Eurocast Italia Srl è editrice di tre canali, tutti diffusi in lingua polacca ed operativi dal gennaio del 2000:

- Topshop, canale dedicato esclusivamente alle televendite;
- Polonia 1, che offre una programmazione generalizzata, rivolta alle famiglie e ad un pubblico femminile;
- Super 1, che offre una programmazione rivolta ai giovani.

Non sono stati comunicati, se non in maniera parziale e non conforme al modello richiesto, i dati relativi agli investimenti dell'emittente; il tempo riservato alla programmazione di opere europee recenti non soddisfa le quote previste dalla normativa.

6. Il canale Cinemovie, della Fin.Ma.Vi. Spa - gruppo Cecchi Gori, è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto film cinematografici del periodo tra gli anni '30 e il 1975. L'emittente dichiara che per tale motivo è impossibile il rispetto della quota di riserva a favore delle opere recenti. Poiché, infine, l'emittente non percepisce ricavi pubblicitari, non sono stati comunicati i dati relativi alle quote di investimento.

7. Il canale Fox Kids, dell'emittente Fox Kids Italy Srl, trasmette unicamente cartoni animati e programmi per bambini per una fascia d'età compresa tra i 4 ed i 14 anni. L'emittente, che ha iniziato a trasmettere il 1° aprile 2000, dichiara di non aver acquistato direttamente, né attraverso la propria controllante, alcun programma nel corso dell'anno in esame.

8. La linea editoriale dei canali appartenenti al gruppo Kidco Service Srl ha per oggetto la programmazione di produzioni in lingua araba originale, esclusivamente riguardanti la cultura



arabo-musulmana. L'emittente dichiara, pertanto, di non poter reperire produzioni europee rilevanti per la sua linea editoriale.

9. I sei canali televisivi elencati di seguito, controllati dalla società Multithematiques, sono tutti caratterizzati da una spiccata tematicità che viene offerta come motivazione per il mancato raggiungimento delle quote di riserva a favore delle opere europee recenti tanto nel 1999 quanto nel 2000:

- Canal Jimmy è caratterizzato da una programmazione tematica riguardante la cultura statunitense negli anni '60 e '70. In considerazione della peculiarità della linea editoriale e della ristrettezza del mercato specifico, si può ritenere tale motivazione accettabile.

- Cine Cinemas 1 è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema nel periodo tra gli anni '50 e gli anni '90.

- Cine Cinemas 2 è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema internazionale ed i festival.

- Cine Classic è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto il cinema in bianco e nero nel periodo tra gli anni '20 e gli anni '60.

- Planete è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto esclusivo documentari di carattere storico, sociale ed antropologico.

- Seasons è caratterizzato da una programmazione tematica avente per oggetto esclusivo documentari e talk show dedicati alla natura, con particolare interesse per la caccia e la pesca.

10. La società Sitcom Spa, che controlla i canali INN, Nuvolari, Marcopolo, Galileo, Leonardo e Giotto, ha inviato i dati relativi ai soli canali Marcopolo e INN, peraltro omettendo, per quest'ultimo, i dati relativi all'anno 2000. La stessa dichiara altresì che i canali Nuvolari, Galileo e Leonardo, pur autorizzati ai sensi della delibera 127/00/CONS, non hanno ancora iniziato le trasmissioni e che è decaduta l'autorizzazione temporanea del canale Giotto.

11. L'emittente Team Tv Spa, cui appartengono i due canali tematici d'informazione Stream News e Stream Verde, ha dichiarato di non produrre né acquistare opere europee stante la tematicità dei canali stessi, e non ha comunicato alcun dato relativo alla loro programmazione.

12. I canali televisivi Tele+ Nero e Tele+ Bianco, trasmessi tanto per via terrestre quanto per via satellitare e rispettivamente appartenenti alle concessionarie Prima Tv Spa ed Europa Tv Spa (entrambe facenti parte del gruppo Tele+), risultano non aver rispettato gli obblighi di programmazione di opere europee negli anni 1999 e 2000.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tuttavia, la quota di riserva prevista per le opere europee va determinata prendendo in considerazione la programmazione complessiva di tutti i canali del gruppo Tele+, come mostrato nelle tabelle sottostanti.

In tale contesto, il complesso dei canali facenti capo a Tele+ risulta aver trasmesso una percentuale di opere europee del 45% nel 1999 e del 43% nel 2000, rispetto al totale delle ore di programmazione assoggettabili alle quote di riserva. Appare pertanto applicabile il comma 3 del citato articolo 2 della delibera 9/99/CONS, che subordina ad un'oscillazione superiore al 7% in difetto - su base annuale - la valutazione da parte dell'Autorità circa le motivazioni addotte dall'emittente per il mancato raggiungimento della quota di riserva.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Tele+ Bianco	7251	2804	39%	2673	95%
Tele+ Nero	7337	2551	35%	2195	86%
Tele+ Grigio	3718	1815	49%	1752	97%
Tele+ 16/9	2500	1153	46%	1121	97%
Tele+ Palco <sup>96</sup>	116130	53320	46%	53320	100%
Totale	136936	61646	45%	61061	99%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	% (B/A)	C Opere recenti	% (C/B)
Tele+ Bianco	7620	3182	42%	3093	97%
Tele+ Nero	6528	2537	39%	2453	97%
Tele+ Grigio	6008	3267	54%	3116	95%
Tele+ 16/9	4988	2054	41%	1998	97%
Tele+ Palco <sup>96</sup>	123676	52864	43%	52864	100%
Totale	148820	63904	43%	10660	97%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

13. I canali televisivi Duel e Comedy Life, appartenenti all'emittente Mediadigit Spa (a sua volta facente parte del gruppo Mediaset) non raggiungono le quote di riserva relative alle opere europee ed alle opere recenti.

Ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della delibera 9/99/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tuttavia, la quota di riserva prevista per le opere europee, va determinata prendendo in considerazione la programmazione complessiva di tutti i canali del gruppo Mediaset, ivi inclusi i canali a diffusione terrestre, come mostrato nelle tabelle sottostanti.

In tale contesto, il complesso dei canali facenti capo a Mediaset risulta aver trasmesso nel 1999 opere europee per il 58% ed opere recenti per il 50% del totale delle ore di programmazione assoggettabili alle quote di riserva.

Nel 2000 le percentuali mutano in 46% per le opere europee e 52% per le opere recenti. Appare dunque applicabile ancora una volta il comma 3 dell'articolo 2 della delibera 9/99/CONS, che subordina ad un'oscillazione superiore al 7% in difetto - su base annuale - la valutazione da parte dell'Autorità circa le motivazioni addotte dall'emittente per il mancato raggiungimento della quota di riserva.

(96) Tele+ Palco offre una programmazione in pay-per-view per mezzo della quale l'abbonato può selezionare prodotti audiovisivi scegliendo film cinematografici italiani ed internazionali, film per adulti e produzioni teatrali e pagando per il singolo prodotto in visione.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
Canale 5	4969	3220	65%	2537	79%
Italia 1	6464	2666	41%	1310	49%
Rete 4	5897	3323	56%	1599	48%
Duel	n.o.	n.o.	-	n.o.	-
Comedy Life	n.o.	n.o.	-	n.o.	-
Happy Channel	6400	4480	70%	1344	30%
Totale	23730	13689	58%	6790	50%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

	A - Programmazione 2000 assoggettata agli ODP	B - Opere europee	%(B/A)	C Opere recenti	%(C/B)
Canale 5	4990	3007	60%	2697	90%
Italia 1	6286	2493	40%	1422	57%
Rete 4	6265	3751	60%	1889	50%
Duel	5483	673	12%	239	36%
Comedy Life	5486	1379	25%	603	44%
Happy Channel	6488	4773	74%	1555	33%
Totale	34998	16076	46%	8405	52%

N.B.: le percentuali sono state arrotondate all'unità.

### C) Provvedimenti adottati o previsti dallo Stato membro

Stante la peculiarità della linea editoriale di alcuni canali televisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta valutando le motivazioni addotte per il mancato adempimento degli obblighi di programmazione e di investimento, previsti dalla legge n. 122/98 e dalla delibera 9/99/CONS della citata Autorità, da parte delle società elencate di seguito:

- Anicaflash Srl
- Class Financial Network Spa
- Disney Channel Italy
- Fin.Ma.Vi Spa
- Fox Kids Italy Srl
- Kidco Service Srl
- Multithematique
- Sitcom Spa

A causa della mancata comunicazione dei valori della programmazione di opere europee e di opere recenti per il 1999 ed il 2000 da parte delle emittenti Stream Spa, Eurocast Italia Srl, Team Tv Spa e Digitaly Spa, inoltre, il competente Ufficio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sta valutando l'opportunità di avviare un procedimento, volto a valutare il mancato adempimento da parte del soggetto e le motivazioni addotte al riguardo, onde assumere eventuali provvedimenti.

**D) Ulteriori osservazioni**

La delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 relativa all'approvazione del "Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi" ha stabilito le regole relative all'attività delle emittenti satellitari. In precedenza, in assenza di precisa normativa di riferimento, vi era solo un esiguo numero di emittenti che operavano sulla base di una dichiarazione di inizio attività effettuata autonomamente al Ministero delle comunicazioni o di una autorizzazione provvisoria rilasciata per trasmissioni sperimentali dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

A causa dell'oggettiva difficoltà di predisporre un sistema di monitoraggio delle trasmissioni televisive satellitari, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto alle emittenti satellitari di autocertificare i dati che riguardano il rispetto degli obblighi di programmazione e d'investimento, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 122/98 e degli articoli 2 e 4 della delibera n. 9/99/CONS della citata Autorità.

Facendo riferimento alla peculiare tematicità della linea editoriale dei propri canali televisivi, sulla base delle previsioni dell'articolo 5 della citata delibera 9/99/CONS, alcune emittenti hanno richiesto la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di programmazione o di investimento. L'Autorità verificherà il rispetto degli obblighi delle emittenti, "nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto..." anche "... allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto" (articolo 2, comma 2, delibera n. 9/99). Allo stato attuale sono in fase di analisi valutativa sia i dati forniti dalle emittenti che le giustificazioni addotte per il non raggiungimento dei valori minimi di quote previsti; sono parimenti in fase di valutazione le motivazioni presentate per la richiesta di deroga, parziale o totale, dal rispetto di questi obblighi.

Si ricorda, infine, che le emittenti satellitari, a differenza delle emittenti a diffusione terrestre, per la legge nazionale non hanno l'obbligo alla diffusione del 10% di opere europee realizzate da produttori indipendenti, ma sono invece tenute a riservare almeno il 10% dei propri introiti netti da pubblicità alla produzione o all'acquisto di programmi audiovisivi europei ivi inclusi quelli realizzati da produttori indipendenti.



## DECISIONI

### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 29 LUGLIO 2002 CHE ISTITUISCE IL GRUPPO DEI “REGOLATORI EUROPEI PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” (2002/627/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE)**

#### **LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
considerando quanto segue:

1. È stato istituito un nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio: 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>1</sup>; 2002/19/CE, del 7 marzo 2002, concernente l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva “Accesso”)<sup>2</sup>; 2002/20/CE, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva “Autorizzazioni”)<sup>3</sup> e 2002/22/CE, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva “Servizio universale”)<sup>4</sup>.

2. In tutti gli Stati membri sono state istituite autorità nazionali di regolamentazione incaricate di eseguire i compiti di regolamentazione previsti da tali direttive e da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva quadro. Ai sensi della direttiva quadro, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione predisponendo che esse siano autonome sotto il profilo giuridico e funzionale da qualsiasi impresa fornitrice di reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che conservano la proprietà o il controllo delle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica devono inoltre garantire un'effettiva separazione strutturale tra la funzione di regolamentazione e le attività legate alla proprietà o al controllo di tali imprese.

3. Le competenze e i compiti specifici delle autorità nazionali di regolamentazione variano tra gli Stati membri, ma tutti dispongono di almeno un organismo di regolamentazione nazionale, incaricato di applicare le regole dopo il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, in particolare le regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.

4. Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che le pertinenti norme siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri pur lasciando loro un margine di flessibilità in determinati settori, ossia applicare le regole in funzione delle circostanze nazionali.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

5. È quindi opportuno istituire un gruppo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito “il gruppo”) che fornirà consulenza ed assistenza alla Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

6. Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno. Esso faciliterà anche la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in maniera trasparente in modo da garantire l’applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

7. Il gruppo costituirà un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e per le questioni attinenti all’attuazione e revisione della raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi e per elaborare la decisione sui mercati transnazionali.

8. Va mantenuta una stretta cooperazione tra il gruppo e il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva quadro. I lavori del gruppo non devono interferire con quelli del comitato.

9. Va predisposto un coordinamento con il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione “Spettro radio”)<sup>5</sup>, con il gruppo per la politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio”<sup>6</sup> e con il comitato di contatto “Televisione senza frontiere” istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive,

## **DECIDE:**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

È istituito un gruppo consultivo di autorità di regolamentazione nazionali indipendenti per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica denominato “gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica” (di seguito “il gruppo”).

### **Art. 2**

#### **Definizione**

Ai fini della presente decisione, per “autorità di regolamentazione nazionale pertinente” si intende l’autorità pubblica istituita in ciascuno Stato membro per controllare l’interpretazione e l’applicazione correnti delle disposizioni delle direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, come definita nella direttiva quadro.

### **Art. 3**

#### **Obiettivi**

Il gruppo ha il compito di fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(6) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(7) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Il gruppo fungerà da interfaccia tra le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione in modo da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed all'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

#### **Art. 4**

##### **Composizione**

Il gruppo è composto dai direttori di ciascuna autorità di regolamentazione nazionale competente di ogni Stato membro o dai loro rappresentanti.

La Commissione è rappresentata ad un opportuno livello e fornisce al gruppo la segreteria.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni operative**

Di sua iniziativa o su richiesta della Commissione il gruppo fornisce consulenza e assistenza alla Commissione su qualsiasi questione in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. Il lavoro del gruppo può essere organizzato in sottogruppi e gruppi di esperti a seconda delle esigenze.

Il presidente convocherà la riunione del gruppo in accordo con la Commissione. Il gruppo adotta il suo regolamento interno mediante consenso o, in assenza di esso, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.

La Commissione è rappresentata a tutte le riunioni del gruppo, dei suoi sottogruppi e dei gruppi di lavoro di esperti.

Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Il gruppo può invitare altri esperti ed osservatori ad assistere alle riunioni.

#### **Art. 6**

##### **Consultazione**

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali i soggetti del mercato, i consumatori e gli utenti finali, in maniera aperta e trasparente.

#### **Art. 7**

##### **Riservatezza**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata hanno carattere riservato, i membri del gruppo, gli osservatori e qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo, dei sottogruppi e dei gruppi di esperti. La Commissione può decidere in tali casi che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.

#### **Art. 8**

##### **Relazione annuale**

Il gruppo presenta una relazione annuale sulle proprie attività alla Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.



**Art. 9**

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il gruppo assume le sue funzioni alla data dell'entrata in vigore della presente decisione.

*Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002*

*Per la Commissione*  
ERKKI LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

## RACCOMANDAZIONI

### RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL'11 FEBBRAIO 2003

RELATIVA AI MERCATI RILEVANTI DI PRODOTTI E SERVIZI DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE SUSCETTIBILI DI UNA REGOLAMENTAZIONE *EX ANTE* AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (C(2003)497)  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1. La direttiva 2002/21/CE (in prosieguo: "direttiva quadro") istituisce un nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che tenta di rispondere alle tendenze di convergenza includendo nel proprio campo di applicazione tutte le reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di ridurre gradualmente le specifiche norme ex ante settoriali in concomitanza con lo sviluppo della concorrenza sul mercato.

2. Scopo della raccomandazione è identificare i mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante. Tuttavia, questa prima raccomandazione deve essere compatibile con la transizione dal quadro normativo del 1998 al nuovo quadro. La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime<sup>2</sup> (in prosieguo: "direttiva accesso") e la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica<sup>3</sup> (in prosieguo: "direttiva servizio universale"), già individuano segmenti di mercato specifici che devono essere analizzati dalle ANR, oltre ai mercati elencati nella presente raccomandazione. Ai sensi della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.

3. A norma del quadro normativo del 1998, numerosi segmenti del comparto delle telecomunicazioni sono soggetti a regolamentazione ex ante. Tali segmenti sono stati definiti nelle direttive pertinenti, ma non sempre si tratta di "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. L'allegato I alla direttiva quadro elenca questi segmenti di mercato da inserire nella prima versione della raccomandazione.

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

4. Come risulta chiaro dal titolo stesso dell'allegato I alla direttiva quadro, tutti i segmenti di mercato in esso elencati dovranno figurare nella versione iniziale della raccomandazione, affinché le ANR possano procedere al riesame degli obblighi in vigore imposti in virtù del quadro normativo del 1998.

5. L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva quadro stabilisce che la Commissione definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. La Commissione ha pertanto definito i mercati (corrispondenti ai segmenti di mercato e numerati nell'allegato I della direttiva quadro) conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

6. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre considerare almeno due tipi principali di mercati rilevanti: i mercati di servizi e prodotti forniti agli utenti finali (mercati al dettaglio) e i mercati di elementi necessari agli operatori per fornire a loro volta servizi e prodotti agli utenti finali (mercati all'ingrosso). All'interno di questi due tipi di mercati si possono operare ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta.

7. Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, è opportuno individuare mercati all'ingrosso pertinenti, cioè mercati che comportano domanda e offerta a terzi e da parte di terzi interessati a rifornire gli utenti finali.

8. Il fatto di definire i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza significa che alcuni segmenti di mercato di cui all'allegato I della direttiva quadro comprendono una serie di singoli mercati distinti in termini di caratteristiche della domanda. Ciò si verifica nel caso di prodotti per l'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e per servizi telefonici forniti in postazione fissa. Il segmento di mercato, di cui all'allegato I, della fornitura all'ingrosso di linee affittate è definito come mercati separati per i segmenti di terminazione (all'ingrosso) e i segmenti di transito (all'ingrosso) in termini di caratteristiche della domanda e dell'offerta.

9. Nell'identificare i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza, occorre fare riferimento a tre criteri. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, in vista della natura e del funzionamento dinamici dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un'analisi in prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere soggetti alla regolamentazione ex ante, vanno tenute in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli in tempi adeguati. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. L'applicazione di tale criterio comporta l'esame della situazione della concorrenza fra i soggetti che hanno superato gli ostacoli all'accesso. Il terzo criterio consiste nella constatazione che l'applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a correggere le carenze di mercato esistenti.

10. In particolare, due sono le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi.

11. Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da economie di scala considerevoli e/o economie di diversificazione e elevati costi irrecuperabili. Tali barriere ostacolano a tutt'oggi l'installazione e/o la fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l'offerta del servizio richiede una componente "rete" che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l'attività antieconomica.

12. Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, ma derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato in questione. Ne sono un esempio gli ostacoli giuridici o normativi che impediscono l'accesso ad un mercato in cui si è fissato un numero limite di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull'accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso.

13. Gli ostacoli all'accesso possono inoltre diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall'innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati, la "pressione" concorrenziale spesso è dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. In tali mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica e a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato "statico" preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all'accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile.

14. Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. Questo può avvenire ad esempio nei mercati caratterizzati da numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Potrebbe verificarsi anche una capacità eccessiva in un mercato che permetterebbe ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione in risposta ad un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi.

15. La decisione di identificare un mercato quale possibile destinatario di una regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell'adeguatezza del diritto della concorrenza a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o ripristinare una concorrenza effettiva. Inoltre, i mercati nuovi ed emergenti, in cui il potere di mercato di un'impresa può essere dovuto al fatto che questa abbia fatto "la prima mossa", non dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, ad una regolamentazione ex ante.

16. Nell'effettuare riesami periodici dei mercati individuati nella presente raccomandazione, occorre avvalersi dei tre criteri citati. Essi devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, allora il mercato in esame non dovrà essere identificato in raccomandazioni successive. In sintesi, il fatto che un mercato delle comunicazioni elettroniche figuri nelle successive versioni della raccomandazione ai fini un'eventuale regolamentazione ex ante dipenderà, innanzi tutto, dalla persistenza di elevate barriere all'accesso a tale mercato; dal secondo criterio, che misura il dinamismo della concorrenza e, in terzo luogo, dal fatto che le norme sulla concorrenza (in assenza di regolamentazione ex ante) siano o meno in grado di rimediare a carenze persistenti del mercato. Un mercato può anche essere eliminato da una raccomandazione se vi si comprova l'esistenza di una concorrenza effettiva e sostenibile a livello comunitario, sempreché il decadere degli obblighi regolamentari esistenti non riduca la concorrenza su tale mercato.

17. L'allegato alla presente raccomandazione indica in che modo ogni mercato elencato nella raccomandazione è legato ai segmenti di mercato di cui all'allegato I della direttiva quadro. Nel riesaminare gli obblighi imposti nell'ambito del precedente quadro normativo e per stabilire se mantenerli, modificarli o revocarli, l'analisi delle ANR deve basarsi sui mercati individuati nel presente documento, in modo da applicare il requisito secondo cui la definizione dei mercati ai fini dell'applicazione di una regolamentazione ex ante deve fondarsi sui principi del diritto della concorrenza. Fintantoché le ANR non avranno effettuato la prima analisi del mercato nell'ambito del nuovo quadro normativo, vigono gli obblighi attuali.

18. Il fatto che la presente raccomandazione individui determinati mercati non osta il fatto che in casi specifici di applicazione del diritto della concorrenza possano essere individuati mercati diversi.

19. La varietà di topologie e tecnologie diverse diffuse nella Comunità in alcuni casi impone alle autorità nazionali di regolamentazione di determinare i limiti precisi fra particolari mercati, od elementi di tali mercati, identificati nella raccomandazione, attenendosi ai principi del diritto della concorrenza. Le ANR possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all'articolo 7 della direttiva quadro. Dato che l'imposizione di una regolamentazione ex ante ad un mercato può incidere sul commercio tra Stati membri, come indicato nel considerando 38 della direttiva quadro, la Commissione ritiene che la designazione di mercati diversi da quelli di cui alla raccomandazione sarà probabilmente soggetta alla procedura pertinente prevista dall'articolo 7 della direttiva quadro. La mancata notifica di un mercato che influisce sul commercio fra Stati membri può risultare nell'avvio di una procedura di infrazione. L'individuazione di un mercato da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve basarsi sui principi della concorrenza esposti nella comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto comunitario della concorrenza<sup>4</sup>, essere coerente con gli orientamenti comunitari per l'analisi del mercato e le modalità di valutazione del rilevante potere di mercato e soddisfare i tre criteri sopra esposti. Qualora ritenga che i modelli di domanda e offerta possano giustificare una definizione di mercato alternativa di un mercato che figura nella presente raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione deve attenersi alle procedure pertinenti di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro.

20. L'individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione possa sempre essere applicata o che tali mercati saranno soggetti all'imposizione di obblighi regolamentari precisati dalle direttive specifiche. La regolamentazione non sarà applicabile in presenza di concorrenza effettiva in quei mercati. In particolare, gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro, in particolare garantendo un massimo beneficio per gli utenti, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e incoraggiando un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

21. La Commissione valuterà la necessità di un aggiornamento della presente raccomandazione entro il 30 giugno 2004 sulla base degli sviluppi del mercato.

22. La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità nazionali per la concorrenza.

#### **HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:**

1. Per la definizione dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 2002/21/CE, si raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione di analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell'allegato.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

*Fatto a Bruxelles, il 11/02/2003*

*Per la Commissione*  
ERKKI LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

(4) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

## ALLEGATO

### Servizi al dettaglio

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.
2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali. Questi sei mercati sono designati ai fini dell'analisi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva servizio universale. Insieme, questi mercati (da 1 a 6) corrispondono alla "fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo", di cui all'allegato I, punto 1 della direttiva quadro. Questo mercato combinato è previsto anche dall'articolo 19 della direttiva servizio universale (possibilità di imporre un sistema di selezione del vettore per ogni singola chiamata o un sistema di preselezione del vettore).
7. L'insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'articolo 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale). Questo mercato figura nell'allegato I, punto 1 della direttiva quadro in riferimento all'articolo 16 della direttiva servizio universale ("la fornitura di linee affittate ad utenti finali"). Deve essere effettuata un'analisi del mercato ai fini dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate.

### Servizi all'ingrosso

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE ("raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa").
9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE ("terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa").
10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa. Ai fini della presente raccomandazione, i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE ("servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa").
11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali. Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE ("accesso alla rete telefonica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)") e al mercato di cui all'allegato I, punto 3 della direttiva quadro in riferimento al regolamento (CE) n. 2887/2000.
12. Accesso a banda larga all'ingrosso. Questo mercato copre l'accesso a flusso numerico ("bit-stream") che consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga ed altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende "accesso alla rete e accesso speciale alla rete", di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro, ma non comprende né il mercato di cui al punto 11 supra, né quello di cui al punto 18.
13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.
14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani. Presi insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco corrispondono ai mercati di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE ("interconnessione delle linee affittate") e ai mercati di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 92/44/CEE ("fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica").
15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE.

16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.  
Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE ("terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica mobile").
17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili.  
Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 4 della direttiva quadro.
18. Servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

**Nota**

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva accesso, le autorità nazionali di regolamentazione godono di poteri discrezionali relativamente all'analisi del mercato per "i sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica". Tale disposizione prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a riesaminare il mercato dei sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica, a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato.

**RELAZIONE TECNICA****1. INTRODUZIONE**

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza, sottolineando in particolare l'importanza dell'accesso ad infrastrutture e servizi di comunicazione di basso costo e di livello tecnologico di punta. Il pacchetto legislativo per il settore delle comunicazioni elettroniche mira a istituire un quadro normativo armonizzato per le reti e i servizi di tutta l'Unione europea e a rispondere alla convergenza disciplinando le reti e i servizi di comunicazione elettronica che rientrano nel suo campo d'applicazione. Le misure nazionali di esecuzione della nuova legislazione entreranno in vigore il 25 luglio 2003, subentrando alle misure nazionali di esecuzione adottate in applicazione del quadro legislativo del 1998, attualmente in vigore. Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha esortato gli Stati membri ad assicurare un'attuazione puntuale del pacchetto legislativo.

Il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica comprende cinque direttive:

- la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<sup>1</sup> (in prosieguo: "direttiva quadro");

- la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<sup>2</sup> (in prosieguo: "direttiva autorizzazioni");

- la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime<sup>3</sup> (in prosieguo: "direttiva accesso");

- la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica<sup>4</sup> (in prosieguo: "direttiva servizio universale");

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche<sup>5</sup>.

(1) GU L 108, del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108, del 24.4.2002, pag. 21.

(3) GU L 108, del 24.4.2002, pag. 7.

(4) GU L 108, del 24.4.2002, pag. 51.

(5) GU L 201, del 31.7.2002, pag. 37.

L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva quadro prevede l'adozione di una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo: "la raccomandazione"), la quale dovrà individuare i mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari. Ciò non pregiudica che in casi specifici possano essere individuati altri mercati ai sensi del diritto della concorrenza. I mercati individuati nella raccomandazione sono definiti in base ai principi del diritto della concorrenza.

La raccomandazione va considerata unitamente alle "Linee direttrici per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato" di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva<sup>6</sup> (in prosieguo, "linee direttrici"). Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dovranno definire, tenendo in massimo conto la raccomandazione e le linee direttrici, i mercati rilevanti in funzione della situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti presenti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza, e analizzare tali mercati di prodotti e servizi.

Sulla base di tale analisi, le ANR stabiliranno se in tali mercati vigano condizioni di concorrenza effettiva, per poi procedere di conseguenza a imporre, modificare o revocare gli obblighi di regolamentazione.

Il nuovo quadro normativo mira ad assicurare l'armonizzazione in tutto il mercato unico e a garantire la certezza del diritto. La presente raccomandazione svolge un ruolo importante nella realizzazione di entrambi questi obiettivi: essa intende infatti assicurare che gli stessi mercati di prodotti e servizi siano sottoposti ad un'analisi del mercato in tutti gli Stati membri e a fare in modo che i soggetti interessati siano informati in anticipo in merito ai mercati sui quali verterà l'analisi. Le ANR potranno regolamentare mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione solo laddove la situazione nazionale lo giustifichi e a condizione che non sussistano obiezioni da parte della Commissione, nel rispetto delle procedure stabilite all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva quadro. Si prevede che in futuro l'intensificarsi della concorrenza e l'aumento della convergenza comporteranno una riduzione della gamma di mercati individuati nella raccomandazione.

Guardando al futuro, il Piano d'azione eEurope 2005 promuove un approccio su più piattaforme per la diffusione della banda larga, stimolato da una forte competizione fra servizi forniti su piattaforme in concorrenza fra loro. Infrastrutture di rete in concorrenza fra loro sono essenziali per raggiungere un grado di concorrenza sostenibile a lungo termine per reti e servizi. Ove esista una concorrenza fattiva, il nuovo quadro impone di revocare gli obblighi normativi ex-ante. Nel frattempo, però, le imprese che hanno potuto installare impianti infrastrutturali avvantaggiandosi di diritti speciali o esclusivi continuano a trarre benefici da tali investimenti pregressi, in particolare quelli relativi ad impianti durevoli della rete locale di accesso. Concedere anche ad altri l'accesso a tali impianti in modo da mettere tutti i soggetti nelle stesse condizioni, pur senza eliminare gli incentivi ai nuovi investimenti in infrastrutture, garantisce che gli utenti si avvalgano di possibilità di scelta e di condizioni di concorrenza durante la transizione verso un mercato pienamente competitivo. Gli investimenti in infrastrutture nuove e concorrenziali consentiranno di ammorbidire in tempi più brevi tali obblighi transitori di accesso.

Oltre ai mercati individuati dalla Commissione nella presente raccomandazione, le direttive impongono anche all'ANR di analizzare determinati mercati specifici. Per esempio, la direttiva servizio universale individua i mercati da analizzare in termini di insieme minimo di linee affittate<sup>7</sup> e per quanto riguarda la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione<sup>8</sup>. Anche la direttiva accesso prevede la possibilità per le ANR di limitare gli obblighi riguardanti i

(6) GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6.

(7) Articolo 18 della direttiva servizio universale.

(8) Articolo 19 della direttiva servizio universale.



sistemi di accesso condizionato alle sole imprese dotate di un significativo potere di mercato a seguito di un'analisi del mercato, ma questa limitazione è a discrezione dei singoli Stati membri<sup>9</sup>.

Le ANR definiscono i mercati rilevanti in funzione della situazione nazionale, tenendo in massimo conto i mercati di prodotti enumerati nella presente raccomandazione, in particolare i mercati geografici di interesse situati nel loro territorio. La definizione dei mercati rilevanti può variare e di fatto varia nel tempo con l'evolvere dei prodotti e dei servizi e con l'evolvere della sostituzione nella domanda e nell'offerta. Ciò assume particolare rilevanza quando le caratteristiche dei prodotti e dei servizi sono in continuo mutamento, quando sono lanciati sul mercato nuovi prodotti e servizi e quando, in seguito al progresso tecnologico, cambiano le modalità di produzione e fornitura di tali prodotti e servizi. Il fenomeno della convergenza, grazie al quale servizi simili possono essere forniti attraverso tipi di rete diversi, ne è un esempio. Ciò significa che i mercati individuati nella raccomandazione andranno riesaminati periodicamente. Al tempo stesso, la finalità essenziale del nuovo quadro normativo (e della relativa analisi ex ante dei mercati ed eventuale regolamentazione) è affrontare i problemi prevedibili causati dall'assenza di una concorrenza effettiva. Il fatto che il nuovo quadro si occupi di situazioni di assenza di concorrenza effettiva di una certa durata implica la necessità di un certo grado di continuità (anziché prevedere revisioni frequenti della raccomandazione).

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva quadro 2002/21/CE, gli Stati membri devono conferire alle ANR tutti i poteri necessari per raccogliere i dati che consentano di realizzare un'analisi di mercato per qualsiasi mercato interessato dal nuovo quadro, sia esso individuato o meno nella presente raccomandazione e indipendentemente dal fatto che si tratti di un mercato all'ingrosso o al dettaglio.

## 2. PASSAGGIO DALL'ATTUALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Le disposizioni del nuovo quadro normativo consentono un passaggio progressivo dal quadro del 1998 al nuovo. Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva quadro, le ANR sono tenute a effettuare senza indugio un'analisi dei mercati rilevanti dopo l'adozione della raccomandazione. Nel fare ciò, le ANR riesamineranno gli obblighi imposti in base al quadro normativo del 1998, come disposto dall'articolo 7 della direttiva accesso e dall'articolo 16 della direttiva servizio universale. L'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva quadro prevede che le ANR intraprendano le analisi dei mercati "non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento". La Commissione si attende che tali analisi siano ultimate, in linea di massima e nei limiti del possibile, entro il 25 luglio 2003, data di applicazione del nuovo quadro normativo. Se non dovessero essere ultimate per quella data, o se non fossero state ancora messe a punto le conseguenti misure, l'articolo 27 della direttiva quadro assicura la continuità con il quadro normativo vigente imponendo alle ANR il mantenimento degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in applicazione del quadro normativo del 1998 e fino al riesame alla luce del nuovo quadro normativo.

A norma del quadro normativo del 1998, numerosi segmenti del comparto delle telecomunicazioni sono soggetti a regolamentazione ex-ante. Tali segmenti sono stati definiti nelle direttive pertinenti, ma non sempre si tratta di "mercati" ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. L'allegato I alla direttiva quadro elenca questi segmenti di mercato da inserire nella prima versione della raccomandazione.

La tabella I riporta i segmenti di mercato in cui le imprese sono soggette agli obblighi stabiliti dal quadro normativo del 1998, elencando i corrispondenti segmenti di mercato inseriti nell'allegato I della direttiva quadro.

(9) Articolo 6 della direttiva accesso.

**Tabella 1: Segmenti di mercato soggetti agli obblighi stabiliti dal quadro normativo del 1998 – collegamento con l'allegato I della direttiva quadro (nuovo quadro normativo)**

Segmenti di mercato soggetti agli obblighi stabiliti dal quadro normativo del 1998	Segmenti di mercato elencati nell'allegato I alla direttiva quadro
<b>DETTAGLIO</b>	
Servizi telefonia pubblica fissa e di telefonia vocale Direttiva 98/10/CE <sup>10</sup>	Fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e suo utilizzo
Linee affittate, compreso l'insieme minimo di linee affittate Direttiva 92/44/CEE <sup>11</sup>	Fornitura di linee affittate ad utenti finali
<b>INGROSSO</b>	
Reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse- interconnessione Direttiva 97/33/CE <sup>12</sup> art.7 par. 1, allegato I parte I	Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.
Reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse – disaggregazione della rete locale (local loop) Direttiva 2887/2000/CE <sup>13</sup>	Accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale ( local loop)
Reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse- (pre)selezione del vettore Direttiva 97/33/CE art.12 par.7, introdotto da 98/61/CE	Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.
Servizi di linee affittate - interconnessione Direttiva 97/33/CE art.7 par.1, allegato I parte 2	Fornitura all'ingrosso di capacità su linee affittate a altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)
Reti di telecomunicazione commutate pubbliche mobili – interconnessione (collegato al mercato nazionale dell'interconnessione) Direttiva 97/33/CE art.7 par.2, allegato I parte 3	Raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili. Terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

Allorché un'ANR accerta l'esistenza di condizioni di concorrenza effettiva in un mercato individuato in base al nuovo quadro, ossia quando accerta che nessun operatore detiene un significativo potere di mercato nel mercato di cui trattasi, essa solleva gli operatori precedentemente designati come aventi un significativo potere di mercato da tutti gli specifici obblighi imposti a loro carico<sup>14</sup>. Inversamente, allorché un'ANR stabilisce che in un determinato mercato rilevante non vigono condizioni di concorrenza effettiva, essa deve imporre congrui obblighi di regolamentazione o, in alternativa, mantenere o modificare gli obblighi in vigore a carico delle imprese dotate di significativo potere di mercato. In alcuni casi perciò il nuovo quadro normativo potrà comportare il mantenimento degli obblighi regolamentari imposti nell'ambito del quadro normativo del 1998, anche se in rapporto alla designazione di un significativo potere di mercato su mercati rilevanti definiti e analizzati in base alle disposizioni del nuovo quadro normativo.

(10) GU L 101, del 1.4.1998, pag. 24.

(11) GU L 295, del 29.10.1997, pag. 23.

(12) GU L 199, del 26.7.1997, pag. 32.

(13) GU L 336, del 30.12.2000, pag. 4.

(14) Occorre eliminare tutti gli obblighi imposti in decorrenza del significativo potere di mercato, peraltro taluni obblighi possono essere imposti ad operatori che non godono di significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva accesso. Questi ultimi obblighi non sarebbero interessati dal decadere della designazione di operatore avente significativo potere di mercato.

### **3. DEFINIZIONE DEI MERCATI, INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEFINIZIONE DI ALTRI MERCATI**

#### **3.1. Metodologie utilizzate per la definizione dei mercati**

Nel nuovo quadro normativo, i mercati vengono definiti in conformità ai principi del diritto della concorrenza, come spiegato nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato<sup>15</sup> e nelle linee direttrici.

La definizione del mercato è volta principalmente a individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali che le imprese si trovano ad affrontare. L'obiettivo è quello di individuare i concorrenti reali o potenziali che sono in grado di condizionare il comportamento delle imprese e impedire loro di comportarsi in modo indipendente rispetto alle pressioni concorrenziali effettive. La definizione del mercato che ne deriva può dipendere dal peso relativo attribuito alla sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta nonché dall'orizzonte temporale considerato. È importante ricordare che la definizione del mercato ai fini della presente raccomandazione non è fine a sé stessa, ma piuttosto uno strumento di valutazione della concorrenza effettiva ai fini della regolamentazione ex ante.

Come indicato nelle linee direttrici e nella comunicazione della Commissione sugli accordi di accesso<sup>16</sup>, nel settore delle comunicazioni elettroniche vi sono almeno due tipi di mercati rilevanti da considerare: quello dei servizi e delle strutture fornite agli utenti finali (mercati al dettaglio) e quello dell'accesso, da parte degli operatori, agli elementi necessari per fornire tali servizi (mercati all'ingrosso). All'interno di questi due tipi di mercati si possono operare ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta dei mercati in questione.

Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo<sup>17</sup>, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta<sup>18</sup>. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, è opportuno individuare mercati all'ingrosso rilevanti, cioè mercati che comportano la domanda e l'offerta di prodotti a terzi interessati a rifornire gli utenti finali.

Poiché le analisi dei mercati realizzate dalle ANR devono essere di tipo prospettico, anche i mercati vengono definiti in chiave prospettica<sup>19</sup>. La definizione tiene conto degli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole collegato ai tempi del successivo riesame del mercato. Inoltre, data la possibilità di riesaminare un mercato a intervalli regolari, un'ANR dovrebbe tener conto delle prestazioni passate e della presente posizione di mercato, nonché delle aspettative riguardanti gli sviluppi futuri<sup>20</sup>.

I mercati definiti nella raccomandazione lasciano impregiudicati i mercati definiti, in casi specifici, in base al diritto della concorrenza. Per quanto la definizione dei mercati data dalla raccomandazione si basi sulle metodologie del diritto della concorrenza, non sempre vi sarà una coincidenza perfetta con i mercati definiti nelle singole cause in base al diritto della concorrenza. Come spiegato al paragrafo 27 delle linee direttrici, il punto di partenza nella realizzazione dell'analisi del

(15) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

(16) GU C 265, del 22.8.1998, pag. 2.

(17) La regolamentazione ex ante interviene in caso di mancanza di concorrenza effettiva destinata a persistere, presumibilmente, per un determinato arco di tempo. Pertanto, l'orizzonte temporale della definizione e individuazione dei mercati ai fini della presente raccomandazione deve essere congruo con il periodo in cui è probabile l'imposizione di eventuali soluzioni regolamentari ex ante. La durata di tale periodo potrebbe dipendere dal fatto che si tratti di mantenere o riesaminare un obbligo esistente, oppure di imporne uno nuovo.

(18) Cfr. il capo 2 delle linee direttrici sul significativo potere di mercato.

(19) Considerando 27 della direttiva quadro.

(20) Cfr. il paragrafo 20 delle linee direttrici sul significativo potere di mercato.

mercato ai fini dell'articolo 15 della direttiva quadro non è l'esistenza di un accordo o pratica concertata che rientri nel campo di applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE, né di una concentrazione ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni, né di un presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, bensì una valutazione prospettica complessiva della struttura e del funzionamento del mercato in esame. Nell'esaminare problematiche identiche in circostanze identiche e con identiche finalità, le ANR e le autorità garanti della concorrenza dovrebbero in linea di principio giungere a identiche conclusioni: non si può escludere tuttavia che, viste le differenze sopra descritte, i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza non coincidano sempre con i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale specifica.

### 3.2. Principi che consentono l'individuazione dei mercati nella raccomandazione

L'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva quadro prevede che la raccomandazione individui, conformemente all'allegato I della medesima direttiva, i mercati di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari. Il punto di partenza per l'individuazione dei mercati nella raccomandazione iniziale sarà pertanto l'elenco dei mercati contenuto nell'allegato I<sup>21</sup>.

La raccomandazione iniziale dovrà stabilire se si debbano aggiungere altri mercati all'elenco di cui all'allegato I. L'articolo 15 della direttiva quadro prevede inoltre che la Commissione effettui riesami periodici della raccomandazione.

Va ricordato che la direttiva quadro si basa sulla presunta necessità di imporre obblighi ex ante in talune circostanze per assicurare la formazione di un mercato concorrenziale (cfr. ad esempio il venticinquesimo considerando). Il secondo capo del presente documento riporta gli obblighi ex ante introdotti nell'ambito della liberalizzazione del 1998 per creare le condizioni per una concorrenza effettiva in base alla vecchia definizione del concetto di significativo potere di mercato.

A questo proposito, il ventisettesimo considerando della direttiva quadro indica che gli obblighi di regolamentazione ex ante (per quanto riguarda le reti e i servizi di comunicazione elettronica) vanno imposti soltanto in assenza di una concorrenza effettiva, vale a dire in mercati in cui vi siano una o più imprese che detengono un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva citata, e laddove i correttivi previsti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema<sup>22</sup>.

Regolamentazione ex ante e diritto della concorrenza sono pertanto strumenti complementari nel conseguimento degli obiettivi strategici<sup>23</sup> nel settore delle comunicazioni elettroniche e nell'affrontare i problemi legati all'assenza di una concorrenza effettiva. Nel contempo, alla base del nuovo quadro normativo vi è il principio della revoca della regolamentazione ex ante allorché ne viene meno la necessità.

È perciò opportuno individuare quanto più chiaramente le circostanze che giustificano l'imposizione di una regolamentazione ex ante (o, inversamente, le circostanze in cui il diritto della

(21) La direttiva quadro stabilisce che i mercati sono definiti ai sensi del diritto della concorrenza. Pertanto, i segmenti di mercato di cui all'allegato I devono essere ridefiniti di conseguenza.

(22) Il ventisettesimo considerando indica altresì che i nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene de facto un significativo potere di mercato non devono essere assoggettati ad obblighi ingiustificati.

(23) L'articolo 8 della direttiva quadro impone alle ANR di perseguire una serie di obiettivi, fra cui: assicurare che gli utenti ottengano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; garantire che non abbiano luogo distorsioni o restrizioni della concorrenza; incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione; incoraggiare un uso efficace e garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

concorrenza è di per sé sufficiente ad affrontare i problemi) e tradurle in una base di lavoro o un insieme di criteri per l'individuazione dei mercati rilevanti.

Nella prima fase della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni dell'Unione europea la regolamentazione *ex ante* ha svolto un'importante funzione complementare rispetto al diritto della concorrenza nell'affrontare due tipologie di problemi specifici riscontrati dai nuovi operatori in seguito alla liberalizzazione: il primo è l'esigenza, per un nuovo operatore o potenziale concorrente, di avere accesso alle reti esistenti di proprietà di altri operatori per poter servire i clienti; il secondo è dovuto al fatto che molti servizi di comunicazione elettronica, per essere forniti a prezzi competitivi, richiedono accordi di interconnessione con altre reti per facilitare la necessaria connettività.

Ciò non significa necessariamente che questi due problemi sussisteranno all'infinito o in maniera generalizzata. L'esperienza della creazione delle reti mobili cellulari (per quanto riguarda il problema della creazione di reti) e di accordi volontari ampiamente diffusi per lo scambio di traffico Internet sulla base di un'ottimizzazione degli sforzi (per quanto concerne il problema dell'interconnessione) smentisce l'esistenza di persistenti ostacoli all'accesso al mercato in questi due settori. Tecnologia e mercati in questo settore sono poi soggetti a rapide trasformazioni, per cui ciò che può costituire un ostacolo allo sviluppo della concorrenza in un determinato momento può essere eliminato successivamente o venir meno nel corso di un certo periodo di tempo.

Si ritiene che i criteri per l'individuazione dei mercati ai fini del nuovo quadro normativo debbano comprendere una valutazione complessiva dell'efficacia del solo diritto della concorrenza per combattere le carenze del mercato in questione. Una valutazione di questo tipo trarrà insegnamento dall'esperienza maturata nell'applicazione del diritto della concorrenza e dall'imposizione di obblighi regolamentari *ex ante*, come strumento complementare, nel settore delle comunicazioni elettroniche. Soltanto nei casi in cui le norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza siano giudicate insufficienti di per sé ad ovviare alle carenze del mercato e garantire una concorrenza effettiva e sostenibile in tempi ragionevoli andrà considerata l'ipotesi di una regolamentazione *ex ante* del mercato.

Si ritiene pertanto che l'individuazione dei mercati rilevanti debba basarsi su un'applicazione cumulativa dei seguenti criteri specifici.

Il primo criterio è la presenza, in un mercato, di forti ostacoli non transitori all'accesso. Questo fatto, pur essendo una condizione necessaria, non è di per sé sufficiente a giustificare l'inserimento di un determinato mercato nella raccomandazione. Dato il dinamismo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, si deve anche considerare l'ipotesi di un'evoluzione del mercato in senso concorrenziale, malgrado la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso.

Il secondo criterio, perciò, è la presenza o meno di caratteristiche che inducano a pensare che nel mercato si svilupperanno con il passare del tempo condizioni di concorrenza effettiva. Si tratta di un criterio dinamico, che tiene conto di una serie di aspetti strutturali e comportamentali che nel complesso indicano la possibilità o meno che, nell'arco di tempo considerato, le caratteristiche del mercato siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante* previsti nelle direttive particolari del nuovo quadro normativo.

Il terzo criterio valuta se le norme della concorrenza siano di per sé sufficienti (in assenza di regolamentazione *ex ante*), tenuto conto delle caratteristiche particolari del settore delle comunicazioni elettroniche.

### ***1. Ostacoli all'accesso al mercato e allo sviluppo della concorrenza***

Per quanto riguarda il primo criterio, esistono due tipi di ostacoli all'accesso e allo sviluppo della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche, che paiono pertinenti: ostacoli strutturali e ostacoli giuridici o normativi.

Si parla di ostacoli strutturali quando, considerando il livello della domanda, lo stato di evoluzione della tecnologia e le relative strutture dei costi sono tali da creare condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, ostacolando o impedendo l'ingresso al mercato di questi ultimi. Si possono riscontrare forti ostacoli strutturali, ad esempio, quando un mercato è caratterizzato da economie di scala, ampiezza e densità consistenti ed elevati costi irrecuperabili. Tali ostacoli sono altresì individuabili in rapporto all'ampia diffusione e/o fornitura di reti di accesso locale a postazioni fisse.

Nel campo delle comunicazioni elettroniche un diverso, specifico tipo di ostacolo allo sviluppo di una concorrenza effettiva può insorgere quando è necessaria l'interconnessione affinché il chiamante possa chiamare il numero di uno specifico abbonato. Nei casi in cui la terminazione della chiamata comporta un costo (che viene rifatturato come tariffa al dettaglio al chiamante), l'operatore della rete che assicura la terminazione della chiamata può influenzare negativamente la concorrenza facendo aumentare i costi di un operatore rivale o ripercuotendo le inefficienze sui concorrenti. La sola presenza di questo ostacolo non comporta necessariamente un'assenza di concorrenza. Per esempio, quando le eventuali tariffe associate alle chiamate o al traffico in entrata sono a carico del destinatario e non del chiamante, non vi è interesse ad aumentare le tariffe per la terminazione delle chiamate oltre il costo effettivo. La tecnologia potrebbe inoltre fornire una soluzione per aggirare l'ostacolo tecnico.

Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, ma derivano da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato in questione.

Un esempio è dato dal caso di restrizioni giuridiche al numero di imprese che hanno accesso allo spettro. Questa limitazione è generalmente collegata a un ostacolo di tipo tecnico o tecnologico ad essa associato, ad esempio un vincolo sulla porzione di spettro assegnabile, che conseguentemente limita il numero delle licenze concesse alle imprese che cercano di accedere ad un mercato. Non vi possono essere nuovi ingressi salvo ampliamento della porzione di spettro o autorizzazione di un mercato derivato dello spettro radio. Un importante ostacolo giuridico o normativo può venire a crearsi quando requisiti normativi rendono non redditizio, per un'impresa, accedere ad un determinato mercato e quando tale situazione sembra destinata a protrarsi per un periodo di tempo non delimitato. I requisiti normativi possono anche comportare la fornitura di alcuni servizi sottocosto o a tassi di rendimento dissuasivi. Un esempio è dato dai prezzi al dettaglio di accesso alla rete telefonica pubblica (e chiamate locali) in postazione o indirizzo fisso. La mancata copertura dei costi incrementali prospettici agisce da deterrente e dissuade gli operatori dal fare ingresso nel mercato dell'accesso locale. Per superare tale ostacolo occorre riequilibrare le tariffe. Tuttavia, considerazioni e obiettivi strategici più ampi possono comportare il persistere di questa situazione per un notevole periodo di tempo.

## **2. Aspetti dinamici**

Il secondo criterio è la presenza o meno nel mercato di caratteristiche tendenti a produrre nel tempo condizioni di concorrenza effettiva senza la necessità di intervenire imponendo una regolamentazione ex ante. L'applicazione di questo criterio comporta l'esame dello stato della concorrenza al di là degli ostacoli all'accesso, tenendo conto del fatto che anche quando un mercato presenta forti ostacoli di questo tipo, possono intervenire altri fattori strutturali o caratteristiche tali da spingere il mercato verso condizioni di concorrenza effettiva. Questo avviene ad esempio nei mercati caratterizzati da numero limitato ma sufficiente di imprese già presenti nel mercato, con strutture dei costi divergenti, confrontate ad una domanda elastica rispetto ai prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi. Tale elemento strutturale dinamico potrebbe indirizzare il mercato verso una situazione di concorrenza effettiva e

rilevante, come si può osservare principalmente in un contesto sia storico che attuale. Anche gli sviluppi futuri sono importanti, ma deve trattarsi di sviluppi considerati in una prospettiva temporale significativa e non semplicemente di possibilità teoriche. Tale prospettiva temporale va collegata al periodo fra un riesame e l'altro eseguito dall'ANR, per registrare unicamente gli sviluppi che si manifestano durante quel periodo.

Gli ostacoli all'accesso possono inoltre diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall'innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati, la "pressione" concorrenziale spesso è dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. In tali mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica e a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato "statico" preesistente.

### ***3. Efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare***

Prima di stabilire se imporre un'eventuale regolamentazione ex ante a un mercato che soddisfa i primi due criteri (forti e persistenti ostacoli all'accesso e assenza di indicatori secondo cui il mercato tende ad una concorrenza effettiva) occorrerà valutare se le norme della concorrenza siano di per sé sufficienti (in assenza di regolamentazione ex ante) a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o ripristinare una concorrenza effettiva.

La regolamentazione ex ante si configurerebbe come complemento appropriato al diritto della concorrenza in circostanze in cui l'applicazione di quest'ultimo non sarebbe sufficiente per correggere adeguatamente le carenze di mercato di cui trattasi. Fra le circostanze citate vi sono situazioni in cui i requisiti di adempimento di un intervento volto a rimediare ad una carenza del mercato sono ingenti (per esempio: esigenza di una contabilità dettagliata a fini regolamentari, valutazione dei costi, monitoraggio di termini e condizioni compresi i parametri tecnici, ecc.), oppure si rivela indispensabile intervenire frequentemente o tempestivamente od ancora risulta di importanza fondamentale creare la certezza del diritto.

All'atto pratico, le ANR devono consultare le rispettive ANC e tenere conto del parere di queste ultime nel decidere se sia appropriato servirsi di entrambi gli strumenti regolamentari complementari, oppure se sono sufficienti gli strumenti del diritto della concorrenza.

In sintesi, il fatto che un mercato delle comunicazioni elettroniche figuri nelle successive versioni della raccomandazione ai fini un'eventuale regolamentazione ex ante dipenderà, innanzi tutto, dalla persistenza di forti ostacoli all'accesso a tale mercato; dal secondo criterio, che misura il dinamismo della concorrenza e, in terzo luogo, dal fatto che le norme sulla concorrenza (in assenza di regolamentazione ex ante) siano o meno in grado di rimediare a carenze persistenti del mercato. Un mercato può anche essere eliminato da una raccomandazione se vi si comprova l'esistenza di una concorrenza effettiva e sostenibile a livello comunitario, sempreché il decadere degli obblighi regolamentari ex ante non riduca la concorrenza effettiva sul mercato. Per esempio, si potrebbe rilevare che, attraverso l'uso della preselezione o selezione del vettore, il mercato nazionale delle chiamate residenziali è diventato concorrenziale. Tuttavia, poiché la concorrenza effettiva è insorta proprio grazie all'obbligo regolamentare di consentire la preselezione, potrebbe non essere opportuno eliminare tale obbligo senza prima analizzare le conseguenze late che ne deriverebbero.

*La Commissione si attende che le ANR seguano gli stessi criteri e principi fondamentali nel designare mercati diversi da quelli che figurano nella presente raccomandazione. I criteri non devono necessariamente rimanere invariati nel corso del tempo, ma si potrebbero ad esempio adeguare ai risultati dell'esperienza maturata nell'applicazione del quadro normativo in rapporto ai mercati individuati nella raccomandazione. La Commissione si servirà di tali criteri nell'eseguire future revisioni della presente raccomandazione*

### 3.3. Definizione di altri mercati rilevanti da parte delle ANR

Nella presente raccomandazione si è cercato di individuare (in conformità all'allegato I della direttiva quadro) i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione previsti nelle direttive specifiche. L'elenco dei mercati rilevanti potrà non essere esauriente nel contesto delle situazioni nazionali, che potranno variare da uno Stato membro all'altro. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva quadro le ANR potranno pertanto individuare mercati diversi da quelli indicati nella presente raccomandazione, purché nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 6 e 7.

I mercati definiti a livello nazionale ai fini dell'analisi del mercato possono differenziarsi in molti modi da quelli individuati nella raccomandazione<sup>24</sup>.

La questione dell'opportunità o meno di definire mercati in senso più stretto va tenuta distinta da quella dell'individuazione e dell'applicazione di correttivi. Per ovviare all'assenza di una concorrenza effettiva in un mercato, potrà essere necessario imporre numerosi obblighi per giungere ad una soluzione globale. Ad esempio, potrà spesso accadere che a settori tecnici vengano applicati correttivi affini o correlati, nell'ambito dell'obbligo generale nei confronti degli operatori con significativo potere di mercato nel mercato analizzato. Ove correttivi specifici siano ritenuti necessari in un particolare settore tecnico ristretto, non è necessario né opportuno individuare i singoli segmenti tecnici come mercati rilevanti per imporsi degli obblighi. Un esempio è dato dal caso di un obbligo di fornire un accesso disaggregato alla rete locale (local loop), integrato da obblighi affini riguardanti l'accesso alle strutture di cubicazione.

Inversamente, un obbligo in un settore correlato non necessario e non proporzionato per ovviare a una carenza riscontrata in un mercato individuato non può essere considerato come facente parte della soluzione proposta. Se un correttivo imposto in un settore correlato eccedesse quanto è necessario per ovviare alla carenza riscontrata nel mercato individuato, allora tale correttivo non sarebbe proporzionato. In tal caso, se l'ANR continua a ritenere, per altri motivi, che un correttivo siffatto è necessario nel settore correlato, quest'ultimo dovrebbe essere individuato quale mercato rilevante, da analizzare separatamente ai fini dell'adozione di tale obbligo.

Ove le ANR considerino l'opportunità di ridefinire i mercati in senso più stretto o più lato per motivi legati a circostanze del mercato nazionale, esse devono seguire i principi e la metodologia indicati nelle linee direttrici e nella presente raccomandazione. Una definizione del mercato in senso più stretto potrebbe essere giustificata, ad esempio, se alcuni elementi inducessero a pensare che sia possibile una sostituzione sul lato della domanda o dell'offerta in una parte, ma non nella totalità del mercato (in una determinata prospettiva temporale). Un esempio potrebbe essere dato da una concorrenza nel settore al dettaglio molto più sviluppata per alcune categorie distinte e ben definite di utenti residenziali che per altre categorie.

Quando un mercato individuato da un'ANR si discosta da quelli individuati dalla raccomandazione, l'ANR deve seguire la procedura prevista agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro. Nel contempo, le procedure di cooperazione tra le ANR e tra ANR e Commissione (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva quadro) e/o le procedure di armonizzazione (a norma dell'articolo 19) potranno portare all'adozione di metodi più precisi nelle pratiche di definizione dei mercati in senso più o meno restrittivo in tutta la Comunità.

(24) Per esempio, a livello nazionale un mercato individuato potrebbe essere definito in senso più stretto. In funzione delle circostanze nazionali, potrebbe essere giustificato ampliare la definizione di tale mercato affinché due o più mercati individuati separatamente nella presente raccomandazione siano individuati come un solo mercato. Analogamente, potrebbe esserci un motivo per individuare un segmento di mercato di evoluzione recente e combinarlo con un mercato individuato nella presente raccomandazione. In funzione delle circostanze nazionali, potrebbe esserci un motivo per individuare ulteriori mercati, oltre a quelli individuati nella presente raccomandazione.



A norma dell'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva quadro, le ANR comunicano, in ottemperanza dell'articolo 7, paragrafo 4 della stessa direttiva, il progetto di misura volta a definire un mercato diverso da quelli individuati nella raccomandazione. L'obbligo di cui all'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva quadro, che impone alle ANR di notificare mercati diversi da quelli indicati nella presente raccomandazione, riguarda unicamente quei mercati che influenzano gli scambi fra gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. In caso di mancata notifica di un mercato dovuta al fatto che l'ANR non prevedeva che esso avrebbe influenzato gli scambi tra gli Stati membri, ove però successivamente tale influenza sia dimostrata, la mancata notifica di tale mercato potrebbe costituire una violazione della direttiva. Inoltre, la mancata notifica potrebbe comportare conseguenze legali negative nell'ambito di cause nazionali.

### 3.4. Correttivi

I correttivi sono la parte conclusiva di un processo che inizia con la definizione e l'identificazione dei mercati, seguite dall'analisi degli stessi e, in caso di designazione di significativo potere di mercato, passa all'azione correttiva. I mercati a cui può applicarsi una regolamentazione ex ante sono selezionati sulla base dei criteri di cui alla sezione 3.2.

L'individuazione di un mercato per analisi non significa necessariamente che tale mercato necessiti di un intervento di regolamentazione. Le ANR impongono correttivi unicamente ove riscontrino l'assenza di una concorrenza effettiva sul mercato interessato. Anche in quei casi, occorre considerare attentamente quali correttivi sia opportuno applicare. Il nuovo quadro normativo è assai flessibile. Le ANR dispongono di una serie di strumenti di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/19/CE e della direttiva 2002/22/CE. Al momento di imporre un obbligo specifico ad un operatore dotato di significativo potere di mercato, l'ANR deve dimostrare che tale obbligo deriva dalle caratteristiche del problema individuato ed è proporzionale e giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali dell'ANR, stabiliti dalla direttiva quadro.

Secondo tali obiettivi fondamentali, le ANR devono:

- promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati;
- contribuire allo sviluppo del mercato interno;
- promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

La direttiva quadro impone anche alle ANR di adoperarsi per pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. In particolare, come rilevato nelle linee direttrici sull'analisi dei mercati, per determinare che una soluzione proposta sia compatibile con il principio della proporzionalità, occorre che essa persegua un obiettivo legittimo e che i mezzi impiegati per realizzarlo siano necessari e causino un minimo di disturbo, ovvero deve trattarsi del minimo necessario per realizzare l'obiettivo.

Le direttive contengono una serie di considerazioni volte a qualificare l'uso di correttivi specifici. In particolare, prima di imporre correttivi onerosi, le ANR devono prendere in considerazione l'entità dell'investimento iniziale da parte del proprietario dell'impianto, considerando i rischi ad esso inerenti. Le ANR hanno l'obbligo di salvaguardare la concorrenza nel lungo periodo, in funzione, tra l'altro, dell'esigenza di valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di impianti concorrenti e l'effetto di un intervento siffatto su possibili investimenti in tali impianti concorrenti. Ciò riveste particolare importanza in caso di diffusione di nuove tecnologie o reti in mercati sconosciuti.

La disponibilità di correttivi emananti dal diritto della concorrenza che corrispondono a quelli che possono essere imposti dall'ANR non impedisce che quest'ultima imponga una soluzione analoga. Se, per esempio, un'impresa detiene una posizione dominante ai sensi del diritto della concorrenza, l'articolo 82 del Trattato le impone di comportarsi in modo non discriminatorio. Potrebbe allora essere opportuno, da parte dell'ANR, imporre altresì obblighi specifici ex ante di trasparenza e di notifica, al fine di agevolare il controllo del comportamento non discriminatorio da parte di tale impresa (per esempio riguardo ai periodi di consegna). Inoltre, l'imposizione di un correttivo ex ante consentirebbe di invocare le disposizioni del nuovo quadro normativo sulla risoluzione dei contenziosi e l'intervento dell'ANR in caso di problemi in quel mercato, oltre al ricorso alle competenti autorità garanti della concorrenza.

#### **4. ESAME DEI MERCATI PER LA LORO DESIGNAZIONE AI FINI DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE**

In questa sezione vengono esaminati i principali segmenti di mercato che compongono il settore delle comunicazioni elettroniche, analizzando brevemente i mercati rilevanti al dettaglio e all'ingrosso presenti al loro interno e individuando i mercati rilevanti specifici ai fini dell'analisi ex ante della concorrenza effettiva.

Il punto di partenza è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio, seguita dalla descrizione e dalla definizione dei relativi mercati all'ingrosso, come indicato al punto 3.1.

Uno degli scopi principali del nuovo quadro normativo è potenziare i vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità a favore di utenti e consumatori, promuovendo e assicurando una concorrenza effettiva. Le ANR hanno facoltà, in ultima istanza e dopo debita considerazione, di imporre una regolamentazione sui servizi al dettaglio a un'impresa dotata di un significativo potere di mercato. Tuttavia i controlli regolamentari sui servizi al dettaglio vanno imposti solo qualora le ANR ritengano che le relative misure del settore all'ingrosso o le misure collegate non siano in grado di conseguire l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva<sup>25</sup>. In linea di principio, si potrebbe osservare una mancanza di concorrenza effettiva a livello del settore al dettaglio, del settore all'ingrosso o di entrambi. Ciò comporta la necessità per le ANR di esaminare il grado complessivo di potere di mercato delle imprese e le relative conseguenze in termini di concorrenza effettiva. L'individuazione di un mercato al dettaglio ai fini dell'analisi ex ante non significa che, qualora venga riscontrata un'assenza di concorrenza effettiva da parte di un'ANR, vengano imposti al mercato al dettaglio i correttivi regolamentari. Per poter imporre controlli regolamentari ai servizi al dettaglio occorre che le relative misure del settore all'ingrosso o le misure collegate non siano in grado di conseguire l'obiettivo di assicurare una concorrenza effettiva.

In linea di massima, ai fini della definizione del mercato, i mercati al dettaglio andrebbero analizzati autonomamente rispetto alla rete o infrastruttura utilizzata per fornire i servizi, e nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza. Al tempo stesso, ai fini della raccomandazione iniziale, il punto di partenza per la definizione e l'individuazione del mercato è l'allegato I della direttiva quadro. Tale allegato I comprende segmenti di mercato descritti in relazione a specifiche reti esistenti e alle loro configurazioni tecniche.

---

(25) Considerando 26 della direttiva servizio universale.

Nel corso del tempo verranno effettuati investimenti per sviluppare nuove reti e infrastrutture nonché per potenziare e modificare le reti e le infrastrutture già operanti (ad esempio utilizzando la tecnologia delle fibre o la tecnologia senza filo nelle reti di accesso).

L'imposizione di un obbligo a un'impresa dotata di significativo potere di mercato per quanto riguarda un dato tipo di infrastruttura (ad esempio la rete locale metallica) non comporta necessariamente l'imposizione di un obbligo parallelo all'atto dell'upgrade delle reti o delle infrastrutture, ad esempio per offrire (o essere in grado di offrire) nuovi servizi. In caso di ricorso a infrastrutture di tipo nuovo per fornire servizi già esistenti, per poter intervenire a fini di regolamentazione (rispetto al nuovo tipo di infrastruttura) sarebbe necessario procedere ad una nuova analisi del mercato. Infatti, l'incentivazione di investimenti efficienti nelle infrastrutture e la promozione dell'innovazione sono obiettivi espliciti delle autorità di regolamentazione<sup>26</sup>.

#### **4.1. Mercati di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche**

Le reti e i servizi di comunicazione elettronica vengono definiti nella direttiva quadro. I servizi comprendono i servizi di telecomunicazione e di trasmissione in reti usate per la diffusione radiotelevisiva, ma non i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti. Sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica<sup>27</sup>.

Ai fini della presente raccomandazione, nell'esaminare i mercati al dettaglio e all'ingrosso si opera una distinzione generale tra servizi forniti in postazioni fisse e servizi forniti in postazioni non fisse. Viene fatta poi un'ulteriore distinzione generale tra servizi vocali e non vocali (dati). Tali distinzioni, ai fini dell'analisi del mercato, non comportano una designazione a priori di questi servizi come mercati separati. Tuttavia al momento attuale i servizi vocali e i servizi dati vengono considerati nel complesso sufficientemente distinti, in termini di sostituzione della domanda, da meritare un'analisi separata. Per il settore all'ingrosso la distinzione tra servizi vocali e non vocali potrebbe risultare meno semplice. Ad esempio, un canale di trasmissione può veicolare (o essere in grado di veicolare) sia servizi vocali che non vocali<sup>28</sup>. Queste problematiche vengono trattate nelle rispettive sezioni dell'analisi.

Nei vari Stati membri dell'UE, le reti di comunicazioni presentano topologie significativamente diverse fra loro. In tale contesto, la distinzione fra ciò che costituisce un servizio, quale la raccolta della chiamata, e ciò che costituisce un servizio di transito in termini di quali parti della rete sono interessate è un concetto che differisce in diversi Stati membri. Spetta alle ANR dirimere tali aspetti tecnici, alla luce delle circostanze nazionali ed entro i limiti stipulati dalla presente raccomandazione.

(26) Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva quadro.

(27) Articolo 2 della direttiva quadro.

(28) Ne deriva la questione della neutralità tecnica riguardo al trattamento dei servizi e dei mezzi con cui sono distribuiti. Oltre a riconoscere il fatto che taluni servizi possono rappresentare sostituti, indipendentemente dalle disposizioni tecniche, occorre riconoscere che diversi servizi possono essere caratterizzati da diversi requisiti tecnici entro una medesima rete, per esempio in termini di ritardo (trasmissione in tempo reale o altrimenti) e di larghezza di banda (considerando anche il grado di variazione di questi requisiti tecnici).

## 4.2. Servizi forniti in postazioni fisse

### 4.2.1. Servizi telefonici pubblici forniti in postazioni fisse

Scopo della presente sezione è: i) descrivere e definire mercati al dettaglio rilevanti per servizi vocali forniti in postazioni fisse<sup>29</sup>; ii) definire i mercati all'ingrosso correlati; iii) identificare i mercati a norma dell'allegato I della direttiva quadro.

#### *Mercati al dettaglio*

A livello generale si può descrivere il mercato al dettaglio come la fornitura di una connessione o di un accesso (in postazione o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati. In funzione dell'impresa fornitrice e del tipo di tecnologia usata, accesso e servizi possono essere forniti in più modi: attualmente la tecnologia più comune si basa sull'utilizzo delle tradizionali reti telefoniche a doppino elicoidale metallico. Tra le alternative ora disponibili vanno citate le reti televisive via cavo che offrono servizi telefonici, le reti cellulari mobili che sono state adeguate alla fornitura di servizi in postazioni fisse e altre reti senza fili. Di queste, solo le reti via cavo conoscono una diffusione significativa negli Stati membri. La loro attuale capacità di fornire servizi vocali varia sensibilmente tra i vari Stati membri ed è nel complesso limitata. Per le postazioni che richiedono un alto numero di connessioni d'utenza, possono essere utilizzate forme di accesso dedicato. In futuro si utilizzerà probabilmente una più vasta gamma di tecnologie a livello commerciale per fornire accesso locale e servizi, ivi compreso il servizio telefonico pubblico.

È comune distinguere il mercato dell'utenza residenziale da quello delle imprese, in quanto le condizioni contrattuali di accesso e di servizio possono essere diverse per una categoria rispetto all'altra. Inoltre, accade generalmente che un operatore che fornisce servizi alle imprese non possa rispondere agli eventuali aumenti di prezzo praticati da un monopolista ipotetico attivo sul mercato degli utenti privati in quanto le caratteristiche economiche dei servizi offerti a queste due categorie di clienti possono essere molto diverse. È dunque opportuno distinguere tra queste due categorie di utenti finali nella definizione dei mercati.

I servizi telefonici vengono solitamente forniti come parte di un pacchetto complessivo comprendente accesso e utenza. Gli utenti finali possono disporre di varie opzioni e pacchetti a seconda dell'uso o della tipologia delle chiamate<sup>30</sup>. Sebbene molti utenti preferiscano acquistare sia l'accesso che le chiamate in uscita dalla stessa impresa, alcuni scelgono un'impresa diversa da quella che fornisce loro l'accesso (e le chiamate in entrata) per alcune o per tutte le loro chiamate in uscita. Un'impresa che cercasse di aumentare il prezzo delle chiamate in uscita (in particolare per le chiamate interurbane e internazionali) oltre il livello della concorrenza rischierebbe di vedere la propria clientela optare per altri operatori. Gli utenti finali possono scegliere imprese alternative con relativa facilità grazie a brevi codici di accesso (con formule di tipo contrattuale o prepagato) o alla preselezione del vettore. Mentre le imprese che forniscono l'accesso competono tra loro sul mercato delle chiamate in uscita, non risulta che le imprese che forniscono chiamate in uscita tramite selezione o preselezione del vettore entrino sistematicamente nel mercato dell'accesso in risposta a un lieve ma significativo aumento del prezzo di carattere non transitorio. Si possono dunque individuare due mercati al dettaglio distinti per quanto riguarda l'accesso e le chiamate in uscita.

(29) Per i servizi Internet ad accesso commutato, cfr. la sezione 4.2.2 sull'accesso ai dati e servizi connessi.

(30) La questione se l'accesso con fatturazione al consumo e l'accesso a tariffa forfettaria appartengano allo stesso mercato o a mercati distinti è considerata nella sezione 4.2.2.

Per quanto concerne il traffico in uscita, le chiamate urbane, interurbane e internazionali non vengono considerate reciprocamente sostitutive dagli utenti finali. Si può dunque affermare che esse costituiscono mercati al dettaglio distinti. Ciononostante un aumento del prezzo delle chiamate in una di queste categorie da parte di un monopolista ipotetico potrebbe indurre alcuni fornitori di servizi di una delle altre categorie ad acquistare gli elementi all'ingrosso necessari, ammesso che siano disponibili, per fornire i servizi in questione. Vi sono, tuttavia, particolari restrizioni che limitano la possibilità di acquistare tutti gli elementi all'ingrosso in un mercato di chiamate internazionali.

Anche le chiamate da postazioni fisse a telefoni mobili od altre postazioni non geografiche non sono ritenute, da parte degli utenti finali, sufficientemente sostituibili per essere considerate come appartenenti allo stesso mercato in termini di domanda. È probabile che un utente che desidera chiamare un individuo su un telefono cellulare non consideri una chiamata ad un numero di postazione fissa come un'alternativa equivalente. Tuttavia, come avviene per gli equivalenti geografici, si può ritenere che gli operatori che forniscono una categoria di servizi possano acquistare gli elementi all'ingrosso necessari, compresa la terminazione delle chiamate a mobile, nel caso in cui un monopolista ipotetico tentasse di aumentare i prezzi.

Sulla base della sostituzione sul lato dell'offerta è dunque generalmente opportuno definire un più ampio mercato per le chiamate in uscita nel settore al dettaglio. Tuttavia, ove la sostituzione sul fronte della domanda non sia possibile o sia molto limitata, potrebbe essere opportuno definire mercati più ristretti.

#### ***Mercati all'ingrosso correlati***

##### ***Accesso e raccolta delle chiamate all'ingrosso***

Nel settore al dettaglio si opera una distinzione tra accesso e chiamate in uscita. Un'impresa può decidere di entrare nel mercato dell'accesso e delle chiamate oppure nel solo mercato delle chiamate, coprendone una parte o la totalità. Nel valutare i relativi mercati all'ingrosso occorre perciò tener presente che ci sono vari modi per avvicinarsi al mercato al dettaglio.

Per quanto riguarda l'accesso, un'impresa può scegliere di costruire o acquistare i necessari elementi, come indicato in appresso: quest'ultima opzione comprende potenzialmente qualsiasi mezzo di trasmissione che possa veicolare servizi vocali, ad esempio un circuito affittato, una rete locale disaggregata o la fornitura all'ingrosso di servizi DSL o a flusso numerico (bit-stream). Queste alternative, che sono anche in grado di supportare la fornitura di servizi dati o canali vocali multipli, vengono approfondite ai punti 4.1.2 e 4.1.3.

I principali elementi necessari per produrre o fornire servizi telefonici al dettaglio sono la raccolta, l'inoltro (ivi compresi l'istradamento e la commutazione) di vario genere e la terminazione delle chiamate. Gli elementi associati comprendono la segnalazione e i necessari servizi ausiliari, ad esempio ai fini della fatturazione. Un'impresa che fornisce servizi telefonici al dettaglio potrebbe acquistare questi componenti separatamente o congiuntamente, oppure produrli tutti costruendo una vasta rete, o acquistarne alcuni e produrne altri.

Un'alternativa diretta all'acquisto della raccolta delle chiamate è creare un accesso di rete alla postazione dell'utente finale. Un'altra è acquistare o affittare una connessione di rete già consolidata per il collegamento alla postazione dell'utente finale. È probabile che nessuna delle due alternative, entrambe comportanti considerevoli investimenti, sia praticabile in modo diffuso in risposta a un incremento non transitorio ma contenuto del prezzo da parte di un monopolista ipotetico del mercato della raccolta delle chiamate. Queste alternative potranno tuttavia essere percorribili nel contesto di un più ampio mercato al dettaglio (anche per servizi non vocali) o in circostanze in cui la spesa dell'utente finale sia sufficientemente elevata.

Un'alternativa indiretta alla raccolta delle chiamate, per l'impresa che fornisce il servizio consiste nell'ottenere collegamenti al dettaglio alla rete telefonica pubblica nelle aree geografiche in questione, in modo che gli utenti finali possano chiamare un punto di presenza dell'impresa per usare i servizi proposti a partire da questo punto. Questo tipo di alternativa non viene considerata un sostituto valido alla raccolta delle chiamate.

I servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate (accesso o interconnessione) possono essere forniti sotto forma di minuti (tempo di utenza) o di capacità. Possono essere inoltre forniti unitamente ai servizi di commutazione e/o di inoltro delle chiamate (vedere più avanti). Il mercato individuato ai fini della presente raccomandazione è quello dei servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate. Si comprende nel mercato rilevante la raccolta delle chiamate per le chiamate telefoniche e per l'accesso ai servizi Internet su linea commutata (dial-up). Il mercato viene perciò definito come mercato della raccolta delle chiamate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa.

### ***Servizi di transito all'ingrosso***

Oltre alla raccolta e alla terminazione delle chiamate all'ingrosso, per completare una chiamata occorre anche disporre dell'inoltro o transito. L'inoltro delle chiamate o l'interconnessione in transito comporta la trasmissione e/o la commutazione o l'istadamento. Per un'impresa che fornisca servizi a un ristretto numero di utenti finali, un'alternativa all'uso di servizi di inoltro delle chiamate all'ingrosso potrebbe essere quella di usare linee affittate interconnesse o capacità dedicata per le comunicazioni interurbane. I servizi di transito si riferiscono all'inoltro (su lunga distanza) delle chiamate commutate sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa. Si tratta di un prodotto distinto dalla fornitura, ad esempio, di capacità per usi specifici in sé, pur se alcuni servizi di transito sono forniti su circuiti e collegamenti affittati. La differenza sta nel fatto che le linee affittate forniscono una capacità dedicata fra due punti fissi, mentre il transito si riferisce a chiamate commutate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. I servizi di transito comprendono dunque l'inoltro fra commutatori "tandem" su una data rete, tra commutatori "tandem" su reti diverse e l'inoltro puro e semplice via una terza rete. Alcune parti di questo mercato di servizi di transito diverranno concorrenziali, probabilmente, prima di altre, ma non si può presumere che un certo inoltro di chiamata commutata (dalla rete di un operatore storico a quella di un nuovo operatore) sia automaticamente diverso da un altro inoltro di chiamata commutata (fra reti di due nuovi operatori).

La fornitura dell'interconnessione in transito si può comprare direttamente, oppure acquistando separatamente gli elementi necessari a fornire tali servizi e fornendoli autonomamente. Il ventaglio di operatori che forniscono questi servizi o i necessari elementi di rete dipende quasi interamente dai volumi di traffico esistenti su specifiche linee di transito. Se è chiaro che su alcune linee trafficate si è verificato un ingresso su larga scala, ciò non è avvenuto su altre linee meno trafficate o di minore portata, ragion per cui servizi di transito geograficamente diffusi dipendono ancora dai servizi di transito dell'operatore storico.

Le linee di minore portata spesso non hanno capacità disponibile o ne hanno assai poca, per cui un nuovo operatore che desideri fornire il servizio autonomamente non potrebbe acquistare all'ingrosso gli elementi necessari per fornire servizi di transito con rapidità e dovrebbe invece provvedere a costruire le infrastrutture necessarie. Spesso, la capacità esistente su tali linee di minore portata è sufficiente per provvedere alle esigenze di tutti gli operatori per i servizi di transito su di esse. Risulta evidente che in numerosi Stati membri i nuovi operatori dipendono su molte linee dall'operatore storico per fornire servizi di transito.

Oltre ai servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate (accesso o interconnessione), ai fini della presente raccomandazione si identificano anche i servizi commutati di transito e/o di inoltro delle chiamate. Il mercato individuato ai fini della presente raccomandazione è quello dei servizi all'ingrosso di transito nella rete telefonica pubblica. In funzione delle topologie di rete, la differen-

ziazione tra servizi di raccolta e di transito delle chiamate può variare e spetta alle ANR definire gli elementi costitutivi di ciascuna parte. Le ANR devono considerare che se esiste un grado di indipendenza nel decidere quali sono gli elementi costitutivi dei servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate, pure gli elementi sono additivi e la somma dei tre costituisce il tutto. Ne deriva, ad esempio, che se la raccolta e la terminazione delle chiamate sono già definite, allora risulta definito, per esclusione, anche il transito.

Nonostante l'esistenza di linee di portata minore, il transito è uno dei segmenti delle telecomunicazioni fra postazioni fisse in cui la concorrenza è destinata, prevedibilmente, a svilupparsi. A seconda dell'esperienza acquisita nel corso del periodo di attuazione della presente (prima) raccomandazione, si valuterà l'esigenza di continuare ad includere il mercato del transito.

### ***Terminazione delle chiamate all'ingrosso***

La terminazione delle chiamate all'ingrosso serve per terminare le chiamate destinate alle postazioni chiamate o agli abbonati. Le imprese che possiedono o gestiscono reti per la fornitura di servizi telefonici possono interconnettersi a livelli relativamente elevati nella rete, vale a dire in pochi punti di interconnessione. Di conseguenza gli accordi per la terminazione delle chiamate possono comprendere in pratica sia l'inoltro che la terminazione delle chiamate urbane. Tuttavia un'impresa che debba far fronte a un aumento del prezzo, ad esempio nella terminazione delle interurbane, potrebbe acquistare la terminazione delle chiamate locali separatamente dall'inoltro. Occorre pertanto concentrarsi sulla terminazione delle chiamate urbane in quanto mercato rilevante per quanto riguarda la terminazione delle chiamate.

Quando si definisce il mercato rilevante ai fini dell'analisi della concorrenza in base alle possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell'offerta, si parte normalmente da una definizione piuttosto stretta per poi ampliarla secondo le esigenze. In questo caso, il punto di partenza è la terminazione delle chiamate destinate a una specifica postazione, abbonato o numero. Per un'impresa che fornisce un servizio di terminazione delle chiamate all'ingrosso ad altre imprese che richiedono questo servizio è tuttavia difficile operare una discriminazione tra le tariffe applicate a diversi abbonati o diverse postazioni della sua rete. Il mercato rilevante è dunque esteso almeno quanto ciascun operatore di rete.

Nel valutare l'opportunità di ampliare la definizione, occorre esaminare le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell'offerta che potrebbero condizionare la definizione delle tariffe di terminazione su una data rete<sup>31</sup>. Se tutte le postazioni fisse o gli abbonati di una data area geografica (o perlomeno un numero elevato) fossero collegati a due o più reti, vi sarebbero possibilità alternative per la terminazione delle chiamate destinate a determinate postazioni. Un'altra possibilità di sostituzione sul lato dell'offerta si avrebbe se fosse tecnicamente possibile che la terminazione delle chiamate destinate a una data postazione o a un dato utente finale venisse gestita da un'impresa diversa da quella che gestisce la rete che serve quella postazione. Attualmente una tale sostituzione non è possibile.

Le tariffe per la terminazione delle chiamate all'ingrosso su una data rete potrebbero essere condizionate da una possibilità di sostituzione sul lato della domanda, ma attualmente il mercato all'ingrosso non presenta possibilità in questo senso. Ci sono tuttavia possibilità di sostituzione sul lato della domanda nel settore al dettaglio, fra cui, ad esempio, qualsiasi mezzo di comunicazione che costituisca un'alternativa ragionevole all'effettuazione di una chiamata alla località o al nume-

(31) È importante altresì esaminare il contropotere di mercato, in questo caso il contropotere d'acquisto del compratore nel negoziare le tariffe di terminazione delle chiamate, ma questo aspetto appartiene all'analisi della concorrenza effettiva, una volta definito il mercato rilevante.

ro di abbonato interessato. Tali alternative potrebbero comprendere la terminazione della chiamata attraverso una rete mobile, la chiamata con accordo di richiamo, la chiamata che non comporti un accordo specifico per la sua terminazione (ad esempio nei casi in cui le parti stesse si accordano per comunicare con collegamenti IP), oppure la comunicazione con messaggi di vario tipo (ad esempio e-mail, messaggi vocali, radioavviso). Occorre inoltre che la possibilità alternativa incida effettivamente sulla fissazione delle tariffe facendo in modo che per un operatore non sia redditizio aumentare le tariffe di terminazione.

Tali alternative di sostituzione sul lato della domanda o dell'offerta non sembrano rappresentare vincoli sufficienti per i fornitori di servizi di terminazione delle chiamate in postazioni fisse o giustificare una più ampia definizione del mercato, per cui il mercato rilevante in questo caso sembra essere quello della terminazione delle chiamate su singole reti. L'aumento delle tariffe per la terminazione delle chiamate è essenzialmente dovuto all'assenza di alternative tecniche (solo l'operatore della rete cui è abbonato il destinatario può effettuare la terminazione della chiamata) e al fatto che in generale la chiamata è interamente a carico di chi chiama. Questo incentivo verrebbe meno o sarebbe limitato se il traffico in entrata non avesse alcun costo o se gli eventuali costi fossero a carico di chi riceve, anziché di chi chiama, oppure se esistesse un rapporto finanziario molto stretto tra il chiamante e il destinatario della chiamata.

Una tale definizione del mercato - terminazione delle chiamate su singole reti - non implica automaticamente che ogni operatore di rete sia detentore di un significativo potere di mercato: ciò dipende dall'eventuale grado di contropotere d'acquisto<sup>32</sup> e da altri fattori potenzialmente in grado di limitare tale potere di mercato. Solitamente le piccole reti si scontrano con un certo potere controbilanciante da parte dell'acquirente che ne limita notevolmente il relativo potere di mercato. In assenza di una regolamentazione in materia di interconnessione, una piccola rete potrebbe avere molto poco potere di mercato rispetto a una più grande per quanto riguarda la terminazione delle chiamate. L'esistenza di un requisito regolamentare che impone di negoziare l'interconnessione per assicurare la connettività end-to-end (come richiesto dal quadro normativo) ribilancia il potere di mercato. Tuttavia, una piccola rete non potrebbe avvalersi di tale obbligo regolamentare per fissare tariffe di terminazione troppo elevate. Di conseguenza, è probabile che permanga uno squilibrio nel potere di mercato tra piccole e grandi reti in quanto sarebbe più facile per una grossa rete che per una piccola prendere l'iniziativa di aumentare le tariffe per la terminazione delle chiamate e sarebbe più difficile per una piccola rete resistere al tentativo di una grossa rete di diminuirle.

### **Conclusioni**

Si ritiene perciò opportuno inserire nella raccomandazione i seguenti mercati specifici legati alla fornitura di servizi telefonici pubblici in postazioni fisse:

#### **Servizi al dettaglio**

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali
2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali
3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali

(32) Le considerazioni sul potere di mercato relativo non si limitano alle reti (di dimensioni e copertura variabili) che collegano utenti finali in postazioni o indirizzi fissi, ma riguardano anche reti, quali reti cellulari mobili, che collegano postazioni non fisse. In circostanze in cui una rete "fissa" dotata di significativo potere di mercato è soggetta ad un correttivo regolamentare (oltre all'esigenza primaria di negoziare l'interconnessione), quali possono essere prezzi regolamentati per la terminazione delle chiamate, il potere di mercato relativo alle reti mobili sarebbe anch'esso influenzato.



4. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali

5. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali

6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali

#### *Servizi all'ingrosso*

7. Raccolta delle chiamate o capacità (su tutte le reti che servono una postazione fissa)

8. Terminazione delle chiamate su singole reti

9. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica

### **4.2.2. Accesso ai dati e servizi correlati da postazioni fisse**

Scopo della presente sezione è: i) descrivere e definire mercati rilevanti per accesso ai servizi dati generici (in particolare la fornitura di servizi Internet) al dettaglio in postazioni fisse; ii) definire i mercati all'ingrosso correlati; iii) identificare i mercati a norma dell'allegato I della direttiva quadro.

#### *Mercati al dettaglio*

Il maggior uso di Internet per tutta una varietà di servizi di comunicazione ha creato mercati al dettaglio potenzialmente di vasta portata per l'accesso ai dati e servizi correlati in postazioni fisse. In generale, la fornitura di accesso a Internet al dettaglio si suddivide in due parti: i) la rete o il servizio di trasmissione da e per la postazione dell'utente finale; ii) la fornitura di servizi Internet, in particolare la connettività "end-to-end" con altri utenti finali o host. Questi due servizi possono essere raggruppati.

Al momento attuale si possono individuare tre forme di accesso a Internet comunemente disponibili: i) servizio di accesso commutato (dial-up); ii) servizi ad ampiezza di banda superiore che utilizzano tecnologie DSL (o equivalenti) o modem cavo; iii) accesso dedicato<sup>33</sup>.

Per gli abbonati privati e le piccole imprese che accedono a Internet da postazioni fisse, la forma più comune di accesso rimane la connessione a banda stretta (accesso commutato tramite linee telefoniche e modem analogici oppure tramite ISDN). Esistono tuttavia diverse possibilità alternative di accesso (comprese quelle sopra elencate) in postazione fissa, molte delle quali esercitano una crescente attrattiva mano a mano che aumenta la domanda di traffico, in termini sia di ampiezza di banda massima o media e di durata dei collegamenti, e diminuiscono i prezzi al dettaglio di questi servizi. Anche le reti televisive satellitari e terrestri sono in grado di fornire servizi dati e accesso a Internet (purché abbiano una capacità adeguata e siano collegate a un percorso di ritorno)<sup>34</sup>. In futuro potrebbero essere sfruttate su larga scala altre tecnologie senza fili e ad energia elettrica per l'accesso in postazioni fisse.

(33) I servizi Internet ad ampiezza di banda superiore o a banda larga si distinguono per consentire una capacità digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 kbit/s. L'ampiezza di banda del servizio fornito può essere asimmetrica o simmetrica. In generale, l'accesso dedicato comporta la fornitura di un'ampiezza di banda simmetrica.

(34) L'accesso a Internet attraverso il televisore sta diventando più comune, sebbene spesso esistano restrizioni per quanto riguarda i contenuti accessibili e le applicazioni utilizzabili. In molti casi, si fa ricorso ad un modem ordinario su linea telefonica. Tuttavia, è anche possibile utilizzare la trasmissione televisiva stessa, nel qual caso l'accesso avrebbe maggiore somiglianza con altri metodi di accesso a velocità più elevata.

Un esame dei servizi e pacchetti disponibili al dettaglio rivela un'ampia gamma di caratteristiche in termini di ampiezza di banda, tempo di connessione, prezzi e loro formazione, quantità massima consentita nella ricezione e nell'invio di dati, qualità e servizi di accompagnamento. La connettività Internet di base dà la possibilità di usare la posta elettronica e i servizi di messaggia, collegarsi con altri utenti finali, scambiare file, consultare e usare siti web e effettuare transazioni. Ma possono essere disponibili anche altri servizi specializzati, compresa la possibilità di usare vari servizi vocali e video.

Un utente finale con una preferenza per collegamenti lunghi ma meno sensibile all'ampiezza di banda potrebbe optare per la banda stretta a tariffa forfettaria oppure per un prodotto con maggiore ampiezza di banda (sempre a forfait), se sono disponibili queste due alternative, mentre un utente finale che necessita di un'elevata ampiezza di banda ma con collegamenti di durata limitata potrebbe scegliere un'offerta che preveda una maggiore ampiezza di banda con accesso DSL o modem cavo (o equivalente). In risposta a un piccolo aumento non transitorio del prezzo o a un deterioramento equivalente della qualità, un utente finale (o un numero significativo di utenti finali) potrebbe facilmente passare a un altro servizio al dettaglio. Il servizio di base con modem cavo o DSL potrebbe potenzialmente influenzare i prezzi di un servizio commutato a tariffa forfettaria, mentre è meno probabile che avvenga il contrario.

L'accesso a velocità superiore o a banda larga presenta numerose caratteristiche tecniche che rendono alcune applicazioni completamente impossibili con l'accesso di tipo commutato. Su tale base tecnica e dal punto di vista della banda larga, dunque, la banda stretta costituirebbe un mercato distinto, perché i servizi e/o le caratteristiche qualitative di tali servizi (comprese le velocità di connessione in entrata e in uscita) disponibili mediante connessione a banda stretta non sarebbero considerati sostituti accettabili dal punto di vista di un utente finale che si avvale di una connessione a banda larga<sup>35</sup>. Inoltre, un servizio con accesso commutato a banda stretta con tariffa forfettaria potrebbe non essere considerato un servizio a connessione permanente ("always on") come potrebbe esserlo un servizio a banda larga, data la probabilità di interruzione in caso di inutilizzo per un periodo di tempo.

Esistono differenze di prezzo tra accesso a banda stretta e a banda larga, ma queste possono variare ed essere dovute ad una specifica velocità di trasmissione dati o alle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, alla disponibilità o meno di offerte a tariffa forfettaria per accesso a banda stretta, alla concorrenza tra diverse forme di accesso a banda larga o ad altri fattori. Non è facile perciò, allo stato attuale, determinare, sulla base delle sole differenze di prezzo, se esistano mercati al dettaglio distinti.

Nel contempo, per quanto riguarda i relativi mercati all'ingrosso, vi sono importanti tratti distintivi dal punto di vista della domanda fra i servizi a banda larga e i servizi ad accesso commutato o a banda stretta. Al livello al dettaglio i clienti del mercato a banda larga dispongono di una serie di alternative per acquistare connettività a queste velocità. I consumatori possono acquistare il servizio da operatori via cavo con reti adattate, usando modem a cavo, possono acquistarlo da nuovi operatori usando reti locali disaggregate modificate dal nuovo operatore stesso o da altro soggetto, oppure il cliente può comprare tali servizi direttamente dall'operatore storico. Altre tecnologie, quali reti locali senza fili, pur non essendo ampiamente disponibili, possono fornire servizi equivalenti. Fra queste alternative, a somiglianza di prezzi, il consumatore tende a rimanere indifferente.

Nel mercato a banda stretta, i servizi ad accesso commutato si possono pagare su abbonamento, con fatturazione a traffico o in formula mista. Il servizio al dettaglio a tariffa forfettaria (solo

---

(35) L'analisi sopra esposta potrebbe evidentemente giungere a conclusioni diverse se prendesse come punto di partenza i servizi offerti su connessioni a banda stretta. In altre parole, questo tipo di mercati potrebbe comportare una sostituibilità asimmetrica: ad esempio, in certe condizioni una connessione a banda larga potrebbe essere un sostituto accettabile di una connessione a banda stretta, in quanto offre elementi aggiuntivi, mentre una connessione a banda stretta potrebbe non essere un sostituto accettabile di una connessione a banda larga.

abbonamento) è sempre più diffuso nella Comunità e nelle zone in cui lo è conosce un notevole successo tra gli utenti finali. In generale un utente passa dal servizio con fatturazione al consumo alle formule a tariffa forfettaria quando il prezzo di quest'ultimo prodotto diventa sufficientemente basso rispetto al primo<sup>36</sup>. Di conseguenza, i primi a passare dal primo al secondo saranno gli utenti che fanno un uso più intensivo del servizio.

L'accesso con fatturazione al consumo e quello di tipo forfettario si possono considerare parte dello stesso mercato per una serie di ragioni. In primo luogo, l'unica differenza risiede nella strutturazione delle tariffe. In secondo luogo, i due prodotti considerati sembrano essere sostituibili per gli utenti finali, sebbene non sembri molto diffusa la sostituzione del servizio fatturato al consumo da parte degli utenti finali in risposta ad un aumento del prezzo del servizio forfettario. In terzo luogo, in presenza di obblighi che consentano agli operatori di acquistare la raccolta delle chiamate su base di tariffa forfettaria, la sostituzione sul lato dell'offerta risulta possibile dal momento che un monopolista ipotetico che aumentasse il prezzo dell'accesso forfettario indurrebbe gli altri fornitori (di prodotti fatturati al consumo) ad offrire un prodotto forfettario a prezzi inferiori e competitivi. Ne deriva che la raccolta delle chiamate tariffata al consumo o con regime forfettario non costituiscono mercati distinti.

È facoltà delle ANR imporre obblighi al mercato più ampio della raccolta delle chiamate che comprendano l'obbligo di offrire la raccolta delle chiamate a tariffa forfettaria, purché si tratti di un obbligo proporzionato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva accesso.

#### *Mercati all'ingrosso correlati*

In base alla descrizione dei mercati al dettaglio sopra esposta, si può definire ed esaminare l'esigenza di individuare i mercati all'ingrosso per effettuare l'analisi ai fini della regolamentazione ex ante. Per garantire ad un utente finale l'accesso ai servizi dati e agli altri servizi correlati in postazione fissa, occorre un canale di trasmissione adatto, che sia in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni e a velocità adeguate al servizio richiesto. Pertanto, un'impresa che fornisca servizi agli utenti finali deve costruire, creare o assicurarsi l'accesso a un canale di trasmissione che la colleghi alla postazione dell'utente finale.

Le attuali tecnologie DSL o equivalenti non sono al momento in grado di fornire agli utenti finali un servizio a velocità superiori a 2 Mbit/s in senso bidirezionale. Le principali possibilità per l'erogazione di questi servizi agli utenti finali comportano dunque la costruzione di un accesso a fibre o lo sfruttamento di linee affittate capaci di tali velocità più elevate. I mercati rilevanti per la capacità dedicata all'ingrosso (compreso l'accesso con ampiezza di banda superiore a 2 Mbit/s) vengono trattati al punto 4.2.3.

Per sfruttare un mercato di utenti finali intermedio tra il servizio a velocità superiore descritto sopra e l'accesso commutato occorre usare elementi quali il servizio DSL (o equivalente) o un cavo coassiale o satellite in grado di trasmettere dati in senso bidirezionale e a tariffe adeguate per il servizio richiesto. (I servizi interessati non comprendono i servizi tradizionali di trasmissione, trattati nella sezione 4.4). In futuro è probabile che si diffondano altre tecnologie, anche se non nell'arco di uno o due anni. Tali tecnologie potrebbero comprendere le reti locali senza fili, sistemi di diffusione radiotelevisiva digitale e sistemi elettrici.

Attualmente, il potenziamento dei sistemi a cavo non è sufficientemente sviluppato o diffuso, anche se la situazione potrebbe modificarsi in alcune regioni della Comunità nel periodo di riferimento della presente raccomandazione. Ne consegue che l'unico modo ragionevole e diffuso di rior-

(36) La qualità di un prodotto a tariffa forfettaria equivale essenzialmente a quella di un prodotto con tariffazione a traffico. Nel contempo, l'abbonamento forfettario può apparire come l'acquisto di un'opzione di usare un tempo di accesso addizionale a prezzo zero.

nire il mercato degli utenti finali consiste nel passare per le reti di accesso locale della rete telefonica pubblica commutata, opportunamente potenziate per fornire servizi di accesso a banda larga.

All'ingrosso, i servizi di accesso a banda larga comprendono i cosiddetti servizi a flusso numerico<sup>37</sup>. Attualmente, il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga è limitato ai servizi a flusso numerico, ma una definizione del mercato in questi termini consente alle ANR di tenere conto di infrastrutture alternative se e quando esse verranno ad offrire possibilità equivalenti ai servizi a flusso numerico.

Un operatore che si serve delle reti locali disaggregate di norma non considererà un'altra forma di servizio di accesso a banda larga all'ingrosso quale possibile sostituto, anche se il servizio fornito dall'operatore di banda larga consente la fornitura di tutti i medesimi servizi forniti sulle reti disaggregate. In questo esempio, occorrerebbe che le tecnologie DSL o equivalenti utilizzate sulle reti locali fossero compatibili a tutti i livelli di rete. Anche in presenza di una siffatta diffusione sincrona della tecnologia, ne deriverebbe una diffusione sincrona tecnologica continua in futuro, che renderebbe difficile l'evoluzione della differenziazione dei servizi a livello tecnico. Analogamente, è discutibile se un nuovo operatore che utilizzasse un servizio di accesso a banda larga all'ingrosso per fornire un servizio al mercato degli utenti finali potrebbe facilmente passare ad usare reti locali disaggregate per fornire un servizio equivalente. Da una prospettiva di domanda, un fornitore all'ingrosso che usasse un accesso a banda larga all'ingrosso considererebbe le reti locali disaggregate quali sostitutive solo se l'operatore del accesso a banda larga all'ingrosso disponesse di tutti gli altri elementi di rete necessari per fornire autonomamente un servizio equivalente. Le possibilità di sostituzione dell'offerta dipendono dalla stessa condizione. Risulta quindi evidente che le reti locali disaggregate e l'accesso a banda larga all'ingrosso costituiscono mercati distinti. Le possibilità di sostituzione sono assai limitate fra la rivendita di prodotti all'ingrosso "end-to-end" e prodotti di tipo accesso, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta. La prima categoria di prodotti risulta attraente soprattutto per fornitori e rivenditori di servizi, mentre la seconda è costituita dai prodotti necessari per nuovi operatori di reti intenzionati ad offrire una gamma completa di servizi concorrenziali avvalendosi di infrastrutture proprie e, di norma, dopo aver effettuato investimenti sostanziali. I prodotti "end-to-end" all'ingrosso tendono a collocarsi in un mercato distinto e attualmente sono venduti su base commerciale in molti paesi. Si considera che i prodotti di rivendita non fanno parte di questo mercato perché non sono sufficienti per soddisfare le esigenze del mercato all'ingrosso di accesso a banda larga; tali prodotti di rivendita non rientrano dunque nel campo della presente raccomandazione. Lo scopo precipuo del nuovo quadro normativo è quello di realizzare una situazione di piena concorrenza infrastrutturale fra numerose infrastrutture diverse. Ciò può avvenire entro una stessa piattaforma o fra piattaforme diverse. Disposizioni contenenti obblighi di accesso a determinate reti servono da misure transitorie per garantire la concorrenza nei servizi e la scelta dei consumatori, fino all'effettiva maturazione di una concorrenza infrastrutturale sufficiente. Gli investimenti in nuove infrastrutture di rete rendono più vicino in giorno in cui la regolamentazione ex ante potrà cessare in questo mercato.

L'inclusione della disaggregazione della rete locale nell'elenco di mercati, oltre a soddisfare il criterio di inclusione ed essere dunque giustificata dal punto di vista economico, è anche una necessità legale, dato l'obbligo di attenersi all'allegato I della direttiva quadro nell'elaborare l'elenco di mercati. Sorge l'interrogativo se si giustifichi inserire nella presente raccomandazione anche il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Per l'accesso a banda larga all'ingrosso esistono chiaramente forti ostacoli all'accesso, poiché la fornitura del servizio è subordinata alla costruzione di una

(37) Ai fini della presente Raccomandazione bitstream è inteso come un servizio che dipende in parte dalla rete telefonica pubblica fissa e che può includere altre reti, quali la rete ATM.

rete. La dinamica concorrenziale fra gli operatori già presenti sul mercato è più complicata. Il verificarsi di una concorrenza dinamica sul mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dipende dall'esistenza di reti in concorrenza fra loro, indipendentemente da questioni relative al carattere della concorrenza fra tali reti. Si tratta di determinare se le infrastrutture alternative in concorrenza sono sufficientemente diffuse per giustificare l'inclusione di questo mercato nella presente raccomandazione; in altre parole, se le reti via cavo, fibra ottica, satellitari e senza fili che forniscono accesso a banda larga all'ingrosso sono sufficientemente sviluppate nella Comunità. Tali reti sono ben articolate solo in alcuni Stati membri, ma non nella maggior parte di essi. Se si continueranno a sviluppare e potenziare infrastrutture alternative ed aumenterà la concorrenza, allora questo mercato potrebbe diventare effettivamente concorrenziale, ma attualmente le infrastrutture alternative non sono disponibili ed è necessario, pertanto, inserire questo mercato nella raccomandazione iniziale. Sebbene l'accesso a banda larga all'ingrosso su infrastrutture alternative alla rete telefonica pubblica commutata in via di principio rientri nella definizione di accesso a banda larga all'ingrosso, la misura in cui tali alternative fanno parte del mercato analizzato dettagliatamente dall'ANR sarà limitata, fra l'altro, da considerazioni di sostituzione dell'offerta<sup>38</sup>.

I mercati rilevanti ai fini della presente raccomandazione sono l'accesso disaggregato (compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche (compreso l'accesso condiviso) finalizzato alla fornitura di servizi a banda larga e il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Il punto di rete in cui il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso dovrà essere rifornito dipenderà dall'analisi del mercato, in particolare dalla topologia di rete e dallo stato della concorrenza di rete.

*Componenti all'ingrosso per l'accesso e i servizi Internet ad accesso commutato (dial-up) - servizi all'ingrosso di raccolta delle chiamate*

Un fornitore di servizi Internet (Internet service provider - ISP) che dia accesso a Internet tramite linea commutata deve poter contare sulla fornitura all'ingrosso di servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nonché di connettività Internet. Sarebbe necessario un mercato all'ingrosso, corrispondente al mercato al dettaglio per l'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa, per fornire servizi Internet ad accesso commutato od altri servizi a banda stretta. Ciò dipenderebbe da una serie di fattori. Gli utenti, nel trovarsi di fronte un ipotetico monopolista sul mercato di raccolta delle chiamate, potrebbero facilmente cambiare fornitore avvalendosi della preselezione o della selezione del vettore. Di norma, è facile ed economico passare da un fornitore di raccolta di chiamate ad un altro. Da ciò potrebbe risultare un maggior numero di fatture distinte da pagare, in quanto il fornitore di accesso e il fornitore (o i fornitori) di servizi non sarebbero più la stessa entità. Se è vero che indubbiamente esistono clienti che apprezzano la semplicità della fattura unica, non è chiaro se si tratti di un gruppo sufficientemente nutrito per attenuare il ruolo di disciplina svolto da coloro che non attribuiscono particolare importanza alla fatturazione unica. Sia che il servizio sia fatturato al consumo o in modo forfettario (o misto), la raccolta delle chiamate spesso avviene mediante adeguati range di numerazione che consentono l'istradamento delle chiamate sulla rete utilizzata dall'ISP per assicurare, a partire da quel punto, la connettività con l'Internet pubblico. A seconda delle disposizioni vigenti in materia di raccolta delle chiamate, l'operatore della rete che effettua la raccolta potrà ricevere il compenso dall'ISP per conto degli utenti finali o direttamente dall'utente finale.

In generale, gli utenti finali che si collegano a Internet tramite accesso commutato in postazione fissa ricorrono all'impresa che fornisce accesso alla rete telefonica pubblica. Il mercato rilevante comprende sia la raccolta delle chiamate ai fini delle comunicazioni vocali che altre forme di comunicazione come ad esempio fax o dati. Pertanto, il mercato rilevante per la raccolta delle chiamate all'ingrosso per il servizio Internet con accesso commutato è costituito dalla raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (stesso mercato individuato al punto 4.2.1).

(38) Cfr. in particolare i paragrafi dal 52 al 54 delle linee direttrici sul significativo potere di mercato.

*Terminazione delle chiamate*

Per fornire accesso e connettività Internet agli utenti che utilizzano l'accesso commutato, gli ISP devono assicurare la terminazione delle chiamate effettuate a questo fine; ovvero rivolgersi ad un operatore che assicura la terminazione delle chiamate per raggiungere il server dell'ISP.

La terminazione delle chiamate all'ingrosso, considerata come parte della fornitura di servizio Internet, differisce dalla terminazione delle chiamate su rete fissa o mobile per quanto riguarda il completamento delle chiamate fra due utenti finali. Nel caso della terminazione delle chiamate nell'ambito della fornitura di servizio Internet, gli utenti hanno un rapporto contrattuale (implicito o esplicito) con un ISP, ma generalmente non sanno nulla dell'impresa che effettua la terminazione delle chiamate commutate. L'ISP sceglie uno o più operatori che ricevono le chiamate in entrata e può pagare direttamente la tariffa di terminazione delle chiamate<sup>39</sup>. Poiché il costo della terminazione figura sempre nell'importo complessivo fatturato dall'ISP (a carico dell'utente finale) e gli utenti finali possono scegliere tra ISP in concorrenza tra loro, questi ultimi hanno interesse a ridurre al minimo le tariffe per la terminazione delle chiamate che devono pagare.

In generale, gli ISP possono scegliere tra diversi operatori di terminazione e risulta che passino da uno all'altro. Tuttavia, in alcuni Stati membri può risultare che vi sia meno scelta di operatori che effettuano la terminazione e che uno o più operatori dotati di potere di mercato nella raccolta delle chiamate siano in grado di esercitare maggiormente tale potere nella terminazione. La scelta più limitata può essere dovuta al fatto che gli operatori debbano costruire reti per terminare le chiamate per l'accesso commutato nell'ambito di formule forfettarie. Pertanto, se le ANR considerassero necessario definire il mercato Internet di terminazione, potrebbero farlo seguendo la procedura a norma dell'articolo 7.

Mentre il mercato rilevante per la raccolta delle chiamate all'ingrosso soddisfa i criteri che ne giustificano l'inserimento nella raccomandazione, ciò non avviene, ai fini della presente raccomandazione, per il mercato rilevante della terminazione delle chiamate all'ingrosso.

*Connettività Internet all'ingrosso*

A prescindere dal fatto che l'utente finale usi un accesso commutato a Internet o un collegamento a banda larga, l'ISP deve comunque assicurare la connettività con gli altri ISP e i rispettivi utenti finali.

Per garantire l'arrivo a destinazione dei pacchetti di dati inviati dagli utenti finali e la ricezione del traffico in entrata, le imprese devono concludere gli accordi necessari per consentire la connettività con tutti gli altri utenti finali di Internet o per lo meno con le reti di cui si servono. Tale connettività globale può essere disciplinata da accordi di diverso tipo: può essere acquistata da una rete in grado di assicurarla autonomamente; si può ottenere tramite l'interconnessione e lo scambio di traffico con un numero sufficientemente elevato di reti per coprire tutte le destinazioni possibili; oppure si può organizzare grazie a una combinazione di interconnessioni con certe reti e l'acquisto dell'occorrente connettività residua.

Sorgono due interrogativi ai fini della raccomandazione: è necessario individuare un mercato della connettività Internet o della trasmissione di pacchetti di dati ai fini dell'analisi ex ante del mercato e, in caso affermativo, qual è il mercato rilevante? Vi sono numerose differenze tra gli

---

(39) Possono coesistere di fatto svariati modelli commerciali. Nel sistema con tariffazione al consumo, una parte della tariffa d'uso al dettaglio può essere trasferita dall'operatore di raccolta all'operatore di terminazione e da quest'ultimo all'ISP. In un modello ad abbonamento, l'operatore che effettua la terminazione può compensare l'operatore di raccolta, fatturando tale compenso all'ISP.

accordi per la terminazione delle chiamate sulla rete telefonica pubblica e la trasmissione di pacchetti agli indirizzi dell'Internet pubblico. In quest'ultimo caso, gli utenti finali pagano implicitamente sia per trasmettere che per ricevere. Non è automatico o abituale fatturare il traffico in entrata né che il costo venga fatturato a chi trasmette i pacchetti tramite la propria rete. Come indicato sopra, la connettività del traffico può essere disciplinata da accordi di diverso tipo.

Gli ostacoli all'accesso a questo mercato sono limitati e per quanto risultino esservi economie di scala che favoriscono la conclusione di accordi di reciprocità in materia di scambio di traffico (peering), non si può dedurre che questo fatto impedisca di per sé la concorrenza.

Pertanto, diversamente dalla terminazione delle chiamate discussa al punto 4.2.1, non vi è presunzione della necessità di un'analisi ex ante del mercato. Ai fini della raccomandazione non viene dunque individuato alcun mercato all'ingrosso per la connettività Internet (o la trasmissione di pacchetti in entrata).

#### *Conclusioni*

Si ritiene pertanto opportuno inserire nella raccomandazione i seguenti mercati specifici relativi all'accesso ai dati e ai servizi correlati in postazioni fisse:

#### *Servizi all'ingrosso*

Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a larga banda e vocali.

Accesso a banda larga all'ingrosso.

Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

#### **4.2.3. Collegamenti e capacità dedicata (linee affittate)**

I mercati associati ai collegamenti e alla capacità dedicata sono legati ad alcuni dei mercati definiti in relazione all'accesso in postazioni fisse e alla fornitura di servizi in postazioni fisse. In talune circostanze, ad esempio, i collegamenti dedicati possono offrire un'alternativa alle reti locali disaggregate e viceversa. Anche i collegamenti dedicati interurbani o a lunga distanza possono costituire un'alternativa alla trasmissione delle chiamate a lunga distanza.

La capacità dedicata e le linee affittate possono servire agli utenti finali per costruire reti o collegare postazioni, oppure alle imprese che a loro volta offrono servizi agli utenti finali. Si possono dunque definire mercati al dettaglio e all'ingrosso grosso modo paralleli.

Gli elementi chiave nella domanda e offerta di collegamenti dedicati sono l'ampiezza di banda, la distanza e la/le postazioni da collegare. Potranno inoltre risultare pertinenti aspetti qualitativi: in alcuni casi, infatti, si distingue ancora tra circuiti di qualità "vocale" e circuiti di qualità "dati".

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio, la direttiva servizio universale cita specificamente la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate<sup>40</sup>, un concetto che si riferisce a specifici circuiti affittati con caratteristiche armonizzate che in determinate circostanze vanno messi a disposizione degli utenti su tutto il territorio nazionale. Tale insieme minimo di linee affittate viene pertanto individuato nella raccomandazione come insieme specifico di mercati al dettaglio. Non si ritiene necessario individuare mercati specifici per ciascuna categoria di linea affittata nell'insieme minimo, essendo probabile che la struttura di mercato sia simile in ciascuna suddivisione dell'insieme. Non è necessario, altresì, espandere le categorie di linee affittate al dettaglio includendo capacità al di là dell'insieme minimo, poiché deve

(40) GU C 339 del 7.11.1998, pag. 6.

sempre valere la supposizione secondo cui un intervento a livello di mercato all'ingrosso sarà sufficiente per risolvere tutti i problemi che potranno sorgere. A priori, non c'è motivo di ritenere che ciò non avverrebbe in un contesto di affitto di linee.

Per quanto concerne il mercato all'ingrosso, si possono individuare mercati distinti, che si collocano in particolare tra i segmenti terminali di un circuito affittato (talvolta denominate code o segmenti locali, i cosiddetti "local tails") e le reti di trasporto (i trunk, o circuiti interurbani). La definizione di segmento terminale dipende dalla topologia di rete specifica di particolari Stati membri e sarà decisa dalle ANR competenti. Inoltre, se da un lato numerosi mercati di circuiti interurbani su percorsi più rilevanti saranno probabilmente effettivamente concorrenziali in talune aree geografiche negli Stati membri, dall'altro lato i circuiti interurbani potrebbero non accogliere fornitori alternativi. Per questo motivo, si identificano anche i circuiti interurbani. È possibile attuare una segmentazione addizionale del mercato fra linee affittate ad alta capacità e a bassa capacità.

#### *Conclusioni*

Si ritiene pertanto opportuno inserire nella raccomandazione i seguenti mercati specifici collegati alla fornitura di collegamenti e capacità dedicata (linee affittate):

#### ***Servizi al dettaglio***

Mercato al dettaglio delle linee affittate dell'insieme minimo<sup>41</sup>.

#### ***Servizi all'ingrosso***

Mercato all'ingrosso dei segmenti terminali delle linee affittate.

Mercato all'ingrosso dei circuiti interurbani delle linee affittate.

### **4.3. Servizi forniti in postazioni non fisse**

#### **4.3.1. Servizi vocali mobili**

Scopo della presente sezione è: i) descrivere i mercati al dettaglio rilevanti per servizi vocali mobili; ii) definire i mercati all'ingrosso correlati; iii) identificare i mercati a norma dell'allegato I della direttiva quadro.

#### ***Mercati al dettaglio***

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio delle comunicazioni mobili nel suo complesso, non è chiaro se privati e imprese possano essere considerate facenti parte di uno stesso mercato o meno, in quanto non sembra esservi un criterio chiaro per distinguerli, benché possano essere applicate modalità tariffarie molto diverse per attirare un certo tipo di cliente o modello di utenza<sup>42</sup>. In termini di sostituzione sul lato della domanda, agli utenti finali può non importare se un pacchetto tariffario sia concepito per utenti privati o aziende purché le condizioni siano adatte al loro profilo di utenza. Dal punto di vista della sostituzione sul lato dell'offerta, un'impresa che lavora con utenti commerciali può facilmente passare al mercato dell'utenza privata in risposta a un aumento contenuto ma non transitorio del prezzo da parte di un monopolista ipotetico. Tale possibilità è in contrasto con la situazione di chi offre servizi a postazioni fisse, in cui l'assenza di copertura della rete (e l'incidenza economica dell'ampliamento delle reti per servizi postazioni fisse in altre aree geografiche) limita le possibilità di sostituzione sul lato dell'offerta.

(41) L'insieme minimo di linee affittate è definito nell'elenco di norme pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro.

(42) Un settore in cui si potrebbe identificare uno specifico mercato commerciale è la fornitura al dettaglio di servizi nazionali e internazionali (fra cui il roaming internazionale) per grossi clienti aziendali. Tale mercato non è identificato ai fini dell'analisi regolamentare ex ante.



Anche i servizi mobili prepagati e postpagati possono essere considerati parte dello stesso mercato. La sostituibilità sul lato dell'offerta, come del resto sul lato della domanda, è relativamente semplice (in particolare per il passaggio dalle formule prepagate a quelle di tipo contrattuale).

Nel settore al dettaglio si possono definire numerosi mercati distinti per le comunicazioni mobili. Gli utenti della telefonia mobile non dispongono apparentemente di possibilità alternative di accesso alla rete mobile. Né vi è sostituibilità sul lato dell'offerta, a meno che non vengano rese disponibili nuove radiofrequenze. Sembra perciò che l'accesso possa essere considerato un mercato distinto dalla fornitura di servizi al dettaglio sulla rete. Tuttavia, ogni utente finale acquista l'accesso alla rete mobile allo scopo di effettuare e/o ricevere chiamate (sul territorio nazionale o in roaming internazionale). Anche se un utente che acquista il servizio sceglie di non chiamare, la sua decisione deve essere motivata dalla necessità di poter terminare (ricevere) le chiamate, altrimenti l'accesso non avrebbe per lui alcun senso. Questo aspetto incide sulla definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso.

#### ***Servizi al dettaglio di roaming su altre reti nazionali***

Considerazioni analoghe valgono per il roaming internazionale nel settore al dettaglio. I servizi di roaming internazionale al dettaglio offrono la possibilità di effettuare e ricevere chiamate in un paese diverso da quello in cui l'utente finale ha sottoscritto l'abbonamento. Da un punto di vista della domanda, la fornitura di servizi di roaming internazionale al dettaglio risulta essere un mercato distinto.

Tuttavia, un fornitore nazionale di altri servizi di telefonia mobile potrebbe rispondere a un aumento del prezzo da parte di un monopolista ipotetico siglando accordi con operatori stranieri per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio. Nel settore al dettaglio può pertanto essere individuato un mercato più ampio delle chiamate in uscita, comprendente le chiamate nazionali, internazionali e in roaming. Ciò non preclude la definizione di uno specifico mercato nazionale per il roaming internazionale nel settore all'ingrosso (vedere più avanti).

#### ***Servizi al dettaglio di messaggia breve***

Dato l'ampio sviluppo e l'uso crescente di nuovi servizi al dettaglio quali, ad esempio, gli SMS (short messaging service), sorge la domanda se si possano individuare mercati al dettaglio aggiuntivi. In alcune situazioni gli SMS possono essere considerati un sostituto ragionevolmente vicino (dal punto di vista della domanda) a una chiamata su rete mobile.

Inoltre, un fornitore di chiamate vocali mobili può convertire le proprie risorse per la fornitura di SMS in risposta a un aumento dei prezzi da parte di un monopolista ipotetico. Un fornitore di SMS potrà tuttavia non essere il grado di passare in modo analogo alla fornitura di servizi vocali: tale asimmetria potrebbe fornire un'argomentazione a favore della definizione di due mercati al dettaglio distinti, sebbene la maggior parte degli utenti sembri acquistare i servizi di SMS come parte di pacchetti di servizi di telefonia mobile. Non viene individuato alcun mercato al dettaglio specifico SMS ai fini della presente raccomandazione.

#### ***Mercati all'ingrosso correlati***

##### ***Accesso e raccolta delle chiamate***

Gli elementi necessari per produrre un servizio al dettaglio sono l'accesso alla rete, la raccolta e la trasmissione delle chiamate (di vario tipo) e all'occorrenza la terminazione delle chiamate in altre reti. L'accesso alla rete e la raccolta delle chiamate vengono tipicamente forniti congiuntamente da un operatore di rete, per cui entrambi i servizi possono essere considerati parte dello stesso mercato per quanto riguarda il settore all'ingrosso. Le cose potrebbero presentarsi in modo

diverso in futuro, ad esempio se si introducesse la selezione del vettore sulle reti mobili, come è già avvenuto ad esempio per gli operatori storici di reti fisse.

Il mercato rilevante all'ingrosso sembra essere in generale quello dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti mobili. Questo mercato presenta ancora forti ostacoli all'accesso, in quanto le imprese a cui non sono state assegnate radiofrequenze possono accedere al mercato solo puntando sulla futura attribuzione e assegnazione di spettro, ricorrendo al mercato derivato dello spettro oppure rilevando un operatore già titolare di licenza. Se in via di principio ciò non è una barriera assoluta all'ingresso, dato che esistono diverse possibilità di condividere lo spettro, fra cui lo sviluppo del roaming nazionale o rapporti di accesso indiretto, a tutt'oggi tali strutture non si sono ancora evolute in questo mercato. Tuttavia, il livello di concorrenza generalmente osservato in questo mercato al livello al dettaglio indica che l'intervento regolamentare ex ante a livello all'ingrosso potrebbe non essere giustificato.

Allo stato attuale, la Commissione non prevede che tale mercato sia inserito in future revisioni della presente raccomandazione.

#### ***Roaming internazionale all'ingrosso***

I servizi di roaming internazionale all'ingrosso forniscono accesso e capacità (minuti di trasmissione) ad un operatore straniero di rete mobile ai fini di consentire ai suoi abbonati di effettuare e ricevere chiamate mentre si trovano sulla rete di un altro operatore all'estero. I servizi di roaming internazionale all'ingrosso vengono dunque forniti da un operatore della rete mobile nazionale a un'impresa che gestisce una rete di un altro paese.

Il roaming internazionale all'ingrosso soddisfa una domanda da parte di operatori stranieri di rete mobile il cui principale obiettivo è quello di offrire ai propri abbonati un servizio senza soluzione di continuità, non limitato al territorio coperto dalla loro rete fisica. Tale domanda da parte degli operatori deriva dall'esigenza dei loro abbonati di poter effettuare e ricevere chiamate sui loro terminali mobili quando si trovano all'estero senza dover acquistare una nuova carta SIM o sottoscrivere un nuovo abbonamento con un operatore GSM straniero, consentendo loro altresì di conservare il numero telefonico di cui si servono sulla rete mobile di appartenenza. Inoltre, il roaming mobile internazionale è caratterizzato da requisiti di copertura (presenza di segnale), accessibilità (poter essere raggiunti attraverso un dato numero corrispondente ad una particolare carta SIM) e mobilità (poter essere raggiunti in viaggio), tre fattori importanti nel considerare potenziali sostituzioni dal lato dell'offerta e della domanda.

Vi sono ostacoli all'accesso a questo mercato in quanto solo gli operatori di reti mobili titolari di licenza possono fornire servizi di questo tipo in un dato mercato nazionale. Inoltre, sembrano esserci ostacoli dovuti alle restrizioni che governano la conclusione di accordi di roaming. D'altro canto, gli operatori di reti mobili hanno peraltro chiaramente interesse a negoziare tariffe all'ingrosso inferiori per i servizi di roaming se ciò consente loro di incrementare il traffico sulle loro reti o di attirare e conservare nuovi utenti finali. Tuttavia, la capacità degli operatori di rete mobile di dirigere traffico di roaming appare attualmente limitata.

Il roaming nazionale fornito ad operatori di rete mobile nell'ambito del medesimo Stato membro (di norma derivante da provvedimenti regolamentari), sebbene sia anch'esso fornito su base all'ingrosso, è un servizio distinto dal roaming internazionale all'ingrosso, per due motivi principali. In primo luogo, perché il roaming nazionale deriva, nella maggior parte dei casi, da una disposizione regolamentare transitoria<sup>(43)</sup> imposta agli operatori di rete mobile esistenti per fornire il roaming agli abbonati di un

---

(43) La Finlandia è un'eccezione per via di talune zone remote che giustificano il roaming nazionale senza limiti temporali.

nuovo operatore di rete nella fase iniziale di realizzazione della rete, al di fuori dell'area di copertura del nuovo operatore. In secondo luogo, pur essendo il risultato di negoziati commerciali, il roaming nazionale non coinvolge operatori stranieri di rete mobile titolari di licenza e non comporta un elemento transfrontaliero, come sempre avviene nel caso del roaming internazionale.

I servizi domestici all'ingrosso di telefonia mobile che comportano l'accesso e la fornitura di tempo di trasmissione ("accesso alla trasmissione all'ingrosso"), forniti da operatori di telefonia mobile titolari di licenza a fornitori di servizi nel territorio dello stesso Stato, non si possono considerare alternativi al roaming internazionale da parte di operatori stranieri di telefonia mobile, principalmente perché tali servizi non comprendono il servizio che consente l'identificazione ed il riconoscimento degli abbonati dell'operatore straniero. Se quest'ultimo sottoscrivesse un accordo di trasmissione all'ingrosso con un operatore nel territorio visitato dai suoi clienti, essi dovrebbero acquistare una nuova carta SIM e un nuovo numero mobile emesso dalla rete dell'operatore locale.

Il roaming internazionale all'ingrosso non può essere sostituito da nessun'altra forma di accesso a servizi telefonici di rete fissa, perché tale accesso non può garantire l'accessibilità (nel senso di essere raggiungibili sul proprio numero di cellulare) e la mobilità.

L'accesso indiretto mediante selezione del vettore (cioè raccolta delle chiamate e accesso, all'ingrosso) non sarebbe un sostituto efficace sul lato dell'offerta, perché allo stato attuale della tecnologia e della realtà commerciale questo servizio non può fornire gli elementi di copertura, accessibilità e mobilità inerenti al roaming internazionale fornito dagli operatori di rete mobile. Ciò vale anche per la preselezione del vettore su base delle singole chiamate e per l'accesso alla trasmissione all'ingrosso, per gli stessi motivi.

I fornitori di servizi e gli operatori di reti mobili virtuali non possono passare a fornire roaming internazionale all'ingrosso per conto proprio perché attualmente gli operatori di reti mobili vendono servizi di roaming all'ingrosso unicamente ad altri operatori di reti mobili autorizzati e non sottoscrivono accordi di roaming internazionali con fornitori di servizi e operatori di reti mobili virtuali.

Appare dunque limitatissimo il margine di manovra per le sostituzioni del roaming internazionale all'ingrosso, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda. L'allegato I della direttiva quadro menziona anche, tra i mercati aggiuntivi da inserire in questa raccomandazione iniziale, "il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche mobili". Tale mercato viene pertanto individuato ai fini della presente raccomandazione.

### ***Servizi all'ingrosso di terminazione delle chiamate su reti mobili***

Sorgono due interrogativi. Qual è il mercato rilevante appropriato per quanto riguarda la terminazione delle chiamate nelle reti mobili? È opportuno individuare e definire un mercato rilevante ai fini della presente raccomandazione?

La terminazione delle chiamate mobili è un componente sia della fornitura di chiamate mobili (terminate su altre reti mobili) che delle chiamate effettuate da reti che servono postazioni fisse e che terminano su reti mobili. Poiché la tariffa di terminazione viene fissata dalla rete destinataria, che viene scelta dall'abbonato chiamato, il chiamante in generale non è in grado di modificare o influenzare tale tariffa: questo è quanto avviene in base al principio, attualmente diffuso in Europa, del "chi chiama paga".

Questo fattore esterno, per cui il destinatario della chiamata può agire in modo autonomo e influenzare negativamente chi effettua la chiamata, può essere reso interno, potenzialmente, in modo tale da limitare la capacità di una rete di stabilire tariffe di terminazione troppo elevate. La probabilità che questo processo si verifichi influisce sia sulla definizione di un mercato rilevante della terminazione delle chiamate che sull'individuazione di tale mercato ai fini della raccomandazione. Tali tematiche verranno approfondite in seguito.

Nel settore al dettaglio, una chiamata destinata a un determinato utente o al terminale di un utente non sostituisce una chiamata ad un altro utente e questa limitazione della sostituibilità sul lato della domanda si riproduce nel settore all'ingrosso. Inoltre in questo ambito vige l'obbligo giuridico di fornire interconnessioni a qualsiasi rete (interconnessione "any to any"), per cui gli operatori sono giuridicamente tenuti a concludere accordi di interconnessione. Quanto alla sostituibilità sul lato dell'offerta, se l'operatore che termina la chiamata aumenta il prezzo, non è facile per gli altri fornitori coprire questo mercato: per farlo infatti dovrebbero conoscere i dati della scheda SIM dell'utente. Tuttavia, il mercato si estende oltre la terminazione delle chiamate sul terminale di un determinato utente perché un operatore non può applicare rapidamente tariffe discriminatorie ai diversi utenti della sua rete. Perciò il mercato rilevante è esteso almeno quanto la terminazione di chiamata per ciascun operatore.

Tuttavia, con una definizione del mercato basata su queste premesse, fornitore e prodotto sono strettamente legati. È importante perciò considerare le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell'offerta che potrebbero influire sulle tariffe di terminazione e sul comportamento degli operatori nel fissare tali tariffe. Esisterebbe un vincolo se, nel caso in cui un operatore cercasse di aumentare le tariffe di terminazione (o resistesse ai tentativi di abbassarle), l'impatto globale non fosse redditizio. Una tale sostituzione sul lato dell'offerta non è attualmente possibile ma potrebbe diventarlo in futuro.

Ciò potrebbe avvenire grazie alle schede SIM attivate dal software, una tecnologia che con tutta probabilità verrà sfruttata dapprima dagli operatori che siglano accordi preferenziali con gli utenti finali per servizi di roaming internazionale.

Le tariffe per la terminazione delle chiamate mobili possono essere controllate grazie ad una sostituzione sul lato della domanda. Nel settore all'ingrosso non c'è potenziale per una tale sostituzione. A questo livello la domanda è legata inestricabilmente all'offerta. L'operatore (del chiamante) non è in grado di acquistare la terminazione delle chiamate su una data rete da un fornitore alternativo (cfr. spiegazioni qui sopra).

Al dettaglio tuttavia ci sono varie possibilità di sostituzione della domanda. Può darsi che altre forme di chiamata o di comunicazione, come ad esempio il richiamo, il trasferimento di chiamata e la messaggia SMS, costituiscano sostituti ragionevoli delle chiamate sopra considerate, ma perché tale sostituzione potenziale porti a un ampliamento del mercato occorre che essa condizioni il comportamento dell'operatore che fissa le tariffe di terminazione diminuendone la redditività globale.

La sostituibilità può riguardare diversi tipi di chiamate: ad esempio una chiamata da rete fissa a rete mobile può essere sostituita da una chiamata da rete mobile a rete mobile<sup>(44)</sup>. Per ridurre la redditività e influenzare quindi il comportamento dell'operatore, la chiamata deve essere "on net", ossia avvenire all'interno della rete dell'operatore stesso. La sostituibilità ha un maggiore impatto se combinata alla possibilità di gruppi chiusi di utenti di utilizzare il loro potere di acquisto (cfr. infra), in quanto potrebbe portare non solo alla perdita delle tariffe di terminazione, ma anche alla perdita di abbonati a vantaggio di un'altra rete.

Un possibile sostituto di una chiamata mobile "off net" potrebbe essere una chiamata da rete mobile a rete fissa. Questo porterebbe alla perdita delle tariffe di terminazione, ma è probabile che la chiamata funga da valido sostituto solo in circostanze specifiche (ad esempio se si sa che il destinatario della chiamata si trova in prossimità di un apparecchio fisso).

In sintesi, alcune di queste potenziali sostituzioni potrebbero influire sulle tariffe di terminazione delle chiamate, ma il fatto che ciò si verifichi in pratica dipende anche da circostanze empiriche. Non c'è motivo di ritenere che le possibilità di sostituzione sul lato della domanda sopra descritte operino a un livello tale da condizionare il comportamento dell'operatore.

(44) Tali alternative possono considerarsi sostituzioni (oltre che complementi) anche se in termini generali il mercato del fisso è definito separatamente da quello del mobile.

Un altro modo specifico per gli utenti finali e i rispettivi operatori di evitare tariffe di terminazione eccessive è il cosiddetto "tromboning" o reistradamento del traffico nazionale mediante operatori internazionali. In particolare, è possibile dirigere il traffico in modo che risulti provenire dalla rete mobile in cui devono terminare le chiamate. Quest'ultima possibilità è sostenibile solo per gli utenti finali che producono un notevole volume di traffico che termina su una rete mobile. Inoltre, gli operatori mobili possono studiare servizi a tariffe differenziate per distinguere tali gruppi di utenti.

Un altro possibile freno alla possibilità per gli operatori di fissare tariffe di terminazione eccessive può venire dal potere di acquisto sul mercato al dettaglio. Tale potere d'acquisto può assumere essenzialmente due forme.

La prima possibilità si verifica quando gli utenti di reti mobili sono sensibili al prezzo delle chiamate in entrata al punto tale che il prezzo incide sulla scelta del fornitore. Affinché questo elemento influisca sul prezzo della terminazione delle chiamate occorre che sia altrettanto importante per gli utenti quanto il prezzo di altri servizi come ad esempio le chiamate in uscita, l'abbonamento, ecc. In base al principio "chi chiama paga", la chiamata è pagata dal chiamante, non dal destinatario: non esiste dunque un rapporto diretto tra le tariffe praticate e la domanda del servizio da parte dell'utente della rete mobile che riceve la chiamata. Gli utenti mobili hanno dimostrato scarsa sensibilità al prezzo della terminazione sulla loro rete, vale a dire a quanto costa agli altri chiamarli.

La seconda forma di potere d'acquisto può essere esercitata da particolari gruppi chiusi, quando un particolare gruppo di utenti (a prescindere dal fatto che paghino o meno parte della fattura per le chiamate in entrata) effettuano tra di loro un numero sufficiente di chiamate per cui tali comunicazioni rappresentano una parte significativa della bolletta. Se una data rete aumentasse le tariffe di terminazione e con esse il prezzo delle chiamate in entrata, i componenti del gruppo potrebbero cambiare rete per beneficiare di tariffe per chiamate "on net" più convenienti. Gli operatori mobili sono tuttavia in grado di operare discriminazioni tariffarie tra le varie categorie di utenti; a tal fine ricorrono a tariffe "on net" ed offrono tariffe scontate a gruppi economici chiusi, ad esempio, per le chiamate dirette a un determinato numero mobile.

In generale dunque, malgrado gli utenti finali di servizi mobili possano scegliere la rete cui abbonarsi e sia relativamente facile cambiare rete, non sembrano esistere possibilità effettive di incidere sui prezzi praticati alla terminazione delle chiamate all'ingrosso. La prima possibilità consiste nel definire il mercato come il mercato della terminazione delle chiamate su ciascuna rete mobile. Ciò significa che attualmente ogni gestore di rete mobile è un fornitore unico su ciascun mercato. Tuttavia il fatto che ogni operatore abbia un certo potere di mercato dipende dall'esistenza di un contropotere d'acquisto, che possa annullare la redditività di un eventuale aumento non transitorio dei prezzi.

La seconda possibilità consisterebbe nel definire un mercato nazionale per la terminazione delle chiamate (mobili), ma attualmente non esiste la necessaria sostituzione sul lato dell'offerta per una tale definizione.

Una terza opzione consisterebbe nella definizione di mercati nazionali collegati per la fornitura di servizi mobili. Affinché questa definizione sia valida, gli abbonati mobili devono essere sensibili al prezzo delle chiamate dirette ai cellulari e quindi alle tariffe di terminazione (in quanto fattori importanti di tali tariffe). Occorre inoltre che i servizi abbiano una forte valenza complementare, in modo tale che gli abbonati non valutino i prezzi dei singoli servizi nella scelta della rete, ma il prezzo del pacchetto complessivo. Ciò significa che un gestore mobile potrebbe aumentare le tariffe di terminazione e quindi il prezzo al dettaglio delle chiamate in entrata (senza perdere abbonati), solo riducendo contemporaneamente i prezzi di altri servizi del pacchetto. In questo caso la valuta-

zione del potere di mercato nella terminazione delle chiamate sarebbe analoga a quella di altri servizi compresi nel pacchetto. Se la terminazione avesse un'importanza minore, il potere su questo mercato sarebbe probabilmente maggiore.

In conclusione, allo stato attuale (in base al principio "chi chiama paga") il mercato rilevante appropriato è costituito dalla terminazione delle chiamate su singole reti. Tuttavia una tale definizione sarebbe rimessa in discussione: i) dalle possibilità tecniche di terminazione tramite altre reti (fatto che amplierebbe la definizione del mercato alla terminazione delle chiamate su tutte le reti); ii) da indicazioni circa il fatto che gli utenti finali ricorrono ad altri mezzi per aggirare tariffe di terminazione elevate; iii) da indicazioni sul fatto che gli utenti scelgono una rete in base al costo delle chiamate in entrata (questi ultimi due fattori implicano una definizione dei mercati collegati, comprendente l'accesso, la raccolta e la terminazione delle chiamate).

Definire il mercato per la terminazione delle chiamate su ciascuna rete mobile significherebbe che attualmente ciascun gestore di rete mobile è un fornitore unico su ciascun mercato. Tuttavia, il fatto che ogni operatore abbia un certo potere di mercato dipende dall'esistenza di un contropotere d'acquisto, che possa annullare la redditività di un eventuale aumento non transitorio dei prezzi. Occorrerà seguire da vicino l'evolversi della situazione, ai fini del riesame da effettuarsi a giugno 2004.

### ***Servizi di dati all'ingrosso SMS***

Il mercato SMS all'ingrosso, che comprende sia la raccolta che la terminazione degli SMS, o più in generale i servizi di dati a banda stretta su rete mobile, comporta una serie di caratteristiche che giustificano un trattamento a parte rispetto alla raccolta e alla terminazione di chiamate vocali trattate sopra. Al dettaglio, non è chiaro se gli utenti considerino gli SMS come sostituti sufficienti di una chiamata vocale in misura tale da poter considerare brevi chiamate vocali e SMS come facenti parte di un solo mercato. Se è indubbio che esistono possibilità di sostituzione, pure esse non paiono intervenire in misura sufficiente per collocare gli SMS nello stesso mercato dei servizi vocali. Perché due prodotti appartengano allo stesso mercato non è necessario che essi siano alternative perfette per tutti gli utenti, ma solo che esista un numero sufficiente di utenti che li ritengono sostituti sufficientemente equivalenti, in modo da inibire un monopolista ipotetico dall'aumentare i prezzi in modo lucrativo. Sembra probabile che da una prospettiva sia di domanda che di offerta, i servizi di messaggia istantanea su reti mobili, i servizi di messaggia multimediale e nuovi servizi generali di dati, attualmente disponibili su reti 2.5G e che saranno ulteriormente sviluppati su reti 3G, fungeranno da sostituzioni effettive per i servizi SMS. Ne deriverebbe che gli SMS potrebbero essere considerati come parte di un mercato dei dati più ampio, almeno dal punto di vista dei servizi a banda stretta.

Da un punto di vista di raccolta va notato che, oltre alle normali forze di concorrenza presenti nella raccolta di chiamate vocali, esiste anche una scelta di supporti diversi per inviare i messaggi SMS. Tali supporti alternativi sono in crescita e oltre a Internet anche altri operatori di rete fissa stanno entrando in questo mercato.

Tuttavia, le differenze tra la raccolta di chiamate vocali su rete mobile e gli SMS appaiono sul fronte della terminazione. In primo luogo, gli SMS non dipendono dal fattore temporale allo stesso modo delle chiamate vocali, creando una serie di possibilità di istradamento per gli operatori. Inoltre, ciò genera opportunità che consentono ad operatori diversi di entrare nel mercato e, aggregando la domanda, creare eventualmente il tipo di contropotere di mercato all'acquisto che è assente dal mercato della terminazione delle chiamate vocali, attenuando il grado di potere di mercato goduto dagli operatori di reti mobili nella terminazione degli SMS sulle proprie reti. Risulta evidente che un'ampia raccolta SMS genera una risposta SMS, attraverso, ad esempio, servizi di valore aggiun-

to che solitamente impongono al destinatario del messaggio di pagare un prezzo per il contenuto dello stesso. In tali circostanze, i mittenti di SMS hanno un interesse nel costo di ricezione di un SMS, poiché spesso rappresenta una porzione esplicita del prezzo pagato per il servizio comprato. È evidente che in tali particolari circostanze si crea una dinamica del tipo "chi riceve paga", limitando la capacità degli operatori di esercitare un potere di mercato<sup>45</sup>.

Pertanto, ai fini della presente raccomandazione non è individuato alcun mercato SMS all'ingrosso.

#### ***Altri servizi di dati mobili***

Oltre ai servizi vocali e SMS, le reti cellulari mobili o senza fili possono essere utilizzate per accedere a dati e servizi correlati, tra cui Internet, servizi che sono in piena espansione. Le reti dell'attuale generazione sono in via di trasformazione e potenziamento per permettere la trasmissione di dati a velocità superiori a quelle rese possibili dall'accesso commutato e le reti della prossima generazione (3G) saranno in grado di fornire velocità ancora maggiori.

I servizi mobili al dettaglio sono attualmente meno sviluppati rispetto ai servizi equivalenti per postazioni fisse e rimane da determinare in che modo i servizi verranno forniti e fatturati nel contesto delle reti della terza generazione. È difficile prevedere al momento come si svilupperanno i servizi dati e l'accesso a Internet, nonché quale sarà l'evoluzione dei servizi vocali e non vocali nelle reti della terza generazione.

Ad esempio, sebbene le tecnologie di base per l'introduzione delle reti di seconda generazione potenziate e delle reti di terza generazione siano ormai ben consolidate, non si sa ancora esattamente come verranno veicolati i servizi, quali protocolli verranno utilizzati e come verranno fatturati e commercializzati i servizi. Ad esempio ai servizi vocali potrebbero essere applicati prezzi analoghi a quelli praticati sulle reti di trasmissione dati per pacchetti, ossia suddividendo il costo della comunicazione parte a carico di chi riceve e parte a carico di chi trasmette. Un'evoluzione in questo senso frenerebbe le tendenze a fissare tariffe di terminazione eccessive.

Attualmente, la maggior parte di queste problematiche si possono affrontare solo con un alto grado di incertezza e non è possibile valutare i modelli di sostituzione finché non aumenterà l'offerta di servizi e essa non si affermerà sul mercato. Alla luce di ciò, non viene individuato alcun mercato al dettaglio o all'ingrosso ai fini della raccomandazione.

#### ***Conclusioni***

Si ritiene perciò opportuno inserire nella raccomandazione i seguenti mercati specifici legati alla fornitura di servizi telefonici pubblici vocali in postazioni fisse:

##### ***Servizi al dettaglio***

Non viene individuato alcun mercato.

##### ***Servizi all'ingrosso***

Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.

Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Mercato nazionale per i servizi di roaming internazionale nelle reti telefoniche pubbliche mobili.

(45) Il principio "chi riceve paga", in questo caso particolare, si applicherebbe unicamente al rapporto fra un fornitore di contenuti o di servizio di valore aggiunto e il cliente finale. Tuttavia, la capacità degli operatori che effettuano la terminazione di sfruttare il loro potere di mercato relativamente ai contenuti forniti ai propri abbonati sembrerebbe persistere. In particolare, i fornitori di contenuti potrebbero non ritenere redditizio offrire servizi a utenti finali, in considerazione del costo di terminazione SMS all'ingrosso praticato dall'operatore di rete mobile e quest'ultimo potrebbe diversificare la propria offerta commercializzando la fornitura di contenuti, eventualmente applicando pratiche discriminatorie per impedire ai fornitori di servizi di fare una concorrenza effettiva.

#### 4.4. Mercati associati alla diffusione radiotelevisiva

I servizi elettronici di comunicazione comprendono i servizi di trasmissione in reti usate per la diffusione radiotelevisiva, ma non i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo su tali contenuti. La fornitura di servizi di diffusione radiotelevisiva esula dunque dal campo di applicazione di questo quadro normativo, mentre vi rientrano le reti e gli impianti correlati usati per la fornitura di servizi radioteletrasmessi.

Conseguentemente non viene individuato alcun mercato al dettaglio ai fini della presente raccomandazione. Vengono tuttavia brevemente descritti i servizi al dettaglio al fine di delimitare i mercati all'ingrosso per i servizi di trasmissione e valutare l'opportunità di individuare mercati siffatti ai fini della raccomandazione.

Il mercato (o i mercati) al dettaglio a cui hanno accesso gli utenti finali consiste globalmente nell'erogazione di servizi di diffusione radiotelevisiva e comprende la trasmissione di programmi gratuiti in chiaro, nonché la trasmissione di programmi su abbonamento o a pagamento e l'erogazione o trasmissione di servizi interattivi.

Per la trasmissione radiotelevisiva, ivi compresa la trasmissione su abbonamento e a pagamento, si possono utilizzare piattaforme di tipo analogico o digitale. Per trasmettere programmi di questo tipo (e in alcuni casi programmi gratuiti in chiaro) gli operatori devono disporre dei mezzi per avere accesso agli utenti finali e controllare il loro accesso ai programmi. I sistemi di accesso condizionato (e le strutture associate) vengono utilizzati dalle emittenti per fornire servizi agli utenti autorizzati a riceverli. Per fornire servizi pienamente interattivi (al di là della scelta di trasmissioni e di relativi contenuti da parte dell'utente finale) è necessario un mezzo di ritorno. Il percorso di ritorno può essere parte della rete o esserne distinto, per esempio usando una linea telefonica. L'erogazione e il controllo dei servizi interattivi vengono generalmente assicurati attraverso software e applicazioni per la navigazione e l'interazione, incorporati in un apposito terminale (la set-top box) unitamente ai sistemi di accesso condizionato e, all'occorrenza, ad appositi decoder.

Allo stato attuale gli utenti finali, a seconda delle circostanze, possono ricevere servizi di trasmissione radiotelevisiva tramite reti terrestri, via cavo o satellitari. In futuro è prevedibile una sempre maggiore diffusione di altri canali di trasmissione, come ad esempio le reti di telecomunicazione la cui ampiezza di banda viene aumentata tramite tecnologie DSL o di altro tipo.

Si può caratterizzare il mercato in relazione sia ai servizi erogati che alla rete di trasmissione utilizzata. Il fatto che i servizi di trasmissione che utilizzano questi sistemi costituiscano mercati distinti o meno (e quindi incidano sulla definizione dei mercati all'ingrosso) dipende da una serie di fattori. Tra questi, è importante determinare se tali servizi si possano considerare sostituti effettivi della domanda in termini di prezzo e tipo di prodotto per un numero significativo di utenti finali. Altro fattore rilevante è la copertura o disponibilità delle diverse reti di trasmissione. Altrettanto importante è la possibilità per gli utenti finali (o una parte significativa di utenza) di passare ad altre piattaforme di diffusione radiotelevisiva o trasmissione.

Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso correlati, è possibile stabilire numerosi collegamenti generali per quanto concerne l'erogazione di contenuti radiotelevisivi agli utenti su reti di trasmissione. L'impresa che possiede o gestisce una rete di trasmissione può cercare contenuti radiotelevisivi da fornire o trasmettere ai propri clienti al dettaglio o utenti finali. Il fornitore di programmi o l'emittente possono fornire contenuti a una rete di trasmissione o diffusione radiotelevisiva, oppure negoziare accordi di accesso condizionato in base ai quali trasmettere contenuti radiotelevisivi all'utente finale. L'emittente, proprietario dei contenuti o titolare dei diritti sui contenuti,



può possedere o gestire una rete di diffusione radiotelevisiva o una rete di trasmissione e inoltre fornire servizi con accesso condizionato con cui altri emittenti o fornitori di contenuti possono fornire servizi agli utenti finali<sup>46</sup>.

Come indicato sopra, al momento attuale sono disponibili tre piattaforme principali (terrestre, via cavo e satellitare) per la trasmissione digitale o l'erogazione di contenuti ed è probabile che in futuro se ne diffonderanno altre. L'esistenza e la copertura di piattaforme di trasmissione radiotelevisiva digitali varia da uno Stato membro all'altro dell'Unione europea. In alcuni, sono assenti o poco diffuse le reti via cavo. In molti mancano reti digitali terrestri. L'upgrade delle reti di telecomunicazioni, tale da permettere potenzialmente la diffusione di servizi radiotelevisivi, è ancora ai primi stadi.

In assenza di restrizioni al passaggio da una piattaforma all'altra, il primo mercato all'ingrosso individuato è quello dei servizi di diffusione radiotelevisiva e delle reti di distribuzione, nella misura in cui forniscono i mezzi per la radiodiffusione di contenuti agli utenti finali. Le condizioni di sostituzione dal lato della domanda e dell'offerta fra le varie piattaforme di fornitura potrebbero essere tali da limitare la fattibilità di passare da una piattaforma all'altra. In una situazione siffatta, un monopolista ipotetico su una piattaforma non sarebbe necessariamente inibito dalle attività di operatori di altre piattaforme.

Per fornire programmi radiotelevisivi su abbonamento o a pagamento o servizi interattivi agli utenti finali, l'impresa che fornisce questi servizi (a meno che non possieda o gestisca una propria rete di trasmissione) deve poter avere accesso ai servizi tecnici ausiliari quali ad esempio sistemi di accesso condizionato, API (Application Programme Interface) e guide elettroniche ai programmi (Electronic Programme Guide - EPG) in una o più reti di trasmissione.

Non viene tuttavia individuato alcun mercato all'ingrosso per i servizi tecnici ausiliari (compresi i sistemi di accesso condizionato) ai fini della raccomandazione. Gli articoli 5 e 6, unitamente all'allegato I della direttiva accesso, danno facoltà agli Stati membri di imporre a tutti i gestori di sistemi di accesso condizionato l'obbligo di garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie o di applicare tali condizioni di accesso solo agli operatori giudicati in possesso di un significativo potere di mercato nel mercato rilevante. Pertanto, ai sensi della direttiva accesso, la raccomandazione non è tenuta a individuare mercati rilevanti di prodotti e servizi in questo settore.

Quando uno Stato membro decide di consentire alla propria ANR di realizzare un'analisi del mercato al fine di stabilire se applicare tali condizioni di accesso soltanto agli operatori giudicati in possesso di un significativo potere di mercato nel mercato rilevante, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva accesso, deve tener conto delle considerazioni che seguono.

Si ritiene che la questione determinante per le imprese che desiderano accedere ai servizi tecnici ausiliari di diffusione radiotelevisiva (ivi compresi i sistemi di accesso condizionato) sia la capacità di fornire o negoziare l'accesso per un numero di utenti finali sufficiente a rendere sostenibile la sua attività commerciale, piuttosto che negoziare l'accesso a tutte le piattaforme di trasmissione o a tutti i possibili utenti finali. Inoltre, gli utenti finali possono passare ad altre piattaforme in funzione dei servizi offerti e delle loro aspettative circa i prezzi complessivi. Un'impresa (che volesse erogare servizi a utenti finali e richiedesse un accesso all'ingrosso) non avrebbe alcuna possibilità di sostituzione solo nel caso di un aumento non transitorio del prezzo da parte di un monopolista ipotetico in tutte le piattaforme di trasmissione. Tuttavia, se i costi di trasferimento da una

---

(46) In un ambiente in piena convergenza, è probabile che il mercato si possa meglio descrivere come fornitura di contenuti su banda larga piuttosto che come rete con capacità a banda larga.

piattaforma all'altra sono sufficientemente elevati per una parte significativa degli utenti finali<sup>47</sup>, si può affermare che il mercato rilevante è quello dei servizi tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva su una data piattaforma di trasmissione.

Viene perciò considerato mercato rilevante ai fini dell'analisi ex ante del mercato, quando uno Stato membro decide di procedere in questo senso, il mercato dei servizi tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva all'ingrosso in tutte le piattaforme di trasmissione rilevanti, a meno che le specifiche condizioni nazionali per quanto riguarda i costi di riconversione e le piattaforme disponibili non giustifichino una definizione più limitativa.

### **Conclusione**

Si ritiene pertanto opportuno inserire nella raccomandazione i seguenti specifici mercati legati alla trasmissione radiotelevisiva:

#### *Servizi all'ingrosso*

Servizi di trasmissione radiotelevisiva e reti di distribuzione nella misura in cui forniscono i mezzi per la fornitura di contenuti radiotelevisivi agli utenti finali.

## **5. PASSAGGIO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO - DEFINIZIONE DEI MERCATI IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA QUADRO**

La sezione 2 illustra come il nuovo quadro normativo rappresenti una transizione rispetto al quadro del 1998, prevedendo in particolare il riesame degli obblighi in vigore in base alle disposizioni e ai principi del nuovo quadro normativo.

Come risulta chiaro dal titolo stesso dell'allegato I della direttiva quadro, tutti i segmenti di mercato in esso elencati dovranno figurare nella versione iniziale della raccomandazione, affinché le ANR possano procedere al riesame degli obblighi in vigore imposti in virtù del quadro normativo del 1998. L'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva quadro stabilisce che le ANR notifichino alla Commissione ogni singolo mercato non incluso nella raccomandazione, secondo la procedura descritta all'articolo 7 della medesima direttiva.

Tuttavia, l'articolo 15, paragrafo 1 stabilisce che la Commissione definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. In base all'esame effettuato nella sezione 4, i segmenti di mercato elencati nell'allegato I della direttiva quadro non possono essere considerati tutti mercati rilevanti. La Commissione ha pertanto definito i mercati (corrispondenti ai segmenti di mercato enumerati nell'allegato I della direttiva quadro) conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Se le ANR hanno imposto obblighi agli operatori dotati di significativo potere di mercato nei segmenti di mercato previsti nel quadro normativo del 1998, esse sono tenute a verificare se alla luce del diritto della concorrenza vi sia concorrenza effettiva nei mercati corrispondenti individuati nell'allegato alla raccomandazione.

Le disposizioni relative al riesame degli obblighi esistenti, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva accesso e all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva servizio universale, stipulano che la Commissione indicherà i mercati rilevanti per gli obblighi derivanti dal vecchio quadro nor-

(47) I costi di passaggio a un'altra piattaforma possono essere presi in considerazione dagli utenti finali all'atto di abbonarsi ad una data piattaforma di trasmissione. Inoltre, in funzione dell'entità dei costi di passaggio rispetto alla redditività prevista, i fornitori potrebbero risarcire gli utenti finali dei costi di passaggio, per creare una base di abbonati.

mativo specificati in detti articoli nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati di prodotti e servizi. Tale obbligo è adempiuto per mezzo dell'elenco di mercati di cui all'allegato I del presente documento. La tabella 1 riporta la corrispondenza fra i segmenti di mercato disciplinati dal vecchio quadro normativo e l'allegato I della direttiva quadro. La tabella (in appresso) riporta la corrispondenza fra i mercati dell'allegato I della direttiva quadro e i mercati individuati nella presente raccomandazione.

Fintantoché le ANR analizzano i mercati rilevanti in base alle definizioni precise dei mercati di prodotti e servizi dell'allegato, esse non sono tenute a darne notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) della direttiva quadro. Tuttavia, i provvedimenti di designazione o meno di imprese quali aventi un significativo potere di mercato su tali mercati devono essere comunicati a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro.

Come indicato più dettagliatamente nel capo 4 delle linee direttrici sul significativo potere di mercato, l'articolo 16 prevede che, una volta stabilito che un mercato individuato in base al nuovo quadro normativo presenta condizioni di concorrenza effettiva, un'ANR revochi gli eventuali obblighi specifici imposti agli operatori con significativo potere di mercato. Allorché una ANR stabilisce che un determinato mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, essa deve individuare le imprese dotate di significativo potere di mercato ed imporre congrui obblighi di regolamentazione o, in alternativa, mantenere o modificare gli obblighi in vigore. In alcuni casi, perciò, il nuovo quadro normativo potrà comportare il mantenimento degli obblighi regolamentari imposti nell'ambito del quadro normativo del 1998, anche se in rapporto alla designazione di un significativo potere di mercato su mercati rilevanti definiti e analizzati in base alle disposizioni del nuovo quadro normativo.

La tabella riportata sotto elenca in sintesi i segmenti di mercato dell'allegato I ed i mercati corrispondenti definiti in base al diritto della concorrenza, individuandone la collocazione nell'allegato della raccomandazione.

**Tabella 2: Trattamento dei segmenti di mercato dell'allegato I nella presente raccomandazione**

Segmenti di mercato elencati nell'allegato I della direttiva quadro	Mercato corrispondente definito in base al diritto della concorrenza, come elencato nell'allegato I della raccomandazione
<b>Dettaglio</b>	
Fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e suo utilizzo.	1. Accesso alla rete telefonica pubblica da una postazione fissa - residenziale 2. Accesso alla rete telefonica pubblica da una postazione fissa - commerciale 3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa - residenziale 4. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa - commerciale 5. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa - commerciale 6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa - residenziale
Fornitura di linee affittate ad utenti finali.	7. Insieme minimo di linee affittate
<b>Ingresso</b>	
Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.	8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa
Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa.	9. Terminazione delle chiamate in singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa
Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.	10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica in postazioni fisse.

**Segue Tabella n. 2**

Raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.	15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.
Terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.	16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
Interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali).	13. Mercato all'ingrosso dei segmenti terminali delle linee affittate 14. Mercato all'ingrosso dei circuiti interurbani delle linee affittate
Accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato	11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali alla rete locale (local loop). 12. Accesso a banda larga all'ingrosso
Accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore.	15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili.
Fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica.	13. Mercato all'ingrosso dei segmenti terminali delle linee affittate 14. Mercato all'ingrosso dei circuiti interurbani delle linee affittate
Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).	11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi Internet a larga banda.
Mercato nazionale dei servizi internazionali di roaming sulle reti telefoniche mobili.	17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili

**6. PUBBLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE E SUCCESSIVO RIESAME**

La presente raccomandazione è stata adottata in seguito ad una consultazione pubblica su un progetto, avvenuta nel luglio 2002, e ad un'ulteriore consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità garanti della concorrenza, svoltasi ad ottobre 2002. Essa verrà riesaminata periodicamente in base al ritmo di evoluzione del mercato, ai tempi necessari alle ANR per realizzare l'analisi del mercato, al principio enunciato nella sezione I per cui l'imposizione della regolamentazione ex ante in risposta all'assenza di concorrenza effettiva implica un certo grado di continuità e all'esigenza di prevedibilità e certezza giuridica per gli attori del mercato.

Le autorità nazionali di regolamentazione riesamineranno regolarmente l'analisi del mercato da loro realizzata in base ai mercati individuati negli eventuali aggiornamenti della raccomandazione, come previsto all'articolo 16 della direttiva quadro.

Nel riesaminare la raccomandazione la Commissione consulterà gli Stati membri, le ANR e le autorità per la concorrenza insieme a tutte le altre parti interessate tramite consultazione pubblica.

La Commissione valuterà entro il 30 giugno 2004 la necessità di riesaminare la presente raccomandazione alla luce dell'evoluzione del mercato.

**LINEE DIRETTRICI DELLA COMMISSIONE DELL'11 LUGLIO 2002 PER L'ANALISI DEL MERCATO E LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO AI SENSI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (2002/C 165/03) (Testo rilevante ai fini del SEE)**

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1. Ambito di applicazione e finalità delle linee direttrici**

1. Nelle presenti linee direttrici vengono enunciati alcuni principi ad uso delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per l'analisi dei mercati e della concorrenza effettiva nell'ambito del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. Il quadro comprende cinque direttive: la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<sup>1</sup>, in appresso "direttiva quadro"; la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<sup>2</sup>, in appresso "direttiva autorizzazioni"; la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime<sup>3</sup>, in appresso "direttiva accesso"; la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica<sup>4</sup>, in appresso "direttiva servizio universale"; la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore della comunicazione elettronica<sup>5</sup>. Tuttavia, fintanto che quest'ultima direttiva non sarà adottata ufficialmente, rimane valida la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni<sup>6</sup>, in appresso "direttiva protezione dati".

3. Il quadro normativo del 1998 stabiliva le aree del mercato delle telecomunicazioni soggette a regolamentazione ex ante nelle pertinenti direttive, senza tuttavia definire i mercati in base alle norme sulla concorrenza. Nelle aree di mercato definite nel quadro normativo del 1998 le ANR disponevano della facoltà di designare come imprese dotate di significativo potere di mercato le imprese che detenevano una quota di mercato pari al 25 %, con la possibilità di modificare questa soglia in funzione della capacità dell'impresa di influenzare il mercato, del suo fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, del controllo degli strumenti di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie e dell'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.

4. Nel nuovo quadro normativo, i mercati da assoggettare a regolamentazione ex ante, definiti conformemente ai principi delle norme europee sulla concorrenza, sono individuati dalla Commissione nella raccomandazione sui mercati di prodotti e servizi prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro (in appresso "raccomandazione"). In ambito nazionale, qualora le condi-

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(5) Non ancora adottata.

(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

zioni lo giustifichino, le ANR possono individuare altri mercati secondo le procedure enunciate agli articoli 6 e 7 della stessa direttiva quadro. I mercati transnazionali soggetti alla regolamentazione ex ante saranno individuati dalla Commissione nella decisione sui mercati transnazionali rilevanti prevista dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva quadro (in appresso "decisione sui mercati transnazionali").

5. Le ANR interverranno in tutti questi mercati per imporre obblighi alle imprese solo se si ritiene che in essi non vi sia una concorrenza effettiva<sup>7</sup> in quanto tali imprese godono di una posizione equiparabile alla posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE<sup>8</sup>. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il concetto di posizione dominante viene definito come una posizione di forza economica che conferisce a un'impresa il potere di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Pertanto, nel nuovo quadro normativo, contrariamente a quello del 1998, la Commissione e le ANR si avvarranno dei principi e delle metodologie delle norme sulla concorrenza per definire i mercati da assoggettare a regolamentazione ex ante e valutare se le imprese godano di un significativo potere di mercato in detti mercati.

6. Le presenti linee direttrici intendono fornire un orientamento alle ANR nell'esercizio delle nuove competenze acquisite nella definizione dei mercati e nella valutazione del significativo potere di mercato. Esse sono state adottate dalla Commissione in conformità all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva quadro, previa consultazione degli organi nazionali competenti e in seguito a una consultazione pubblica di cui si è tenuto debito conto.

7. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro le ANR dovranno tenere in massima considerazione le presenti linee direttrici. Esse costituiranno un fattore importante ogniqualvolta la Commissione valuterà la proporzionalità e la legittimità delle decisioni proposte dalle ANR, tenendo conto degli obiettivi generali stabiliti dall'articolo 8 della direttiva quadro

8. Le presenti linee direttrici affrontano specificamente i seguenti temi: a) definizione del mercato; b) valutazione del significativo potere di mercato; c) designazione del significativo potere di mercato; e d) questioni procedurali relative a queste tematiche.

9. Le linee direttrici sono destinate alle ANR e finalizzate all'assolvimento dei seguenti compiti:

- determinare la dimensione geografica dei mercati di prodotti e servizi individuati nella raccomandazione. Non spetterà in alcun caso alle ANR definire la portata geografica in quanto questa sarà determinata in ogni decisione sui mercati transnazionali,

- realizzare un'analisi del mercato per determinare la situazione concorrenziale prevalente nei mercati individuati dalla raccomandazione, dalla decisione e dalle ANR, secondo la metodologia di cui alla sezione 3 delle presenti linee direttrici,

- definire mercati di prodotti e servizi a livello nazionale o subnazionale non elencati nella raccomandazione, qualora la situazione nazionale lo giustifichi e in base alle procedure di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro,

- a seguito dell'analisi del mercato, individuare le imprese che detengono un significativo potere di mercato nel rispettivo mercato e imporre congrue misure ex ante in conformità alle condizioni del quadro normativo descritte nelle sezioni 3 e 4 delle presenti linee direttrici,

- assistere gli Stati membri e le ANR nell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva autorizzazioni, e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro, assicurando

(7) Salvo nei casi in cui il nuovo quadro normativo autorizza espressamente l'imposizione di obblighi indipendentemente dal grado di concorrenza del mercato.

(8) Articolo 14 della direttiva quadro.

do che le imprese osservino l'obbligo di fornire le informazioni necessarie alle ANR per individuare i mercati rilevanti e i detentori di un notevole potere sui mercati stessi,

- aiutare le ANR nel trattamento delle informazioni riservate, che riceveranno presumibilmente dalle seguenti fonti:

- le imprese a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva autorizzazione e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro,
- le autorità nazionali per la concorrenza, nell'ambito della cooperazione prevista all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva quadro,
- la Commissione e le ANR di altri Stati membri nel quadro della cooperazione prevista all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro.

10. Le linee direttrici sono articolate nel modo seguente:

la sezione 1 contiene un'introduzione e una descrizione del quadro generale, delle finalità, dell'ambito di applicazione e del contenuto delle stesse. La sezione 2 descrive la metodologia che le ANR devono usare per delimitare geograficamente i mercati individuati nella raccomandazione sul mercato e per definire i mercati rilevanti che esulano dalla raccomandazione. La sezione 3 delinea i criteri per stabilire la presenza di un significativo potere di mercato in un mercato specifico. La sezione 4 delinea le eventuali conclusioni che le ANR potranno trarre dall'analisi del mercato e descrive le iniziative cui potranno dar luogo. La sezione 5 descrive i poteri d'indagine delle ANR, propone procedure di concertazione tra le varie ANR e tra le ANR e le autorità nazionali per la concorrenza, esponendo inoltre le procedure di concertazione e di cooperazione tra le ANR e la Commissione. La sezione 6 delinea le procedure di consultazione pubblica e di pubblicazione delle decisioni prospettate dalle ANR.

11. La finalità principale delle presenti linee direttrici è assicurare che le ANR seguano un approccio coerente nell'applicazione del nuovo quadro normativo, in particolare nell'individuare le imprese dotate di significativo potere di mercato, in applicazione delle disposizioni del quadro normativo.

12. Con queste linee direttrici la Commissione intende inoltre spiegare alle parti interessate e alle imprese che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche le modalità per la valutazione di un significativo potere di mercato a norma della direttiva quadro, in modo da assicurare la massima trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione della specifica normativa settoriale.

13. La Commissione modificherà se del caso le presenti linee direttrici alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo e dei futuri sviluppi nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.

14. Le presenti linee direttrici non limitano in alcun modo i diritti conferiti dal diritto comunitario agli individui o alle imprese e non pregiudicano in alcun modo l'applicazione del diritto comunitario, in particolare le norme relative alla concorrenza, da parte della Commissione e degli organi nazionali competenti, né l'interpretazione dello stesso da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado. Esse non pregiudicano altresì alcuna eventuale azione da parte della Commissione o l'eventuale pubblicazione futura di linee direttrici relative all'applicazione delle norme europee della concorrenza.

## **1.2. Principi e obiettivi delle misure settoriali specifiche**

15. Le ANR devono perseguire gli obiettivi generali individuati negli articoli 8, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva quadro, che ricadono in tre categorie:

- promuovere un mercato aperto e competitivo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e le infrastrutture correlate;

- contribuire allo sviluppo del mercato interno e

- promuovere gli interessi dei cittadini europei.

16. L'imposizione di obblighi ex ante alle imprese ritenute in possesso di un significativo potere di mercato ha lo scopo di garantire che esse non possano usare tale potere per restringere o falsare la concorrenza sul mercato rilevante o sfruttarlo come leva sui mercati contigui.

17. Questi obblighi normativi vanno imposti unicamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche potrebbero giustificare l'introduzione di una regolamentazione settoriale e in cui l'ANR competente abbia stabilito la presenza di uno o più operatori che detengono un significativo potere di mercato.

18. I mercati di prodotti e servizi le cui caratteristiche potrebbero giustificare una regolamentazione settoriale specifica vengono individuati dalla Commissione nella raccomandazione e, nei casi in cui la definizione di mercati diversi sia giustificata dalla situazione nazionale, dalle ANR in base alle procedure di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro<sup>9</sup>. Altri mercati specifici sono inoltre individuati nell'articolo 6 della direttiva accesso e negli articoli 18 e 19 della direttiva servizio universale.

19. Per ciascuno di tali mercati rilevanti, le ANR valuteranno se la concorrenza è effettiva: ciò significa constatare che nessun operatore gode di una posizione dominante in quel mercato, individualmente o collettivamente. Pertanto, ai fini dell'applicazione del nuovo quadro normativo, si ha concorrenza effettiva quando nessuna impresa detiene, individualmente o congiuntamente ad altre imprese, una posizione dominante individuale o collettiva in un mercato rilevante. Una volta stabilita l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, le ANR individueranno le imprese detentrici di un significativo potere di mercato sul mercato in questione e imporranno loro gli specifici obblighi che riterranno opportuni oppure manterranno o modificheranno gli obblighi esistenti, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro.

20. Nell'effettuare un'analisi del mercato secondo i criteri dell'articolo 16 della direttiva quadro, le ANR procederanno, sulla base della situazione del mercato, a una valutazione strutturale nel lungo termine dei mercati rilevanti. Nella valutazione, le ANR dovranno determinare se, in prospettiva, il mercato può essere concorrenziale e pertanto se la mancanza di concorrenza effettiva è una situazione persistente<sup>10</sup>, tenendo conto degli sviluppi previsti o prevedibili del mercato nell'arco di un periodo di tempo ragionevole. Il periodo stabilito dovrà riflettere le specifiche caratteristiche del mercato e i tempi previsti per il successivo riesame del mercato rilevante da parte delle ANR, le quali, nella loro analisi, dovranno tener conto dei dati relativi al passato nella misura in cui tali dati siano pertinenti ai fini dei probabili sviluppi futuri nel mercato in questione.

21. L'individuazione di un'impresa dotata di un significativo potere di mercato comporterà l'imposizione di uno o più obblighi normativi da parte delle ANR in conformità alle direttive in materia, tenuto conto del principio di proporzionalità. In via eccezionale, le ANR potranno dettare obblighi per l'accesso e l'interconnessione che vadano oltre le misure previste dalla direttiva accesso, solo con il preventivo assenso della Commissione, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, della succitata direttiva.

(9) Inoltre, i mercati transnazionali le cui caratteristiche potrebbero giustificare una regolamentazione settoriale possono essere determinati in una decisione della Commissione sui mercati transnazionali.

(10) Considerando 27 della direttiva quadro.



22. Nell'esercizio delle competenze regolamentari previste agli articoli 15 e 16 della direttiva quadro, le ANR godono di poteri discrezionali che riflettono la complessità dell'insieme dei fattori da valutare (economici, oggettivi e giuridici) nell'individuazione del mercato rilevante e nello stabilire l'esistenza di imprese dotate di significativo potere di mercato. Tali poteri discrezionali sono comunque soggetti alle procedure previste agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro.

23. Le decisioni regolamentari adottate dalle ANR in applicazione delle direttive incideranno sullo sviluppo del mercato interno. Per prevenire ogni effetto negativo sul suo funzionamento, le ANR devono assicurare un'applicazione coerente delle disposizioni che interessano le presenti linee direttrici. Tale coerenza si potrà conseguire solo mantenendo stretti rapporti di concertazione e cooperazione con le altre ANR, le autorità nazionali per la concorrenza e la Commissione, come disposto dalla direttiva quadro e nelle indicazioni di cui al punto 5.3 delle presenti linee direttrici.

### 1.3. Rapporti con le norme sulla concorrenza

24. In base al quadro normativo, per definire i mercati e determinare un significativo potere di mercato si useranno le stesse metodologie previste per le norme sulla concorrenza. Pertanto la portata geografica dei mercati di cui alla raccomandazione, la definizione, se del caso, dei mercati di prodotti/servizi rilevanti al di fuori della raccomandazione e la valutazione della concorrenza effettiva da parte delle ANR dovranno essere conformi alla giurisprudenza e alla prassi in materia di concorrenza. Per garantire la coerenza, le presenti linee direttrici si basano: 1) sull'attuale giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia in materia di definizione del mercato e di concetto di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 2 del regolamento sul controllo delle concentrazioni<sup>11</sup>, 2) sulle linee direttrici per l'applicazione delle norme della concorrenza CEE nel settore delle telecomunicazioni<sup>12</sup>, 3) sulla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza<sup>13</sup>, di seguito "comunicazione sulla definizione del mercato rilevante" e 4) sulla comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni<sup>14</sup>, di seguito comunicazione sull'accesso.

25. L'uso delle stesse metodologie garantisce che il mercato rilevante definito ai fini della regolamentazione settoriale specifica coincida nella maggior parte dei casi con le definizioni del mercato applicabili in base alle norme sulla concorrenza. In taluni casi e per i motivi esposti nella sezione 2 delle presenti linee direttrici, i mercati definiti dalla Commissione e dalle autorità garanti nei casi relativi alla concorrenza potranno differire da quelli individuati nella raccomandazione e nella decisione, e/o dai mercati definiti dalle ANR ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro. L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro specifica che i mercati che verranno definiti dalle ANR ai fini della regolamentazione ex ante non pregiudicano le definizioni date dalle autorità nazionali per la concorrenza e dalla Commissione in casi specifici nell'esercizio delle rispettive competenze nell'ambito delle norme sulla concorrenza.

(11) Regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1) modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1) (di seguito "regolamento sul controllo delle concentrazioni").

(12) Linee direttrici per l'applicazione delle norme della concorrenza CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU C 233 del 6.9.1991, pag. 2).

(13) Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(14) Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni (GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2).

26. Ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato spiega che il concetto di mercato rilevante è strettamente collegato agli obiettivi perseguiti dalle politiche comunitarie. Negli articoli 81 e 82 del trattato CE, i mercati sono definiti in termini di *ex post*: in quei casi, l'analisi considererà eventi già verificatisi nel mercato e non influenzati da eventuali sviluppi futuri. Inversamente, nelle disposizioni relative al controllo delle concentrazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza, i mercati sono in genere definiti in chiave prospettica.

27. D'altro canto, i mercati rilevanti definiti ai fini della regolamentazione settoriale specifica saranno sempre considerati in chiave previsionale, in quanto nelle loro valutazioni le ANR terranno conto degli sviluppi futuri del mercato stesso. Tuttavia, ove necessario, nel valutare le prospettive future del mercato pertinente le ANR non devono ignorare i dati pregressi (cfr. sezione 2 qui sotto). Il punto di partenza nella realizzazione delle analisi del mercato ai fini dell'articolo 15 della direttiva quadro non è l'esistenza di un accordo o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, né di concentrazioni ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, né il presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, ma si basa bensì su una valutazione prospettica globale della struttura e del funzionamento del mercato in esame. Per quanto sia presumibile che, nell'esaminare questioni identiche in circostanze identiche e con identici obiettivi, le ANR e le autorità garanti della concorrenza giungano a identiche conclusioni, non si può escludere che, date le differenze delineate sopra, e in particolare la più ampia portata della valutazione delle ANR, i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza possano non coincidere sempre con i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale specifica.

28. Pur essendo anch'essa applicata *ex ante*, l'analisi delle concentrazioni non è svolta periodicamente, come invece prevede il nuovo quadro normativo per l'analisi delle ANR. In linea di principio, l'autorità garante della concorrenza non ha la possibilità di riesaminare periodicamente la decisione presa alla luce degli sviluppi del mercato, mentre le ANR hanno l'obbligo di procedere a un riesame periodico delle loro decisioni in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro. Questo fattore può influire sulla portata e l'ampiezza dell'analisi del mercato e sulla valutazione della situazione concorrenziale effettuata dalle ANR e, per questo motivo, le definizioni del mercato nell'ambito del nuovo quadro normativo possono in talune circostanze differire da quelle delle autorità garanti della concorrenza anche in aree simili.

29. Si ritiene che i mercati non individuati nella raccomandazione non giustifichino una specifica regolamentazione *ex ante* di tipo settoriale, salvo nei casi in cui l'ANR sia in grado di giustificare la regolamentazione di un mercato rilevante aggiuntivo o diverso a norma della procedura prevista all'articolo 7 della direttiva quadro.

30. Il fatto che un'impresa venga ritenuta dotata di un significativo potere di mercato in un mercato individuato ai fini della regolamentazione *ex ante* non significa necessariamente che tale impresa goda anche di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE o di disposizioni analoghe a livello nazionale. Inoltre, l'individuazione di un significativo potere di mercato non serve a stabilire se un'impresa abbia commesso abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE o della legislazione nazionale in materia di concorrenza, ma significa semplicemente che, nel mercato rilevante individuato, da un punto di vista strutturale e a breve e medio termine, l'operatore dispone e continuerà a disporre di un potere di mercato tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori, e ciò solo ai fini dell'articolo 14 della direttiva quadro.

31. Non si può escludere che nella prassi sorgano procedure parallele basate rispettivamente sulla regolamentazione *ex ante* e sulle norme della concorrenza in risposta a problemi di tipo diver-

so all'interno dei mercati rilevanti<sup>15</sup>. Le autorità garanti della concorrenza possono quindi svolgere le loro analisi del mercato e imporre adeguati correttivi giuridici parallelamente alle eventuali misure settoriali specifiche applicate dalle ANR. Va tuttavia notato che l'applicazione simultanea di correttivi da parte di organismi di regolamentazione di diverso tipo potrebbe avere per oggetto problemi diversi all'interno dei mercati in questione. Gli obblighi ex ante imposti dalle ANR alle imprese dotate di significativo potere di mercato mirano a conseguire gli obiettivi specifici enunciati nelle direttive in materia, mentre i correttivi giuridici basati sul diritto della concorrenza sono volti a sanzionare accordi o comportamenti abusivi comportanti una restrizione o distorsione della concorrenza nel mercato rilevante.

32. Per i mercati emergenti, il ventisettesimo considerando della direttiva quadro nota che i mercati, sui quali con tutta probabilità l'impresa leader disporrà di fatto di una consistente quota di mercato, non dovrebbero essere assoggettati a un'impropria regolamentazione ex ante: ciò in quanto l'imposizione precoce di una tale regolamentazione potrebbe influire indebitamente su condizioni concorrenziali ancora in fase di formazione all'interno di un mercato nuovo ed emergente. Al contempo si deve impedire che l'impresa leader precluda tali mercati. Ferma restando l'opportunità di un intervento delle autorità garanti della concorrenza nei singoli casi, le ANR dovranno poter giustificare pienamente qualsiasi forma d'intervento precoce ex ante in un mercato emergente, in particolare poiché mantengono la facoltà di intervenire in un secondo momento, nel contesto del riesame periodico dei mercati rilevanti.

## 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO

### 2.1. Introduzione

33. Nelle linee direttrici sulla concorrenza adottate nel 1991<sup>16</sup>, la Commissione ha riconosciuto la difficoltà di definire il mercato rilevante in un settore in rapida trasformazione tecnologica come quello delle telecomunicazioni. Sebbene tale constatazione sia tuttora valida per il settore delle comunicazioni elettroniche, dopo la pubblicazione di dette linee direttrici la Commissione ha maturato una notevole esperienza nell'applicazione delle regole della concorrenza a un settore dinamico caratterizzato da continue trasformazioni ed innovazioni tecnologiche, grazie al ruolo svolto nel passaggio di tale settore dal monopolio alla concorrenza. Va ricordato tuttavia che lo scopo delle presenti linee direttrici non è spiegare come applicare al settore delle comunicazioni elettroniche le regole della concorrenza in generale, ma di concentrare l'attenzione solo sulle questioni relative i) alla definizione del mercato e ii) alla determinazione del significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva quadro.

34. Al fine di valutare se un'impresa detenga un significativo potere di mercato, cioè se "gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori<sup>17</sup>", è di fondamentale importanza la definizione di mercato rilevante, in quanto l'esistenza di un'efficace concorrenza può essere valutata solo facendo riferimento al mercato così definito<sup>18</sup>. L'uso del termine "mercato rile-

(15) L'efficace collaborazione tra ANR e autorità garanti per la concorrenza dovrebbe evitare una duplicazione delle procedure per questioni riguardanti lo stesso mercato.

(16) Linee direttrici sull'applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU C 233 del 6.9.1991, pag. 2).

(17) Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva quadro.

(18) Causa C-209/98, *Entrepreneurforeningens Affalds* [2000] Racc. I-3743, paragrafo 57, e causa C-242/95 *GT-Link* [1997] Racc. I-4449, paragrafo 36. Si deve riconoscere che la definizione del mercato non è un obiettivo fine a se stesso, ma parte del processo di valutazione del potere di mercato di un'impresa.

vante” sottintende la descrizione dei prodotti o servizi che costituiscono il mercato e la valutazione della dimensione geografica di tale mercato (nel presente testo i termini “prodotti” e “servizi” sono usati in modo intercambiabile). Al riguardo va ricordato che i mercati rilevanti secondo la definizione del quadro normativo del 1998 differivano da quelli individuati ai fini del diritto della concorrenza in quanto si basavano su certi aspetti specifici delle comunicazioni end-to-end, piuttosto che sui criteri della domanda e dell’offerta che si applicano nelle analisi sotto il profilo del diritto della concorrenza<sup>19</sup>.

35. La definizione del mercato non è un processo meccanico o astratto, ma richiede un’analisi di tutti gli elementi disponibili relativi al comportamento del mercato nel passato e un esame complessivo del funzionamento di un dato settore. In particolare per effettuare un’analisi previsionale dei futuri sviluppi del mercato è necessario adottare un approccio di tipo dinamico piuttosto che statico<sup>20</sup>. Al riguardo l’esperienza acquisita dalle ANR, dalle autorità nazionali per la concorrenza e dalla Commissione attraverso l’applicazione delle norme sulla concorrenza al settore delle telecomunicazioni assumeranno evidentemente particolare importanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della direttiva quadro. In questo modo, tutte le informazioni e i dati raccolti dalle ANR (o dalle autorità nazionali per la concorrenza) nello svolgimento dei loro compiti, nonché gli studi o relazioni da esse commissionati o usati riguardanti la situazione della concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (a condizione, naturalmente, che le condizioni del mercato siano rimaste immutate da allora) dovranno servire da punto di partenza per l’applicazione dell’articolo 15 della direttiva quadro e la realizzazione di un’analisi del mercato di tipo previsionale<sup>21</sup>.

36. I principali mercati di prodotti e servizi le cui caratteristiche potrebbero giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione ex ante saranno individuati nella raccomandazione che la Commissione deve adottare ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva quadro nonché nell’eventuale decisione sui mercati transnazionali che la stessa Commissione potrebbe adottare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4 della stessa direttiva quadro. In pratica, perciò, alle ANR spetterà in generale il compito di definire la sola dimensione geografica del mercato rilevante, ma esse avranno anche, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro, la possibilità di definire mercati diversi da quelli enumerati nella raccomandazione conformemente all’articolo 7 della direttiva quadro (cfr. sotto, sezione 6).

37. Un’analisi dei futuri sviluppi del mercato può in alcuni casi portare a una definizione del mercato diversa da quella ottenuta con un’analisi basata sul comportamento passato<sup>22</sup>, ma le ANR

- 
- (19) Cfr. la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32) (“direttiva interconnessione”); direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1) (“direttiva quadro ONP”); direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27) (“direttiva sulle linee affittate”); direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 6), sostituito dalla direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 24) (“direttiva sulla telefonia vocale ONP”).
- (20) Cfr. cause riunite C-68/94 e C-30/95, Repubblica francese e altri/Commissione [1998] Racc. I-1375. Cfr. anche Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafo 12.
- (21) Nella misura in cui il settore delle comunicazioni elettroniche è dominato dalla tecnologia e dall’innovazione, è possibile che le definizioni del mercato adottate in un certo periodo di tempo non siano più pertinenti in un momento successivo.
- (22) Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafo 12.

devono cercare per quanto possibile di mantenere una certa coerenza metodologica tra la definizione del mercato elaborata ai fini della regolamentazione ex ante da un lato e quella elaborata ai fini dell'applicazione ex post delle norme sulla concorrenza dall'altro. Tuttavia, come specificato all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva quadro e nella sezione 1 delle linee direttrici, la definizione dei mercati nell'ambito della regolamentazione settoriale non impedisce che, in talune circostanze specifiche, la definizione dei mercati stessi avvenga in base alle norme sulla concorrenza.

## 2.2. Principali criteri per la definizione del mercato rilevante

38. La misura in cui l'offerta di un prodotto o di un servizio in una determinata zona geografica costituisce il mercato rilevante dipende dall'esistenza di vincoli concorrenziali nel comportamento di fissazione dei prezzi del/dei produttore/i o fornitore/i del servizio in questione. Per valutare il comportamento delle imprese sul mercato occorrerà considerare i due principali vincoli concorrenziali: la sostituibilità i) sul lato della domanda e ii) sul lato dell'offerta. Un terzo vincolo concorrenziale per il comportamento di un operatore è rappresentato dalla concorrenza potenziale. La differenza tra concorrenza potenziale e sostituibilità sul lato dell'offerta sta nel fatto che quest'ultima risponde prontamente a un aumento del prezzo, mentre può passare del tempo prima che un potenziale concorrente sia in grado di iniziare a rifornire il mercato. La sostituibilità sul lato dell'offerta non comporta alcun costo aggiuntivo di rilievo, mentre un concorrente potenziale si trova ad affrontare notevoli costi non recuperabili<sup>23</sup>. Per valutare dunque se un mercato sia effettivamente concorrenziale ai sensi della direttiva quadro, ossia per accertare se esistano imprese che vi detengono un significativo potere di mercato, va dunque esaminata l'esistenza di una concorrenza potenziale<sup>24</sup>.

39. La sostituibilità sul lato della domanda serve a misurare fino a che punto i consumatori sono disposti a sostituire i servizi o prodotti in questione con altri servizi o prodotti<sup>25</sup>, mentre la sostituibilità sul lato dell'offerta indica la possibilità che fornitori diversi da quelli che offrono il prodotto o i servizi in questione modificchino, nell'immediato o a breve termine, la loro linea di produzione od offrano sul mercato i prodotti o i servizi in oggetto senza dover affrontare un considerevole aumento dei costi.

40. Un modo per valutare il sussistere della sostituibilità sul lato della domanda o dell'offerta è applicare il cosiddetto "test del monopolista ipotetico"<sup>26</sup>, il quale prevede che un'ANR chieda ai consumatori cosa accadrebbe se si verificasse un incremento modesto, ma significativo e non temporaneo del prezzo di un dato prodotto o servizio mantenendo costanti i prezzi di tutti gli altri prodotti o servizi (in appresso "incremento di prezzo relativo"). Anche se la significativi-

(23) Cfr. inoltre la Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafi 20-23, causa IV.M.1225 - Enso/Stora, (GU L 254 del 29.9.1999), paragrafo 40.

(24) Cfr. Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafo 24. La distinzione tra sostituzione sul lato dell'offerta e concorrenza potenziale può essere più complessa nel mercato delle comunicazioni elettroniche che in altri mercati dato il dinamismo del primo. L'importante tuttavia è tener conto del possibile ingresso di altri fornitori nel corso dell'analisi del mercato rilevante, nella fase iniziale della definizione del mercato o nella successiva fase di valutazione del potere di mercato (significativo potere di mercato).

(25) Non è necessario che tutti i consumatori passino a un prodotto concorrente; basterà che il fenomeno sia tale per cui un incremento del prezzo relativo non risulti redditizio. Questo requisito corrisponde al principio dell'"intercambiabilità sufficiente" stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; cfr. nota 32.

(26) Cfr. inoltre la Comunicazione sugli accordi di accesso, paragrafo 46, e la causa T-83/91 Tetra Pak/Commissione, [1994] Racc. II-755, paragrafo 68. Tale test è noto anche con il nome di "SSNIP" (modesto, ma significativo incremento di prezzo non temporaneo). Benché esso fornisca soltanto un esempio dei metodi usati per la definizione del mercato rilevante e malgrado si tratti di un test econometrico formale con margini di errore (la cosiddetta "cellophane fallacy", cfr. più avanti), esso è importante principalmente in quanto strumento concettuale per valutare gli elementi che comprovano la concorrenza tra prodotti o servizi diversi.

tà di un incremento di prezzo dipende dai singoli casi, in pratica le ANR dovrebbero in linea di massima prendere in considerazione gli effetti sui clienti (consumatori o imprese) di incrementi permanenti dei prezzi compresi tra il 5 e il 10 %<sup>27</sup>. Le risposte di questi ultimi contribuiranno a stabilire se esistano prodotti sostituibili e, in caso affermativo, quali siano i confini del mercato del prodotto rilevante<sup>28</sup>.

41. Come punto di partenza, un'ANR dovrebbe applicare tale test in primo luogo a un servizio o a un prodotto relativo alle comunicazioni elettroniche e offerto in una determinata area geografica, le cui caratteristiche possano essere tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione, e successivamente dovrebbe aggiungere ulteriori prodotti o aree, a seconda che la concorrenza generata da tali prodotti o aree vincoli il prezzo del principale prodotto o servizio in questione. Poiché un incremento di prezzo relativo di un insieme di prodotti<sup>29</sup> rischia di tradursi in un calo delle vendite, è essenziale stabilire se il calo sia tale da compensare i maggiori profitti che sarebbero derivati dall'aumento del prezzo. La valutazione della sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta permette di quantificare il probabile calo delle vendite e perciò di determinare la portata del mercato rilevante.

42. In linea di principio il "test del monopolista ipotetico" è pertinente solo per i prodotti o servizi il cui prezzo è determinato liberamente e non soggetto a regolamentazione. L'ipotesi di lavoro sarà perciò che i prezzi correnti in vigore sono fissati al livello della concorrenza. Tuttavia se un servizio o prodotto viene offerto a un prezzo regolamentato, basato sul costo, si presumerà che tale prezzo sia stato fissato a quello che in assenza di regolamentazione sarebbe stato il livello di prezzo concorrenziale e si assumerà quindi tale prezzo come punto di partenza per l'applicazione del "test del monopolista ipotetico"<sup>30</sup>. In teoria, se l'elasticità della domanda di un determinato prodotto o servizio è elevata, anche a prezzi relativi concorrenziali l'impresa in questione ha uno scarso potere di mercato. Se tuttavia l'elasticità è elevata anche ai prezzi correnti, ciò può solo significare che l'impresa in questione ha già esercitato il potere di mercato al punto che ulteriori aumenti di prezzo non ne accrescerebbero il profitto. In tal caso, l'applicazione del test del monopolista ipotetico può portare a una definizione del mercato diversa da quella che si otterrebbe se i prezzi fossero fissati al livello della concorrenza<sup>31</sup>. Qualsiasi valutazione della definizione del mercato deve perciò tener

(27) Cfr. la Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafi 17-18.

(28) In altri termini, se l'elasticità incrociata della domanda tra due prodotti è elevata, si può ritenere che i consumatori considerino tali prodotti strettamente sostituibili tra loro. Laddove la scelta del consumatore sia influenzata da considerazioni diverse dall'aumento del prezzo, il SSNIP potrà non essere uno strumento adeguato per misurare la sostituibilità dei prodotti; cfr. causa T-25/99 Colin Arthur Roberts e Valerie Ann Roberts/Commissione, [2001] Racc. II-1881.

(29) Nel contesto della definizione del mercato ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, un'autorità garante della concorrenza o un tribunale stimerebbe il "prezzo di partenza" per l'applicazione del test SSNIP sulla base del prezzo praticato dal presunto detentore del monopolio. Analogamente, in base alla valutazione prospettica dei possibili effetti di una fusione sulla concorrenza, il prezzo di partenza si baserebbe sui prezzi prevalenti praticati dalle parti che contemplano la fusione. Tuttavia, nel caso di un'ANR che svolga un'analisi del mercato ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva quadro, può accadere che più ditte forniscano il servizio o prodotto in questione. In tal caso, il prezzo di partenza dovrebbe essere il "prezzo medio" praticato dal settore.

(30) Vale la pena notare che si può presumere che i prezzi risultanti da una regolamentazione che non abbia lo scopo di assicurare prezzi basati sui costi, bensì un'offerta che sia alla portata dei consumatori nel contesto della fornitura di servizi universali, non siano frutto della concorrenza, né dovrebbero essere usati come punto di partenza per l'applicazione del test SSNIP.

(31) Effettivamente, uno degli svantaggi dell'applicazione del test SSNIP è che, in alcuni casi, un'elevata elasticità incrociata della domanda può indicare che un'impresa ha già esercitato un potere di mercato, una situazione nota nella giurisprudenza e nella prassi in materia di concorrenza come "cellophane fallacy". In tali casi, il prezzo prevalente non corrisponde a un prezzo concorrenziale. Stabilire se il prezzo prevalente sia fissato al di sopra del livello della concorrenza è notoriamente uno degli aspetti più complessi del test SSNIP. Le ANR che si trovano ad affrontare tali difficoltà potranno ricorrere a criteri diversi per valutare la sostituzione nella domanda e nell'offerta, quali la funzionalità dei servizi, le caratteristiche tecniche, ecc. Chiaramente, l'esistenza di elementi che dimostrano che in passato l'impresa ha seguito pratiche contrarie alla concorrenza (fissazione dei prezzi) o detenuto un potere di mercato potrà indicare l'assenza di vincoli concorrenziali nella fissazione dei prezzi, che saranno conseguentemente fissati al di sopra del livello della concorrenza.

conto di questa difficoltà potenziale. Le ANR dovranno tuttavia presupporre che, salvo prova contraria, i prezzi prevalenti forniscano una ragionevole base di partenza per l'analisi in questione.

43. Un'ANR che decida di ricorrere al test del monopolista ipotetico dovrà applicarlo fino al punto di stabilire se un incremento relativo del prezzo all'interno del mercato geografico e del mercato del prodotto non spinga i consumatori a optare per altri prodotti sostitutivi disponibili sul mercato o a cercare fornitori altrove.

### 2.2.1. Il mercato di prodotto/servizio rilevante

44. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono particolarmente atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione<sup>32</sup>. I prodotti o servizi che sono solo scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato<sup>33</sup>. Le ANR dovrebbero quindi cominciare l'esercizio di definizione del mercato del prodotto o del servizio rilevante raggruppando i prodotti o servizi che sono usati dai consumatori per gli stessi fini (uso finale).

45. Benché l'aspetto dell'uso finale di un prodotto o servizio sia strettamente collegato alle sue caratteristiche fisiche, tipi diversi di prodotti o servizi possono essere usati con lo stesso fine. Ad esempio i consumatori possono usare servizi diversi come i collegamenti via cavo e via satellite per uno stesso fine, ad esempio per accedere a Internet. In tal caso entrambi i servizi di accesso possono essere considerati parte dello stesso mercato del prodotto. Al contrario si può ritenere che i servizi di radioavviso e di telefonia mobile, che in apparenza offrono lo stesso tipo di servizio, cioè l'invio di brevi messaggi in due direzioni, appartengano a mercati del prodotto distinti in considerazione della diversa percezione dei consumatori relativamente alla loro funzionalità e al loro uso finale.

46. L'imposizione di prezzi diversi ai modelli e alle offerte di un determinato prodotto o servizio può anche indicare l'esistenza di gruppi diversi di consumatori. In questo modo, esaminando i prezzi le ANR possono quindi definire mercati separati per la fornitura, sostanzialmente dello stesso servizio, all'utenza imprese e rispettivamente all'utenza privata. Ad esempio la Commissione, avendo rilevato la capacità degli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica internazionale al dettaglio di distinguere tra l'utenza imprese e l'utenza privata applicando prezzi e sconti differenti, è stata indotta a decidere che relativamente a tali servizi questi due gruppi costituiscono mercati separati (cfr. più avanti). Tuttavia, perché un prodotto venga considerato sostitutivo sul lato della domanda non occorre che vi sia identità di prezzo: un prodotto o servizio di bassa qualità venduto a basso prezzo potrebbe sostituire di fatto un prodotto di qualità superiore venduto ad

(32) Causa C-333/94 P Tetra Pak/Commissione [1996] Racc. I-5951, paragrafo 13; causa 31/80 L'Oréal [1980] Racc. 3775, paragrafo 25; causa 322/81 Michelin/Commissione [1983] Racc. 3461, paragrafo 37; causa C-62/86 AkzoChemie/Commissione [1991] Racc. I-3359; causa T-504/93 Tiercé Ladbroke/Commissione [1997] Racc. II-923, paragrafo 81; causa T-65/96 Kish Glass/Commissione [2000] Racc. II-1885, paragrafo 62; causa C-475/99 Ambulanz Glöckner e Landkreis Südwestpfalz, [2001] Racc. I-0000, paragrafo 33. Il test di sostituibilità o intercambiabilità sufficiente è stato stabilito per la prima volta dalla Corte di giustizia nella causa 6/72 Europemballage e Continental Can/Commissione, [1973] Racc. 215, paragrafo 32 e causa 85/76 causa Hoffmann La-Roche/Commissione [1979] Racc. 461, paragrafo 23.

(33) Causa C-333/94 P Tetra Pak/Commissione [1996] Racc. I-5951, paragrafo 13; causa 66/86 Ahmed Saeed [1989] Racc. 803, paragrafi 39-40; causa United Brands/Commissione [1978] Racc. 207, paragrafi 22, 29 e 12; causa T-229/94 Deutsche Bahn/Commissione [1997] Racc. II-1689, paragrafo 54. Nel caso di Tetra Pak, la Corte ha confermato che il fatto che la domanda di cartoni sterili e non per l'imballaggio di succhi di frutta fosse marginale e costante nel tempo rispetto alla domanda di cartoni per l'imballaggio del latte dimostrava la scarsissima intercambiabilità del settore degli imballaggi per il latte rispetto alle altre bevande, ibidem, paragrafi 13 e 15.

un prezzo più elevato. Ciò che conta in questo caso è la risposta più probabile da parte dei consumatori all'incremento di prezzo relativo<sup>34</sup>.

47. La convergenza di varie tecnologie aumenterà inoltre sempre più la sostituibilità tra diversi servizi di comunicazioni elettroniche. L'uso di sistemi digitali rende sempre più simili le prestazioni e le caratteristiche dei servizi di rete basati su tecnologie diverse. Ad esempio una rete a commutazione di pacchetto come Internet può essere utilizzata per trasmettere segnali vocali digitalizzati in concorrenza con i servizi di telefonia vocale tradizionali<sup>35</sup>.

48. Pertanto al fine di completare l'analisi della definizione del mercato, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obbiettive, prezzi e destinazione, un'ANR dovrà anche esaminare all'occorrenza le condizioni di sostituibilità prevalenti sul lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico.

#### *2.2.1.1. Sostituibilità sul lato della domanda*

49. La sostituibilità sul lato della domanda consente alle ANR di determinare i prodotti o le linee di prodotti sostituibili cui i consumatori potrebbero passare con facilità nell'eventualità di un incremento del prezzo relativo. Per determinare l'esistenza della sostituibilità sul lato della domanda, le ANR dovrebbero usare qualsiasi elemento relativo al comportamento passato dei consumatori. Qualora i dati siano disponibili, un'ANR dovrebbe esaminare le fluttuazioni storiche dei prezzi di prodotti potenzialmente concorrenti, i dati sui movimenti dei prezzi e le informazioni sulle relative tariffe. In tali casi, si dovranno tenere in debito conto i dati indicanti che in passato i consumatori sono immediatamente passati ad altri prodotti o servizi come conseguenza di variazioni dei prezzi. In assenza di tali dati, le ANR dovranno, se del caso, studiare e valutare la probabile risposta dei consumatori e dei fornitori a un relativo incremento del prezzo del servizio in questione.

50. La possibilità che i consumatori sostituiscano un prodotto o un servizio con un altro a causa di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo può tuttavia essere ostacolata dall'esistenza di elevati costi di riconversione. I consumatori che hanno investito in tecnologia o effettuato altri investimenti necessari per ricevere un servizio o usare un prodotto possono essere riluttanti a sostenere i costi supplementari del passaggio a un servizio o prodotto comunque sostituibile. Analogamente, può accadere che i clienti di fornitori già esistenti siano vincolati da contratti a lunga scadenza o da costi proibitivi per la sostituzione dei terminali. Pertanto, quando gli utenti finali devono affrontare notevoli costi di riconversione per sostituire il prodotto A con il prodotto B, questi due prodotti non devono essere inclusi nello stesso mercato rilevante<sup>36</sup>.

- 
- (34) Ad esempio, nel caso di un incremento del prezzo relativo, i consumatori di un servizio di qualità/prezzo più basso potranno passare ad un servizio di qualità/prezzo superiore se i costi che ciò comporta (l'aggio pagato) sono compensati dall'aumento del prezzo. Inversamente, i consumatori di un prodotto di qualità maggiore potranno non accettare più di pagare un aggio più alto e passare a un servizio di qualità inferiore. In tali casi, prodotti di alta e bassa qualità si sostituirebbero di fatto a vicenda.
- (35) Comunicazione della Commissione - Statuto della comunicazione vocale su Internet ai sensi della legislazione comunitaria e in particolare della direttiva 90/388/CEE - Complemento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e sull'attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, (GU C 369 del 22.12.2000, pag. 3). Analogamente, non si può escludere che in futuro la tecnologia xDSL e i servizi di distribuzione video multipoint basati sugli anelli locali senza fili possano essere usati per la trasmissione di materiale televisivo in diretta concorrenza con altri sistemi di trasmissione televisiva via cavo, la trasmissione satellitare Direct-To-Home (DTH) e le piattaforme analogiche terrestri o di trasmissione digitale.
- (36) Nella fase successiva della valutazione del significativo potere di mercato, piuttosto che i fattori esogeni vengano considerati i costi di transizione derivanti dalle scelte strategiche delle imprese, unitamente ad alcune forme di ostacolo all'accesso. Nel caso di un mercato ancora in espansione, i costi di transizione complessivi per i consumatori già "catturati" potranno essere irrilevanti e dunque non scoraggiare la sostituzione sul lato della domanda o dell'offerta.



51. La sostituibilità sul lato della domanda ruota attorno all'intercambiabilità dei prodotti o servizi dal punto di vista dell'acquirente. Per una corretta definizione del mercato del prodotto, può tuttavia essere necessario prendere in considerazione la sostituibilità potenziale sul lato dell'offerta.

#### *2.2.1.2. Sostituibilità sul lato dell'offerta*

52. Al fine di valutare la portata della sostituibilità sul lato dell'offerta, le ANR possono anche tener conto della probabilità che imprese non attive in quel momento nel mercato del prodotto rilevante decidano di entrare nel mercato in un arco di tempo ragionevole<sup>37</sup> a seguito di un incremento del prezzo relativo, cioè di un incremento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo. Nei casi in cui i costi totali del passaggio alla produzione del prodotto in questione siano relativamente trascurabili, tale prodotto può essere incluso nella definizione del mercato del prodotto. Il fatto che un concorrente sia in possesso di parte dell'apparato necessario per fornire un determinato servizio è irrilevante, se occorrono ulteriori investimenti per commercializzare e offrire il servizio in questione a prezzi redditizi<sup>38</sup>. Inoltre, le ANR dovranno stabilire se effettivamente un dato fornitore sia disposto a usare o riconvertire il proprio apparato produttivo per fabbricare il prodotto in questione o fornire il relativo servizio (ad esempio, esaminando se abbia impegnato la propria capacità produttiva in contratti di fornitura a lungo termine, ecc.). Ai fini della definizione del mercato non è sufficiente una sostituibilità sul lato dell'offerta puramente ipotetica.

53. Si deve tenere conto anche di eventuali requisiti legali, obbligatori o di altri vincoli normativi che potrebbero ritardare un ingresso tempestivo nel mercato rilevante e quindi scoraggiare la sostituzione sul lato dell'offerta. Ad esempio l'esistenza di ritardi e ostacoli ingiustificati nella stipula di accordi di interconnessione o co-ubicazione (detta anche co-locazione), nelle trattative per altri tipi di accesso alla rete o nella concessione di diritti di passaggio per l'espansione della rete<sup>39</sup>, può rendere difficile la fornitura in tempi brevi di nuovi servizi e la diffusione di nuove reti da parte di potenziali concorrenti.

54. Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che la sostituibilità sul lato dell'offerta può servire non solo per definire il mercato rilevante, ma anche per individuare il numero di imprese partecipanti al mercato.

#### **2.2.2. Mercato geografico**

55. Una volta identificato il mercato del prodotto rilevante si deve procedere alla definizione della dimensione geografica del mercato. Solo dopo aver definito la dimensione geografica del mercato del prodotto o del servizio un'ANR potrà valutare correttamente le condizioni dell'effettiva concorrenza al suo interno.

56. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse<sup>40</sup>. Per definire un mercato geografico non è necessario che le condizioni della concor-

(37) L'arco di tempo utilizzato per valutare le probabili reazioni di altri fornitori nell'eventualità che si verifichi un incremento del prezzo relativo dipenderà inevitabilmente dalle caratteristiche di ciascun mercato e dovrà essere stabilito caso per caso.

(38) Cfr. anche causa C-333/94, Tetra Pak contro Commissione, op. cit., paragrafo 19. Come si è già detto, anche gli investimenti necessari andrebbero effettuati in tempi ragionevoli.

(39) Cfr. anche causa COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, paragrafo 58.

(40) United Brands, op. cit., paragrafo 44, Michelin, op. cit., paragrafo 26; causa 247/86, Alsatel contro Novasam [1988] Racc. 5987, paragrafo 15; Tiercé Ladbroke contro Commissione, op. cit., paragrafo 102.

renza tra gli operatori o fornitori dei servizi siano perfettamente omogenee. È sufficiente che esse siano simili o sufficientemente omogenee, e si può quindi ritenere che solo le aree in cui le condizioni della concorrenza sono “eterogenee” non costituiscano un mercato uniforme<sup>41</sup>.

57. Il processo di definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità sul lato della domanda e dell’offerta come conseguenza di un incremento del prezzo relativo.

58. Circa la sostituibilità sul lato della domanda le ANR dovrebbero quindi valutare principalmente le preferenze dei consumatori nonché i loro modelli geografici di acquisto. In particolare, per ragioni di tipo linguistico è possibile che alcuni servizi non siano disponibili o non siano offerti in aree linguistiche diverse. Per quanto riguarda la sostituzione sul lato dell’offerta, nei casi in cui si possa stabilire che operatori attualmente non attivi o presenti sul mercato rilevante decidano a breve termine di entrarvi in caso di aumento del prezzo relativo, la definizione del mercato andrà ampliata fino ad abbracciare tali operatori “esterni”.

59. Nel settore delle telecomunicazioni la dimensione geografica del mercato rilevante viene determinata tradizionalmente in base a due criteri principali<sup>42</sup>:

- a. l’area coperta da una rete<sup>43</sup>, e
- b. l’esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere<sup>44</sup>.

60. In base a questi due criteri<sup>45</sup> i mercati geografici possono essere considerati locali, regionali, nazionali o mercati corrispondenti ai territori di due o più paesi (ad esempio mercati paneuropei, mercati SEE o mercati globali).

### 2.2.3. Altre questioni relative alla definizione del mercato

61. Ai fini della regolamentazione *ex ante*, in casi eccezionali il mercato rilevante potrà essere definito in base ai singoli collegamenti. In particolare, quando si considera la dimensione dei mercati dei servizi di comunicazione elettronica internazionale al dettaglio o all’ingrosso può essere opportuno considerare coppie di paesi o di città come mercati separati<sup>46</sup>. È evidente che, dal punto di vista della domanda, il recapito di una chiamata nel paese di destinazione non può essere sostituito dal recapito della stessa chiamata in un altro paese. D’altro canto il fatto che i servizi di trasmissione indiretta, cioè il reistradamento o transito della stessa chiamata attraverso un paese terzo, rappresentino o meno degli effettivi sostituti sul lato dell’offerta dipende dalle caratteristiche

(41) Deutsche Bahn contro Commissione, op. cit., paragrafo 92. Causa T-139/98, AAMS contro Commissione, [2001] Racc. 0000-II, paragrafo 39.

(42) Cfr. ad esempio causa IV/M.1025 Mannesmann/Olivetti/Infostrada, paragrafo 17, e causa COMP/JV.23, Telefónica Portugal Telecom/Médi Telecom.

(43) In pratica, quest’area corrisponderà ai limiti dell’area in cui un operatore è autorizzato a operare. Nella causa COMP/M.1650, ACEA/Telefónica, paragrafo 16, la Commissione ha fatto notare che, poiché la joint venture notificata avrebbe avuto una licenza circoscritta alla zona di Roma, il mercato geografico si poteva definire locale.

(44) Il fatto che gli operatori per la telefonia mobile possano fornire servizi solo nelle aree per le quali sono in possesso di autorizzazione e il fatto che l’architettura della rete rifletta la dimensione geografica delle relative licenze fa sì che i mercati della telefonia mobile vengano considerati mercati su scala nazionale. Il fatto che i consumatori vadano incontro a costi supplementari per la connessione e il roaming quando effettuano il roaming all’estero e che non possano usufruire di alcuni servizi aggiuntivi (ad esempio la messaggia vocale all’estero) riconferma la correttezza di tale definizione; cfr. causa IV/M.1439, Telia/Telenor, paragrafo 124, causa IV/M.1430, Vodafone/Airtouch, paragrafi 13-17, causa COMP/JV.17, Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel, paragrafo 15.

(45) Nella definizione della dimensione geografica del mercato si potrà anche tener conto degli accordi di interconnessione fisica, causa IV/M.570, TBT/BT/TeleDanmark/Telenor, paragrafo 35.

(46) Causa IV/M.856, British Telecom/MCI (II), paragrafo 19s., causa IV/JV.15 BT/AT& T, paragrafi 84 e 92, causa COMP/M.2257, France Telecom/Equant, paragrafo 32. È altamente improbabile che la fornitura di servizi di comunicazione elettronica possa essere segmentata sulla base di collegamenti bilaterali nazionali (o locali).

specifiche del mercato e andrà deciso caso per caso<sup>47</sup>. Tuttavia, un mercato per la fornitura di servizi di collegamento bilaterale dovrà avere portata nazionale in quanto i modelli della domanda e dell'offerta dalle due parti corrisponderanno con tutta probabilità a diverse strutture di mercato<sup>48</sup>.

62. Nella Comunicazione sulla definizione del mercato la Commissione ha segnalato alcuni casi in cui i confini del mercato rilevante possono essere estesi in modo da farvi rientrare prodotti o aree geografiche che, anche se non direttamente sostituibili, dovrebbero essere inclusi nella definizione del mercato in considerazione della cosiddetta "catena di sostituzione"<sup>49</sup>. In sostanza la catena di sostituzione si verifica quando è possibile dimostrare che anche se i prodotti A e C non sono direttamente sostituibili, il prodotto B è un sostituto sia del prodotto A che del prodotto C e che quindi i prodotti A e C possono fare parte dello stesso mercato del prodotto, dato che la fissazione dei loro prezzi può dipendere dalla sostituibilità con il prodotto B. Lo stesso principio si applica anche alla definizione del mercato geografico. Dato il rischio insito nell'ampliare indebitamente la dimensione del mercato rilevante i casi di catena di sostituzione dovranno essere adeguatamente giustificati<sup>50</sup>.

### 2.3. La prassi della Commissione

63. La Commissione ha adottato una serie di decisioni ai sensi del regolamento n. 17 e del regolamento sul controllo delle concentrazioni, concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche che potrebbero essere particolarmente pertinenti per le ANR per quanto riguarda la metodologia applicata dalla Commissione nella definizione del mercato rilevante<sup>51</sup>. Come già accennato, tuttavia, è chiaro che in un settore caratterizzato da innovazione costante e da una rapida convergenza tecnologica qualsiasi definizione di mercato adottata rischia di diventare inesatta o non pertinente in

- 
- (47) Si può fare riferimento, ad esempio, al mercato della capacità di "backhaul" nei collegamenti internazionali (ad esempio una stazione di cavi che collega il paese A con il paese E) in cui può esistere una possibilità di sostituzione tra stazioni di cavi che servono paesi diversi (ad esempio stazioni di cavi che collegano il paese A a B, A a C e A a D) qualora un fornitore di capacità di "backhaul" rispetto al collegamento da A a E, sia o possa essere costretto dalla forza dei consumatori a passare ad uno degli altri "collegamenti" in grado di gestire il traffico da o verso il paese.
- (48) Un mercato definito in base ai collegamenti bilaterali potrebbe estendersi oltre i confini nazionali se i fornitori sono presenti su entrambi i lati del collegamento e sono in grado di soddisfare la domanda di entrambi.
- (49) Cfr. la Comunicazione sulla definizione del mercato, paragrafi 57-58. Ad esempio, potrebbe aversi sostituibilità a catena nel caso in cui un'impresa che fornisca servizi a livello nazionale vincoli i prezzi praticati dalle imprese che erogano servizi in mercati geografici distinti. Ciò può avvenire ad esempio nei casi in cui i prezzi praticati dalle imprese che forniscono reti via cavo in determinate zone siano vincolati da un'impresa dominante che opera su scala nazionale; cfr. anche causa COMP/M.1628, TotalFina/Elf (GU L 143 del 29.5.2001, pag. 1), paragrafo 188.
- (50) Si dovrà documentare chiaramente l'interdipendenza dei prezzi ai due estremi della catena e occorrerà un elevato grado di sostituibilità tra i prodotti in questione o le zone geografiche.
- (51) Nelle sue decisioni la Commissione ha tra l'altro fatto riferimento all'esistenza dei seguenti mercati: servizi di telefonia vocale internazionali [causa IV/M.856, BritishTelecommunications/MCI (II), GU L 336 dell'8.12.1997], servizi di telecomunicazione avanzati rivolti alle imprese [causa IV/35.337 Atlas (GU L 239 del 19.9.1996), paragrafi 5-7, causa IV/35617, Phoenix/Global/One, (GU L 239 del 19.9.1996), paragrafo 6, causa IV/34.857, BT-MCI (I), GU L 223 del 27.8.1994], servizi standardizzati di comunicazione dati a commutazione di pacchetto, rivendita di capacità di trasmissione internazionale (causa IV/M.975, Albacom/BT/ENI, paragrafo 24) audioconferenze (Albacom/BT/ENI, paragrafo 17), servizi satellitari [causa IV/350518, Iridium (GU L 16 del 18.1.1997)] servizi di telecomunicazione globali (potenziati) (causa IV/JV.15 BT/AT&T, causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, paragrafo 84, causa COMP/M.2257 France Telecom/Equant, paragrafo 18), servizi di assistenza elenco abbonati (causa IV/M.2468, SEAT Pagine Gialle/ENIRO, paragrafo 19, causa COMP/M.1957, VIAG Interkom/Telenor Media, paragrafo 8), servizi di accesso a Internet destinati agli utenti finali (causa IV/M.1439, Telia/Telenor, causa COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein/Westfalen, paragrafo 26, causa COMP/M.1838, BT/Esat, paragrafo 7), connettività Internet massiva o universale (causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, paragrafo 52), servizi di telecomunicazioni mobili paneuropee integrate rivolti a clienti mobili internazionali (causa COMP/M.1975, Vodafone Airtouch/Mannesmann, causa COMP/M.2016 France Telecom/Orange, paragrafo 15), servizi di roaming all'ingrosso (causa COMP/M.1863, Vodafone/Airtel, paragrafo 17) e mercato della connettività alla rete internazionale di segnalamento (causa COMP/2598, TDC/CMG/Migway JV, paragrafi 17-18).

tempi brevi<sup>52</sup>. Inoltre, i mercati definiti in base al diritto della concorrenza non pregiudicano la definizione degli stessi in base al nuovo quadro normativo, in quanto l'analisi del mercato potrà avvenire in un contesto e in tempi diversi<sup>53</sup>.

64. Come indicato nella Comunicazione sugli accordi di accesso, nel settore delle comunicazioni elettroniche si devono considerare almeno due tipi principali di mercati rilevanti: quello dei servizi forniti agli utenti finali (mercato dei servizi) e quello dell'accesso alle strutture necessarie per la fornitura di tali servizi (mercato dell'accesso)<sup>54</sup>. All'interno di queste due ampie definizioni del mercato è possibile fare ulteriori distinzioni considerando il lato dell'offerta e della domanda.

65. In particolare, nella prassi decisionale la Commissione di norma opera una distinzione tra la fornitura di servizi e la fornitura dell'infrastruttura di rete sottostante. Ad esempio, per la fornitura dell'infrastruttura, la Commissione ha individuato mercati distinti per la fornitura dell'infrastruttura della rete locale (o local loop), le comunicazioni interurbane e internazionali<sup>55</sup>. Per i servizi di tipo fisso, la Commissione distingue tra l'accesso abbonati (dettaglio) ai servizi di telefonia vocale commutati (locali, interurbani e internazionali), l'accesso dei gestori (ingrosso) alle reti (locali, interurbane e internazionali) e i servizi di comunicazione dati rivolti alle imprese<sup>56</sup>. Nel mercato dei servizi di telefonia fissa al dettaglio, la Commissione ha inoltre operato un'ulteriore distinzione tra connessione iniziale e canone di affitto mensile<sup>57</sup>. Tali servizi vengono offerti a due categorie distinte di consumatori, in particolare l'utenza privata e l'utenza imprese. Quest'ultima può a sua volta essere suddivisa in altre due categorie: da un lato i professionisti e le imprese di piccole e medie dimensioni, dall'altro le grandi imprese<sup>58</sup>. Per i servizi al dettaglio di telefonia fissa offerti all'utenza privata, i modelli della domanda e dell'offerta sembrano indicare che attualmente vengono offerti principalmente due tipi di servizi: servizi tradizionali di telefonia fissa (trasmissioni vocali e trasmissioni di dati su banda stretta), da un lato, e servizi di comunicazione ad alta velocità dall'altro (attualmente sotto forma di servizi xDLS)<sup>59</sup>.

66. Per la fornitura di servizi di comunicazione mobile, la Commissione ha riscontrato che, dal punto di vista della domanda, i servizi di telefonia mobile e fissa costituiscono mercati separati<sup>60</sup>.

(52) Cfr. anche cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola contro Commissione [2000] Racc. II-1733, paragrafi 81-82.

(53) Cfr. anche articolo 15 della direttiva quadro.

(54) Comunicazione sugli accordi di accesso, paragrafo 45.

(55) Cfr. causa COMP/M.1439 Telia/Telenor.

(56) Cfr. Telia/Telenor, BT/AT&T, France Télécom/Equant, op. cit.. Cfr. anche la decisione della Commissione del 20 maggio 1999, Cégétel + 4 (GU L 218 del 18.8.1999), paragrafo 22. Per il mercato emergente dei "Servizi di comunicazione di dati tramite sistema satellitare a larga banda - GBDC", la Commissione ha stabilito che tre principali architetture di rete possono fungere da supporto a tali servizi: i) sistemi terrestri via cavo, ii) sistemi terrestri senza filo, iii) sistemi satellitari, e che dal punto di vista della domanda i GBDC satellitari possono essere considerati un mercato distinto, causa COMP/M.1564, Astrolink, paragrafi 20-23.

(57) Direttiva 96/19/CE, ventesimo considerando (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13). Cfr. anche la comunicazione della Commissione relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità (GU C 272 del 23.9.2000, pag. 55). A norma del punto 3.2, "Se è vero che è necessario vigilare attentamente su queste categorie di servizi, soprattutto a causa della rapidità dello sviluppo tecnologico, e se è vero che occorre procedere a valutazioni caso per caso a scadenze regolari, va però riconosciuto che questi servizi attualmente non sono di norma intercambiabili e debbono essere pertanto considerati come costituenti distinti mercati rilevanti".

(58) La Commissione ha individuato mercati distinti per i servizi rivolti alle grandi multinazionali, date le sensibili differenze nella domanda (e offerta) di servizi rivolti a questa clientela rispetto a altri utenti (commerciali), cfr. causa IV/JV.15, BT/AT&T, causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, causa COMP/M.2257, France Télécom/Equant.

(59) Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all'accesso disaggregato all'anello locale (local loop), punto 3.2. Il mercato dei servizi di comunicazione "ad alta velocità" potrebbe essere ulteriormente essere suddiviso in segmenti distinti sulla base del tipo di servizio offerto (ovvero, servizi Internet, video-on-demand, ecc.).

(60) Causa COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, paragrafo 33. Si può inoltre affermare che l'accesso a Internet via telefono attraverso i telefoni cellulari di seconda generazione esistenti costituisce un mercato separato da quello dell'accesso attraverso la rete telefonica pubblica commutata. La Commissione ritiene improbabile che l'accesso

All'interno del mercato della telefonia mobile, dai dati raccolti dalla Commissione risulta che il mercato dei servizi di telecomunicazione mobili comprende sia i GSM 900 che i GSM 1800 ed eventualmente le piattaforme analogiche<sup>61</sup>.

67. La Commissione ha stabilito che il mercato dell'accesso comprende tutti i tipi di infrastrutture che possono essere utilizzate per la fornitura di un determinato servizio<sup>62</sup>. L'eventuale suddivisione del mercato delle infrastrutture di rete in più sottomercati distinti, corrispondenti alle categorie di infrastrutture di rete esistenti, dipende evidentemente dal grado di sostituibilità tra tali reti (alternative)<sup>63</sup>. Tale operazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle categorie di utenti ai quali viene fornito l'accesso alla rete. Si dovrà quindi distinguere tra la fornitura di infrastrutture ad altri operatori (all'ingrosso) e agli utenti finali (al dettaglio)<sup>64</sup>. A livello di servizio al dettaglio si può effettuare un'ulteriore distinzione tra la clientela imprese e i clienti privati<sup>65</sup>.

68. Quando il servizio da fornire riguarda solo gli utenti finali abbonati a una determinata rete, l'accesso ai punti terminali di tale rete può costituire il mercato del prodotto rilevante. Il caso è diverso se si riscontra che gli stessi servizi possono essere offerti alla stessa categoria di consumatori mediante altre reti concorrenti facilmente accessibili. Ad esempio, nella comunicazione relativa all'accesso disaggregato alla rete locale<sup>66</sup> la Commissione ha sostenuto che, benché esistano alternative alla PSTN per la fornitura di servizi di comunicazioni ad alta velocità a clienti privati (reti di fibre ottiche, reti d'accesso senza fili o reti TV adattabili), nessuna di tali alternative può essere considerata un sostituto dell'infrastruttura della rete di accesso fissa<sup>67</sup>.

- 
- a Internet attraverso il telefono cellulare sia un sostituto dei metodi di accesso a Internet attraverso PC già esistenti e ciò in considerazione della diversa dimensione dello schermo e del formato del materiale ottenibile attraverso le diverse piattaforme: cfr. causa COMP/M.1982, Telia/Oracle/Drutt, paragrafo 15 e causa COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/Canal+.
- (61) Causa COMP/M.2469, Vodafone/Airtel, paragrafo 7, causa IV/M.1430, Vodafone/Airtouch, causa IV/M.1669, Deutsche Telecom/One2One, paragrafo 7. Si dovrà decidere caso per caso se tale mercato possa essere ulteriormente suddiviso in mercato di carrier (operatore di rete) e mercato a valle dei servizi; cfr. causa IV/M.1760, Mannesmann/Orange, paragrafi 8-10, e causa COMP/M.2053, Telenor/BellSouth/Sonofon, paragrafi 9-10.
- (62) Ad esempio, nella causa British Interactive Broadcasting/Open, la Commissione osserva che per la fornitura di servizi vocali di base ai consumatori, le infrastrutture in questione comprendevano non solo la tradizionale rete in rame della BT, ma anche le reti degli operatori via cavo, in grado di fornire i servizi telefonici di base, ed eventualmente le reti fisse senza fili, causa IV/36.359 (GU L 312 del 6.12.1999, paragrafi 33-38). Nella causa IV/M.1113, Nortel/Norweb, la Commissione ha riconosciuto che la tecnologia che utilizza la rete elettrica per la trasmissione di dati ("Digital Power Line") può costituire un'alternativa al tradizionale circuito di accesso per le telecomunicazioni locali, paragrafi 28-29.
- (63) Per valutare le condizioni della concorrenza tra reti che si presenterebbero nel mercato irlandese con la completa liberalizzazione la Commissione ha tenuto conto anche dell'esistenza di quelli che all'epoca potevano essere considerati potenziali fornitori di infrastrutture alternative, quali la televisione via cavo e le reti elettriche, Telecom Eireann, op. cit., paragrafo 30. La Commissione non ha stabilito se la fornitura di capacità di trasmissione da parte di una rete di infrastruttura sottomarina costituisca un mercato distinto dalle reti di trasmissioni terrestri o satellitari, causa COMP/M.1926, Telefonica/Tyco/JV, paragrafo 8.
- (64) Causa COMP/M.1439, Telia/Telenor, paragrafo 79. Ad esempio, la Commissione ha individuato un mercato paneuropeo emergente per l'accesso all'ingrosso (SMS) all'infrastruttura mobile nella causa COMP/2598, TDC/CMG/Migway JV, paragrafi 28-29.
- (65) Nell'applicare tali criteri la Commissione ha rilevato che per quanto riguarda l'infrastruttura fissa la domanda di affitto di capacità di trasmissione e la fornitura ad altri operatori di servizi collegati avvengono all'ingrosso (il mercato di servizi di carrier forniti dal carrier); cfr. causa n. IV/M.683, GTS-HERMES Inc./HIT Rail BV, paragrafo 14, causa IV/M.1069, WorldCom/MCI, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 1, Unisource (GU L 318 del 20.11.1997, pag. 1), Phoenix/Global One (GU L 239 del 19.9.1996, pag. 57); causa IV/JV.2, Enel/FT/DT. Nella causa COMP/M.1439, Telia/Telenor, paragrafi 75-83, la Commissione ha individuato modelli distinti nella domanda di accesso all'ingrosso e al dettaglio (abbonati) all'infrastruttura di rete (fornitura o accesso all'anello locale e fornitura o accesso all'infrastruttura di rete interurbana e internazionale).
- (66) Cfr. nota 58.
- (67) Attualmente le fibre ottiche sono competitive solo nei mercati della trasmissione a monte mentre le reti di accesso senza filo, che devono essere ancora messe in opera, saranno destinate prevalentemente a professionisti e clienti singoli con particolari esigenze di comunicazione. Ad eccezione di alcuni mercati nazionali, le reti di TV via cavo esistenti avrebbero bisogno di costosi adattamenti per poter fornire servizi di telecomunicazione bidirezionali a larga banda e rispetto alla tecnologia xDLS non garantiscono la larghezza di banda perché i clienti condividono lo stesso canale su cavo.

È possibile tuttavia che in futuro trasformazioni e innovazioni tecnologiche portino a conclusioni diverse<sup>68</sup>.

69. L'accesso alle reti mobili potrebbe essere definito anche in rapporto a due mercati potenzialmente distinti: uno per la generazione delle chiamate e uno per la loro terminazione. Al riguardo si dovrà decidere, sulla base di un'analisi della struttura e del funzionamento del mercato, se il mercato dell'accesso alle infrastrutture mobili si riferisce a una singola rete mobile o a tutte le reti mobili in generale<sup>69</sup>.

### 3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (POSIZIONE DOMINANTE)

70. L'articolo 14 della direttiva quadro recita: "Si presume che un'impresa disponga di un rilevante potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori". Questa definizione coincide con quella utilizzata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per la nozione di posizione dominante di cui all'articolo 82 del trattato<sup>70</sup>. Il nuovo quadro normativo ha confermato la definizione del significativo potere di mercato a quella data dalla Corte della posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato<sup>71</sup>. Nell'applicare la nuova definizione di significativo potere di mercato, le ANR dovranno pertanto fare in modo che le loro decisioni siano conformi alla prassi della Commissione ed alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado in materia di posizione dominante<sup>72</sup>. L'applicazione ex ante della nuova definizione di significativo potere di mercato richiede tuttavia un adeguamento delle modalità di valutazione del potere di mercato. In particolare, allorché si determina ex ante se una o più imprese detengano una posizione dominante nel mercato rilevante, le ANR si basano, in linea di principio, su ipotesi e previsioni diverse da quelle assunte dalle autorità per la concorrenza nell'applicazione retrospettiva dell'articolo 82, nel contesto di un presunto abuso<sup>73</sup>. Sovente, in mancanza di elementi concreti o statistiche relative a comportamenti pregressi, l'analisi del mercato si baserà su una valutazione di carattere prevalentemente previsionale. L'accuratezza dell'analisi condotta dalle ANR dipende quindi dalle informazioni e dai dati disponibili al momento dell'adozione della decisione.

71. Il fatto che in un determinato caso non si concretizzino in ultima analisi le previsioni sul mercato inizialmente elaborate dall'ANR non significa necessariamente che la sua decisione non fosse in linea con la direttiva al momento dell'adozione. In sede di applicazione ex ante della nozione di posizione dominante, l'ANR deve godere di poteri discrezionali adeguati alla complessità

(68) Cfr. anche causa IV/JV.11 @Home Benelux B.V.

(69) Ad esempio, per assicurare la terminazione delle chiamate destinate agli abbonati di una particolare rete, un operatore di rete fissa, in linea di massima, non potrà far altro che chiamare o collegarsi con la rete cui è abbonato il destinatario della chiamata. Ad esempio, alla luce del principio "chi chiama paga", gli operatori mobili non sono incentivati a concorrere a livello di prezzi sulla terminazione delle chiamate in direzione della loro rete. Recentemente, numerose ANR hanno indicato che un'adeguata analisi del funzionamento del mercato della terminazione delle chiamate dirette alle reti mobili dal punto di vista della concorrenza autorizza a definire un mercato distinto per la terminazione delle chiamate su singole reti, cfr. anche OCSE, "Competition issues in Telecommunications-Background Note for the Secretariat", DAFPE/CLP/WP2(2001)3 e comunicato stampa della Commissione IP/02/483.

(70) Causa n. 27/76, United Brands/Commission e [1978] Racc. 207.

(71) Cfr. anche il venticinquesimo considerando della direttiva quadro.

(72) Cfr. articolo 14, paragrafo 2 e il ventottesimo considerando della direttiva quadro.

(73) Va notato che le ANR non sono tenute a constatare un abuso di posizione dominante per designare un'impresa come detentrica di un significativo potere di mercato.

delle realtà economiche, oggettive e giuridiche in esame. In base alla direttiva quadro, la valutazione del mercato da parte delle ANR dovrà essere effettuata a intervalli regolari. In questo contesto, pertanto, le ANR avranno la possibilità di reagire regolarmente agli eventuali sviluppi del mercato e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari.

### 3.1. Criteri per la valutazione del significativo potere di mercato

72. Come sottolineato dalla Corte, il riscontro di una posizione dominante non esclude l'esistenza di una certa concorrenza nel mercato in questione. Tale posizione permette soltanto all'impresa che la detiene, se non di stabilire, perlomeno d'incidere in modo sensibile sulle condizioni in cui tale concorrenza si sviluppa e, in ogni caso, di operare senza tenere conto di eventuali vincoli concorrenziali, fintanto che tale condotta non leda i suoi interessi<sup>74</sup>.

73. In sede di esame ex post, le autorità garanti della concorrenza potrebbero trovarsi a dover considerare diversi esempi di comportamenti di mercato che siano espressione di un potere di mercato ai sensi dell'articolo 82. In un contesto ex ante tuttavia il potere di mercato si misura principalmente in base al potere dell'impresa in questione di aumentare i prezzi limitando la produzione, senza che ciò comporti una flessione significativa delle vendite o dei ricavi.

74. Il potere di mercato di un'impresa può essere limitato dall'esistenza di concorrenti potenziali<sup>75</sup>. Le ANR dovrebbero perciò tenere conto della probabilità che imprese non attualmente operanti nel mercato del prodotto rilevante decidano, a medio termine, di entrare nel mercato qualora si registri un piccolo ma significativo aumento dei prezzi di carattere non transitorio. Le imprese che, in caso di un tale incremento di prezzo, sono in grado di cambiare o ampliare la loro gamma di prodotti/servizi e di entrare nel mercato dovrebbero essere considerate dalle ANR come potenziali operatori del mercato, anche se per il momento non producono o non offrono ancora il prodotto o il servizio in questione.

75. Come indicato nei paragrafi precedenti, per stabilire l'esistenza di una posizione dominante si usano una serie di criteri e una valutazione che si fonda, come specificato sopra, su un'analisi previsionale del mercato a sua volta basata sulle condizioni esistenti sul mercato stesso. Le quote di mercato sono spesso usate come indicatore indiretto del potere di mercato. Per quanto le dimensioni della quota di mercato detenuta non siano sufficienti a stabilire se un'impresa detenga un significativo potere di mercato (posizione dominante), è improbabile che una ditta che non detiene una quota di mercato consistente si trovi in posizione dominante. È quindi improbabile che imprese aventi una quota inferiore o pari al 25 % del mercato in questione occupino (da sole) una posizione dominante sul mercato stesso<sup>76</sup>. Nella prassi decisionale della Commissione, il problema si pone quando la quota di mercato detenuta da un'impresa supera il 40 %<sup>77</sup>, benché in talune circo-

(74) Causa n. 85/76, Hoffmann-La Roche contro Commissione [1979] Racc. 461, paragrafo 39. Va sottolineato in questa sede che, ai fini della regolamentazione ex ante, se a un'impresa sono stati imposti obblighi regolamentari, la sua posizione dominante e la designazione di impresa dotata di significativo potere di mercato non cessa con il ripristino della concorrenza nel mercato in questione in conseguenza degli obblighi imposti.

(75) L'assenza di eventuali servizi o prodotti di sostituzione può indurre a riscontrare una situazione di dipendenza economica, manifestazione tipica dell'esistenza di una posizione dominante; cfr. decisioni della Commissione, Decca Navigator System (GU L 43 del 15.2.1987), e Magill TV Guide: ITP, BBC, RTE (GU L 78 del 21.3.1989, pag. 43). Cfr. anche causa 22/78, Hugin contro Commissione [1979] Racc. 1869, causa n. 226/84, British Leyland contro Commissione [1986] Racc. 3263.

(76) Cfr. anche considerando 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

(77) United Brands contro Commissione, op. cit. La probabilità che un'impresa occupi una posizione dominante aumenta proporzionalmente allo scarto tra la quota dell'impresa considerata e le quote dei concorrenti. Ad esempio, nella causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, si è constatato che l'entità oggetto della fusione avrebbe avuto congiuntamente, nel mercato della fornitura di massima connettività Internet, una quota di mercato assoluta di più del [35-45] %, di gran lunga superiore a quella del suo più immediato concorrente e tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori (cfr. paragrafi 114, 123, 126, 146, 155 e 196).

stanze si possa presumere una tale posizione anche con quote inferiori dato che la posizione dominante non è necessariamente legata al possesso di una quota di mercato elevata. In base a una giurisprudenza consolidata, la detenzione di quote di mercato estremamente elevate - superiori al 50% - è di per sé, salvo situazioni eccezionali, una prova dell'esistenza di una posizione dominante<sup>78</sup>. Si può presumere che un'impresa che detiene una grossa fetta di mercato goda di un significativo potere di mercato, ossia abbia una posizione dominante, se la quota è rimasta costante nel tempo<sup>79</sup>. La graduale erosione della quota di mercato di un'impresa con una forte posizione di mercato potrebbe indicare un'intensificazione della concorrenza, ma non esclude la possibilità che si riscontri un significativo potere di mercato. D'altro canto, la fluttuazione delle quote di mercato nel tempo potrebbe indicare l'assenza di potere di mercato nel mercato rilevante.

76. Riguardo ai metodi seguiti per determinare la dimensione del mercato e l'entità dei segmenti assorbiti dalle imprese, il fatturato ed il volume delle vendite offrono utili informazioni per la misurazione del mercato stesso<sup>80</sup>. Nel caso di prodotti non confezionati è preferibile fare riferimento al volume, mentre nel caso di prodotti differenziati (ossia prodotti di marca) il valore delle vendite e la quota di mercato calcolata sulla base di detto elemento spesso sono ritenuti criteri maggiormente indicativi della posizione e del potere relativo di ciascun operatore. Nelle gare di appalto anche il numero di appalti vinti o persi può essere utilizzato per una valutazione approssimativa delle quote di mercato<sup>81</sup>.

77. I criteri per il calcolo della quota di mercato dell'impresa o delle imprese interessate dipenderanno dalle caratteristiche del mercato rilevante. Spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato. A titolo esemplificativo, i proventi delle linee affittate, la capacità affittata o il numero di punti terminali delle linee affittate possono fungere da eventuali parametri del potere relativo dell'impresa nei mercati delle linee affittate. Come rilevato dalla Commissione, il numero in sé dei punti terminali della linea affittata non tiene conto dei diversi tipi di linee affittate disponibili sul mercato, che vanno dalle linee affittate analogiche per la trasmissione vocale alle linee affittate digitali ad alta velocità, dalle linee affittate locali alle linee a lunga distanza internazionali. Tra i due elementi, i ricavi delle linee affittate rappresentano forse il criterio di misurazione più trasparente e meno difficile. Analogamente, i proventi delle forniture al dettaglio, i minuti di chiamata o il numero di linee telefoniche fisse o di abbonati dei gestori di reti telefoniche pubbliche possono servire da parametri per il calcolo delle quote di mercato delle imprese attive in questi mercati<sup>82</sup>. Se il mercato definito è quello dell'interconnessione, un parametro di misura più

- 
- (78) Causa C-62/86, AKZO contro Commissione, [1991] Racc. I-3359, paragrafo 60; causa T-228/97, Irish Sugar contro Commissione, [1999] Racc. II-2969, paragrafo 70, causa Hoffmann-LaRoche contro Commissione, op.cit., paragrafo 41, causa T-139/98, AAMS e altri contro Commissione [2001] ECR II-0000, paragrafo 51. Tuttavia, le valutazioni effettuate in base a quote di mercato consistenti saranno accurate soltanto se si presuppone che i concorrenti non siano in grado di aumentare la produzione in modo da soddisfare la domanda derivante dall'aumento del prezzo praticato da un operatore.
- (79) Causa Hoffmann-La Roche contro Commissione, op. cit., paragrafo 41; causa C-62/86, Akzo contro Commissione [1991] Racc. I-3359, paragrafi 56, 59. "La detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l'impresa che la detiene per un periodo di una certa entità, dato il volume di produzione e di offerta che in essa rientra - mentre i detentori di quote notevolmente inferiori non sono in grado di soddisfare rapidamente la domanda che vorrebbe orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene la quota maggiore, in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante", causa AAMS e altri contro Commissione, op. cit., paragrafo 51.
- (80) Comunicazione sulla definizione del mercato, op. cit., pag. 5.
- (81) Cfr. causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, paragrafi 239-240. Nelle gare di appalto tuttavia è importante non basarsi sulle quote di mercato in quanto possono non riflettere la posizione effettiva dell'impresa; per un approfondimento cfr. anche causa COMP/M.2201, MAN/Aüwarter.
- (82) Cfr. Determination of Organizations with Significant Power (SMP) for the implementation of the ONP Directive, DG XIII, 10 marzo 1999 al seguente indirizzo: <http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf>, punto 3.2.



realistico può essere rappresentato dai proventi del servizio di terminazione di chiamata verso clienti di reti fisse o mobili. In questo caso il riferimento ai ricavi anziché ai minuti di chiamata permette ad esempio di tenere conto della differenziazione del valore dei minuti di chiamata (ad es., chiamate locali, interurbane e internazionali) e la presenza sul mercato così misurata rispecchia sia il numero di clienti sia l'estensione della rete<sup>83</sup>. Per le stesse ragioni, i proventi dei servizi di terminazione delle chiamate verso clienti di reti mobili potrebbero essere il miglior strumento per misurare la presenza sul mercato dei gestori di reti mobili<sup>84</sup>.

78. È importante sottolineare che non si può stabilire l'esistenza di una posizione dominante unicamente in base all'ampiezza delle quote di mercato: come già detto, esse indicano semplicemente la possibilità che si sia in presenza di un operatore che gode di una posizione dominante. Le ANR dovrebbero perciò intraprendere un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante prima di formulare conclusioni circa l'esistenza di un significativo potere di mercato. A questo proposito, si possono anche usare i criteri sottoindicati per misurare il potere di un'impresa di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori, tra cui:

- dimensione globale dell'impresa,
- controllo di infrastrutture difficili da duplicare,
- vantaggi o superiorità a livello tecnologico,
- mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti,
- accesso facile o privilegiato ai mercati finanziari/risorse finanziarie,
- diversificazione dei prodotti/servizi (ad es. offerta di servizi o prodotti aggregati),
- economie di scala,
- economie di diversificazione,
- integrazione verticale,
- una rete di distribuzione e vendita molto sviluppata,
- mancanza di concorrenza potenziale,
- barriere all'espansione.

79. Una posizione dominante può risultare da una combinazione qualsiasi dei suddetti elementi, che presi separatamente non sono necessariamente determinanti.

80. Il riscontro di una posizione dominante dipende inoltre dalla valutazione della facilità d'accesso al mercato. Infatti, l'assenza di barriere all'ingresso scoraggia, in linea di principio, eventuali condotte anticoncorrenziali indipendenti da parte di un'impresa con una quota di mercato significativa. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, le barriere all'ingresso sono spesso notevoli a causa dei requisiti normativi e regolamentari di varia natura che possono limitare il numero di licenze disponibili o la fornitura di taluni servizi (ad es. GSM/DCS o servizi mobili della terza generazione). Si hanno inoltre barriere all'accesso al mercato quando, per diventare redditizia, l'impresa deve compiere notevoli investimenti e programmare l'attività a lungo termine<sup>85</sup>. Tuttavia, l'esisten-

---

(83) Ibidem, paragrafo 5.2.

(84) Per quanto riguarda il mercato dell'interconnessione di reti fisse e mobili, nel calcolo del traffico di terminazione delle chiamate dovrebbe essere incluso anche il traffico su reti proprie e il traffico d'interconnessione in provenienza da tutte le altre reti fisse e mobili, nazionali o internazionali.

(85) Hoffmann-La Roche contro Commissione, op. cit., paragrafo 48. Uno dei tipi più importanti di ostacoli all'accesso sono gli investimenti non recuperabili, che sono particolarmente pertinenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, alla luce dei sostanziosi investimenti necessari per creare, ad esempio, una rete di comunicazioni elettroniche efficiente per la fornitura di servizi di accesso: è inoltre probabile che un nuovo operatore che decida di uscire dal mercato riesca a

za di forti ostacoli all'accesso può risultare meno importante nei mercati caratterizzati da costanti progressi tecnologici. Nei mercati delle comunicazioni elettroniche, i vincoli alla concorrenza possono derivare da innovazioni ad opera di concorrenti potenziali momentaneamente non ancora presenti sul mercato che rappresentano una minaccia. In tali mercati la valutazione della concorrenza dovrà seguire un'impostazione prospettica.

81. Circa la pertinenza del concetto di "infrastrutture essenziali" ai fini dell'applicazione della nuova definizione del significativo potere di mercato, non esiste attualmente una giurisprudenza relativamente al settore delle comunicazioni elettroniche. Questo concetto è tuttavia pertinente principalmente ai fini dell'accertamento di un eventuale abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e non ha molta rilevanza ai fini della valutazione ex ante del significativo potere di mercato di cui all'articolo 14 della direttiva quadro. In particolare, la dottrina delle "infrastrutture essenziali" è complementare rispetto agli obblighi generali esistenti imposti all'impresa dominante, come l'obbligo di non fare discriminazioni tra i clienti, ed è stata applicata ai casi che ricadono nell'articolo 82 in circostanze eccezionali, come quelli in cui il rifiuto di fornire o accordare l'accesso a terzi avrebbe limitato o impedito l'emergere di nuovi mercati, o di nuovi prodotti, in contrasto con l'articolo 82, lettera b), del trattato. Essa è stata associata principalmente alle questioni relative all'accesso o ai casi di rifiuto di procedere alla fornitura o di allacciare rapporti commerciali in base all'articolo 82 del trattato, senza la presenza di alcun trattamento discriminatorio. In base alla giurisprudenza esistente, un prodotto o servizio non può considerarsi "necessario" o "essenziale" a meno che non esista alcun sostituto reale o potenziale. Se è vero che un'impresa che possieda una "infrastruttura essenziale" si trova per definizione in una posizione dominante in qualsiasi mercato per detta infrastruttura, non sempre è vero il contrario. Ai sensi della giurisprudenza esistente<sup>86</sup>, il fatto che una determinata infrastruttura non sia "essenziale" o "indispensabile" per lo svolgimento di una determinata attività economica in un mercato distinto non esclude la possibilità che chi ne è in possesso goda di una posizione dominante. Ad esempio, un gestore di rete può godere di una posizione dominante malgrado l'esistenza di reti alternative concorrenti se le dimensioni o l'importanza della sua rete gli permettono di comportarsi in misura notevole in modo indipendente rispetto agli altri gestori di reti<sup>87</sup>. In altri termini, ciò che conta è stabilire se una determinata infrastruttura conferisca a chi la possiede un notevole potere sul mercato, senza che sia perciò necessario stabilire anche se detta infrastruttura possa essere ritenuta "essenziale" o "indispensabile" ai sensi della giurisprudenza esistente.

82. Deriva da quanto precede che la dottrina delle "infrastrutture essenziali" è meno pertinente ai fini dell'applicazione ex ante dell'articolo 14 della direttiva quadro dell'applicazione ex post dell'articolo 82 del trattato CE.

### 3.1.1. Effetto di leva del potere di mercato

83. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva quadro statuisce che "Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali

---

recuperare molto poco. Gli ostacoli all'accesso sono aggravati da ulteriori economie di diversificazione e densità che caratterizzano generalmente tali reti. È dunque probabile che una grossa rete abbia sempre costi inferiori a quelli di una rete più piccola, per cui un nuovo operatore, per conquistare una maggiore quota di mercato e riuscire a concorrere dovrebbe praticare un prezzo inferiore a quelli del gestore in posizione consolidata, e avrebbe perciò difficoltà a recuperare i costi sommersi.

(86) Cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP contro Commissione, [1995] Racc. I-743, causa C-7/97 Oscar Bronner [1998] Racc. I-7791, e cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services e altri contro Commissione [1998] Racc. II-3141.

(87) Causa COMP/M.1741, MCI WorldCom/Sprint, paragrafo 196.

da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata".

84. Tale disposizione è stata studiata per situazioni di mercato analoghe a quella all'origine della sentenza della Corte nella causa Tetra Pak II<sup>88</sup>, nella quale la Corte ha stabilito che un'impresa che detiene una posizione dominante in un mercato e una posizione preminente in un mercato distinto, ma strettamente collegato al primo, si trova in una situazione equiparabile a chi detenga una posizione dominante sul complesso dei mercati in esame. Grazie alla posizione dominante detenuta nel primo mercato e alla sua presenza sul mercato secondario collegato, un'impresa può far valere il potere che detiene nel primo mercato e operare indipendentemente dai clienti sul secondo mercato<sup>89</sup>. Malgrado il carattere orizzontale dei mercati in cui Tetra Pak risultava complessivamente dominante, nella maggior parte dei mercati integrati verticalmente si riscontrano stretti legami associativi, nell'accezione usata nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Questa situazione si verifica spesso nel settore delle telecomunicazioni, ove sovente un gestore detiene una posizione dominante nel mercato delle infrastrutture e un'importante presenza a valle, nel mercato dei servizi<sup>90</sup>. In tale eventualità, l'ANR può ritenere corretto constatare che l'operatore detiene un significativo potere di mercato su entrambi i mercati nel loro complesso. Nella prassi tuttavia, qualora si individui un'impresa che gode di un significativo potere di mercato a monte, nel mercato all'ingrosso o dell'accesso, le ANR saranno di norma in grado di impedire ogni probabile effetto di riversamento o di leva a valle, nei mercati al dettaglio o dei servizi, imponendo a detta impresa obblighi a norma della direttiva accesso atti a evitare tali effetti. Pertanto le ANR dovranno esaminare l'applicabilità dell'articolo 14, paragrafo 3, soltanto laddove l'imposizione degli obblighi ex ante a un'impresa in posizione dominante nel mercato a monte (accesso) non risulti in una concorrenza effettiva nel mercato a valle (dettaglio).

85. Le considerazioni di cui sopra valgono anche per i mercati orizzontali<sup>91</sup>. Inoltre, a prescindere dal carattere verticale o orizzontale dei mercati in questione, in entrambi i casi dovrà trattarsi di mercati delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2 della direttiva quadro; essi dovranno inoltre presentare caratteristiche tali da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari ex ante<sup>92</sup>.

### 3.1.2. Posizione collettiva dominante

86. In base all'articolo 82 del trattato CE, una o più imprese possono detenere una posizione dominante ("posizione dominante collettiva"). L'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva quadro stabilisce a sua volta che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente ad altri.

(88) Causa C-333/94 P, Tetra Pak contro Commissione [1996] Racc. I-5951.

(89) Cfr. anche causa COMP/M.2146, Tetra Laval/Sidel, paragrafi 325-389, sub judice, T-5/02.

(90) Cfr. Comunicazione sugli accordi di accesso, paragrafo 65.

(91) Nel caso dei mercati orizzontali, l'analisi del mercato dovrebbe in primo luogo determinare la sussistenza di stretti legami associativi che permettono a un'impresa in posizione dominante in un mercato di agire in modo indipendente rispetto ai concorrenti in un mercato vicino. Si potrà riscontrare l'esistenza di legami di questo tipo in riferimento al tipo di condotta seguito dai fornitori e dagli utenti nei mercati in esame (clienti e/o fornitori di entrambi i mercati, ovvero, clienti che acquistano sia chiamate vocali che accesso Internet al dettaglio), o la sostanziale identità del prodotto o servizio di input (cioè fornitura di un'infrastruttura di rete da parte di un gestore fisso ai fornitori di servizi Internet all'ingrosso per la generazione e la terminazione delle chiamate); cfr. anche la causa T-83/91, Tetra Pak contro Commissione, op. cit., paragrafo 120 e causa COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel.

(92) L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva quadro non si applica in rapporto al potere di leva esercitato a partire da un mercato "regolamentato" verso un mercato emergente "non regolamentato". In tali casi, eventuali condotte lesive nel mercato "emergente" rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

87. Nella Comunicazione relativa agli accordi di accesso, la Commissione afferma che, benché al momento sia la sua prassi decisionale che la giurisprudenza della Corte siano ancora in evoluzione, si ritiene che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa, a condizione che non vi sia concorrenza effettiva tra loro. L'assenza di concorrenza potrebbe in concreto essere riconducibile a taluni legami tra le suddette imprese. La Commissione ha peraltro affermato anche che l'esistenza di detti legami non è necessaria ai fini della constatazione di una posizione dominante congiunta<sup>93</sup>.

88. Successivamente alla pubblicazione della Comunicazione relativa agli accordi di accesso, il concetto di posizione dominante congiunta o collettiva ha trovato applicazione in diverse decisioni adottate dalla Commissione in base al regolamento n. 17 e al regolamento sul controllo delle concentrazioni. Inoltre, sia il Tribunale di primo grado che la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno emanato sentenze che hanno contribuito a precisare ulteriormente la portata esatta di tale concetto.

### *3.1.2.1. La giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee*

89. L'espressione "una o più imprese" di cui all'articolo 82 del trattato CE implica che una posizione dominante può essere detenuta da una o più entità giuridicamente ed economicamente indipendenti<sup>94</sup>.

90. Fino alla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Compagnie maritimes belge*<sup>95</sup> e alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa *Gencor*<sup>96</sup> (cfr. sotto), si sarebbe potuto sostenere che la constatazione di una posizione dominante collettiva si basava sull'esistenza di legami economici, nel senso di legami strutturali, o su altri fattori che potrebbero dar luogo a una qualche correlazione tra le imprese in questione<sup>97</sup>. La questione se la nozione di posizione dominante collettiva possa essere usata anche in un mercato caratterizzato da oligopolio, ossia in un mercato con pochi operatori sul lato dell'offerta, in mancanza di vincoli di alcun genere tra le imprese operanti sul mercato, è stata sollevata per la prima volta nella causa *Gencor*, avente per oggetto la legittimità di una decisione adottata dalla Commissione a norma del regolamento sul controllo delle concentrazioni, che non autorizzava l'operazione notificata in quanto avrebbe comportato la creazione di un duopolio nel mercato, favorevole alla creazione di una posizione dominante di oligopolio<sup>98</sup>. Le ricorrenti hanno sostenuto davanti al Tribunale di primo grado che la Commissione non era riuscita a comprovare l'esistenza di "legami" tra i membri del duopolio in conformità alla giurisprudenza sviluppata fino all'epoca.

91. Il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso, affermando tra l'altro che non esiste precedente giuridico che riduca la nozione di "legami economici" ai legami strutturali tra le imprese in causa. In base al Tribunale di primo grado "sul piano giuridico o economico, non esi-

(93) Comunicazione sugli accordi di accesso, paragrafo 79.

(94) Cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, *Compagnie maritimes belge e altri/Commissione* [2000] Racc. I-1365.

(95) *Ibidem*, paragrafo 39.

(96) Causa T102/96, *Gencor/Commissione* [1999] Racc. II-753.

(97) Cfr. le cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, *SIV e altri/Commissione* [1992] Racc. II-1403, paragrafo 358, causa C 393/92 *Almelo* [1994] Racc. I-1477, paragrafo 43, causa C-96/94, *Centro Servizi Spediporto* [1995] Racc. I-2883, paragrafo 33, cause riunite C-140/94, 141/94, e C-142/94, *DIP*, [1995] Racc. I-3257, paragrafo 62, causa C-70/95, *Sodemare* [1997] Racc. I-3395, paragrafo 46, e cause riunite C-68/94 e C-30/95 *Repubblica francese ed altri/Commissione* [1998] Racc. I-1375, paragrafo 221.

(98) Causa IV/M.619 - *Gencor Lonhro* (GU L 11 del 14.1.1997, pag. 30).

ste alcuna ragione per escludere dalla nozione di legame economico la relazione di interdipendenza esistente tra i membri di un oligopolio ristretto all'interno del quale questi ultimi, su un mercato di caratteristiche adeguate, in particolare in termini di concentrazione del mercato, di trasparenza e di omogeneità del prodotto, sono in grado di prevedere i loro reciproci comportamenti e sono pertanto fortemente incentivati ad allineare il loro comportamento sul mercato in modo da massimizzare il loro profitto comune riducendo la produzione al fine di aumentare i prezzi. Infatti, in un siffatto contesto, ciascun operatore sa che un'azione fortemente concorrenziale da parte sua diretta ad accrescere la sua quota di mercato (per esempio, una riduzione di prezzo) provocherebbe un'azione identica da parte degli altri, di modo che egli non trarrebbe alcun vantaggio dalla sua iniziativa. Tutti gli operatori si troverebbero quindi a subire l'abbassamento del livello dei prezzi"<sup>99</sup>. Come rilevato dal Tribunale, le condizioni del mercato possono essere tali che "ciascun operatore può prendere coscienza degli interessi comuni e, in particolare, far salire i prezzi senza dover procedere alla conclusione di un accordo o ricorrere a una pratica concertata"<sup>100</sup>.

92. La sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Gencor è stata successivamente avallata dalla Corte nella causa *Compagnie maritimes belges*. In tale sede la Corte ha fornito ulteriori elementi di riferimento per l'interpretazione della nozione di posizione dominante collettiva e circa le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini della sua constatazione. La Corte afferma che per provare che una o più imprese detengono congiuntamente una posizione dominante occorre esaminare se le imprese interessate costituiscono insieme un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, delle loro controparti commerciali e dei consumatori su un mercato determinato<sup>101</sup>. Questo si verifica qualora (i) non vi sia concorrenza effettiva tra le imprese in questione e (ii) le suddette imprese adottino sul mercato rilevante una condotta uniforme o una politica comune<sup>102</sup>. Solo in caso affermativo occorre esaminare se tale entità collettiva detenga effettivamente una posizione dominante<sup>103</sup>. Occorre soprattutto verificare se esistono tra le imprese interessate legami economici che consentano loro di agire indipendentemente dai loro concorrenti, dai loro clienti e dai consumatori. La Corte ha constatato che un accordo, una decisione o una pratica concordata (oggetto o meno di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato), possono incontestabilmente vincolare le imprese interessate ad un certo comportamento su un mercato determinato, in maniera tale che esse si presentano su tale mercato come un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti, dei loro partner commerciali e dei consumatori<sup>104</sup>.

93. La sola circostanza che due o più imprese siano legate da un accordo, da una decisione di associazioni di imprese oppure da una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non può costituire, di per sé, una base sufficiente per stabilire se si sia in presenza di una posizione dominante collettiva. Conformemente a quanto afferma la Corte: "... l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante collettiva ... potrebbe risultare da altri fattori di correlazione e dipenderebbe da una valutazione economica e, in particolare, da una valutazione della struttura del mercato di cui trattasi"<sup>105</sup>.

(99) Gencor/Commissione, op. cit., paragrafo 276.

(100) Ibidem, paragrafo 277.

(101) *Compagnie maritimes belges transports e altri*, op. cit., paragrafo 39, cfr. anche causa T-342/99 *Airtours/Commission* [2002] Racc. II-0000, paragrafo 76.

(102) Cfr. in particolare *Repubblica francese e altri/Commissione*, op. cit., paragrafo 221.

(103) *Compagnie maritimes belges*, paragrafo 39.

(104) Ibidem, paragrafo 44.

(105) Ibidem, paragrafo 45.

94. Dalle sentenze relative alle cause Gencor e Compagnie marittime belge discende che, benché ci si possa basare sull'esistenza di legami strutturali per corroborare la constatazione di una posizione dominante collettiva, tale constatazione può essere fatta anche in riferimento ad un mercato caratterizzato da oligopolio o da elevata concentrazione, la cui struttura da sola, in particolare, è propizia all'emergere di effetti di coordinamento nel mercato rilevante<sup>106</sup>.

*3.1.2.2. La prassi della Commissione in sede decisionale e l'allegato II della direttiva quadro*

95. In una serie di decisioni adottate in base al regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, la Commissione ha preso in esame il concetto di posizione dominante collettiva onde accertare, in questi casi, se la struttura in questione favorisca il coordinamento in questi mercati<sup>107</sup>.

96. Nel valutare ex ante le probabilità dell'esistenza o dell'insorgenza di un mercato che possa favorire una posizione dominante collettiva, nella forma di un tacito coordinamento, le ANR dovranno analizzare:

a. se le caratteristiche del mercato siano tali da favorire un coordinamento tacito: e

b. se una tale forma di coordinamento sia sostenibile, ovvero, i) se uno dei componenti dell'oligopolio sia in grado di sottrarsi al coordinamento e se sia motivato a farlo, considerata la capacità di ritorsione degli altri componenti e la loro motivazione in questo senso, e ii) se gli acquirenti/concorrenti marginali/potenziati abbiano la capacità o siano motivati a opporsi a qualsiasi forma di coordinamento che ne risulti e che sia contraria alla concorrenza<sup>108</sup>.

97. L'analisi è facilitata da una serie di criteri riassunti nell'allegato II della direttiva quadro, che è stata usata anche dalla Commissione nell'applicazione dei concetti di posizione dominante collettiva ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni. In base all'allegato, "si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati<sup>109</sup>. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante collettiva, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in appresso:

(106) I termini "effetti di coordinamento" qui usati corrispondono all'espressione "comportamenti anticoncorrenziali paralleli", cui si fa riferimento nelle decisioni della Commissione che applicano il concetto di posizione dominante collettiva (di oligopolio).

(107) Cfr. in particolare causa COMP/M.2498 - UPM-Kymmene/Haindl e causa COMP/M.2499 - Norske Skog/Parengo/Walsum, causa COMP/M.2201 - MAN/Auwärter, causa COMP/M. 2097 - SCA/Matsä Tissue, causa COMP/M. 1882 - Pirelli/BICC, causa COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint, sub judice, T-310/00, causa IV/M.1524 - Airtours/First Choice (GU L 93 del 13.4.2000, pag. 1), sub judice T-342/99, causa IV/M.1383 - Exxon/Mobil, causa IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier (GU L 20 del 25.1.2000, pag. 1), causa IV/M1225 - Enso/Stora (GU L 254 del 29.9.1999, pag. 9), causa IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (GU L 50 del 26.2.1999, pag. 27), causa IV/M.619 - Gencor/Lonrho, op. cit., causa IV/M.308, Kali + Salz/MdK/Treuhand (GU L 186 del 21.7.1994, pag. 38) e causa IV/M.190 - Nestlé/Perrier (GU, L 356 del 5.12.1992, pag. 1).

(108) È questo sostanzialmente il tipo di analisi svolto dalla Commissione nelle decisioni passate in materia di posizione dominante: cfr. ad esempio causa IV/M.190 - Nestlé/Perrier (GU L 356 del 5.12.1992, pag. 1), Gencor/Lonrho, op. cit.; causa IV/M.1383 - Exxon/Mobil, paragrafo 259; causa IV/M.1524 - Airtours/First Choice (GU L 93 del 13.4.2000, pag. 1), e causa COMP/M.2499 Norske Skog/Parengo/Walsum, paragrafo 76; cfr. anche, Airtours v Commission, op.cit., paragrafo 62.

(109) Cfr. anche il ventiseiesimo considerando della direttiva quadro: "Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato".

- maturità del mercato,
- crescita moderata o stagnazione della domanda,
- scarsa elasticità della domanda,
- omogeneità dei prodotti,
- analoghe strutture dei costi,
- analoghe quote di mercato,
- mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia,
- assenza di sovracapacità,
- forti ostacoli all'accesso,
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente,
- mancanza di potenziale concorrenza,
- vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate,
- meccanismi di ritorsione,
- assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi".

98. L'allegato II della direttiva quadro prevede esplicitamente che non si tratta di un elenco esaustivo e che i criteri non sono cumulativi: con essi s'intende semplicemente illustrare il tipo di elementi utilizzabili per suffragare affermazioni relative all'esistenza di una posizione dominante collettiva (oligopolistica)<sup>110</sup>, nella forma del tacito coordinamento. Infatti, ribadendo quanto precedentemente affermato, l'esistenza di legami strutturali tra le imprese interessate non è una condizione necessaria per la constatazione di una posizione dominante collettiva. È tuttavia evidente che si possono usare tali legami, se esistono, assieme a uno qualsiasi degli elementi sopra menzionati, per avvalorare la probabilità che in un determinato mercato oligopolistico si manifesti un effetto di coordinamento. In assenza di tali legami, per stabilire se un mercato favorisca l'emergere di una posizione dominante collettiva nella forma del tacito coordinamento, a, si dovrà esaminare una serie di caratteristiche del mercato stesso. Queste spesso vengono presentate come nel succitato elenco: vanno tuttavia esaminate nella totalità onde procedere a una valutazione complessiva, anziché applicate meccanicamente come una "lista di controllo". A seconda delle circostanze del caso, il fatto che singoli elementi strutturali, solitamente associati a una posizione dominante collettiva, non possano essere appurati chiaramente non sarà determinante per poter escludere la possibilità di un effetto di coordinamento<sup>111</sup>.

99. In un mercato caratterizzato da oligopolio in cui sono presenti la maggior parte, se non tutte, le condizioni sopra indicate, si dovrebbe esaminare, soprattutto, se gli operatori del mercato siano fortemente motivati ad adottare una strategia che produca una situazione di mercato analoga a quella che risulterebbe da una condotta coordinata e ad astenersi dal competere tra loro. Questa situazione si verifica nel caso in cui i vantaggi a lungo termine di una condotta anticoncorrenziale superino i vantaggi a breve termine prodotti dall'adozione di una strategia concorrenziale.

100. Va sottolineato che constatare l'esistenza di concentrazioni in un mercato non autorizza necessariamente a concludere che la struttura di tale mercato favorisca l'insorgere di una posizione dominante di tipo collettivo, nella forma del tacito coordinamento<sup>112</sup>.

(110) Cfr. causa COMP/M.2498 - UPM-Kymmene/Haindl e causa COMP/M.2499 - Norske Skog/Parenco/Walsum, paragrafo 77.

(111) Cfr. ad esempio causa COMP/M.2097 - SCA/Metsä Tissue.

(112) Ad esempio, nella causa COMP/M.2201 - MAN/Auwärter, malgrado il fatto che le due parti presenti nel mercato tedesco degli autobus urbani, MAN/Auwärter e EvoBus, avrebbero rifornito solo metà del mercato ciascuna, la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio di una posizione dominante collettiva. In particolare, la Commissione ha constatato l'improbabilità di una tacita divisione del mercato tra EvoBus e MAN/Auwärter data la mancanza di un valido

101. In definitiva, nell'applicare il concetto di posizione dominante collettiva, nella forma del tacito coordinamento, i criteri più importanti saranno quelli decisivi al fine di stabilire l'esistenza di effetti di coordinamento nello specifico mercato in esame. Ad esempio, nel caso COMP/M.2499 - Norske Skog/Parenco/Walsum, la Commissione è giunta alla conclusione che, malgrado l'esistenza di concentrazioni nei mercati della carta da giornale e della carta per riviste contenente legno, l'omogeneità dei prodotti, la scarsissima flessibilità della domanda, il limitato potere degli acquirenti e i forti ostacoli all'accesso, nondimeno la relativa stabilità delle quote di mercato, l'assenza di simmetria nelle strutture dei costi e, nella fattispecie, la scarsa trasparenza delle decisioni relative agli investimenti nonché l'assenza di un meccanismo di ritorsione credibile rendevano improbabile e insostenibile ogni possibilità di un coordinamento tacito tra i componenti dell'oligopolio<sup>113</sup>.

### 3.1.2.3. Posizione dominante collettiva e settore delle telecomunicazioni

102. Nell'applicare il concetto di posizione dominante collettiva, le ANR possono inoltre tenere conto delle decisioni adottate a norma del regolamento sul controllo delle concentrazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel cui ambito la Commissione ha esaminato se le operazioni notificate possano indurre a constatare l'esistenza di una posizione dominante collettiva.

103. Nel caso MCI WorldCom/Sprint, la Commissione ha esaminato se l'entità oggetto della fusione, insieme alla Concert Alliance, detenesse una posizione dominante collettiva sul mercato dei servizi di telecomunicazioni globali (GTS). Poiché gli operatori attivi in quel mercato concorrevano tra loro sulla base di offerte di appalto in cui i fornitori venivano selezionati essenzialmente nelle prime fasi del processo di gara in base alla capacità di offrire servizi personalizzati e complessi di alta qualità e non in base ai prezzi, l'indagine della Commissione si è concentrata sulla motivazione degli operatori attivi sul mercato a ricercare accordi paralleli per suddividersi gli appalti (tenendo conto anche dell'assegnazione di appalti precedenti)<sup>114</sup>. Dopo aver studiato in profondità la struttura del mercato (omogeneità dei prodotti, forti ostacoli all'accesso, potere controbilanciante degli acquirenti, ecc.), la Commissione ha concluso di non essere in grado di dimostrare l'assenza di vincoli concorrenziali rispetto ai concorrenti effettivi, un fattore determinante quando si esamina la sostenibilità delle pratiche parallele, e ha perciò deciso di lasciar cadere le sue obiezioni rispetto a tale mercato<sup>115</sup>.

104. Nel caso BT/Esat<sup>116</sup>, uno degli aspetti esaminati dalla Commissione ha riguardato la possibilità che le condizioni del mercato irlandese dell'accesso a Internet mediante connessione telefonica favorissero l'instaurarsi di un duopolio costituito dal gestore tradizionale, Eircom, e dall'entità

---

meccanismo di coordinamento. In secondo luogo, date le significative disparità esistenti tra EvoBus e MAN/Auwärter, ad esempio la diversa struttura dei costi, era più probabile che le due società entrassero in concorrenza, piuttosto che in collusione, tra loro. Analogamente, nella causa Alcoa/British Aluminium, la Commissione ha constatato che malgrado le due parti presenti sul mercato in questione rappresentassero quasi l'80 % delle vendite, non si poteva dire che il mercato favorisse la formazione di posizioni dominanti di tipo oligopolistico data i) la volatilità e l'instabilità delle quote di mercato e ii) la forte irregolarità della domanda, che rendeva difficile il tacito coordinamento tra le parti in risposta alle reciproche azioni. Si è riscontrata inoltre una non trasparenza del mercato rispetto ai prezzi e gli acquirenti godevano di un notevole contropotere. Le conclusioni della Commissione sono state ulteriormente corroborate dall'assenza di ogni credibile meccanismo di ritorsione in grado di sostenere eventuali forme di coordinamento tacito e una concorrenza basata non solo sui prezzi, ma legata in larga misura all'innovazione tecnologica e all'assistenza post vendita, causa COMP/M.2111 - Alcoa/British Aluminium.

(113) Analogamente, nella causa COMP/M.2348 - Outokumpu/Norzink, la Commissione ha riscontrato che, malgrado il bassissimo numero di operatori presenti nel mercato dello zinco, i forti ostacoli all'accesso e scarse prospettive di crescita della domanda, sarebbe stato poco probabile che si instaurasse una struttura di mercato favorevole al coordinamento se si poteva dimostrare che i) le parti non erano in condizione di manipolare la formazione dei prezzi, ii) i produttori avevano strutture di costi asimmetriche e non esisteva un meccanismo di ritorsione credibile.

(114) Cfr. causa COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint, paragrafo 263.

(115) Ibidem, paragrafi 257-302.

(116) Causa COMP/M.1838 - BT/Esat.



risultante dalla concentrazione. La Commissione ha escluso tale possibilità sulla base dei seguenti argomenti: primo, le quote di mercato non risultavano stabili; secondo, la domanda tendeva a raddoppiare ogni sei mesi; terzo, i prodotti relativi all'accesso a Internet non presentavano omogeneità; e ultimo, l'evoluzione tecnologica costituiva una delle principali caratteristiche del mercato<sup>117</sup>.

105. Nell'operazione Vodafone/Airtouch<sup>118</sup>, la Commissione ha riscontrato che la nuova entità avrebbe assunto il controllo congiunto di due dei quattro gestori mobili attivi sul mercato tedesco delle telecomunicazioni mobili (precisamente D2 e E-Plus: gli altri due operatori erano T-Mobil e VIAG Interkom). In considerazione del carattere fortemente regolamentato del mercato, ossia della limitazione delle licenze in relazione al numero delle frequenze radio disponibili, e della trasparenza del mercato, non si poteva escludere che tali elementi favorissero l'affermarsi di un duopolio con possibile effetto di coordinamento<sup>119</sup>.

106. Nel procedimento relativo all'operazione France Telecom/Orange, la Commissione ha riscontrato che prima dell'ingresso di Orange nel mercato belga delle telecomunicazioni mobili, i due operatori già presenti, Proximus e Mobistar, erano in grado di sfruttare una posizione dominante collettiva. Come rilevato dalla Commissione, nei quattro anni precedenti l'ingresso di Orange, i due operatori avevano politiche di prezzo simili e trasparenti e i loro prezzi seguivano esattamente le stesse tendenze<sup>120</sup>. In tale decisione la Commissione ha inoltre respinto le argomentazioni di terzi circa il rischio di una posizione dominante collettiva di Vodafone e France Telecom nel mercato della fornitura di servizi mobili paneuropei a clienti mobili a livello internazionale. Al di là della constatazione di importanti asimmetrie tra le quote di mercato dei due operatori, il mercato è stato qualificato come mercato emergente, caratterizzato da una domanda crescente e da una grande varietà nell'offerta di servizi e nei prezzi<sup>121</sup>.

#### **4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA O REVOCA DI OBBLIGHI AI SENSI DEL QUADRO NORMATIVO**

107. La sezione 3 delle presenti linee direttrici è dedicata all'analisi dei mercati rilevanti che le ANR dovranno condurre ai sensi dell'articolo 16 della direttiva quadro per stabilire se in un mercato vi sia una concorrenza effettiva, vale a dire se in quel mercato vi siano imprese che godono di una posizione dominante. La presente sezione è volta a dare indicazioni alle ANR riguardo alle misure da adottare in seguito all'analisi, ovvero l'imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca, a seconda dei casi, degli specifici obblighi normativi a carico delle imprese ritenute in possesso di un significativo potere di mercato. Vengono inoltre descritte le condizioni in cui, in via eccezionale, si possono imporre alle imprese non in possesso di significativo potere di mercato obblighi analoghi a quelli a carico degli operatori con significativo potere di mercato.

(117) Ibidem, paragrafi da 10 e 14.

(118) Causa IV/M.1430 - Vodafone/Airtouch.

(119) Ibidem, paragrafo 28. Il possibile profilarsi di un mercato caratterizzato da duopolio interessava unicamente i tre maggiori operatori mobili, ossia D2 ed E-Plus, da un lato, e T-Mobil dall'altro, visto che la quota di mercato di VIAG Interkom era inferiore al 5%. Le riserve della Commissione sono state infine sciolte dopo la proposta delle parti di cedere l'intera partecipazione di Vodafone in E-Plus.

(120) Causa COMP/M.2016 - France Telecom/Orange, paragrafo 26.

(121) Ibidem, paragrafi 39-40. Nel documento di lavoro "On the initial findings of the sector inquiry into mobile roaming charges", la Commissione citava i) la probabile esistenza di una serie di legami economici tra i gestori mobili, segnatamente attraverso gli accordi d'interconnessione, l'adesione all'associazione GSM, il forum WAP e UMTS, la quasi standardizzazione delle condizioni degli accordi di roaming e ii) la probabile esistenza di forti ostacoli all'accesso. Nella valutazione preliminare la Commissione ha inoltre evidenziato come il fatto che il mercato delle comunicazioni mobili sia in generale trainato dalla tecnologia non sembri aver inciso sulle condizioni di concorrenza del mercato dei servizi internazionali di roaming all'ingrosso, cfr.: [http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector\\_inquiries/roaming/](http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/), pagg. 24 e 25.

108. Gli specifici obblighi regolamentari che si possono imporre alle imprese dotate di significativo potere di mercato sono applicabili sia al mercato all'ingrosso che al mercato al dettaglio. In linea di principio, gli obblighi relativi al primo vengono enunciati agli articoli 9 e 13 della direttiva accesso, quelli concernenti il secondo agli articoli 17 e 19 della direttiva servizio universale.

109. Gli obblighi stabiliti dalla direttiva accesso sono i seguenti: trasparenza (articolo 9), non discriminazione (articolo 10), separazione contabile (articolo 11), obblighi di accesso e uso di specifiche infrastrutture di rete (articolo 12), obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (articolo 13). Inoltre, l'articolo 8 della direttiva accesso prevede per le ANR la possibilità di imporre obblighi che esulano da questo elenco. A questo fine esse dovranno presentare richiesta alla Commissione, che deciderà in merito dopo aver consultato il comitato per le comunicazioni, sulla legittimità di imporre tali obblighi.

110. Gli obblighi stabiliti dalla direttiva servizio universale sono i seguenti: controlli normativi sui servizi al dettaglio (articolo 17), disponibilità dell'insieme minimo di linee affittate (articolo 18 e allegato VII) e selezione e preselezione del vettore (articolo 19).

111. In base al quadro normativo, tali obblighi vanno imposti alle imprese giudicate in possesso di un significativo potere di mercato in un mercato rilevante, salvo in alcuni casi ben definiti elencati nella sezione 4.3.

#### **4.1. Imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi gravanti sugli operatori che detengono un significativo potere di mercato**

112. Come illustrato nella sezione 1, il concetto di concorrenza effettiva implica l'assenza di imprese che godono di posizione dominante in un mercato rilevante. In altre parole, stabilire se in un mercato rilevante vi sia concorrenza effettiva significa di fatto determinare l'assenza di una posizione dominante individuale o collettiva in quel mercato. Inversamente, per constatare l'assenza di concorrenza effettiva in un determinato mercato rilevante occorrerà accertare la presenza di una posizione dominante individuale o collettiva nel mercato in oggetto.

113. Ai sensi dell'articolo 16, qualora un'ANR constati che in un determinato mercato rilevante sussistono condizioni di concorrenza effettiva, essa non sarà autorizzata a imporre nessun obbligo ad alcuno degli operatori attivi in quel mercato. Gli obblighi eventualmente imposti in precedenza all'impresa o alle imprese di quel mercato dovranno essere revocati e non potranno essere sostituiti da altri. L'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva quadro statuisce che, qualora un'ANR proponga di revocare gli obblighi regolamentari esistenti, venga concesso alle parti interessate un ragionevole preavviso.

114. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro, qualora un'ANR constati l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante dovuta alla presenza di una o più imprese in posizione dominante, essa dovrà individuare l'impresa o le imprese dotate di un significativo potere di mercato e imporre alla/e stessa/e adeguati obblighi regolamentari. La sola individuazione di un'impresa quale avente significativo potere di mercato, non accompagnata da obblighi regolamentari, non è coerente con il disposto del nuovo quadro normativo e in particolare dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro. In altre parole, le ANR devono imporre almeno un obbligo di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Qualora un'ANR individui l'esistenza di più di un'impresa con posizione dominante, ossia quando esiste una posizione dominante collettiva, essa deve determinare gli obblighi regolamentari più adeguati da applicare nei loro confronti, nel rispetto del principio della proporzionalità.

115. Nel caso di un'impresa soggetta agli obblighi previsti dal quadro normativo del 1998, l'ANR dovrà valutare se sia opportuno mantenere in vigore obblighi analoghi nell'ambito del nuovo quadro normativo, in base a una nuova analisi di mercato effettuata conformemente alle presenti linee direttrici. Se si riscontra che l'impresa detiene un significativo potere di mercato nel mer-

cato rilevante in base al nuovo quadro normativo, si potranno perciò mantenere in vigore obblighi analoghi a quelli adottati nell'ambito del quadro normativo del 1998. In alternativa si potranno modificare o imporre nuovi obblighi previsti dal nuovo quadro, a discrezione dell'ANR.

116. Salvo nei casi in cui gli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale prescrivano la scelta di un obbligo regolamentare (cfr. punto 4.4) o in cui le direttive prescrivano specifici correttivi ai sensi dell'articolo 18 e 19 della direttiva servizio universale, per ovviare agli specifici problemi dei mercati in cui si sia riscontrata un'assenza di concorrenza effettiva, le ANR dovranno scegliere tra tutta una serie di obblighi di regolamentazione enunciati nelle direttive. Un'ANR che intenda imporre obblighi di accesso e interconnessione diversi da quelli enumerati nella direttiva accesso dovrà far approvare dalla Commissione la misura che intende applicare. La Commissione consulterà il comitato per le comunicazioni prima di pronunciarsi in merito.

117. Il diritto comunitario, e in particolare l'articolo 8 della direttiva quadro, impone alle ANR l'obbligo di garantire che le misure imposte agli operatori con significativo potere di mercato in virtù dell'articolo 16 della direttiva quadro siano giustificate in riferimento agli obiettivi enunciati all'articolo 8 e che siano proporzionate al conseguimento degli stessi. In questo modo, ogni obbligo imposto dalle ANR deve essere proporzionato al problema da correggere. In base all'articolo 7 della direttiva quadro, le ANR sono tenute a esporre la motivazione su cui si fondano le misure proposte allorché queste vengono comunicate ad altre ANR o alla Commissione. Oltre all'analisi di mercato comprovante il significativo potere di mercato, l'ANR dovrà pertanto inserire nelle sue decisioni una giustificazione della misura proposta in rapporto agli obiettivi dell'articolo 8, nonché spiegare i motivi per cui la decisione presa debba ritenersi proporzionata.

118. Il criterio della proporzionalità sarà uno dei parametri chiave usati dalla Commissione per valutare le misure proposte dalle ANR a norma della procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro. Il principio della proporzionalità è ben consolidato nel diritto comunitario. In sostanza, esso stabilisce che il mezzo usato per conseguire un dato fine deve essere strettamente adeguato e necessario al conseguimento di tale fine. Per stabilire se una misura proposta sia compatibile con il principio di proporzionalità, l'azione intrapresa deve perseguire uno scopo legittimo e i mezzi impiegati per ottenerlo devono essere necessari e il meno onerosi possibile, devono cioè consistere nel minimo necessario per conseguire lo scopo.

119. Tuttavia, specialmente nelle prime fasi dell'attuazione del nuovo quadro, la Commissione non prevede che le ANR revochino gli obblighi normativi esistenti e gravanti sugli operati con significativo potere di mercato, che sono stati concepiti per rispondere a legittime esigenze di regolamentazione che rimangono pertinenti, senza dimostrare chiaramente che detti obblighi hanno raggiunto lo scopo e non hanno perciò più ragione di esistere in quanto si ritiene che nel mercato rilevante vi sia concorrenza effettiva. Il nuovo quadro normativo prevede una serie di correttivi adattabili in funzione degli specifici problemi riscontrati.

120. La Commissione inoltre, allorché verrà consultata come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, verificherà che le eventuali misure proposte dalle ANR siano conformi al quadro normativo nel suo insieme, valutandone l'impatto sul mercato unico.

121. La Commissione assisterà le ANR onde garantire un'impostazione quanto più uniforme nella scelta dei correttivi qualora si presentino situazioni analoghe in Stati membri diversi. Inoltre, come osservato all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro, le ANR cercheranno di accordarsi sui tipi di correttivi più adatti ad affrontare le specifiche situazioni del mercato.

#### **4.2. Mercati transnazionali: analisi congiunta delle ANR**

122. L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva quadro autorizza la Commissione ad emanare una decisione per l'individuazione di mercati di prodotti e servizi a carattere transnazionale, che

coprano l'insieme del territorio comunitario o una parte consistente di esso. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva quadro, le ANR interessate dovranno condurre congiuntamente un'analisi del mercato e decidere se occorra imporre obblighi. Nella prassi, si prevede che il gruppo dei regolatori europei offra un forum adatto per tale analisi.

123. In generale, l'analisi congiunta condotta dalle ANR dovrebbe seguire procedure analoghe (ad esempio per la consultazione pubblica) a quelle stabilite qualora l'analisi sia condotta da un'ANR. Dovranno essere definite le disposizioni specifiche per l'analisi e il processo decisionale collettivo.

#### **4.3. Imposizione di specifici obblighi regolamentari agli operatori con significativo potere di mercato**

124. Nelle parti precedenti di questa sezione vengono enunciate le procedure per l'imposizione di obblighi specifici alle imprese con significativo potere di mercato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva accesso e degli articoli da 16 a 19 della direttiva servizio universale. In via eccezionale si potranno imporre obblighi analoghi a operatori diversi da quelli designati come detentori di un significativo potere di mercato nei casi sottoelencati, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva accesso:

- obblighi che coprono, inter alia, l'accesso ai sistemi di accesso condizionale, obblighi di interconnessione per assicurare l'interoperabilità punto a punto e l'accesso alle interfacce dei programmi applicativi e alle guide elettroniche ai programmi per garantire l'accessibilità a specifici servizi digitali di trasmissione radiotelevisiva (articolo 5, paragrafi 1 e 2 e articolo 6 della direttiva accesso),

- obblighi che le ANR potranno imporre per la co-ubicazione in caso di norme di riguardanti la tutela ambientale, la salute, la sicurezza o l'urbanistica e i piani territoriali regionali che privino altre imprese di valide alternative alla co-ubicazione (articolo 12 della direttiva quadro),

- obblighi di contabilità separata per le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori (articolo 13 della direttiva quadro),

- obblighi relativi agli impegni assunti da un'impresa nell'ambito di una procedura di gara o selezione comparativa per il diritto di usare radiofrequenze (condizione 7, parte B, dell'allegato alla direttiva autorizzazione, applicata per il tramite dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva),

- obbligo di usare specifiche risorse di numerazione nella gestione delle chiamate degli abbonati e obblighi necessari all'attuazione della portabilità dei numeri (articoli 27, 28 e 30 della direttiva servizio universale),

- obblighi derivanti dalle disposizioni in materia contenute nella direttiva sulla protezione dati, e

- obblighi a carico degli operatori non dotati di significativo potere di mercato in ottemperanza agli impegni comunitari a livello internazionale.

#### **4.4. Rapporto con gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**

125. La CE e gli Stati membri hanno assunto determinati impegni nel quadro dell'OMC in relazione alle imprese che sono "principali fornitori" di servizi di telecomunicazioni di base<sup>122</sup>.

(122) Impegni GATS assunti dalla CE in materia di telecomunicazioni: <http://gats-info.eu.int/gats-info/swtosvc.pl?& SEC-CODE=02.C>.

Tali imprese sono perciò soggette a tutti gli impegni assunti dalla CE e dagli Stati membri nel quadro dell'OMC in materia di servizi di telecomunicazione di base. Le disposizioni del nuovo quadro normativo, in particolare in materia di accesso e interconnessione, garantiscono che le ANR continuino ad applicare i pertinenti obblighi nei confronti delle imprese considerate principali fornitori, conformemente agli impegni assunti in sede OMC dalla CE e dai suoi Stati membri.

## **5. POTERI D'INDAGINE E PROCEDURE DI COOPERAZIONE AI FINI DELL'ANALISI DEL MERCATO**

### **5.1. Quadro generale**

126. La presente sezione è dedicata alle procedure legate alla facoltà delle ANR di ottenere le informazioni necessarie per svolgere l'analisi del mercato.

127. Il quadro normativo contiene disposizioni che consentono alle ANR di esigere dalle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica tutte le informazioni, ivi comprese informazioni riservate, necessarie per la valutazione dello stato della concorrenza nei mercati rilevanti e l'imposizione di adeguati obblighi ex ante che garantiscano l'osservanza del quadro normativo.

128. La presente sezione fornisce indicazioni sulle misure atte ad assicurare una cooperazione efficace tra le ANR e le autorità nazionali per la concorrenza a livello nazionale, tra le varie ANR e tra le ANR e la Commissione a livello comunitario, con particolare riferimento allo scambio di informazioni tra tali autorità.

129. Molti mercati della comunicazione elettronica sono in rapida evoluzione e le loro strutture si modificano velocemente. Le ANR devono garantire che la valutazione della concorrenza effettiva, la consultazione pubblica e l'individuazione degli operatori che detengono un significativo potere di mercato siano svolte tutte entro un termine ragionevole. Ogni ritardo ingiustificato potrebbe nuocere o scoraggiare gli investimenti delle imprese nel mercato rilevante e con essi gli interessi dei consumatori.

### **5.2. Analisi del mercato e poteri di indagine**

130. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro, le ANR devono procedere quanto prima a un'analisi dei mercati rilevanti individuati nella raccomandazione e nelle eventuali decisioni subito dopo la loro adozione o eventuale successiva modifica. Le conclusioni dell'analisi dei singoli mercati rilevanti, unitamente all'azione regolamentare proposta, dovranno essere pubblicate e si dovrà condurre la consultazione pubblica descritta nella sezione 6.

131. Per condurre l'analisi del mercato, le ANR dovranno innanzi tutto raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare il potere di mercato in un dato mercato. Nella misura in cui tali informazioni dovranno essere richieste direttamente alle imprese, l'articolo 11 della direttiva autorizzazione prevede che le imprese siano tenute dalle condizioni dell'autorizzazione generale di cui sono in possesso a fornire le informazioni necessarie alle ANR per condurre l'analisi del mercato di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva quadro, rafforzata dal più generale obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro, che prevede che gli Stati membri si adoperino per garantire che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica mettano a disposizione delle ANR tutte le informazioni necessarie affinché le ANR possano assicurare l'ottemperanza con il diritto comunitario.

132. Nelle richieste di informazioni alle imprese le ANR dovranno motivare la richiesta e specificare i termini entro cui andranno fornite le informazioni. L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva autorizzazione autorizza le ANR a imporre sanzioni pecuniarie alle imprese che non ottemperino alle richieste di informazioni.

133. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva quadro, le ANR devono pubblicare tutte le informazioni che possono contribuire a rendere il mercato aperto e concorrenziale, agendo in conformità alle norme nazionali che regolano l'accesso pubblico alle informazioni e compatibilmente con le norme nazionali e comunitarie in materia di riservatezza commerciale.

134. Tuttavia, per le informazioni di carattere riservato, il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva quadro stabilisce che le ANR sono tenute a garantire la riservatezza delle informazioni di questo tipo in conformità alle norme comunitarie e nazionali sulla riservatezza commerciale. L'obbligo di riservatezza si applica ugualmente alle informazioni ottenute in via confidenziale da un'altra autorità pubblica.

### **5.3. Procedure di cooperazione**

#### **Fra le ANR e le autorità nazionali per la concorrenza**

135. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro impone che nell'analisi del mercato le ANR e le autorità nazionali per la concorrenza operino in associazione tra loro. Gli Stati membri devono istituire tutte le procedure necessarie perché l'analisi del mercato di cui all'articolo 16 della direttiva quadro sia effettuata in modo efficace. Le ANR invitano le autorità nazionali per la concorrenza a fornire il loro parere qualora lo ritengano necessario. Dato che le ANR svolgono l'analisi del mercato secondo le metodologie delle norme della concorrenza, il parere delle autorità nazionali per la concorrenza in merito a tale valutazione è quanto mai pertinente. Benché la cooperazione tra ANR e autorità nazionali per la concorrenza sia determinante, la responsabilità giuridica dell'analisi in questione rimane a carico delle ANR. Nei casi in cui il diritto nazionale stabilisca che le mansioni previste dall'articolo 16 della direttiva quadro siano esercitate da due o più organismi distinti, gli Stati membri devono provvedere ad una chiara separazione tra i compiti ed istituire procedure di consultazione e cooperazione tra gli organismi di regolamentazione al fine di garantire un'analisi coerente dei mercati pertinenti.

136. In base all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva quadro le ANR e le autorità nazionali per la concorrenza sono tenute a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del quadro normativo; l'autorità che riceve tali informazioni è tenuta ad assicurare lo stesso grado di riservatezza dell'autorità da cui provengono. Le autorità nazionali per la concorrenza dovranno pertanto fornire alle ANR tutte le informazioni pertinenti ottenute in virtù dei loro poteri di indagine e di esecuzione, ivi comprese le informazioni riservate.

137. Le autorità nazionali per la concorrenza dovranno scambiare con le ANR le informazioni giudicate riservate, in conformità alle norme comunitarie e nazionali sulla riservatezza commerciale, soltanto quando necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni del quadro normativo. Lo scambio dovrà limitarsi alle sole informazioni pertinenti ed essere commisurato allo scopo.

#### **Fra la Commissione e le ANR**

138. Per l'efficacia e il buon funzionamento del nuovo quadro normativo è determinante un alto grado di cooperazione tra la Commissione e le ANR ed è particolarmente importante un'efficace cooperazione a livello informale. Nel quadro dei propri compiti di assistenza e consulenza alla Commissione, il gruppo dei regolatori europei sarà di grande importanza nel fornire un quadro di

cooperazione, che probabilmente aiuterà entrambe le parti a ridurre al minimo il rischio di impostazioni divergenti tra le varie ANR, in particolare l'uso di correttivi diversi per uno stesso problema<sup>123</sup>.

139. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro, le ANR devono fornire alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti ad essa conferiti dal trattato. Si tratta anzitutto delle informazioni relative al quadro normativo (per verificare la compatibilità delle misure adottate dalle ANR con la legislazione comunitaria), ma anche delle informazioni che la Commissione potrebbe richiedere ad esempio nel verificare l'osservanza degli impegni assunti nel quadro dell'OMC.

140. Le ANR devono assicurarsi di informare le imprese quando forniscono alla Commissione informazioni da loro richieste alle ditte stesse.

141. La Commissione può inoltre mettere tali informazioni a disposizione di un'altra ANR salvo richiesta contraria, esplicita e motivata, da parte dell'ANR che le ha fornite. Malgrado l'assenza di obbligo giuridico in questo senso, normalmente la Commissione informerà l'impresa che ha fornito le informazioni di averle comunicate ad un'altra ANR.

### **Tra ANR**

142. È di fondamentale importanza che le ANR sviluppino un'impostazione regolamentare comune a tutti gli Stati membri, onde contribuire alla realizzazione di un vero mercato unico delle comunicazioni elettroniche. A questo fine, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro, le ANR sono tenute a cooperare tra loro nonché con la Commissione in modo trasparente per garantire un'applicazione uniforme del nuovo quadro normativo in tutti gli Stati membri. Il gruppo dei regolatori europei dovrebbe costituire un importante ambito di cooperazione.

143. L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro prevede inoltre lo scambio diretto di informazioni tra le ANR dietro presentazione di una richiesta motivata. Ciò sarà particolarmente importante quando si tratterà di analizzare i mercati transnazionali, ma sarà anche necessaria nel quadro della cooperazione all'interno del gruppo dei regolatori europei. In ogni scambio di informazioni, le ANR sono tenute a mantenere riservate le informazioni ricevute.

## **6. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI PROPOSTE DALLE ANR**

### **6.1. Meccanismo di consultazione pubblica**

144. Salvo nei casi urgenti descritti sopra, un'ANR che intenda adottare una misura che abbia un impatto consistente sul mercato rilevante dovrà dare alle parti interessate la possibilità di esprimersi sulla misura in fase di progetto. A questo scopo, l'ANR dovrà tenere una consultazione pubblica sulla misura proposta. Quando la misura riguarda una decisione relativa alla designazione o non designazione di significativo potere di mercato, essa dovrà comprendere i seguenti elementi:

- la definizione del mercato usata e le relative motivazioni, escluse le informazioni che hanno carattere riservato in base alle norme europee e nazionali sulla riservatezza commerciale,

- gli elementi su cui si basa la constatazione dell'esistenza di una posizione dominante, escluse le informazioni che hanno carattere riservato in base alle norme europee e nazionali sulla riservatezza commerciale, unitamente all'individuazione delle eventuali imprese proposte per la designazione di imprese con significativo potere di mercato,

---

(123) Anche il comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 22 della direttiva quadro è incaricato di garantire un'efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

- descrizione circostanziata degli obblighi settoriali specifici che l'ANR propone di imporre alle imprese summenzionate o mantenere, modificare o revocare, unitamente a una valutazione della proporzionalità della misura proposta.

145. Il periodo di consultazione deve estendersi su un arco di tempo ragionevole. L'adozione delle decisioni da parte delle ANR non deve comunque tardare eccessivamente, poiché ciò potrebbe ostacolare lo sviluppo del mercato. Per le decisioni relative all'esistenza e alla designazione delle imprese con significativo potere di mercato, la Commissione ritiene che sarebbe ragionevole prevedere un periodo di due mesi per lo svolgimento della consultazione pubblica. Ove opportuno tale lasso di tempo potrebbe essere modificato. Inversamente, quando viene proposta una decisione in merito al significativo potere di mercato sulla base dei risultati di una consultazione precedente, si potrà pure prevedere un periodo di consultazione più breve per le decisioni in questione.

## **6.2. Meccanismi per consolidare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche**

146. Quando intende adottare una misura che rientra nel campo di applicazione delle procedure di definizione del mercato o di analisi del mercato di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva quadro, quando applica altri articoli specifici del quadro normativo<sup>124</sup> e quando le misure incidono sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, l'ANR dovrà comunicare le misure stesse, accompagnate da una motivazione, alle ANR degli altri Stati membri e alla Commissione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. Tale comunicazione dovrebbe avvenire fin dall'inizio della consultazione. Prima di adottare una decisione definitiva, l'ANR dovrà dare alle altre ANR e alla Commissione la possibilità di esprimersi sulle misure proposte. Esse dovrebbero pronunciarsi entro i termini stabiliti dall'ANR per la consultazione pubblica nazionale, salvo il caso in cui il termine sia inferiore al minimo di un mese previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. La Commissione potrà decidere di pubblicare le sue osservazioni quando le circostanze lo giustifichino.

147. Per misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri si intendono le misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico<sup>125</sup>. Pertanto, il concetto di influenza sul commercio si applicherà probabilmente a un'ampia serie di misure.

148. Le ANR devono rendere pubblici i risultati della consultazione pubblica, salvo nel caso di informazioni riservate ai sensi delle norme comunitarie e nazionali sulla riservatezza commerciale.

149. Fatta eccezione per due casi specifici, descritti nel paragrafo successivo, l'ANR interessata potrà adottare la misura definitiva dopo aver tenuto conto dei pareri espressi nel corso della consultazione obbligatoria. Tale misura andrà comunicata immediatamente alla Commissione.

## **6.3. Potere della Commissione di chiedere la revoca delle misure proposte dalle ANR**

150. In base all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva quadro, due sono le situazioni specifiche in cui la Commissione ha la possibilità di chiedere a un'ANR la revoca di una misura proposta che ricada nell'ambito d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3:

(124) Vengono trattati specificamente i seguenti articoli: articoli 15 e 16 della direttiva quadro (il secondo si riferisce a sua volta agli articoli da 16 a 19 della direttiva servizio universale e agli articoli 7 e 8 della direttiva accesso), articoli 5 e 8 della direttiva accesso (il secondo si riferisce a sua volta agli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso) e articolo 16 della direttiva servizio universale (che si riferisce a sua volta agli articoli 17, 18 e 19 della direttiva servizio universale). Inoltre, l'articolo 6 della direttiva accesso, seppur non esplicitamente citato nell'articolo 7 della direttiva quadro, contiene un riferimento a tale articolo la direttiva quadro e rientra pertanto nella procedura ivi descritta.

(125) Considerando 38 della direttiva quadro.



- se la misura proposta riguarda la definizione di un mercato rilevante che differisca da quello individuato nella raccomandazione, o

- se la misura proposta riguarda la decisione di designare o meno un'impresa come detentrica di un significativo potere di mercato, singolarmente o unitamente ad altri.

151. Rispetto alle due situazioni sopra descritte, laddove la Commissione abbia indicato all'ANR, nel corso del processo di consultazione, di ritenere che la misura proposta crei un ostacolo al mercato unico europeo o nutra seri dubbi sulla compatibilità della misura proposta con il diritto comunitario, l'adozione della misura dovrà essere rimandata fino a un massimo di due mesi.

152. Durante quei due mesi, la Commissione, dopo aver interpellato il comitato per le comunicazioni in base alla procedura consultiva<sup>126</sup>, potrà esigere dall'ANR la revoca della misura proposta. La decisione della Commissione sarà accompagnata da un'analisi circostanziata e obiettiva dei motivi per cui non ritiene opportuna l'adozione della misura proposta, unitamente a proposte specifiche per la sua modifica. Trascorso tale periodo, se la Commissione non ha preso alcuna decisione, l'ANR potrà adottare la misura proposta.

#### 6.4. Casi urgenti

153. In circostanze eccezionali, le ANR potranno intervenire d'urgenza per tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti. Un'ANR potrà pertanto, in via eccezionale, adottare misure congrue e provvisorie senza consultare le parti interessate, ovvero le ANR degli altri Stati membri e la Commissione. Le eventuali misure urgenti adottate dall'ANR andranno comunicate senza indugio alla Commissione e alle altre ANR ed esaurientemente motivate. La Commissione verificherà la compatibilità delle misure con il diritto comunitario, valutandone in particolare la proporzionalità rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro.

154. Qualora intenda rendere permanenti misure provvisorie o prorogarne il periodo di applicazione, l'ANR dovrà seguire la normale procedura di consultazione sopra enunciata. È difficile prevedere circostanze che giustifichino un intervento urgente per definire un mercato o designare un operatore come detentore di un significativo potere di mercato, poiché non si tratta delle misure che possono essere eseguite immediatamente. La Commissione non prevede pertanto che le ANR ricorrano alle procedure straordinarie in tali casi.

#### 6.5. Adozione della decisione definitiva

155. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva servizio universale e degli articoli 15, paragrafo 2 e 16, paragrafo 2 della direttiva accesso, una volta adottata la decisione definitiva, le ANR notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentriche di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti a loro carico. La Commissione renderà successivamente disponibili tali informazioni in forma prontamente accessibile e, se del caso, le trasmetterà al comitato per le comunicazioni.

156. Analogamente, le ANR pubblicano i nomi delle imprese designate come aventi un significativo potere di mercato e gli obblighi loro imposti. Esse provvedono alla pubblicazione di informazioni aggiornate secondo modalità che ne garantiscano l'accessibilità a tutte le parti interessate.

---

(126) Come stabilito dall'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato, ma non ne è vincolata.

## **NORMATIVA NAZIONALE**



## NORMATIVA NAZIONALE

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° AGOSTO 2002, N. 211 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 SETTEMBRE 1997, N. 318, IN MATERIA DI LICENZE INDIVIDUALI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il numero di operatori, operanti in base alle diverse tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva concorrenza e che occorre assicurare a tutti indistintamente un orizzonte temporale di operatività più prolungato, affinché queste condizioni si mantengano durevolmente;

Considerato che sulla contendibilità della proprietà degli operatori, che consente forme di aggregazione a livello internazionale più efficienti dal punto di vista delle politiche industriali, influisce fortemente la garanzia di un più ampio orizzonte temporale di operatività rispetto a quello previsto dal regime di licenza con il limite quindicennale;

Considerato di dover garantire lo stesso termine di validità a tutti gli operatori secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

Rilevato di dover modificare il termine di validità delle licenze di cui all'articolo 6, comma 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte temporale di operatività dei licenziatari che sia coerente con l'obiettivo di rendere stabile e duratura la concorrenza tra gli operatori e la contendibilità della proprietà azionaria degli stessi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea;

Sentito il Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le parti interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;  
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

## EMANA

il seguente regolamento:

### Art. 1

1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole:

“non superiore a 15 anni”, sono sostituite dalle seguenti: “di 20 anni”.

### Art. 2

1. Il termine di validità di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 1 agosto 2002*

*CIAMPI*

**BERLUSCONI**

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

**GASPARRI**

*Ministro delle comunicazioni*

**BUTTIGLIONE**

*Ministro per le politiche comunitarie*

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### **Nota al titolo:**

- Per il testo dell'art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, si veda nota all'art. 1.

#### **Note alle premesse:**

- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.

– La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:

“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.

– L’art. 1 della legge 1° luglio 1997, n. 189, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali” è il seguente:

“Art. 1 (Attuazione della direttiva 96/2/CE). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l’attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l’accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l’uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l’abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l’adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l’aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.”.

– La legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996.

– Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70, reca: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”.

– Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” è il seguente:

“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.

– Per il testo dell’art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, si veda nota all’art. 1.

#### **Nota all’art. 1:**

– Il testo dell’art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni” come modificato dal presente regolamento è il seguente:

“27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità di 20 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni”.

#### **Nota all’art. 2:**

– Per il testo dell’art. 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, si veda nota all’art. 1.

**DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2002, N. 198**

**DISPOSIZIONI VOLTE AD ACCELERARE LA REALIZZAZIONE  
DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI STRATEGICHE  
PER LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PAESE,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,  
DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2001, N. 443**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1****Obiettivi**

1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:

a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;

b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;

c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;

d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;

e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;

f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;

g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;

h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;

i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;

j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.

## **Art. 3**

### **Infrastrutture di telecomunicazioni**

1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

## **Art. 4**

### **Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici**

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-



trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uso assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

#### **Art. 5**

#### **Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici**

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 6**

##### **Esiti e conseguenze**

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

#### **Art. 7**

##### **Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico**

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

#### **Art. 8**

##### **Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni**

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 7.

#### **Art. 9**

##### **Reti dorsali**

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.

5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.

6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

#### **Art. 10**

##### **Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico**

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

#### **Art. 11**

##### **Limitazioni legali alla proprietà privata**

1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.”.

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni finali**

1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attività.

3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la descrizione di cia-

scun impianto installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

4. È abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.

### **Art. 13**

#### **Legislazione regionale**

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 4 settembre 2002*

*CIAMPI*

**BERLUSCONI**

*Presidente del Consiglio dei Ministri*

**GASPARRI**

*Ministro delle comunicazioni*

**BUTTIGLIONE**

*Ministro per le politiche comunitarie*

**SIRCHIA**

*Ministro della salute*

**MATTEOLI**

*Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

**TREMONTI**

*Ministro dell'economia e delle finanze*

**LA LOGGIA**

*Ministro per gli affari regionali*

**STANCA**

*Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

**ALLEGATO A**  
**(previsto dall'art. 5, comma 1)**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE**

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente a ..... via ..... n. .... nella sua  
qualità di ..... della Società ..... con sede  
in ..... via ..... n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

*Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti*

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

*Descrizione del terreno circostante*

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

*Caratteristiche radioelettriche dell'impianto*

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

*Stime del campo generato*

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);

effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla “Norma CEI 211-7 – Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz”, con riferimento all’esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell’operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

#### *Modalità di simulazione numerica*

Specificare l’algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l’implementazione dell’algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

#### **ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA**

Scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo  $E/E_0$ ).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto.

Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l’impianto.

Planimetria generale *ante opera e post operam* del progetto di impianto, su scala 1:500.

Dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante.

In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

#### *Mappe del territorio circostante all’impianto*

Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto;

Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

#### **RILASCIA**

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

*Firma*

#### **ALLEGATO B (previsto dall'art. 5, comma 2)**

#### **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt)**

Il sottoscritto ..... nato a..... il .....  
residente a ..... via ..... n. .... nella sua  
qualità di ..... della Società ..... con sede  
in ..... via ..... n. ....

#### *Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti*

##### **Posizionamento degli apparati.**

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

##### **Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.**

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

#### **ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA**

Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo  $E/E_0$ ).

Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.



**ALLEGATO C**  
**(previsto dall'art. 7, comma 1)**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE**

Il sottoscritto ..... nato a..... il .....  
residente a ..... via ..... n. .... nella sua  
qualità di ..... della Società ..... con sede  
in ..... via ..... n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

*Descrizione dell'impianto*

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

**ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA**

Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

**DICHIARA**

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

*Data*

*Firma*

**ALLEGATO D**  
**(previsto dall'art. 9, comma 1)****ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO IN AREE EXTRAURBANE**

Il sottoscritto ..... nato a..... il .....  
residente a ..... via ..... n. .... nella sua  
qualità di ..... della Società ..... con sede  
in ..... via ..... n. ....

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

*Descrizione dell'impianto*

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;

- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

**ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA**

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
  - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
  - manufatti previsti lungo l'impianto;
  - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
  - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa

*Data*

**NOTE**

**Avvertenza:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

**Nota al titolo:**

– Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è riportato nelle note alle premesse.

**Note alle premesse:**

– Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

“Art. 76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.

– Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” è il seguente:

“2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per l'approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.”.

– Si riporta l'allegato 5 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, relativo al piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni:

«Allegato 5

**INTERVENTI STRATEGICI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE**

(Legge Obiettivo n.443 del 21 dicembre 2001)

**PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Reti a banda larga (fibra ottica)					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI <sup>(1)</sup> RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
WIND	1.500.000	11,00	9,00	9,00	71,00
FASTWEB	2.000.000	27,50	14,00	14,00	44,50
EDISONTEL	526.000	80,00	5,00	5,00	10,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.026.000</b>	<b>28,21</b>	<b>10,96</b>	<b>10,96</b>	<b>49,87</b>
TELECOM ITALIA <sup>(2)</sup>					

Reti per terminali (UMTS e completamento GSM/GPRS)					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI <sup>(1)</sup> RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
OMNITEL	6.146.000	12,00	12,50	12,50	63,00
WIND	4.000.000	24,00	12,00	12,00	52,00
IPSE	1.200.000	8,00	11,50	11,50	69,00
H3G	4.711.000	27,00	10,25	10,25	52,50
<b>TOTALE</b>	<b>16.057.000</b>	<b>19,09</b>	<b>11,64</b>	<b>11,64</b>	<b>57,63</b>
TIM <sup>(2)</sup>		10,00	20,00	20,00	50,00

Reti per televisione digitale terrestre					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI <sup>(1)</sup> RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
RAI	526.786	4,90	17,65	17,65	59,80
MEDIASET	650.000	0,00	14,50	14,50	71,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.176.786</b>	<b>2,19</b>	<b>15,91</b>	<b>15,91</b>	<b>65,99</b>
La7 - MTV <sup>(2)</sup>					

TOTALE degli investimenti in infrastrutture TLC					
SOGGETTO	INVESTIMENTI PREVISTI (in milioni di euro)	FLUSSO DI INVESTIMENTI <sup>(1)</sup> RIPARTIZIONE ANNUA PERCENTUALE			
		2002	2003	2004	2005 ed oltre
WIND (fissa)	1.500.000	11,00	9,00	9,00	71,00
FASTWEB	2.000.000	27,60	14,00	14,00	44,50
EDISONTEL	526.000	80,00	5,00	5,00	10,00
OMNITEL	6.146.000	12,00	12,50	12,50	63,00
WIND (mobile)	4.000.000	24,00	12,00	12,00	52,00
IPSE	1.200.000	8,00	11,50	11,50	69,00
H3G	4.711.000	27,00	10,25	10,25	52,50
RAI	526.786	4,90	17,65	17,65	59,80
MEDIASET	650.000	0,00	14,50	14,50	71,00
<b>TOTALE</b>	<b>21.259.786</b>	<b>19,88</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>56,62</b>
TELECOM ITALIA, TIM, La7 - MTV <sup>(2)</sup>	9.500.000	10,00 (solo TIM)	20,00 (solo TIM)	20,00 (solo TIM)	50,00 (solo TIM)
<b>TOTALE <sup>(2)</sup></b>	<b>30.759.786</b>				

<sup>(1)</sup> Flussi di investimento indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero delle comunicazioni. La distinta delle opere verrà effettuata con successiva delibera.

<sup>(2)</sup> Gli investimenti di TELECOM ITALIA, TIM e La7 - MTV sono aggregati nell'ammontare complessivo.

<sup>(3)</sup> Per TELECOM ITALIA, TIM e La7 - MTV è stato fornito soltanto il totale aggregato dell'investimento previsto; ma, non le singole percentuali ad eccezione di TIM. >>>

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", è il seguente:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno."

**Note all'art. 1:**

– Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" è il seguente:

"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001."

– La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001, n. 55.

– Il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257.

– Il decreto ministeriale 22 dicembre 1998 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 312.

**Nota all'art. 2:**

– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997.

– Per la legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano note all'art. 1.

**Note all'art. 3:**

– Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 è riportato nella nota all'art. 1.

– L'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", così recita:

"1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) – b) (*Omissis*);

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti."

– L'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" così recita:

"7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato."

**Note all'art. 4:**

– Per la legge n. 36/2001 si veda nota all'art. 1.

– Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 – Supplemento ordinario n. 229.

– La legge 24 dicembre 1976, n. 898, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1977.

**Note all'art. 5:**

– L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" così recita:

"Art. 14 (*Controlli*). – 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di Polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza."

– Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" riguardano la semplificazione dell'azione amministrativa.

**Nota all'art. 7:**

– Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano note all'art. 5.

**Note all'art. 9:**

– Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.

– Per gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 si vedano note all'art. 5.

**Note all'art. 10:**

– Il testo dell'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", è il seguente:

"Art. 4 (*Reti e servizi di telecomunicazioni*). – 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del

patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti.

Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annessi convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.".

- Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è il seguente:

"Art. 63 (*Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*). - 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
  - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
    - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
    - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
  - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
  - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
  - 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
  - g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”.

– Il testo dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è il seguente:

“4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.”.

**Nota all'art. 11:**

– Il testo dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

“Art. 232 (*Limitazioni legali*). – Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell' esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione delle infrastrutture.”.

**Nota all'art. 12:**

– La legge 1 luglio 1997, n. 189, reca: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.”.

## **DECRETO 23 OTTOBRE 2002**

### **RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI PER L'ANNO 2002, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448**

## **IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: “Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 448”;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52; comma 18;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 2002;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 1999, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'Obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002 nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di euro 56.114.519,16 previsto per l'anno 2002 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice *pro capite* decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$56.114.519,16 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2002 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2002;

## DECRETA:

### Art. 1

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 145,

comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari ad euro 56.114.519,16 per l'anno 2002, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Regioni	Contributo regionale (euro)	Regioni	Contributo regionale (euro)
Abruzzo .....	957.258,20	Molise .....	734.427,19
Basilicata .....	474.330,98	Piemonte .....	3.332.809,84
Bolzano .....	181.016,41	Puglia .....	6.922.241,36
Calabria .....	2.434.230,89	Sardegna .....	2.648.348,75
Campania .....	5.219.371,90	Sicilia .....	6.618.086,79
Emilia-Romagna .....	3.590.568,45	Toscana .....	2.815.546,18
Friuli-Venezia Giulia .....	1.112.562,51	Trento .....	403.759,89
Lazio .....	2.823.804,42	Umbria .....	905.932,25
Liguria .....	1.941.967,30	Valle d'Aosta .....	93.702,70
Lombardia .....	7.844.499,31	Veneto .....	4.288.254,17
Marche .....	771.799,68	<b>Totale .....</b>	<b>56.114.519,16</b>

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

GASPARRI  
Ministro delle comunicazioni

**LEGGE 12 DICEMBRE 2002, N. 273**  
**MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO**  
**DELLA CONCORRENZA (per estratto)**

(Omissis).

**Art. 6**  
**Misure in materia di comunicazioni**

1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco”.

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro”.

*(Omissis).*

**Note all'art. 6:**

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. L'art. 20, comma 2, così recita:

“2. è istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio.

Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.”.

– Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca: “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistiche”. L'art. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

“Art. 7 (Chiamate di disturbo e di emergenza). – L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

**2-bis.** Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza, compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.

**2-ter.** La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.”.

**LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289****DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2003) (per estratto)**

(*Omissis*).

**Art. 27****Progetto "PC ai giovani"**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

(*Omissis*).

**Art. 89****Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet**

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulati dopo il 1 dicembre 2002.

3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2002.

(*Omissis*).

### **LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3**

#### **DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (per estratto)**

(*Omissis*).

#### **Capo VIII**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI**

#### **Art. 41**

#### **Tecnologie delle comunicazioni**

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'artico-

lo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento



iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorie per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

*(Omissis).*

**Note all'art. 41:**

- L'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante: "Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" è il seguente:

"Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) *(Omissis)*;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e

sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;”.

– Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 reca: “Istituzione presso l’Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia”.

– L’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” è il seguente:

“Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). – 1.-3. (Omissis).

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo”.

– L’art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” è il seguente:

“Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). – 1.-23. (Omissis).

24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L’istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato”.

– Per il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all’art. 1, comma 1.

– L’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” è il seguente:

“Art. 14. (Controlli) – 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.

– L’art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” è il seguente:

“Art. 112 – (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico) – 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’art 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in modo di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell’ambiente.

– L’art. 2, comma 6, lettera d) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” è il seguente:

“Art. 2 (Divieto posizioni dominanti). – 1-5. (Omissis).

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei

programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a)-c) (*Omissis*);

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione”;

- L'art. 29 della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nella comunicazioni del 15 novembre 2001, recante: “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale” è il seguente:

“Art. 29 (*Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza*). - 1. L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 66/01:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione.”.

- L'art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, come modificate dalla presente legge è il seguente:

“Art. 2-bis (*Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda*). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente esercitati, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessio-

nari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
- b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
- c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
- d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
- e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
- f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
- g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
- h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6,

della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.”.

## **DECRETO 29 GENNAIO 2003**

### **ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE RETI RADIOMOBILI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA E DEGLI ARCHIVI TELEMATICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2002, N. 198**

## **IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie del settore delle telecomunicazioni, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, recante il regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante disposizioni sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto l'art. 2-bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge n. 217 del 12 giugno 2001 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge n. 400 del 23 agosto 1988 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, relativo alle disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che prevede la realizzazione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Ritenuto di procedere alla istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici dei progetti relativi alla installazione di infrastrutture di telecomunicazioni e dei programmi dei lavori di manutenzione;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

1. Presso la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni sono istituiti il catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e gli archivi telematici di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

2. Nel catasto sono memorizzate le informazioni contenute nelle comunicazioni trasmesse agli ispettorati territoriali dai gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, redatte sulla base dei modelli A e B allegati al decreto legislativo n. 198/2002, ovvero di quelli predisposti dagli enti locali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2002.

3. Negli archivi telematici sono contenute le comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati al Ministero delle comunicazioni, redatte sulla base dei modelli C e D allegati al decreto legislativo n. 198/2002, ovvero di quelli predisposti dagli enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2002.

4. Con decreto del direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni sono dettate le modalità per l'acquisizione dei dati, la tenuta del catasto e degli archivi telematici di cui al comma 1 e per l'accesso ai relativi dati.

5. Il direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni può delegare, in conformità del disposto dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 198/2002, la tenuta degli archivi telematici ad altro ente specializzato nella ricerca e negli studi scientifici ed applicativi nelle materie delle comunicazioni, dell'informatica, dell'elettronica e dei servizi multimediali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 29 gennaio 2003*

GASPARRI  
*Ministro delle comunicazioni*

**DECRETO 31 GENNAIO 2003****BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI, PER L'ANNO 2003, ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 21 SETTEMBRE 1999, N. 378****IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

Considerato che ai sensi del predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

**DECRETA:****Art. 1**

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2003, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento, che s'intendono sottoporre a valutazione, i quali possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva. A tal fine devono essere indicati:

1) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2000-2002; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza, da calcolarsi secondo quanto previsto dal successivo comma 3;

2) il personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, per ogni singola emittente; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte del personale impiegato per lo svolgimento dell'attività televisiva effettivamente impiegato in ciascun bacino di utenza;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2002 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;



e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione fino all'anno 2002: si intendono in regola con il pagamento del canone di concessione anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei confronti delle quali siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli nel caso di controversie relative al pagamento dei canoni di concessione;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h), l'impegno a rispettare il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, citati nelle premesse.

3. Ai fini del presente decreto per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente richiedente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attività televisiva.

4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

5. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 80, comma 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

6. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento.

7. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2003.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

GASPARRI  
Ministro delle comunicazioni

**DECRETO 14 MARZO 2003**

**CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI RICEVITORI  
PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE E PER L'ACCESSO A LARGA BANDA  
AD INTERNET, AI SENSI DELL'ART. 89 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289**

**IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 22;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 89 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed, in particolare, l'art. 41, comma 7;

Sentiti gli operatori di telecomunicazioni;

**DECRETA:****Art. 1****Ripartizione della somma stanziata**

1. L'ammontare dello stanziamento previsto dall'art. 89, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata la «legge», rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei

segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività e per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*, è così ripartito:

a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 1, della legge, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, nonché per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*, utilizzati per la predetta interattività;

b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*.

## **Art. 2**

### **Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet**

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), come stabiliti dalla legge nella misura di 75 euro per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*.

2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a 75 euro per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet* stipulati dopo il 1° dicembre 2002. Nel caso dell'acquisto il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o del comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero delle comunicazioni – Direzione generale concessioni ed autorizzazioni, di seguito denominato «il Ministero», sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad *Internet* per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2003, provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.

## **Art. 3**

### **Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati**

1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1° dicembre 2002, ai beneficiari propri utenti.

2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto.

4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Transfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.

5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.

6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione.

7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.

8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.

9. Il mandato di pagamento è unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.

10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 4, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.

11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.

**Art. 4****Pubblicità**

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 89, comma 4, della legge, ripartito secondo l'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.

**Art. 5****Revoca del contributo**

1. Qualora risulti che la concessione del rimborso del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto assegnatario di cui all'art. 3, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

**Art. 6****Assegnazione dei contributi per ricevitori per la televisione digitale terrestre**

1. Nelle sperimentazioni di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri previste dalla normativa vigente, i contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività e per gli apparati per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet utilizzati per la predetta interattività, sono corrisposti agli utenti che acquistano o noleggiano gli apparati stessi con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto e per il tramite dei seguenti soggetti:

- a) i soggetti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive digitali su frequenze terrestri (DVB-T) ai sensi della normativa vigente;
- b) gli operatori di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;
- c) i fornitori di servizi autorizzati ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
- d) i soggetti che abbiano stipulato apposite convenzioni con quelli indicati alle lettere precedenti, per dar corso alla sperimentazione.

2. I contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, acquistati da utenti privati, sono corrisposti direttamente all'utente.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai beneficiari che risultino abbonati ed in regola per l'anno in corso per il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

GASPARRI  
*Ministro delle comunicazioni*

TREMONTI  
*Ministro dell'economia  
e delle finanze*

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 68**  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE SULL'ARMONIZZAZIONE**  
**DI TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI**  
**NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (*per estratto*)**

*(Omissis).*

**Art. 31**

1. *(Omissis).*

2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria”.

*(Omissis).*

**Nota all'art. 31:**

- Il testo dell'art. 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal presente decreto, così recita:

“Art. 182-bis - 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

- a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
- b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
- c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
- d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
- d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonchè le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonchè quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'art. 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.”.

## **AUDIZIONI**





## AUDIZIONI

### CAMERA DEI DEPUTATI - IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

#### AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, PROFESSOR ENZO CHELI, SUL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E SUL CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

*30 maggio 2002*

*Sulla pubblicità dei lavori.*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni e sul conseguente adeguamento della normativa nazionale vigente.

L'Unione europea ha svolto, negli ultimi anni, un ruolo decisivo nel processo di modernizzazione e di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e si è resa promotrice di una radicale trasformazione dell'assetto normativo del settore. In tale contesto si inseriscono anche le direttive recentemente emanate in materia di comunicazioni elettroniche. Si tratta, in particolare, della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, nonché l'interconnessione delle medesime; della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; della direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale ed i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Oltre alle suddette direttive - emanate il 7 marzo 2002 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il successivo 24 aprile - è tuttora in fase di esame e valutazione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. L'assetto normativo delineato dai suddetti interventi comunitari presenta numerosi profili di rilievo ed interessa molteplici aspetti della disciplina vigente, ivi inclusi quelli relativi al ruolo ed alle competenze delle autorità regolatorie di settore.

Segnalo, in particolare, che la citata direttiva quadro (la prima che ho menzionato) definisce, tra l'altro, anche le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, i rapporti di queste ultime con le autorità antitrust, le garanzie di indipendenza, imparzialità e trasparenza della loro attività ed il regime di impugnabilità delle relative decisioni. Ricordo che, al fine di procedere ad un più ampio approfondimento della materia oggetto delle citate direttive, nelle sedute del 24 aprile e dell'8 maggio 2002, la Commissione ha audito il ministro delle comunicazioni, onorevole Maurizio Gasparri, il quale in tale sede ha preannunciato la presentazione - con riferimento al disegno di legge collegato in materia di infrastrutture e trasporti attualmente all'esame del Senato in seconda lettura - di un emendamento diretto al recepimento della suddetta normativa comunitaria.

Tenuto conto della complessità e della rilevanza del quadro normativo delineato in sede comunitaria riteniamo che l'odierna audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, potrà fornire alla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni, interessanti elementi di conoscenza ed utili spunti di riflessione. Ringrazio il professor Cheli per aver accettato il nostro invito e gli do subito la parola.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio i componenti della Commissione per l'invito rivoltomi che mi consente di formulare, anche a nome dell'Autorità che rappresento, alcune rapide considerazioni su queste nuove direttive emanate dal Parlamento e dal Consiglio europeo in materia di telecomunicazioni: direttive pubblicate il 24 aprile 2002, che dovranno essere recepite dai paesi dell'Unione europea entro il 25 luglio 2003.

Queste direttive rappresentano un intervento normativo di grande rilievo: probabilmente, l'intervento normativo più consistente e rilevante che il Parlamento europeo abbia operato in questa sua legislatura. La materia in questione è particolarmente complessa, anche sul piano tecnico e, pertanto, in questa sede non potrò che limitarmi a qualche cenno rapido e sommario.

Tale complesso di norme si compone, per il momento, di quattro direttive: la direttiva quadro, quella sull'accesso, quella sulle autorizzazioni e quella sul servizio universale. A tali direttive si deve aggiungere anche una decisione del Parlamento e del Consiglio europeo in tema di spettro radio. Questo insieme di direttive sarà probabilmente completato con la prossima revisione della direttiva riguardante la tutela dei dati personali e con alcune raccomandazioni a cui rinviano norme delle singole direttive, come ad esempio la raccomandazione che la Commissione europea dovrà adottare in tema di definizione dei «mercati rilevanti».

Gli obiettivi che questo complesso di direttive intende perseguire sono fondamentalmente due. In primo luogo, completare il processo di liberalizzazione, avviato nel settore delle telecomunicazioni agli inizi degli anni '90, sviluppando la competizione nei mercati relativi. In secondo luogo, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, anche con riferimento alle nuove tecnologie collegate ai processi di convergenza.

Rispetto al passato e, in particolare, rispetto alle direttive di liberalizzazione all'inizio degli anni '90 (soprattutto le direttive numero 387 e 388) questo complesso di direttive fa emergere molte novità di rilievo che investono fondamentalmente tre aspetti. Innanzitutto, il passaggio dalla fase iniziale della liberalizzazione alla fase più matura dell'armonizzazione dei mercati: fase che impone un più forte coordinamento tra le politiche e le discipline nazionali. Poi, la definizione di un quadro normativo unitario per l'intero comparto della comunicazione elettronica, comprensivo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e delle nuove tecnologie dell'informazione: un quadro unitario nella prospettiva della convergenza tecnologica oggi in atto nei vari mezzi. Infine, ed è la novità più rilevante, la definizione di una piattaforma di regole comuni per le autorità di regolazione nazionali, con la previsione di un più stretto sistema di relazioni tra le autorità dei vari paesi dell'Unione europea, tra le autorità di regolazione e quelle per la tutela della concorrenza, nonché tra il complesso delle autorità di regolazione e antitrust e la Commissione europea.

Questi aspetti di novità emergono in modo particolare dalla direttiva quadro, ma trovano un loro svolgimento anche nelle tre direttive di settore. Scendendo più nel dettaglio, accenno ai contenuti essenziali della direttiva quadro. All'articolo 1, essa propone di istituire un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica (viene data anche una definizione di ciò che si debba intendere con questo termine). Una disciplina unitaria che fa salve le misure già adottate a livello comunitario e nazionale in tema di regolamentazione dei contenuti e di politica audiovisiva.

A parte l'incidenza che il pacchetto, sotto l'ottica della convergenza, possiede anche sulla materia radiotelevisiva (con riferimento alle frequenze e allo sviluppo della televisione digitale interattiva) l'articolo 1 della direttiva quadro traccia una netta linea di confine tra la disciplina della direttiva, che attiene a reti e servizi, e le discipline relative ai contenuti e alla politica audiovisiva (nei

confronti di queste ultime vengono confermate le direttive preesistenti, in particolare la direttiva 522 del 1989 riguardante la cosiddetta «televisione senza frontiere» e sue modificazioni successive).

Una volta definito il proprio oggetto, la direttiva quadro investe in sequenza i seguenti punti: la natura, il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di regolazione; il diritto di ricorso degli utenti e delle imprese contro le decisioni delle autorità; l'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle imprese all'autorità di regolazione e da parte dell'autorità di regolazione alla Commissione europea; i meccanismi di consultazione e trasparenza che devono caratterizzare le decisioni dell'autorità, relativi a interventi regolatori; i rapporti tra Commissione e autorità, e tra le autorità dei vari paesi, in ordine alle misure di consolidamento del mercato interno, con riferimento particolare alla individuazione dei «mercati rilevanti» e delle imprese con «significativa forza di mercato»; la gestione delle radiofrequenze; l'assegnazione delle risorse di numerazione; i diritti di passaggio; la condivisione delle strutture; la normalizzazione degli impianti; la separazione contabile e strutturale tra imprese di servizi e imprese di reti; le procedure per la definizione dei mercati e per la individuazione delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato; l'interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale.

La direttiva quadro, oltre a disciplinare questi punti, si conclude con alcune norme in tema di procedure, di armonizzazione, di risoluzione delle controversie tra imprese (anche di carattere transnazionale), nonché di scambio e di pubblicazione delle informazioni relative all'applicazione della direttiva e di procedure di revisione. Infine, è prevista l'istituzione di un nuovo organo - il cosiddetto Comitato per le comunicazioni - chiamato ad assistere la Commissione in via consultiva. La direttiva non comprende, come invece nel progetto, l'istituzione di un gruppo formale di regolatori nazionali, il cosiddetto European regulator group (ERG), il quale avrebbe dovuto sostituire il gruppo informale dell'Independent regulator group (IRG). Tale previsione è stata cancellata a seguito di disaccordi ed è stata rinviata ad una prossima decisione della Commissione europea.

In questo contesto, un rilievo particolare assumono le norme degli articoli 3, 7 e 8 della direttiva quadro, che disciplinano il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali e i loro rapporti con la Commissione. Su questo aspetto qualcuno ha già rilevato che la direttiva traccia un nuovo modello di amministrazione integrata tra il livello nazionale e quello europeo: una nuova forma di integrazione amministrativa. Con questa disciplina, da un lato, si rafforza sensibilmente il ruolo delle autorità nazionali di regolazione nei cui confronti si afferma, per la prima volta a livello europeo, il principio della indipendenza, il quale viene collegato al dovere di imparzialità e di trasparenza. Conseguentemente, si amplia anche la sfera delle competenze delle autorità nazionali sulle seguenti tre aree: promozione della concorrenza nelle reti e nei servizi, sviluppo del mercato interno e tutela degli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

Se da una parte si estendono il ruolo e le funzioni delle autorità di regolazione, di contro si aumenta anche il potere di intervento della Commissione europea nella sfera interna (cioè nazionale), conferendo alla stessa Commissione una sorta di veto sospensivo nei confronti delle decisioni delle autorità nazionali che investano due temi fondamentali: l'individuazione dei «mercati rilevanti» (qualora tale individuazione deroghi alla raccomandazione della Commissione) e le decisioni dirette a individuare le imprese con significativo potere di mercato. Naturalmente, questo potere di intervento della Commissione è legittimato quando le decisioni delle autorità nazionali possano influenzare gli scambi tra gli Stati, estendersi cioè oltre la sfera nazionale.

Rispetto al ruolo dell'autorità, siamo chiaramente in presenza di condizioni almeno apparentemente contraddittorie, che possono dar luogo - e ciò sta già accadendo - a interpretazioni difformi, relativamente al rapporto tra livello nazionale e livello europeo: si discute quale sia, in ultima istanza, il livello che deve prevalere in queste decisioni.

La contraddizione - nata da un processo di mediazione molto complesso in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio - si può però spiegare con l'esigenza di accelerare, in questa fase, i percorsi di armonizzazione (ciò giustifica interventi più penetranti da parte della Commissione), tuttavia sempre in un quadro di regole nazionali poste da soggetti indipendenti e imparziali (e ciò spiega il rafforzamento del ruolo delle autorità nazionali).

Credo che in questa visione (ripeto apparentemente contraddittoria) il punto di equilibrio potrà emergere solo dalla prassi applicativa. In quest'ottica acquistano rilievo i richiami, che nella direttiva quadro ripetutamente si fanno, a una triplice esigenza: di cooperazione tra le autorità nazionali di regolazione dei vari paesi; di cooperazione tra le autorità di regolazione e le autorità di concorrenza; di cooperazione tra le varie autorità e la Commissione europea.

Sempre con riferimento alle novità più importanti, vorrei ricordare la nuova definizione di «operatore con significativo potere di mercato» (articolo 14 della direttiva quadro), con un richiamo che viene recepito dalla disciplina sulla concorrenza. In particolare, si tratta di un richiamo alla posizione dominante, che può essere esercitata individualmente o congiuntamente da più imprese. In base a tale definizione, la posizione dominante è tale se consente all'impresa - cito testualmente - «di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori». Si tratta di una nuova definizione di posizione dominante, che sostituisce la precedente, che era una definizione operata ex ante e rigidamente, con riferimento alla parametrizzazione del 25 per cento. In questo caso si adotta, invece, un criterio di flessibilità che viene mutuato dalla disciplina antitrust.

Vorrei infine accennare alla disciplina che l'articolo 18 di questa direttiva quadro pone in tema di interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale. Tale disciplina viene espressamente orientata - cito testualmente - ad «assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale». Si può vedere, dunque, come il tema delle telecomunicazioni si allarghi verso il tema dei mass media.

Alla stessa prospettiva di questo articolo riguardante i servizi di televisione interattiva digitale si legano le previsioni in tema di must carry, cioè di obbligo di trasmissione di contenuti propri del servizio pubblico. Tale obbligo viene espresso nella direttiva sull'accesso (alla lettera b dell'articolo 5) e viene ripreso nella direttiva sul servizio universale (all'articolo 31), dove si prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese che forniscono reti di comunicazione.

Mi sono limitato soltanto ad accennare ai punti salienti della direttiva quadro, anche se gli aspetti da richiamare sarebbero ancora molti, tanto più se si dovesse tener conto delle direttive di settore. Tuttavia mi sembra che già questi primi accenni rendano evidente che il lavoro di recepimento e di adeguamento della normazione nazionale al nuovo pacchetto comunitario si presenti, anche a un primo sommario esame, come un lavoro vasto, complesso e impegnativo. A tal proposito, però, vorrei rilevare che su questo terreno, il nostro paese può affrontare questo passaggio, certamente importante, con qualche punto di vantaggio, dovuto anche al lavoro svolto e alle decisioni prese negli anni passati. Sappiamo che l'Italia fin dal 1997, con la legge n. 249, ha intrapreso il percorso della convergenza tecnologica, economica e regolatoria. Percorso, che oggi l'Unione europea, con questo pacchetto di direttive, imbecca e sviluppa con decisione.

A seguito delle decisioni adottate nel 1997 e poi confermate con la legge n. 66 del 2001 sul digitale terrestre, il nostro paese ha potuto avviare per tempo un sistema di regolazione ispirato alla neutralità delle reti, alla fungibilità dei servizi e all'interdipendenza dei mercati della comunicazione. Ciò ha consentito anche di adottare, in sede regolatoria, una serie di misure (come quelle in tema di unbundling, di mobile number portability e di digitale terrestre) che oggi trovano pieno avallo e una conferma nel quadro emergente da questo pacchetto

di direttive comunitarie. Vorrei dunque concludere dicendo che oggi l'impegno di tutti (dei soggetti politici e delle autorità indipendenti) dovrebbe essere proprio quello di non perdere quel poco di vantaggio che è stato acquisito in passato, cercando di accelerare il percorso indicato dalle nuove direttive, verso un mercato dove la convergenza o - come altri preferiscono dire - «l'economia digitale della conoscenza» possa saldarsi con una più forte tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli per lo svolgimento della sua relazione introduttiva. A causa dell'imminente avvio di votazioni in Assemblea, il seguito della presente audizione è rinviato ad altra seduta.

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

#### **AUDIZIONE IN MERITO AI REGOLAMENTI RELATIVI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA PER IL REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO INDETTO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

*1° Agosto 2002*

*Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI*

*Intervengono il dottor Giuseppe Sangiorgi Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*Sulla pubblicità dei lavori.*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione in titolo è finalizzata alla consultazione prevista dal comma 2 dell'articolo 4, della legge n. 28 del 2000, tra la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la redazione dei regolamenti di rispettiva competenza per le trasmissioni radiotelevisive relative alla campagna referendaria per il referendum regionale consultivo indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia, per il prossimo 29 settembre.

Il presidente Petruccioli, in qualità di relatore, illustra quindi il testo che si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, relativo alla sola programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Friuli-Venezia Giulia, e il relativo periodo di vigenza.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che in tutte le trasmissioni gli spazi siano ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito.

L'articolo 2 disciplina la tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria, consistente in tribune ed altre trasmissioni di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti, nonché nelle trasmissioni di informazione ricondotte a specifiche testate giornalistiche, mentre vieta riferimento al quesito referendario in altri tipi di trasmissione.

L'articolo 3 individua i soggetti politici legittimati alle trasmissioni nel comitato promotore del referendum, nelle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale, ovvero nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, nonché in comitati ed associazioni per i quali il CORECOM regionale abbia riconosciuto, con una specifica procedura, la rilevanza regionale e l'interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

L'articolo 4 fa obbligo alla RAI di trasmettere schede informative televisive e radiofoniche sul quesito referendario sulle modalità di votazione, sulla data e sugli orari della consultazione.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano puntualmente, rispettivamente, le tribune referendarie e le trasmissioni di comunicazione politica ed i messaggi autogestiti.

L'articolo 7 detta i criteri cui si devono conformare nel corso della campagna referendaria i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento.

L'articolo 8 vieta di fare specifici riferimenti al quesito referendario nella programmazione dell'accesso regionale trasmessa nella regione Friuli-Venezia Giulia nel corso della campagna referendaria.

L'articolo 9 fa obbligo alla RAI di comunicare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 9 fa obbligo alla RAI di comunicare i calendari delle tribune e stabilisce le modalità di consultazione tra la Commissione e la RAI.

L'articolo 10 attribuisce al Consiglio di amministrazione ed al direttore generale della RAI la responsabilità per l'osservanza del provvedimento.

L'articolo 11 stabilisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Il professor SANGIORGI, *componente della Commissione servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, ritiene che il testo proposto alla Commissione dal senatore Petruccioli e quello elaborato dalla Commissione servizi e prodotti dell'Autorità siano sostanzialmente convergenti, cosa peraltro necessaria data l'evidente inopportunità di dettare due discipline troppo diverse per il Servizio pubblico e le televisioni private. In proposito egli rileva che la disciplina delle campagne referendarie si presenta sostanzialmente meno complessa di quella di quella delle campagne elettorali per le elezioni politiche e amministrative, in considerazione del fatto che la legge n. 28 del 2000, detta come criterio che per la parità di accesso ai mezzi di informazione essenzialmente il pari trattamento della posizione favorevole al quesito referendario e di quella contraria.

Il senatore SCALERA osserva che alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dal Presidente, così come alla corrispondente lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo proposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono individuate, come soggetti politici legittimati alle trasmissioni, le sole forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Egli fa presente che di solito nei Consigli regionali sono richiesti almeno 2 consiglieri per formare un gruppo, ciò che comporterebbe l'esclusione dalle trasmissioni di partiti che hanno un solo consigliere, e ciò mentre sarebbero legittimati ai sensi della lettera d) dello stesso comma 1 dell'articolo 3 del testo del relatore, comitati ed associazioni di vario genere.

Egli ritiene quindi opportuno modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 ammettendo tra i soggetti politici tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale.

Concorda il presidente PETRUCCIOLI.

Il professor SANGIORGI osserva che tra i regolamenti della Commissione e dell'Autorità vi sono state sempre delle differenze di dettaglio legate al fatto che il regolamento dell'Autorità si rivolge alle imprese radiotelevisive private, che hanno evidentemente obblighi meno stringenti da quelli derivanti alla RAI dalla missione di servizio pubblico.

Egli ritiene quindi che, qualora la Commissione decidesse di accogliere il suggerimento del senatore Scalera, ciò non determinerebbe la necessità di un analogo modifica del testo elaborato dalla Commissione prodotti e servizi dell'Autorità.

Il senatore PETRUCCIOLI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

### **AUDIZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

*8 aprile 2003*

*Presidenza del presidente PETRUCCIOLI*

*Interviene il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, accompagnato dal professor Giuseppe Sangiorgi, dalla dottoressa Paola Manacorda, commissari, dal dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali, e dall'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della commissione servizi e prodotti.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*Sulla pubblicità dei lavori.*

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

È presente il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, accompagnato dal professor Giuseppe Sangiorgi, dalla dottoressa Paola Manacorda, commissari, dal dottor Mario Barbi, direttore del servizio relazioni istituzionali, e dall'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della commissione servizi e prodotti.

L'audizione odierna è finalizzata ad una consultazione tra la nostra Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di coordinare le diverse posizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune in vista delle molteplici consultazioni elettorali dei prossimi mesi.



Nella bozza non corretta distribuita ai membri della Commissione, relativa al regolamento delle elezioni comunali, all'articolo 2, concernente la tipologia della programmazione della RAI in periodo elettorale, si indicava, tra le forme e le modalità con le quali può avere esclusivamente luogo la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI, anche la trasmissione di messaggi autogestiti. Abbiamo già preso contatto con l'Autorità per discutere la questione.

In sede di correzione della bozza, questo riferimento è stato eliminato, dal momento che si era ritenuto che la tipologia del messaggio autogestito fosse in qualche modo tipica della propaganda elettorale riferita a candidati, e quindi non applicabile ai messaggi diffusi su base nazionale, nella quale evidentemente non vi sono candidati.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene però che anche a livello nazionale la programmazione dei messaggi politici elettorali autogestiti sia ammissibile, in quanto deve essere riferita non ai candidati, ma ai soggetti politici, che nel provvedimento di questa Commissione potrebbero essere individuati con lo stesso criterio adottato per le trasmissioni di comunicazione politica elettorale a diffusione nazionale di cui all'articolo 3 della proposta di delibera.

Bisogna dunque decidere se inserire anche i messaggi politici autogestiti tra le forme di campagna elettorale a diffusione nazionale o, in caso contrario, se disporre la sospensione dei messaggi politici autogestiti ordinari similmente a quanto avviene per la comunicazione politica ordinaria, ovvero se consentirne il proseguimento purché evidentemente non siano presenti candidati e non si tocchino temi elettorali (va ricordato comunque che in ogni caso i messaggi dovrebbero essere sospesi con l'inizio della campagna referendaria).

L'altro punto da trattare concerne i giorni in cui non si possono effettuare trasmissioni di comunicazione politica o messaggi a diffusione nazionale.

Lo schema di delibera sulle elezioni provinciali e comunali, nella sua bozza originaria, oltre ad imporre la sospensione delle trasmissioni elettorali curate dalle sedi regionali nei giorni delle votazioni e nel giorno precedente, indicava una serie di date puntuali nelle quali dovevano essere sospese le suddette trasmissioni anche a livello nazionale.

In un primo momento, attesa comunque la necessità di modificare tali date anche in base al fatto che si ritorna a votare in due giorni e non più in uno come avvenuto nel recente passato, si era raggiunta con gli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'intesa di eliminare il riferimento a date puntuali, e, anche per le trasmissioni a carattere nazionale, fare riferimento ai giorni di votazione e al giorno precedente.

In un successivo incontro l'Autorità ha espresso qualche perplessità, e ciò in quanto essendo le trasmissioni elettorali a diffusione nazionale non obbligatorie per le reti private, e continuando pertanto le reti stesse a poter trasmettere comunicazione politica ordinaria seppure con il "congelamento" di candidati e di temi elettorali, sembrava che il divieto di effettuare trasmissioni di carattere politico in quei giorni potesse essere avvertito da qualche Gruppo politico particolarmente sensibile come una sorta di censura.

È peraltro evidente che, a parte la specificità della disciplina che viene adottata per il servizio pubblico, è comunque inopportuno anche per le private consentire nei giorni antecedenti le elezioni e nei giorni di votazione trasmissioni di comunicazione politica ordinaria che, va ricordato, si svolgono in un arco temporale tale da rendere probabile se non certo che in quei giorni non venga rispettata la parità di condizione fra tutte le forze politiche impegnate nelle elezioni.

Si propone, pertanto, per quanto riguarda la nostra delibera - non si sa ancora che cosa abbia deciso l'Autorità in questo senso - di sospendere le trasmissioni di cui all'articolo 3 nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2003 e in quelli, nei quali si svolgerebbe il ballottaggio, dei giorni 7, 8 e 9 giugno 2003. Non si sospenderebbe invece in occasione delle elezioni del 18 maggio che riguardano solo tre comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda il referendum, eventuali proposte avanzate dai radicali potranno essere esaminate in una fase successiva. In questa sede dobbiamo tener conto in modo particolare della richiesta avanzata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di rinviare l'approvazione della delibera sul referendum al 16 aprile, in modo da attendere l'effettiva indizione della consultazione. Ciò peraltro non comporta alcuna difficoltà poiché è già in programma la convocazione della Commissione nei giorni 15 e 16 aprile per la prima audizione del nuovo Consiglio di amministrazione della RAI.

Queste sono le informazioni che intendevo fornire ai membri della Commissione prima di dare la parola ai rappresentanti dell'Autorità, che ringrazio vivamente per la loro presenza.

Sono particolarmente lieto di ospitare in questa sede il presidente Enzo Cheli perché - come sapete - proprio ieri gli uffici della tipografia ci hanno consegnato il volume contenente gli atti del Convegno, promosso da entrambe le parti, tenutosi a novembre presso la sala della Lupa. Tale volume rappresenta un contributo importante per affrontare i problemi del settore radiotelevisivo del servizio pubblico che costituiscono oggetto di esame, nell'ambito delle rispettive competenze, sia della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invito pertanto il presidente Enzo Cheli a prendere la parola.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Abbiamo portato all'attenzione della Commissione due bozze di regolamenti relativi alla campagna elettorale per le elezioni amministrative, comunali e provinciali, fissate per i giorni 18 e 25 di maggio e per il giorno 8 del mese di giugno oltre che per le elezioni riguardanti le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia. I rispettivi uffici hanno già elaborato due ulteriori proposte di regolamento relative alle elezioni suppletive del Lazio e al referendum previsto per il mese di giugno, ma non riteniamo che su questi punti si possa prendere oggi una decisione non essendo stata ancora definita la data di indizione del referendum. Tuttavia nulla vieta che in questa sede si possa avere uno scambio di idee finalizzato a semplificare la futura consultazione. Dopo la consultazione passeremmo poi, nella sede della Commissione, all'adozione formale nella stessa giornata di oggi, in modo da essere pronti per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne i due atti che portiamo alla vostra consultazione non ci sono, da parte nostra, novità di rilievo rispetto ai precedenti su cui la Commissione si è ripetutamente intrattenuta nelle trascorse consultazioni. L'impostazione regolamentare è quella in un certo senso consolidata e articolata in cinque parti: i principi generali e le parti relative all'emittenza televisiva, alla stampa, ai sondaggi e alle violazioni.

Lei, signor Presidente, ha accennato ai problemi più rilevanti sui quali le diremo subito quali sono gli orientamenti che abbiamo maturato. C'è qualcosa di nuovo in particolare con riferimento alla disciplina per le elezioni comunali e provinciali, prima di tutto per l'estensione e l'importanza del corpo elettorale coinvolto e perciò per la valenza politica generale che una consultazione di questo genere può avere, e poi anche per il fatto che è la prima volta che si determina una simile successione temporale, con una consultazione che copre un arco di tre settimane e poi, con i ballottaggi, supera il mese. Per la prima volta ci siamo trovati di fronte alla necessità di adottare norme che vengono articolate nel tempo. La risposta a questo problema nuovo di sovrapposizione temporale delle varie consultazioni è data in una norma transitoria che ritengo abbastanza speculare con quella che avete previsto voi, contenuta nell'articolo 25 del Regolamento per le elezioni comunali e provinciali.

In questo Regolamento abbiamo anche affrontato il problema particolare cui lei accennava e che riguarda la sospensione dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi politici autogestiti nelle emittenti televisive private nazionali in giorni specifici che, andando un po' nella direzione del modello che voi state seguendo, abbiamo indicato nei giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8 e 9

giugno e in quelli precedenti queste consultazioni, dando nella norma - e questa è una norma nuova - la motivazione della consistenza del corpo elettorale interessato a tutte le votazioni in atto.

Questa è, in sintesi, la linea che abbiamo adottato e l'unico aspetto di novità significativa, dato il tipo di consultazione, rispetto ai precedenti ormai consolidati del nostro lavoro comune.

Vorrei chiedere al professor Sangiorgi, relatore di questi provvedimenti, di aggiungere qualche ulteriore elemento esplicativo restando a disposizione per tutti i chiarimenti che verranno chiesti.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Signor Presidente, interverrò davvero brevemente. Si dimostra utile redigere per ogni consultazione un apposito Regolamento perché di volta in volta, pur essendo le elezioni sempre provinciali, o sempre comunali, regionali o politiche, nelle fattispecie concrete vi sono accavallarsi di tempi e di scadenze, per cui ogni Regolamento non costituisce un precedente, nel senso che la volta successiva, pur trattandosi di una stessa elezione, alcuni aspetti della regolamentazione possono essere diversi.

In questo caso specifico si è pensato di sospendere, nei giorni in cui si vota, la trasmissione dei programmi di comunicazione di carattere generale sulle televisioni nazionali, dal momento che essi possono diventare una forma indiretta di pressione nei confronti dei cittadini che proprio in quelle ore stanno votando. Questa è la norma specifica che questa volta caratterizza i Regolamenti.

È importante che vi sia il più possibile omogeneità di indirizzi e di norme tra la regolamentazione della TV pubblica, che magari quantitativamente è più serrata perché si tratta di televisione di servizio, e quella delle TV private perché poi l'Autorità, che è incaricata di espletare i controlli, si trova come un arbitro su un percorso con cinque o sei macchine che corrono insieme, e se corrono con regolamenti diversi è un problema stabilire la segnaletica e considerare il rispetto delle norme. Tuttavia, mi pare che anche questa volta i due provvedimenti siano davvero molto simili negli orientamenti e nell'impostazione di fondo.

Per quanto riguarda l'Autorità e, nello specifico, le forme di comunicazione politica durante la campagna elettorale, ribadiamo anche questa volta - e regoliamo così - il principio per cui si distingue fra la prima parte della campagna elettorale, fino a quando non ci sono le candidature, in cui le forze politiche fanno il rendiconto di quanto è avvenuto con tempi proporzionati alle responsabilità che avevano nelle precedenti amministrazioni, e il momento in cui sono designati i candidati, a partire dal quale i tempi sono uguali per tutti, con pari opportunità di comunicare i propri programmi ai cittadini.

Direi che questa è, nel merito, la parte centrale del corpo normativo, oltre ad evidenziare l'attenzione specifica che abbiamo sempre per i sondaggi perché non diventino un modo surrettizio di fare propaganda elettorale, ma si tratta di un antico modo di disciplinare che credo questa Commissione ben conosca.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso che il tempo che la cortesia dei nostri ospiti ci concede possa essere impiegato per eventuali richieste di chiarimento sugli argomenti che abbiamo considerato, lasciando alla seduta di oggi pomeriggio le nostre discussioni e determinazioni.

FALOMI (DS-U). Desidero ringraziare e salutare il presidente e i componenti dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni.

Vorrei porre alcune questioni che in qualche modo hanno riflessi sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Premetto che sono d'accordo con i suggerimenti del Presidente di correzione dei testi presentati inizialmente alla nostra attenzione per regolamentare l'informazione della concessionaria pubblica.

Una prima questione è quella relativa alla problematica che ci è stata posta in relazione alla possibilità o meno di mandare in onda i messaggi autogestiti nazionali; stabilito che è ammissibile comunque trasmetterli, il problema è vedere se si riesce a garantire comunque, anche con la loro messa in onda in un determinato arco temporale, un certo equilibrio di posizioni. Questa è la vera

difficoltà. Mi riferisco soprattutto agli ultimi giorni della campagna elettorale e al rischio che la messa in onda dei messaggi autogestiti nazionali senza alcuna specifica regola, perché l'arco temporale di riferimento è altro, determini comunque condizioni di squilibrio da un punto di vista politico. Si tratta di una questione delicata, perché formalmente non si può dire nulla, però negli ultimi giorni di campagna elettorale si può determinare una condizione di vantaggio per una determinata forza politica piuttosto che per un'altra, qualunque essa sia. Pertanto, così come si ipotizza che in alcuni giorni la comunicazione politica delle emittenti private nazionali venga sospesa, sarei dell'opinione che anche la trasmissione del messaggio autogestito sia sospeso con la stessa logica, proprio per evitare questi rischi, pur essendo di per sé comunque ammissibile.

Ci sono altre due questioni che a mio avviso andrebbero valutate. Capisco che si tratta di un tema oggetto di non poche controversie, però anche questo ha un peso; mi riferisco alla cosiddetta "pubblicità istituzionale", che normalmente non viene regolata e che però ha un'incidenza, soprattutto a livello locale, nel senso che le sue manifestazioni molto spesso si configurano come vere e proprie operazioni di propaganda politica.

Il problema è stabilire una regola perché un conto è la pubblicità istituzionale, che serve ad informare i cittadini sull'esistenza di determinati servizi o opportunità, un altro è la pubblicità istituzionale le cui manifestazioni si configurano come vera e propria propaganda politica. Ora, trattandosi di elezioni comunali, provinciali e in qualche caso regionali, la questione non è priva di significato. Si tratta di un problema che riguarda le emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali e le affissioni, e sebbene queste ultime rientrino in una materia non propriamente di competenza della Commissione, necessiterebbero di una regolamentazione.

L'altra questione, infine, riguarda la sovrapposizione della fine della campagna elettorale delle amministrative con l'inizio di quella referendaria. Purtroppo la sovrapposizione è nei fatti; mi domando però se sia sufficiente, da questo punto di vista, la regola che stabilisce che coloro che sono candidati in altre consultazioni elettorali, come le amministrative, non possono utilizzare, in sostanza, lo strumento della partecipazione a trasmissioni di promozione dell'una o dell'altra posizione sottoposta a consultazione referendaria. Così come ci si sforza di garantire una netta separazione tra le due campagne (che poi politicamente, in qualche modo, si intrecciano), ugualmente si dovrebbe valutare attentamente la questione sopra esposta. Al riguardo, chiedo se l'Autorità abbia esaminato la questione e se ritenga che essa sia risolvibile, sia in termini formali che sostanziali.

PRESIDENTE. Mi permetto anch'io di porre l'accento su uno dei punti dell'intervento svolto dal senatore Falomi, non perché non condivida gli altri, ma semplicemente perché lo ritengo meritevole di grande attenzione. Si tratta, precisamente, della questione relativa alla pubblicità istituzionale che, in realtà, sta diventando un problema. È evidente che la pubblicità istituzionale è anche quella che fa dire "abbiamo approvato una buona legge," ma questo, in base alla dialettica politica, è solo il punto di vista di chi l'ha approvata, mentre diverso sarà l'avviso di chi non vi ha concorso. Da questo punto di vista, l'informazione della cosiddetta pubblicità istituzionale dovrebbe essere molto più rigorosamente istituzionale, cioè contenere esclusivamente informazioni di rilievo istituzionale, volte ad informare il cittadino utente in via di fatto senza esprimere giudizi di valore. Questa è il vero problema che dobbiamo affrontare e che non credo sia risolvibile in breve tempo.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Rispetto alla prima osservazione svolta dal senatore Falomi, desidero segnalare che la previsione contenuta nel nostro regolamento per le elezioni comunali e provinciali estende il periodo di sospensione dei programmi riferito ai giorni particolari delle consultazioni anche ai messaggi autogestiti. Perciò l'Autorità si è fatta carico della preoccupazione manifestata dal senatore Falomi.

In merito ai temi della pubblicità istituzionale e della sovrapposizione tra referendum e campagna elettorale locale, vorrei cedere la parola ai miei colleghi.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda la parte relativa alla pubblicità istituzionale, essa è un pò problematica perché la legge 7 giugno 2000, n. 150, non istituisce un presidio di garanzia. Ebbene, con una lettera indirizzata a suo tempo alla segreteria generale della Presidenza del Consiglio, che ci aveva investito di un quesito in materia, abbiamo fatto presente, in modo formale, tale lacuna. L'aspetto però è meno preoccupante durante le campagne elettorali giacché per questo periodo interviene l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e messaggi autogestiti che, in modo esplicito, vincola le amministrazioni pubbliche ad effettuare una comunicazione istituzionale riferita a fatti oggettivi, in modo impersonale. Ebbene, durante questi tre anni di applicazione della legge n. 28, spesso le amministrazioni comunali e regionali hanno sottoposto all'Autorità messaggi affinché questa ne giudicasse la compatibilità con le campagne elettorali in corso. In ogni caso, ogni qual volta è sorta una controversia sulla base di un soggetto politico denunciante, l'Autorità ha espresso rapidamente il proprio giudizio, autorizzando, vietando o rinviando nel tempo, campagne pubblicitarie preparate da diverse amministrazioni. Quindi, fino ad ora, durante le campagne elettorali l'Autorità è riuscita a far fronte a tale problematica.

MANACORDA, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Anche la questione relativa alla sovrapposizione delle campagne elettorali amministrative e delle campagne referendarie è stata oggetto di attenzione da parte nostra. Nei precedenti regolamenti che riguardavano lo svolgimento dei referendum abbiamo stabilito che non possono partecipare a trasmissioni di promozione dell'una o dell'altra posizione sottoposta a consultazione referendaria coloro che sono candidati in altre consultazioni elettorali. Questo, naturalmente, non impedisce che nell'espressione delle posizioni di ciascuno vengano toccati altri argomenti, ma in termini di soggetti presenti non può esserci sovrapposizione nelle trasmissioni che si riferiscono alle due diverse occasioni elettorali.

PRESIDENTE. Prendo atto delle valutazioni e del lavoro istruttorio compiuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti.

Registro con soddisfazione una certa sintonia che credo consentirà all'Autorità, che ha il compito di presiedere all'applicazione di questi regolamenti, di svolgere un lavoro non più difficile di quanto già non lo sia di per sé.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 12,40.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

### **PROSEGUIMENTO DELL'AUDIZIONE IN SEDE INFORMALE**

*15 aprile 2003*

*Non c'è resoconto.*

**CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)****INDAGINE CONOSCITIVA****AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

*Presidenza del Presidente della IX Commissione Paolo ROMANI*

*19 dicembre 2002*

*La seduta comincia alle 15.35.*

*Sulla pubblicità dei lavori.*

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringraziamo i nostri ospiti, il professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Pilati e il dottor Sangiorgi, commissari, per aver accolto l'invito delle Commissioni. Do subito la parola al presidente Cheli.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio anzitutto la VII e la IX Commissione, così come i loro presidenti, per questo invito, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di esprimere alcune valutazioni sul riassetto del sistema radiotelevisivo alla luce dei progetti di legge che oggi sono all'esame della Camera. A questo proposito, vorrei subito ricordare che l'Autorità, nelle varie relazioni annuali presentate al Parlamento e, in particolar modo, nell'ultima relazione del 14 luglio di quest'anno, ha ripetutamente sottolineato non solo la necessità ma anche l'urgenza di una legge di sistema costruita per principi e destinata a guidare gli sviluppi del nostro sistema radiotelevisivo in una fase particolarmente delicata di passaggio quale quella presente.

Questa necessità e urgenza di una legge di sistema risulta, a nostro avviso, determinata (l'abbiamo sottolineato nella relazione al Parlamento), dall'incrocio di tre passaggi che, nel corso dell'ultimo anno, sono andati maturando, si sono intrecciati fra loro e appaiono ora destinati ad incidere profondamente sugli sviluppi futuri del nostro sistema radiotelevisivo.

Un primo passaggio viene a collegarsi all'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, delle cinque nuove direttive comunitarie sulla comunicazione elettronica (una direttiva quadro e quattro direttive di settore), che andranno recepite dal nostro paese entro il luglio del prossimo anno e che, seguendo l'ottica della convergenza, hanno ampliato lo spazio regolatorio dal sistema delle telecomunicazioni (che era il sistema tradizionale di queste direttive di liberalizzazione e di armonizzazione) al sistema radiotelevisivo.

Un secondo passaggio si collega invece all'esigenza di attuare la riforma del Titolo V della Costituzione che, come noto, ha affidato alla competenza legislativa concorrente delle regioni una nuova materia, definita per la prima volta come «ordinamento della comunicazione».

Infine, un terzo passaggio è dato dall'avvio della sperimentazione delle trasmissioni televisive del digitale terrestre che, per una scelta operata dal nostro legislatore, dovrà sostituire integralmente l'attuale tecnologia analogica entro il dicembre del 2006.

Con riferimento a questo nuovo contesto che si va delineando dall'incrocio di questi tre diversi percorsi, l'Autorità valuta con favore il fatto che il Governo, aderendo alle sollecitazioni espresse nel messaggio del Capo dello Stato del luglio scorso, abbia elaborato e presentato al Parlamento un disegno di legge di sistema, costruito per principi - cioè dotato di un'adeguata flessibilità nella fase attuativa -, il cui esame è stato immediatamente avviato insieme alle numerose proposte di legge che sono agli atti della Camera.

Tra le varie proposte che state esaminando, a nostro avviso possono ambire alla qualifica di vere leggi di sistema, costruite per principi, oltre al disegno di legge governativo n. 3184, la proposta di legge n. 3286 presentata dall'onorevole Maccanico e la proposta di legge n. 436 presentata dall'onorevole Giulietti, che peraltro ricalca con poche varianti il disegno di legge n. 1138 presentato al Senato nella scorsa legislatura.

Nel disegno di legge n. 3184 del Governo vanno segnalati e meritano un apprezzamento particolare la completezza e la sistematicità dell'impianto del dettato normativo; la definizione nel capo I dei principi generali che riassumono e sviluppano efficacemente i principi presenti nella legislazione nazionale, comunitaria e negli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; la definizione dei criteri direttivi per l'adozione del codice della radiotelevisione che sono indicati nel capo III; infine, l'individuazione dei compiti connessi alla missione propria del servizio pubblico che viene espressa nel capo IV.

Nella proposta di legge n. 3286 assumono, invece, particolare rilievo la definizione dei principi fondamentali destinati a circoscrivere le competenze regionali e la maggiore attenzione dedicata alla disciplina *antitrust* applicabile nella fase transitoria, in attesa dell'avvento definitivo del digitale terrestre.

In linea generale, alla luce del nuovo contesto prima ricordato, la valutazione dei progetti che hanno le caratteristiche di leggi di sistema costruite per principi sollecita l'esigenza di una maggiore valorizzazione di tre profili nella futura disciplina finale, tutti legati alla necessità di un miglior coordinamento tra le diverse discipline relative al settore in esame. In primo luogo, bisognerebbe puntare ad un rafforzamento del raccordo tra legge di sistema e futuri interventi finalizzati al recepimento delle nuove direttive comunitarie in tema di comunicazione elettronica, anche al fine di uniformare alcuni concetti che sono di impiego comune in questi due diversi campi. In secondo luogo, avvertiamo l'esigenza di una maggiore considerazione del profilo del decentramento, attraverso un richiamo più diretto ed una disciplina più completa del ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), con i quali la nostra Autorità ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione. In terzo luogo, avvertiamo l'esigenza di un coordinamento più stretto tra legge di sistema e discipline già adottate in tema di digitale terrestre: si tratti della legge n. 66 del 2001 o del regolamento che l'Autorità ha adottato il 2 novembre del 2001.

L'Autorità, pur senza voler entrare nel merito di scelte che, ovviamente, spettano esclusivamente alla sfera politica, ritiene di dover accennare ad alcuni profili che in questo momento appaiono più problematici. Questi aspetti investono - e li abbiamo indicati nel documento che abbiamo depositato presso le Commissioni la scorsa settimana - tre aree, riferite rispettivamente alla disciplina *antitrust*, alla nuova disciplina della concessionaria pubblica e alle modalità e ai tempi del passaggio dall'analogico al digitale. Nella memoria schematica che abbiamo inviato vengono riassunti questi tre profili più incerti che richiederebbero ulteriori approfondimenti anche di ordine strettamente tecnico.

Partendo dalla disciplina *antitrust*, vorremmo in particolare richiamare i seguenti punti. In primo luogo, l'esigenza di definire meglio la nozione di «sistema integrato della comunicazione» presente nel disegno di legge governativo, nozione che, allo stato, risulta composta di settori tra loro diversi e non sempre agevolmente quantificabili, anche perché alcuni non sono tradizionalmente legati alla nozione di comunicazione.

In secondo luogo, l'esigenza di comparare e di allineare i limiti *antitrust* dell'editoria con quelli delle imprese radiotelevisive, al fine di introdurre una *par condicio* tra le diverse imprese operanti nel sistema della comunicazione.

In terzo luogo, l'esigenza di approfondire la valutazione della misura asimmetrica che è prevista per gli organismi di telecomunicazione, alla luce del diritto della concorrenza e delle valutazioni che sono state espresse dal Consiglio di Stato in sede di applicazione del comma 8, articolo 4, della legge n. 249 del 1997: si tratta del caso Seat-Telemontecarlo.

In quarto luogo, la necessità di considerare anche il profilo dell'*audience* tra gli indici rilevanti per la definizione delle posizioni dominanti vietate. In realtà, questo punto è richiamato - ma solo con un breve accenno che, forse, andrebbe sviluppato ed approfondito - nel disegno di legge governativo al comma 2 dell'articolo 11: questo profilo può assumere un rilievo particolare proprio ai fini del pluralismo cosiddetto esterno.

Infine, si avverte l'esigenza di precisare meglio, sempre sul piano della disciplina *antitrust*, il regime giuridico applicabile nell'attuale fase di passaggio dall'analogico al digitale. Anche questo punto è trattato nel disegno di legge governativo, ma nella proposizione iniziale dell'articolo 13 vi è un inciso che può suscitare qualche incertezza interpretativa e che, forse, andrebbe approfondito.

Per quanto concerne la seconda area della disciplina del servizio pubblico, gli aspetti più problematici investono il percorso della privatizzazione che nei progetti in esame non appare sempre ben determinato nei suoi vari passaggi e, più che altro, appare indeterminato nella sua prospettiva finale.

La scelta di una privatizzazione integrale della concessionaria del servizio pubblico dovrebbe tener conto anche dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002, dove il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo viene ricondotto, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, alla sfera pubblica. A nostro avviso, una volta imboccata la strada della privatizzazione - che, certamente, la Corte non esclude e che è stata aperta da un referendum -, si prospetta l'esigenza di prendere in considerazione alcune garanzie di carattere pubblicistico nella scelta degli organi di indirizzo e di gestione.

Tali garanzie indurrebbero a valorizzare maggiormente - ma alcuni passaggi del disegno di legge governativo tengono conto di questa esigenza - la possibilità di conservare una forma di controllo parlamentare espresso, in ragione del valore costituzionale dell'informazione svolta attraverso il servizio pubblico, a maggioranza qualificata o, comunque, attraverso modalità suscettibili di assicurare anche l'apporto delle minoranze. Ci riferiamo ai criteri di nomina degli organi di gestione del servizio pubblico. Da alcune parti, si fa riferimento, ad esempio, ad una analogia con i criteri di nomina delle autorità indipendenti.

Infine, per quanto concerne i tempi e le modalità del passaggio al digitale, che a nostro avviso costituisce la terza area da approfondire, oltre a rinviare ai contenuti della scheda strettamente tecnica - sugli aspetti della pianificazione e digitale terrestre -, depositata la scorsa settimana insieme con la nota inviata, vorremmo sottolineare, innanzitutto, l'opportunità di rispettare la data già fissata per il 2006, ai fini del passaggio suddetto. Una data che a nostro giudizio può ritenersi ancora realistica, a condizione, ovviamente, di non accumulare ulteriori ritardi nell'avvio della sperimentazione e di adottare in tempi stretti tutti gli incentivi necessari



per cominciare questo passaggio, incentivi che già l'autorità ebbe modo di segnalare e indicare nel *Libro bianco sul digitale terrestre* risalente all'autunno del 2000.

Sul piano della fase di transizione dall'analogico al digitale, naturalmente si pone un problema. Vedo che le Commissioni hanno già cominciato ad esaminare questo tema, relativamente alla valutazione dell'impatto della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, destinata a determinare conseguenze sulla disciplina transitoria, fissata nel disegno di legge C. 3184, e in particolare su alcuni commi dell'articolo 22 del provvedimento in esame, elaborato prima dell'intervento della Corte stessa. Nella medesima ottica di valutazione dell'impatto della sentenza sul disegno di legge governativo bisognerà anche valutare i riflessi che questa sarà destinata a produrre - e qui il richiamo è addirittura contenuto in un passaggio della pronuncia - su norme non direttamente investite dalla censura ma comunque strettamente connesse a quelle vagliate dalla Consulta. Si tratta delle norme espresse nei commi 9 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, in tema di terza rete senza pubblicità e di liberazione delle frequenze terrestri da parte di una rete legittimata a trasmettere in forma codificata. La Corte non è intervenuta espressamente su queste norme, che non formavano oggetto di impugnativa, ma nella sentenza è comunque evidenziato il collegamento fra la pronuncia emessa ed il riflesso che essa sarà destinata ad avere sulle disposizioni in menzione.

La lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza induce a ritenere che gli adempimenti indicati dalla Corte - rispetto sia al termine di passaggio di una rete sul satellite sia agli effetti collegati ed espliciti su norme non impugate - almeno con riferimento ad un quadro tecnologico invariato di qui ad un anno sul piano della distribuzione delle risorse frequenziali analogiche, non possono subire proroghe ulteriori, al di là del termine fissato, sebbene, secondo quanto la Corte ritiene, spetterà pur sempre al legislatore determinare le modalità del passaggio. Tuttavia, leggendo con attenzione la sentenza, dovrebbe trattarsi di modalità che non investiranno il termine suddetto.

Vengo poi, in chiusura del mio intervento, alle nuove e rilevanti competenze affidate dal disegno di legge governativo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Queste attribuzioni investono, come noto, varie aree, ma assumono rilievo particolare con riferimento alle funzioni di regolazione e vigilanza della concessionaria di servizio pubblico. Mi pare evidente, in proposito, l'esigenza di accentuare - ciò che è stato sottolineato pure in un recente convegno - il raccordo tra autorità di garanzia e Commissione parlamentare di vigilanza proprio in relazione al rafforzamento del ruolo dell'autorità rispetto alla missione del servizio pubblico. Questo insieme di competenze si collega, del resto, a una scelta di ordine più generale che il disegno di legge governativo opera all'articolo 10, norma generale di riferimento e di impianto dei poteri conferiti all'autorità. La scelta operata dall'articolo in menzione affida a questa ultima il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore della comunicazione anche radiotelevisiva. È stata una scelta a nostro avviso ben giustificata alla luce del ruolo di garanzia e dei compiti estesi ai vari comparti della comunicazione che hanno caratterizzato l'autorità sin dalla sua istituzione, ai sensi della legge n. 249 del 1997.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

CARLO ROGNONI. Da quanto dichiarato in questa sede, sono emersi alcuni aspetti significativi. Svolgo pertanto alcune rapide considerazioni. Per quanto riguarda, in primo luogo, la data del 2006 la vostra posizione è leggermente diversa da quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Posto che tutti noi vorremmo fosse conseguito il risultato del 2006, emerge questa contraddizione fra le visioni delle autorità audite: dopo che l'Autorità *antitrust* ha sostenuto che, rispetto all'esperienza del resto d'Europa, questo obiettivo appare poco realistico, lei affermerebbe il contrario, sempre che vengano garantiti adeguati investimenti.

Ritengo che rispetto alla legge risalente al 2000, il quadro sia cambiato. Perché, mentre nel 2000, con la rapidità degli sviluppi tecnologici, avevamo tutti la speranza e l'ambizione che l'Italia riuscisse entro il 2006 a compiere questa trasformazione, gli ultimi due anni hanno pressoché smentito tale previsione, non essendo accaduto nulla, salvo alcuni piccoli esperimenti compiuti in certe zone dell'Italia. In altri paesi, del resto, ove la sperimentazione è stata molto più ampia e avanzata, si è spostato l'asse al 2010, o addirittura al 2015. A mio parere lo *switch off* è il punto centrale, e non è un piccolo dettaglio: un conto è raggiungere la transizione dall'analogico al digitale in due o tre anni un altro in dieci. E credo sia importante dire, rispetto al contesto internazionale, che il 2006 potrebbe essere una scadenza realistica solo se questo Governo al più presto - e non fra un anno - intervenisse in modo opportuno. Consideriamo certamente la difficoltà di realizzare certe prospettive, tenuto conto che nel luglio del 2003 la RAI dovrebbe dotarsi di due *multiplex* con copertura. Alla luce di ciò, voi considerate - come Autorità garante delle comunicazioni, anche in rapporto al messaggio del Presidente della Repubblica sul pluralismo - realistico, accettabile il fatto che in una legge si valuti sufficiente la copertura del 50 per cento della popolazione, senza richiedere peraltro l'effettivo collegamento a quella rete nelle stessa percentuale, ottenendo ciononostante un riconoscimento a livello nazionale?

Le reti nazionali, in questo modo, salirebbero di fatto da undici a quindici e così facendo il punto posto dalla Corte costituzionale verrebbe a saltare (il 20 per cento di quindici diventa tre, e quindi non ci sarebbe più nulla da mettere in discussione). Questo alla luce delle considerazioni che avete svolto sull'*audience*. Peraltro, la transizione da undici a quindici delle reti nazionali avverrebbe in modo strumentale. Si riconoscerebbero, infatti, delle reti - oggi prive di concessione - a cui consentire di operare in una fase transitoria che sarà lunga (voi dite di no e noi rispondiamo che dipenderà dall'iniziativa del Governo).

In tale quadro, soggetti privi di concessione, perché non aventi titolo per ottenerla, continueranno a trasmettere, ad occupare frequenze, impedendo persino, in un reale mercato frequenziale, la possibilità di gestione anche in funzione delle direttive europee, richiamate peraltro dall'Autorità *antitrust*.

Siamo di fronte ad un punto assolutamente delicato per un'Autorità garante delle comunicazioni. Vorrei avere, allora, chiarimenti sulla vostra posizione, perché altrimenti ci ritroveremo in una posizione difficile, in cui, a mio avviso, si rischia di far passare i provvedimenti più insensati.

Ritengo che questo aspetto, assieme al problema delle frequenze, delle risorse e del mercato pubblicitario, sia essenziale, dal momento che il disegno di legge al nostro esame si basa proprio sulla transizione al sistema digitale. Pertanto, affermare che il termine del 2006 sia realistico significa accettare un punto fondamentale di questo disegno di legge. Nella migliore delle ipotesi, infatti, il provvedimento verrà approvato nella primavera del prossimo anno, dopodiché si dirà cosa accadrà. La Corte afferma che una rete dovrà essere tolta dall'attuale sistema già alla fine dell'anno prossimo, ma nel luglio 2003 dovrà essere assicurata la copertura del 50 per cento, con due *multiplex* inesistenti, che non vedrà nessuno e che trasmetteranno programmi inesistenti. Se sarà così, ciò rappresenterà, a mio avviso, anche un tradimento dello spirito con il quale il Presidente della Repubblica ha inviato il messaggio alle Camere sull'informazione.

GIUSEPPE GIULIETTI. Ringrazio il presidente Cheli ed i commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Sangiorgi e Pilati, dal momento che, in questa situazione così anomala, svolgono un lavoro che non invidio. Esprimo, tuttavia, un giudizio di approvazione della loro attività, prescindendo dalla convergenza con i loro orientamenti, poiché ritengo importante avere autorità indipendenti in grado di fornire sollecitazioni sulle quali confrontarsi.

Il consenso, invece, è una questione diversa, e ritengo fondamentale la distinzione dei ruoli. Spesso, infatti, polemizzo, perché voglio che vi sia un arbitro, mentre altri vorrebbero l'assenza dell'arbitro ed autorità «governative». Personalmente, credo negli arbitri, e se dovesse prendere corpo una qualsiasi proposta volta a ricondurre sotto i Governi - di qualsiasi colore - le nomine delle autorità, oppure a condizionarle, riterrei conclusa tale esperienza, mentre credo che occorra coinvolgere pienamente le diverse *authority* nella prospettiva di un riassetto del settore. Non si tratta di un problema di destra o di sinistra, ed eviterei di giocare con questi argomenti.

Fatta questa premessa, vorrei rivolgere alcune domande, anche se credo che alcune risposte siano contenute nella documentazione trasmessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle Commissioni riunite. La recente sentenza della Corte costituzionale è «aggirabile» dal legislatore? In altri termini, rispetto ad una sentenza assolutamente chiara in alcuni dei suoi elementi, esiste la possibilità che il legislatore, in corso d'opera, la superi, modificando tetti e numeri?

Ritengo importante, altresì, un giudizio imparziale - dal momento che le *authority* nascono non per essere parti, ma per mediare tra le parti e, soprattutto, per condizionare i *trust*, che per loro natura non intendono accettare alcuna condizione, e dunque tutelare l'interesse generale - sul «paniere» delle risorse del disegno di legge Gasparri, perché dalla sua lettura non riesco a comprendere la definizione del limite del 20 per cento previsto. Reputo importante, allora, che l'Autorità svolga un'attività di monitoraggio, poiché sapete bene che se il 20 per cento è calcolato su un determinato numero, e se tale numero viene elevato all'ennesima potenza, quel 20 per cento non esiste, e dunque decade automaticamente la possibilità di apprezzare l'esistenza di una norma *antitrust*.

Immagino abbiate compiuto o suggerito una stima - anche perché, se viene fatto dall'Autorità, essa diventa impegnativa per il suo stesso futuro - di questo «paniere»: spesso ci scherziamo, ma dietro questa definizione vi sono gli interessi non solo di Mediaset e della RAI, ma anche dell'editoria, dei nuovi entranti e di numerose imprese, che devono avere pari dignità rispetto alle due aziende storiche. Vorrei domandarvi, allora, se avete effettuato tale monitoraggio, oppure una valutazione in tal senso.

Inoltre, suppongo che l'Autorità non possa che opporsi ad ogni idea di condono delle violazioni, da chiunque consumate in questo periodo (RAI o Mediaset), perché so che lo stesso presidente Cheli, in modo molto forte, e talvolta con un Parlamento sordo, si è espresso in tal senso. Se non ricordo male, esiste un antico problema, relativo alle modalità del monitoraggio e del controllo degli «sforamenti». Mi riferisco a questioni molto dettagliate, quali gli «sforamenti» eventualmente commessi da RAI e da Mediaset in questo periodo e l'annoso problema delle telepromozioni, che ritengo oggi abbia trovato una soluzione definitiva. Su tali eventuali violazioni, allora, l'Autorità ha svolto un monitoraggio? A quanto ammontano gli «sforamenti» commessi da queste aziende in questo periodo? Nel momento in cui si legifera, infatti, è fondamentale comprendere quali siano le condizioni di partenza.

Svolgo questo ragionamento, presidente Cheli, perché, per quanto riguarda il settore dell'editoria, ad esempio, lei sa che la questione delle telepromozioni non è secondaria, e non è possibile dare all'Autorità norme di difficile interpretazione. Lei non pensa che, su una materia come le telepromozioni, oggi che tale termine è acclarato, sarebbe opportuno introdurre una norma, non ambigua e non aggirabile, che le sottragga dagli indici di affollamento pubblicitario? Vorrei che lei tenesse conto anche dell'esistenza di un settore dell'editoria in questo paese che, anche se ha *sponsor* meno forti, pesa ugualmente dal punto di vista industriale. Non sarebbe opportuno definire le telepromozioni in termini più chiari? So che vi è stata una lunga vicenda

sull'interpretazione ed un rimpallo tra le autorità. Credo che sarebbe utile una definizione delle telepromozioni che recepisce integralmente, oltre al vostro parere, quello del Consiglio di Stato.

Inoltre, dal momento che avete posto con molta forza la questione del monitoraggio, vorrei domandare al presidente Cheli se l'attuale assetto dell'*authority* sia adeguato non solo dal punto di vista normativo, ma anche sotto il profilo della dotazione di mezzi e del personale e del ruolo del Corelat. Non è il caso di assumere questo provvedimento per rispondere ad alcune delle questioni poste? Quante volte è stato detto, ad esempio, che vi viene richiesto il monitoraggio, minuto per minuto, della presenza delle forze politiche, quando poi non avete le risorse, anche a livello territoriale, per svolgere questa funzione? Esiste la possibilità di un aggiustamento legislativo o di mezzi e di organici in questa direzione?

Infine, proprio perché il presidente Cheli ed i suoi consiglieri hanno posto il problema relativo alla normativa contenuta nella legge n. 122 del 1998, che talvolta dà vita ad interpretazioni difformi, dal momento che ritengo che quanto più i *trust* crescono, tanto più occorre investire negli autori e nelle produzioni indipendenti, domando se non sia il caso, anche in base ad alcune vostre interpretazioni, di inserire nella norma una interpretazione chiara, trasparente e limpida a favore dei produttori e degli autori indipendenti sul tema delle quote di produzione, in modo tale che la sua definizione non sia permanentemente demandata all'Autorità stessa, o ai tribunali. Ritengo, infatti, che, in un provvedimento come quello al nostro esame, le due grandi imprese possano fare qualche passo indietro, senza gridare all'esproprio (che, peraltro, credo faccia ridere anche coloro che affermano ciò). Personalmente, non vedo l'esproprio né in Italia, né in Europa, e dunque discuterei di questi argomenti in maniera più cauta.

PAOLO GENTILONI SILVERI. Anch'io, come il collega Rognoni, sono rimasto colpito dalla questione del famoso termine, fissato al 2006, dalla legge n. 66 del 2001, e concordo con i quesiti che ha posto. Infatti, siamo reduci da un lungo periodo di audizioni, nelle quali è risultata abbastanza infrequente una dichiarazione che ritenga realistica tale scadenza, a cominciare dagli operatori del settore, RAI e Mediaset.

Personalmente, invece, penso sia possibile raggiungere tale obiettivo, e non ritengo determinante il fatto che sia il frutto di una legge approvata da un Governo di centrosinistra - e mi rivolgo al sottosegretario per le comunicazioni Innocenzi, perché si tratta di un argomento utilizzato spesso dal suo ministro -, anche perché in quegli anni di *new economy* sono state formulate numerose previsioni che, in seguito, si sono rivelate irrealistiche dal punto di vista temporale, e questa non sarebbe certamente l'unica. Però - ripeto - mi associo alla domanda del collega Rognoni per cercare di capire che cosa si intenda, professor Cheli, quando si afferma: «...può ancora essere realistica se...» (se cioè vi è un'immediata politica industriale e via dicendo), fermo restando il punto politico - che credo vi sia chiarissimo -, per il quale nessuno, tanto meno noi, mette in discussione l'importanza di spingere in questa direzione con politiche pubbliche, incentivi, politiche industriali e via dicendo.

Ciò che si mette in discussione è la necessità di prevedere una fase di transizione che richiede, come del resto il vostro testo afferma, misure legislative, misure *antitrust*, accorgimenti normativi specifici, altrimenti, in nome di una sorta di escatologia del digitale, si decide un regime come se fosse attuale soltanto il regime futuro.

Desidero poi porre due questioni specifiche. Innanzitutto, ho letto nel vostro testo - e mi pare che lei, professore, lo abbia ribadito - la possibilità di stabilire per la fase transitoria - lasciamo stare se sarà una fase di cinque, dieci, tre o dodici anni - la sopravvivenza di limiti specifici *antitrust*, sostenendo che sussisterebbero dubbi in merito al fatto che, in questa fase transitoria, quel limite del 20 per cento del sistema integrato possa essere il limite esistente. Ho

capito bene? In particolare, mi domando se voi suggeriate la necessità di reintrodurre nella fase transitoria un limite specifico alla raccolta pubblicitaria in particolare.

In secondo luogo, nel corso della precedente audizione del professor Tesauro, abbiamo ascoltato da parte dell'Autorità *antitrust* - che peraltro coincide con le valutazioni che lei, professor Cheli, aveva svolto nella relazione annuale e che lo stesso Capo dello Stato ha ripreso, sia pure in forma generale, nel suo messaggio - una preoccupazione sui livelli di concentrazione, in particolare nel settore televisivo. Il professor Tesauro ci ha parlato di una tendenza al peggioramento di tale livello di concentrazione, sia nel tempo in Italia, sia in relazione a tendenze di altri paesi europei.

Approfitto allora dell'occasione per domandarle a che punto siamo su questo e se lei può fornirci delle informazioni rispetto all'istruttoria che avete riaperto nel luglio scorso, presentando la relazione annuale dell'Autorità sulle posizioni dominanti.

Al di là della legislazione di cui stiamo discutendo - ma direi, proprio alla luce di quanto stiamo dibattendo - ritengo che gli esiti di questa istruttoria siano di un certo interesse per i nostri lavori.

ANGELO SANZA. Vorrei anzitutto ringraziare il presidente e i commissari Pilati e Sangiorgi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per essere qui con noi oggi pomeriggio. Senza indugiare in riflessioni che ci allontanerebbero dal tema in oggetto, vorrei porre a lei, signor presidente, due interrogativi.

Innanzitutto, in tema di concentrazione di frequenza, vorrei sapere come l'Autorità valuti la tesi dell'esistenza di barriere all'entrata, prevalentemente di carattere normativo e istituzionale. Noi abbiamo verificato, per esempio in questo recente periodo, situazioni quali quella della rete LA7 (se non ricordo male, all'inizio del campionato di calcio, vi è stato anche un tentativo posto in essere da parte di alcune società per utilizzare delle televisioni locali nello stesso senso), rispetto alle quali mi pareva ci fosse una facilità di entrata sul mercato da parte di altre televisioni (vi è poi naturalmente un problema di *audience*, ma questo è un altro aspetto). Allora, vi domando, poiché avete più sotto controllo il problema delle barriere all'entrata, come l'Autorità valuti tale problema e se quest'ultimo esista o meno.

L'altro aspetto riguarda la disposizione in materia di assegnazione di frequenze, in questa fase transitoria e poi in quella successiva. Vorrei comprendere come si realizzano tali criteri di assegnazione - perlomeno come voi li valutate - e di uso delle frequenze e se vi siano criteri oggettivi e trasparenti nell'assegnazione delle stesse. Il criterio dell'assegnazione d'uso di tali frequenze viene spesso considerato strumentalmente: vorremmo da voi qualche parola di chiarimento in proposito.

Vi sono poi due aspetti *a latere* (si tratta di un problema che affronteremo più avanti, quando valuteremo nel merito il disegno di legge del Governo e le proposte di legge collegate), che vorrei approfondire poiché mi pare, anche a seguito di quanto ascoltato nel corso delle due audizioni di oggi, che vi sia una sovrapposizione di competenze tra le due Autorità (questo è uno problema del Parlamento che dovremmo in qualche modo affrontare e chiarire ma, comunque sia, in questo provvedimento governativo c'è un ruolo specifico dell'Autorità). In realtà, per quanto riguarda i due aspetti, da un lato vi è un discorso politico, dall'altro vi è un problema, richiamato anche poc'anzi dai colleghi, riguardante i mezzi, i ruoli e gli organici ed inerente alle relative modalità di individuazione di tali elementi da parte dell'Autorità. Si dovrebbe infatti appurare se tali modalità ed elementi siano soddisfacenti o se non dovremmo approfondire maggiormente anche questo aspetto nel corso dei lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai rappresentanti dell'Autorità per i loro interventi di replica.

ANTONIO PILATI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Affronterò il problema del passaggio al digitale (e della data del 2006) e delle misure che bisognerà prendere in questo periodo.

A me pare evidente, ma credo si tratti di una valutazione che trova concorde l'intera Autorità, che la data del 2006 non indica il termine di un processo naturale, bensì il termine di un processo di politica industriale. In altre parole, può essere vero che l'ultimo televisore analogico verrà spento il 31 dicembre del 2006, ma ciò potrà accadere soltanto se vi sarà una serie di iniziative di politica industriale che consentano di ottenere tale risultato.

In primo luogo, vorrei sottolineare la differenza rispetto agli altri paesi europei, dove il passaggio al digitale non è stato oggetto di particolari misure di politica industriale. Tale processo è stato affidato per lo più agli operatori della televisione a pagamento e lasciato alle dinamiche di mercato, vale a dire alla capacità degli operatori che facevano televisione a pagamento su frequenze terrestri di contrastare altri operatori di televisione a pagamento che utilizzavano il satellite o le reti via cavo. Questa è la ragione principale delle difficoltà che ha incontrato il passaggio al digitale terrestre negli altri paesi: la forte presenza di operatori di *pay-tv* via satellite e via cavo ha compresso lo spazio degli operatori su frequenze terrestri.

In Italia il disegno di legge Gasparri prefigura una situazione completamente diversa perché il passaggio al digitale terrestre investe l'intero sistema televisivo, tutti gli operatori e, in primo luogo, quelli della televisione gratuita in chiaro: si tratta di un passaggio molto più ampio e complesso che non può essere affidato, a meno di tempi lunghi, semplicemente alle dinamiche del mercato. Ricordo che in Italia la sostituzione dell'intero parco di televisori in bianco e nero con quelli a colori ha richiesto circa 10-11 anni; per analogia, lo stesso periodo sarà necessario alle famiglie italiane per dotarsi di apparecchi in grado di ricevere il segnale digitale e, quindi, siamo fuori dai tempi del 2006. La situazione cambierebbe se avvenissero interventi specifici di politica industriale o misure che consentissero di accelerare l'ingresso dei *decoder* nelle famiglie.

Il disegno di legge in esame fa degli accenni in questo senso e mi pare che la sostenibilità della data del 2006 dipenda essenzialmente dalla capacità di attuare misure che accelerino tale ingresso. Per quanto riguarda la costruzione delle reti digitali, bisogna aggiornare quelle esistenti e trasformarle in maniera tale che il segnale digitale possa coprire l'intero territorio nazionale.

L'articolo 21 del disegno di legge Gasparri fissa alla concessionaria pubblica dei termini precisi per il processo di costruzione delle reti, perché quest'ultima riceve un finanziamento pubblico e l'aggiornamento tecnologico rientra fra i suoi compiti istituzionali, ma tale misura dovrebbe trascinare l'intera gamma degli operatori ad aggiornare in tempi brevi le proprie reti. Infatti, se un operatore digitalizza e, quindi, amplia la capacità trasmissiva e l'efficienza della propria rete, tutti gli altri, non facendo altrettanto, vedono depauperare il valore delle proprie reti e del proprio investimento: quindi, tale norma è volta ad accelerare i tempi di costruzione delle reti. Occorre peraltro che, alle politiche di misura industriale tese a portare nelle case i *decoder*, venga affiancata anche una serie di incentivi che facilitino la costruzione delle reti digitali.

In questo senso è molto importante la parte della legge che prevede di agevolare il *trading* delle frequenze, vale a dire la possibilità di scambiarle, per un motivo che si collega alla differenza tra il panorama italiano e quello degli altri paesi europei. Il nostro paese ha uno spettro frequenziale con un gran numero di operatori ed è la conseguenza storica della nascita della televisione commerciale, che non ha avuto origine sulla base di un piano ma deriva dallo spon-

taneo operare dei diversi *broadcaster*: di conseguenza, l'assegnazione delle frequenze non è avvenuta in una maniera razionale e coordinata ma disordinatamente.

Tutto ciò rende molto importante il passaggio al digitale, perché razionalizza un sistema che è cresciuto in via spontanea nel corso di oltre vent'anni, ma per farlo occorre che ci siano dei meccanismi di mercato che permettano a ciascuno di decidere se fare l'operatore di rete - e, quindi, utilizzare al meglio il valore della frequenza - o il fornitore di contenuti e, quindi, disinteressarsi dell'aspetto tecnologico e puntare essenzialmente a valorizzare i contenuti.

Il *trading* è importante perché permette di valorizzare l'intuizione più importante della legge n. 66 del 2001, vale a dire la divisione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e la possibilità di rompere l'integrazione verticale nel settore degli operatori, permettendo a ciascuno di fare il proprio mestiere. Il comma 5 dell'articolo 21 del disegno di legge Gasparri rimanda al nostro regolamento sul digitale terrestre, esattamente nel punto in cui prevede che si debba fare un regolamento specifico entro il 2004 in grado di regolare i rapporti tra operatori di rete e fornitori di contenuti, in particolare prevedendo delle condizioni eque, proporzionate e non discriminatorie per l'accesso dei fornitori di contenuto alle frequenze degli operatori di rete.

Questo è particolarmente importante perché riprende una delle previsioni più importanti della direttiva europea sull'accesso, di cui a breve avremo il recepimento, che stabilisce misure di tipo proporzionale e non discriminatorio nell'accesso dei fornitori di contenuti alle reti. Al riguardo, credo che si debba valorizzare l'ingresso di nuovi operatori, consentendo loro di sfruttare i *multiplex*, vale a dire i blocchi di diffusione che saranno costruiti con le frequenze scambiate, in maniera tale da aumentare la varietà pluralistica dei contenuti.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda la domanda sul monitoraggio del pluralismo politico, cioè se l'esperienza fatta finora faccia pensare o meno ad una modifica del modello realizzato, vorrei ricordare cosa ha fatto l'Autorità per organizzare questa forma di monitoraggio. Siamo partiti dalla convinzione che il semplice dato quantitativo fosse insufficiente e, impiegato da solo, potesse diventare fuorviante rispetto a una valutazione compiuta della presenza dei soggetti politici nella radio e nella televisione.

Abbiamo sempre detto che la presenza, ovvero il tempo d'antenna complessivo di un soggetto, fosse la somma di un tempo di parola (quanto parla direttamente) e di un tempo di notizia (quanto si parla di lui): questo elemento mette già in luce la politica editoriale delle emittenti. Tuttavia, il dato quantitativo ha bisogno di due ulteriori riferimenti qualitativi. In primo luogo la contestualizzazione dell'argomento espresso o riferito al soggetto politico. In secondo luogo, la fascia d'ascolto, che costituisce un altro elemento strutturale da considerare nella nostra rilevazione.

È evidente che si possa parlare di un soggetto politico per un'ora in un giorno e di un altro per cinque minuti: tutto ciò genera risultati diversi se il primo servizio va in onda alle due di notte e il secondo nel TG delle otto. Il monitoraggio svolto è la risultante di questo insieme di analisi che vengono compiute sulle TV. Il nostro è peraltro un controllo esercitato su tutte le emittenti radiotelevisive nazionali, accanto al quale ve ne è un altro da svolgere sul piano locale (si tratta di oltre 600 emittenti televisive e 1000 emittenti radiofoniche locali). Alla luce di un'indicazione forte come quella espressa dal Capo dello Stato - il quale è arrivato a sostenere che lo statuto delle opposizioni passerà, nel nostro paese, per una nuova legge equilibrata nel settore delle comunicazioni - e dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni, su questo tema, poteri da protagonisti, si pongono certamente degli aspetti rilevanti da analizzare.

Rivolgo dunque una domanda - a mia volta corredata di queste ulteriori riflessioni - al Parlamento del nostro paese: se non occorra decidere che il compito da svolgere sia di tale rilievo e complicazione per cui, una volta che l'Autorità abbia studiato queste forme di monitoraggio, la sfera pubblica si dovrà assumere l'onere di garantirlo essendo ciò nell'interesse collettivo. Deve dunque trattarsi di un dato di assoluta oggettività.

Per quanto riguarda la pubblicità, anche in questo caso, ci muoviamo in un cantiere davvero molto aperto e complicato. Da un lato vi è la questione dei mini *spot*, a proposito della quale adesso è in corso un procedimento di infrazione relativo al nostro paese, in base a cui siamo chiamati a spiegare il perché di certe scelte regolamentari, e dall'altro abbiamo il tema delle telepromozioni, questione annosa che va avanti ormai da tempo. Quest'ultima inizia con la prima direttiva sulla TV senza frontiere, passa per la sentenza della Corte di giustizia europea del 1996, per una successiva sentenza del TAR che ha cancellato alcune leggi responsabili di aver modificato la legge Mammi, per due pareri del Consiglio di Stato molto autorevoli e certamente da applicare (infatti noi abbiamo già demandato la riscrittura delle disposizioni in proposito, onde conformare l'attività di monitoraggio ai pareri del Consiglio stesso), ma passa anche attraverso le nuove forme di pubblicità che, al momento, non sono disciplinate normativamente e che spesso, però, vediamo già sui nostri mezzi di comunicazione.

Mi riferisco alla pubblicità virtuale, ed in particolare allo *split screen*, quello specifico meccanismo per cui, durante un avvenimento, in una parte dello schermo si inserisce un evento pubblicitario. E anche qui, di nuovo, abbiamo un cantiere aperto. Con riferimento specifico alle telepromozioni, a domanda singola risponderci così: invece di entrare e uscire dai tribunali amministrativi, con le varie interpretazioni che si susseguono, se il legislatore decidesse di indicare - con una parola esplicativa - il percorso da seguire, illuminandoci sulla sua visione della «TV senza frontiere», tenendo conto della modifica intervenuta nel 1997, e del contrasto in corso nella disciplina italiana tra il tetto orario del 18 per cento e un ipotetico tetto giornaliero che arriva al 20 per cento - ma che non è mai possibile raggiungere applicando ora il parere del Consiglio di Stato - questo farebbe chiarezza. Quindi se si procedesse non più in via interpretativa ma di nuovo in quella legislativa, sarebbe un utile passo in avanti per tutti.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Intendo sottolineare solo tre punti più rilevanti rispetto alle domande rimaste ancora scoperte. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Giulietti sulla sentenza n.466 del 2002 della Corte costituzionale, circa la operatività del limite fissato dalla Consulta, ritengo che in tal caso la risposta debba essere molto chiara e proprio legata al dispositivo della suddetta sentenza.

La sentenza della Corte è una di quelle che i costituzionalisti definiscono di tipo «additivo», cioè la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma dell'articolo 3, comma 7, del testo richiamato, nella parte in cui non prevede un termine insuperabile. In conseguenza di questa sentenza, il termine certo e non prorogabile è stato introdotto, dunque - come se si trattasse di una pronuncia del legislatore - da una sentenza della Corte, termine che oggi esiste ed integra la legge n. 249 del 1997, al comma 7 dichiarata incostituzionale.

Alla domanda se sia superabile o meno rispondo che le indicazioni contenute nella sentenza mi paiono fornire delucidazioni chiare. In base alla pronuncia, questo termine segna la definitiva cessazione del regime transitorio indicato dall'articolo 3, comma 7, il quale riguarda un regime di risorse frequenziali analogiche. Allora, se il quadro - quando si arriverà alla scadenza di questo periodo - delle risorse frequenziali non sarà modificato, questo termine, a mio avviso, ma anche alla luce di una lettura oggettiva della sentenza, non può essere superato. Tuttavia un correttivo è contenuto nel dispositivo esaminato. Infatti, nella motivazione vi è pure l'inciso successivo che rende ancora aperto il problema; mi riferisco alla parte in cui si dice che



la decisione riguarda le frequenze analogiche con le attuali risorse frequenziali, ma che un diverso futuro assetto potrebbe derivare dallo sviluppo del digitale terrestre con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili. La risposta alla domanda da lei sollevata, onorevole Giulietti, è la seguente: a risorse frequenziali immutate il termine è insuperabile, direi anche dal legislatore, perché è espressione della sentenza di incostituzionalità. Se, però, il quadro delle risorse frequenziali nel corso dell'anno muta con un aumento di queste risorse, scatta la variante che la sentenza pone: nulla vieta che si possa, in questo caso, riesaminare il termine adottato. Perciò tale è la risposta che si può dare oggi, *rebus sic stantibus*, e che potrà essere diversa alla scadenza del termine, ripeto, rispetto al quadro delle risorse frequenziali disponibili. Questo mi pare il senso molto preciso della sentenza. Voglio poi toccare il seguente punto, aggiungendo una considerazione: rilevo che è stata l'Autorità, sulla base di un'istruttoria molto attenta, ad individuare il termine stesso del 2006 già nel 2000. Nel *Libro bianco sul digitale terrestre* si lavorò a lungo, con un confronto con gli operatori, e proprio saggiando il realismo di questo passaggio; anche alla luce dell'esperienza di altri paesi, ritenemmo - eravamo nel 2000, ripeto - che in sei anni di tempo avremmo potuto farcela.

Fu scelta quella strada perché l'Autorità credeva in questo passaggio. Il Parlamento è arrivato meno di un anno dopo - dal novembre del 2000 si passa al marzo del 2001 - nell'adottare la legge n. 66 del 2001, al recepimento di quel termine, e credo l'abbia fatto dando per buoni i risultati dell'istruttoria dell'Autorità.

Eravamo al marzo 2001, e il Parlamento condivideva la valutazione di un organo tecnico quale l'Autorità. Non siamo più nel marzo 2001, siamo alla fine del 2002, al 2006 mancano ancora quattro anni. Se si pensa al tipo di analisi e di confronti svolti - certo vi era all'inizio anche una maggiore euforia rispetto agli sviluppi futuri del mercato - ritengo che il termine, con le condizioni poste in quel Libro, sia ancora valido.

Per cui, la ragione in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è forse più ottimista su questo termine rispetto all'Autorità *antitrust* e ad altri soggetti, è che la prima ha direttamente compiuto questo percorso credendoci e istruendo gli atti, individuando i dati di riferimento. È chiaro però che quel termine, ampiamente ragionevole sei anni fa, a quattro anni della sua scadenza comincia ad essere a nostro avviso al limite. Probabilmente, se si aspetta ancora qualche mese le prospettive di realismo cesseranno. Ciò è motivo di un ottimismo che non riteniamo eccessivo, ma che nasce appunto dalle analisi specifiche e puntuali condotte sul campo.

Alla sopravvivenza dei limiti specifici della fase transitoria ho accennato nell'introduzione. Trovo che in proposito sia stata fornita una risposta piuttosto ambigua dal testo in esame, a nostro avviso da chiarire, laddove, all'inizio dell'articolo 13 («fermo restando il divieto di costituzione di posizione dominante nei singoli mercati») si introduce il divieto riferito al sistema integrato della comunicazione del 20 per cento. Cosa significa? Nella nostra relazione come nella memoria presentata in questa sede, proprio sul punto relativo alla transizione, rileviamo come il disegno di legge governativo sia tutto proiettato sul digitale e lasci più in ombra la fase dell'analogico. La proposta di legge n. 3286 dell'onorevole Maccanico è invece prevalentemente centrata sull'attualità dell'analogico e lascia in ombra il passaggio al digitale. Ma la Corte costituzionale, nella sentenza n. 466 del 2002, sostiene che il digitale sia il futuro e l'analogico il presente. Chiosando questo passaggio della Corte, diciamo che sarebbe bene, in questo momento, considerare il presente e il futuro integrando e chiarendo tali due aspetti che debbono essere complementari. È un problema di metodo, poi, stabilire quale sia la data del momento di incrocio: questa è una scelta eminentemente politica che il legislatore dovrà fare.

Una domanda specifica è stata posta sui livelli di concentrazione del settore televisivo. È stato chiesto a che punto fosse l'istruttoria sulle posizioni dominanti. Proprio stamattina a Napoli, nell'ultima riunione che abbiamo tenuto, si è esaminata la conclusione dell'istruttoria fatta dal nostro dipartimento. Nella riunione del 9 gennaio cominceremo a discutere di una bozza di decisione relativa al periodo triennale 1998-2000, cioè quello successivo alla prima pronuncia riguardante la fase transitoria del 1997, e che sarà una pronuncia di accertamento dell'eventuale sfioramento del tetto del 30 per cento di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 49 del 1997.

Sarà una pronuncia meramente ricognitiva, alla quale dovrà seguire un'istruttoria relativa al 2001 (poi, in sequenza, verrà svolta in base ai dati del 2002, e via dicendo) e alla luce di questo primo accertamento si valuterà se il livello accertato, rispetto alle varie imprese, metta in discussione il primo comma dell'articolo 3, nel quale entrano in gioco elementi interpretativi della legge ed elementi di multimedialità che credo saranno oggetto di un ulteriore passaggio. Probabilmente già il 9 gennaio, o comunque entro il mese di gennaio del prossimo anno, il primo passaggio relativo all'accertamento sul triennio dovrebbe concludersi.

**PRESIDENTE.** Ringrazio moltissimo gli intervenuti, poiché si è trattato di un'audizione molto importante: possiamo affermare di aver concluso in bellezza il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.45.

## **CAMERA DEI DEPUTATI - I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI**

### **AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ENZO CHELI, PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, NELL'AMBITO DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEI PROGETTI DI LEGGE C. 3007 ED ABBINATI RECANTI NORME IN MATERIA DI PLURALISMO NELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI**

*14 gennaio 2003*

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20. Non c'è resoconto.



## **CONSULTAZIONI PUBBLICHE**



## CONSULTAZIONI PUBBLICHE

### DELIBERA N. 183/02/CONS

#### CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA REVISIONE DEL MECCANISMO DI *PRICE CAP*

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 giugno 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, gli artt. 1 e 2;

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA propria la delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "price cap", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del "sub cap" relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 gennaio 2002, n. 7;

VISTA la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;

CONSIDERATO che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'Autorità ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare lo sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al mercato dell'accesso - e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei servizi d'accesso innovativi - e, dall'altro lato, a garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

CONSIDERATO che tali misure sono destinate a dispiegare i loro effetti entro il periodo di vigenza del "price cap";

CONSIDERATO che si sta assistendo alla progressiva diffusione di una molteplicità di offerte alternative, ivi comprese numerose offerte di servizi di accesso ad alta velocità, basate sulle diverse tecnologie di tipo xDSL, anche a seguito dell'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale;

CONSIDERATO che le attività di analisi effettuate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili evoluzioni nel 2002;

CONSIDERATO che nel definire la struttura ed i valori del sistema di "price cap" l'Autorità tiene conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

CONSIDERATA l'opportunità di disporre l'avvio di un procedimento volto alla revisione del meccanismo di price cap e contestualmente avviare una consultazione pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico coinvolti nel summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA****Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento concernente la revisione del meccanismo di price cap.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Napoli, 19 giugno 2002*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 183/02/CONS**  
**CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MECCANISMO DI PRICE CAP.**  
**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**L'AUTORITÀ**

ai sensi della delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

**INVITA**

- i soggetti titolari di licenza individuale per l'offerta di reti e/o servizi di telecomunicazioni;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici o diffusi;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento sulla Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento Regolamentazione*



*Att.ne Dr. Davide Gallino, responsabile del procedimento*  
*Centro Direzionale is. B5 - "Torre Francesco"*  
*80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: *regolamentazione@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica sul meccanismo di price cap".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sul meccanismo di price cap, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

## **1. Percorso regolamentare relativamente al price cap**

L'Autorità ha introdotto con la delibera n. 171/99 un meccanismo di regolamentazione dei prezzi dei servizi finali basato sul "price cap" applicabile per gli operatori di rete fissa notificati come aventi notevole forza di mercato nei servizi di telecomunicazioni, allo stato Telecom Italia. In particolare, l'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi dell'operatore notificato in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 6, lett. c) n. 14, della legge 249/97, ispirandosi ai principi contenuti nella legge 481/95.

L'art. 2, comma 12, lett. e), della legge n. 481/95 stabilisce, infatti, che "l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale".

I commi 17, 18 e 19 dell'art. 2, della legge n. 481/95 definiscono gli elementi per la costruzione del meccanismo di price cap. In particolare:

- il comma 17 definisce come "tariffe" [sottoposte a regolamentazione] i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- il comma 18 definisce i parametri che l'Autorità deve fissare per la determinazione del price cap, e in particolare:
  - a. il tasso di variazione medio annuo (IPC) riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
  - b. l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale;
- il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener conto nella definizione delle tariffe sulla base del price cap:
  - a. recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;
  - b. costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale;

- c. costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18, della legge n. 481/95, l'Autorità fissa quindi un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi e vincola l'operatore notificato alla variazione di tale prezzo sulla base di un determinato valore del parametro "X" (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 19, nell'ambito dell'obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l'Autorità può variare – alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi, di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del servizio universale – la struttura del price cap, anche variandone la composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.

In ogni caso, come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza.

Il meccanismo introdotto con la delibera n. 171/99, da applicarsi per il triennio 2000-2002, ha subito alcune modifiche, principalmente per consentire il ribilanciamento tariffario richiesto dalla Commissione Europea. In particolare, la delibera 847/00/CONS ha portato a una modifica del Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni nella misura fissata all'IPC + 6%.

L'art. 2 di quest'ultima delibera prevedeva inoltre che entro il mese di ottobre 2001, l'Autorità verificasse, anche attraverso un confronto con la Commissione europea, gli effetti dell'applicazione del "price cap" al fine di conseguire un completo ribilanciamento tariffario relativamente ai contributi di attivazione ed ai canoni entro il 1° luglio 2002.

All'esito di tale verifica, l'Autorità ha proceduto, con la delibera n. 469/01/CONS, alla revisione del valore del "sub-cap" relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, in deroga alle previsioni del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, e comunque secondo le modalità procedurali applicabili al caso di specie.

La delibera n. 847/00/CONS (art. 3, comma 1) ha inoltre sostituito il titolo III, punto 5 della delibera n. 171/99 con il seguente testo:

"5. Relativamente alle modalità di applicazione dei vincoli di cui al titolo II, punto 2 si applica quanto segue:

a. Almeno la metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" devono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti dai vincoli dei "sub-cap" possono essere resi operativi nei primi 6 mesi dell'anno.

b. Relativamente al paniere sottoposto al "cap" generale, il valore medio effettivo risultante al termine di ciascun anno deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere. Per valore medio effettivo del paniere si intende la somma dei valori giornalieri del paniere per ciascun giorno dell'anno. Il valore giornaliero del paniere è uguale al valore del paniere ai prezzi vigenti nel giorno diviso per il numero di giorni dell'anno. Per valore iniziale del paniere si intende il valore del paniere calcolato sulla base dei prezzi vigenti nell'ultimo giorno dell'anno precedente. Per valore finale del paniere si intende il valore iniziale del paniere moltiplicato per (1 + il valore del "cap" generale sul paniere dei servizi di fonia vocale).

c. Qualora l'Autorità verifichi che il vincolo di cui al primo capoverso della precedente lettera b), non sia stato rispettato, la differenza tra il valore medio effettivo risultante al termine dell'anno e la media tra il valore iniziale ed il valore finale del paniere dovrà

essere restituita ai clienti di Telecom Italia sulla base di criteri e modalità definiti dall'Autorità".

La modifica alla tempistica e alle modalità di applicazione del price cap si è resa necessaria per evitare un'erogazione troppo repentina o troppo ritardata dei suoi effetti, nonché per migliorare i riferimenti per la verifica della corretta applicazione del meccanismo di price cap.

## **2. Benchmarking internazionale**

Tabella comparativa dei valori e della composizione del price cap nei principali Stati Membri dell'Unione Europea (in Austria, Grecia e Finlandia non è attualmente utilizzato).

## **3. Nuovo quadro regolamentare**

La nuova Direttiva sul Servizio Universale (2002/22/EC) dà alle Autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti per regolare i prezzi degli operatori fissi e mobili notificati come aventi notevole forza di mercato, tra l'altro per il tramite di meccanismi di price cap. In particolare è prevista l'introduzione di meccanismi di price cap in un dato mercato di servizi finali se tale mercato non risultasse sufficientemente competitivo e se gli obblighi imposti nell'ambito della Direttiva Accesso e Interconnessione (2002/19/EC) non hanno garantito condizioni concorrenziali tali da rendere superfluo o eccessivo un controllo tariffario.

## **4. Domande per la consultazione**

### *1. Indice dei prezzi al consumo*

La citata legge n. 481/95 indica le modalità di formazione dei price cap. In particolare la legge richiama la necessità di utilizzare come indice dei prezzi al consumo (IPC) il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Si tratta di un indice ampiamente conosciuto e pertanto valido per gli usi regolamentari. Coloro che propugnano l'adozione di un indice differente ritengono che detto indice non segua necessariamente l'evoluzione dei costi dell'operatore notificato, mentre esso sia influenzato, sia pure marginalmente, dai prezzi dell'operatore, che fanno parte dell'indice stesso.

Si richiedono commenti o proposte sull'impiego dell'IPC rilevato dall'ISTAT ai fini della composizione del meccanismo del price cap.

### *2. Durata*

La legge n. 481/95 indica una durata minima triennale per l'adozione di meccanismi di price cap. Pur prevedendo valutazioni annuali, la durata minima tende a essere di almeno tre anni a causa delle difficoltà di valutazione dei recuperi di produttività effettivamente conseguiti dall'operatore notificato, da un lato, e in virtù dell'opportunità di migliorare l'orizzonte previsionale di applicazione dello strumento regolamentare per gli operatori, dall'altro.

Si richiedono commenti o proposte relativamente alla durata del periodo di applicazione e sulla periodicità della revisione, attualmente annuale.

### *3. Meccanismo del price cap*

La definizione del meccanismo da utilizzare nel price cap è evidentemente uno degli elementi cruciali da ponderare.

Ogni sistema di price cap è, in pratica, composto da:

- a. i servizi di telecomunicazioni che si considera opportuno mantenere in regime regolamentato;

b. il paniere composto dai suddetti servizi, attribuendo a ciascun servizio di ciascun paniere un peso ponderato come percentuale del valore del servizio incluso nel valore totale iniziale del paniere calcolato sulla base dei prezzi di riferimento [o come aggregato totale di traffico];

c. i prezzi di riferimento di ciascun servizio inclusi nell'insieme dei panieri; tali prezzi servono come base per il calcolo dei valori parziali e totali determinanti i pesi ponderati;

d. i parametri tariffari (ad es. canoni, scatto alla risposta, prezzo al secondo o minutarario, durata media della chiamata considerata, chiamata in picco o fuori picco, ambito geografico, etc.) con i quali si determinano inizialmente i prezzi di riferimento e successivamente i prezzi unitari massimi che in ogni momento del periodo di applicazione potranno essere confrontati con i prezzi di riferimento, salvo nel caso in cui per qualunque prezzo di riferimento si possano autorizzare variazioni in alto o in basso dovute a variazioni del IPC;

e. la percentuale di diminuzione annuale (X, o recupero di produttività) che per ciascun anno del periodo di applicazione dovrà variare il valore del paniere attualizzato con la variazione del IPC;

f. gli obblighi imposti all'operatore notificato relativamente alla pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere;

g. il procedimento di valutazione delle offerte e la verifica della corretta implementazione del meccanismo di price cap.

Si richiedono commenti su ognuno dei punti summenzionati, con particolare riferimento a:

- tipologia dei servizi di comunicazioni che si ritiene vadano assoggettati al price cap; si richiede, inoltre, come debbano essere valutati i nuovi servizi;
- metodologie di attribuzione dei pesi ponderati a ciascun servizio considerato;
- definizione dei prezzi di riferimento (tempistica e metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento);
- definizione dei parametri tariffari da considerare per la determinazione dei prezzi di riferimento;
- percentuale di recupero di produttività ipotizzabile per ciascun anno del periodo di applicazione, specificando quali valutazioni oggettive portino alla definizione di un dato valore della X;
- valutazioni sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicizzazione delle offerte di riferimento in relazione con i servizi inclusi nel paniere;
- definizione di eventuali sub-cap nei servizi meno competitivi;
- eventuali suggerimenti volti a migliorare la valutazione delle offerte e le attività di verifica. A questo proposito si rimanda anche all'applicazione delle Linee guida per la valutazione delle offerte predisposte con la delibera 152/02/CONS.

#### 4. Global price cap

L'Autorità sta valutando la possibilità di introdurre un meccanismo di network cap sui prezzi di terminazione fisso mobile. Inoltre con la delibera 152/02/CONS è prevista l'introduzione di un network cap per la rete fissa, che sarà oggetto di separata consultazione pubblica. Si richiede una prima valutazione della preferibilità di un meccanismo cd di global price cap (price cap associato al network cap, eventualmente in forma di unico paniere composto da servizi finali e intermedi) o del mantenimento di dinamiche separate nell'offerta di beni intermedi, regolata dal futuro network cap, e nell'offerta di beni finali, controllata parzialmente con il meccanismo di price cap.

### *5. Qualità del servizio*

La qualità dei servizi offerti, come ricordato all'inizio, può essere uno dei parametri rilevanti nella fissazione dei valori o nella modifica del price cap.

Si richiede di segnalare quali parametri qualitativi possano essere utilizzati per valutare le offerte anche sotto l'aspetto tecnico, relativamente ai servizi presenti nel paniere del price cap, nonché come parametri qualitativi possano essere utilizzati per la revisione periodica dei valori individuati dal meccanismo di price cap.

## **CONSULTAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE LA RILEVAZIONE DEGLI INDICI DI ASCOLTO E DI DIFFUSIONE DEI DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE (17 LUGLIO 2002)**

### **L'AUTORITÀ**

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

La consultazione pubblica è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e prodotti nella riunione del 17 luglio 2002, sulla base del seguente "documento per la consultazione" predisposto dal Dipartimento vigilanza e controllo.

### **L'AUTORITÀ**

nell'ambito delle proprie competenze di garanzia e di vigilanza indicate nella legge 249/97, prevede all'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11, la cura e la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei vari mezzi di comunicazione. Tale affermazione di competenza si concretizza nelle attività di indirizzo e vigilanza sulla correttezza delle rilevazioni effettuate da altri soggetti, sull'operato delle imprese che svolgono le indagini, nonché nella possibilità di effettuare direttamente le rilevazioni nel caso in cui la rilevazione di altri soggetti risulti non rispondente a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.

Al fine di acquisire elementi di informazione e valutazione in merito alla tematica relativa;

### **INVITA**

- gli istituti di ricerca nel settore delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione,
- le associazioni professionali operanti nel campo della stampa della radio e della televisione,
- l'Ordine nazionale dei giornalisti,
- la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori,

- le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi,
  - le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione per lo svolgimento dell'attività radiofonica,
  - gli esperti della materia,
  - le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato;
- a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente le proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Lo strumento di rilevazione è un questionario\* semi-strutturato distinto in due aree tematiche finalizzato ad individuare una serie di informazioni ed eventuali linee di indirizzo volte a ottimizzare sotto l'aspetto, sia meramente statistico che qualitativo, le metodologie di rilevazioni degli indici di ascolto dei diversi mezzi di comunicazione di massa.

### **Modalità e termini per la partecipazione**

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulla Rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
Dipartimento Vigilanza e Controllo  
Centro Direzionale - ISOLA B5 - "Torre Francesco"  
80143 Napoli*

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico all'indirizzo e-mail [indici.dvc@agcom.it](mailto:indici.dvc@agcom.it), recando in oggetto la categoria di appartenenza, la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica sugli indici di ascolto".

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nel presente documento.

Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e i risultati ottenuti verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza della parti.

I partecipanti sono invitati a fornire qualunque altro commento ed informazione utile, ai fini della presente consultazione, per la comprensione degli attuali sistemi di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità e sul sito Web dell'Autorità stessa, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Il presente documento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Il Direttore del Dipartimento  
Vigilanza e Controllo  
AVV. GILBERTO NAVA*

(\*) Il questionario è disponibile all'indirizzo [http://www.agcom.it/provv/c\\_p\\_indici\\_ascolto/indici\\_ascolto.doc](http://www.agcom.it/provv/c_p_indici_ascolto/indici_ascolto.doc).

## QUESTIONARIO “LA RILEVAZIONE DEGLI INDICI DI ASCOLTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE”

### Introduzione

Nel ringraziare per la sensibilità e l'interesse mostrato nell'aderire alla presente iniziativa, precisiamo che il contributo sarà di grande utilità anche nel caso di risposta non completa a tutti i quesiti.

Prima di rispondere al questionario, chiediamo di compilare le seguenti schede, associate alla propria categoria di appartenenza al fine di acquisire dati significativi per le analisi delle informazioni e per l'elaborazione del rapporto sulla consultazione. I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge 675/96 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Nel caso della persona fisica (esperti del settore), si chiedono i dati personali, il titolo di studio e la professione.

Nel caso della persona giuridica e associazioni, si chiedono i dati relativi all'impresa o la tipologia delle associazioni ed i dati di chi risponde direttamente al questionario.

Categoria di appartenenza	scheda
Operatori	a
Esperti (persone fisiche)	b
Associazioni settore stampa/radio/televisione	c
Istituti di ricerca	d
Istituti Universitari	e
Associazioni Consumatori	f

Nel caso di istituti universitari si precisa che la consultazione è rivolta con particolare riferimento alle facoltà di discipline statistico-sociali, sociologiche e di scienze delle comunicazioni.

Nella categoria degli operatori sono ricomprese tutte le imprese che operano nel settore dei mezzi di comunicazione (stampa, radiodiffusione, televisione, etc )

### Scheda a - Operatori

Ragione Sociale .....

Attività svolta nel settore .....

Indirizzo: Via.....civ .....Città.....Prov.....

Telefono:.....Email

Risponde:

Nome .....Cognome.....

Ruolo ricoperto .....

**Scheda b - Esperti**

Nome ..... Cognome .....

Nato il .....

Indirizzo: Via ..... civ ..... Città ..... Prov .....

Telefono: ..... Email .....

Professione .....

**Scheda c - Associazioni**

Denominazione .....

Settore Stampa  Settore Radio  Settore Televisione  Altro

Indirizzo: Via ..... civ ..... Città ..... Prov .....

Telefono: ..... Email .....

Risponde:

Nome ..... Cognome .....

Ruolo ricoperto .....

**Scheda d - Istituti di ricerca**

Denominazione .....

Settore Stampa  Settore Radio  Settore Televisione  Altro

Indirizzo: Via ..... civ ..... Città ..... Prov .....

Telefono: ..... Email .....

Risponde:

Nome ..... Cognome .....

Ruolo ricoperto .....

**Scheda e - Istituti Universitari**

Denominazione .....

Statistica  Sociologia  Scienze della comunicazione  Altro (specificare)

Indirizzo: Via ..... civ ..... Città ..... Prov .....

Telefono: ..... Email .....

Risponde:

Nome ..... Cognome .....

Ruolo ricoperto .....

**Scheda f - Associazioni Consumatori**

Denominazione .....

Indirizzo: Via ..... civ ..... Città ..... Prov .....

Telefono: ..... Email .....

Risponde:

Nome ..... Cognome .....

Ruolo ricoperto .....



**“Aspetti Generali”**

1. **Con riferimento alle indagini periodiche attualmente condotte in Italia in tema di readership e di audience, qual è la Vostra valutazione generale? (una sola risposta)**
  - il giudizio è completamente positivo
  - il giudizio è complessivamente positivo, anche se si rilevano elementi di criticità
  - il giudizio è solo parzialmente positivo in quanto la presenza di alcuni elementi di criticità
  - incide sulla affidabilità e qualità delle indagini
  - il giudizio è completamente negativo
  - altro (specificare)
  
2. **Nel caso in cui il giudizio espresso alla domanda precedente non sia stato “completamente positivo”, indicare quale, tra gli aspetti di seguito elencati, si considera di particolare criticità (una sola risposta):**
  - l’assetto societario e la struttura org.va dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni
  - i criteri di selezione delle testate e/o delle concessionarie indagate
  - le metodologie adottate per le rilevazioni
  - l’individuazione degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni
  - la pubblicizzazione dei risultati delle indagini
  - la mancanza di una regolamentazione di settore
  - altro (specificare)

**perchè (specificare)**
  
3. **A Vostro giudizio, a proposito dell’“assetto societario” (con riferimento alla distribuzione del capitale sociale) dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni, sarebbe opportuno (due possibili risposte: indicare con 1 la più importante):**
  - favorire l’ingresso di altri soggetti privati
  - favorire l’ingresso di soggetti privati in rappresentanza delle testate e delle concessionarie minori
  - prevedere la presenza di associazioni di consumatori.
  - modificare in modo sostanziale l’assetto societario
  - l’assetto societario risponde ad esigenze specifiche, pertanto non va modificato
  - altro (specificare)
  
4. **A Vostro giudizio, a proposito della “struttura organizzativa” (con riferimento alla composizione dei consigli di amministrazione e dei comitati tecnici) dei soggetti che promuovono e gestiscono le rilevazioni, sarebbe opportuno (due possibili risposte: indicare con 1 la più importante):**
  - favorire l’ingresso di altri soggetti privati
  - favorire l’ingresso di soggetti privati in rappresentanza delle testate e delle concessionarie minori
  - prevedere la presenza di associazioni di consumatori.

- modificare in modo sostanziale la struttura organizzativa
- la struttura organizzativa risponde ad esigenze specifiche, pertanto non va modificata
- altro (specificare)
5. **A Vostro giudizio, la platea dei soggetti rilevati dagli attuali istituti di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione è sostanzialmente rappresentativa dei rispettivi mercati di riferimento?**
- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla
6. **A Vostro giudizio, a proposito del numero delle testate e delle emittenti indagate, sarebbe opportuno (una sola risposta):**
- lasciare invariata la procedura di inclusione
- ampliare il più possibile il numero delle testate e delle emittenti indagate
- includere nelle rilevazioni tutte le testate e tutte le concessionarie radiotelevisive
- altro (specificare)
7. **Che giudizio esprimereste sull'ipotesi di adottare un doppio criterio di inclusione, ad esempio rilevare secondo le scadenze periodiche previste dalle diverse indagini le testate e le emittenti che ne fanno richiesta e includere nelle rilevazioni tutte le altre testate almeno una volta all'anno?**
- specificare .....
8. **Sarebbe opportuno individuare ulteriori criteri, rispetto a quelli già esistenti, di inclusione/esclusione dall'indagine delle emittenti radio-televisive e delle testate?**
- si
- no
- perchè (specificare)
9. **Sarebbe opportuno sottoporre a controllo istituzionale i criteri di inclusione/esclusione delle emittenti radio-televisive e delle testate, prevedendo al riguardo specifici indicatori ad evidenza pubblica?**
- si
- no
10. **A vostro giudizio, a proposito dell'individuazione degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni, sarebbe opportuno (una sola risposta):**
- prevedere la rotazione degli istituti di ricerca
- individuare gli istituti di ricerca sulla base di rigorosi criteri definiti a monte
- continuare ad affidare le indagini agli istituti che le conducono attualmente
- altro (specificare)

11. **Ritenete opportuno che gli istituti di ricerca cui è affidato il compito di condurre le rilevazioni siano tenuti a rendere noti i dati relativi al proprio assetto societario e le eventuali partecipazioni detenute nel mercato della comunicazione?**
- sì  
 no  
**perchè** (specificare)
12. **La certificazione UNI-EN-ISO 9000/ VISION-2000 può fornire ulteriori garanzie sulla esattezza dell'attuazione delle procedure del lavoro degli istituti di ricerca che conducono le rilevazioni?**
- sì  
 no  
**perchè** (specificare)
13. **A vostro giudizio, a proposito della pubblicizzazione dei risultati delle indagini, sarebbe opportuno (una sola risposta):**
- sottoporre i risultati delle indagini alla verifica di organismi istituzionali  
 sottoporre i risultati delle indagini alle emittenti/testate coinvolte nella rilevazione,  
 subordinando la pubblicizzazione all'autorizzazione delle stesse  
 non pubblicizzare i dati  
 i criteri che disciplinano la pubblicizzazione dei risultati delle indagini non vanno modificati  
 altro (specificare)
14. **A Vostro giudizio, è opportuno informare circa i margini di errore connessi ai diversi sistemi di rilevazione?**
- sì  
 no  
**perché** (specificare)
15. **A Vostro giudizio, i dati sull'audience e sulla readership possono essere considerati indicatori di qualità dei prodotti medial? (una sola risposta)**
- sì  
 sì, ma solo in parte  
 no  
 **perché** (specificare)
16. **Se la risposta alla domanda n. 15 è stata "sì" oppure "sì, ma solo in parte", specificarne le ragioni:**
- .....
17. **Se la risposta alla domanda n. 15 è stata "no", sarebbe opportuno integrare le attuali rilevazioni con dati sul "gradimento" e/o "qualità" dei prodotti?**
- sì  
 no  
 **perché** (specificare)

18. **A Vostro giudizio, i dati rilevati attualmente sull'ascolto e sulla lettura possono soddisfare obiettivi conoscitivi diversi da quelli commerciali?**
- sì  
 sì, ma solo in parte  
 no
- perché** (specificare)
19. **Se la risposta alla domanda n. 18 è stata "sì", di quali obiettivi conoscitivi si tratta? (specificare)**
- .....
20. **Tenendo conto della complessità dei fattori che caratterizzano i processi di consumo dei media, sarebbe utile integrare le indagini sugli indici di ascolto con approfondimenti volti a fornire informazioni più dettagliate sul pubblico e sulle scelte di consumo?**
- sì  
 no
- perché** (specificare)
21. **Se la risposta alla domanda n. 20 è stata "sì", quali aspetti sarebbe interessante approfondire? (specificare)**
- .....
22. **Si può ritenere idoneo l'attuale regime di finanziamento delle indagini di rilevazione degli indici di ascolto dei mezzi di comunicazione?**
- sì  
 no
- perché** (specificare)
23. **Al fine di una maggiore copertura delle rilevazioni degli indici di ascolto, quale tra le seguenti forme di finanziamento si ritiene più adeguata?**
- Finanziamento privato secondo l'attuale regime  
 Finanziamento pubblico  
 Finanziamento misto pubblico/privato  
 altro (specificare)
24. **Ritiene sia opportuno pubblicizzare i dati relativi ai costi complessivi dell'attività di rilevazione e gestione degli indici di ascolto e di diffusione, anche in riferimento ai costi sostenuti dagli operatori per essere ammessi al rilevamento?**
- sì  
 no
- perché** (specificare)
25. **Nel corso dell'ultimo decennio, il settore delle comunicazioni di massa ha subito una veloce evoluzione dovuta all'ingresso di nuovi mezzi mediatici. La pubblicità ha, di conseguenza, acquisito nuovi spazi, soprattutto nell'ambito virtuale. Quanto ritiene**

**rilevante che le indagini degli indici di ascolto tengano conto del mercato pubblicitario diffuso on line?**

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla

**26. Se la risposta alla domanda n. 25 è stata “molto” o “abbastanza”, quali dei seguenti mezzi dovrebbero essere inclusi nelle rilevazioni degli indici di ascolto al fine di garantire una più completa rappresentazione dell’attuale mercato pubblicitario dei media?**

- Radio on line
- Testate telematiche
- Tv satellitare
- Siti web
- altro (specificare)

#### **Sezione Metodologica Area “stampa”**

**27. Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):**

- modificare la numerosità del campione
- porre maggiore attenzione all’ampiezza dei sottocampioni regionali
- modificare le strategie di selezione del campione
- definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate
- mantenere le strategie attualmente in uso
- altro (specificare)

**28. Per quanto attiene alla scelta degli indicatori, sarebbe opportuno apportare correzioni?**

- sì
- no

**Se “sì”, quali correttivi apportereste? (specificare)**

.....

**29. A Vostro giudizio, sarebbe opportuno modificare le modalità di conduzione delle interviste?**

- sì
- no

**Se “sì”, perché? (specificare)**

.....

30. **A vostro giudizio, il questionario risponde adeguatamente agli obiettivi conoscitivi dell'indagine?**
- si  
 no  
perché (specificare)  
.....
31. **Sarebbe opportuno introdurre procedure di verifica dell'affidabilità dello strumento di raccolta dati (intervista), ad esempio sottoponendo le stesse domande ad un campione diverso (test/ri-test)?**
- si  
 no  
perché (specificare)  
.....
32. **Secondo Voi, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagine?**
- si  
 no  
se "si", di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)
33. **Secondo Voi, sarebbe utile introdurre forme di "autocertificazione" sugli indici di lettura a mezzo di una griglia predisposta e sottoposta a verifica a cura di un soggetto terzo?**
- si  
 no  
perché (specificare)
34. **Al fine di avere un quadro esaustivo degli indici di lettura nell'ambito delle indagini sulla stampa, a Vostro giudizio sarebbe utile inserire nelle rilevazioni anche le testate telematiche?**
- si  
 no  
perché (specificare)
- Area "emittenti televisive"**
35. **Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):**
- modificare la numerosità del campione  
 porre maggiore attenzione all'ampiezza dei sottocampioni regionali  
 modificare le strategie di selezione del campione  
 definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate  
 mantenere le strategie attualmente in uso  
 altro (specificare)

**36. Come valutate il sistema Meter attualmente utilizzato? (una sola risposta)**

- il giudizio è completamente positivo
- il giudizio è complessivamente positivo, anche se si rilevano elementi di criticità
- il giudizio è solo parzialmente positivo in quanto la presenza di alcuni elementi di criticità sulla affidabilità e qualità delle indagini
- il giudizio è completamente negativo
- altro (specificare)

**37. Secondo Voi, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagini?**

- sì
- no

se "sì", di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)

.....

**38. Che giudizio esprimereste sull'adozione di Meter funzionali al monitoraggio delle nuove tecnologie televisive (digitale satellitare, digitale terrestre e trasmissioni via cavo)?**

(specificare) .....

**39. Secondo Voi, sarebbe opportuno ripristinare la rilevazione di aspetti connessi alla qualità-gradimento dell'ascolto televisivo?**

- sì
- no

perché (specificare)

**40. Sarebbe utile estendere ulteriormente il monitoraggio all'emittenza locale?**

- sì
- no

perché (specificare)

**41. Se la risposta alla domanda n. 40 è stata "sì", indicare le soluzioni tecniche possibili (specificare) .....****Area "emittenti radiofoniche"****42. Per quanto attiene alle strategie di campionamento, a Vostro giudizio sarebbe opportuno (anche più di una risposta):**

- modificare la numerosità del campione
- porre maggiore attenzione all'ampiezza dei sottocampioni regionali
- modificare le strategie di selezione del campione
- definire strategie di campionamento sulla base di aree di mercato in precedenza individuate
- mantenere le strategie attualmente in uso
- altro** (specificare)

43. **Per quanto attiene alla scelta degli indicatori, a Vostro giudizio sarebbe opportuno apportare correzioni?**
- sì  
 no
- se “sì”, quali correttivi apportereste?**  
(specificare) .....
44. **A Vostro giudizio, sarebbe opportuno modificare le modalità ed i tempi di conduzione delle interviste?**
- sì  
 no
- se “sì”, perché?**  
(specificare) .....
45. **A vostro giudizio, si può ritenere soddisfacente l’attuale modalità di raccolta, aggregazione e pubblicazione dei dati sull’emittenza radiofonica?**
- sì  
 no
- perché (specificare)**
46. **Se la risposta alla domanda n. 45 è stata “sì”, quali sono a vostro giudizio gli elementi di maggiore criticità nell’attuale sistema di raccolta, aggregazione e pubblicazione dei dati sull’emittenza radiofonica?**
- (specificare) .....
47. **Sarebbe opportuno introdurre procedure di verifica dell’affidabilità dello strumento di raccolta dati (intervista), ad esempio sottoponendo le stesse domande ad un campione diverso (test/ri-test)?**
- sì  
 no
- perché (specificare)**
48. **Che giudizio esprimereste sulla possibilità di modificare il sistema di rilevamento dell’audience con sistemi elettronici automatici?**
- (specificare) .....
49. **A prescindere dall’utilizzo di sistemi elettronici automatici, sarebbe opportuno sperimentare nuove tecniche e metodologie di indagine?**
- sì  
 no
- se “sì”, di quali tecniche e metodologie si tratta? (specificare)**
- Eventuali indicazioni o commenti**
- (specificare) .....



**DELIBERA N. 257/02/CONS****CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE IN FORMA ELETTRONICA DELL'ELENCO GENERALE DEGLI ABBONATI E L'ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELL'INSERIMENTO DI TALE DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO UNIVERSALE****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS recante, "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale" ed, in particolare, l'articolo 6 in cui l'Autorità segnala al Ministero delle comunicazioni l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale con riferimento all'inserimento nello stesso della distribuzione dell'elenco generale in forma elettronica;

VISTA la lettera inviata dal Ministero delle comunicazioni in data 22 luglio 2002, contenente la richiesta di ogni informazione utile per le valutazioni di competenza del Ministero circa l'opportunità di inserire la fornitura del formato elettronico dell'elenco telefonico generale degli abbonati nell'ambito del servizio universale;

CONSIDERATO che anche al fine di fornire al Ministero le valutazioni sui costi e sui benefici dell'inserimento dell'elenco informazioni abbonati in forma elettronica nell'ambito del servizio universale, anche tenendo conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico relativi a tale specifica tematica, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno acquisire preliminarmente l'opinione del maggior numero possibile di soggetti interessati;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

1. E' indetta la consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 287/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Roma, 31 luglio 2002*

*Il Commissario relatore*  
ALFREDO MEOCCI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 257/02/CONS  
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE IN FORMA ELET-  
TRONICA DELL'ELENCO GENERALE DEGLI ABBONATI E L'ANALISI DEI COSTI E DEI  
BENEFICI DELL'INSERIMENTO DI TALE DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO UNIVERSALE.  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**L'AUTORITÀ**

ai sensi della propria delibera n. 287/99 concernente "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche ed indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione, spunti conoscitivi e posizioni dei diversi soggetti interessati alla tematica in oggetto derivante dal percorso istruttorio delineato dalla propria delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale",

**INVITA**

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
- i produttori di annuari telefonici e categorici, anche on-line;

- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- tutti i soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente la distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati e l'analisi dei costi e dei benefici dell'inserimento di tale distribuzione nel servizio universale" e l'indicazione del soggetto rispondente dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento regolamentazione*  
*Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco*  
*80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), recando in oggetto la dicitura "consultazione pubblica elenco generale in formato elettronico".

Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e i risultati ottenuti verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza del soggetto partecipante.

## **Introduzione**

L'Autorità, con la delibera n. 36/02/CONS, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", ha disciplinato la costituzione degli elenchi telefonici generali, le modalità di gestione delle basi dati, nonché il servizio di informazione abbonati. Tale delibera, nell'ambito relativo al contenuto degli elenchi generali, ha regolato in modo puntuale l'inclusione dei numeri mobili, sia relativi a contratti post-pagati, sia pre-pagati, nell'elenco telefonico generale.

La fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra nel servizio universale il cui contenuto, secondo quanto stabilito dal d.P.R. n. 318/97, può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la sua revisione è effettuata almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella citata delibera n. 36/02/CONS, relativa alla formazione dell'elenco telefonico generale, è altresì effettuata la segnalazione al Ministero delle comunicazioni sull'opportunità di inserire nell'ambito del servizio universale anche la fornitura dell'elenco generale degli abbonati in formato elettronico.

La normativa vigente ed, in particolare, il d.P.R. n. 77/01, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", riconoscendo l'importanza dell'elenco telefonico in formato elettronico, prevede la messa a disposizione del pubblico dell'elenco telefonico su supporto cartaceo o elettronico o su entrambi.

Tenendo conto del grado di alfabetizzazione informatica della popolazione, la progressiva diffusione di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe rendere più agevole per l'utenza la fruibilità delle informazioni relative agli abbonati (sia di rete fissa, sia di rete mobile) e quindi

migliorare l'utilizzo dei servizi telefonici stessi. Tale diffusione potrebbe anche avvantaggiare le imprese garantendo una maggiore efficienza nelle modalità di costituzione degli elenchi telefonici attraverso una sostanziale diminuzione dei costi di produzione.

L'importanza della distribuzione di un elenco telefonico in formato elettronico deriva anche dal fatto che, in caso di assenso di utenti di rete mobile all'inclusione dei loro dati negli elenchi generali, questi raggiungerebbero dimensioni ragguardevoli in termini di numero di dati in esso presenti, e, sempre con riferimento ai numeri mobili, la costituzione di un elenco telefonico in formato elettronico permetterebbe di superare il problema relativo alla non associabilità dell'utenza di rete mobile ad uno o più distretti telefonici rendendo più agevole al contempo, sia l'inserimento dei dati dell'utente, sia la consultazione dell'elenco stesso.

### **Quesiti relativi alla consultazione**

1. Relativamente alla situazione attuale in cui l'abbonato può richiedere la fornitura dell'elenco telefonico anche in formato elettronico, si chiedono considerazioni in merito all'entità della domanda da parte dell'utenza con riferimento a tale servizio.

2. Si chiede di valutare quali benefici possono derivare dalla distribuzione generalizzata in forma elettronica dell'elenco universale.

3. Considerando che l'elenco telefonico generale conterrà i numeri degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale, si ritiene che la fornitura di un elenco telefonico in formato elettronico potrebbe garantire in maniera ottimale la distribuzione degli elenchi generali con riferimento, in particolare, all'elenco dei numeri mobili?

4. L'elenco telefonico in formato cartaceo, contenente, allo stato, esclusivamente i numeri di telefonia fissa, è riferito a diverse zone del territorio nazionale corrispondenti alla suddivisione della rete dell'operatore Telecom Italia. In tale elenco i numeri telefonici vengono inseriti sulla base del criterio della residenza che, nel caso della telefonia fissa, risulta il più razionale e semplice da applicare. Dato che l'elenco generale conterrà anche i numeri di rete mobile, siano essi riferiti a contratti post-pagati o pre-pagati, si chiedono considerazioni in merito alle modalità di distribuzione relativamente anche all'ambito geografico di riferimento.

5. La fornitura dell'elenco abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza rientra tra gli elementi del servizio universale cioè quell'insieme minimo di servizi aventi una determinata qualità che deve essere fornito a tutti gli utenti a condizioni economiche accessibili. Considerando che l'utilità dell'elenco generale in formato elettronico aumenta all'aumentare del numero di utenti che richiede di inserire nell'elenco stesso i propri numeri di telefonia mobile e considerando altresì che la diffusione dell'elenco generale in formato elettronico sarà graduale nel tempo, si chiedono considerazioni in merito alla necessità di includere anche la fornitura dell'elenco telefonico in formato elettronico nell'ambito del servizio universale, assicurandone così la disponibilità a tutti gli utenti ad un prezzo accessibile.

6. Quali sono, a vostro avviso, le voci di costo (ed il loro ammontare) relative alla realizzazione dell'elenco telefonico generale in formato elettronico?

7. Quali sono le presumibili voci di ricavo relative alla distribuzione dell'elenco generale in formato elettronico?

8. In base alle risposte fornite ai precedenti punti 5 e 6, se l'elenco generale in formato elettronico venisse inserito tra gli elementi del servizio universale sarebbe prevedibile a carico del fornitore un costo netto iniquo tale da gravare sul fondo del servizio universale (si prega di sostanziare la risposta con elementi relativi all'analisi dei costi evitabili, ricavi evitabili ed eventuali benefici indiretti)?

9. Qualora si volesse affidare mediante procedura competitiva la fornitura, nell'ambito del servizio universale, dell'elenco generale in formato elettronico, quali procedure ad evidenza pubblica dovrebbero essere seguite?

10. Con riferimento alle procedure di cui al punto precedente, si ravvisano vantaggi nel limitare l'ambito geografico a una o più regioni?

L'Autorità invita i soggetti interessati ad inviare, ad integrazione della posizione espressa in risposta alle domande sopra formulate, contributi in forma di elaborati sull'analisi costi/benefici dell'eventuale inserimento, nell'ambito degli obblighi di servizio universale, della distribuzione dell'elenco generale in forma elettronica.

## **DELIBERA N. 258/02/CONS**

### **CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI UNA METODOLOGIA DI CONTABILITÀ A COSTI INCREMENTALI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la consultazione pubblica dell'Autorità per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la delibera n. 340/00/CONS, recante "Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 luglio 2000, n. 157;

VISTA la delibera n. 485/01/CONS recante "Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabi-

lità dei costi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 gennaio 2002, n. 7;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, relativa alle “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 giugno 2002, n.153;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l’Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È indetta una consultazione pubblica finalizzata all’acquisizione di elementi informativi, volti a supportare l’adozione di criteri generali per l’introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali medi di lungo periodo, per gli operatori notificati come avente notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell’interconnessione e dei servizi di rete fissa e mobile.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

*Roma, 6 agosto 2002*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 258/02/CONS**  
**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DI UNA METODOLOGIA**  
**DI CONTABILITÀ A COSTI INCREMENTALI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI**  
**DI RETE FISSA E MOBILE.**  
**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

## **L'AUTORITÀ**

per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive” ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell’emanazione di provvedimenti che fissino i criteri generali per l’introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi correnti e incrementali,

## **INVITA**

- i soggetti titolari di licenza individuale e di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 e successive modificazioni;
- i soggetti interessati alla fornitura di beni intermedi e finali di telecomunicazioni;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro il termine di 60 gg. a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento Regolamentazione*  
*Att.ne Dr. Davide Gallino,*  
*Centro Direzionale is. B5 – “Torre Francesco”*  
*80143 Napoli*

e recare la dicitura “Consultazione pubblica per l’introduzione di un sistema di contabilità basato sui costi incrementali”. Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), recando anch’esse la dicitura sopraindicata.

La comunicazione potrà, inoltre, contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell’Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno pubblicate sul sito web dell’Autorità salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza su parti o sulla totalità dei contributi inviati.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell’esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell’Autorità.

## 1. Quadro regolamentare

La predisposizione di sistemi di contabilità regolatoria e di separazione contabile da parte degli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato è finalizzata ad assicurare una maggiore trasparenza e obiettività nella determinazione dei prezzi dei servizi intermedi (quali l'interconnessione) e finali (quali i servizi regolamentati di fonia vocale). A conferma di ciò, il tema è stato affrontato nelle principali direttive che hanno portato alla completa liberalizzazione del settore, con precise indicazioni contenute nella Direttiva sui Circuiti affittati (92/44/EEC), nella Direttiva Interconnessione (97/33/EC) e nella Direttiva sulla Telefonia vocale e il servizio universale (98/10/EC).

Per quanto concerne l'allocazione dei costi ai servizi, le Direttive 92/44/EEC e 98/10/EC indicano (art. 10 e 18) alcune metodologie di allocazione dei costi comuni e di categorizzazione dei costi (diretti e comuni), ulteriormente precisate nella Raccomandazione 98/322/EC.

La Direttiva Interconnessione (97/33/EC) impone agli operatori notificati l'adozione di una contabilità separata per le attività di interconnessione.

La Raccomandazione 98/195/EC è espressamente dedicata alla separazione contabile e ai sistemi di contabilità e prevede l'impiego della metodologia a costi incrementali di lungo periodo (o LRIC, long run incremental cost, detti anche costi prospettici incrementali o forward looking – long run incremental cost) per la determinazione dei prezzi di interconnessione, in quanto questi dovrebbero rispecchiare maggiormente i costi di un operatore efficiente. Inoltre i costi dovrebbero essere rivalutati e allocati ai servizi a seguito del passaggio da una contabilità a costi storici ad una contabilità a costi correnti. Le Direttive 92/44/EEC (art. 10), 97/33/EC (art. 7) e 98/10/EC (art. 17) evidenziano che i prezzi dei circuiti affittati, i prezzi di interconnessione e la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni regolamentati devono seguire il principio dell'orientamento al costo.

Anche il nuovo quadro comunitario (il nuovo "pacchetto regolamentare" pubblicato il 24 aprile 2002 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), in particolare la Direttiva Quadro (21/2002/CE) e la Direttiva Accesso e Interconnessione (19/2002/CE), prevede l'adozione di sistemi di contabilità e di separazione contabile nonché la loro verifica da parte delle autorità nazionali o di enti incaricati a tale fine.

La Raccomandazione 98/322/EC (Prezzi di Interconnessione) prevede altresì che i risultati ottenuti con l'utilizzo di un modello top-down, derivante dall'analisi dei costi dell'operatore storico, vengano confrontati e riconciliati con quelli derivanti dall'adozione di un modello bottom-up, volto a ricostruire gli investimenti di un operatore alternativo secondo logiche di efficienza. Nel quadro regolamentare italiano, il Decreto ministeriale 23 aprile 1998 sull'Interconnessione indica nell'Autorità l'organismo competente per l'introduzione di una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche di interconnessione, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta.

Successivamente l'Autorità, rispettivamente con le delibere 485/01/CONS e 152/02/CONS, ha indicato l'opportunità di introdurre sistemi di contabilità a costi correnti e incrementali per gli operatori notificati nelle reti mobili e fissa.

## 2. Aspetti teorici dell'uso dei costi incrementali

### a) Definizioni relative ai costi incrementali

La metodologia LRIC (Long Run Incremental Cost) per il calcolo dei costi dei servizi intermedi di telecomunicazione è stata adottata da numerose autorità di regolamentazione. Tuttavia, allo stato



attuale si riscontrano alcune differenze nelle definizioni utilizzate. In generale, l'impiego dei LRIC prevede la fissazione di tariffe di accesso e interconnessione sulla base dei costi di un operatore nuovo entrante efficiente, piuttosto che sui costi sostenuti storicamente dagli operatori. A tal fine il LRIC si basa su una metodologia di valutazione delle attività dell'impresa a costi correnti, da integrarsi con una valutazione degli elementi di rete che consideri una variazione dell'output prodotto dalla rete stessa. Infatti, dal momento che quasi sempre i costi di sostituzione degli elementi della rete differiscono dai costi storici, poiché questi ultimi sono maggiori a causa del progresso tecnologico, le tariffe di accesso basate sui costi storici possono inviare segnali non corretti agli entranti, attraendo sul mercato imprese inefficienti o scoraggiando l'entrata di imprese efficienti. In altri termini il LRIC consente di ridurre o eliminare la caratteristica "cost plus" delle tariffe di accesso retrospettivi, o "backward looking", basate sui costi storici. Il LRIC si basa infatti sul calcolo dei costi che dovrebbe sostenere un operatore che utilizza la più efficiente tecnologia disponibile per fornire gli stessi servizi forniti dall'operatore già presente nel mercato, più i costi cui andrebbe incontro se volesse fornire nuovi servizi.

Come sopra ricordato, in letteratura si riscontrano quindi alcune definizioni non sempre omogenee, tra le quali le principali sono:

- il costo incrementale di lungo periodo è il costo che un operatore efficiente nuovo entrante sosterebbe se fornisse un nuovo servizio, oppure il costo che un operatore già presente nel mercato con un servizio dovrebbe sostenere se vi affiancasse un altro servizio;
- il costo incrementale di lungo periodo è il costo determinato da un incremento rilevante dell'output prodotto con l'impiego delle tecnologie più efficienti in un tempo tale per cui tutti i costi della produzione possono essere considerati variabili;
- il costo incrementale di lungo periodo misura la variazione dei costi di un operatore a seguito di una variazione significativa nei servizi offerti. Il costo incrementale sarebbe dunque il costo sostenuto per fornire un servizio interamente nuovo o per aumentare la produzione di un servizio al di là della capacità produttiva installata;
- i costi incrementali sono i costi prospettici della quantità totale delle infrastrutture e delle funzioni direttamente attribuibili a, o ragionevolmente definibili come incrementali di, un servizio, considerando l'insieme della fornitura di servizi di un operatore;
- per alcuni, infine, è il costo che l'operatore presente nel mercato eviterebbe di sostenere nel lungo periodo se cessasse di fornire un determinato servizio.

#### **b) Trattamento dei costi comuni e congiunti**

Il LRIC costituisce una base per la determinazione dei prezzi alla quale va poi aggiunto un mark-up per la copertura dei costi residui. Infatti, se ad un operatore fosse permesso di coprire solo il LRIC dei servizi che fornisce, tale operatore opererebbe in perdita qualora vi fossero costi comuni, a meno che non sia in grado di recuperare tali costi attraverso servizi non regolamentati. I costi incrementali dovrebbero quindi comprendere una ragionevole allocazione dei costi comuni prospettici. Questi ultimi sono i costi che non possono essere attribuiti direttamente alla fornitura di un'unità addizionale di servizio; tali costi non includono i costi sostenuti in relazione a obblighi di fornitura collegati al Servizio universale.

Nella definizione del valore relativo alla "ragionevole allocazione" l'Autorità potrà utilizzare parametri significativi, quali ad esempio la redditività passata e attesa degli operatori, le quote di mercato, il tasso di crescita delle attività e il costo del capitale.

#### **c) Modelli per la valutazione dell'efficienza operativa**

Il problema della valutazione dell'efficienza operativa può essere rappresentato all'interno di un modello di rete, rispetto al quale effettuare dei raffronti, ad es. comparando le varie tecnologie in

uso e le modalità operative con cui queste vengono impiegate. I costi incrementali di lungo periodo possono quindi essere calcolati facendo uso di due diversi approcci: l'approccio top-down e l'approccio bottom-up.

Il primo utilizza come punto di partenza i dati della contabilità dell'operatore storico, mentre il secondo è un approccio di modellizzazione della rete di tipo ingegneristico.

Il metodo top-down parte dalla contabilità a costi storici e trasforma i costi storici in costi correnti; inoltre definisce gli incrementi in base al tipo di servizi offerti dall'operatore per ottenere una stima del costo LRIC relativo a ciascun servizio. Un modello top-down stabilisce successivamente: 1) quale parte di tali costi sia da attribuire ai diversi incrementi relativi ai rispettivi servizi; 2) quali sono i costi comuni non imputabili ad alcuno degli incrementi considerati.

L'approccio di tipo bottom-up comporta lo sviluppo di un modello ingegneristico per la determinazione dei costi relativi agli elementi della rete che verrebbero utilizzati da un operatore efficiente nel fornire i propri servizi. La predisposizione di un modello bottom-up richiede una scelta preliminare riguardo la rete, cioè se calcolare il LRIC sulla base della configurazione della rete esistente (scorched node), oppure se ridisegnare la rete, come farebbe un operatore efficiente nuovo entrante (approccio scorched earth). Una terza alternativa è quella intermedia, detta "modified scorched node" in cui la configurazione della rete è quella attuale, eliminandone le principali inefficienze.

### **3. Obiettivi dell'introduzione di una metodologia di costi incrementali**

I principali obiettivi che si pone l'Autorità con l'introduzione dell'approccio LRIC per la valutazione dei costi dei servizi di accesso e di interconnessione sono l'adeguamento delle metodologie contabili alla normativa di riferimento europea, il raccordo di dette metodologie con l'introduzione di sistemi di network cap e di price cap, lo stimolo alla competizione tra operatori, e maggiore trasparenza e stabilità nella determinazione dei costi dei servizi intermedi.

In particolare per quanto riguarda l'introduzione di sistemi di network cap e price cap (si vedano le delibere 486/01/CONS, 152/02/CONS, 10/02/CIR e 183/02/CONS), l'utilizzo di una metodologia di costi incrementali appare indispensabile a garantire un migliore orizzonte previsionale agli operatori, proprio per l'opportunità, fornita dall'analisi di detti costi di natura prospettica, di valutare l'evoluzione dei costi nell'ambito di piani di investimento.

### **4. Domande per la consultazione**

Si richiedono valutazioni, commenti e osservazioni puntuali su quanto esposto nei paragrafi precedenti e in risposta alle domande seguenti:

1. Si richiedono osservazioni di carattere generale sull'introduzione di una metodologia di costi incrementali; si chiede inoltre con quale tra le definizioni riportate nel paragrafo 2 risulta maggiormente rispondente agli scopi della regolamentazione. Si chiede inoltre di descrivere vantaggi e svantaggi dell'applicazione della metodologia.

2. L'introduzione di tariffe di interconnessione basate sull'approccio LRIC, a vostro parere, consentirà di stimare i costi di interconnessione futuri con maggiore trasparenza e obiettività? E, conseguentemente, influenzerà le decisioni di investimento degli operatori? Motivare la risposta.

3. Si richiede una valutazione, anche alla luce delle esperienze internazionali, sull'utilizzo dei modelli previsionali della domanda ai fini del calcolo dei costi incrementali.

#### **Servizi**

4. Una rete di telecomunicazione è utilizzata per fornire diversi servizi che possono distinguersi in funzione della tipologia e delle direttrici della comunicazione.

a. Si ritiene idonea, ai fini della valutazione dei costi incrementali, tale modalità di classificazione dei servizi? In caso negativo, si prega di proporre soluzioni alternative indicandone i vantaggi.

b. Con lo scopo di una corretta valutazione dei costi dei servizi regolamentati, si ritiene che debbano essere considerati anche i servizi non regolamentati al fine di tener conto del loro uso della rete? Quale impatto sui costi effettivi dei servizi regolamentati potrebbe avere questa scelta?

5. Indicare se si ritiene che i costi relativi ai servizi di accesso a Internet (banda stretta e banda larga) e ai circuiti affittati debbano essere valutati con la metodologia LRIC, motivando opportunamente la risposta.

#### *Modelli*

Come discusso in premessa, la metodologia LRIC può utilizzare l'approccio top-down o quello bottom-up, o una riconciliazione di entrambi i modelli. Si invita a fornire argomentazioni in favore della scelta di uno dei modelli indicati. Si invita inoltre a fornire elementi utili per la costruzione di modelli, anche separati, articolati sulle funzionalità di rete mobile e di rete fissa.

6. Si ritiene che la scelta fra diversi approcci utilizzati per il calcolo del LRIC (bottom-up e top-down) possa influenzare le strategie di investimento delle imprese?

#### *Costi comuni*

7. Si richiedono indicazioni relativamente alla trattazione nei modelli LRIC dei costi comuni da considerare recuperabili. In particolare si richiede di specificare in quale modo si ritiene opportuno ripartire sui servizi regolamentati tali categorie di costi. Una metodologia contabile usata nella pratica è quella di ripartire i costi comuni e congiunti in proporzione ai singoli costi incrementali dei servizi considerati. Questo criterio di allocazione dei costi comuni è noto come EPMU ("Equal Proportionate Mark-Up"). Si invitano le parti interessate a fornire la propria opinione su tale metodologia e su altre che possano essere opportunamente impiegate.

Si prega di fornire opinioni in merito alla tematica dell'uso comune di un elemento di rete a più servizi e i metodi di allocazione dei costi che dovrebbero essere adottati, per casi specifici, con le relative motivazioni.

#### *Modello top-down*

8. In una contabilità a costi correnti, supporto indispensabile qualora si decida di implementare un modello top-down, è necessario disaggregare la rete (fissa o mobile) in singoli elementi in modo tale da individuare la metodologia di rivalutazione più appropriata.<sup>1</sup>

a. Si richiedono informazioni dettagliate sul livello ottimale di disaggregazione della rete, tenendo in considerazione che la scelta tra un livello di disaggregazione minimo, ma sufficiente ad implementare il modello per la determinazione dei costi dei servizi, e una disaggregazione molto più estesa dei vari elementi comporta tempistiche e modalità operative sensibilmente differenti.

b. Si richiede un elenco degli elementi di rete da considerare alla luce delle considerazioni del punto a)

c. Si richiede una valutazione sulla metodologia più appropriata per determinare il valore di sostituzione degli elementi di rete e sui relativi parametri da utilizzare (es: trend di prezzo per l'indicizzazione).

(1) Indicativamente, attraverso Indicizzazione, Prezzo d'acquisto corrente dell'elemento di rete considerato moltiplicato per il numero di elementi a bilancio, Prezzo del MEA moltiplicato per il numero di elementi a bilancio

d. Per quei cespiti per cui si ritiene opportuno utilizzare il MEA (mean asset value), indicare quali abbattimenti<sup>2</sup> debbano essere decurtati dal prezzo di acquisto del MEA.

9. Indicare quale metodologia di ammortamento si ritiene opportuno utilizzare. Specificare se si ritiene opportuno utilizzare metodologie differenti per i diversi cespiti.

10. Se, nell'applicazione del modello LRIC top-down, si ritenga che la rete sia sovradimensionata rispetto al traffico che deve smaltire, si ritiene opportuno decurtare dai costi quelli attribuibili all'eccesso di capacità o, in altre parole, considerare solo i costi relativi alla capacità effettivamente utilizzata?

Si prega di voler fornire una valutazione sulla metodologia per stimare i costi relativi alla capacità in eccesso.

#### *Modello bottom-up*

11. Per quanto riguarda il modello bottom-up, una delle decisioni chiave riguarda l'adozione di un approccio che tiene conto della configurazione di rete esistente, cd approccio "scorched node", oppure un approccio "scorched earth" che prevede una nuova configurazione della rete. Una terza alternativa è quella intermedia detta modified scorched node, in cui la topologia di rete di partenza è quella attualmente in uso, ma si procede ad eliminare le principali inefficienze, in modo tale da basarsi su una rete che tenda ad avere un'efficienza analoga a quella dell'approccio scorched earth. Occorre ricordare, comunque, che, se si valutano due o più reti, come nel caso in esame, l'applicazione dell'approccio scorched node potrebbe condurre a diverse valutazioni, in funzione della specifica rete dell'operatore considerato. L'approccio scorched earth consentirebbe invece, per alcuni, di pervenire ad un'unica valutazione, considerando come volume e caratteristiche del traffico quelle medie riscontrate tra gli operatori presenti sul mercato. Per altri, poiché il costo minutorio dipende anche dal traffico complessivamente distribuito dalla rete e dalla distribuzione tra fascia di picco e fuori picco di questo traffico, anche adottando un approccio scorched earth si perverrebbe a risultati differenti. Considerando la specifica applicazione nel contesto nazionale, qual'è la soluzione da adottare per le reti fisse e quale per le reti mobili? Motivare la scelta indicando se possibile l'ordine di preferenza.

Qualora i costi relativi agli elementi della rete siano disponibili sia da parte dei produttori come prezzi di listino sia da parte degli operatori in ragione di quanto risulta effettivamente corrisposto (che può dipendere da personalizzazioni dell'ordine), quali dovrebbero essere utilizzati in caso di informazioni discordanti?

Nella predisposizione di un modello di costo si deve considerare che alcuni elementi di rete hanno un'incidenza trascurabile sul costo totale della rete. Si ritiene opportuno includere anche tali elementi nel modello bottom-up, eventualmente con un minor livello di dettaglio, o si ritiene sufficiente utilizzare i costi risultanti dalla contabilità?

Si prega di voler fornire indicazioni relativamente ai principali parametri da utilizzare nella costruzione di un modello bottom-up per le reti mobili (riuso delle frequenze, fattori di utilizzo, utilizzo delle centrali, coefficienti di utilizzo dei link trasmissivi espressi in Erlang/circuito, etc..)

Si richiede ai fini della valutazione a costi incrementali, una definizione il più possibile accurata della rete di accesso e della rete di trasporto, anche se per alcuni le attuali tecnologie riducono e modificano le tradizionali differenze esistenti. Si richiede inoltre una particolare attenzione alla definizione, per quanto riguarda la rete fissa, della cd cartolina d'utente, che tradizionalmente rappresenta l'interfaccia tra le due reti.

(2) Per es. dovuti a funzionalità aggiuntive e minori costi operativi del MEA rispetto al cespito oggetto di valutazione.

## CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL'INTRODUZIONE DEL PROTOCOLLO ENUM. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE (16 APRILE 2003)

### L'AUTORITÀ

ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'introduzione del protocollo ENUM ai fini dell'associazione tra numeri telefonici E.164 e indirizzi Internet.

### INVITA

- i soggetti che operano reti o forniscono servizi di comunicazione elettronica;
- le imprese manifatturiere produttrici di apparati di rete;
- i soggetti operanti in Internet;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di ENUM", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

*Servizio per le Tecnologie*

*Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: *tecnologie@agcom.it*, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, toccando sinteticamente gli argomenti di interesse contenuti nell'elenco seguente e seguendo lo schema individuato dallo stesso elenco.

### Premessa

La sempre maggiore convergenza e l'integrazione delle reti a circuito con quelle a pacchetto, in particolare tra la rete classica telefonica e la rete Internet, nonché l'introduzione di nuovi protocolli e di adeguate tecniche rendono possibile lo svolgimento del servizio di telefonia vocale su Internet e, più in generale, sulle reti a pacchetto che utilizzano il protocollo IP (comunemente chiamata "Voce su IP" o "Telefonia su IP").

Il gruppo di lavoro "Telephony Number Mapping" (ENUM) dell'Internet Engineering Task Force (IETF) ha definito il protocollo ENUM, che costituisce un altro importante ponte tra le due reti, che consente di associare ad un numero telefonico E.164 indirizzi relativi a diversi servizi di comunicazione.

Con l'introduzione del protocollo ENUM sarà possibile per gli abbonati utilizzare un singolo numero per accedere a diversi servizi, quali ad esempio: telefonia fissa, telefonia mobile, telefonia su IP, facsimile, posta elettronica (e-mail), navigazione su Internet (Web Browsing).

Un singolo numero E.164 è sufficiente ad identificare tutti i servizi di comunicazione ad esso associati, con l'intuitivo vantaggio di poter evitare di fornire i vari numeri o indirizzi che normalmente oggi vengono utilizzati per la fornitura dei servizi di volta in volta richiesti.

Tale protocollo potrà consentire lo sviluppo di nuovi servizi di raggiungibilità personalizzati; attraverso un singolo numero è possibile essere raggiunti, anche su diversi terminali fisici, ad esempio ubicati a casa, al lavoro o mobili.

In altre parole, il numero E.164 può rappresentare un vero e proprio identificativo universale.

In ambito internazionale, si ritiene che ENUM sia un elemento importante per lo sviluppo della Voce su IP, permettendo di associare ad un numero telefonico indirizzi che identificano terminali su reti IP.

### **Scopo della consultazione**

Lo scopo principale di questa consultazione è di verificare, per quanto attiene alle eventuali iniziative di competenza dell'Autorità, l'interesse in Italia per l'adozione del protocollo ENUM e per raccogliere elementi per delineare un quadro regolamentare, che consenta l'eventuale avvio delle sperimentazioni o altre iniziative.

Tramite le sperimentazioni di ENUM o altre iniziative sarà eventualmente possibile raccogliere ulteriori informazioni e procedere, con consolidati elementi di giudizio, ad una eventuale regolamentazione che permetta una effettiva concorrenza nella fornitura del servizio e che risulti al contempo efficiente e nell'interesse dell'utenza.

### **Domande per la consultazione**

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

#### **Introduzione del servizio**

1. Quali sono i principali benefici derivanti dall'introduzione di ENUM? In particolare, è di interesse conoscere i benefici da un punto di vista economico e dei servizi.
2. Quale possibile riduzione di costi e quali tipi di direttrici può implicare l'introduzione di ENUM?
3. Quali sono i principali servizi che è possibile introdurre?
4. Si ritiene che l'introduzione di ENUM possa favorire lo sviluppo dei servizi di telefonia su reti IP o di servizi multimediali?
5. La presenza di ENUM porterebbe ad avere dei servizi di raggiungibilità dell'utente più economici o con una maggiore flessibilità della gestione della chiamata a stessi o minor costo, come ad esempio la selezione delle modalità di raggiungimento del chiamato?
6. Quali sono gli eventuali svantaggi derivanti dall'introduzione di ENUM?
7. Si descrivano gli aspetti che si ritiene necessitino di particolare attenzione. Su quali aspetti regolamentari può avere impatto l'introduzione di ENUM?
8. Problema dei livelli e dei modelli funzionali
9. Quale Top Level Domain dovrebbe essere adottato?
10. Quale si ritiene essere il modello più efficiente per la gestione delle politiche di Naming e Registration del Tier-1 in Italia?

11. Quale o quali modelli funzionali dovrebbero essere adottati al fine di avere efficienza e un ambiente concorrenziale?
12. Quali sono i vantaggi e svantaggi dei vari modelli e quali consentono una maggiore concorrenza?
13. Quali situazioni potenzialmente lesive di una piena concorrenza si devono prevenire per mezzo della regolamentazione?
14. Qual è l'impatto della number portability nei modelli funzionali suggeriti?
15. ENUM dovrebbe essere applicato a quali tipi di numerazioni? Geografici? Servizi mobili e personali? Quali altri servizi?
16. Quali sono gli impatti sui sistemi di tariffazione?

### **Aspetti di sicurezza e protezione dei dati personali**

17. Alla luce dei diversi modelli funzionali proposti, con quali modalità si ritiene di implementare, per ciascuno di essi, la gestione dei dati personali degli interessati, con particolare riferimento all'obbligo del titolare del trattamento di consentire, anche tramite la designazione di un responsabile, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675?
18. In considerazione del fatto che, anche al fine di garantire la riservatezza dei soggetti chiamati, è necessario consentire, su richiesta degli stessi, che gli specifici numeri e indirizzi associati al numero Enum non vengano conosciuti dai soggetti chiamanti in occasione dell'effettuazione della chiamata o in seguito all'interrogazione del DNS, con quali modalità tecniche si ritiene preferibile implementare le relative funzioni di oscuramento, anche parziale, dei predetti numeri o indirizzi?
19. Ferma restando l'esigenza di cui al quesito precedente, con quali modalità tecniche si ritiene preferibile informare i soggetti chiamanti sul tipo di terminale nonché sull'operatore verso cui è istradata la chiamata, anche al fine di garantire la necessaria trasparenza sulle tariffe applicate?
20. Come dovrebbe essere garantita la sicurezza e la protezione dei dati personali contenuti nei DNS di ENUM?
21. Considerando quanto già stabilito in materia di inserimento dei dati nelle directories telefoniche, quali ulteriori procedure dovrebbero essere previste per garantire il pieno rispetto della volontà espressa dall'utente in materia di protezione dati personali?

### **Sperimentazione**

22. È opportuno acquisire conoscenze prima di una introduzione permanente di ENUM consentendo la sperimentazione del servizio?
23. Quali sono gli elementi regolamentari che dovrebbero essere alla base della disciplina transitoria che consentano lo svolgimento della sperimentazione?
24. Quale periodo di sperimentazione si ritiene congruo?
25. Quali soggetti dovrebbero partecipare alla sperimentazione?
26. Quali sono gli aspetti principali da monitorare durante la sperimentazione?
27. Considerando in particolare i servizi che beneficiano della presenza di ENUM, quali di questi dovrebbero essere considerati nella sperimentazione?
28. Quali limiti, se necessari, dovrebbero essere posti nella sperimentazione?

29. Nel caso si utilizzasse ENUM per fornire servizi di Voce su IP, la qualità di servizio di rete dovrebbe essere garantita?

30. Si ritiene che se non venga fornita adeguata QoS il cliente coinvolto nella sperimentazione possa percepire negativamente il servizio indipendentemente dai maggiori o più flessibili servizi offerti?

31. Sareste disponibile a contribuire alla definizione della sperimentazione?

32. Quali ulteriori iniziative dovrebbero essere adottate?

33. La Vostra società sta partecipando a gruppi di lavoro in organismi di specifica, quali l'ITU, l'ETSI, l'IETF, progetti europei o forum in cui l'oggetto è ENUM? In caso affermativo, con quale ruolo?

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza. Le comunicazioni potranno essere oggetto di valutazione congiunta con il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web dell'Autorità medesima.

Il presente documento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino, ed in versione integrale nel sito web dell'Autorità.

*Napoli, 16 aprile 2003*

*Il Direttore*

ING. ROBERTO VIOLA

## Glossario

CC	Country Code
CEPT	European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
DNS	Domain Name System
E.164	Standard ITU-T "The international public telecommunication numbering plan"
E2U	E.164 to URI
ECC	Electronic Communications Committee
ECTRA	European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs
ENUM	Telephone Number Mapping
IAB	Internet Architecture Board
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
IPv4	Internet Protocol versione 4
IPv6	Internet Protocol versione 6
ISOC	Information Society
ITU	International Telecommunication Union
NAPTR	Naming Authority Pointer Resource Record
RFC	Request For Comments (Standard IETF)
SIP	Session Initiation Protocol
SMTP	Simple Message Transfer Protocol
TLD	Top Level Domain
URI	Uniform Resource Identifier



**DELIBERA N. 7/03/CIR****CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI  
TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2003****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 15 aprile 2003;

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2003

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio "Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2003 di Telecom Italia", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti interessati di esprimere la propria opinione;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2003.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A) del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

*Napoli, 15 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

**ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 7/03/CIR  
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'OFFERTA DI RIFERIMENTO  
DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2003.  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

Nell'ambito del procedimento istruttorio "Valutazione dell'Offerta di riferimento 2003 di Telecom Italia", finalizzato alla valutazione dell'offerta di riferimento pubblicata dalla società Telecom Italia S.p.A. applicabile nell'anno 2003,

**L'AUTORITÀ**

intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione relativi alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2003, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi :

- i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
- i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
- i servizi di co-locazione;
- il servizio di fatturazione e "rischio insolvenza" per l'accesso di abbonati telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche e ai servizi internet su decade 7 di altro operatore;
- i servizi di backhaul.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 11 aprile 2003, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 3/03/CIR "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili".

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

**INVITA**

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2003 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2003", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento sulla Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
*Dipartimento Regolamentazione*  
*Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento*  
*Centro Direzionale is. B5 - "Torre Francesco"*  
*80143 Napoli*

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: [regolamentazione@agcom.it](mailto:regolamentazione@agcom.it), recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica Offerta di Riferimento 2003".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di Riferimento 2003, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ**



## **CONDIZIONI DI OFFERTA AGLI OPERATORI ALTERNATIVI (OLO) E AI FORNITORI DI ACCESSO AD INTERNET (ISP)**

### **DELIBERA N. 47/03/CONS**

**REVISIONE E MECCANISMI DI PROGRAMMAZIONE DEI PREZZI MASSIMI  
DI TERMINAZIONE PRATICATI DAGLI OPERATORI DI RETE MOBILE NOTIFICATI  
E REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE  
PRATICATI DAGLI OPERATORI DI RETE FISSA NOTIFICATI**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante: "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

VISTA la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 171/99, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 4/00/CONS del 13 gennaio 2000 recante "Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante “Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell’interconnessione”;

VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS del 11 dicembre 2000 recante “Revisione dei valori del sistema di “price cap” di cui alla Delibera n. 171/99”;

VISTA la propria delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001 recante “Revisione dei valori del sistema di “price cap” di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall’applicazione”;

VISTA la propria delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante “Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi”;

VISTA la propria delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante “Consultazione pubblica sull’introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati”

VISTE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 486/01/CONS;

SENTITE in audizione le società Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Blu S.p.A., Edisontel S.p.A., H3G S.p.A., Ipse 2000 S.p.A., MCI Worldcom S.p.A., Planetnetwork S.p.A., Tele 2 S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone Omnitel S.p.A., Voxel S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTO il parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 9 dicembre 2002;

VISTO il parere reso dalla Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell’informazione), pervenuto in data 16 gennaio 2003;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2001 ha disposto l’avvio del procedimento “Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati” finalizzato a valutare l’introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell’interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, allo stato Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nonché alla revisione dell’attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori fissi notificati quali aventi notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia.

Nel corso del procedimento è stata effettuata una consultazione pubblica, disposta con la delibera 486/01/CONS, in risposta alla quale sono pervenuti contributi da nove soggetti. La sintesi delle risposte è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 26 giugno 2002.

#### **B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E COMUNITARIO**

In tema di interconnessione la normativa applicabile prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99.

In particolare, il d.P.R. n. 318/97, all’art. 4, comma 7, prevede che operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione sono tenuti tra l’altro

a “osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze simili, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili [...]” nonché a “definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]”.

Il successivo comma 9 prevede che: “ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...] L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.”

Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (già Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi della delibera n. 197/99.

In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 318/97, in base al quale “le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato [...]”(comma 1).

Per quanto concerne lo specifico mercato delle comunicazioni fisso-mobile, con la delibera n. 338/99, l'Autorità ha imposto alcuni obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati fisso e mobili, con l'obiettivo di “garantire l'operatività di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni operatori.”

La stessa delibera n. 338/99 ha stabilito inoltre, con riguardo ai prezzi finali praticati al pubblico da Telecom Italia, che:

1. Il prezzo finale è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.
2. Il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane.
3. Il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorità nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui è terminata la chiamata.
4. Telecom Italia può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al Titolo II, punto 2.
5. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del d.P.R. 318/97 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del d.P.R. 318/97”

### C. GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE

La regolamentazione dei prezzi di terminazione su rete mobile risultante dalla delibera n. 338/99 ha garantito, dal dicembre 1999 ad oggi, una riduzione del valore medio massimo di circa il 4% annuo.

Infatti, il valore stabilito dalla stessa delibera, pari a lire 360 al minuto, era stato applicato inizialmente da entrambi gli operatori mobili notificati destinatari del provvedimento, mentre i valori attuali di terminazione (valori medi dei due operatori di rete mobile notificati, valutati sulla base dei rispettivi panieri di traffico rilevati nell'anno 2001) sono di seguito riportati:



Operatore	Term. in fascia di picco (€ cent/min)	Term. in fascia fuori picco (€ cent/min)	Valore medio ponderato (€ cent/min)	Valore medio ponderato (Lire/min)
TIM	19,9	12,91	16,81	325
Vodafone Omnitel	18,9	14,7	17,06	330

La delibera n. 338/99 aveva inoltre previsto di verificare, nel medio periodo, l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione, fissati dalla stessa delibera sulla base del confronto europeo (best practice), e dell'introduzione di un sistema contabile da parte degli operatori mobili notificati.

#### D. IL PREZZO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE

L'analisi della necessità di rivedere il valore fissato con delibera n. 338/99 si articola su due direttrici principali:

- a) La valutazione dell'orientamento al costo sulla base delle risultanze contabili e delle verifiche sulle stesse effettuate;
- b) Il confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.

Relativamente alle valutazioni contabili, l'Autorità ha svolto un'analisi basata sui dati di contabilità regolatoria, allo stato, disponibili. Sono stati in particolare valutati i dati relativi agli anni 1999 e 2000, basati sulla contabilità a costi storici.

Tale attività è stata avviata con la delibera n. 340/00/CONS, integrata successivamente con la delibera 485/01/CONS. I dati di costo forniti, relativi a un sistema a costi storici pienamente distribuiti, sono stati sottoposti a verifica contabile da parte di un soggetto indipendente e diverso dall'Autorità stessa. Allo stato della presente decisione, oltre che alle risultanze contabili, è disponibile la relazione di tale soggetto relativa alla contabilità 1999.

Ai fini di valutare il grado di orientamento al costo dei prezzi di terminazione, unitamente ai dati contabili esposti, l'Autorità ha valutato il tasso di remunerazione del capitale, presentato dagli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, ovvero le società Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel, da applicare per la predisposizione della contabilità presentata ai fini regolatori. La media ponderata del tasso di remunerazione del capitale presentato dagli operatori è pari al 21,45%.

In linea con quanto previsto dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l'Autorità ha proceduto a una prima valutazione del tasso di remunerazione del capitale utilizzando il metodo del WACC (*Weighted Average Cost of Capital*, o costo medio ponderato del capitale), considerando:

- a) il costo del capitale proprio degli operatori notificati, riferito alle attività di rete mobile;
- b) il costo del capitale di debito;
- c) l'aliquota fiscale di riferimento;
- d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito;
- e) il costo del capitale applicabile al settore della telefonia mobile, riscontrabile da valutazioni su operatori nazionali e stranieri e nelle decisioni di altre Autorità di settore

Per la valutazione del costo del capitale proprio, l'Autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), considerando:

1. il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale è stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di stato di lunga durata.

2. il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. A riguardo, coerentemente con quanto stabilito con delibera n. 344/01/CONS, sono state prese in considerazione, alla luce della eterogeneità dei mercati di riferimento le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, tenendo conto anche della eterogeneità dei mercati di riferimento;

3. il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si può misurare con maggiore affidabilità, in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta su intervalli di tempo inferiori porta a ottenere, generalmente, risultati meno affidabili.

Per la valutazione del costo del capitale di debito degli operatori notificati è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (*spread*) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa.

Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorità ha assunto una misura media del valore stimato coerente con il periodo di riferimento.

Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito la misura assunta è stata valutata considerando un valore di riferimento in linea con il valore medio di capitalizzazione degli operatori notificati ed il valore del debito, che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, dal valore del fondo trattamento fine rapporto e dai debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.

Per quanto riguarda infine il costo del capitale riscontrabile nel mercato nazionale (relativamente agli operatori nuovi entranti) ed europeo della telefonia mobile, le indicazioni emerse segnalano l'opportunità di ulteriori approfondimenti, anche in vista della prossima adozione della metodologia a costi incrementali. In particolare, la definizione della struttura finanziaria ottimale, il corretto dimensionamento del capitale impiegato e i parametri di rischiosità da utilizzare dovrebbero essere ulteriormente analizzati. Inoltre, occorre notare che le valutazioni dell'Autorità sul costo del capitale devono essere impostate in un'ottica di lungo periodo, dovendo riflettere la remunerazione degli investimenti connessi con la rete mobile degli operatori notificati. L'Autorità ritiene che l'incertezza relativa a previsioni di lungo periodo in un mercato ad alto tasso di innovazione come quello della telefonia mobile, è però parzialmente compensata dalla conoscenza delle attività mature connesse alla rete mobile GSM, che presentano in prospettiva un minor rischio per gli operatori notificati, per la loro notorietà e per il numero di clienti in portafoglio.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte l'Autorità ritiene quindi che il tasso di remunerazione del capitale applicabile nell'ambito della contabilità regolatoria predisposta dagli operatori notificati possa valutarsi, allo stato, in una misura non superiore al 18 %.

L'Autorità inoltre, nel valutare il grado di orientamento al costo, ritiene opportuno considerare un prezzo medio di terminazione determinabile dai dati forniti da ciascun operatore. Questo garantisce una obiettiva rappresentazione dei costi medi conseguibili da un operatore efficiente. Occorre peraltro notare che il valore preso a riferimento rappresenta un valore di efficienza già conseguito dagli operatori notificati, in quanto ecalcolato su una contabilità a costi storici pienamente distribuiti. Ulteriori guadagni di efficienza e quindi ulteriori riduzioni del prezzo di terminazione sono ipotizzabili alla luce dell'evoluzione dei costi degli operatori, mentre l'adozione di una contabilità a costi correnti e successivamente di una valutazione incrementale di lungo periodo, da prodursi a partire dall'esercizio 2002, potrà consentire una ancora più significativa ed omogenea connessione tra costi sostenuti e piani di investimento da una parte e prezzi dei servizi regolati dall'altra.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, rilevati i costi operativi ed il capitale impiegato, dalle risultanze contabili e tenuto conto della relazione del soggetto indipendente preposto alla

verifica per lo stesso anno, l'Autorità ritiene che l'attuale prezzo di terminazione (nonchè quello nominale stabilito con delibera n. 338/99) risulta non orientato ai costi e quindi suscettibile di correzione mediante un intervento regolamentare da parte dell'Autorità.

L'opportunità di fissare un valore iniziale del prezzo di terminazione inferiore a quello attuale emerge anche da un confronto europeo. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi (in € cent al minuto) di terminazione rilevati a settembre 2002 (fonte Cullen International, settembre 2002):

Paese	Operatore	Articolazione			Quota di Setup (€ cent)
		Intera o Flat	Ridotta	Week End	
Norvegia		8,6			2,5
Svezia		10			
Austria		11,25			
Lux		13,41	11,25		
Irlanda		14,9	11,4	8,9	
DK		16	8		1
Germania		14,3			
Belgio		14,98	10,78	7,01	4,21
Spagna		17,18	9,46		Nota 1
Francia	Orange	18,17	9,09		Nota 2
Francia	SFR	18,21	9,11		Nota 2
UK	Cellnet	19,9	16,3	1,8	
UK	Vodafone	21	11,7	7,5	
Italia	TIM	19,9	12,91		
Italia	Vod.Omnitel	18,9	14,7		
Olanda		18,2	14,3		2,9
Grecia		18			5
Portogallo		20,7			

Nota 1: Il primo minuto di conversazione è indivisibile ed è valutato pari a 17,18 € cent/min in fascia intera e 9,46 € cent/min in fascia ridotta.

Nota 2: I primi 50 secondi di conversazione sono indivisibili e valutati pari a 15,3 € cent/min (Orange) e a 15,26 € cent/min (SFR) indipendentemente dalla fascia oraria della conversazione.

A partire dai dati sopra riportati, il valor medio europeo è stato determinato sulla base delle differenti articolazioni (laddove previste) in fascia intera, ridotta e fine settimana, prendendo a riferimento distribuzioni omogenee di traffico (paniere). Si è inoltre tenuto conto della quota iniziale (*set-up*) nei casi in cui la stessa è applicata. Infine, il dato di ciascun paese è stato ponderato considerando la rispettiva popolazione. Sulla base delle diverse ipotesi di traffico, il valor medio europeo del costo di terminazione minutarario si attesta in un intervallo compreso tra 15,5 e 16 € cent (300 – 310 Lire/minuto). Ulteriori riduzioni rispetto al valore medio così calcolato sulla base delle rilevazioni di settembre, sono da ritenersi probabili alla luce delle recenti decisioni delle autorità nazionali.

#### E. ARTICOLAZIONE DEL PREZZO DI TERMINAZIONE

L'Autorità ritiene opportuno mantenere la possibilità, per gli operatori di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco. Ciò in primo luogo a tutela dell'utenza, primariamente residenziale, per la quale il prezzo finale della chiamata fisso-mobile in fascia di fuori picco è direttamente legato al prezzo di terminazione in fascia ridotta stabilito dal singolo operatore. Inoltre, con tale impostazione, si mantengono le leve competitive a disposizione di ciascun operatore il quale, con la fissazione di prezzi articolati, può da un lato assicurare una migliore efficienza d'uso delle rispettive reti, dall'altro orientare la domanda. Peraltro tale imposta-

zione non preclude la scelta, per il singolo operatore, di offrire un prezzo di terminazione non articolato, o di offrire, sulla base delle richieste degli operatori interconnessi, condizioni innovative di offerta del servizio di terminazione, nel rispetto comunque del vincolo di riduzione previsto dal presente provvedimento e del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'offrire pari opportunità a tutti gli operatori interconnessi.

Nel caso di articolazione in fasce orarie di picco e fuori picco, al fine di poter valutare correttamente il rispetto del vincolo di prezzo della terminazione, determinato sul valore medio massimo, risulta tuttavia opportuno esplicitare *ex-ante* le modalità di calcolo di tale valore a partire da quelli determinati dagli operatori nelle fasce di articolazione. Pertanto, considerato il valore medio massimo a valere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i nuovi prezzi di terminazione dovranno essere determinati sulla base del paniere del traffico (distribuzione del traffico sulle differenti fasce orarie) totale terminato nell'anno 2002. Analogamente, con l'entrata in vigore delle ulteriori riduzioni del prezzo massimo di terminazione previste dal meccanismo di programmazione, l'eventuale articolazione dovrà essere basata sul paniere di traffico relativo all'anno precedente a quello della riduzione. Relativamente, infine all'adozione di un unico paniere o di panieri differenti per ciascun operatore, l'Autorità, pur rilevando che le distribuzioni di traffico degli operatori notificati tendono ad uniformarsi nel corso degli anni 2000-2001, ritiene opportuno che ciascun operatore assoggettato al meccanismo di programmazione articoli, se del caso, i prezzi di terminazione secondo il proprio paniere di traffico, ciò al fine di salvaguardare le specificità di ciascun operatore.

#### **F. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DELLE VARIAZIONI DI PREZZO**

Attualmente l'operatore di rete fissa notificato è soggetto all'obbligo di comunicazione delle proprie offerte economiche all'Autorità almeno 30 giorni prima dell'effettiva introduzione del servizio.

Nei mercati dell'interconnessione le offerte economiche dei servizi intermedi dovrebbero consentire ad altri operatori notificati soggetti ai medesimi obblighi di preavviso di definire la propria politica dei prezzi entro un congruo lasso di tempo. L'applicazione del termine di 30 giorni per la comunicazione da parte di TIM e OPI delle offerte relative alla terminazione mobile non consentirebbe all'operatore di rete fissa notificato di definire la propria offerta nel rispetto dei termini stabiliti dall'Autorità (30 giorni).

L'Autorità, pertanto, ritiene che le condizioni economiche dei servizi di terminazione mobile debbano essere comunicate almeno con 45 giorni di anticipo rispetto all'effettiva introduzione della modifica delle condizioni economiche, al fine di consentire agli operatori di rete fissa notificati di adeguare i prezzi fisso-mobile nel rispetto degli obblighi di preavviso stabiliti dall'Autorità (30 giorni).

#### **G. IL SISTEMA DI PRICE CAP PER LA QUOTA DI RETENTION DELLE CHIAMATE FISSO-MOBILE**

La delibera n. 338/99 aveva posto in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore di rete fissa notificato, obblighi di natura regolamentare relativi al prezzo delle chiamate fisso-mobile.

Tali obblighi sono principalmente riconducibili alla modalità di definizione della quota di spettanza dell'operatore fisso (*retention*), con esclusione dunque della parte di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile.

Alla luce di tale impostazione metodologica, l'applicazione di un sistema programmato di riduzione dei prezzi per gli operatori fissi non può che applicarsi anche alla quota di *retention*, ed essere corredata da regole generali per la determinazione del prezzo finale.

Alla luce dell'attività avviata per la revisione del sistema di *price cap* dei servizi di Telecom Italia in base alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, l'Autorità ritiene opportuno intervenire con

un successivo provvedimento per definire il vincolo di *cap* sulla quota di *retention* e le relative modalità di applicazione.

Al fine di garantire la tempestiva determinazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile e tenuto conto dei tempi necessari per l'approvazione di tali prezzi, l'Autorità tuttavia ritiene necessario fissare, nel presente provvedimento il valore iniziale della quota di *retention* da sottoporre ad un meccanismo di *price cap*. A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, dall'entrata in vigore della delibera n. 338/99, il valore massimo della quota di *retention* a suo tempo fissato (110 lire/min) è rimasto invariato a fronte della riduzione delle quote di terminazione, di una riduzione generalizzata dei costi di interconnessione e, considerata la *retention* come la componente a disposizione dell'operatore di accesso per la definizione di un prezzo finale all'utenza (data l'externalità del costo della terminazione su rete mobile), a fronte della riduzione che gli altri servizi di traffico hanno subito con l'applicazione del meccanismo di *price cap*.

Giova tuttavia osservare al riguardo che tale circostanza non ha ostacolato lo sviluppo di una notevole concorrenza nello specifico segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile che registra, al pari delle comunicazioni internazionali, la più alta quota di penetrazione degli operatori alternativi (oltre il 30%). Pertanto l'Autorità ritiene di stabilire i seguenti criteri di regolazione del prezzo della *retention*:

a) la modifica del valore stabilito dalla delibera n. 338/99 sulla stessa misura proporzionale stabilita per la riduzione della terminazione anche in considerazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.

b) l'inserimento della *retention* nell'ambito dei servizi a traffico sottoposti al nuovo regime di *price cap*.

Infine, relativamente alla valorizzazione effettiva della quota di *retention*, si è rilevato, nel corso del procedimento, che le relative modalità di calcolo non risultano di facile ed immediata applicazione. In particolare si evidenzia che, nel rispetto del valore massimo di tale quota, stabilito dalla delibera n. 338/99, i valori di *retention* applicati ai prezzi delle chiamate fisso-mobile verso i differenti operatori di rete mobile possono differenziarsi anche per effetto delle diverse quote di traffico considerate nel paniere complessivo di tali chiamate. Pertanto si ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione una proposta di modifica delle modalità di calcolo e l'applicazione della quota di *retention* nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per la formazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dai propri clienti e dirette ai differenti operatori di rete mobile.

## **H. ARTICOLAZIONE DEL PREZZO**

L'Autorità ritiene opportuno uniformare le fasce orarie relative al servizio fisso-mobile a quelle vigenti per le chiamate interurbane.

## **I. I PARERI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 ottobre 2002, è stato trasmesso il 9 ottobre 2002 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) per il parere, e, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, alle Direzioni Generali Concorrenza e Società dell'Informazione della Commissione europea.

Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM è pervenuto all'Autorità il 9 dicembre 2002. L'AGCM, nel sottolineare in primo luogo la particolare importanza del provvedimento in esame, rileva la sussistenza di motivazioni per un nuovo e successivo (rispetto alla delibe-

ra n. 338/99) intervento regolamentare in materia. Secondo l'AGCM, in un contesto generale di riduzione dei prezzi dei diversi servizi di telecomunicazioni, il segmento delle comunicazioni fisso-mobile è quello che ha meno contribuito al miglioramento delle condizioni di offerta, sia per ciò che attiene alla componente di terminazione mobile, la cui riduzione registrata dal dicembre 1999 ad oggi viene considerata dall'AGCM insufficiente, sia per la componente di *retention*, il cui valore nello stesso periodo è rimasto inalterato. Inoltre il confronto europeo, secondo l'AGCM, colloca le condizioni di terminazione mobile in Italia tra le più elevate, a fronte comunque di un tasso di penetrazione tra i maggiori in sede europea. Pertanto l'AGCM concorda sulla necessità dell'intervento proposto dall'Autorità.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, l'AGCM ritiene condivisibile la valutazione dell'Autorità circa la necessità di introdurre un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di terminazione, individuando nel valore di partenza il parametro cruciale per garantire l'efficacia del meccanismo. A tale riguardo, l'AGCM, rilevando che i dati contabili utilizzati dall'Autorità per la determinazione del valore di partenza sono quelli relativi agli anni 1999 e 2000 e basati sulla metodologia a costi storici pienamente allocati, ritiene più fondante utilizzare un confronto con la *best practice* europea per la determinazione del valore di partenza, considerando anche che la metodologia contabile del tipo *Long Run Incremental cost* (LRIC) risulta essere la più appropriata per tale determinazione.

La valutazione svolta dall'AGCM porta a considerare un valore per il costo di terminazione, identificato come media dei prezzi applicati in Norvegia, Svezia ed Austria.

In merito alla riduzione programmata per gli anni 2004 e 2005, l'AGCM, nell'osservare che le misure previste sono di competenza dell'Autorità, sottolinea l'opportunità di utilizzare parimenti il confronto internazionale, nella considerazione che gli incrementi di produttività previsti per le aziende italiane non possano discostarsi significativamente dai migliori incrementi previsti a livello internazionale.

Per ciò che attiene alle misure previste per la riduzione della quota di *retention* di Telecom Italia, l'AGCM osserva che l'attuale livello risulta suscettibile di ampia riduzione, qualora si consideri la corrispondente riduzione avvenuta dal 1999 ad oggi dei costi di interconnessione su rete fissa sottostanti la fornitura del servizio fisso-mobile. Secondo l'AGCM, una tale riduzione potrebbe favorire lo sviluppo di offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa.

Infine, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le ulteriori misure previste dall'Autorità, quali ad esempio la comunicazione *ex-ante* dell'articolazione *peak* ed *off-peak* dei prezzi di terminazione, prevista per gli operatori mobili ai fini della valutazione del rispetto della riduzione programmata, e la previsione delle disposizioni volte ad informare i consumatori in merito ai costi di terminazione di pertinenza di ciascun operatore di rete mobile.

Il parere sullo schema di provvedimento reso dalle Direzioni Generali Concorrenza e Società dell'Informazione della Commissione europea è pervenuto all'Autorità in data 16 gennaio 2003.

La Commissione europea valuta innanzitutto in maniera positiva l'iniziativa dell'Autorità di introdurre misure in grado di garantire un maggiore orientamento ai costi dei prezzi di terminazione fisso-mobile, pur non formulando osservazioni in merito al valore iniziale, né circa la metodologia utilizzata per determinare i parametri del *network cap*.

La Commissione tuttavia esprime perplessità sull'opportunità di introdurre con il calendario previsto un meccanismo di programmazione dei prezzi, alla luce della fase di transizione dal "vecchio" al "nuovo" quadro regolamentare e di quanto specificamente previsto dalla direttiva quadro (2002/21/CE) e dalla direttiva accesso (2002/19/CE), che dovranno essere recepite entro il 24 luglio 2003. In particolare, la Commissione fa presente che secondo tali direttive, per mantenere, modificare o rimuovere obblighi regolamentari già esistenti dovranno essere effettuate analisi di mercato sulla base della lista contenuta nella Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti ai fini della regolamentazione *ex-ante*. La Commissione, nel riconoscere che comunque

tale Raccomandazione non risulta ancora approvata, ritiene che una diversa scomposizione del mercato rilevante, quale quella che si sta prefigurando con l'introduzione del mercato della terminazione su reti di telefonia individuali, possa portare a conclusioni diverse da quelle indicate nello schema di provvedimento dell'Autorità, basate su valutazioni legate al mercato nazionale dell'interconnessione, o all'identificazione di misure regolamentari differenti.

La Commissione inoltre rileva che, secondo il nuovo quadro regolamentare, il progetto di misura dovrà essere sottoposto a consultazione con le parti interessate e, se appropriato, con l'Autorità Nazionale della Concorrenza e notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.

La Commissione pertanto è dell'avviso che la scelta di adottare le misure di network cap con la necessità di rivedere le disposizioni nel breve periodo (meno di un anno) possa condurre ad un rischio di incertezza relativamente alla permanenza ed alla durata delle riduzioni di prezzo, e tale situazione è contraria agli obiettivi di un quadro regolamentare stabile e prevedibile. Secondo la Commissione, inoltre, tale situazione si verificherebbe anche in relazione alla prevista introduzione a price cap della quota di retention di Telecom Italia.

La Commissione conclude quindi il suo parere suggerendo di effettuare una analisi di mercato con la nuova metodologia appena possibile dopo l'adozione della citata Raccomandazione e di applicare le eventuali misure nella piena vigenza del nuovo quadro regolamentare.

#### **L. LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ IN MERITO AI DUE PARERI RICEVUTI**

In merito alle considerazioni espresse dall'AGCM, l'Autorità osserva quanto segue. Relativamente al valore di partenza ed ai dati contabili utilizzati per la sua determinazione, l'Autorità, nel concordare con l'AGCM che la base di costo LRIC è la più appropriata per una corretta valutazione dei costi, deve rilevare come il processo di adozione di nuove metodologie contabili, nonché la verifica dei dati risultanti dall'applicazione di dette metodologie, sia lungo e complesso e pertanto, come negli altri paesi europei, l'adeguamento ai costi prospettici debba articolarsi su un periodo pluriennale, anche in considerazione della necessità, per gli operatori, di adeguare la dinamica degli investimenti e l'efficienza dei processi produttivi. Pertanto il sistema più opportuno per l'adeguamento ai costi incrementali risulta essere il meccanismo di network cap, ovvero di riduzione programmata dei prezzi di terminazione. In merito alla riduzione del livello attuale l'Autorità ritiene di dover utilizzare dati contabili già acquisiti e sottoposti a revisione.

L'utilizzo di tali dati porta comunque ad una rimodulazione del valore della terminazione che porta il livello italiano sotto la media europea.

Per quanto concerne la regolazione della retention, l'Autorità intende sottolineare come tale componente del prezzo finale sia caratterizzata da una limitata elasticità di prezzo, anche in virtù della relativa incidenza di riduzioni della retention sul prezzo finale effettivamente pagato dall'utente. La regolamentazione della retention attiene più alla disciplina dei prezzi finali in un mercato concorrenziale piuttosto che a quella dei beni intermedi. La retention è infatti contendibile grazie ai meccanismi di carrier selection e preselection, mediante i quali l'utente che chiama un abbonato alla rete mobile non può scegliere l'operatore di terminazione mentre può selezionare l'operatore fisso di originazione. Tuttavia, l'Autorità ritiene comunque necessario un aggiustamento del valore della retention in considerazione della quota di mercato ancora detenuta da Telecom Italia nello specifico segmento, nonché al fine di correlare la dinamica dei prezzi finali sottoposti a price cap ed i sottostanti valori di interconnessione.

Relativamente al parere reso dalla Commissione europea, si osserva quanto segue. In primo luogo appare opportuno far notare che nel corso del procedimento è stata svolta una specifica analisi di mercato con riferimento alla situazione dell'anno 2001. Per tale analisi, evidentemente svolta sulla base della normativa vigente, sono stati considerati, tra gli altri, il mercato complessivo della

terminazione su rete mobile (escluse le chiamate on-net) e quello delle relativo alle chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile. Da tale analisi emerge che gli operatori attualmente notificati (TIM e Vodafone Omnitel) detengono ancora il 90% sia sul mercato complessivo della terminazione mobile sia sul segmento relativo alla terminazione fisso-mobile; pertanto l'Autorità ha ritenuto giustificato mantenere nei confronti dei due operatori sopra indicati gli obblighi disposti con la delibera n. 338/99, rivedendoli alla luce delle rilevazioni contabili e del confronto europeo.

Giova peraltro far rilevare che, come evidenziato dalla stessa Commissione europea, il presente provvedimento costituisce essenzialmente un aggiornamento delle condizioni economiche previste dalla sopra citata delibera.

Tale aggiornamento, necessario e non rinviabile alla luce della vigente normativa nazionale sull'orientamento al costo degli operatori notificati, è conseguente ai dati raccolti nel corso del procedimento. Per quanto riguarda la programmazione futura dei prezzi di interconnessione, l'Autorità ritiene che sulla base di un adeguamento dei prezzi ai costi di lungo periodo, tali prezzi debbano scendere in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione nel corso dei prossimi due anni, come di seguito motivato. Comunque, valutato che tali riduzioni sono legate ad un quadro regolamentare suscettibile di cambiamenti, l'Autorità ritiene che l'effettiva applicazione di tali riduzioni debba essere rivista successivamente all'analisi di mercato prevista dal nuovo quadro regolamentare ed alla luce dei rimedi identificati nelle situazioni di dominanza. L'Autorità tuttavia, alla luce della notevole incertezza sui tempi di applicazione del nuovo quadro regolamentare, ritiene utile segnalare il percorso che intende seguire qualora nel nuovo quadro permanessero gli obblighi previsti nel quadro vigente.

L'intervento attuale è, in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini della tutela dei consumatori e del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento

## M. CONCLUSIONI

Sulla base dell'analisi svolta precedentemente e dei dati disponibili, l'Autorità ritiene che un valore iniziale del prezzo massimo di terminazione di 14,95 € cent/min rappresenti un sufficiente grado di orientamento ai costi storici effettivi e possa preservare la dinamica concorrenziale dello specifico segmento di mercato, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti che gli operatori di rete mobili saranno tenuti ad effettuare nei prossimi anni.

L'Autorità ritiene necessario definire un livello di prezzo massimo di terminazione comune per gli operatori di rete mobile notificati determinato sulla base dell'andamento prospettico dei costi degli operatori. Definire un prezzo massimo comune per tutti gli operatori notificati salvaguarda infatti da un lato il principio di competizione sulla terminazione introdotto dalla delibera n. 338/99, dall'altro non impedisce una differente dinamica di riduzione del prezzo tra gli operatori regolati.

Relativamente all'evoluzione della contabilità regolatoria l'Autorità sta attualmente valutando l'impatto del passaggio dal sistema a costi storici a quello a costi correnti. Non è quindi possibile prevedere, in maniera puntuale, quale sia l'evoluzione dei costi di terminazione derivanti dall'applicazione del sistema a costi correnti e, in prospettiva, a costi incrementali. Tuttavia, l'esperienza acquisita nei paesi europei che hanno già introdotto un sistema di contabilità a costi incrementali consente di prevedere, in prospettiva, una riduzione di tali valori rispetto a quelli determinati a costi correnti, tenuto conto che in tali paesi (per esempio Austria e Regno Unito) hanno mostrato i minori prezzi di terminazione.

Relativamente ai prevedibili incrementi di efficienza realizzabili dagli operatori, da un'analisi dei dati pubblici di bilancio degli operatori notificati si rileva, nel periodo 1998-2001, una significativa capacità, dimostrata dagli stessi operatori di riduzione dei costi generali. In prospettiva, pur



non potendosi affermare che i costi del servizio di terminazione seguiranno puntualmente l'andamento pregresso di riduzione dei costi generali degli operatori di rete mobile, si ritiene che la tendenza di riduzione dei costi unitari del servizio di terminazione non possa discostarsi in maniera significativa dalla riduzione dei costi generali, per lo meno in un arco temporale relativamente ampio quale quello ipotizzabile per l'introduzione di un meccanismo di programmazione.

Sulla base di queste considerazioni l'Autorità ritiene ragionevole la riduzione programmata di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l'anno.

L'efficacia di tale meccanismo di riduzione è però condizionata all'implementazione delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare che potrebbero modificare il perimetro e la natura dell'intervento dell'Autorità in materia di prezzi delle chiamate fisso-mobile. Inoltre l'applicazione dei criteri contabili LRIC potrà fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di rivedere o confermare la riduzione programmata.

Occorre comunque notare che la percentuale di riduzione sopra indicata, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2005, risulta in linea con le migliori pratiche europee e coerente con le analisi prospettive dei costi effettuate nei paesi che hanno già realizzato un sistema LRIC.

Si ritiene quindi che il valore al termine del periodo di programmazione risulti, allo stato, sostenibile con l'andamento prospettico dei costi degli operatori nazionali, tenuto anche conto del grado di integrazione esistente per alcuni operatori a livello europeo e quindi del prevedibile progressivo allineamento delle efficienze produttive di tali operatori.

Resta comunque ferma la verifica del valore ipotizzato alla luce della completa attuazione, in Italia, del sistema a costi incrementali.

Relativamente alla quota di *retention*, l'Autorità ritiene che il relativo valore debba essere assoggettato ai meccanismi di regolazione dei prezzi finali dell'operatore di rete fissa notificato, ovvero a *Price Cap*. Come già precedentemente rilevato, il valore massimo della quota di *retention* stabilito dalla delibera n. 338/99 pari a 110 lire al minuto (5,68 € cent al minuto) non è stato soggetto a riduzioni a fronte della discesa dei prezzi massimi finali sottoposti al meccanismo di *price cap*. Tale riduzione è necessaria considerando anche la discesa delle sottostanti tariffe di interconnessione della rete fissa di Telecom Italia nel periodo 2000 - 2003.

Pertanto l'Autorità ritiene opportuno determinare il nuovo valore massimo della quota di *retention* nella misura di 4,85 € cent al minuto, che costituisce il prezzo iniziale di riferimento, nell'ambito del meccanismo *price cap*.

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "operatore di rete fissa notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

b) "operatore di rete mobile notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche radiomobili avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

## **Art. 2**

### **Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile notificati**

1. Il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati non può essere maggiore di 14,95 € cent/minuto.

2. Gli operatori mobili notificati possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico di cui al successivo comma 3.

3. In caso di articolazione in fasce orarie del prezzo di terminazione, ciascun operatore di rete mobile notificato comunica, ai fini della verifica del rispetto del valor medio massimo, il paniere del traffico terminato sulla propria rete rilevato dall'operatore nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre dell'anno 2002.

4. Ai fini della verifica del rispetto del valore determinato al precedente comma 1, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.

## **Art. 3**

### **Regolamentazione della quota di *retention* per l'operatore di rete fissa notificato**

1. Il valore iniziale della *retention* non può essere maggiore di 4,85 € cent/minuto.

2. Il valore della *retention* applicato dall'operatore di rete fissa notificato è soggetto a meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione di tale prezzo (*price cap*).

3. L'Autorità definisce con successivo provvedimento il vincolo di *cap* di cui al precedente comma 2 e le relative modalità di applicazione, tenendo conto della revisione del *price cap* dei servizi di Telecom Italia, di cui alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS.

4. L'operatore di rete fissa notificato può articolare la quota di *retention* su due fasce orarie intera e ridotta. L'operatore di rete fissa notificato è tenuto a dimostrare all'Autorità il rispetto del valore di cui al comma precedente, sulla base del paniere del traffico fisso-mobile e nel rispetto del principio di non discriminazione.

5. L'operatore di rete fissa notificato può altresì articolare il valore della *retention* sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela (residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al precedente comma 3 per ognuno dei due profili offerti.

6. L'operatore di rete fissa notificato comunica all'Autorità le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.

## **Art. 4**

### **Regolamentazione del prezzo del traffico fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato**

1. Il prezzo delle chiamate fisso-mobile originate dalla rete dell'operatore di rete fissa notificato si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle fasce orarie vigenti per le chiamate interurbane.

2. Il prezzo di cui al precedente comma 1 è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.

3. Il prezzo di cui al precedente comma 1 varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile. L'operatore di rete fissa notificato informa la clientela dei diversi prezzi che saranno praticati a seconda dell'operatore mobile su cui è terminata la chiamata. L'operatore di rete fissa notificato altresì fornisce, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione della quota di terminazione di spettanza degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.

4. L'operatore di rete fissa notificato può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 5.

5. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del d.P.R. 318/97 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del d.P.R. 318/97.

## **Art. 5**

### **Ulteriori riduzioni della terminazione**

1. L'Autorità sulla base degli orientamenti di cui in premessa introduce, relativamente agli anni 2004 e 2005, un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata al perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali e alla revisione degli obblighi regolamentari in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

## **Art. 6**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano ai servizi terminazione su rete mobile di prima generazione (E-TACS) e di seconda generazione (GSM - DCS 1800).

2. Gli operatori di rete mobile notificati comunicano all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento l'articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile notificati comunicano altresì all'Autorità il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.

3. Telecom Italia comunica all'Autorità ed al pubblico, entro 30 giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali, sulla base dei prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2, che entra in vigore in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del d.P.R. 318/97. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresì all'Autorità le modalità di calcolo della quota di *retention* di cui all'art. 3, comma 4.

4. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento, relative al prezzo di terminazione su rete mobile ed al prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia entrano in ogni caso in vigore entro e non oltre il 1° giugno 2003.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 febbraio 2003

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 02/03/CIR**

### **VALUTAZIONE E RICHIESTA DI MODIFICA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2002 DI TELECOM ITALIA**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 27 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (*Carrier Preselection*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 3/00/CIR, recante “Disposizioni relative all’appendice all’offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all’offerta delle prestazioni di *Carrier Preselection* e di *Service Provider Portability*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante “Valutazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-localizzazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell’offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, recante “Disposizioni relative all’attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante “Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 24/01/CIR, recante “Disposizioni per l’implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001;

VISTA la delibera n. 25/01/CIR, recante “Disposizioni in merito all’introduzione nell’offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 14 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 5/02/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione forfetaria dell’accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 6/02/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l’accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante “Norme di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell’8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA l’Offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2002, pervenuta all’Autorità in data 18 aprile 2002, nonché le relative integrazioni pervenute in Autorità in data 30 aprile 2002 (servizi FRIACO e Circuiti Parziali), 14 giugno 2002 (servizi CVP ADSL e HDSL Forfetari) e 4 luglio 2002 (servizio di Fatturazione e rischio di insolvenza);

VISTA la delibera n. 8/02/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l’anno 2002”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

VISTI i contributi aggiuntivi inviati dai soggetti interessati a seguito della pubblicazione delle integrazioni dell’Offerta di riferimento pervenute in Autorità in data 14 giugno e 4 luglio 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia;

SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlant, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telephonica, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

SENTITE in audizione le associazioni AIIP ed AssoProvider;

ACQUISITO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, espresso in data 4 ottobre 2002;

ACQUISITO il parere della Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell’informazione) espresso in data 16 ottobre 2002;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

La società Telecom Italia ha pubblicato l’Offerta di riferimento per l’anno 2002 in data 18 aprile 2002, provvedendo altresì a pubblicare le integrazioni all’Offerta di riferimento in data 30 aprile 2002, relativamente ai servizi FRIACO e Circuiti Parziali, in data 14 giugno 2002 relativamente ai servizi CVP ADSL e HDSL ed in data 4 luglio 2002 relativamente al servizio di “Fatturazione e rischio di insolvenza per l’accesso di propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori interconnessi”.

Nell’ambito del procedimento l’Autorità ha disposto, con delibera n. 8/02/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica con l’obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all’Offerta di riferimento 2002.

Sono stati inoltre successivamente richiesti, ai soggetti rispondenti alla consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione in merito alle citate integrazioni dell'Offerta di riferimento.

L'esame dei contributi inviati dagli operatori ha fornito l'opportunità di approfondire gli aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialità.

Nel corso del procedimento è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorità.

Nell'ambito del procedimento istruttorio sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, con l'obiettivo di approfondire alcune delle tematiche dagli stessi rappresentate.

L'Autorità ha approvato in data 31 luglio 2002, uno schema di provvedimento che è stato inviato per un parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione Europea.

In data 4 e 16 ottobre 2002, l'Autorità, ha acquisito i pareri formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed dalla Commissione Europea.

Alla luce anche di quanto emerso dai pareri, l'Autorità ha condotto un approfondimento istruttorio focalizzato sui servizi di fatturazione e rischio insolvenza e sui servizi di accesso disaggregato, anche in contraddittorio con gli operatori.

## **B. LA VALUTAZIONE REGOLAMENTARE**

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di riferimento, sia relativi all'interconnessione sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ritiene opportuno intervenire prevedendo la modifica delle condizioni tecniche ed economiche con effetto a partire dal 1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002. In alcuni casi, in particolare relativamente a servizi di nuova introduzione, l'Autorità ha ritenuto opportuno individuare una diversa data di applicazione delle nuove condizioni economiche, a tutela di un corretto assetto concorrenziale.

Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR l'Offerta di riferimento 2002 è stata presentata da Telecom Italia il 18 aprile 2002. Non essendo ancora disponibile la contabilità regolatoria relativa all'esercizio 2001, che segue l'approvazione del bilancio civilistico, i valori esposti nell'offerta sono stati determinati per larga parte sulla base di dati di preconsuntivo 2001.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha valutato le tariffe dell'Offerta di riferimento 2002 sulla base delle risultanze dell'analisi dei dati contabili a consuntivo, forniti da Telecom Italia e relativi all'esercizio 2001, del principio di parità di trattamento interno/esterno e dell'effettiva correlazione tra i costi esposti ed i singoli servizi compresi nell'Offerta di riferimento 2002.

Le tariffe dell'Offerta di Riferimento 2002, così come modificate dalla presente delibera, saranno oggetto di verifiche di congruità con le risultanze della certificazione della contabilità regolatoria dell'anno 2001, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.

## **C. I PARERI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nel suo parere ha sostanzialmente condiviso le valutazioni svolte dall'Autorità, svolgendo alcune considerazioni concorrenziali e di mercato.

Il primo punto affrontato dall'AGCM riguarda la tempistica dell'offerta di riferimento. L'AGCM ha evidenziato, da un lato, l'esigenza che l'offerta sia valutata con un congruo anticipo rispetto all'anno di effettiva applicazione e dall'altro che l'attività di verifica dei costi costituisca un prerequisito indispensabile per un'attività di regolamentazione. In merito l'AGCM ritiene che l'introduzione di un meccanismo di network cap sia ormai improcrastinabile e che richieda la determinazione dei livelli tariffari di base fondati sui costi effettivi di interconnessione.

L'Autorità, condividendo la valutazione espressa dall'AGCM, ha ritenuto opportuno, per l'approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2002, utilizzare i dati di contabilità regolatoria 2001 definitivi e non i dati di pre-consuntivo forniti da Telecom Italia.

L'AGCM, nel suo parere, ha poi espresso una piena condivisione delle valutazioni svolte dall'Autorità circa la modifica dell'offerta di riferimento proposta da Telecom Italia ad esempio in relazione al servizio di transito ed al servizio di terminazione su numerazioni 701. L'AGCM ha peraltro rilevato che le condizioni economiche presentate da Telecom Italia per i servizi di raccolta e terminazione, se confrontate a livello internazionale, risultano discostarsi dai valori massimi dell'intervallo di "best practice", calcolato dall'AGCM, con riferimento ai valori internazionali dell'anno 2002, sulla base della metodologia proposta in passato dalla Commissione Europea.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, l'AGCM ha evidenziato che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di tali servizi assume una rilevanza strategica e pertanto condivide la valutazione dell'Autorità circa la necessità di valorizzare i rispettivi costi sulla base del principio di non discriminazione interna-esterna, attribuendo in capo agli operatori interconnessi solo gli oneri riscontrabili in eguale entità nell'analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia. Su tale aspetto l'AGCM ritiene che sia necessario un deciso intervento regolamentare finalizzato a ripristinare una condizione di parità di trattamento e ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e co-locazione.

L'ultimo aspetto esaminato dall'AGCM riguarda il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito l'AGCM ha sollevato alcune perplessità sulla necessità di sottoporre ad attività di regolamentazione la componente economica del servizio relativa all'insolvenza, ritenendo più opportuno che questa sia oggetto di specifici rapporti tra Telecom Italia e gli operatori, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti.

L'AGCM ha inoltre evidenziato che, a suo avviso, le percentuali esposte per il servizio in questione nell'offerta di riferimento 2002 appaiono, anche alla luce del *benchmark* europeo, elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci di costo individuate.

La Commissione europea nel suo parere ha in particolare evidenziato che, a suo avviso, l'obbligo di fornitura di accessi singoli per il servizio CVP ADSL e HDSL forfetario rispecchia maggiormente le esigenze del mercato e rende l'offerta di riferimento più in linea con i criteri della direttiva 97/33/CE.

Analogamente la Commissione ha valutato positivamente le modifiche individuate dall'Autorità da apportare alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione (ad esempio il servizio di transito), ai servizi di accesso disaggregato ed ai servizi in tecnologia xDSL. Tali modifiche garantiranno, ad avviso della Commissione, un maggiore allineamento delle condizioni di offerta ai costi ed inoltre contribuiranno a migliorare le condizioni di fornitura ed a disaggregare ulteriormente le componenti di offerta.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato la Commissione ha condiviso la necessità di valutare le condizioni economiche sulla base del principio di parità di trattamento. Tale modifica consentirà agli operatori nuovi entranti di competere alle medesime condizioni dell'operatore storico.



L'ultimo servizio oggetto di valutazione da parte della Commissione è il servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore. In merito la Commissione ha evidenziato al necessità di valutare attentamente gli elementi di costo presi in considerazione da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche, garantendo il rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai fornitori che operano su numerazioni non geografiche fornite da Telecom Italia stessa, alla luce di quanto prescritto dalla normativa comunitaria di tutela della concorrenza e del principio di non discriminazione.

#### **D. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO**

Nel seguito sono riportate le valutazioni dell'Autorità e le modifiche che si è ritenuto di dover apportare, con le relative motivazioni, con riguardo ai servizi di seguito elencati, inclusi nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002:

- 1) Servizi di interconnessione
- 2) Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta)
- 3) Servizi di transito
- 4) Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore
- 5) Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
- 6) Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7
- 7) Portabilità del numero tra operatori
- 8) Attività di configurazione delle centrali
- 9) Interventi a vuoto
- 10) Circuiti parziali

##### **1. Servizi di interconnessione**

La delibera dell'Autorità n. 4/02/CIR, a valle di un esame delle esigenze degli operatori interconnessi e della relativa problematica tecnica, ha disposto l'inserimento nell'offerta di riferimento di *"interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacità superiore ai 2 Mbps"* (art. 3, comma 1, lettera h, punto 4 della citata delibera) per consentire agli operatori la gestione di elevate capacità di interconnessione e predisporre la realizzazione di meccanismi di *"bandwidth on demand"*. Nonostante la specifica disposizione, Telecom Italia ha previsto nell'offerta di riferimento 2002, pubblicata il 18 aprile 2002, unicamente le interfacce a 2 Mbps e la disponibilità di un circuito trasmissivo a 155 Mbps (ma non le relative interfacce di centrale).

Poiché risulta che Telecom Italia fa uso di tali interfacce a 34 Mbps e 155 Mbps per la realizzazione dei propri servizi, l'Autorità ritiene necessario, per il principio di parità di trattamento, ribadire l'obbligo di rendere disponibili tali interfacce ed i corrispondenti flussi di interconnessione per gli operatori interconnessi, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata fornitura ai concorrenti di tale interfaccia.

Le condizioni economiche dei flussi di interconnessioni a 34 Mbps e 155 Mbps saranno definite coerentemente con i livelli di prezzo dei flussi di interconnessione già inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti.

Per consentire, infine, la rigorosa vigilanza sull'applicazione della norma, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno avviare un'analisi puntuale della tipologia e numerosità di dette interfacce sulla rete di Telecom Italia.

Nel corso del procedimento gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato all'Autorità che Telecom Italia ritiene non applicabile la modalità di interconnessione "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" nel caso in cui l'operatore stesso non sia co-locato ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato.

L'Autorità ritiene tale limitazione una barriera allo sviluppo di un mercato competitivo per i circuiti diretti in quanto non consente ad un operatore non co-locato di acquistare capacità trasmissiva dall'operatore terzo co-locato. D'altra parte non è stata riscontrata alcuna limitazione tecnica che impedisca tale modalità di interconnessione e pertanto l'Autorità ritiene opportuno disporre la sua immediata utilizzabilità da parte degli operatori.

Inoltre, per consentire lo sviluppo del citato mercato ed eliminare eventuali barriere economiche, l'Autorità ritiene opportuno ribadire che i raccordi interni di centrale necessarie per collegare gli apparati di due operatori presenti nel medesimo sito, devono essere realizzati da Telecom Italia per gli operatori a condizioni economiche orientate al costo, come previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, e che tale disposizione è applicabile anche nel caso particolare in cui uno dei due operatori in questione sia la stessa Telecom Italia.

All'interno dell'offerta di riferimento Telecom Italia dovrà pertanto dare evidenza del costo di tali raccordi in maniera trasparente e non discriminatoria.

Durante il procedimento sono state, inoltre, effettuate numerose segnalazioni sulla modalità di impiego dei flussi di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia consente l'uso di tali circuiti (e l'applicazione delle relative condizioni economiche) esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico. Nel caso di altri servizi che riguardino il collegamento tra una sede Telecom Italia ed una sede OLO, il costo della componente impiantistica di trasmissione viene valorizzato diversamente. Ad avviso degli operatori, tale comportamento costituisce una violazione del principio di indipendenza delle condizioni economiche di utilizzo della rete telefonica pubblica fissa dal tipo di applicazioni, a parità di prestazioni, di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 318/97.

L'Autorità, condividendo le argomentazioni espresse dagli operatori, ritiene tale impostazione non in linea con i principi vigenti e, pertanto, ritiene opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati,...), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Con tale condizione si realizza infatti, a parità di velocità trasmissiva, una piena corrispondenza tra i costi delle componenti impiantistiche trasmissive utilizzate per le diverse applicazioni; eventuali componenti impiantistiche aggiuntive, relative alle singole applicazioni, potranno essere valorizzate in maniera disaggregata nel rispetto della normativa vigente.

### **1.1. Service level agreement per i servizi di interconnessione**

Nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto un Service level agreement (SLA) per i servizi di interconnessione di seguito riassunto:

a) circuiti a 2Mbps pianificati: tempo massimo di realizzazione da 60 a 120 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto - 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione);

b) circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione da 120 a 180 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto - 2 Mbps o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i servizi di interconnessione).

I corrispondenti valori applicati dalla stessa Telecom Italia nell'offerta di circuiti alla clientela finale - considerando che l'offerta "pianificata" non è applicabile - sono:

a) circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 60 giorni, 45 giorni nel 95% dei casi;

b) circuiti a 155 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione 120 giorni, 90 giorni nel 95% dei casi.

La proposta di Telecom Italia, formulata in base all'art. 3, comma 1, lettera h, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, non risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dalla norma stessa. L'obiettivo della norma era infatti garantire tempi ridotti di realizzazione per i circuiti pianificati e parità di trattamento per i circuiti non pianificati.

Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, l'Autorità ritiene necessario ribadire i principi già espressi nella delibera n. 4/02/CIR e precedentemente richiamati provvedendo ad una rivisitazione dei tempi di realizzazione massimi dei circuiti di interconnessione. Analogo ragionamento è possibile svolgere per l'entità delle penali riconosciute in caso di ritardo, che nel caso di operatore interconnesso risultano significativamente inferiori rispetto a quanto riconosciuto ai clienti finali.

L'Autorità ritiene opportuno che il sistema di penali previsto per gli operatori fornisca delle garanzie maggiori rispetto a quanto applicato ai clienti finali, stante la valenza strategica e di mercato dei circuiti di interconnessione.

Per quanto riguarda i tempi di ripristino in caso di guasto, Telecom Italia garantisce agli operatori un tempo di ripristino di 4,5 ore lavorative nel 90% a fronte di un tempo di 4,5 ore lavorative nel 100% dei casi per circuiti a 2Mbps e di 4,5 ore solari nel 100% dei casi per circuiti a 155Mbps previsti per i clienti finali. Anche in questo caso il meccanismo di penali previsto per gli operatori fornisce minori garanzie rispetto a quanto previsto per i clienti finali.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda ad applicare agli operatori interconnessi SLA migliorativi in caso di guasto.

A fronte di un giudizio di inadeguatezza per il SLA proposto da Telecom Italia per l'anno 2002, l'Autorità ritiene, infine, opportuno disporre per l'anno 2002 l'applicabilità dello SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali.

## **1.2. Flussi per l'interconnessione a livello distrettuale**

Telecom Italia ha previsto una limitazione sul numero di flussi di interconnessione a 2 Mbps utilizzabili per la raccolta distrettuale.

L'Autorità, avendo analizzato i modelli di interconnessione utilizzati dagli operatori, non ritiene giustificata una limitazione "ex ante" dei flussi di interconnessione distrettuale attivabili da un operatore, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte del traffico di interconnessione risulta ad oggi raccolto a livello SGU. L'Autorità ritiene che un'eventuale limitazione potrebbe essere richiesta da Telecom Italia soltanto qualora fosse riscontrata, da analisi del traffico, una situazione di criticità e l'inserimento di un ulteriore circuito portasse la rete in saturazione.

## **2. Condizioni di offerta dei servizi a traffico (terminazione e raccolta)**

Nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2002, Telecom Italia non ha proposto alcuna differenziazione tra il prezzo relativo al servizio di raccolta per il traffico vocale e quello relativo al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7, mentre ha proposto una differenziazione tra le condizioni economiche per il servizio di terminazione verso numerazioni geografiche e quelle relative al servizio di terminazione su numerazioni 701, almeno per gli SGU ai quali sono direttamente attestati gli ISP con tale numerazione.

In merito, si rileva innanzitutto che Telecom Italia aveva proposto, nell'Offerta di riferimento 2001, una differenziazione relativa al servizio di raccolta per numerazioni geografiche ed in decade 7 e la stessa non era stata ritenuta opportuna dall'Autorità (delibera n. 4/02/CIR). Occorre, inoltre, osservare che la catena impiantistica utilizzata per il servizio di raccolta dal punto terminale di rete di utente al primo elemento di commutazione (SGU) risulta la medesima, indipendente-

mente dal servizio di raccolta richiesto e dalla numerazione di terminazione delle chiamate in esame. Il costo totale del servizio di raccolta risulta, quindi, non disaggregabile ed una eventuale differenziazione dei prezzi di raccolta in funzione del differente tipo di chiamata, oltre a non risultare coerente con il principio per cui le condizioni economiche debbono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione, verrebbe realizzata solo attraverso una differente ripartizione del costo totale ai due servizi.

Di conseguenza un'eventuale riduzione del costo di raccolta per servizi di accesso ad Internet dovrebbe essere compensata da un aumento del costo di raccolta per chiamate dirette a numerazioni geografiche. Tale situazione potrebbe comportare un profilo di discriminazione nei confronti di operatori che sviluppano in maniera prevalente uno dei due tipi di traffico. Inoltre, tenuto conto della notevole crescita dei servizi di accesso ad Internet, il mantenimento di un costo unico per il servizio di raccolta permette di ridurre, in prospettiva, il costo unitario del servizio medesimo.

Pertanto, l'Autorità ritiene che l'applicazione di un unico prezzo di raccolta risulti coerente con il principio di attribuzione dei costi dei servizi in funzione degli elementi di rete sottostanti e non in funzione dell'applicazione per il quale il servizio viene utilizzato. Deve inoltre essere sottolineato come l'introduzione del servizio di interconnessione di raccolta in modalità flat (FRIACO) per la decade 7 permette in principio di raggiungere economie di scala per la fornitura dei servizi finali giudicati tali da poter comportare vantaggi all'utenza finale in termini di riduzione di prezzi o modalità di tariffazione.

Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, Telecom Italia giustifica la differenziazione proposta, ed il minor valore di terminazione richiesto, sulla base della considerazione che, in particolari distretti, gli ISP utilizzanti proprie numerazioni 701 si trovano ad essere direttamente attestati sulle centrali SGU ove si possono trovare i punti di interconnessione degli operatori, rendendo in tal modo la catena impiantistica di terminazione differente da quella "standard" per terminazioni geografiche, per le sole numerazioni relative agli ISP.

L'Autorità valuta tale impostazione non accettabile in quanto basata su scelte architettoniche di Telecom Italia che, da un lato, potrebbero non corrispondere a quelle effettuate da altri operatori e, dall'altro, sostanzierebbero discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio.

Pertanto l'Autorità, coerentemente con quanto valutato per il servizio di raccolta, ritiene che non debba essere applicata alcuna differenziazione tra i valori richiesti per la terminazione verso numerazioni geografiche e verso numerazioni 701.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, l'Autorità ritiene infine opportuno ribadire quanto già disposto nella delibera n. 4/02/CIR ovvero che l'operatore di accesso determina le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali numerazioni senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione.

### **2.1. I costi di gestione degli operatori**

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha svolto un'analisi della modalità di allocazione dei costi applicata da Telecom Italia per determinare le condizioni economiche dei servizi a traffico. A tal fine i dati di riferimento, contenuti nella contabilità regolatoria 2001, sono stati integrati da ulteriori informazioni di dettaglio richieste direttamente alla società.

Dall'esame dei dati raccolti è stato possibile scomporre i valori economici dei servizi in due componenti:

- 1) una parte "impiantistica" legata all'esercizio degli impianti ed alla remunerazione del capitale investito in misura del 13.5%
- 2) un'altra parte legata ai costi sostenuti da Telecom Italia per la "gestione degli operatori" (costi di fatturazione, gestione del traffico, front end e, nonché costi di natura finanziaria legati ai fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori).

Su tale seconda componente di costi l’Autorità aveva già in passato – si richiamano in proposito le premesse della delibera n. 4/02/CIR – manifestato perplessità sugli effetti potenzialmente anticoncorrenziali e richiamato la necessità di un approfondimento sulla modalità di allocazione e recupero applicata da Telecom Italia.

Tali costi sono inquadrabili, infatti, come un costo aggiuntivo applicato dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori alternativi e di cui non vi è alcun corrispettivo nei *transfer charge* applicati alle direzioni commerciali. Questa circostanza si pone in palese contrasto con il principio di parità di trattamento e non discriminazione.

Dall’analisi dei costi di “gestione degli operatori” emerge in particolare che una parte rilevante dei costi è legata ad oneri di natura finanziaria. In altri termini tali oneri sono derivanti dal ciclo di fatturazione e pagamento e sue eventuali anomalie. L’Autorità ritiene discriminatorio che oneri costi siano integralmente recuperati dall’operatore incumbent unicamente attraverso i ricavi dei servizi di interconnessione forniti agli altri operatori, senza che vi sia una partecipazione proporzionale al traffico generato anche dall’incumbent stesso.

Tale asimmetria risulta quindi inquadrabile come una discriminazione praticata dalla direzione rete a beneficio della struttura commerciale, che si trova in tal modo a beneficiare di economie da integrazione non replicabili dai concorrenti.

L’Autorità ritiene pertanto maggiormente rispondente al principio di non discriminazione interna-esterna la distribuzione di tali costi su tutto il traffico che interessa la rete di Telecom Italia e non solo su quello di competenza degli operatori alternativi. Tale modalità di allocazione dei costi, rispettando pienamente il principio FDC-CCA (*Full Distributed Cost – Current Cost Account*), consente all’operatore notificato di allocare interamente i costi e di recuperarli sulla base del traffico complessivo erogato sia in favore degli operatori alternativi sia della propria direzione commerciale. Una diversa modalità di allocazione che non rispetti il principio di proporzionalità nella distribuzione di tali costi porterebbe Telecom Italia a beneficiare di un costo minore per gli stessi servizi elementari erogati dalla rete.

Ciò premesso l’allocazione sull’intero insieme di servizi offerto dalla direzione rete di Telecom Italia comporta una riduzione dei costi dei servizi a traffico (raccolta e terminazione sia geografica che non geografiche che decade 7) secondo i valori di seguito riportati:

Relativamente ai servizi FRIACO, l’Autorità ha verificato che i “costi di gestione degli operatori” sono stati correttamente valorizzati secondo i criteri definiti dall’Autorità e specifici per il particolare servizio di interconnessione.

€ cent/min	PEAK	OFF-PEAK
SGU	0,59	0,42
SGU DISTR	0,92	0,66
1SGT	0,93	0,67
2SGT	1,44	1,02

## 2.2. Quota supplementare per CPS

Telecom Italia ha richiesto un incremento della quota supplementare alla tariffa di interconnessione di raccolta per la prestazione di CPS, originariamente introdotta per il recupero dei costi di adeguamento del sistema, da 0,336 Lire/min a 0,644 Lire/minuto.

Tale richiesta è giustificata, ad avviso di Telecom Italia, dal fatto che il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema (determinati in 33,9 Miliardi di lire), non avrebbe fino ad ora rispettato le previsioni effettuate dall'Autorità di un completo recupero di tali costi in quattro anni e mezzo attraverso la fissazione, con la delibera n. 10/00/CIR, del valore della quota supplementare in esame.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che il numero di attivazioni registrato dall'avvio significativo del servizio di CPS (III trimestre 2000) ad oggi risulta in linea con le previsioni effettuate dall'Autorità con la delibera n. 10/00/CIR. In secondo luogo occorre considerare che le previsioni di traffico in CPS utilizzate da Telecom Italia per stimare l'incremento della quota supplementare non tengono conto della reale andata a regime della prestazione che si è registrata nella seconda metà del 2001, in particolare con l'implementazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 8/01/CIR, e che quindi tali previsioni appaiono sottostimare l'effettiva utilizzazione della CPS nella rimanente parte del periodo previsto per il recupero del costo di adeguamento del sistema.

Pertanto l'Autorità, nel ribadire che la quota supplementare non deve determinare in capo agli operatori interconnessi oneri tali da disincentivare la fornitura del servizio di *carrier preselection*, ritiene allo stato non giustificata la richiesta formulata da Telecom Italia circa l'incremento della quota in esame, riservandosi di valutare successivamente (nel corso del 2003) l'effettivo recupero dei costi di Telecom Italia alla luce di dati di traffico relativi all'intero anno 2002.

### **2.3. Quota aggiuntiva per la raccolta da telefonia pubblica**

Telecom Italia ha fornito nel corso del procedimento informazioni e dati contabili a supporto della richiesta di una quota aggiuntiva sul costo di raccolta (pari a 5,22 € cent/min) da applicare nel caso di chiamate originate da telefonia pubblica e destinate a numerazioni non geografiche degli operatori interconnessi.

Telecom Italia ha, inoltre, comunicato che i ricavi provenienti da tale quota aggiuntiva saranno considerati nella valutazione del costo netto del servizio universale.

Al fine di consentire agli operatori un'accurata analisi dei recuperi della nuova quota di costo associata alla raccolta da telefonia pubblica, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'applicazione della quota aggiuntiva solo a seguito dell'approvazione dell'Offerta di riferimento. Si ritiene inoltre opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori l'elenco completo delle numerazioni identificative degli apparati di telefonia pubblica (CLI), nel rispetto del principio di parità di trattamento.

### **3. Servizio di Transito**

Telecom Italia ha proposto, nell'Offerta di riferimento, l'eliminazione della differenziazione tra le condizioni economiche relative al servizio di transito di singolo SGT e quello relativo al doppio SGT, proponendo di conseguenza un valore economico unico per il servizio di transito SGT.

Il valore economico proposto (0,40 € cent/min in fascia di punta e 0,28 € cent/min in fascia ridotta) comporta un incremento di oltre il 300% del costo rispetto al singolo SGT ed una riduzione di circa il 50% rispetto al costo del doppio SGT determinato nell'Offerta di riferimento 2001.

Telecom Italia ha giustificato tale variazione con l'esistenza di difficoltà nell'implementazione di un sistema di fatturazione in grado di evidenziare separatamente il traffico di transito svolto via singolo SGT da quello via doppio SGT. A tale riguardo, Telecom Italia ha evidenziato che per gli anni precedenti è stato fatturato agli operatori interconnessi il costo relativo al singolo SGT, anche nel caso di utilizzo del doppio SGT.

In merito, l'Autorità rileva in via preliminare che, ai sensi della normativa vigente, le condizioni economiche di interconnessione debbono essere disaggregate al fine di evitare che l'operatore debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. Nel caso in questione, la definizione di un unico valore mediato per i due servizi di transito comporta un notevole incremento di costo del servizio di transito singolo SGT che, in prima analisi, potrebbe

risultare controbilanciato da una riduzione, comunque non dello stesso livello, del servizio di doppio SGT.

Si rileva tuttavia che, dai dati forniti da Telecom Italia nel corso del procedimento, il servizio di singolo SGT risulta di gran lunga più utilizzato di quello doppio SGT, per cui si assiste ad un sostanziale incremento di costi degli operatori che richiedono il solo servizio di transito di singolo SGT, che dovrebbero sopportare costi derivanti dalla fornitura di un servizio differente. Una tale impostazione non può inoltre essere giustificata dalla sola mancanza di un sistema di fatturazione in grado di elaborare in maniera distinta l'utilizzazione del transito di singolo SGT da quello doppio SGT.

A tale considerazione occorre, inoltre, aggiungere che il servizio di transito a singolo SGT ha una importante rilevanza in quanto è utilizzato per le comunicazioni fisso-mobile ed inoltre acquisterà sempre maggiore importanza al crescere del numero di utenti diretti di altri operatori (ad esempio grazie all'*unbundling*). Pertanto la proposta di Telecom Italia, se mantenuta, potrebbe comportare distorsioni a livello concorrenziale per gli OLO che operano in questi segmenti di mercato.

L'Autorità, pertanto, non ritiene accettabile la proposta di Telecom Italia di fornire un unico valore per il servizio di transito e ritiene opportuno che la società riformuli l'offerta definendo separatamente il prezzo dei due servizi di transito in questione a condizioni economiche determinate sulla base dei dati di contabilità regolatoria, del principio di parità di trattamento interno/esterno e dell'effettiva attribuzione dei costi esposti al servizio in questione.

A tal fine si evidenzia che il servizio di transito singolo SGT è applicabile in tutti i casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Viceversa, il servizio di transito doppio SGT è applicabile unicamente quando l'operatore di destinazione non abbia alcun punto di interconnessione sull'autocommutatore SGT cui è attestato l'operatore di origine.

L'Autorità ritiene che l'operatore di originazione debba essere a conoscenza dei punti di attestazione degli operatori di destinazione al momento di utilizzare il servizio di transito così da conoscere preventivamente il reale costo del transito che sarà addebitato da Telecom Italia ed effettuare un'eventuale analisi di costo-beneficio. A tal fine sarà cura dell'operatore di destinazione fornire tali informazioni agli operatori di origine che ne facciano richiesta, corredate dalle condizioni economiche di terminazione eventualmente applicate.

Sulla base delle medesime considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli le offerte di transito "singolo SGU" ed "SGU distrettuale", sulla base dei corrispondenti routing factor, intendendo per il primo servizio il caso in cui operatore di origine e destinazione sono collegati al medesimo SGU e per il secondo il caso in cui l'operatore di origine e destinazione abbiano entrambi almeno un punto di collegamento SGU nel medesimo distretto.

Entrambi i suddetti livelli saranno utilizzabili per tutte le tipologie di traffico (geografico e non geografico), purché gli operatori interconnessi si trovino nelle condizioni precedentemente descritte.

A partire dall'esame dei dati di contabilità regolatoria 2001 inviati da Telecom Italia l'Autorità ha valutato pertanto i valori dei servizi di transito a livello SGT riportati nella seguente tabella:

TRANSITO (€cent/min)	Intera	Ridotta
SGT	0,16	0,11
Doppio SGT	0,65	0,47

Si osserva che per il servizio di transito, l'Autorità ritiene opportuno applicare i valori di contabilità regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a quello applicato per il servizio di raccolta al livello di interconnessione corrispondente.

Con riferimento al servizio di transito, la delibera n. 4/02/CIR all'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2 ha previsto l'inserimento nell'offerta di riferimento della modalità di fatturazione denominata "*direct billing*" introdotto da Telecom Italia con riferimento al solo traffico non geografico. L'Autorità intende ribadire la necessità di rendere disponibile la prestazione di *direct billing* per tutte le numerazioni chiamate senza alcuna limitazione da parte di Telecom Italia. Sarà cura dell'operatore che origina la chiamata comunicare a Telecom Italia la modalità di fatturazione da associare a servizio di transito (a cascata o *direct billing*) al variare dei numeri chiamati.

#### 4. Servizio di Fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore

Telecom Italia ha proposto, in data 4 luglio 2002, l'integrazione all'Offerta di riferimento 2002 riguardante la remunerazione per il servizio di fatturazione e per il rischio di insolvenza riguardante l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche e ai servizi Internet su decade 7 di altro operatore.

L'inserimento di tale servizio nell'ambito dell'Offerta di riferimento era stato disposto dall'Autorità con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR. L'Autorità, inoltre, con la delibera n. 6/02/CIR, nel fissare al 7% il costo del servizio per l'anno 2001, aveva disposto che, per l'anno 2002, Telecom Italia provvedesse a formulare un'offerta articolando le condizioni economiche "*in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio*". La soglia tra alto e basso rischio era stata altresì fissata ad un prezzo minutarario addebitato al cliente chiamate pari a 0,22931 € o ad un prezzo a transazione pari a 1 €, esclusa l'IVA.

Telecom Italia ha proposto le seguenti condizioni economiche:

Servizi ad alto rischio	Servizi a basso rischio
	Importi fatturati a transazione
	5,7%
19,1%	Importi medi minutarari inferiori a 0,11 €/min
	0,0048 €/chiamata + 2,7%
	Importi medi minutarari inferiori a 0,2293 €/Min e superiori a 0,11 €/min
	0,0048 €/chiamata + 5,3%

ove gli importi medi sono valutati su una chiamata di quattro minuti.

Telecom Italia propone tali condizioni economiche per servizi il cui importo fatturato al cliente non superi 10,33 € a comunicazione, indipendente dalla modalità di fatturazione applicata. Per gli importi superiori Telecom Italia non provvederà alla fatturazione dell'importo eccedente e non riconoscerà all'operatore di terminazione le competenze eccedenti la quota dovuta per lo stesso importo.

Nella propria offerta, inoltre, Telecom Italia, ha provveduto a fissare alcuni obblighi di natura procedurale per l'operatore che richiede la configurazione delle numerazioni non geografiche in questione riguardanti, tra l'altro, la comunicazione di informazioni relative al costo ed alla natura del servizio, nonché, in particolare nel caso di numerazioni 709, all'identità del fornitore di servizio.



Nel corso del procedimento istruttorio, Telecom Italia ha provveduto a fornire all'Autorità le informazioni ed i dati contabili a giustificazione delle condizioni economiche proposte. La tabella seguente contiene la disaggregazione del valore percentuale proposto per i servizi ad alto ed a basso rischio rispetto alle singole attività che Telecom Italia dichiara di svolgere per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza :

Attività	Alto rischio	Basso rischio
Gestione dati, emissione bollette	1.7%	2.4%
Gestione reclami e prevenzione frodi	6%	0%
Perdite su crediti	8.4%	1.4%
Costi di struttura	0.9%	0.2%
Intermediazioni finanziaria	1.6%	1.6%
Contributo allo Stato	0.5%	0.2%
TOTALE	19.1%	5.7%

Alla luce dell'analisi effettuata sulla documentazione fornita da Telecom Italia, oltre ai dati di contabilità regolatoria 2001, l'Autorità, nel rilevare alcune criticità sulle modalità di attribuzione ed allocazione dei costi connessi alle singole attività, ritiene opportuno effettuare le seguenti valutazioni sul metodo applicato e sui valori di costo utilizzati da Telecom Italia per formulare la propria offerta:

a) il costo dell'attività di gestione dati ed emissione bollette deve essere egualmente ripartito sui servizi ad alto ed a basso rischio, non rilevando alcuna motivazione per un diverso criterio di allocazione dei costi;

b) il costo dell'attività di gestione reclami e prevenzioni frodi, relativo a tutti i servizi fatturati da Telecom Italia alla propria clientela, deve essere allocato su tutto il traffico che comporta perdite su crediti e non integralmente sui servizi non geografici ad alto rischio, in funzione dell'effettivo livello di perdita raggiunto;

c) i costi di struttura - valutati in misura percentuale rispetto agli altri costi - devono essere riferiti alle sole attività di gestione dati, emissione bollette, gestione reclami e prevenzione frodi, escludendo pertanto l'eventuale parte di costo relativa alle perdite su credito;

d) i costi di intermediazione finanziaria non appaiono riconducibili a dei centri di costo e pertanto non sono rappresentativi di costi effettivamente sostenuti dalla società;

e) la voce di contributo allo Stato deve essere riferita alla sola quota parte di competenza di Telecom Italia nel servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ed è subordinata all'effettiva corresponsione dei relativi oneri da parte di Telecom Italia.

Nel corso dell'analisi istruttoria, particolare attenzione è stata posta alla voce "perdita su crediti" per i servizi ad alto rischio. Il ristoro tramite un valore percentuale individuato *ex ante* dei costi sostenuti da Telecom Italia per il mancato incasso da parte dei clienti del fatturato relativo ai servizi di un operatore terzo appare particolarmente iniquo e discriminatorio. Infatti, nel corso dell'istruttoria è stata evidenziata la diversa natura tra l'obbligo di fatturazione - che consente a tutti i titolari di numerazione di offrire servizi non geografici agli abbonati di Telecom Italia - ed il rischio insolvenza, che consente il ristoro a Telecom Italia delle perdite sul fatturato ai clienti finali, dovute ai mancati incassi.

Tale seconda voce è difficilmente prevedibile a priori se non tramite la stima, sul pregresso, di una percentuale media rispetto ai valori fatturati ai clienti. Si deve rilevare, tuttavia, che l'applicazione di tali percentuali medie comporta il pagamento di tali oneri anche da parte di operatori titolari di numerazioni che non hanno generato insolvenza (o analogamente la riduzione degli oneri per gli operatori titolari di numerazioni il tasso di insolvenza risulta particolarmente elevato).

Gli stessi operatori, inclusa Telecom Italia, nel corso del contraddittorio hanno segnalato che il criterio percentuale è iniquo e potrebbe essere superato da una valutazione a posteriori, operatore per operatore, dell'effettiva perdita su credito generata.

L'Autorità, valutate le risultanze istruttorie tenuto conto del parere dell'AGCM e dei rilievi della Commissione Europea, della complessità di valutazione oggettiva degli oneri derivanti dalle perdite, di incentivare comportamenti virtuosi da parte degli operatori e sulla base delle verifiche di fattibilità svolte nel corso del procedimento con tutti gli operatori, ritiene che nell'Offerta di riferimento debbano essere incluse le condizioni economiche del servizio di fatturazione con l'esclusione della quota relativa al "rischio insolvenza". Tale ultima quota sarà oggetto di consuntivi periodici che attribuiscono a ciascun operatore la perdita effettivamente generata dai clienti di Telecom Italia che hanno effettuato chiamate alle numerazioni di cui sono titolari.

Tale modalità di valutazione dell'offerta rinvia quindi agli accordi negoziali tra le parti la scelta se definire una percentuale di perdita su credito forfetaria determinata a priori ovvero se procedere periodicamente al riscontro delle insolvenze sostenute da Telecom Italia e delle conseguenti attività messe in campo per il recupero del credito.

Pertanto l'Autorità ritiene opportuno allo stato riformulare l'offerta di Telecom Italia, relativamente alle sole condizioni economiche del servizio di fatturazione, nel modo seguente:

Attività	% sul fatturato (sia alto rischio che basso rischio)
Gestione dati, emissione bollette	2%
Gestione reclami e prevenzione frodi	0,7%
Costi di struttura	0.2%
Intermediazioni finanziaria	0%
TOTALE	2,9%

Relativamente alle informazioni che Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi che intendono utilizzare il servizio di fatturazione, l'Autorità ritiene che Telecom Italia sia tenuta a richiedere agli operatori le sole informazioni necessarie a configurare le numerazioni ed a adeguare i propri sistemi di tariffazione per fornire il servizio secondo i valori economici previsti dall'operatore titolare della numerazione in questione; quest'ultimo, peraltro, è tenuto al rispetto delle normative vigenti in tema di servizi a tariffa premio e di servizi a tariffazione specifica.

Pertanto, Telecom Italia deve rimuovere dalle condizioni di offerta le richieste di informazioni agli operatori interconnessi non in linea con quanto sopra indicato.

## **5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia**

Relativamente al servizio di accesso al database elenco abbonati nazionali, di cui alla tabella 18 dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha proposto un incremento delle condizioni economiche rispetto al 2001. L'Autorità, avendo analizzato la natura dei costi sottostanti, stante la

nascente concorrenza nel segmento dei servizi informativi, non ritiene giustificato l'incremento proposto e ritiene opportuno applicare anche per l'anno 2002 i medesimi valori applicati nell'offerta di riferimento approvata per l'anno 2001.

## **6. Servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7**

Come già evidenziato in precedenza, nell'offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto l'utilizzo di un unico valore di costo medio per i servizi di raccolta e terminazione geografici e non geografici, inclusa la decade 7.

I nuovi valori, così come modificati dalla presente delibera, risultano maggiori rispetto a quelli riportati nella proposta di offerta di riferimento per l'anno 2001 che sono stati utilizzati da alcuni operatori come riferimento per le proprie valutazioni commerciali. In considerazione di ciò, l'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche definite dal presente provvedimento per i servizi di raccolta e terminazione siano applicate solo a partire da trenta giorni successivamente alla pubblicazione dell'offerta di riferimento 2002 (18 aprile 2002), data in cui gli operatori interconnessi sono venuti a conoscenza delle nuove condizioni economiche.

### **6.1. Servizio FRIACO**

Nel paragrafo 1.1.2 dell'offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet, Telecom Italia ha inserito un vincolo di valore di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO.

L'Autorità, come ha già espresso in altre occasioni, ritiene opportuno ribadire che tali valori di perdita non sono da intendersi come vincolanti per l'operatore interconnesso ed il superamento di tali limiti non comporta un obbligo di incremento della capacità dei flussi di interconnessione ma rappresenta unicamente un segnale sul dimensionamento dei flussi.

### **6.2. Interconnessione distrettuale**

Con la delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ha disposto l'inserimento nell'Offerta di riferimento di un livello di interconnessione distrettuale per la raccolta e la terminazione del traffico.

Nell'Offerta di riferimento 2002, Telecom Italia ha proposto due modelli diversi per l'interconnessione distrettuale:

- un unico punto di consegna in ogni distretto, relativamente al traffico diretto a numerazioni geografiche e non geografiche, escluso il traffico di accesso ad Internet (SGU Distrettuale, SGU-D);
- due punti di consegna distrettuali, in alcuni distretti, nel caso di servizi di accesso ad Internet, identificati come SGU-Gateway (SGG).

In merito, l'Autorità ritiene che la coesistenza dei due modelli sopra descritti, costringerebbe gli operatori, interessati ad offrire entrambe le tipologie di servizi, a duplicare i punti di interconnessione.

D'altronde, il modello di interconnessione distrettuale per il traffico in decade 7 va considerato anche alla luce delle recenti disposizioni di legge relative all'accesso degli *Internet Service Provider* alle condizioni dell'Offerta di riferimento e che, nell'ambito del presente provvedimento, comportano la richiesta di inserimento di un servizio aggiuntivo di consegna del traffico DSS1. È opportuno ribadire che la necessità di prevedere un punto di interconnessione distrettuale era principalmente dovuta alla caratteristica propria delle reti degli ISP, tipicamente presenti a livello distrettuale.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno adoperare il modello architetturale di interconnessione distrettuale introdotto per il traffico geografico anche per il traffico in decade 7, riservandosi

di valutare le eventuali restrizioni a tutela dell'integrità della rete che Telecom Italia ritenesse necessarie.

## **7. Portabilità del numero tra operatori**

Nella nuova proposta di offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha proposto condizioni economiche per la prestazione di *Number Portability* aumentate rispetto a quelle dell'anno precedente, che erano state stabilite dall'Autorità nella delibera 10/00/CIR. La società ha giustificato l'aumento con una crescita del costo della manodopera a parità di ore/uomo impiegate per l'attività.

L'Autorità ritiene opportuno considerare, accanto all'eventuale incremento dei costi di manodopera, l'inevitabile miglioramento di efficienza legato ad una prestazione che si sta diffondendo notevolmente grazie al servizio di *unbundling*. I tempi definiti dalla delibera 10/00/CIR erano infatti applicabili per un servizio di nuova introduzione, ma possono essere migliorati con il crescere dell'esperienza legata all'attivazione del servizio, compensando di fatto gli eventuali maggiori costi di manodopera.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno confermare i medesimi valori economici applicati per l'anno 2001.

Nel caso di portabilità del numero contestuale all'*unbundling*, l'Autorità ha inoltre analizzato le attività remunerate con il contributo per la prestazione di portabilità confrontandole con quelle ricomprese nel servizio di attivazione dell'*unbundling*, da cui si evidenzia una duplicazione di una parte rilevante delle attività (p.e. amministrative) e quindi dei costi. Alla luce di tale considerazione e nell'ottica di favorire lo sviluppo di una concorrenza tramite i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che nel caso di ordinativi contestuali di portabilità del numero ed *unbundling*, il contributo relativo alla portabilità non venga corrisposto in quanto icompreso nel contributo relativo all'*unbundling*.

## **8. Attività di configurazione delle centrali**

Nell'offerta di riferimento 2002, recependo il disposto della delibera n. 4/02/CIR in merito ai costi di configurazione - ove è stato previsto che per simmetria non venivano esposti costi di configurazione in interconnessione - Telecom Italia ha però introdotto un limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua. Tali limitazioni non sono giustificate alla luce delle considerazioni alla base della disposizione richiamata e pertanto l'Autorità le ritiene non applicabili.

L'Autorità ritiene inoltre necessario, al fine di un corretta comprensione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia pubblichi il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del *Service Level Agreement* dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorità una descrizione di dettaglio delle relative attività di configurazione e delle modalità applicative delle relative penali.

## **9. Interventi a vuoto**

Con riferimento ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine di renderli maggiormente rispondenti ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con i contratti di assistenza stipulati dagli operatori, l'Autorità ritiene opportuno chiarire che la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita, in maniera proporzionale, alle tre categorie di intervento individuate e che la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali.

## 10. Circuiti parziali

Relativamente ai circuiti parziali, Telecom Italia ha previsto alcune fasi di pianificazione relative ai sistemi di attestazioni, le quali sono state ritenute dall'Autorità particolarmente vincolanti per gli operatori.

Stante quanto già disposto in materia dalla delibera n. 4/02/CIR, l'Autorità ritiene che la previsione di una pianificazione sul sistema di attestazione è da considerarsi analoga alla pianificazione per il servizio di circuito parziale e pertanto è da associare ad una previsione di tempi di realizzazione migliorativa rispetto a quanto previsto per i clienti per i servizi *retail*.

Ciò premesso l'Autorità ritiene opportuno disporre che Telecom Italia applichi il *Service Level Agreement* migliorativo previsto nel presente provvedimento, predisponendo al più presto una nuova proposta in linea con la normativa vigente, che sarà applicabile dal momento della sua approvazione.

Nelle more della redazione ed approvazione del nuovo *Service Level Agreement* l'Autorità ritiene opportuno definire un riferimento qualitativo per gli operatori interconnessi prevedendo l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2002 ai fini della valutazione del *Service Level Agreement* dei tempi garantiti nel 95% dei casi per l'offerta di circuiti retail, ovvero:

TEMPI C.P.	Tempo massimo Giorni solari
64 kbps	20
n*64 kbps	30
2 Mbps	45
34 Mbps, 155 Mbps	90

Si fa osservare che i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale non devono essere considerati aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti per la realizzazione dei circuiti parziali e che le penali di cui alla Tabella 4 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale saranno applicate con riferimento ai tempi riportati nella precedente tabella.

L'Autorità ritiene, inoltre, non in linea con le disposizioni di cui alle precedenti delibere le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali che pertanto sono eliminate.

Nel corso dell'istruttoria sono state anche segnalate all'Autorità alcune difficoltà di migrazione da circuiti diretti attivati con la prestazione di RPV-D a Circuiti parziali, pur rinunciando alla prestazione di RPV-D.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, qualora l'operatore alternativo ritenga maggiormente rispondente alle proprie esigenze l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali, Telecom Italia debba consentirne l'utilizzo indipendentemente dalla particolare prestazione attivata e pertanto debba provvedere alla migrazione senza oneri aggiuntivi qualora l'operatore lo richieda.

## **E. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE**

Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto ad un'analisi approfondita degli elementi di costo prospettati da Telecom Italia alla base dei valori economici dell'Offerta di riferimento per l'accesso disaggregato.

Al fine di consentire il corretto assetto concorrenziale del servizio di *unbundling* e lo sviluppo della concorrenza anche sul segmento di accesso, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare l'analisi dei costi sottostanti nel rispetto del principio di parità di trattamento interna - esterna, secondo anche quanto stabilito dalla delibera n. 152/02/CONS.

In particolare, nella citata delibera, viene sancito il principio secondo cui i costi sostenuti dalla direzione commerciale per la fornitura di un servizio ed espressi in termini di *transfer charge* dalla direzione rete alla direzione commerciale devono essere coerenti con i costi che la stessa direzione rete richiede agli operatori interconnessi. In generale si richiama la parte delle premesse della citata delibera in cui si attesta che: *"L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate."*

L'analisi dei modelli di costo adottati da Telecom Italia per la predisposizione della proposta di offerta per il 2002, ha evidenziato il solo parziale rispetto del principio di parità di trattamento richiamato, considerato che in capo agli operatori interconnessi sono stati attribuiti numerosi oneri non riscontrabili in eguale entità nell'analisi della fornitura del medesimo servizio da parte delle direzioni commerciali di Telecom Italia.

Con riferimento ad esempio al servizio di co-locazione, sono stati esaminati gli oneri di affitto richiesti da Telecom Italia agli operatori interconnessi. Tali oneri risultano eccessivi e non riscontrabili nelle strutture di costo sottostanti la fornitura del servizio. Analoghe considerazioni valgono per altri costi tra cui, ad esempio, i costi dei consumi energetici ove Telecom Italia richiede agli operatori interconnessi una maggiorazione del 8% rispetto ai costi effettivamente sostenuti, attribuendola a costi operativi non riscontrati nella fornitura del servizio alle direzioni commerciali.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia applichi le seguenti condizioni di offerta:

1) Relativamente alle condizioni economiche per il servizio di co-locazione, Telecom Italia può richiedere agli operatori interconnessi oneri uguali a quelli utilizzati per definire il costo di trasferimento dei servizi di accesso alla propria struttura commerciale. In particolare Telecom Italia rivaluta i costi di locazione dei siti in funzione dell'effettivo costo sostenuto ed esposto nella contabilità regolatoria, in sostituzione dell'attuale metodologia di valorizzazione sulla base dei listini immobiliari, applicando un costo a mq pari a 121.68 €/anno - secondo quanto comunicato da Telecom Italia nel corso dell'istruttoria.

2) Gli oneri di locazione devono essere valutati per la sola parte di sito di pertinenza degli operatori co-locati con l'esclusione dunque di aree ad accesso comune ritenute non essenziali per l'operatore per l'erogazione dei propri servizi.

3) I costi dei servizi accessori (vigilanza, consumi, ...) richiesti agli operatori sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni applicati.

4) I contributi di attivazione e disattivazione devono essere coerenti con i corrispondenti valori applicati a livello *retail*. Ciò comporta che, per garantire un ragionevole margine legato ad attività di commercializzazione, marketing ed in generale ai costi operativi relativi alla gestione del cliente finale, il contributo di attivazione dell'*unbundling* debba essere ridotto secondo la seguente tabella:

Contributi di attivazione	€
Full ULL POTS/ISDN coppia attiva	32
Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva	47,8
Full ULL HDSL coppia attiva	64
Full ULL HDSL coppia non attiva	95,6
Full ULL ADSL coppia attiva	32
Full ULL ADSL coppia non attiva	47,8
<i>Shared Access</i>	44,5

Tali valori risultano peraltro all'interno dell'intervallo definito dalle migliori pratiche internazionali.

5) Il "contributo di disattivazione" è applicabile solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna nella disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili in quanto se la linea è oggetto di nuova attivazione saranno corrisposti a Telecom Italia dall'operatore prescelto dal cliente (o dal cliente stesso) mentre nel caso di linea non più attivata viene già corrisposto il contributo di disattivazione. Non sono ammissibili contributi quali "upgrade destinazione" o "incremento velocità" che rappresentano barriere all'ingresso per lo sviluppo di sistemi a larga banda e non rispecchiamo attività dirette svolte dalla direzione rete.

6) Il servizio di "qualificazione ADSL" viene ridotto al valore di 10,37€ ed è applicabile nei soli casi in cui la linea non sia già utilizzata per fornire servizi ADSL (sia di Telecom Italia che di altro operatore). Qualora l'operatore lo richieda, Telecom Italia può ripetere l'attività di qualificazione per altre velocità di trasmissione anche nei casi in cui vi sia già un utilizzo xDSL, pagandone il corrispondente contributo.

7) La linea in accesso disaggregato può essere richiesta da un operatore indipendentemente dal cliente ivi attestato (che pertanto può essere anche un altro operatore) e dall'utilizzo per cui viene richiesta, purché siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete.

8) Nelle more dell'introduzione della tecnologia ADSL su linea ISDN, attualmente oggetto di una sperimentazione da parte di Telecom Italia, gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati alle linee in accesso condiviso. Il canale fonia non viene infatti utilizzato in tali casi dall'operatore e non risulta necessario, essendo già attiva un'altra linea per fornire tale servizio.

9) Al fine di incentivare la diffusione del servizio di accesso condiviso (Shared Access), nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte del cliente, non sarà corrisposto, dagli operatori alcun contributo e non vi sarà alcuna variazione di canone di linea che resterà pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso. L'Autorità si riserva tuttavia di rivedere tale misure alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.

10) Ritenendo le condizioni economiche per i sopralluoghi proposte da Telecom Italia eccessive rispetto alle attività effettivamente svolte, ed in considerazione di quanto già previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, i relativi valori sono così modificati:

SOPRALLUOGHI	Valore €
Per singolo sopralluogo	138,67
Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti)	46,22

Relativamente al canone di linea per l'accesso disaggregato, l'Autorità ha svolto una valutazione della struttura dei costi della rete di accesso rappresentata da Telecom Italia, rilevando l'opportunità di approfondirne alcuni aspetti al fine di rivedere la composizione dei costi del servizio in questione. Pertanto l'Autorità, nell'approvare per l'anno 2002 i valori proposti da Telecom Italia per i canoni di linea di accesso disaggregato, ritiene opportuno che gli stessi siano oggetto di un ulteriore approfondimento nella formulazione dei valori relativi al 2003.

Accanto agli elementi di costo, gli operatori hanno evidenziato la necessità di disporre di un Service Level Agreement adeguato a garantire ai propri clienti tempi certi di realizzazione ed assistenza tecnica. In particolare, alla luce delle segnalazioni ricevute e sulla base della regolamentazione vigente in materia, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un livello di servizio in linea con quanto già definito nella delibera 13/00/CIR e, per tutto quanto eventualmente non specificato in tale delibera, faccia riferimento al *Service Level Agreement* della delibera 711/00/CONS.

Per consentire la realizzazione di infrastrutture alternative, l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno prevedere, per gli operatori co-locati, la possibilità di installare apparati per la realizzazione di sistemi di trasmissione verso la propria rete senza alcuna limitazione riguardo la tecnologia utilizzata (fibra ottica, backhaul con WLL,...).

Relativamente alla modalità di pagamento dei costi di allestimento dei siti, per favorire lo sviluppo del servizio di *unbundling* l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione di modalità di recupero degli investimenti effettuati dalla stessa società distribuita nel tempo. Tale modalità di pagamento consente di ridurre le barriere economiche all'ingresso per i servizi di co-locazione.

Per i siti di nuova attivazione l'Autorità, analogamente a quanto già introdotto in altri Paesi europei, ritiene opportuno prevedere l'introduzione di sistemi di *co-mingling* (co-locazione in sala comune), che possa ridurre gli investimenti iniziali necessari alla realizzazione del servizio di co-locazione e favorire così l'espansione del servizio di accesso disaggregato anche in aree attualmente non coperte.

Data la rilevanza strategica per gli operatori alternativi del servizio di co-locazione l'Autorità ritiene inoltre eccessivamente vincolanti le relative modalità di *provisioning*, soprattutto nei casi in cui l'operatore richieda ampliamenti in siti in cui è già presente con altri moduli ovvero siano già disponibili spazi inutilizzati (per ampliamenti si intendono sia i collegamenti di coppie in rame dalla sala dell'operatore alle sale permutatore urbano di Telecom Italia sia l'incremento di moduli). In tali casi l'Autorità ritiene necessario evitare le fasi di pianificazione e prevedere la realizzazione dell'ampliamento richiesto nei tempi già previsti dallo SLA (45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, 15 senza opere infrastrutturali).

L'Autorità ha rilevato infine che il *Service Level Agreement* applicato ai servizi di co-locazione non è coerente con quanto previsto dalla delibera n. 13/00/CIR, con particolare riferimento al livello di penalità previsto. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda a riformulare il *Service Level Agreement* in coerenza con l'art. 7 comma 4 della delibera n. 13/00/CIR.



**F. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER SERVIZIO DI CANALE VIRTUALE PERMANENTE**

In data 30 settembre 2002 Telecom Italia ha presentato all'Autorità un'offerta per i servizi ADSL *wholesale* che non prevede la vendita a lotti ma l'operatore ha la possibilità di acquistare singolarmente gli accessi di cui necessita. Tale modalità di vendita del servizio *wholesale* è stata introdotta da Telecom Italia a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Autorità in quanto ritenuta maggiormente rispondente alle effettive esigenze degli operatori e tale da consentire una corretta concorrenza sul segmento di mercato della larga banda.

Analogamente l'Autorità ritiene opportuno prevedere la possibilità di acquisti di accessi singoli anche per l'offerta CVP ADSL e HDSL in coerenza con gli altri servizi *wholesale*.

Relativamente al contributo di attivazione, l'Autorità ritiene ingiustificato il valore proposto da Telecom Italia, che non tiene in conto le riduzioni di costo che dovrebbero realizzarsi nel tempo per l'efficientamento dei processi di attivazione. Considerati anche i valori applicati nelle corrispondenti offerte retail di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno modificare il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria in 180.76 €/accesso da fatturare all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso.

**G. IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL TRAFFICO INTERNET**

La legge n. 59/2002 ha riconosciuto agli ISP il diritto ad interconnettersi, ovvero a utilizzare le condizioni economiche dell'Offerta di riferimento demandando all'Autorità la definizione dei criteri per l'accesso degli ISP all'offerta stessa. Tali criteri sono stati definiti con la delibera n. 9/02/CIR.

Acquisito il diritto all'interconnessione gli ISP hanno manifestato l'esigenza di utilizzare i servizi di raccolta e terminazione del traffico rivolto a proprie numerazioni senza necessariamente dotarsi di apparati in grado di gestire i protocolli tipici della telefonia (Sistema di Segnalazione n.7) ma adoperando gli apparati di rete dati attualmente installati sulle proprie reti, in grado di trattare il protocollo ISDN/DSS1).

Considerando tale richiesta giustificata, l'Autorità ha approfondito le relative tematiche tecniche, in contraddittorio con gli operatori e gli ISP, da sono emersi alcuni elementi che dovranno essere tenuti in conto da Telecom Italia all'atto della formulazione della sua proposta:

- condizioni economiche orientate agli effettivi elementi di rete necessari per la fornitura del servizio;
- disponibilità di un sistema di fatturazione ed identificazione del chiamante per gli ISP finalizzato da un lato a verificare il traffico consegnato al punto di interconnessione e dall'altro ad effettuare la corretta fatturazione del traffico agli utenti finali;
- invarianza dei bacini di raccolta rispetto al servizio di raccolta/terminazione prescelto (singolo SGU, SGU-distrettuale, SGT);
- disponibilità delle informazioni di segnalazione necessarie alla sola consegna a destinazione del traffico Internet, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

L'Autorità ritiene necessario richiedere l'integrazione dell'Offerta di riferimento con un servizio opzionale aggiuntivo dei servizi di raccolta e terminazione che provveda a convertire il traffico trasportato fino al punto di interconnessione nel protocollo gestito dagli apparati ISDN /DSS1 e che tenga in conto gli elementi sopra indicati.

Nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 59/2002, l'Autorità ritiene opportuno rendere disponibile tale tipologia di servizio alle medesime condizioni dell'Offerta di riferimento ossia a condizioni trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo ed applicabili unicamente alle numerazioni in decade 7.

Si fa infine presente che, nel corso del procedimento, Telecom Italia ha formulato una proposta per l'inserimento nell'offerta di riferimento 2002 del servizio di consegna DSS1 che l'Autorità ha valutato anche considerando quanto esposto in precedenza.

I principali elementi individuati dall'Autorità sono: la mancanza delle condizioni economiche relative all'attività di *number hosting*; la necessità di una valorizzazione separata dal servizio di raccolta e la modalità di valutazione dei costi di struttura applicati. Tali ulteriori elementi dovranno essere considerati ai fini della prossima formulazione dell'offerta 2003.

UDITA la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002 di Telecom Italia**

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia:

a) *servizi di interconnessione:*

1) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni per il mancato rispetto della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia rende disponibili agli operatori i circuiti di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali, nel rispetto del principio di parità di trattamento;

2) Telecom Italia invia all'Autorità tutte le informazioni circa le porte a 34 Mbps e 155 Mbps utilizzate sulla propria rete entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

3) Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service Level Agreement per i servizi di interconnessione in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera h), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera. Per l'anno 2002 è applicabile lo SLA descritto nella delibera n. 711/00/CONS ai fini della valutazione delle eventuali penali.

4) il numero massimo di flussi a 2 Mbps previsto per il livello di interconnessione SGU distrettuale è applicabile fino all'entrata in vigore del presente provvedimento. Entro lo stesso termine Telecom Italia invia all'Autorità opportuna documentazione di rete finalizzata a attestare l'eventuale necessità di prorogare detta limitazione, che altrimenti viene ad essere eliminata.

5) il servizio di "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso il nodo di Telecom Italia" è utilizzabile anche nel caso in cui il Punto di Interconnessione è individuato presso gli spazi di co-locazione di un operatore terzo.

6) i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie, indipendentemente dagli operatori rilegati e a prescindere dal servizio per cui sono attivati.

7) i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda.

b) *servizi di terminazione e raccolta:*

1) le condizioni economiche per i servizi di terminazione e raccolta del traffico di cui alle tabelle 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 21 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

RACCOLTA E TERMINAZIONE	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
SGU	0,59	0,42
SGU distrettuale	0,92	0,66
Singolo SGT	0,93	0,67
Doppio SGT	1,44	1,02

2) le condizioni economiche per i servizi di raccolta da apparati di telefonia pubblica di cui alle tabelle 6, 8 e 13 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

RACCOLTA DA TP	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
SGU	5,81	5,64
SGU distrettuale	6,14	5,88
Singolo SGT	6,15	5,89
Doppio SGT	6,66	6,24

3) le condizioni economiche per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche da apparati di telefonia pubblica di cui alla tabella 13 dell'Offerta di riferimento, saranno applicate a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*;

4) Telecom Italia comunica agli operatori sottoscrittori del contratto di interconnessione per la raccolta del traffico verso numerazioni non geografiche l'elenco delle numerazioni (CLI) associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

5) la quota supplementare per la raccolta del traffico in *carrier preselection* di cui alla tabella 25 dell'Offerta di riferimento è così modificata:

CPS	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
Quota supplementare	0,0212	0,0158

c) *servizio di transito:*

1) al fine di utilizzare il servizio di transito, l'operatore di origine stipula gli opportuni accordi con l'operatore di destinazione e con Telecom Italia, per le sole parti di sua competenza;

2) l'operatore di origine consegna la chiamata a Telecom Italia ad un livello di interconnessione tale per cui l'operatore di destinazione sia raggiungibile con uno dei livelli di transito previsti dall'Offerta di riferimento;

3) le condizioni economiche per i servizi di transito a livello SGT di cui alla tabella 9 dell'Offerta di riferimento sono le seguenti:

TRANSITO	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
Singolo SGT	0,16	0,11
Doppio SGT	0,65	0,47

4) Telecom Italia riformula l'offerta di servizi di transito con fatturazione a cascata o *direct billing* in coerenza con i valori esposti nel precedente punto 3);

5) Telecom Italia pubblica le condizioni di offerta per il servizio di transito a livello "singolo SGU" e "SGU distrettuale", applicabile per gli operatori che hanno punti di interconnessione a livello SGU nel medesimo distretto, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6) la prestazione di *direct billing* è resa disponibile per tutte le numerazioni chiamate. La prestazione è richiesta dall'operatore di origine a Telecom Italia sulla base del numero chiamato e non deve essere necessariamente estesa a tutte le destinazioni raggiunte con il servizio di transito;

7) sulla base delle condizioni di cui al precedente punto 3), Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di transito con fatturazione a cascata di cui alle tabelle 10 e 11 dell'Offerta di riferimento;

8) Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche per il servizio di transito con fatturazione a cascata verso numerazioni mobili in corrispondenza di ogni variazione degli accordi di terminazione con gli operatori mobili.

d) *Servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso:*

1) le condizioni economiche per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso di cui alla tabella 4 dell'Offerta di riferimento per i servizi di fatturazione sono così modificate:

	Valore % su fatturato
servizio di fatturazione	2,9%

2) a partire dall'anno 2002 gli oneri derivanti da perdite su credito sono oggetto di negoziati bilaterali e conguagli periodici tra Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della perdita;

e) *accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia:*

1) le condizioni economiche per il servizio di accesso a database elenco abbonati nazionali di cui alla tabella 18 dell'Offerta di riferimento sono così modificate:

ACCESSO A D.B. 12	Valore € cent/transazione
Accesso al data base	13,53

f) *servizi di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet su numerazioni in decade 7:*

1) le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione del traffico diretto a numerazioni in decade 7 di cui al paragrafo 14.1 ed alla tabella 23 dell'Offerta di riferimento sono fissate in misura uguale alle condizioni economiche per i servizi di termina-

zione e raccolta in carrier selection di cui alle tabelle 4 e 7 dell'Offerta di riferimento ivi incluso il livello SGU distrettuale, così come modificati dalla presente delibera;

2) le condizioni economiche di cui al precedente punto 1) sono applicate da Telecom Italia a partire da non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta di riferimento 2002;

3) le condizioni economiche per la terminazione su specifici SGU cui sono attestate numerazioni 701 di Telecom Italia previste dalla tabella 22 dell'Offerta di riferimento non sono applicabili;

4) i valori di perdita massima per i flussi di interconnessione FRIACO di cui al paragrafo 1.1.2 dell'Offerta di riferimento per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet non sono vincolanti per l'operatore interconnesso ed il loro superamento non comporta l'obbligo di incremento di capacità dei flussi di interconnessione;

5) Telecom Italia riformula l'offerta per il servizio di raccolta forfetaria per il traffico Internet a livello distrettuale prevedendo la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico punto di interconnessione per ogni distretto.

g) *portabilità del numero tra operatori:*

1) le condizioni economiche per singolo numero portato di cui alla tabella 24 dell'Offerta di riferimento sono così modificate:

PORTABILITÀ	Valore €/singolo numero portato
Numero geografico	10,02
Aggiuntivo per Multinnumero	1,55
Non geografico	10,02

2) i contributi di cui alla precedente tabella non si applicano in caso di ordinativi contestuali di portabilità del numero e accesso disaggregato alla relativa rete locale.

h) *attività di configurazione delle centrali:*

1) il limite massimo di quattro richieste di configurazioni per variazione di instradamento su base annua e di due richieste di configurazioni per variazione di profilo tariffario su base annua previsto al paragrafo 20.3 dell'Offerta di riferimento non è applicabile;

2) Telecom Italia pubblica il dettaglio delle numerazioni cui si applicano ciascuno dei tre livelli di tempi massimi di evasione di cui alla tabella 6 del Service Level Agreement dei servizi di Interconnessione, inviando all'Autorità una descrizione di dettaglio delle relative attività di configurazione e delle modalità applicative delle relative penali entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

i) *interventi a vuoto:*

1) la franchigia prevista al paragrafo 21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere riferita alle tre categorie di intervento individuate in maniera proporzionale;

2) la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali.

j) *circuiti parziali:*

1) le condizioni economiche di cui alla tabella 2 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti parziali sono eliminate;

2) i tempi massimi di consegna garantiti di cui alla tabella 1 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale, a valere dal 1° gennaio 2002, sono così modificati:

TEMPI C.P.	Tempo massimo Giorni solari
64 kbps	20
n*64 kbps	30
2 Mbps	45
34 Mbps, 155 Mbps	90

3) i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione di cui alla tabella 3 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale non devono essere aggiuntivi rispetto ai tempi massimi previsti nella tabella 1 del medesimo documento così come modificata al precedente punto 1);

4) le penali di cui alla Tabella 4 del *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale sono applicate con riferimento ai tempi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1);

5) Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il *Service Level Agreement* per i servizi di Circuito Parziale in linea con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera e), della delibera n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente delibera;

6) la migrazione gratuita da linea affittata a circuito parziale è applicabile anche nel caso in cui sia attiva la prestazione di RPV-D sulle linee affittate.

2. Ferme restando le disposizioni della delibera n. 9/02/CIR, Telecom Italia integra, nell'ambito dell'offerta di riferimento e secondo le indicazioni formulate in premessa, le condizioni di offerta del servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, applicabile come prestazione aggiuntiva per i soli servizi di raccolta e terminazione del traffico in decade 7.

## Art. 2

### **Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale 2002 di Telecom Italia**

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia:

a) *Servizio di accesso disaggregato alla rete locale:*

1) i costi di locazione dei siti sono pari al costo a metroquadrato sostenuto da Telecom Italia ed esposto in contabilità regoaltoria; il costo complessivo è valutato per la sola parte di pertinenza dell'operatore richiedente con l'esclusione delle aree non necessarie all'operatore stesso per la fornitura del proprio servizio;

2) i costi dei servizi accessori di cui alle tabelle 2 e 3 dell'offerta di collocazione sono valutati sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni;

3) i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono applicabili;

4) per il servizio di ADSL su linea ISDN gli oneri per la seconda linea in accesso disaggregato necessaria per attivare tale servizio sono equiparati a quelli del servizio di accesso condiviso;

5) nel caso di cessazione del servizio di fonia da parte di un cliente per cui è attivo il servizio di accesso condiviso, non sarà corrisposto dagli operatori alcun contributo e non vi sarà alcuna variazione di canone di linea che resterà pari a quello previsto dal servizio di accesso condiviso;

6) le condizioni economiche per i contributi di attivazione relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 36, 51 e 56 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

ULL contributi attivazione	Valore €
Full ULL POTS/ISDN coppia attiva	32
Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva	47,8
Full ULL HDSL coppia attiva	64
Full ULL HDSL coppia non attiva	95,6
Full ULL ADSL coppia attiva	32
Full ULL ADSL coppia non attiva	47,8
<i>Shared Access</i>	44,5

7) le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alle coppie in rame di cui alle tabelle 37, 52 e 57 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

ULL una tantum	Valore €
Qualificazione coppia singola per uso xDSL	10,37
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetriche in rame	19,32
Lavori in rete di distribuzione per predisposizione 2 coppie simmetriche in rame	28,9
Decremento coppie	0
Incremento coppie	0
<i>Upgrade</i> di destinazione d'uso per impianti ad una coppia	0
Incremento di velocità sistemi xDSL rispetto a quella garantita in fase di attivazione	0

8) il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella non si applica per le coppie già attive xDSL, su cui Telecom Italia ha già svolto le relative attività di certificazione;

9) Qualora l'operatore richiedesse a Telecom Italia la garanzia di una velocità di sistemi xDSL non certificata in fase di attivazione, sarà tenuto a corrispondere il contributo di qualificazione della coppia di cui alla precedente tabella;

10) Telecom Italia riformula entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato introducendo l'applicazione di un livello di penali analogo a quanto previsto dalla delibera 711/00/CONS;

11) le linee in accesso disaggregato sono fornite da Telecom Italia su richiesta di un operatore indipendentemente dalla tipologia di cliente che utilizza la linea stessa e dalla tipologia di servizio per cui è attivata.

b) Servizio di accesso disaggregato condiviso alla rete locale (*Shared Access*)

1) le condizioni economiche per i contributi aggiuntivi relativi alla fornitura del servizio di accesso condiviso di cui alla tabella 57 dell'Offerta di Riferimento sono così modificate:

SHARED ACCESS	Valore €
Qualificazione coppia singola per uso ADSL	10,37
Trasformazione servizio di accesso condiviso in servizio di accesso ad utilizzo esclusivo	12,50

2) Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi.

3) In caso di cessazione del servizio di fonia su una linea in accesso condiviso da parte del cliente, l'operatore continua a corrispondere il canone di noleggio mensile del servizio di accesso condiviso ad eccezione del caso in cui l'operatore richieda di utilizzare anche il canale in fonia. In tale ultimo caso la linea si intenderà ad uso esclusivo dell'operatore alternativo che ne corrisponderà i canoni di noleggio del servizio di *full unbundling*.

## c) Servizio di Co-locazione:

1) È eliminata dalla tabella 4 dell'offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione la voce di costo relativa al "servizio di realizzazione di raccordi di interconnessione tra due operatori presenti nella medesima sala".

2) le condizioni economiche per i sopralluoghi di cui alla tabella 14 dell'Offerta di Riferimento per i servizi di co-locazione sono così modificate:

SOPRALLUOGHI	Valore €
Per singolo sopralluogo	138,67
Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti)	46,22

3) Il Service Level Agreement per l'attivazione degli accessi disaggregati è formulato in coerenza con i livelli di garanzia e penalizzazione già approvati per i servizi di linee affittate.

4) Il Service Level Agreement per i servizi di co-locazione deve essere reso coerente con i livelli di penale previsti dalla delibera 13/00/CIR.

5) In caso di ampliamenti di siti già oggetto di colocazione ove siano disponibili spazi inutilizzati è possibile per l'operatore alternativo richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Italia senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento saranno realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni se tali opere non sono necessarie.

6) Nei siti di co-locazione è consentita all'operatore co-locato l'installazione delle apparecchiature necessarie a realizzare i rilegamenti trasmissivi con la propria rete senza limitazioni riguardo la tecnologia utilizzata;



7) In linea con quanto illustrato nelle premesse, Telecom Italia presenta una proposta per il pagamento dei contributi di allestimento dei siti in funzione delle linee disaggregate degli operatori, applicabile anche ai contratti in essere.

8) Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di riferimento di co-locazione con un sistema di co-locazione in sala comune (*comingling*).

### **Art. 3**

#### **Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di canale virtuale permanente 2002 di Telecom Italia**

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di riferimento per i servizi di Canale Virtuale Permanente di Telecom Italia:

a) *offerta forfetaria*:

1) il contributo di attivazione per l'offerta HDSL forfetaria è fissato in misura pari a 180,76 €/accesso e viene fatturato all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso;

2) Telecom Italia riformula l'offerta prevedendo la possibilità di acquisto di accessi singoli sia HDSL che ADSL con condizioni di offerta forfetarie entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

### **Art. 4**

#### **Disposizioni finali**

1. Si dispone quanto segue:

a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di riferimento per il 2002 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa, fatto salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli;

b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2002, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di riferimento 2002, per i quali le stesse hanno effetto dalla data di introduzione;

c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di riferimento per il 2002, così come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta;

d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 03/03/CIR****CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2003  
MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA PROGRAMMATO DI  
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME APPLICABILI****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003, in particolare nella prosecuzione del 27 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133, del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 28 marzo 2000;

VISTA la propria delibera n. 14/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 27 giugno 2002;

VISTA la propria delibera n. 4/02/CIR, del 28 febbraio 2002, Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87, del 13 aprile 2002;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 27 giugno 2002;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 2/03/CIR, del 27 febbraio 2003, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Riferimento 2002 di Telecom Italia”, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **A. IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE TARIFFE DELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO**

L’articolo 3 della delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa” prevede che l’Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalità e la composizione di un network cap, con l’obiettivo di disporre, per l’Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.

Al fine di stabilire le modalità applicative del disposto dell’articolo 3 della delibera 152/02/CONS, è stata svolta una consultazione pubblica (delibera 10/02/CIR del 18 luglio 2002), conclusasi in data 26 settembre 2002. La sintesi dei contributi pervenuti in risposta alla consultazione pubblica è stata pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 19 novembre.

Allo scopo di approfondire le osservazioni pervenute dagli operatori di rete fissa e mobile che hanno partecipato alla consultazione pubblica, gli stessi operatori sono stati convocati in audizione: nelle date 18 novembre 2002 e 22 novembre 2002, la società Telecom Italia S.p.A., in data 20 novembre 2002 le società Albacom S.p.A., Edisontel S.p.A., H3G S.p.A, Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A, congiuntamente.

Alcuni operatori hanno successivamente trasmesso all’Autorità ulteriori contributi su elementi non richiamati nell’ambito della consultazione pubblica.

Alcuni contributi hanno riguardato la determinazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato in relazione alle metodologie contabili da utilizzare per la valorizzazione dei canoni di affitto delle linee che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom Italia, anche in relazione alla sostenibilità dell’offerta del servizio finale da parte degli operatori alternativi. Altri contributi hanno riguardato il confronto fra i valori prospettici dell’Offerta di Riferimento e i livelli di prezzo praticati da Telecom Italia in occasione di una recente gara per la pubblica amministrazione.

Sulla base di tali contributi, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti: gli operatori sono stati convocati separatamente in audizione nelle seguenti date: Telecom Italia il 22 e 27 gennaio e il 19 febbraio, le società Albacom S.p.A., Edisontel S.p.A., H3G S.p.A., Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A il 19 febbraio 2003. Nel corso di tali audizioni sono stati esaminati i temi della composizione dei panieri dei servizi di interconnessione e dei corrispondenti livelli di cap, nonché quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato.

## **B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

In tema di interconnessione, l'ordinamento prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99, successivamente aggiornata dalla delibera n. 350/02/CONS

In particolare, il d.P.R. 318/97 all'art. 4, comma 7, prevede che gli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti, tra l'altro, a "osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze simili, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili ..." nonché a "definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]".

Il successivo comma 9 prevede che "ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...]. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento."

Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (già Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi delle delibere n. 197/99 e 350/02/CONS.

In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo d.P.R. 318/97, per cui (comma 1) "le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato...".

Per quanto concerne l'accesso disaggregato, il quadro normativo di riferimento è costituito dal regolamento comunitario 185/2000. A livello nazionale la delibera n. 2//00/CIR e sue successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la normativa di riferimento. In particolare l'art. 8, comma 2 della succitata delibera stabilisce che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

## **C. GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE**

Obiettivo del presente intervento regolamentare è quello di introdurre un meccanismo programmato di adeguamento dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento 2003, al fine di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza degli operatori notificati e al fine di garantire condizioni economiche competitive laddove il livello di concorrenza è insufficiente.

Il sistema di cap costituisce quindi la naturale evoluzione delle modalità di regolamentazione effettuate attraverso l'approvazione delle Offerte di Riferimento da parte dell'Autorità.

La fissazione a partire dal 2003 della variazione annuale del tetto massimo dei prezzi consente, da un lato, di seguire l'evoluzione dei costi degli operatori, garantendo così l'orientamento alle

basi di costo stabilite per le tariffe applicate e, dall'altro, costituisce un reale incentivo al perseguimento di una maggiore efficienza dei costi di produzione.

In definitiva il meccanismo del cap, non pregiudicando lo sviluppo della concorrenza, incentiva l'efficienza degli operatori notificati nell'offerta dei servizi intermedi ed. al tempo stesso, tutela i consumatori finali.

L'Autorità tramite l'introduzione di un sistema programmato di prezzi massimi di interconnessione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) garantire l'orientamento al costo dei servizi oggetto di misure regolamentari;
- b) fornire all'operatore notificato incentivi ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non è ancora sviluppato;
- c) ridurre i tempi di verifica e approvazione dell'Offerta di Riferimento degli operatori notificati ed eliminare la necessità di conguagli;
- d) aumentare la prevedibilità dei costi che gli operatori alternativi devono sostenere per l'acquisto dei servizi di interconnessione contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento.

Si osserva, infine, che l'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento, non è sostitutivo degli obblighi di contabilità regolatoria alla quale sono soggetti gli operatori notificati, bensì ne è complementare.

Nell'ambito di applicazione dei sistemi di cap, infatti, la contabilità regolatoria è propedeutica alla verifica degli effetti del cap in relazione ai costi di produzione. Tale verifica è necessaria per garantire che le finalità del meccanismo di cap siano perseguite efficacemente, assicurando, in particolare, l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alla base dei costi incrementali di lungo periodo, di prossima adozione.

In merito all'introduzione di un sistema di *network cap* per i servizi di interconnessione, giova far presente che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nel parere reso sullo schema di provvedimento per l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002, ha sottolineato come l'introduzione di un meccanismo di riduzione programmata dei costi di interconnessione risulta necessaria a spingere l'incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza.

#### **D. LA VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ SUL SISTEMA DI NETWORK CAP DA APPLICARE AI SERVIZI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO**

Come è noto, il sistema di "cap" è un meccanismo di controllo dei prezzi pluriennale in cui, anno per anno, viene fissato il valore massimo applicabile del prezzo del paniere contenente un insieme di beni. La variazione percentuale da un anno all'altro segue una legge del tipo  $IPC-X\%$ , ove IPC è l'indice della variazione dei prezzi al consumo ed X è il parametro che determina la variazione annua media attesa dei costi di produzione dei servizi costituenti il paniere.

Fissando opportunamente il valore iniziale del sistema di cap ed il parametro X di riduzione dei costi di produzione, è possibile utilizzare il sistema di cap per garantire l'orientamento al costo del prezzo dei servizi cui è applicato. In particolare, il valore iniziale è rappresentativo dei costi attuali, mentre il parametro X rappresenta l'evoluzione della produttività nel tempo.

Un ulteriore importante elemento è la definizione dell'insieme dei servizi che costituiscono un determinato paniere e l'introduzione di eventuali vincoli di sub-cap, ossia variazioni programmate applicate ad un sottoinsieme dei servizi all'interno del paniere generale, tipicamente caratterizzati da scarsa spinta competitiva e quindi soggetti ad un maggiore controllo.

Al fine di definire il meccanismo sopra descritto l'Autorità ha dunque valutato i seguenti aspetti:

- a) composizione dei panieri e il criterio di ponderazione degli elementi del paniere;
- b) valore iniziale del network cap;
- c) riduzione programmata dei prezzi massimi;
- d) modalità di comunicazione delle variazioni di prezzo.

## 1. Composizione dei panieri

Per quanto concerne la composizione dei panieri, l'Autorità ha svolto un'analisi di tutti i servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, per procedere ad una loro classificazione in funzione sia della disponibilità di offerte alternative di tali servizi sia della loro importanza in termini di sviluppo della concorrenza.

All'interno dei servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia è possibile individuare infatti servizi che denotano un certo grado di competizione effettiva o potenziale. Le valutazioni sul grado di competitività di alcuni servizi sono state effettuate sulla base di quanto rappresentato dagli operatori nel corso del procedimento. Ciò ha portato a ritenere possibile per alcuni servizi, quali ad esempio quelli relativi ai livelli di interconnessione più elevati (livello di centrale di transito), lo sviluppo di un'offerta alternativa basata su un'infrastruttura diversa da quella dell'incumbent.

Qualora, infatti, i servizi potenzialmente competitivi venissero inseriti all'interno di un paniere che contiene servizi in sostanziale monopolio, l'impresa regolamentata ridurrebbe il prezzo dei servizi potenzialmente competitivi per causa di due effetti combinati: la spinta della concorrenza dei rivali e la possibilità di un contestuale aumento dei prezzi dei servizi in monopolio.

L'Autorità ritiene, quindi, di dover stabilire la composizione dei panieri in maniera tale che un certo grado di concorrenza si possa sviluppare anche nella fornitura di servizi all'ingrosso, come d'altra parte è già riscontrabile, ad esempio, per i servizi di terminazione internazionale verso alcune specifiche direttrici.

Al criterio del grado di competitività sopra esposto è stata affiancata, al fine della determinazione della composizione dei panieri, una valutazione dell'omogeneità e della complementarietà dei servizi ad un determinato livello di interconnessione.

Il raggruppamento di servizi affini all'interno dello stesso paniere facilita la stima del recupero di efficienza medio relativo al paniere. Infatti, i costi relativi a servizi affini da un punto di vista impiantistico, in prima approssimazione e salvo differenti sostanziali evoluzioni della domanda, dovrebbero seguire le stesse dinamiche di variazione. Al fine di rendere più affidabili le stime al recupero di produttività medio, si è ritenuto opportuno, infine, inserire all'interno dello stesso paniere servizi che denotano un certo grado di sostituibilità dal lato della domanda in quanto, in questo caso, eventuali sovrastime della domanda relative ad un singolo servizio dovrebbero compensarsi con contestuali sottostime del servizio sostituito.

Inoltre, alcuni servizi, nella fattispecie quelli relativi all'accesso disaggregato, poiché costituiscono insieme di beni da considerarsi *essential facility* a partire dalle quali può essere replicata l'intera offerta di servizi *wholesale* dell'operatore dominante, richiedono l'introduzione di uno specifico paniere e stringenti vincoli di controllo, volti a favorire la competizione in tale segmento di offerta.

La composizione dei cinque differenti panieri individuati dall'Autorità è qui di seguito illustrata:

- a) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGU: Raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle nume-

razioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello SGU; Terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), Transito via SGU, Kit di Interconnessione; Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec); Circuiti parziali non a ceiling.

b) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: Raccolta via SGU Distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello Distrettuale; Raccolta forfetaria a livello SGT; Terminazione via SGU Distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via SGD; Transito via SGT.

c) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: Raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via doppio SGT; Accesso alle Cable Station; Instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); Instradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate).

d) Servizi accessori: Contributi relativi alla prestazione di portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability); Contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio profilo; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS; Contributi una tantum per i circuiti parziali; Contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di Canale numerico.

e) Servizi di accesso: Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), Servizio di prolungamento dell'accesso, Canale numerico.

Si ritiene che un siffatto modello da un lato assicuri all'operatore notificato un sufficiente grado di flessibilità e dall'altro limiti, comunque, il rischio che quest'ultimo possa usufruire della flessibilità concessagli per perseguire comportamenti potenzialmente lesivi alla concorrenza.

L'insieme dei servizi sopra elencati non rappresenta allo stato la totalità dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. L'Autorità ritiene che i servizi non inclusi nei panieri sopra indicati debbano continuare ad essere soggetti ad una regolamentazione sulla base dell'orien-

tamento al costo, secondo le modalità sino ad ora utilizzate per l'intera Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

Per quanto concerne il criterio di assegnazione dei pesi, l'Autorità ritiene che, anche in conformità con la prassi internazionale, ritiene opportuno questi vengano attribuiti sulla base dell'impatto percentuale sul paniere dei ricavi dei singoli attribuibili ai specifici servizi, ottenuti dall'operatore notificato nell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini della valutazione dei pesi, i ricavi dei singoli servizi sono determinati come il prodotto dei prezzi dell'Offerta di Riferimento per i relativi consumi annui.

Tale criterio garantisce che la variazione di prezzo di un specifico servizio abbia un peso crescente all'aumentare dei relativi ricavi. Tali pesi devono necessariamente essere aggiornati annualmente per tener conto delle differenti evoluzioni dei consumi dei specifici servizi. In particolare, in prima applicazione, i pesi da attribuire alle variazioni di prezzo nell'offerta di riferimento 2003, saranno calcolati utilizzando i ricavi riferiti all'esercizio 2002. Per quanto concerne la verifica del rispetto del vincolo dal 2004 in poi, considerata la necessità di predisporre l'Offerta di Riferimento entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta, i consumi ricavi relativi annui all'anno in corso si possono essere rappresentati ragionevolmente approssimare da quelli rilevati nei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa agli ultimi due semestri utili.

I pesi saranno aggiornati annualmente per tener conto delle differenti evoluzioni dei consumi degli specifici servizi.

## **2. I servizi di interconnessione (panieri da a a d)**

Nel corso del contraddittorio con gli operatori è stata esaminata la struttura del network cap ed la composizione dei panieri.

In merito alla struttura ed alla composizione dei panieri, sono state segnalate alcune possibili criticità inerenti l'inclusione dei collegamenti trasmissivi di interconnessione all'interno del paniere dedicato a servizi di traffico commutato a livello SGU. Secondo alcuni operatori, questi servizi di interconnessione richiederebbero uno specifico vincolo di controllo.

Un altro operatore ha fatto rilevare, invece, la possibilità che l'inserimento della raccolta forfetaria a livello SGU, SGD e SGT all'interno di panieri che contengono i rispettivi servizi di raccolta minutaria possa penalizzare l'uso dei servizi forfetari, qualora non venga assicurata una base di variazione omogenea per i servizi minutari e forfetari.

L'Autorità ritiene condivisibile porre la necessaria attenzione sul servizio di collegamento trasmissivo di interconnessione, disponendo uno specifico vincolo di controllo per gli anni 2003 e 2004.

In merito alla seconda questione prospettata, l'Autorità ritiene condivisibile l'esigenza di ridurre al minimo la possibilità che l'operatore notificato possa, agendo differenzialmente sui prezzi dei servizi all'interno di uno stesso paniere, porre in essere comportamenti che possano disincentivare l'uso di determinati servizi quale ad esempio il servizio di raccolta forfetario FRIACO. Pertanto, risulta opportuno imporre per tali servizi una riduzione almeno pari a quella che l'operatore notificato deciderà di applicare ai corrispondenti servizi di raccolta minutaria.

Inoltre, tenuto conto della valenza pro-competitiva dei servizi di raccolta di fonia vocale SGU, l'Autorità ritiene opportuno che tali servizi siano assoggettati a misure di salvaguardia specifiche che si sostanziano nell'introduzione di uno specifico vincolo all'incremento del prezzo nominale del servizio.

Il meccanismo di programmazione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione soggetti a cap prevede la definizione di un valore percentuale, al netto del tasso di incremento dei prezzi al consumo, di riduzione annuale a valere dal 2003 della media ponderata dei prezzi dei servizi appartenenti a ciascun paniere.



L'analisi svolta per la determinazione di tale parametro è stata basata sui seguenti elementi:

- a) andamento prospettico dei volumi dei servizi offerti dalla rete dell'operatore notificato ed effetti su tale andamento dovuti all'elasticità della domanda;
- b) prospettive di riduzione dei costi per recuperi di efficienza;
- c) arco temporale del meccanismo di programmazione;
- d) sostenibilità del prezzo dei servizi soggetti a network cap al termine del periodo di applicazione del meccanismo.

Relativamente ai servizi di interconnessione, le analisi dell'Autorità sono state basate sui dati di contabilità regolatoria relativi agli esercizi 1999 e 2000 (a costi storici) e le relative relazioni del soggetto indipendente preposto alla sua verifica e sui dati di contabilità regolatoria dell'esercizio 2001 (a costi correnti). Occorre notare che, a partire dal 2001, i dati dell'Offerta di Riferimento di interconnessione sono basati su una valorizzazione a costi correnti.

Ai fini della analisi svolta nel corso del presente procedimento sono state acquisite da Telecom Italia le stime dei costi ottenute da un modello della rete di interconnessione basato sul metodo TELRIC (*Total Element Long Run Incremental Cost*) elaborato dalla stessa società. Occorre osservare che tale modello risulta ancora suscettibile di ulteriori approfondimenti istruttori da svolgersi in sede di emanazione delle relative linee guida. In particolare si osserva che, allo stato, non risulta inclusa nel modello della rete l'effettiva potenzialità della tecnologia di commutazione a pacchetto (basata sul protocollo IP) che può potenzialmente ridurre i costi rispetto alla tecnologia a commutazione di circuito che è alla base della attuale valorizzazione degli elementi di rete. Inoltre, suscita perplessità la stima dell'andamento prospettico della domanda presentata da Telecom Italia che prevede uno scenario che si discosta dalle previsioni basate sulla crescita del traffico negli anni 1998-2002.

I valori obiettivo al termine del periodo di network cap sono stati pertanto valutati dall'Autorità anche sulla base di un confronto internazionale dei costi LRIC dei paesi che hanno adottato tale metodologia, considerandone, per quanto possibile, l'evoluzione nello stesso arco temporale.

In merito al tasso di riduzione delle tariffe massime di interconnessione, durante il corso del procedimento, un operatore ha sottolineato la necessità che i prezzi dei servizi di interconnessione dovrebbero essere tali da garantire ad un operatore alternativo, già nell'anno 2003, di poter replicare i livelli di prezzo che l'operatore notificato pratica nelle gare pubbliche.

A tale specifico riguardo, l'Autorità osserva che i prezzi praticati nelle gare pubbliche possano soltanto rappresentare un ulteriore elemento presuntivo di valutazione del livello dei costi incrementali di lungo periodo valutati nell'arco temporale di efficacia dell'offerta formulata.

Relativamente alle valutazioni sulla fissazione del valore iniziale del prezzo dei servizi di interconnessione soggetti a cap, i valori così come approvati nell'Offerta di Riferimento valida per il 2002, costituiscono la base per la determinazione delle condizioni economiche applicabili nell'anno 2003 e seguenti.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che l'operatore notificato formuli le condizioni economiche valide per l'anno 2003 applicando ai valori economici dell'Offerta di Riferimento per il 2002, come modificati dall'Autorità, i tassi di variazione previsti dalla presente delibera sulla base dei volumi di traffico rilevati nel periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e corrispondentemente la variazione percentuale dell'Indice dei prezzi al consumo rilevato nello stesso periodo. Analogamente si procederà per gli anni successivi.

### **3. Servizi d'accesso disaggregato (paniere e)**

L'accesso disaggregato risulta un elemento chiave per poter garantire nella rete fissa una concorrenza effettiva. Tale condizione può infatti solamente realizzarsi con l'ingresso di operatori che

siano in grado di offrire servizi sulla base di una propria infrastruttura. L'assenza in Italia di una diffusione significativa sul territorio di infrastrutture di accesso alternative alla rete in rame, rende particolarmente rilevante, ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo, la regolamentazione dell'accesso disaggregato.

I risultati raggiunti dalla prima fase dell'introduzione dell'accesso disaggregato sono da ritenersi non pienamente soddisfacenti; infatti, il numero di linee attivate è, allo stato, una percentuale non significativa del numero totale degli abbonati alla rete fissa.

A tale riguardo, è opportuno sottolineare che tale valutazione risulta condivisa, nel parere prima citato, dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che ha sottolineato la rilevanza strategica dell'accesso disaggregato, considerato *“lo strumento più adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l'eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l'accesso agli utenti finali”*.

La sussistenza di significative barriere allo sviluppo di una competizione basata sull'accesso disaggregato implica la necessità di rivedere le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Tale revisione, comunque, ha come oggetto misure che non devono pregiudicare nel lungo periodo gli investimenti nelle reti di accesso. Risulta infatti ipotizzabile che, specialmente nel mercato residenziale, da una competizione di breve periodo basata sulla selezione e preselezione del vettore si possa passare, nel medio periodo, a un modello competitivo basato sull'accesso disaggregato e, nel lungo periodo, anche in previsione di un ciclo economico più favorevole dell'attuale, debbano essere previsti incentivi regolamentari per la costruzione di reti alternative. Pertanto, nel periodo di applicazione del cap (ed in particolare nel 2003) l'attenzione dell'Autorità si concentrerà su misure che possano favorire un maggiore sviluppo dell'accesso disaggregato al fine di stimolare una effettiva e stabile competizione basata sulle infrastrutture, non pregiudicando però lo sviluppo di reti alternative nel lungo periodo.

In questa ottica risulta necessario valutare se gli attuali livelli di costo del servizio di accesso disaggregato di cui è composto il paniere e) risultano adeguati all'obiettivo di favorire una effettiva concorrenza.

Occorre notare che nel corso del 2002 i valori relativi ad alcuni servizi sono stati rivisti ed in particolare in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002 sono state modificate alcune condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Nel provvedimento di approvazione del listino 2002 non è stato altresì modificato il valore relativo al canone di affitto della linea, pur segnalando che tale valore doveva essere oggetto di ulteriori approfondimenti ai fini di stabilire i criteri applicabili per il 2003.

A tale riguardo, durante il corso del procedimento gli operatori hanno evidenziato che risulta impossibile ottenere un margine positivo replicando i prezzi praticati da Telecom Italia a partire dall'offerta di servizi di accesso disaggregato. Alla luce di tali considerazioni gli operatori hanno richiesto una riduzione del canone mensile di accesso disaggregato.

A supporto di tale richiesta, un operatore in particolare ha proposto alcune modifiche da introdurre alla metodologia di determinazione dei costi del canone di affitto della linea che consentirebbero di perseguire le economie necessarie allo sviluppo del mercato dell'accesso. Tali richieste di modifica riguardano gli elementi illustrati nel seguito.

La prima proposta riguarda la possibilità di applicare valori differenti del tasso di remunerazione del capitale investito inper ciascuna area di attività ovvero aggregato regolatorio. Tale differenziazione sarebbe giustificata dal fatto che il mercato dell'accesso (Aggregato Rete di Accesso) ed il mercato del trasporto (Aggregato Rete di Trasporto) presentano differenti situazioni competitive e diversi gradi di rischiosità. La seconda proposta riguarda la richiesta di eliminare una presunta asimmetria competitiva relativa ai costi attribuiti alle linee di accesso, che

essendo riferiti alla totalità dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione e gestione di tutta la rete di accesso, potrebbe comprendere anche infrastrutture e servizi che di fatto risultano non necessari o non disponibili agli operatori alternativi.

Relativamente al tasso di remunerazione del capitale, Telecom Italia ha evidenziato che la scomposizione del tasso di remunerazione sui differenti aggregati regolatori risulterebbe artificiosa in quanto la stessa Società non può differenziare le fonti di approvvigionamento dei capitali per gli investimenti relativi alla rete di accesso ed a quella di trasporto. Relativamente ai presunti costi aggiuntivi dovuti all'inefficienza della rete di accesso, Telecom Italia ritiene che la valutazione fornita in contabilità regolatoria risulta l'unica coerente con la regolamentazione vigente, che stabilisce per i servizi di accesso l'utilizzo di un modello a costi storici pienamente distribuiti, mentre concetti di efficienza di dimensionamento possono essere solamente introdotti nell'ambito dell'utilizzo di una metodologia costo di tipo LRIC (*Long Run Incremental Cost*) per la rete di accesso.

In merito alla questione della sostenibilità dell'offerta di accesso da parte degli operatori alternativi, l'Autorità ha valutato, sulla scorta di quanto presentato dagli operatori e di proprie analisi, che sussistono effettivamente delle difficoltà a replicare gli stessi prezzi finali praticati da Telecom Italia nel mercato dell'accesso. Il mercato dell'accesso non risulta contendibile stante l'attuale livello di prezzo del servizio sul mercato finale ed i dati di costo complessivi evidenziati dagli operatori. Si delinea quindi la presenza di fenomeni di compressione che impediscono lo sviluppo di tale mercato e quindi impediscono, da un lato, il raggiungimento delle necessarie economie di scala e, dall'altro, l'avvio di un'effettiva concorrenza sul mercato finale. Occorre però notare che tali prezzi finali non sono completamente risultanti da una libera scelta di Telecom Italia in quanto sottoposti al meccanismo di price cap. Risulta evidente quindi che è possibile agire sia sul fronte della regolamentazione dei beni finali sia dei beni intermedi. La revisione della regolamentazione dei prezzi finali di accesso nell'ambito del meccanismo di price cap è oggetto di separato procedimento; in quella sede verranno valutati tutti gli effetti della manovra di ribilanciamento tariffario posta in essere con la delibera n. 171/99 e successive modificazioni ed integrazioni e, se necessario, verranno valutati gli opportuni correttivi evitando però di ribaltare sui consumatori i costi di una competizione inefficiente dovuta a limitazioni nelle forniture dei servizi di accesso all'ingrosso.

Occorre infatti notare che, come anche affermato nella recente Direttiva 2002/19/CE (direttiva Accesso) della Commissione europea, l'instaurarsi di condizioni pienamente competitive nel mercato all'ingrosso potrebbe portare ad una regolamentazione più leggera dei prezzi finali. Pertanto, in questo ambito, occorre valutare attentamente tutte le possibili efficienze conseguibili nella fissazione di un meccanismo di adeguamento dei prezzi massimi del canone di accesso disaggregato e del conseguente innesco di una reale concorrenza.

Occorre infine rilevare che la valutazione dell'effettivo livello di sostenibilità di un'offerta di accesso da parte di operatori alternativi non può prescindere da considerazioni riguardanti la maggiore efficienza che gli stessi possono raggiungere, rispetto all'incumbent, nella gestione del traffico originato dai clienti in unbundling (raccolta) nonché dai ricavi aggiuntivi rispetto a quelli dell'incumbent che potrebbero ottenersi da un prezzo di terminazione delle chiamate ricevute (terminazione "reverse") differente e maggiore rispetto a quello regolato per l'incumbent. A tale ultimo riguardo si osserva infatti che la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante può utilizzare.

Relativamente alla determinazione del costo del canone di affitto della linea disaggregata, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare attentamente tutti gli strumenti di riduzione prospettati.

In merito alla possibilità di differenziare la valutazione del tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso, l'Autorità ritiene che, in linea di principio, tale possibilità non sia esclusa dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea. Tale differenziazione nel merito potrebbe portare ad una diversa valutazione, rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 344/01/CONS, del parametro relativo alla rischiosità comparata accorpata ad un portafoglio di mercato ("asset beta"). Risulta però, come anche sottolineato in letteratura, particolarmente complesso inferire, dall'analisi del complesso dei dati finanziari dell'azienda, una precisa e diretta valutazione del tasso di remunerazione del capitale di specifiche divisioni o aggregati regolatori e finanziari. Per questa ragione l'Autorità, allo stato, come d'altra parte la maggior parte delle altre Autorità di regolamentazione europee, non si è avvalsa di tale possibilità. In linea di principio è però possibile arrivare a stabilire per via indiretta una differenziazione di tale tasso. Pertanto valutando possibile in prospettiva una maggiore liberalizzazione della formazione dei prezzi al dettaglio, che si svincolano quindi dalla rigida programmazione del ritorno economico basato sul tasso di remunerazione del capitale per rientrare in logiche più vicine alla formazione di prezzi di mercato, non appare irragionevole considerare che gli effetti di una variazione in diminuzione del tasso di remunerazione del capitale impiegato nei servizi di accesso risultano confinati ai rapporti economici fra l'operatore incumbent ed i suoi concorrenti assumendo quindi una valenza procompetitiva. Occorre notare, che nell'ipotesi di invarianza del tasso di remunerazione complessivo, qualora tale differenziazione porti ad un abbassamento del tasso di remunerazione del capitale impiegato nell'aggregato regolatorio accesso, esso comporterebbe un aumento del tasso di remunerazione del capitale applicabile agli altri aggregati. Occorre inoltre tener presente che tale scelta nel lungo periodo potrebbe deprimere gli investimenti in infrastrutture alternative. Inoltre, al dispiegarsi di una concorrenza più accentuata sulle infrastrutture anche il tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso tende ad allinearsi, in una valutazione di lungo periodo, con la rischiosità media dell'impresa. Pertanto, considerata la complessità e la portata delle questioni da analizzare, l'effettiva possibilità di differenziare il tasso di remunerazione del capitale investito nei differenti aggregati regolatori necessita di un opportuno approfondimento da demandarsi ad un apposito procedimento che potrà peraltro rivedere, alla luce dell'evoluzione dei mercati, i parametri generali sottesi alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale effettuata con la delibera n. 344/01/CONS.

Con riferimento alla valutazione dell'eventuale elemento di costo attribuito ai servizi di accesso disaggregato configurabile come non pertinente in quanto relativo a risorse non utilizzate dagli operatori, l'Autorità ha condotto un approfondimento degli elementi contabili in suo possesso, richiedendo anche le necessarie integrazioni a Telecom Italia.

A partire dai dati raccolti e dall'analisi svolta, l'Autorità ha valutato che può essere considerata praticabile la riduzione del canone mensile del servizio di accesso disaggregato escludendo i costi della rete di accesso non ribaltabili sugli operatori alternativi in quanto dovuti ad un eccesso di capacità, in termini di linee, superiore alla scorta necessaria secondo le migliori prassi sia per garantire il corretto esercizio della rete in fonia sia per sostenere le prevedibili richieste di servizi a larga banda.

Sulla base di un confronto internazionale è possibile stimare che il valore di scorta minimo di progetto risulta dell'ordine del 30-35% delle linee attualmente considerate attive da Telecom Italia (all'incirca 27.000.000). Tale percentuale è naturalmente da intendersi media, tenuto conto della differente struttura delle sottoreti che compongono la rete di accesso (rete primaria e secondaria) e dei differenti fattori di riempimento che tipicamente si rilevano su tali sottoreti. Ad esempio la rete primaria presenta tipicamente un minore sovradimensionamento mentre la rete secondaria risulta maggiormente ridondante.

Ciò premesso, sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare la presenza di una capacità superiore alla scorta effettivamente necessaria nella rete di Telecom Italia. Tale stima comporta una prevedibile riduzione di alcuni elementi di costo dalla valutazione del canone ULL, riguardanti in particolare la componente "cavi" dei costi impiantistici nonché alcune voci della componente manutenzione. È altresì da rilevare che, sulla base dei dati allo stato acquisiti, un'eventuale riduzione delle altre componenti dei costi impiantistici (p.e. opere civili ed infrastrutture) risulta di dubbia quantificazione tenuto conto che tali costi potrebbero risultare, in una certa misura, indipendenti dal numero effettivo di linee posate.

In conclusione l'Autorità, sulla base dei dati disponibili e dall'esame del contesto internazionale, valuta che la rete di accesso di Telecom Italia risulti sovra dimensionata e che l'effetto derivante dal corretto dimensionamento della rete di accesso possa essere considerato nella valutazione dei costi del servizio di accesso disaggregato che i concorrenti devono corrispondere. Pur ritenendo che la riduzione conseguibile sulla base delle considerazioni sopra esposte potrebbe assumere valori apprezzabili, la determinazione puntuale della riduzione apportabile necessita comunque di eventuali ulteriori approfondimenti ferma restando per Telecom Italia la necessità di tenere in conto tale effetto nella formulazione dell'offerta di accesso disaggregato.

Oltre alle valutazioni sulla base di costo da prendere a riferimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno approfondire un ulteriore elemento che potrebbe essere utilizzato per rispondere alla esigenza di garantire un canone mensile dell'accesso disaggregato tale da favorire fin da subito lo sviluppo di offerte da parte degli operatori alternativi: la potenzialità di riduzione nel tempo di alcuni costi operativi e di struttura grazie ad effetti di scala e recuperi di efficienza. Tale effetto di riduzione è particolarmente importante per quei costi legati alla fornitura di accesso disaggregato e servizi di accesso a larga banda. L'esiguità degli attuali volumi rispetto al numero totale di linee comporta oneri rilevanti per talune poste, che se distribuite su un numero superiore di attivazioni, potrebbero essere ridotte in maniera apprezzabile. Tale effetto di riduzione può ritenersi rilevante in particolare per quei costi operativi attribuiti esclusivamente alla fornitura dei servizi agli operatori alternativi. I costi generali di manutenzione sono suscettibili di riduzioni visto anche il peso di tale componente sui costi generali o il recupero di efficienza atteso.

Nell'ambito di un meccanismo pluriennale di programmazione risulta possibile anticipare taluni meccanismi di recupero di efficienza per poi mantenere un profilo stabile durante il periodo di programmazione. Tale anticipo riguarda un valore che può ritenersi il valore medio del recupero complessivo di efficienza su tutto il periodo. Tale misura ha l'effetto di accelerare l'entrata di nuovi operatori nel mercato dell'accesso mantenendo comunque salvo il principio dell'orientamento ai costi valutato sul periodo di programmazione. Occorre sottolineare che il meccanismo di cap stesso di per sé non esclude l'eventualità che l'operatore notificato, in presenza di circostanze eccezionali possa trovarsi a vendere i servizi regolati ad un prezzo inferiore al costo (qualora gli obiettivi di efficienza non siano immediatamente raggiungibili). In tal caso è possibile prevedere un meccanismo di recupero negli anni successivi. Ovviamente la misura di tale "anticipo di efficienza" va opportunamente calibrata in relazione ai volumi effettivamente conseguibili e pertanto rivalutata anno per anno sulla base dei risultati conseguiti.

Analogamente, è necessario individuare una curva di avvicinamento nel lungo periodo del valore iniziale fissato per il servizio di accesso disaggregato ai costi prospettici del servizio stesso.

In conclusione, l'Autorità, stante l'insufficiente grado di concorrenza che si è sviluppato sul mercato dell'accesso e della assoluta dipendenza di tale mercato dalla possibilità di accedere alla rete in rame di Telecom Italia, ritiene necessario che la base di partenza del sistema di programmazione delle tariffe di affitto del doppino in rame debba essere rivalutata in ribasso rispetto a quella stabilita nel 2002, come già avvenuto nel 2002 per il servizio di "shared access". L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia, nel formulare l'Offerta di Riferimento

Paese	Coppia POTS+ADSL o valore medio	Coppia POTS
Belgio	13.29	11.33
Danimarca	8.3	
Germania	12.48	
Grecia	11.48	
Spagna	12.6	
Francia	10.5	
Irlanda	16.81	
Italia	11.1	10.79
Lussemburgo	15.79	13.26
Olanda	13.5	
Austria	10.9	
Portogallo	13.78	11,96
Finlandia	14.6	
Svezia	11.35	7.68
Regno Unito	16.25	

2003 per il complesso dei criteri e delle considerazioni sopra esposte, possa attestarsi in maniera sostenibile (tenendo in conto anche il periodo di validità del cap) in linea con la migliore tariffa europea, riportata nella tabella seguente, condizione ritenuta necessaria per il dispiegarsi di una effettiva concorrenza nella rete di accesso.

Resta inteso, per quanto sopra esposto che, sulla base del valore fissato di partenza, l'Autorità si riserva per il successivo listino 2004 di valutare l'eventuale livello di variazione programmata in relazione agli eventuali anticipi di efficienza previsti nell'offerta 2003.

Sulla base del valore di partenza, potrà inoltre essere valutata la modalità di transizione alla valorizzazione a costi correnti della rete di accesso sulla base del sistema di costi incrementali di lungo periodo, che sarà definita successivamente.

In sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, l'Autorità svolgerà gli approfondimenti necessari e verificherà l'effettivo beneficio indotto sul livello di competitività del mercato dell'accesso, anche al fine di stabilire eventuali ulteriori misure correttive.

#### **4. Modalità di comunicazione delle variazioni di prezzo**

Dal punto di vista giuridico, i vigenti obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle offerte di riferimento dei servizi d'interconnessione non vengono in alcun modo alterati dall'entrata in vigore del meccanismo di *network cap* oggetto di questo provvedimento.

Infatti si ritiene necessario sottolineare che è solo il metodo con cui si giudica l'idoneità del valore economico dell'offerta a cambiare ma non la necessità che tale offerta sia pubblica e identica per tutti coloro che ne usufruiscono. Inoltre l'Autorità, data la necessità di giungere all'approvazione dell'Offerta di Riferimento, in tempi ragionevoli e comunque non oltre il primo semestre dell'anno a cui tale offerta si riferisce, ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi tale offerta entro il 1°

novembre dell'anno precedente all'anno a cui l'offerta si riferisce, comunicando contestualmente il paniere dei consumi dei singoli servizi riferiti ai 12 mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa.

Nel rispetto della normativa vigente l'Autorità si riserva la possibilità di richiedere modifiche dell'Offerta di Riferimento, in particolare ogni qualvolta uno dei servizi presenti nella stessa dovesse essere modificato da un punto di vista tecnico.

#### **E. REVISIONE DEL SISTEMA DI NETWORK CAP**

L'Autorità, pur nel rispetto delle modalità applicative dei sistemi di cap, si riserva di valutare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'entrata in vigore delle nuove direttive comunitarie, che avverrà il 25 luglio 2003.

Ai sensi di tali direttive l'Autorità, su alcuni servizi contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento, dovrà svolgere delle specifiche analisi di mercato atte a verificare l'effettiva esistenza di una posizione dominante. Le risultanze di tali analisi di mercato potranno quindi portare ad una variazione dei servizi soggetti al rispetto dei vincoli imposti dal meccanismo di network cap.

Anche la composizione dei panieri, precedentemente definita, sarà sottoposta a verifica a seguito del completamento delle analisi di mercato, alla luce anche dell'eventuale variazione del grado di concorrenza verificatasi per i singoli servizi.

Inoltre l'Autorità si riserva di intervenire qualora si rilevi un eccessivo scostamento tra il prezzo dei servizi soggetti a network cap previsti ed i valori esposti a contabilità regolatoria, una volta disponibili i dati di contabilità regolatoria valutati a costi incrementali.

L'intervento attuale è, in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

##### **Art. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "operatore di rete fissa notificato", organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m), del dPR 318/97, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

b) "metodo del price o network cap", meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi regolamentati ai sensi dell'art. 2 comma 18 della legge n. 481/95.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del dPR n. 318/97.

##### **Art. 2**

##### **Regolamentazione pluriennale dei prezzi dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento attraverso un meccanismo di *network cap***

1. Ai prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla variazione media ponderata dei prezzi dei servizi di ciascuno dei panieri di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per ogni paniere il vincolo è definito nella misura di IPC - X (cap), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi appartenenti allo stesso paniere.

### Art. 3

#### Composizione dei panieri

1. I servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento 2002, sottoposti al regime di network cap, sono suddivisi in cinque panieri così costituiti:

a) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGU: Raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello SGU; Terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), Transito via SGU, Kit di Interconnessione; Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec); Circuiti parziali non a ceiling.

b) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: Raccolta via SGU Distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello Distrettuale; Raccolta forfetaria a livello SGT; Terminazione via SGU Distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via SGD; Transito via SGT.

c) Servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: Raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via doppio SGT; Accesso alle Cable Station; Instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); Instradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate).

d) Servizi accessori: Contributi relativi alla prestazione di portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability); Contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio profilo; Configurazione degli autocommutatori per codici CPS; Contributi una tantum per i circuiti parziali; Contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di Canale numerico.



e) Servizi di accesso: Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), Servizio di prolungamento dell'accesso, Canale numerico.

2. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento non inclusi nei panieri di cui al precedente comma 1 rimangono soggetti alla verifica dell'orientamento al costo.

#### **Art. 4**

##### **Valori iniziali e durata del *network cap***

1. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2002, di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), come modificati dalla delibera n. 2/03/CIR, sono utilizzati come valori di riferimento per la determinazione dei corrispondenti prezzi dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2003. Tali prezzi rispettano i vincoli di *network cap* previsti all'art. 5 per il primo anno di entrata in vigore del meccanismo di programmazione dei prezzi.

2. Telecom Italia formula, entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, i valori iniziali dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) della migliore tariffa europea;
- b) della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;
- c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;
- d) della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, i prezzi nominali dei servizi di raccolta SGU e dei servizi di Kit di Interconnessione e Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2003 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2002.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento 2003 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

5. Le Offerte di Riferimento soggette al rispetto al vincolo di *network cap* sono quelle riferite agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

#### **Art. 5**

##### **Valori delle variazioni percentuali annuali dei *Cap* e dei *Sub Cap***

1. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) la variazione annuale del *Cap* per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 è fissata pari a IPC - 8%.

2. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) la variazione annuale del *Cap* per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - 6%.

3. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) la variazione annuale del *Cap* per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - 3,75%.

4. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) la variazione annuale del *Cap* per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - IPC%.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, i prezzi nominali dei servizi di Kit di Interconnessione e Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2004 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2003.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

7. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) l'Autorità si riserva di determinare il vincolo di variazione applicabile per gli anni 2004, 2005 e 2006.

## **Art. 6**

### **Modalità applicative**

1. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi contenuti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

2. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, Telecom Italia pubblica l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003, e comunica all'Autorità il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno 2002.

3. Entro il 1° novembre degli anni 2003, 2004, 2005 Telecom Italia pubblica le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo e comunica all'Autorità il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno dello stesso anno.

4. Il rapporto tra i ricavi relativi ad uno specifico servizio, ottenuti come prodotto dei consumi di cui al precedente comma 3 per il prezzo dell'anno in corso, ed i ricavi relativi all'insieme dei servizi appartenenti al medesimo paniere costituisce il peso da attribuire alle variazioni di prezzo del suddetto servizio da utilizzare al fine della verifica del rispetto dei vincoli di Cap previsti all'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4.

5. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del Network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni delle tariffe tali da generare riduzioni nei singoli panieri superiori a quelle imposte, la differenza può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali**

1. L'Autorità si riserva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di network cap anche alla luce del perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

2. L'Autorità si riserva di valutare l'estensione degli obblighi di cui al presente provvedimento ad ulteriori soggetti.

3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre 1995.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 6/03/CIR**

### **OFFERTE DI SERVIZI X-DSL ALL'INGROSSO DA PARTE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA E MODIFICHE ALL'OFFERTA PER ACCESSI SINGOLI IN MODALITÀ FLAT**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA seduta della Commissione Infrastrutture e Reti del 15 aprile 2003;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision - ONP);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. Direttiva Accesso);

VISTA la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. Direttiva Quadro);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto 1998;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale, del 25 maggio 2000, in GUCE 29 giugno 2000, L 156/44;

VISTO il Regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europei in tema di *unbundling del local loop* il 5 dicembre 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed in particolare l'art. 6, comma 22;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati di servizi di telecomunicazioni";

VISTO il d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1997, n. 247 e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n.133;

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 407/99 del 21 dicembre 1999 recante "Autorizzazione provvisoria alla Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL";

VISTA la delibera 217/00/CONS recante "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla Delibera n. 407/99";

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR recante: “Linee guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n.73;

VISTA la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/00/CIR, - “Valutazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la propria delibera 15/00/CIR del 21 dicembre 2000, “Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all’art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati *ring e full business company*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.17 del 22 gennaio 2001;

VISTA la propria delibera 3/01/CIR del 22 febbraio 2001, “Integrazione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente”;

VISTA la propria delibera 4/01/CIR del 22 febbraio 2001, “Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera 15/00/CIR”;

VISTA la propria delibera n. 15/01/CIR, “Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 25/01/CIR, “Disposizioni in merito all’introduzione nell’offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002;

VISTA la propria delibera n. 4/02/CIR, “Valutazione e richiesta di modifiche dell’Offerta di Riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.87 del 13 aprile 2002;

VISTA la propria delibera n. 5/02/CIR, “ Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione forfetaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR “, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.79 del 4 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS concernente le misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 27 giugno 2002;

VISTA la propria delibera 9/02/CIR, recante “Norme di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell’8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante “Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet”;

VISTA la delibera 350/02/CONS, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera 02/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA la delibera 03/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

CONSIDERATI gli impegni presi da Telecom Italia nell'incontro del 20 settembre 2002 relativo all'evoluzione dell'offerta ADSL *Wholesale* di Telecom Italia;

VISTA la proposta di offerta ADSL *Wholesale* presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002;

SENTITI l'Associazione Italiana Internet Providers (anche in rappresentanza di Assoprovider) e gli operatori Albacom, KPNQWEST, Tiscali, Atlanet, Colt, Edisontel e Wind in data 13 dicembre 2002;

SENTITA la società Telecom Italia in data 14 gennaio 2003, 26 febbraio 2003, 4 marzo 2003 e 24 marzo 2003;

SENTITA la società Tiscali in data 24 gennaio 2003;

SENTITE le associazioni A.I.I.P e Assoprovider in data 27 febbraio 2003;

SENTITA la società SEAT Pagine Gialle in data 12 marzo 2003;

CONSIDERATO che l'art. 5 del d.P.R. n. 318/97 impone agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete nonché di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto;

CONSIDERATO che con delibera 407/99 l'Autorità ha rilasciato a Telecom Italia un'autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad *Internet* ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie ADSL e che tale autorizzazione provvisoria è subordinata al rispetto di determinate condizioni tra le quali l'obbligo, in ottemperanza al principio di parità di trattamento, che l'offerta di servizi *wholesale* debba essere trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai tempi di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom Italia alle società controllanti, controllate, collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori che ad essa aderiscono di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale;

CONSIDERATO che gli obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia x-DSL da parte di Telecom Italia sono stati definiti dalla delibera 2/00/CIR e che, in particolare, tali obblighi definiscono il principio, con riferimento ai servizi x-DSL, che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta di servizi *wholesale* devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela finale per l'offerta di equivalenti servizi che utilizzino tecnologie x-DSL, nonché che tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti);

CONSIDERATO che la fornitura al pubblico di un servizio ADSL richiede l'utilizzo di infrastrutture di rete aggiuntive a quelle acquisite con il servizio ADSL *Wholesale* di Telecom Italia e che la definizione delle condizioni di offerta del servizio ADSL *Wholesale* deve essere fatta tenendo nella dovuta considerazione tali ulteriori componenti di rete;

CONSIDERATO che le infrastrutture di rete aggiuntive al servizio ADSL *Wholesale* necessarie per la fornitura del servizio finale sono principalmente riconducibili a servizi di connettività IP e che per tali servizi esiste sul mercato una pluralità di offerte;

CONSIDERATO che, per la stima del valore dei servizi di connettività IP, l'Autorità ha tenuto conto dei prezzi praticati da Telecom Italia per tali servizi (CDN e servizi di trasporto IP), nonché delle valutazioni espresse nel corso del procedimento dagli altri operatori con riferimento ai costi sostenuti per l'acquisizione di tali servizi;

CONSIDERATO che la valutazione del costo dei servizi di connettività IP è stata condotta sulla base di dati sulla diffusione a fine 2002 e prospettica a fine 2003 dei servizi x-DSL, nonché sulla base dei dati acquisiti e delle informazioni disponibili sui costi di tali servizi, ipotizzando dimensioni operative efficienti coerenti con lo stadio di sviluppo del mercato, basate su una quota di mercato pari a circa il 5% del mercato prospettico, coerenti sia con ipotesi di copertura nazionale del servizio, sia con ipotesi di copertura limitata ad alcuni ambiti geografici;

CONSIDERATO che, pertanto, tali valutazioni sono suscettibili di variazioni in funzione dell'evoluzione delle dimensioni del mercato finale dei servizi a larga banda, dei prezzi dei circuiti diretti e, più in generale, del mercato della connettività IP;

CONSIDERATO che le offerte di servizi x-DSL al pubblico possono includere l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di pura connettività, quali, ad esempio, i servizi di posta elettronica, la disponibilità di spazio web, software gratuiti apparati gratuiti o a prezzi scontati, accesso gratuito a contenuti a pagamento;

CONSIDERATO che, nel caso delle offerte al pubblico ADSL di Telecom Italia, la clientela ha accesso a caselle di posta elettronica ed a una quantità di spazio Web variabili in funzione del tipo di offerta al pubblico, nonché ai contenuti esclusivi offerti dal portale Virgilio +;

RITENUTO che il valore di tali servizi aggiuntivi deve essere scorporato dal prezzo del servizio finale ai fini della corretta determinazione delle condizioni di offerta dei servizi wholesale;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di garantire la parità di trattamento, nel caso di servizi ADSL, il prezzo del servizio all'ingrosso deve essere determinato sulla base del prezzo del servizio finale, depurato del valore dei servizi aggiuntivi e ridotto in misura corrispondente ai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta, i costi di gestione del cliente e i costi delle ulteriori componenti di rete necessarie per la fornitura di un servizio finale di qualità equivalente a quello offerto al pubblico da Telecom Italia (o da sue controllate e collegate);

CONSIDERATO che la delibera 407/99 dell'Autorità è volta a consentire agli operatori di fornire un servizio a condizioni concorrenziali e che, di conseguenza, l'operatore alternativo deve potere fruire di un ragionevole margine di profitto sul servizio offerto;

CONSIDERATO che la valorizzazione delle spese di marketing inizialmente prevista da parte di Telecom Italia, con particolare riferimento alle spese pubblicitarie inerenti servizi ADSL, è risultata inferiore alla spesa effettiva per campagne pubblicitarie per servizi ADSL realizzate nel corso dell'anno 2002;

CONSIDERATO peraltro che, nel caso di iniziative promozionali di co-marketing, non esiste un riscontro contabile del valore dell'iniziativa pubblicitaria;

CONSIDERATO che i programmi di fidelizzazione della clientela di Telecom Italia includono anche la spesa per servizi ADSL, e che pertanto una parte della spesa per servizi ADSL può essere utilizzata per acquisire altri servizi;

CONSIDERATO che, nel caso dei servizi di telefonia vocale, l'Autorità, con delibera 152/02/CONS, ha definito il margine operativo di un operatore efficiente, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete, da considerare ai fini della verifica della replicabilità dell'offerta dell'operatore dominante integrato verticalmente, nella misura del 35% e che, per lo sviluppo di servizi innovativi rispetto al tradizionale servizio di telefonia vocale, è necessario affrontare costi infrastrutturali e operativi iniziali aggiuntivi e da distribuire su una base clienti meno ampia ;

RITENUTO che, anche sulla base delle informazioni trasmesse da Telecom Italia e dagli operatori concorrenti, il valore dei servizi aggiuntivi e i costi non pertinenti da identificare al fine

della definizione del prezzo dei servizi ADSL *Wholesale*, tale da consentire un ragionevole margine di profitto in relazione al servizio, ammontano, allo stato, per i servizi ADSL retail offerti da Telecom Italia, al 47% nel caso del servizio "Alice Lite", al 55% nel caso del servizio "Alice 640" ed al 55% nel caso del servizio "Alice Mega";

RITENUTO che alcune disposizioni tecniche e procedurali dell'offerta *wholesale* presentata da Telecom Italia non appaiono giustificate e sono tali da generare discriminazione tra gli operatori e barriere all'ingresso sul mercato, quali in particolare:

- procedure operative di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso che comportano interruzioni di servizio ai clienti finali;
- previsione di sconti a volume con applicazione limitata alle attivazioni di accessi omogenei all'interno di uno stesso VP;
- configurazione di *Virtual Circuit* (VC) non omogenei all'interno di un singolo VP solo su base progettuale e impossibilità di affasciamento di accessi a velocità non omogenea sul medesimo VP con VC omogeneo;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha informato l'Autorità di avere avviato una revisione delle procedure di gestione delle richieste di variazione della velocità di accesso del cliente finale, che permetterà di gestire contestualmente le fasi di disattivazione e riattivazione attualmente previste;

RITENUTO che, nel caso precedente, interruzioni del servizio superiori alle 2 ore rappresentano una penalizzazione del cliente;

CONSIDERATO che l'Autorità valuta che la dimensione dei VP deve consentire un utilizzo ottimale delle risorse acquisite e che, a tal fine, deve essere possibile acquisire VP di dimensione uguale a quelle delle porte ATM utilizzate per la raccolta, tra cui quella con PCR pari a 34 Mbit/s, nonché che debbano essere progressivamente introdotte, in funzione delle esigenze del mercato e tenuto conto delle disponibilità tecniche, offerte relative a VP di maggiore capacità;

CONSIDERATO non giustificato e fonte di oggettiva discriminazione tra gli operatori che gli sconti a volume previsti per l'offerta di banda siano applicati solo alla banda afferente al medesimo VP;

CONSIDERATO che il listino relativo all'offerta di banda deve prevedere prezzi anche per capacità complessive per area di raccolta superiori ai 20 Mbit/s di MCR attualmente previsti;

CONSIDERATO che Telecom Italia, nell'incontro del 20 settembre 2002, si era impegnata ad integrare la propria offerta con accessi di capacità 2 Mbit/s;

RITENUTO opportuno assicurare agli operatori che abbiano già sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi ADSL *Wholesale* la possibilità di migrare, su richiesta, alle nuove condizioni di offerta, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi;

RITENUTO che non sia possibile accogliere le richieste di applicazione retroattiva delle condizioni economiche di offerta del servizio ADSL all'ingrosso ad accessi singoli;

RITENUTO, altresì, di non accogliere le richieste di Telecom Italia in merito all'addebito agli operatori che richiedano la migrazione alla nuova offerta di un valore pari agli sconti usufruiti per i primi mesi di utilizzo dei lotti ordinati;

CONSIDERATO che nuove offerte ADSL *Wholesale* ovvero modifiche strutturali delle condizioni di offerta dei servizi ADSL *Wholesale* già commercializzati richiedono da parte degli operatori destinatari delle offerte attività gestionali e tecniche, ulteriori rispetto a quelle necessarie a fronte di semplici variazioni dei valori economici dell'offerta;

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di garantire una effettiva parità di trattamento, prevedere, in tali casi, un termine maggiore rispetto a quello previsto dall'art. 4 della delibera 407/99;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la parità di trattamento, è opportuno prevedere che la durata dei contratti all'ingrosso non sia superiore alla durata dei contratti al pubblico offerti da Telecom Italia;



RITENUTO che, al fine di garantire la libertà di scelta ai clienti finali, è opportuno prevedere che gli SLA relativi ai servizi x-DSL siano integrati al fine di includere procedure di disattivazione che garantiscano tempi certi di disattivazione a fronte della disdetta del servizio da parte del cliente finale;

CONSIDERATO che l'offerta ADSL Wholesale deve essere compatibile con le altre offerte di servizi intermedi da parte di Telecom Italia, quali i servizi di *Unbundling del Local Loop* (ULL) e di *Shared Access* (SA);

RITENUTO che l'offerta ADSL *Wholesale* ad accessi singoli in modalità *flat* presentata da Telecom Italia in data 30 settembre 2002 necessita di una riformulazione alla luce delle valutazioni sopra espresse;

CONSIDERATO che l'art. 5 della delibera 407/99 prevede che l'Autorità possa modificare le condizioni relative alla fornitura di servizi all'ingrosso di cui alla medesima delibera;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nell'Ottava Relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni ("La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni - Relazione 2002"), con riguardo allo stato di attuazione della regolamentazione negli Stati membri, in tema di sviluppo della concorrenza nella banda larga (accesso locale e accesso ad *Internet* ad alta velocità), ha sottolineato che, affinché questo segmento di mercato possa svilupparsi, è tuttora necessario garantire la generale applicazione del principio di non discriminazione";

RITENUTO necessario, alla luce delle precedenti considerazioni, attuare un intervento dell'Autorità, finalizzato a stimolare lo sviluppo della concorrenza sul mercato dei servizi ADSL e, più in generale, sul mercato dei servizi a larga banda;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **CAPO I**

#### ***Interventi a carattere generale***

##### **Art. 1**

#### **Comunicazione delle offerte x-DSL all'ingrosso**

1. In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all'ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esistenti, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto contestualmente all'Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione della stessa.

2. Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all'ingrosso esista riguardi le sole condizioni economiche di offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, né variazioni della struttura economica dell'offerta, il termine di cui al comma precedente è di 30 giorni.

##### **Art. 2**

#### **Condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso (retail-minus)**

1. In ottemperanza al principio di parità di trattamento, di cui alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti l'offerta di un servizio finale di qualità equivalente a quel-

lo fornito da Telecom Italia o dalle società controllanti, controllate, collegate e il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio.

2. A tal fine, le condizioni di offerta dei servizi x-DSL all'ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali depurato del valore dei servizi forniti alla clientela aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la sola connettività e sottraendo dal valore così determinato una percentuale (*minus*) corrispondente ai costi non pertinenti, quali:

a. costi di commercializzazione dell'offerta (*es. marketing, pubblicità e rete di vendita*);

b. costi di gestione del cliente (*es. costi di fatturazione e assistenza clienti*);

c. costi delle infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle di cui all'offerta all'ingrosso, necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia, o da sue controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Telecom Italia, per ciascuna offerta al pubblico comunicata all'Autorità, è tenuta a fornire evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo altresì i criteri di valutazione utilizzati e indicando la natura dei dati utilizzati, con il seguente dettaglio:

a. Servizi aggiuntivi (valore per ciascun servizio; ad *es.* apparati forniti gratuitamente, spazi web, caselle di posta elettronica, accesso gratuito a servizi a pagamento, accesso a servizi riservati alla clientela, *etc.*...);

b. Costi di Marketing;

c. Costi di Pubblicità;

d. Costi della rete di vendita diretta e indiretta;

e. Costi di fatturazione;

f. Costi di rischio insolvenza;

g. Costi di assistenza clienti;

h. Costi di infrastrutture di rete, aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusi i costi di manutenzione;

i. Margine del servizio.

4. Telecom Italia è tenuta ad informare l'Autorità nel caso in cui siano resi disponibili nuovi servizi aggiuntivi ai sottoscrittori di offerte già comunicate all'Autorità. In tale caso l'Autorità potrà verificare la congruenza delle condizioni di offerta dei servizi all'ingrosso sulla base delle condizioni di offerta al pubblico effettivamente applicate.

5. Il valore (*minus*) corrispondente ai costi non pertinenti è valutato per ciascuna proposta di offerta di servizi finali basati su tecnologia x-DSL presentata da Telecom Italia, sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo, tenendo nella debita considerazione i costi specifici di ciascuna offerta e l'evoluzione degli stessi, con particolare riferimento ai costi dei servizi aggiuntivi inclusi nell'offerta, i costi di acquisizione e gestione della clientela e ai costi di marketing.

### **Art. 3**

#### **Durata dei contratti di fornitura di servizi x-DSL all'ingrosso**

1. L'operatore che richiede o ha in vigore contratti x-DSL wholesale con Telecom Italia ha diritto di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia, senza alcuna variazione delle altre clausole contrattuali.

**Art. 4****Integrazione del Service Level Agreement (SLA) relativo a servizi x-DSL all'ingrosso**

1. I Service Level Agreement (SLA) relativi a servizi x-DSL all'ingrosso prevedono specifiche procedure di disattivazione del servizio, secondo tempistiche coerenti con il principio di parità di trattamento interno-esterno, corredate da apposite penali, di natura progressiva su base temporale.

**CAPO II****Offerta ADSL Wholesale ad accessi singoli in modalità flat di Telecom Italia****Art. 5****Condizioni economiche di offerta**

1. I prezzi della componente di accesso del servizio ADSL *Wholesale* ad accessi singoli in modalità *flat* di Telecom Italia sono modificati come da tabelle seguenti.

**Tabella 1 – Canoni per accessi ADSL a 256 Kbit/s**

N° accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	200,42 €
da 25 fino a 49	191,74 €
da 50 fino a 99	183,05 €
da 100 in poi	174,27 €

**Tabella 2 – Canoni per accessi ADSL a 640 Kbit/s**

N° accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	233,75 €
da 25 fino a 49	223,62 €
da 50 fino a 99	213,49 €
da 100 in poi	203,25 €

**Tabella 3 – Canoni per accessi ADSL a 1,28 Mbit/s**

N° accessi	Canone annuo per singolo accesso
da 1 fino a 24	267,19 €
da 25 fino a 49	257,48 €
da 50 in poi	252,62 €

2. Gli sconti a volume di cui alle tabelle 1, 2 e 3, sono applicati sommando tutti gli accessi con medesimo PCR richiesti in ciascuna area di raccolta.

3. I canoni previsti per la banda ATM del servizio ADSL *Wholesale* ad accessi singoli in modalità *flat* di Telecom Italia sono applicati sommando i PCR di tutti i VP attivati in ciascuna area di raccolta.

4. I prezzi di riconfigurazione dei Virtual Path (VP) non sono dovuti in caso di ampliamento della banda all'interno di un VP, senza modifiche della configurazione dello stesso.

## **Art. 6**

### **Condizioni tecniche e procedurali**

1. Telecom Italia include nell'offerta VP con 34 Mbit/s di PCR.

2. Il listino per la banda ATM include nell'offerta i canoni relativi a capacità superiori ai 40 Mbit/s di PCR e almeno fino a 155 Mbit/s di PCR.

3. Telecom Italia sviluppa, entro 60 giorni dalla notifica della presente delibera, una specifica procedura che permetta di gestire richieste di variazione dei parametri (PCR e MCR) del *Virtual Circuit* (VC) con modalità tali da non causare interruzioni del servizio al cliente finale, ovvero, in modo tale da limitare l'interruzione al tempo strettamente necessario ad effettuare la variazione richiesta. Il *Service Level Agreement* (SLA) dovrà essere conseguentemente integrato, prevedendo, in particolare, a carico di Telecom Italia, l'obbligo di informare circa il momento e la durata dell'eventuale interruzione del servizio al cliente finale, nonché congrue penali nei casi di durata dell'interruzione superiore a due ore.

4. Telecom Italia consente la configurazione, a titolo non oneroso, di VC non omogenei sul medesimo VP. Le richieste in tal senso dovranno ricevere risposta entro 30 giorni. Eventuali rifiuti, motivati tecnicamente, devono essere notificati entro i successivi 5 giorni all'Autorità, per le idonee attività di vigilanza.

## **Art. 7**

### **Accessi con velocità downstream pari a 2 Mbit/s**

1. Entro un mese dalla notifica della presente delibera, Telecom Italia provvede ad integrare l'offerta di cui al presente capo con accessi con velocità *downstream* pari a 2Mbit/s, comunicando all'Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all'ingrosso la relativa proposta di offerta.

## **Art. 8**

### **Entrata in vigore e modalità di migrazione**

1. Telecom Italia comunica all'Autorità e agli operatori che hanno sottoscritto contratti ADSL all'ingrosso, nonché pubblica contestualmente sul proprio sito *Web*, l'offerta ADSL *wholesale flat* ad accessi singoli, completa della modulistica per l'adesione all'offerta e per la richiesta di migrazione dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo, modificata secondo quanto disposto dalla presente delibera, entro 15 giorni dalla notifica della stessa.

2. Le condizioni di offerta previste nell'offerta ad accessi singoli sono applicabili, senza penali né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, ai contratti per servizi ADSL all'ingrosso già in essere, su richiesta dell'operatore cliente. Tale richiesta deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di Telecom Italia di cui al comma precedente.

3. Il modulo per la richiesta di "migrazione" dall'offerta a lotti all'offerta ad accesso singolo permette di configurare la richiesta con modalità chiare, flessibili e non gravose per il richiedente, prevedendo anche la possibilità di richiedere la "migrazione" per tutti i lotti sottoscritti con un unico modulo di richiesta.

4. La riconfigurazione dei VP connessa alle richieste di “migrazione” non danno luogo al versamento dei contributi di configurazione e/o riconfigurazione previsti.

5. In caso di richiesta di “migrazione”, le condizioni economiche previste dall’offerta di cui al presente capo saranno applicate a partire dalla data di adozione della presente delibera.

### **CAPO III**

#### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 9**

#### **Disposizioni finali**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Napoli, 15 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

## **SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SMP)**

### **DELIBERA N. 219/02/CONS**

#### **AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SUL MERCATO DELL'ACCESSO AD INTERNET**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 luglio 2002;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)", e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

VISTO il decreto legislativo 17 marzo, 1995, n. 103, di attuazione della direttiva 90/388;

VISTO il d.P.R. 4 settembre 1995, n.420, "Regolamento recante determinazioni delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all' "Istituzione dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie", ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera am), 4, 5, 7, 8 e 22, comma 1, lettera a), nonché l' Allegato A;

VISTO il d.m. 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la determina del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998, relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTO il d.m. 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", e in particolare l' art. 8 e l' art. 9, commi 1, 2, 3;

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la delibera 197/99, recante "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera 287/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell' ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera 467/00/CONS, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell' 8 agosto 2000, n. 184;

VISTA la delibera 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 2000, n. 169;

VISTA la delibera n. 25/01/CIR, recante "Disposizioni in merito all' introduzione dell' offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico internet", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2002, n. 17;

VISTA la delibera n. 132/02/CONS, recante "Consultazione pubblica nell' ambito del procedimento avente ad oggetto aggiornamento dell' elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell' accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge, 8 aprile 2002, n. 59", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell' 8 maggio 2002, n. 106;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell' articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell' 8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Providers delle condizioni economiche dell' offerta di riferimento";

VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica;

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa agli operatori in data 7 giugno 2002 e le risposte pervenute;

VISTA la nota trasmessa in data 11 giugno 2002 all' Autorità garante della concorrenza e del mercato;

VISTA la nota trasmessa in data 13 giugno 2002 al Commissario della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, Professor Mario Monti;

VISTA la nota, trasmessa il 24 giugno 2002, dal Commissario della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, Professor Mario Monti;

VISTO il parere dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmesso il 27 giugno 2002;

SENTITE, in data 19 giugno, le società SEAT Pagine Gialle, Wind Telecomunicazioni, Alacom, Atlanet, Edisontel, Welcome Italia, Telecom Italia e le associazioni @iip e Assoprovider, e, in data 24 giugno 2002, le società BLU, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel quadro normativo comunitario e nazionale**

Tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi di armonizzazione, liberalizzazione e promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati di telecomunicazioni, il vigente quadro regolamentare europeo, recepito in Italia ad opera del d.P.R. n. 318/97, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (altrimenti richiamato, nei testi nazionali, come "notevole forza di mercato"), stabilendone la nozione ed i criteri d'applicazione e collegando puntuali obblighi regolamentari all'identificazione ed alla conseguente notifica alla Commissione europea di tale qualifica in capo ad uno o più operatori in relazione a ciascun mercato rilevante. Si tratta, in particolare, di obblighi di non discriminazione, orientamento ai costi, pubblicazione di un'offerta di riferimento e negoziazione (rispettivamente, in relazione a servizi di interconnessione e accesso speciale), contabilità dei costi e separazione contabile (articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 318/97).

L'articolo 1, comma 1, lett. am) del d.P.R. n. 318/97 (che riproduce i contenuti dell'art. 4, comma 3, della direttiva 97/33/CE) definisce come operatore avente significativo potere di mercato "*[...] un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito del mercato geografico ove è autorizzato ad operare*" e prosegue, specificando che "*L'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato*".

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della direttiva 97/33, le Autorità Nazionali di regolamentazione hanno l'obbligo di identificare gli organismi aventi notevole forza di mercato e di notificare tali organismi alla Commissione. L'articolo 22, comma 1, lett. a), del d.P.R. 318/97, assegna espressamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in materia di disciplina e modalità applicative dell'istituto del significativo potere di mercato; competono pertanto all'Autorità la decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale eventualmente utilizzati per la determinazione del significativo potere di mercato, nonché la definizione delle condizioni di applicazione degli obblighi regolamentari conseguenti.

La normativa nazionale e comunitaria consente di individuare quattro mercati rilevanti ai fini della notifica di significativo potere di mercato:

- 1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
- 2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);



3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato A, parte 3, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);

4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del d.P.R. n.318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).

In adempimento al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorità ha provveduto, con la delibera del Consiglio n.197/99, a designare e notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato nei mercati sopra individuati.

La lista dei mercati sinora identificati non è peraltro una lista chiusa; se, difatti, in sede di prima applicazione dell'istituto (coincidente con la fase di avvio dei meccanismi concorrenziali definiti dalla normativa europea), l'Autorità ha ritenuto sufficiente una verifica delle condizioni dei mercati espressamente richiamati dalla normativa stessa, nulla esclude che, in una fase più avanzata del percorso di apertura dei mercati di telecomunicazioni ed in considerazione del forte dinamismo del contesto tecnologico, si renda necessario procedere alla individuazione di nuovi mercati rilevanti, anche attraverso la segmentazione dei mercati di riferimento precedentemente individuati. Tale possibilità risultava già espressamente prevista dall'Autorità in occasione delle attività che hanno condotto alle notifiche di cui alla delibera n. 197/99; in particolare, si richiama il considerando 3 della citata delibera, in cui l'Autorità segnalava che “[...] l'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione”, avrebbe potuto produrre innovazioni nel quadro generale di riferimento, con “...l'eventualità di ridefinire gli operatori con notevole forza di mercato, nonché di segmentare ulteriormente i mercati di riferimento, laddove si ritenga necessario”.

La *ratio* stessa dell'istituto suggerisce, d'altro canto, l'opportunità di una costante verifica di adeguatezza della lista dei mercati rilevanti; è di tutta evidenza, infatti, che lo strumento regolamentare della notifica, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attività sui mercati di telecomunicazioni, richiamati dall'articolo 2, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 318/97, debba essere quanto più possibile aggiornato e calibrato in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati.

Tali poteri di verifica competono all'Autorità; *a fortiori*, una indicazione di nuovi mercati può essere formulata dal legislatore, ferme restando le competenze tecniche dell'Autorità di settore nella definizione dei criteri applicativi *ex* articolo 22, del d.P.R. n. 318/97. In tale contesto, la legge 8 aprile 2002, n.59, ha inteso dedicare una specifica attenzione al mercato dei servizi di accesso ad Internet, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, evidenziando l'esigenza di una disciplina che superi l'attuale differenziazione regolamentare tra Internet Service Providers (di seguito, per brevità, indicati anche con l'acronimo ISP) indipendenti, operanti sulla base di autorizzazione generale, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, e operatori titolari di licenza individuale, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997. L'articolo 1, comma 1, della legge dispone inoltre che l'Autorità provveda, entro sessanta giorni, all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del d.P.R. n. 318/97. Le previsioni di legge demandano dunque all'Autorità l'esercizio delle proprie competenze in merito alla individuazione ed all'analisi di un nuovo segmento di mercato e, ove ne sussistano le condizioni, alla indicazione delle modalità applicative delle misure regolamentari già definite dalle norme vigenti.

Una approfondita riflessione merita l'inquadramento delle attività di individuazione di un nuovo mercato rilevante a livello nazionale nella prospettiva evolutiva del regime regolamentare europeo in tema di significativo potere di mercato e, specificamente, nelle more del recepimento in Italia della direttiva 2002/21/CE ("direttiva quadro") e dei documenti applicativi connessi (in particolare, della raccomandazione di cui all'articolo 15, comma 1, della direttiva). Tale riflessione concerne sia gli aspetti procedurali, sia i potenziali impatti di tali attività sull'efficacia degli strumenti regolamentari di prossima attuazione. Al riguardo, si rileva in primo luogo che l'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato secondo modalità efficaci e proporzionali in relazione allo specifico contesto nazionale costituisce obiettivo confermato dalla Direttiva 2002/21/CE; l'articolo 15, comma 3, della citata direttiva, infatti, prevede espressamente in capo alle Autorità nazionali il compito di definire "[...] i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale", indicando una specifica procedura per la individuazione di mercati nazionali diversi da quelli che verranno individuati ad opera della raccomandazione della Commissione, richiamata al comma 1 del medesimo articolo.

Sotto il profilo procedimentale, nelle more del recepimento della nuova direttiva e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare e procedurale, gli adempimenti procedurali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti. Dal punto di vista sostanziale, sono attualmente in corso i lavori preparatori della citata raccomandazione a cura della Commissione; ad oggi, tali lavori hanno condotto alla stesura di un testo preliminare, attualmente oggetto di consultazione pubblica. In considerazione di ciò, appare indispensabile, al fine di assicurare che le misure assunte nella fase transitoria non pregiudichino una piena e corretta applicazione della disciplina europea recentemente pubblicata in materia di significativo potere di mercato, prevedere, sin d'ora, una riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato, ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n. 59/02, mediante gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo e alla luce della nuova lista dei mercati di cui alla raccomandazione, non appena tali strumenti si renderanno giuridicamente applicabili a livello nazionale. Tale impostazione è in linea con le prescrizioni definite dalla stessa direttiva 2002/21/CE in ordine al regime transitorio applicabile in tema di significativo potere di mercato. Si richiama, al riguardo, l'articolo 27 (rubricato, appunto, "*disposizioni transitorie*") in cui si dispone che gli Stati Membri mantengano gli obblighi vigenti in materia sulla base della normativa nazionale sino a quando non abbiano completato l'analisi ai sensi delle nuove disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla direttiva stessa.

In considerazione dell'attuale fase di transizione del quadro regolamentare comunitario e delle sostanziali novità da esso apportate in tema di significativo potere di mercato, ed al fine di escludere ogni possibile pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da tale nuovo quadro regolamentare, l'Autorità ha ritenuto opportuno portare a conoscenza della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'inquadramento regolamentare, gli obiettivi, la natura e l'iter del presente procedimento. In tale senso, peraltro, induce la considerazione per cui la nuova disciplina, di cui agli articoli 14-16 della direttiva 2002/21/CE, fonda l'analisi del significativo potere di mercato sulla applicazione di strumenti e concetti di analisi economica propri della disciplina della concorrenza. Le note pervenute confermano la correttezza dell'impostazione dell'Autorità di procedere alle attività indicate dalla legge n. 59/02, utilizzando gli strumenti disponibili ai sensi delle norme vigenti, prevedendone tuttavia una applicazione tale da assicurare una equilibrata transizione verso il nuovo quadro regolamentare.

La lettera della Commissione europea del 24 giugno 2002, pur confermando che il vigente quadro regolamentare europeo consente la individuazione a livello nazionale di mercati diversi rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE, invita l'Autorità a considerare con particolare attenzione i potenziali impatti - sia sul piano generale della compatibilità con gli obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina, sia sotto il profilo degli effetti pratici sui meccanismi di mercato e nego-

ziali – conseguenti ad una eventuale individuazione, a livello nazionale, di mercati rilevanti non compresi nella lista di cui all'allegato I alla direttiva 2002/21/CE e, in particolare, del “...mercato all'ingrosso dell'accesso ad Internet”.

Al riguardo, la Commissione ricorda che, a decorrere dal 25 luglio 2003 (data fissata per l'applicazione negli Stati Membri della citata direttiva, ai sensi del suo articolo 28, comma 1), gli Stati Membri dovranno attivare la specifica procedura definita all'articolo 7, qualora intendano procedere alla designazione di operatori con significativo potere di mercato in mercati non indicati dalla raccomandazione.

L'Autorità considera di fondamentale rilievo le indicazioni fornite dalla Commissione e si impegna a procedere ad una analisi dei mercati individuati ai sensi del presente provvedimento, non appena tutti gli strumenti di cui all'articolo 16 della direttiva n. 2002/21/CE saranno disponibili; in base agli esiti di tale analisi (da concludersi entro la data del 25 luglio 2003), l'Autorità procederà all'eventuale attivazione della procedura di consultazione sopra richiamata.

Si rileva peraltro che la stessa Commissione indica criteri utili ad evitare che l'applicazione del vigente quadro regolamentare in tema di significativo potere di mercato si ponga in contrasto con gli obiettivi e gli strumenti previsti per la nuova disciplina dell'istituto. In particolare, la Commissione sottolinea l'opportunità che l'Autorità, nell'applicazione delle norme vigenti e degli strumenti regolamentari ivi previsti, non si limiti ad applicare il tradizionale criterio della quota di mercato, bensì si avvalga in modo sostanziale e qualificato di tutti gli altri criteri definiti dalla vigente normativa (capacità di influenzare le condizioni di mercato, controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, fatturato commisurato al valore del mercato, accesso alle risorse finanziarie, esperienza nella fornitura di prodotti e servizi). Ciò, al fine di assicurare che la valutazione relativa alla sussistenza di un significativo potere di mercato si fondi nella sostanza, nell'attuale fase transitoria e nelle more della entrata in vigore di norme che ne modificano radicalmente il funzionamento, sugli strumenti dell'analisi di mercato, evitando in tal modo ogni possibile discontinuità rispetto all'applicazione degli strumenti previsti dal nuovo regime.

L'applicazione dei criteri previsti dal regime vigente, modulata secondo le indicazioni suggerite dalla Commissione, e l'immediata riconsiderazione complessiva del quadro delle notifiche di significativo potere di mercato (ivi comprese quelle effettuate ai sensi della legge n.59/02) attraverso gli strumenti definiti dal nuovo quadro regolamentare europeo, consentono pertanto, ad avviso dell'Autorità, di assicurare che le misure assunte in tale fase di transizione non pregiudichino l'applicazione della disciplina europea in materia di significativo potere di mercato, di prossima applicazione.

Con specifico riferimento alle esigenze di rinegoziazione dei contratti tra operatori alla luce di eventuali notifiche nel mercato all'ingrosso e ai connessi rischi di incertezza giuridica, si osserva che gli stessi operatori partecipanti al procedimento (titolari di licenza individuale, ovvero Internet Service Providers autorizzati) hanno espresso, in larghissima maggioranza, un parere favorevole in merito all'utilità di un intervento di notifica su detto mercato e un forte interesse a rinegoziare le vigenti condizioni contrattuali; per una più dettagliata analisi della natura di tale mercato e degli impatti regolamentari di una eventuale notifica sulle dinamiche di detto mercato, si rinvia alle considerazioni espresse al successivo paragrafo 3.

Analogamente, il parere emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, oltre a proporre alcuni argomenti di natura regolamentare ed economica in merito alla possibilità di individuare ulteriori mercati rilevanti a fini regolamentari rispetto a quelli definiti dalla direttiva 97/33/CE e in merito alla compatibilità di tali iniziative con le disposizioni della direttiva 2002/21/CE (con specifico riferimento all'ipotesi di individuazione di una pluralità di mercati collegati alla definizione recata dalla legge n.59/02), sottolinea l'importanza che una attività di definizione di mercati nuovi a fini regolamentari in ambito nazionale debba in ogni caso essere effettuata in coerenza con i principi informatori della nuova disciplina comunitaria e, in concreto, si basi su

una analisi approfondita delle dinamiche del mercato rilevante e non si limiti alla mera applicazione del criterio della quota di mercato. Per quanto concerne taluni profili giuridici segnalati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativi alla coerenza del provvedimento rispetto al nuovo quadro regolamentare comunitario, si ritiene che essi possano essere utilmente inquadrati alla luce della ricostruzione regolamentare rappresentata nel parere della Commissione europea.

L'esigenza di una valutazione in merito alla opportunità di una segmentazione del mercato dell'accesso ad Internet in ulteriori mercati rilevanti ai fini regolamentari (con particolare riferimento a segmenti di mercato riferiti a servizi intermedi della filiera produttiva) emerge, d'altro canto, in modo inequivoco dal dettato e dalla *ratio* stessa della legge n.59/02.

La norma di apertura della legge (articolo 1, comma 1) dispone infatti l'equiparazione degli Internet Service Providers agli operatori licenziatari proprio ai fini dell'accesso alle condizioni dell'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata da un operatore avente significativo potere di mercato e pone in capo all'Autorità il compito di definire i criteri per la operatività dell'interconnessione per traffico Internet. Ciò mette in chiara evidenza il cruciale ruolo del servizio intermedio di interconnessione nelle dinamiche del mercato dell'accesso ad Internet. In data 26 giugno 2002, con la propria delibera 9/02/CIR, l'Autorità ha dato puntuale adempimento a tale disposizione di legge.

La successiva disposizione (contenuta dal medesimo articolo 1, comma 1), che richiede l'aggiornamento, a cura dell'Autorità, della lista dei soggetti notificati come detentori di significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, è il corollario logico della norma appena richiamata e mira, tra l'altro, ad individuare i soggetti ai quali imporre i richiamati obblighi di pubblicazione di un offerta di riferimento; una corretta e completa applicazione della norma rende dunque imprescindibile una attenta analisi delle dinamiche del mercato dei servizi intermedi d'interconnessione (altrimenti definiti "all'ingrosso", ovvero *wholesale*, secondo le nozioni equivalenti richiamate nelle note della Commissione e dell'Autorità garante). Confortano tale interpretazione la lettura e l'analisi dei lavori parlamentari preparatori della Legge e l'analisi delle dinamiche di mercato riportata al successivo paragrafo 3.

Per le ragioni sopra richiamate, si ritiene in ogni caso necessario prevedere fin da ora la conclusione, alla data del 25 luglio 2003, di una analisi del mercato dell'accesso ad Internet di cui alla legge n.59/02, applicando le procedure e gli strumenti indicati all'articolo 16 della 2002/21/CE e, più specificamente, gli orientamenti di cui al comma 2, per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo europeo, e la raccomandazione di cui al comma 3 recante la lista dei mercati rilevanti ai sensi del nuovo quadro, entrambi di prossima pubblicazione.

## 2. L'iter del procedimento

La designazione di un operatore come avente significativo potere di mercato si fonda su una preliminare attività di analisi economica, articolata nei seguenti passaggi:

- a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di prodotto/servizio, sia in termini geografici, e valutazione della eventuale rilevanza di mercati intermedi rispetto ai quali una eventuale posizione di significativo potere di mercato sia in grado di influenzare le condizioni del mercato rilevante;
- b) definizione del parametro di misurazione del mercato complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori;
- c) calcolo delle quote di mercato degli operatori nei singoli mercati di riferimento;
- d) valutazione degli eventuali impatti di criteri diversi dalla quota di mercato definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nella definizione dell'iter procedimentale, l'Autorità ha attribuito una particolare importanza alla necessità di rendere compatibili i termini particolarmente stringenti fissati dalla legge n.59/02 con le garanzie di contraddittorio, partecipazione e trasparenza previste per il procedimento amministrativo dalle disposizioni vigenti e dalle norme procedurali interne.

In tale ottica, contestualmente all'apertura del procedimento, l'Autorità ha disposto lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire commenti e informazioni sui temi oggetto del procedimento da parte di tutti i soggetti interessati; ai fini della massima accelerazione dell'iter, l'Autorità si è avvalsa della possibilità prevista dal punto 6 dell'Allegato alla propria Delibera 278/99, di fissare in trenta giorni, per i casi di particolare urgenza, il termine per la ricezione dei contributi di risposta alla consultazione pubblica. Alla consultazione, conclusasi, il 29 maggio 2002, hanno risposto 13 soggetti: @iip, Albacom, Assoprovider, Atlanet, Edisontel, H3G, Omnitel, SEAT Pagine Gialle, Telecom Italia, TIM, Tiscali, Welcome Italia e Wind Telecomunicazioni.

In data 7 giugno 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori informazioni e dati quantitativi relativi all'anno 2001, in merito ad un'ampia gamma di segmenti di mercato finali ed intermedi potenzialmente riconducibili alla nozione di "mercato dell'accesso ad Internet", recata dalla legge n.59/02.

In considerazione dei riflessi concorrenziali connessi alla definizione dei criteri di identificazione dei mercati rilevanti e delle relative quote di mercato, nonché dei potenziali impatti della definizione di nuovi mercati sui mercati identificati dal d.P.R. 318/97, l'Autorità, come già indicato, ha provveduto ad informare la Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa i criteri e gli strumenti utilizzati per la identificazione dei mercati rilevanti.

Al fine di garantire ai soggetti interessati un ulteriore momento di confronto con l'Autorità in merito ai temi in discussione nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha fissato due giornate di audizioni, nei giorni 19 e 24 giugno 2002. In tale sede, i soggetti partecipanti hanno rappresentato i rispettivi punti di vista in merito agli obiettivi del procedimento, alla definizione dei mercati rilevanti e dei criteri per il calcolo delle quote di mercato e al portato regolamentare connesso all'individuazione di eventuali posizioni di significativo potere di mercato. Essi hanno inoltre fornito chiarimenti e integrazioni alle informazioni quantitative precedentemente comunicate all'Autorità. A tale ultimo riguardo, si è riscontrata, in alcuni casi, una diversità di approccio metodologico tra i vari soggetti nelle risposte alla richiesta di dati quantitativi avanzata dall'Autorità (diversità, tra l'altro, comprensibile, attesa la novità del mercato oggetto dell'analisi); ciò ha reso necessaria una integrazione dei dati trasmessi a cura di alcuni operatori. Alcuni soggetti hanno inoltre integrato i propri contributi al procedimento, mediante l'invio di note e documenti contenenti le proprie posizioni sul procedimento in corso.

In base alle risultanze dell'analisi, l'Autorità ha quindi provveduto alla individuazione dei mercati rilevanti ai fini regolamentari, al calcolo delle relative quote di mercato e alla analisi degli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente, ai fini della applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato e della definizione dei conseguenti obblighi di natura regolamentare, così come definiti agli articoli 4,5,7, 8 e 9 del d.P.R. 318/97, secondo quanto previsto dalla Legge n.59/02.

### **3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento**

L'identificazione del mercato rilevante e la valutazione della eventuale rilevanza a fini regolamentari di mercati intermedi costituisce il primo passaggio per la effettiva operatività della nozione di significativo potere di mercato.

La teoria economica e la prassi applicativa consolidata inducono ad effettuare l'individuazione del "mercato rilevante" in relazione ai due tradizionali concetti di mercato "di prodotto/servizio" e "mercato geografico".

### 3.1. L'identificazione del mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 59/02 individua, attraverso una formula necessariamente generale, il "mercato dell'accesso ad Internet" come mercato rilevante ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato, attribuendo all'Autorità le competenze ai fini di una sua specificazione applicativa.

Un approfondimento di tale definizione appare ineludibile, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del mercato in questione: le molteplici soluzioni tecnologiche di fornitura dei servizi di accesso ad Internet alla clientela finale e le numerose articolazioni dei flussi economici tra operatori coinvolti nella catena industriale di costruzione dei detti servizi rendono infatti necessaria:

a) in primo luogo, una analisi e una definizione di natura teorica di tutti i segmenti di mercato di riferimento in cui è scindibile la nozione generale di "servizio di accesso ad Internet" fornita dalla legge n.59/02;

b) una valutazione a fini regolamentari dei mercati sopra individuati basata su una pluralità di elementi (condizioni concorrenziali e grado di sviluppo dei mercati, grado di consolidamento delle tecnologie, regime regolamentare vigente), onde verificare quali tra essi debbano essere considerati "mercati rilevanti", ai fini della legge n.59/02.

In termini concettuali, il servizio di accesso ad Internet è percepito dalla generalità degli utilizzatori finali come la fornitura di prestazioni che consentono al cliente lo scambio di contenuti con la rete Internet. Uno sguardo più attento alla catena industriale su cui si basa la fruizione di tali prestazioni da parte del cliente finale evidenzia peraltro che il servizio di accesso ad Internet si compone di una pluralità di prestazioni tra loro collegate verticalmente e differenziabili orizzontalmente, in relazione alle particolari infrastrutture e tecnologie utilizzate per realizzare il collegamento tra l'utente ed Internet.

Sotto il profilo regolamentare, in termini generali, si è già fatto riferimento alla possibilità, da parte dell'Autorità, di procedere ad una segmentazione dei mercati di riferimento, qualora ciò si renda necessario ai fini di una adeguata disciplina degli stessi. In tal senso, oltre al richiamo ai fondamenti logici e, più specificamente, alle considerazioni già formulate in occasione della delibera n.197/99, risultano dirimenti le indicazioni fornite dalla Commissione circa la possibilità da parte degli Stati membri di sottoporre a regolamentazione attività e mercati diversi da quelli individuati dalla direttiva 97/33/CE.

Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad Internet, è d'altro canto utile un richiamo agli obiettivi e ai contenuti della legge n.59/02, a supporto della necessità di procedere ad una segmentazione di tale nozione a fini regolamentari; al riguardo, si ricorda che è la stessa legge a focalizzare la sua attenzione sui segmenti di mercato intermedi e sottesi alla fornitura del servizio alla clientela finale; ciò accade non soltanto (ed in modo esplicito) in relazione alla disposizione che consente agli Internet Service Providers di accedere all'offerta di interconnessione di riferimento, ma anche, in modo altrettanto chiaro, ancorché implicito, in relazione alla norma che dispone l'aggiornamento della lista dei soggetti aventi significativo potere di mercato.

In conclusione, l'esigenza di un'ulteriore segmentazione della nozione di cui alla legge n.59/02 è stata unanimemente messa in evidenza da tutti i soggetti interessati, nelle diverse occasioni di partecipazione al procedimento.

#### 3.1.1. Segmentazione del mercato dei servizi finali

Una prima segmentazione può essere effettuata tra servizi di accesso ad Internet da rete fissa e servizi di accesso ad Internet da rete mobile. Dal lato della domanda, le due tipologie di servizio non sono facilmente sostituibili, in quanto rispondono a differenti condizioni di utilizzo (staticità verso mobilità), richiedono differenti apparati (modem o terminale mobile) e si caratterizzano per diverse caratteristiche tecnologiche (in termini di velocità di trasmissione e stabilità della connessione), nonché per differenze di costo e di possibilità di accesso in navigazione. Dal lato dell'offerta, il mercato dell'accesso da reti mobili è caratterizzato dal peculiare regime autorizzatorio proprio

della telefonia mobile (che impedisce agli operatori di rete fissa e agli ISP sprovvisti di licenza mobile di poter concorrere nella originazione delle chiamate da rete mobili), unitamente alla indisponibilità di servizi di accesso indiretto da rete mobile.

Ciò premesso, i dati emersi dall'istruttoria evidenziano l'esistenza di un separato mercato dei servizi di accesso da rete mobile ancora di dimensioni ridotte (pari a meno dell'1% del corrispondente mercato di accesso da rete fissa) ed in fase di avvio, in cui, peraltro, debbono ancora stabilizzarsi i processi di carattere tecnologico (scarsa qualità, protocolli in via di consolidamento). Tali elementi suggeriscono di rinviare ad un momento successivo la valutazione di un intervento di natura regolamentare in tale mercato.

Nell'ambito del mercato dell'accesso da rete fissa, una segmentazione consolidata a livello scientifico ed acquisita ormai, a livello internazionale, anche in ambito regolamentare, è quella tra i servizi di accesso in modalità cd. *dial up* (con cui si indicano comunemente i servizi di accesso commutato su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s) ed i servizi di accesso ad Internet realizzati attraverso altre soluzioni tecniche innovative (si pensi, in primo luogo, ai servizi di accesso a larga banda in tecnologia DSL, ma anche, in misura residuale, alle opzioni accesso mediante collegamenti in fibra ottica, ovvero mediante linee affittate e tecnologie satellitari). Le due tipologie di accesso presentano, infatti, una scarsa sostituibilità. Dal lato della domanda, i servizi di accesso in modalità *dial-up* sono caratterizzati da una velocità di connessione inferiore a quella garantita dalle modalità di accesso non commutato (limitando la gamma di contenuti fruibili) e non soddisfano in maniera ottimale l'esigenza di connessioni di tipo *always on*; ciò condiziona fortemente la percezione di tali categorie di servizi come non sostituibili tra loro da parte della clientela finale. A ciò si aggiunga che, mentre i servizi di accesso commutato sono diffusamente disponibili sull'intero territorio nazionale, i servizi di accesso basati su altre modalità tecniche (si pensi, ad. es, ai servizi in tecnologia DSL o alla fibra ottica), ancorché in via di diffusione, sono disponibili solo su una porzione limitata del territorio nazionale. Dal lato dell'offerta, radicali differenze si rilevano nella struttura dei costi sottostanti alla fornitura dei servizi di accesso nelle due modalità, nelle conseguenti relazioni economiche intercorrenti fra gli operatori nei vari stadi della catena produttiva, nonché nella dotazione infrastrutturale e di patrimonio tecnologico degli operatori.

L'Autorità non ritiene d'altro canto opportuno individuare il mercato dei servizi di accesso ad Internet da rete fissa attraverso le soluzioni tecniche innovative sopra richiamate (ed, in particolare, attraverso soluzioni in tecnologia DSL) come mercato rilevante ai sensi della legge n.59/02; ciò, sulla base di considerazioni relative al grado di maturità delle tecnologie e al regime regolamentare vigente per tali servizi. Se è vero che anche nel caso di servizi di accesso ad Internet in tecnologia DSL (come per i servizi di accesso da rete mobile) si è in presenza di un segmento di mercato innovativo, è parimenti vero che il grado di maturità ed affidabilità delle tecnologie DSL fa sì che i servizi basati su tali tecnologie (in termini di qualità delle prestazioni, di tempi di *roll-out* e di livelli di prezzi) sono da considerare come opzioni già presenti sul mercato, caratterizzate da condizioni di forte collegamento orizzontale con l'offerta tradizionale di servizi di accesso ad Internet in *dial up* ed esposte a rischi di *pre-emption* da parte dei soggetti che detengono il controllo sulla clientela dei servizi tradizionali.

Tale preoccupazione è stata peraltro immediatamente percepita, a livello internazionale, in una fase antecedente all'avvio commerciale delle offerte di servizi DSL; sia le Istituzioni comunitarie, sia le principali Autorità di regolamentazione europee (tra cui quella italiana) hanno infatti definito una serie di vincoli e controlli in capo all'operatore storico (per sua natura, titolare di un significativo potere di mercato sui mercati tradizionali), proprio al fine di assicurare uno sviluppo concorrenziale del nuovo segmento di mercato dei servizi di accesso a larga banda. In particolare, in Italia, vige una specifica regolamentazione, secondo il criterio del *retail minus*, per l'offerta *wholesale* di servizi DSL da parte di Telecom Italia, mentre la catena impiantistica necessaria per la realizzazione di tali servizi da parte degli operatori concorrenti è regolata, secondo i rigidi principi dell'orientamento al costo, nell'ambito della disciplina dell'accesso disaggregato alla rete locale. In

considerazione della disciplina vigente ed in attesa di possibili ulteriori evoluzioni del mercato, non si ravvisa, allo stato, l'esigenza di un'ulteriore disciplina in capo all'operatore storico con riferimento all'offerta di servizi finali.

Alla luce di quanto detto, l'Autorità ha individuato come rilevante ai fini del presente procedimento il mercato finale mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa.

### **3.1.2. Segmentazione del mercato dei servizi intermedi**

Una completa e corretta percezione delle dinamiche del mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa richiede peraltro una attenta analisi anche lungo la dimensione verticale dei mercati intermedi dei servizi di accesso alla rete; i soggetti fornitori di servizi finali, siano essi indipendenti o integrati con operatori di rete, necessitano comunque di un approvvigionamento in termini di infrastrutture, elementi e prestazioni intermedie per la costruzione dei propri servizi. È pertanto chiaro che una posizione di forza nella fornitura di uno o più dei servizi a monte del servizio finale, nella misura in cui si risolve in un trattamento discriminatorio tra i diversi fruitori di tali servizi (ed, in particolare, in un diverso trattamento tra ISP integrato o controllato, e ISP indipendenti) è suscettibile di influenzare le dinamiche concorrenziali nel mercato finale. Tali considerazioni di ordine generale, assumono un particolare rilievo, ai fini dell'equilibrato perseguimento della *ratio* della legge n.59/02 (consistente nella equiparazione degli ISP agli operatori titolari di licenza individuale), alla luce della attuale articolazione del novero dei soggetti operanti sul mercato dei servizi finali, che vede alcuni ISP integrati con operatori licenziatari, o controllati da essi, confrontarsi con ISP indipendenti. In tale contesto, la parità di trattamento tra i soggetti operanti sul mercato dei servizi finali nella fruizione degli *input* intermedi è la condizione preliminare per una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi finali.

La legge stessa, d'altro canto, disponendo (con una norma diversa rispetto a quella su cui si fonda il presente procedimento, contenuta nel medesimo articolo 1, comma 1), il diritto per gli ISP di accedere a parità di condizioni con gli operatori licenziatari all'Offerta di interconnessione di riferimento, evidenzia il ruolo fondamentale del mercato dei servizi intermedi rispetto all'obiettivo di una equilibrata concorrenza sul mercato finale. Gli stessi soggetti partecipanti al procedimento hanno d'altro canto espresso, a larghissima maggioranza, l'esigenza di una completa analisi delle dinamiche di mercato dei servizi accesso ad Internet, con particolare riferimento ai diversi servizi di rete intermedi necessari per la fornitura del servizio finale.

Con riferimento alla tradizionale segmentazione propria dell'interconnessione, è possibile individuare i seguenti mercati intermedi:

a) mercato intermedio dell'originazione: si intende il servizio di trasporto delle chiamate Internet lungo la tratta che va dall'utente al punto di interconnessione tra operatore di originazione (sulla cui rete è fisicamente collegato l'utente) e operatore di terminazione di tipo Internet (il quale si occupa di consegnare all'ISP il traffico destinato ad Internet), ovvero ad un terzo operatore che si occupa solo del trasporto della chiamata all'operatore di terminazione. Il soggetto economico che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulle cui numerazioni telefoniche sono attestati gli utenti finali. La domanda di mercato è costituita dagli operatori di rete che consentono al cliente finale l'accesso ad Internet in *carrier selection o preselection* (ovvero, degli operatori che espletano mere funzioni di trasporto).

Su tale mercato, Telecom Italia detiene, ed è destinata a detenere ancora, nel medio periodo, un significativo potere di mercato (come peraltro riconosciuto dalla stessa Telecom Italia nei contributi prodotti nell'ambito del procedimento). E tuttavia tale condizione si risolve, nel vigente quadro regolamentare, in una puntuale e stringente disciplina *ex ante* delle condizioni di interconnessione di raccolta della generalità del traffico e, più recentemente (con la delibera 25/01/CIR), nella imposizione a Telecom Italia di specifici obblighi di fornitura di servizi di raccolta del traffico Internet in modalità forfetaria. Pertanto, in tale mercato, che non è oggetto del



presente procedimento, permangono in capo a Telecom Italia, quale operatore notificato nel mercato dell'interconnessione, gli obblighi attualmente applicabili alla originazione e raccolta del traffico interconnesso.

b) Mercato intermedio della terminazione: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP (*Point of Presence*) di un ISP. Il soggetto che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulla cui rete è attestato il POP verso cui è destinata la chiamata. La domanda di mercato è costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata è originata o trasportata. L'evoluzione del mercato dei servizi di interconnessione di terminazione, negli anni intercorsi dalla piena apertura dei mercati di telecomunicazioni, ha subito una forte evoluzione, proprio in ragione delle dinamiche legate ai servizi di accesso ad Internet; in particolare, gli operatori licenziatari hanno utilizzato le risorse di numerazione a loro disposizione per concentrare sulle proprie reti la terminazione di traffico Internet diretto verso una pluralità di ISP, alimentando così il modello di business cd. *free internet* (nel quale i ricavi degli operatori licenziatari erano assicurati per l'appunto dai ricavi di terminazione, al netto delle somme corrisposte agli ISP a titolo di revenue sharing). In tale ambito, alcuni operatori hanno successivamente provveduto ad integrare al proprio interno le funzioni di ISP e, in misura diversa a seconda della capillarità delle rispettive reti, a svolgere anche funzioni di trasporto (e conseguente terminazione interna) del traffico Internet mediante i servizi di *Carrier Selection e Preselection*. Da ciò discende una situazione del mercato della terminazione nella quale alcuni operatori presentano un controllo pressoché totale della catena dei servizi intermedi, integrando sia le attività di raccolta del traffico Internet (in ragione delle quali sottoscrivono contratti con la clientela finale e svolgono attività di fatturazione), sia le funzioni di ISP. Tali operatori hanno pertanto una notevole facilità a trasferire sul mercato dei servizi finali tale posizione di forza del mercato dei servizi intermedi.

Per tali ragioni, il mercato della terminazione si pone come mercato rilevante, ai fini dell'applicazione della legge n.59/02.

### **3.1.3. Identificazione dei mercati rilevanti in termini regolamentari, ai sensi della legge n. 59/02**

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha individuato, allo stato attuale dello sviluppo dei mercati di telecomunicazioni, due mercati di riferimento al fine dell'identificazione di operatori aventi significativo potere di mercato e del conseguente aggiornamento del relativo elenco, di seguito descritti:

1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: si tratta del servizio di accesso alla rete Internet in modalità dial up, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s. Il soggetto economico che offre tale servizio è l'Internet Service Provider, sia esso indipendente o titolare anche di una licenza di telefonia fissa. La domanda di mercato è costituita dagli utenti finali.

2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità dial-up: si intende il servizio di consegna del traffico Internet al POP degli ISP. Il soggetto economico che offre il servizio è l'operatore di rete fissa sulla cui rete è attestato il POP dell'ISP destinatario della chiamata. La domanda di mercato è costituita dall'operatore presso la cui rete la chiamata è originata o transitata.

### **3.2. Identificazione del mercato di riferimento in termini geografici**

L'Autorità ritiene che la dimensione geografica dei mercati rilevanti individuati coincida con il territorio nazionale.

La dimensione nazionale è infatti coerente con le condizioni osservate in entrambi i mercati rilevanti individuati. Per quanto concerne il servizio di terminazione da parte degli operatori licen-

ziatari, le condizioni di fornitura risultano omogenee sul territorio nazionale. Altrettanto omogenea e capillare a livello nazionale è, sotto il profilo dell'offerta alla clientela finale, la diffusione di POP da parte degli ISP; se ne ricava il profilo di un mercato strutturato su scala nazionale.

Tale orientamento è risultato condiviso dalla generalità dei soggetti partecipanti al procedimento, nonché dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in precedenti provvedimenti (n.7978 del 28 gennaio 2000; n.8141 del 13 luglio 2000 e n.9142 del 23 gennaio 2001); la sostanziale omogeneità delle condizioni concorrenziali non determina d'altro canto, almeno nell'attuale fase di sviluppo del mercato, la necessità di individuare dei sub-mercati a livello regionale o locale.

### **3.3. Parametri utilizzati per misurare la dimensione del mercato, il grado di concorrenza e le relative posizioni degli operatori**

In coerenza con l'approccio seguito in occasione delle attività di notifica di cui alla delibera n.197/99, e tenuto conto degli orientamenti consolidati della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione della dimensione di ciascuno dei mercati individuati e delle relative quote degli operatori a partire dai dati in valore (ricavi registrati nel mercato di riferimento), in quanto questo indicatore risulta più appropriato ad individuare l'effettiva forza di mercato delle imprese. In tal senso, peraltro, si è espressa la quasi totalità delle imprese che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Tuttavia, per il mercato dell'interconnessione di terminazione, sono stati anche considerati i volumi di traffico; l'utilizzazione di entrambi i criteri - evidenziando eventuali differenze nella concentrazione del mercato (ove calcolata sulla base dei volumi rispetto all'applicazione del tradizionale criterio dei ricavi) - può infatti fornire ulteriori elementi di riflessione circa il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, qualora dovesse emergere una sostanziale differenza fra la quota di mercato di un operatore calcolata in termini di volumi rispetto alla quota calcolata in termini di valore (in particolare, nella circostanza in cui la seconda risulti maggiore della prima), ciò potrebbe condurre ad ipotizzare l'adozione di pratiche di selezione della clientela più pregiata da parte dell'operatore in questione, volte ad acquisire i clienti più remunerativi lasciando agli altri operatori quelli meno remunerativi.

Più specificamente e con riferimento all'anno 2001 (dati dell'ultimo esercizio), i parametri considerati sono stati:

- per il mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: i ricavi registrati dagli operatori di telecomunicazione (licenziatari ed ISP), distinguendo i ricavi da canone dai ricavi da traffico. Nel caso degli operatori licenziatari, sono state detratte le quote di ricavo riversate agli ISP (*cd. reverse charge*);

- per il mercato intermedio della terminazione, i ricavi da terminazione di traffico Internet sui POP degli ISP, nonché la relativa quantità di traffico. Al fine di una più precisa individuazione dell'effettivo potere di mercato degli operatori, si è deciso di prendere in considerazione anche la terminazione interna, in termini di minuti e di valore. Nel caso dell'operatore dominante, tenuto a pubblicare le tariffe di terminazione, i ricavi da terminazione interna sono stati ottenuti moltiplicando i minuti di terminazione interna per una media ponderata delle tariffe di terminazione *peak* ed *off-peak* a livello di SGU che tenesse conto della differente distribuzione del traffico nelle due fasce orarie. Nel caso di altri operatori, non tenuti alla pubblicazione della tariffa di terminazione, tale tariffa è stata valorizzata sulla base del rapporto fra i ricavi ed i minuti da terminazione esterna. I ricavi da terminazione interna, così calcolati, sono stati sommati a quelli da terminazione esterna per formare, per ciascun operatore, il valore totale dei ricavi da terminazione. Tali ricavi sono stati utilizzati per trarne le quote di mercato.

Tutti i dati utilizzati per la determinazione della dimensione dei mercati rilevanti e per il calcolo delle relative quote sono stati richiesti formalmente dall'Autorità ai soggetti operanti sui mercati interessati in data 7 giugno 2002.

### 3.4. Utilizzo di criteri diversi dalla quota di mercato

Il potere di mercato, secondo una definizione comunemente accolta, è la capacità di un'impresa di fissare il prezzo al di sopra del livello concorrenziale per un periodo di tempo non transitorio, senza che questo comporti una riduzione delle vendite tale da rendere tale strategia non profittevole. La quota di mercato detenuta da un'impresa nel mercato di riferimento costituisce una misura tipica dell'influenza che l'impresa in questione può esercitare sul mercato. In tal senso, allorché la quota di mercato detenuta da un'impresa raggiunga livelli particolarmente elevati, può ritenersi che questo riscontro conduca di per sé all'individuazione di un significativo potere di mercato in capo all'impresa stessa. Viceversa, in tutti i casi in cui il livello della quota di mercato sia notevole (attorno al 25% o superiore), ma non raggiunga livelli particolarmente elevati, si ritiene opportuno che, al fine di accertare la sussistenza di una notevole forza di mercato in capo ad un'impresa, il criterio della quota di mercato venga affiancato dall'analisi di altri elementi. Pertanto, in coerenza con l'approccio seguito in passato dall'Autorità ed in sintonia con la pratica applicativa *antitrust*, per le imprese che appaiono caratterizzate da una notevole forza di mercato, sono analizzati i seguenti criteri addizionali:

- la capacità di influenzare le condizioni mercato;
- il fatturato commisurato alla dimensione mercato;
- il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali;
- le possibilità di accesso alle risorse finanziarie;
- l'esperienza nella fornitura prodotti/servizi sul mercato.

### 3.5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti

#### 3.5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet

La dimensione economica del mercato del servizio finale di accesso commutato ad Internet da rete fissa è rappresentata dalla spesa complessiva degli utenti, cui corrispondono i seguenti introiti, necessari al computo delle quote di mercato dei diversi operatori :

- a) ricavi da traffico percepiti dagli operatori licenziatari al netto della quota riversata agli ISP (*reverse charge*);
- b) ricavi da *reverse charge* degli ISP;
- c) ricavi da abbonamenti.

L'analisi delle quote di mercato degli operatori attivi nel mercato finale dell'accesso commutato ad Internet da rete fissa ha evidenziato la presenza di un solo operatore che detiene una quota superiore al 25% dell'intero mercato e, quindi, suscettibile di notifica quale operatore avente significativo potere di mercato. Più precisamente, in termini di ricavi, la società Telecom Italia detiene una quota pari a circa i 3/4 del mercato: il 66,7% direttamente, mentre l'11,1% è detenuto dalla società controllata SEAT Pagine Gialle. Peraltro, il principale concorrente supera appena il 15%, mentre il restante 7% risulta frazionato tra diversi operatori licenziatari ed ISP.

Il livello davvero elevato della quota di mercato detenuta da Telecom Italia, congiuntamente alla presenza di un numero assai limitato di concorrenti con quote di mercato apprezzabili (ovvero almeno superiori all'1%), inducono a ritenere che il criterio della sola quota di mercato risulti in questo caso sufficiente ad identificare una posizione di notevole forza di mercato in capo alla stessa Telecom Italia. Peraltro, a titolo meramente supplementare, si sottolinea come, nel caso di questa

impresa, ricorrano tutti gli ulteriori elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato. In particolare, oltre alla acclarata leadership di Telecom Italia sull'intero settore delle telecomunicazioni, rilevabile sia in termini di fatturato che di capitalizzazione, questa impresa appare certamente in grado di influenzare le condizioni del mercato in questione, come denotano, tra l'altro :

- il suo elevato grado di integrazione verticale, che la porta ad essere presente in tutti gli stadi della filiera di produzione dei servizi di accesso ad Internet;
- l'elevatissimo grado di concentrazione del mercato in oggetto, per cui si registra un indice di concentrazione C2 (quota cumulata dei primi due operatori indipendenti) pari al 93%;
- il ruolo cruciale rivestito da Telecom Italia nella fissazione dei prezzi finali, con riferimento alle tariffe telefoniche per il collegamento ad Internet. A questo riguardo, è appena il caso di osservare che - dato il sostanziale monopolio nel mercato dell'accesso telefonico - Telecom Italia è l'impresa che definisce il prezzo del traffico Internet per una larga maggioranza della clientela Internet.

In termini di accesso alle risorse finanziarie Telecom Italia S.p.A. è una delle principali società per capitalizzazione della borsa italiana, con possibilità di accedere sia direttamente al mercato dei capitali, sia al mercato obbligazionario.

Infine, indiscutibile e con pochi equivalenti nel sistema economico italiano è l'esperienza di Telecom Italia nella fornitura di servizi e la sua capacità di controllare i mezzi di accesso agli utenti finali. Con riguardo a questo ultimo aspetto, si richiamano - tra gli altri - due elementi: a) la capillarità della rete di telecomunicazioni, con oltre 27 milioni di linee attive; b) l'importanza della rete commerciale, diretta ed indiretta, anch'essa fortemente ramificata su tutto il territorio nazionale.

### **3.5.2. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato intermedio della terminazione**

Il valore del mercato complessivo dell'interconnessione di terminazione delle chiamate ad Internet è determinato dalla somma dei ricavi di terminazione degli operatori licenziatari, cui va aggiunta la c.d. terminazione interna, valorizzata secondo i criteri sopra richiamati. In base a tale modalità di computo, nel suddetto mercato si registra la presenza di due operatori che detengono una quota superiore al 25% e quindi suscettibili di notifica quali soggetti aventi notevole forza di mercato.

In termini di ricavi, la società Wind Telecomunicazioni (di seguito, per brevità, Wind) detiene una quota pari al 42% del mercato, mentre Telecom Italia detiene il 33%. Segue un terzo operatore (Tiscali), con una quota del 17%; agli altri operatori spetta il restante 8%.

Una valutazione basata sui volumi di traffico conduce a risultati sostanzialmente analoghi, con una quota ancor più elevata per Wind (47%), cui corrisponde una quota in diminuzione per Telecom Italia (31%).

Premesso che il criterio del valore, per le considerazioni sopra richiamate, risulta di applicazione prioritaria, si rileva in ogni caso che entrambi i criteri conducono a valori delle quote di mercato significativamente superiori al 25% per le due imprese menzionate. In questo caso, a differenza di quanto registrato per il mercato finale dei servizi di accesso, il livello delle quote di mercato induce - tuttavia - a dare maggiore rilievo agli altri criteri che concorrono ad individuare una notevole forza di mercato in capo alle imprese.

In primo luogo, sia Wind che Telecom Italia hanno dimensioni di fatturato complessivo sensibilmente elevati rispetto alla dimensione dello specifico mercato della terminazione Internet (circa 320 milioni di euro): il fatturato di Telecom Italia spa nel 2001 è stato di 17.309 milioni di euro (30.818 milioni di euro per la capogruppo), mentre Wind ha fatturato 3.300 milioni di euro.

In secondo luogo, appare fuori discussione la capacità delle due imprese di influenzare il mercato in oggetto. Difatti, si è già osservato che il mercato risulta fortemente concentrato: i primi tre operatori detengono oltre il 90% del mercato ed i primi due ben il 75%. Peraltro, Telecom Italia e Wind sono gli unici due operatori che operano a livello di SGU (Stadio di Gruppo Urbano) sul-

l'intero territorio nazionale e, quindi, in grado di offrire agli ISP la possibilità di attestarsi ad un livello di rete più vicino al cliente finale. In aggiunta, si consideri che la rilevanza degli investimenti necessari ad un operatore per potersi dotare di un numero di punti di presenza sul territorio italiano sufficiente a raccogliere volumi di traffico significativi, rappresenta una importante barriera all'ingresso nel mercato della terminazione del traffico Internet. Entrambe le imprese denotano inoltre un elevato livello di integrazione, essendo impegnate in tutti gli stadi della filiera di produzione di Internet, e sono in grado di realizzare considerevoli economie di scopo, in conseguenza della loro contemporanea presenza anche sugli altri principali mercati di telecomunicazione (reti e servizi di telefonia fissa, reti e servizi di telefonia mobile, linee affittate). Per queste ragioni, sia Telecom Italia, sia Wind possono vantare una notevole forza contrattuale nei confronti degli altri operatori di telecomunicazione (ISP ed operatori di licenziatari), con particolare riferimento alla definizione delle tariffe di interconnessione per le chiamate destinate ad Internet.

In terzo luogo, in termini di esperienza nella fornitura di servizi sul mercato, il fatto stesso che Telecom Italia sia l'unico operatore tenuto da cinque anni a predisporre un'offerta di riferimento per tutti i servizi di rete necessari ai propri concorrenti attribuisce all'ex monopolista la massima esperienza nella fornitura di servizi intermedi agli operatori di telecomunicazione (siano essi operatori licenziatari o ISP). Per quanto riguarda Wind, l'esperienza nella fornitura di servizi ad altri operatori è certamente più recente, tenuto conto che solo negli ultimi anni la società ha cominciato a formulare offerte wholesale. Tuttavia, con specifico riguardo agli ISP, si deve osservare come - da informazioni fornite dalla stessa azienda - siano oramai oltre un centinaio gli ISP che si avvalgono della rete del secondo operatore.

In quarto luogo, circa la possibilità di accedere alle risorse finanziarie, per Telecom Italia valgono le considerazioni svolte al paragrafo precedente, mentre, nel caso di Wind, è sufficiente notare che analoghe valutazioni possono essere espresse con riferimento alla società che ne detiene la quota di maggioranza, Enel S.p.A., anch'essa quotata in Borsa.

Da ultimo, in relazione al controllo dei mezzi di accesso ai clienti, appaiono elementi di particolare rilievo la richiamata capillarità della rete di telecomunicazioni, che nel caso di Telecom Italia si estende fino a comprendere i circa 27 milioni di doppini in rame (attivi) della rete d'accesso. In termini di clientela, le due imprese sono di gran lunga quelle con il maggior numero di abbonati: mentre per Telecom Italia è sufficiente ricordare che questa impresa detiene ancora il monopolio sostanziale dell'accesso e quote di mercato attorno all'80% con riferimento ai ricavi da traffico telefonico, nel caso di Wind, soprattutto in seguito all'acquisizione della società Infostrada, il numero di abbonati ai diversi servizi (telefonia vocale nelle modalità della *carrier selection* e della *carrier preselection*, telefonia mobile, Internet) si avvicina oramai ai 20 milioni, secondo informazioni rese note dalla stessa Società. Anche in termini di espansione della rete commerciale (sia diretta, destinata alle imprese di maggiori dimensioni, sia indiretta, rivolta prevalentemente alla clientela residenziale ed alle piccole imprese) e di spese pubblicitarie, i dati relativi a Wind e a Telecom Italia denotano una capacità di accedere alla clientela finale di queste due imprese che non trova riscontro tra i concorrenti. Così, nel caso dell'impresa da meno tempo sul mercato ovvero Wind, si può valutare in circa 5.000 il numero di punti vendita, mentre dal bilancio si apprende che le spese pubblicitarie e per l'acquisizione del cliente sfioravano i 200 milioni di euro nel 2001 (6% del fatturato totale).

In conclusione, l'elevato livello delle quote di mercato detenute da Wind e da Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione di terminazione per le chiamate destinate ad Internet, congiuntamente agli altri elementi indicativi di una posizione di forza sul mercato in questione, inducono a conferire ad entrambe le imprese la caratteristica di operatore con notevole forza di mercato e, quindi, a provvedere alla relativa notifica.

UDITA la relazione del Commissario Avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Art. 1**

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa: il servizio di accesso alla rete Internet in modalità *dial up*, su rete PSTN o ISDN fino a 128 Kbit/s;

b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*: il servizio di consegna del traffico Internet al POP (*point of presence*) di un Internet Service Provider.

2. Per quanto non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, si intendono applicabili le definizioni recate dalle disposizioni vigenti.

**Art. 2**

1. Telecom Italia S.p.A. è società avente significativo potere di mercato nei seguenti mercati:

a) mercato dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa;

b) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*.

2. Alla società Telecom Italia S.p.A. continuano ad applicarsi tutti gli obblighi ai quali essa è soggetta, in ragione della qualifica di operatore notificato nei mercati identificati ai sensi del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

**Art. 3**

1. Wind Telecomunicazioni S.p.A. è società avente significativo potere di mercato nel seguente mercato:

a) mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*.

**Art. 4**

1. Ai soggetti designati come aventi significativo potere di mercato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano gli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Il presente provvedimento è notificato alle Società Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. e alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

*Roma, 10 luglio 2002*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 350/02/CONS****IDENTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO PER L'ANNO 2000****L'AUTORITÀ**

NELLA seduta del Consiglio del 6 novembre 2002;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CEE sulla "Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP)" alle linee affittate;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)" e in particolare gli articoli 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTO il parere della DG XIII della Commissione Europea sui criteri e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all'Autorità in data 5 luglio 1999;

VISTO il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante "Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 relativa all'"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie" ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera am), l'art. 22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;

VISTO il D.M. 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la determina del Ministero delle Comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTO il D.M. 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni” e in particolare l’art. 8 e l’art. 9, commi 1, 2, 3;

VISTA la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTO il D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante “Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet”;

VISTA la propria delibera 219/02/CONS del 10 luglio 2002, recante “Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet”;

VISTI la documentazione e i dati forniti all’Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento, nonché i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico riferimento agli anni 2000 e 2001;

SENTITE, in data 3 dicembre 2001, in data 31 luglio e 2 agosto 2002, le società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, su espressa richiesta delle stesse, in data 6 dicembre 2001, la società Telecom Italia S.p.A., in data 7 dicembre 2001, la associazione A.I.I.P, in data 31 gennaio 2002, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuto in data 17 ottobre 2002;

Considerato quanto segue:

## **1. Il quadro regolamentare di riferimento e le recenti evoluzioni**

Il vigente quadro regolamentare europeo e nazionale assegna agli Stati membri competenze in materia di applicazione dell’istituto del significativo potere di mercato (di seguito, “notevole forza di mercato”, secondo la formula prevalentemente adottata nei testi nazionali), mantenendo in capo alla Commissione europea il potere di chiedere a ciascuno Stato membro di giustificare le determinazioni assunte in materia.

In particolare, l’articolo 18, comma 2, della Direttiva n. 97/33/CE, dispone che siano le Autorità Nazionali di regolamentazione ad espletare le attività di identificazione e notifica alla Commissione europea degli organismi aventi notevole forza di mercato (da cui discendono specifici obblighi regolamentari in capo ai soggetti notificati).

L’articolo 22, comma 1, lett. a), del d.P.R. 318/97, assegna all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, l’Autorità) competenze in materia di disciplina e modalità applicative dell’istituto, segnatamente, la decisione sui parametri da adottare per misurare le quote di mercato degli organismi di telecomunicazioni, la valutazione del peso dei criteri diversi dalla quota di mercato contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché la decisione in merito ai soggetti da notificare alla Commissione europea.

La nozione di “notevole forza di mercato” e i criteri applicabili per la sua individuazione in capo ad un operatore, sono definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. am) del d.P.R. 318/97; la norma definisce come operatore avente significativo potere di mercato “... *un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito del mercato geografico ove è autorizzato ad operare*”. L’Autorità, ai sensi del secondo paragrafo della medesima disposizione, può in ogni caso stabilire, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che “... *un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota*



*inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".*

In merito al mercato rilevante, la normativa nazionale e comunitaria individua i seguenti quattro mercati di riferimento (in termini di prodotto/servizio):

- 1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
- 2) mercato dei sistemi di linee affittate (allegato A, parte 2, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
- 3) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico (allegato A, parte 3, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
- 4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del d.P.R. n. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. n. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).

In base al quadro regolamentare sopra indicato, l'Autorità ha provveduto, con la delibera n. 197/99, a designare e notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato nei mercati sopra menzionati. In tale contesto, l'Autorità ha inoltre provveduto a evidenziare le modalità applicative della norma, sottolineando, in particolare (Considerando 3), la periodicità della valutazione (normalmente a cadenza annuale) relativa all'evoluzione dei mercati e alle possibili variazioni degli elementi rilevanti, ai fini di un'eventuale ridefinizione dei soggetti aventi notevole forza di mercato ed, eventualmente, anche ai fini della segmentazione dei mercati rilevanti.

Successivamente alla prima applicazione dell'istituto da parte dell'Autorità, l'evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina in materia di notevole forza di mercato.

In primo luogo, nell'ambito delle iniziative di adeguamento degli strumenti regolamentari cd. ONP (*Open Network Provision*) al nuovo contesto pienamente liberalizzato (in particolare, la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cd" ONP linee affittate", e la direttiva 98/10/CE, cd. "ONP telefonia vocale"), la Commissione europea ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole forza di mercato.

Tali norme sono state oggetto di puntuale trasposizione in Italia ad opera del d.P.R. n. 77, dell'11 gennaio 2001; con specifico riferimento al mercato delle linee affittate, l'articolo 13, comma 5, dispone che "... *L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1...*" (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione) "... *agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area ...*". Il successivo comma 6 prevede che "*L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate*".

Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'articolo 31, comma 6, dispone che l'Autorità possa autorizzare gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), "... *in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi*".

Dal complesso delle disposizioni richiamate, emerge un'indicazione regolamentare a rafforzare il momento di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilità di segmentazione geografica (e, nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati rilevanti.

In relazione ad entrambi i mercati (rispettivamente agli articoli 14, comma 1, e 37, comma 2), viene confermato in capo all'Autorità il compito di notificare alla Commissione Europea i nomi degli organismi aventi notevole forza di mercato, nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.

Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, è contenuta dalla recente direttiva 2002/21 ("direttiva quadro"), la cui applicazione negli Stati membri è prevista per il 25 luglio 2003, ai sensi dell'art. 28 della direttiva stessa.

In estrema sintesi, la nuova disciplina, recata agli articoli 14-16, individua i soggetti aventi significativo potere di mercato attraverso l'applicazione di strumenti e concetti di analisi economica propri della disciplina della concorrenza, individuando (mediante le linee direttrici di cui all'articolo 15, comma 3, recentemente pubblicate dalla Commissione) le modalità con cui gli Stati membri sono chiamati a svolgere le analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato e definendo una specifica procedura di consultazione per la individuazione, in ambito nazionale, di mercati nazionali diversi da quelli individuati dalla Commissione stessa nell'ambito della raccomandazione di cui all'articolo 15, comma 1 (di prossima pubblicazione).

L'articolo 27 chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l'analisi dei mercati ai sensi delle nuove disposizioni e mediante gli strumenti definiti dalla Direttiva stessa.

Le disposizioni risultanti dal nuovo quadro, ancorché non immediatamente applicabili, forniscono in ogni caso utili orientamenti anche ai fini degli indirizzi applicativi del quadro regolamentare vigente; in particolare, esse confortano l'orientamento dell'Autorità (peraltro già concretamente applicato in occasione della delibera 197/99) di non limitare l'analisi alla applicazione del criterio della quota di mercato, bensì di avvalersi in modo sostanziale dei criteri qualitativi definiti dalla vigente normativa.

Con riferimento alle valutazioni espresse in merito al quadro regolamentare applicabile al procedimento, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo parere, ha reputato metodologicamente corretto il ricorso alla disciplina comunitaria ONP e alla corrispondente normativa nazionale di attuazione in materia di identificazione dei mercati rilevanti del prodotto e di applicazione dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'individuazione dei soggetti con notevole forza di mercato, tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame qualifica la posizione degli operatori interessati con riferimento all'anno 2000.

## **2. Elementi rilevanti al fine dell'applicazione dell'istituto e l'iter istruttorio**

I passaggi istruttori ai fini della individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000 risultano quindi, ai sensi del quadro regolamentare applicabile ed in continuità con il percorso già seguito in occasione della delibera 197/99, i seguenti:

- a) identificazione del mercato rilevante, sia in termini di prodotto/servizio, sia in termini geografici;
- b) definizione dei parametri di misurazione del mercato complessivo e delle quote di mercato dei singoli operatori e calcolo delle quote di mercato nei mercati di riferimento;
- c) valutazione delle caratteristiche strutturali del mercato, individuate dalle norme vigenti come ulteriori criteri qualitativi applicabili per la definizione delle condizioni concorrenziali del mercato di riferimento.

Per quanto attiene la richiesta formulata da un operatore di tenere puntualmente in considerazione nell'analisi relativa ai dati 2000 i criteri di valutazione dei mercati oggetto di analisi da parte della Commissione Europea, si osserva che tali criteri sono stati pubblicati solo in data 9 luglio 2002 e si riferiscono ad una normativa applicabile dal luglio 2003. Al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato, l'Autorità ha richiesto agli operatori anche dati prospettici.

Oggetto di valutazione sono stati altresì anche studi ed analisi svolte dai competenti Servizi dell'Autorità, nonché le istruttorie dell'Autorità sui mercati dei beni intermedi e finali (in particolare sulle linee affittate *retail* e *wholesale*), nonché l'attività dell'Unità di Monitoraggio costituita con la delibera 5/00/CIR e successive integrazioni.

L'attività di verifica è stata avviata sulla base di una prima richiesta di informazioni in data 1 giugno 2001, a cui hanno fatto seguito, nel corso del procedimento, una serie di ulteriori richieste, nonché audizioni con gli operatori.

L'Autorità ha altresì provveduto ad informare, in sede di audizione, gli operatori oggetto di potenziale notifica delle risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento ed ha esaminato e discusso le osservazioni qualitative e quantitative poste dagli operatori nel corso delle audizioni e nella documentazione prodotta.

Nel corso del procedimento, alcuni operatori (in particolare, l'A.I.I.P., *Associazione Italiana Internet Providers*) hanno evidenziato l'opportunità di considerare come mercato rilevante ai fini regolamentari, all'interno del mercato dell'interconnessione, un nuovo segmento di mercato dell'accesso ad Internet, ai fini di una eventuale determinazione degli operatori aventi notevole forza di mercato su tale specifico segmento. In tale ottica, nel corso dell'istruttoria è stato sottolineato che la società derivante dalla fusione per incorporazione di Infostrada S.p.A. in Wind Telecomunicazioni S.p.A., è risultata detenere, nel corso dell'anno 2001, una quota di poco inferiore a quella dell'operatore dominante, ma comunque superiore al 25% proprio nel segmento di mercato dell'accesso ad internet.

Più in generale, per quanto riguarda il mercato tradizionale dell'interconnessione individuato dalla vigente normativa, e sempre facendo riferimento agli effetti conseguenti alla fusione Wind-Infostrada, diversi soggetti hanno richiesto all'Autorità di valutare la possibilità di notifica dell'operatore risultante dalla fusione dei due soggetti.

Anche a tal fine, sia nel corso delle audizioni del 3 dicembre 2001 che in quelle del 31 luglio 2002 e 2 agosto 2002, in occasione della illustrazione da parte degli uffici dell'Autorità delle risultanze istruttorie, sono state discusse in contraddittorio con gli operatori, esaminandone le problematiche giuridiche ed economiche, alcune osservazioni e proposte degli stessi ritenute rilevanti relativamente all'applicazione in capo alla società, per l'anno 2000 e prospetticamente per il 2001, dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente, nonché relative all'estensione all'anno 2001 delle analisi effettuate per l'anno 2000. In entrambe le occasioni, alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità di tenere conto dei trend prospettici di crescita delle due società ritenendole un *unicum* commerciale per l'anno 2001; durante le più recenti audizioni si è inoltre sottolineata l'opportunità di analizzare i dati consuntivi relativi all'anno 2001 ormai disponibili.

Sempre con riferimento alla posizione di WIND, alcuni operatori hanno evidenziato, inoltre, l'opportunità di procedere alla notifica di tale Società sulla base dei criteri qualitativi previsti dalla normativa, evidenziando come, sulla base di tali criteri, la Società potrebbe essere ritenuta in grado di controllare i mezzi di accesso all'utente finale, di avere una facilità di accesso alle risorse finanziarie in considerazione dei suoi azionisti di riferimento e di vantare un'esperienza significativa nella fornitura di prodotti e servizi per effetto degli apporti di tecnologia ed esperienza riferibili all'azionista France Telecom, sufficienti a rappresentare delle specifiche motivazioni di una notifica.

Sempre secondo i concorrenti, le potenzialità finanziarie delle controllanti ENEL e France Telecom, attraverso pratiche di ricapitalizzazione e facilità di accesso a risorse finanziarie, garantirebbero a WIND una forte solidità economica che, in buona sostanza, ha consentito e consentirebbe nel futuro alla Società di praticare una politica di prezzi indipendente rispetto ai concorrenti, così dimostrando una rilevante capacità di influenzare le condizioni di mercato tramite anche una politica di prezzi al di sotto dei costi sostenuti, sia per quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela affari, sia per quanto riguarda le offerte rivolte alla clientela residenziale.

Con riferimento ai temi sopra richiamati, occorre ricordare che, nel corso dell'attività istruttoria in questione sono giunte a maturazione importanti novità legislative a livello nazionale e comunitario che hanno avuto un significativo impatto sul presente procedimento, sia per quanto concerne l'iter istruttorio, sia per quanto riguarda la valutazione di alcuni degli aspetti di merito sopra richiamati.

In particolare, nel corso del 2001, sono state presentate e discusse diverse proposte di legge finalizzate a equiparare gli *Internet Service Provider* agli operatori licenziatari ex art. 6 del d.P.R. n. 318/97 per l'accesso ai servizi intermedi regolati, ed in particolare agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 318/97, nonché a identificare un nuovo mercato di riferimento, denominato "di accesso a internet", nel quale identificare eventuali operatori aventi notevole forza di mercato ed aggiornare il relativo elenco.

Il percorso parlamentare si è concluso nei primi mesi del 2002 con la legge 8 aprile 2002 n. 59 recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet" ed ha quindi richiesto all'Autorità di aggiornare l'elenco degli operatori notificati nel nuovo mercato di accesso ad Internet nel 2002, con riferimento ai dati dell'anno solare 2001.

Con specifico riferimento al mercato dell'accesso ad internet (oggetto delle sopra richiamate considerazioni nell'ambito del presente procedimento), l'Autorità ha ritenuto pertanto di monitorare le prospettive innovative del quadro legislativo e regolamentare nazionale ed ha tempestivamente provveduto a dare concreta attuazione alle disposizioni recate dalla citata legge n. 59/02, con riferimento all'anno 2001, mediante la recente delibera 219/02/CONS; in tale ambito, si è provveduto ad individuare i mercati rilevanti sottesi alla nozione di "mercato dell'accesso ad internet" (segnatamente, il mercato finale dell'accesso ad internet in modalità *dial up* e il mercato intermedio della terminazione di traffico internet) e a notificare gli operatori Telecom Italia e WIND Telecomunicazioni, con specifico riferimento al mercato intermedio dell'interconnessione di terminazione del traffico internet.

Tale intervento è peraltro destinato a produrre ulteriori effetti sulle attività di applicazione generale dell'istituto per l'anno 2001; l'analisi di mercato e la valutazione delle relative quote di mercato dei vari operatori per l'anno 2001 dovrà infatti tenere conto (soprattutto per quanto concerne il mercato dell'interconnessione) dell'allargamento del novero dei mercati rilevanti operato dalla citata delibera 219/02/CONS.

L'identificazione di nuovi mercati con riferimento all'anno 2001 realizzata con la delibera 219/02/CONS di questa Autorità comporta una revisione della definizione dei mercati individuati dal d.P.R. 19 settembre 1997, n° 318, che rende difficilmente praticabile, sia sotto il profilo giuridico che economico, sulla base delle disaggregazioni dei dati di mercato richiesti ed utilizzati dall'Autorità con riferimento all'anno 2000, un'estensione all'anno 2001 dell'analisi relativa all'anno 2000.

Sotto il profilo procedurale, alcuni operatori hanno sottolineato, inoltre, la necessità di mantenere costanti nel tempo i parametri utilizzati nella notifica, nonché la necessità di adottare i medesimi parametri per tutti i soggetti in esame. È stato, infatti, ricordato da un operatore che nella valutazione compiuta dall'Autorità nel 1999 con la delibera 197/99, il criterio dei minuti proposto da un operatore mobile per la valorizzazione del mercato nazionale dell'interconnessione fu ritenuto non congruo e che quindi un suo utilizzo per l'attuale istruttoria risulterebbe inopportuno.

Alcuni operatori infine hanno anche formalmente richiesto di essere “denotificati” con riferimento all’anno 2000, rendendo necessaria la conclusione dell’attività istruttoria svolta con una decisione formale in merito.

### **3. Il mercato di riferimento**

#### **3.1. Il mercato di riferimento in termini geografici**

La dimensione geografica del mercato di riferimento va intesa, secondo i consolidati strumenti dell’analisi economica, come l’area in cui le imprese sono attive nell’offerta dei prodotti o servizi ed in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee, tali da consentire di distinguere l’area stessa dalle aree adiacenti in cui le condizioni concorrenziali sono sostanzialmente diverse.

Con riferimento al presente procedimento, l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare il mercato nazionale come mercato geografico di riferimento per i diversi mercati di prodotto/servizio, in quanto non ritiene che sussistano, con riferimento all’anno 2000, elementi per una ulteriore segmentazione del mercato su base geografica, a causa del limitato livello di concorrenza riscontrabile a livello locale.

In sede di audizione, alcuni operatori hanno evidenziato l’opportunità che l’Autorità procedesse, ai sensi del d.P.R. n. 77/01, a definire una segmentazione su base geografica del mercato delle linee affittate, al fine di verificare se il principio dell’effettiva concorrenza potesse risultare soddisfatto in relazione a determinate aree.

Le analisi effettuate in merito al livello di concorrenza di tale mercato e confermate dalla verifica dei dati raccolti nel corso del procedimento (su cui si veda il successivo paragrafo 4.1.) testimoniano tuttavia la posizione dominante da parte di un solo operatore; ciò fa ritenere, in relazione al periodo oggetto dell’analisi, non significativa una attività di segmentazione del mercato su base geografica.

In tal senso si rinvia inoltre alle istruttorie già concluse dall’Autorità in merito alla fornitura di linee affittate da parte della società Telecom Italia, sia a livello *retail* (delibera 711/00/CONS) che *wholesale* (59/02/CONS).

In prospettiva, l’Autorità ritiene che possa essere valutata una segmentazione del mercato su base geografica con il progressivo affermarsi in determinati ambiti geografici di un significativo grado di concorrenza. La presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale è stata riscontrata limitatamente ad alcune aree centrali delle principali città, con modalità peraltro non omogenee e tali da non consentire di definire un separato mercato effettivamente concorrenziale. L’Autorità ritiene, d’altro canto, che lo stato di diffusione di alcune reti alternative nelle principali tratte interurbane non consenta di configurare, nel periodo in questione, un mercato dell’offerta di linee affittate stabile e concorrenziale.

In termini generali, si ritiene che, nella prospettiva di una valutazione delle dinamiche di mercato negli ambiti territoriali sub-nazionali, si potrà procedere, per le successive analisi, all’individuazione di parametri per la misurazione delle realtà economiche locali, che permettano di valutare l’esigenza di segmentazione geografica sulla base delle caratteristiche strutturali (bacino di utenza, operatori interessati, effettiva situazione infrastrutturale, etc.) dei mercati interessati, con particolare attenzione ai criteri di sostituibilità lato domanda e lato offerta. Con specifico riferimento al mercato delle linee affittate sarà inoltre necessario valutare lo sviluppo dell’offerta dei servizi di linee affittate ad alta velocità (es. 34/155 Mb/s) ed altri servizi di rete (es. cd. fibra spenta).

### **3.2. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio**

Per quanto concerne il mercato in termini di prodotto/servizio, si è ritenuto di confermare l'approccio adottato nell'ambito della Delibera 197/99 e individuare, anche con riferimento all'anno 2000, i quattro mercati indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ovvero:

- mercato dei sistemi di linee affittate;
- mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
- mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico;
- mercato dell'interconnessione.

Con riferimento alle richieste di considerare il mercato dell'accesso ad Internet quale mercato rilevante, ai fini di una valutazione in merito alla eventuale sussistenza in tale mercato di posizioni di notevole forza di mercato, si ricorda quanto richiamato al precedente paragrafo 2, in merito alle iniziative assunte dall'Autorità ai sensi della legge n. 59/02 con riferimento all'anno 2001, scaturite nella delibera 219/02/CONS.

Tali osservazioni possono ritenersi superate a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità della delibera 219/02/CONS.

## **4. Le quote di mercato riscontrate sui mercati di riferimento**

Sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci e dei dati acquisiti nel corso del procedimento in relazione all'anno 2000, al fine di assicurare la congruenza delle analisi svolte con i valori di mercato desumibili dalle analisi dei bilanci, le quote di mercato nei mercati di riferimento risultano distribuite come di seguito.

### **4.1. Mercato dei sistemi di linee affittate**

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera 197/99, è stato quello dei ricavi derivanti dalla fornitura di linee affittate.

Dall'analisi dei dati esaminati, Telecom Italia risulta essere l'unica società a superare la soglia del 25%, detenendo, con riferimento al fatturato del 2000, una quota pari a circa il 98% del mercato della fornitura di linee affittate.

In termini assoluti, a fronte di un mercato stimabile intorno ai 2.770 miliardi di lire, Telecom Italia risulta detentrici di una quota pari a circa 2.700 miliardi di lire.

L'evoluzione riscontrabile relativamente all'anno 2001 sul mercato in oggetto, non risulta modificare le valutazioni che emergono sulla base dell'analisi svolta, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

### **4.2. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa**

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera 197/99, è stato quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi/reti alla clientela finale.

Nel 2000, Telecom Italia risulta essere l'unico soggetto titolare di una quota di mercato superiore al 25% detenendo, con riferimento al fatturato complessivo, circa l'89% del mercato dei servizi/reti di telefonia fissa.

Quote considerevolmente inferiori si riscontrano in capo a WIND (fatturato 2,3% del totale del mercato; traffico 2,7% del totale), Infostrada (fatturato 4,3% del totale; traffico 5,7% del totale), Albacom (fatturato 2,2% del totale; traffico 1,2% del totale), Tiscali (fatturato 0,47% del totale; traffico 0,19% del totale).

L'evoluzione riscontrabile, sul mercato in esame relativamente all'anno 2001, non risulta modificare le valutazioni effettuabili sulla base dell'analisi svolta dall'Autorità, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

#### **4.3. Mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico**

Il parametro di valorizzazione utilizzato, coerentemente con i criteri stabiliti nell'ambito della delibera 197/99, è stato quello dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di servizi di comunicazione mobile alla clientela finale.

Le quote di mercato rilevate portano alla conclusione che, con riferimento all'anno 2000, Telecom Italia Mobile (di seguito, TIM) e Omnitel (di seguito, OPI) risultano le uniche due società che superano la quota del 25%. TIM detiene infatti, in termini percentuali, una quota pari a circa il 58% del mercato dei sistemi di comunicazione mobile; la quota di mercato di OPI è pari a circa il 35%.

In termini assoluti, a fronte di un mercato pari complessivamente a circa 26.300 miliardi di lire, TIM ha una quota di circa 15.400 miliardi, mentre OPI ha una quota di circa 9.200 miliardi di lire.

Con quote notevolmente inferiori si trovano Wind (fatturato 6,3% del totale; traffico 6,02% del totale) e BLU (fatturato 0,19% del totale; traffico 0,34% del totale).

L'evoluzione del mercato in esame relativamente all'anno 2001 non risulta modificare le valutazioni effettuabili sulla base dell'analisi svolta per l'anno 2000, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.

#### **4.4. Mercato dell'interconnessione**

Il mercato dell'interconnessione, a differenza degli altri mercati di riferimento, coinvolge sia operatori di rete fissa che operatori di rete mobile.

L'Autorità, nell'ambito della delibera 197/99 e coerentemente con le linee guida comunitarie, ha definito il mercato nazionale dell'interconnessione, come il mercato dei servizi di terminazione delle chiamate originate da qualsiasi rete (fissa o mobile, nazionale o internazionale) e terminate sulla propria rete (incluse le chiamate "interne" di interconnessione per tutte le tipologie di servizi o nell'ambito di operatori verticalmente integrati ovvero la terminazione di chiamate terminate ed originate all'interno della propria rete) in ambito nazionale.

Si evidenzia, al riguardo, che il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente per la definizione del mercato nazionale dell'interconnessione ai fini dell'individuazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. La notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta in ogni caso obblighi non riferiti esclusivamente ai servizi di terminazione, bensì alla totalità dei servizi di interconnessione offerti (es. servizi di raccolta), nonché a specifici servizi e componenti disaggregate della rete degli operatori notificati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. n. 318/97.

Nell'ambito dell'attività di analisi, i ricavi dei servizi resi dagli operatori sono stati considerati quale parametro principale al fine di calcolare la dimensione del mercato e le relative quote degli operatori.

Data la definizione del mercato dell'interconnessione, che coinvolge sia gli operatori di rete fissa che gli operatori di rete mobile, e dato l'elevato differenziale delle tariffe di terminazione sulle varie reti, in base ai ricavi, gli unici operatori ad avere una quota di mercato superiore al 25% risultano essere gli operatori mobili TIM ed OPI, pur a fronte di quote di traffico complessivo inferiori al 25%. Telecom Italia detiene, in termini di ricavi, una quota inferiore al 25%, pur gestendo oltre il 67% del traffico di terminazione.

Sotto il profilo metodologico, la valorizzazione del mercato nazionale dell'interconnessione e il calcolo delle quote degli operatori sulla base del parametro dei ricavi è stata effettuata tenendo

conto del totale dei ricavi da interconnessione di tutti gli operatori di reti pubbliche fisse e mobili per la terminazione delle chiamate dirette ai loro abbonati. La terminazione del traffico tiene conto sia del traffico originato dalla propria rete, sia del traffico - nazionale ed internazionale - originato da altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, per la valorizzazione dei ricavi da interconnessione si è ritenuto opportuno distinguere tra:

- interconnessione interna su rete fissa (chiamata da abbonato di Telecom Italia ad abbonato di Telecom Italia): il traffico di terminazione viene valorizzato alla tariffa di interconnessione al livello più basso di rete (SGU), sulla base delle tariffe contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento per l'anno 2000 (tariffa media pari a L 12,5/minuto);

- interconnessione tra reti mobili e interconnessione interna su rete mobile: si considerano le condizioni reciproche applicate tra TIM e OPI nel corso dell'anno 2000. Il traffico interno (on-net) è stato valorizzato sulla base del valore medio di terminazione stabilito nella delibera 338/99 (360 Lire/minuto); non è stato dunque applicato il parametro - già preso in considerazione in occasione della delibera 197/99 (e utilizzato come *proxy* a causa della mancata definizione di un prezzo di interconnessione di terminazione su rete mobile) del prezzo di *roaming* nazionale praticato dagli operatori. L'Autorità ritiene infatti che il prezzo di terminazione su rete mobile sia il parametro più corretto, in ragione della trasparenza del riferimento, ai fini della quantificazione della posizione di un operatore nel mercato nazionale dell'interconnessione, mentre il prezzo del servizio di *roaming* (secondo quanto affermato dagli stessi operatori nell'ambito del procedimento, a fronte di una specifica richiesta dell'Autorità) risulta attualmente definito su base negoziale e sconta pertanto limiti di trasparenza conseguenti alle condizioni di definizione e di allocazione dei costi degli accordi complessivi stipulati tra operatori.

In ogni caso, l'analisi di sensitività effettuata evidenzia un'invarianza degli esiti dell'analisi anche ipotizzando prezzi di terminazione su rete mobile notevolmente inferiori (120/150 lire al minuto).

L'analisi effettuata dall'Autorità sulla base dei criteri sopra riportati ha prodotto i seguenti risultati:

Nel mercato nazionale dell'interconnessione:

- TIM ha una quota del 47,07% di ricavi (6.873,159 Mld di lire) e una quota del 10,98% di volumi di traffico (19,106 Mld min.);
- OPI ha una quota del 34,62% di ricavi (5.055,549 Mld di lire) e una quota del 7,86% di volumi di traffico (13,669 Mld min.);
- Telecom Italia ha una quota del 11,64% di ricavi (1.699,231 Mld di lire) e una quota del 67,81% di volumi di traffico (117,981 Mld min.).

Per quanto concerne gli altri operatori presenti sul mercato si segnala che Infostrada ha una quota del 1,37% di ricavi (200,359 Mld di lire) e una quota del 6,73% di volumi di traffico (11,717 Mld di minuti); Tiscali ha una quota dello 0,56% di ricavi (81,190 Mld di lire) e una quota del 3,37% di volumi di traffico (5,859 Mld min.); Albacom ha una quota dello 0,25% di ricavi (35,849 Mld di lire) e una quota del 1,62% di volumi di traffico (2,812 Mld min.); Wind (Fisso) ha una quota dello 0,08% di ricavi (11,776581 Mld di lire) e una quota dello 0,43% di volumi di traffico (754 Milioni min.); Wind (Mobile) ha una quota del 4,11% di ricavi (599,664 Mld di lire) e una quota dello 0,88% di volumi di traffico (1,535 Mld min.); Blu ha una quota dello 0,26% di ricavi (37,436 Mld di lire) e una quota dello 0,06% di volumi di traffico (106,2 Milioni min.).

Anche la considerazione dei dati prospettici 2001, verificata anche sulla base dei dati che si possono rilevare nei bilanci pubblicati dagli operatori, conferma le valutazioni sopra esposte, con riferimento agli obiettivi del presente procedimento.



Si riscontra infatti che, sulla base dei dati relativi al 2001 desumibili dai bilanci degli operatori e dalle previsioni di evoluzione del mercato fornite dagli stessi, nessuno degli operatori con quota di mercato inferiore al 25% supererebbe tale soglia.

Si rammenta che, nell'ambito della delibera 197/99, l'Autorità aveva rilevato una quota di mercato della Società Omnitel Pronto Italia pari al 18% con un trend prospettico basato su dati di bilancio che portava ad una quota superiore al 25% in un contesto di mercato sostanzialmente duopolistico, caratterizzato da barriere all'entrata, anche in virtù dell'assenza della portabilità del numero mobile.

Nel mercato si è verificata una consistente crescita dei servizi di interconnessione verso rete mobile, che in valore hanno largamente superato i servizi di interconnessione di rete fissa, rappresentando oltre l'85% del mercato nazionale dell'interconnessione come definito ai fini dell'analisi svolta.

Complessivamente, il valore del mercato, così come calcolato con riferimento all'anno 2000, rappresenta una situazione in cui la terminazione su rete mobile, che rappresenta circa il 20% dei minuti di terminazione complessivi, comporta circa l'86% dei ricavi complessivi, mentre la terminazione su rete fissa, che rappresenta circa l'80% dei minuti di terminazione complessivi, comporta circa il 14% dei ricavi complessivi.

Tale situazione è determinata dalla forte differenza di valore unitario tra la terminazione su rete mobile e quella su rete fissa, con la prima pari a circa 25 volte la seconda.

Da tali valutazioni discenderebbe che, sia con riferimento all'anno 2000 che con riferimento a valorizzazioni prospettiche, nessun operatore di rete fissa può raggiungere una quota di mercato pari al 25% del mercato complessivo.

L'Autorità, pertanto, osservando come in questo mercato, diversamente dagli altri analizzati, le quote di mercato in ricavi siano sostanzialmente differenti da quelle risultanti dalla considerazione dei volumi di traffico, ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente. Sulla base di tali criteri, di cui all'art. 1, comma 1, lett. am) del d.P.R. n. 318/97, l'Autorità valuta che sussistano le condizioni per confermare la notifica di Telecom Italia come operatore avente notevole forza di mercato nel mercato nazionale dell'interconnessione.

In particolare Telecom Italia, oltre l'indubbia e significativa esperienza nella fornitura di prodotti e servizi e la facilità ad avere accesso alle risorse finanziarie, ha mantenuto un livello di controllo dell'accesso alla clientela finale (circa 99% del mercato dell'accesso su rete fissa), non confrontabile con alcun altro operatore sul mercato, che si traduce anche nella capacità di influenzare le condizioni di mercato grazie al controllo della rete d'accesso e delle tecnologie e costi correlati.

Tale controllo è rilevante non solo per la terminazione delle chiamate provenienti da altri operatori e terminate su clienti attestati alla rete di Telecom Italia, ma anche per l'originazione delle chiamate tramite *carrier selection* e *carrier preselection*. Il controllo dell'infrastruttura di accesso alla clientela finale è inoltre rilevante anche ai fini della possibilità per gli operatori alternativi di offrire servizi di accesso tradizionali e, soprattutto, servizi a larga banda, tramite l'accesso disaggregato alla rete locale o i servizi *xDSL wholesale*.

La capacità di Telecom Italia di influenzare le condizioni di mercato deriva sia dall'ampia base di clientela, sia dal controllo tramite l'interconnessione e l'offerta di altri servizi intermedi (quali ad esempio i circuiti affittati e i servizi *wholesale DSL*), che influenzano indirettamente la capacità di offerta degli altri operatori, sia in termini di costi, sia in termini di tempi e di tipologia di servizi.

Le osservazioni proposte da Telecom Italia nel corso delle audizioni e nella documentazione prodotta, secondo le quali i criteri qualitativi ritenuti significativi dall'Autorità ai fini della capacità di influenzare il mercato, quali la necessità di ogni operatore di essere interconnesso e il controllo delle risorse intermedie e dell'accesso ai mezzi finali, non sono rilevanti ai fini della notifica in quanto l'operatore è già soggetto a regolamentazione *ex ante*, non sono da ritenersi condivisibili.

Anzi, al contrario, lo stesso incontestato permanere in capo a Telecom Italia, in presenza di una regolamentazione asimmetrica di settore, delle citate quote di mercato nei mercati finali e dei beni intermedi nonché della indiscussa capacità di influenzare il mercato, costituisce un fattore rilevante che porta a concludere la necessità di dare un opportuno rilievo ai dati qualitativi nella identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. Infatti, sulla base della situazione di mercato rilevata per l'anno 2000, se Telecom Italia non fosse sottoposta agli obblighi connessi alla sua notifica nei vari mercati rilevanti, potrebbe disporre di gradi di libertà nella manovra commerciale, sia nei mercati intermedi che finale, tali da poter porre in essere politiche di offerta e di prezzo gravemente dannose per la concorrenza. Inoltre, il ruolo dominante di Telecom Italia, sia nel mercato dell'accesso che nel mercato dei beni intermedi, comporta effetti che non sono soggetti a regolamentazione, quali la capacità commerciale della società nei confronti della quasi totalità degli utenti che tuttora usufruiscono dei servizi di accesso alla rete forniti dall'operatore ex-monopolista, ricevendone periodica fattura e allegate informazioni commerciali. Infine, Telecom Italia, grazie al controllo del mercato dell'accesso e dei beni intermedi, può determinare in modo autonomo lo sviluppo tecnologico e commerciale delle infrastrutture e dei servizi innovativi nei confronti di una quota pressoché totalitaria degli utenti ed indirizzare commercialmente, anche sotto il profilo geografico, le politiche degli operatori che usufruiscono delle offerte di servizi c.d. *wholesale*.

Al riguardo, è da segnalare come lo sviluppo della concorrenza infrastrutturale nei servizi di accesso, con riferimento all'anno 2001, pur evidenziando l'avvio di un processo di diffusione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, non risulta, allo stato, modificare le valutazioni sopra effettuate, come emerge anche dall'attività di monitoraggio effettuata dalla competente Unità dell'Autorità, costituita con delibera 5/00/CIR e successive integrazioni.

Inoltre, secondo quanto richiesto da alcuni soggetti nel corso dell'istruttoria (anche in conseguenza dell'avvenuta fusione per incorporazione della società Infostrada), una particolare attenzione è stata dedicata all'analisi della posizione della società Wind nel mercato dell'interconnessione. Si osserva che le problematiche evocate nei documenti e nelle audizioni dai soggetti intervenienti sono state, anche se in un contesto temporale diverso, oggetto di valutazione da parte delle Autorità antitrust nazionale e comunitaria.

Con riferimento alle implicazioni per il mercato delle telecomunicazioni, l'analisi della Commissione europea compiuta in occasione della notifica dell'operazione di concentrazione mediante l'acquisizione di Infostrada S.p.A. (provvedimento n. 9268 del 28 febbraio 2001) non ha fatto ritenere che la situazione risultante dalla concentrazione potesse produrre effetti negativi in termini di tutela della concorrenza (Cfr. *Case No. COMP/M.2216-Enel-FT-WIND-Infostrada - Notification of 28 November 2000 pursuant to article 4 of Council Regulation*). Inoltre tale operazione ha portato all'acquisizione di Infostrada S.p.A. da parte di ENEL il 29 marzo 2001 ed il trasferimento delle azioni alla società Wind Telecomunicazioni il 30 luglio 2001. La complessiva operazione di acquisizione, trasferimento delle azioni a Wind e successiva fusione per incorporazione ha prodotto i primi effetti commerciali solo a partire dal luglio 2001 e ha avuto effetti civilistici dal 1° gennaio 2002.

L'Autorità ha analizzato i dati e le osservazioni pervenuti in ambito istruttorio in merito alla Società WIND ed ha svolto le seguenti considerazioni. I dati di bilancio approvati per gli esercizi 2000 e 2001, che costituiscono una rappresentazione della realtà economico-finanziaria effettivamente riferibile alle società oggetto dell'incorporazione, non consentono di ritenere raggiunta, anche nel caso di una sommatoria virtuale delle voci di bilancio relative alle singole società, una soglia di attenzione tale da giustificare la notifica. L'attendibilità dei trend prospettici nella misura ipotizzata dagli altri operatori, evidenziati in fase istruttoria, potrà essere oggetto di una più attendibile valutazione mediante l'avvio, entro il 2002, di una nuova fase di attività istruttoria per la verifica delle posizioni di notevole forza di mercato con riferimento all'anno 2001, che potrà tenere conto anche dei trend prospettici relativi al 2002 e della ridefinizione dei mercati operata dalla legge n. 59/02 e dalla delibera 219/02/CONS.

In ogni caso l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano i presupposti per una notifica come organismo avente notevole forza di mercato per l'anno 2000, anche in considerazione della valutazione congiunta degli ulteriori criteri qualitativi previsti dalla normativa.

Con riferimento, ai criteri qualitativi, l'Autorità ritiene che il ruolo di WIND nel mercato della telefonia vocale e dell'interconnessione, anche se obbiettivamente incrementato nel 2001 dall'acquisizione di Infostrada, sia stato caratterizzato nel 2000, stante l'assenza degli accessi diretti in *unbundling*, dalla prestazione di servizi di fonia basati sull'originazione di chiamate prevalentemente attraverso *carrier selection* che comporta un'elevata volatilità della clientela e, secondariamente, attraverso *carrier preselection*, che comunque rappresentava una componente minoritaria della clientela. Tale situazione non consente di configurare, per l'anno 2000, una situazione di particolare vantaggio da parte della società Wind in termini di accesso alla clientela per questi servizi, anche rispetto agli altri operatori alternativi.

Da un punto di vista qualitativo, in base alle elaborazioni dei dati raccolti nella fase istruttoria, la valutazione degli ulteriori criteri indicati dalla normativa porta alle seguenti considerazioni:

- capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato: il comportamento commerciale della società WIND nel corso del 2000 non è apparso influenzare in maniera significativa le condizioni di mercato, con esclusione degli effetti rilevati, con riferimento all'anno 2001, nel mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*. Infatti, sia nel mercato finale, le offerte commerciali "innovative" introdotte (quali, ad esempio, l'assenza di costi iniziali delle chiamate e l'espressione di prezzi inclusivi dell'IVA) non hanno avuto riscontro nel comportamento degli altri operatori, sia nel mercato intermedio si è riscontrato come la società abbia agito da *follower* rispetto ai principali operatori nella fissazione dei prezzi di terminazione sulla propria rete;
- fatturato relativo alla dimensione del mercato: il fatturato della società WIND rappresenta solo il 6,35% del fatturato della telefonia mobile nel 2000 ed il fatturato, anche calcolato in modalità congiunta, di Wind-Infostrada rappresenta solo il 6,49% del fatturato complessivo della telefonia fissa.
- controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali: WIND, nel 2000, detiene l'11% degli abbonati di telefonia mobile ed il 9,42% degli abbonati totali fissi e mobili;
- accesso alle risorse finanziarie: il controllo da parte di ENEL S.p.A., una delle principali società quotate nella borsa italiana, titolare, tra l'altro, di diritti in altri settori economici in fase di liberalizzazione, conferisce a Wind una capacità di accesso alle risorse finanziarie equivalente a quella di altri operatori quotati in borsa o le cui controllanti sono quotate in borsa;
- esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato: l'esperienza della società WIND e (prospettivamente per parte dell'anno 2001) della società Infostrada nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato appare analoga all'esperienza di altri operatori, sia con riferimento al mercato della telefonia fissa sia con riferimento al mercato della telefonia mobile e, comunque, non tale da conferire un significativo vantaggio competitivo.

Sulla base delle considerazioni esposte, e tenuto conto dell'intercorsa notifica con delibera 219/02/CONS della società Wind sul mercato della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*, che rappresenta parte del mercato analizzato, l'Autorità valuta che, allo stato, non sussistano elementi sufficienti alla notifica di Wind nel mercato nazionale dell'interconnessione. Tale analisi necessita, comunque, di essere ricondotta con specifico riferimento all'anno 2001, al fine di tenere conto della ridefinizione dei mercati derivante dall'individuazione di un mercato dell'interconnessione verso Internet realizzata con la delibera 219/02/CONS.

## 5. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM), nel suo parere, ha condiviso la valutazione compiuta da questa Autorità e tutte le risultanze che ne conseguono relativamente all'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato nei quattro mercati identificati e, con riferimento alla posizione dell'operatore Telecom Italia nel mercato dell'interconnessione, ha inteso sottolineare la fondatezza delle conclusioni raggiunte.

Con riferimento al mercato dell'interconnessione, l'AGCM, avendo osservato come Telecom Italia, pur detenendo nel 2000 una quota inferiore al 25% del mercato rilevante in termini di ricavi gestiva quasi il 70% del traffico di terminazione, ha evidenziato come la quota di mercato in termini di ricavi detenuta da Telecom Italia, non apparisse rappresentativa dell'effettivo potere di mercato detenuto da tale impresa, che andava esaminato utilizzando l'insieme dei criteri qualitativi previsti dalla normativa vigente.

Tra i criteri qualitativi analizzati dall'Autorità, l'AGCM ha evidenziato come, in particolare, il persistere in capo alla società di una posizione di assoluta preminenza nell'accesso su rete fissa alla clientela appaia assumere specifico rilievo per la notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato, in quanto il controllo indiscusso dell'accesso alla clientela finale, unitamente alla disponibilità delle risorse intermedie in capo a tale operatore verticalmente integrato, determina una rilevante capacità di influenzare le condizioni del mercato, incidendo sulla capacità di offerta degli operatori concorrenti in termini di costi, tempi di fornitura e tipologia dei servizi.

Sulla base di tali valutazioni, l'AGCM ha ritenuto di dover confermare, con attenzione agli aspetti strutturali del mercato dell'interconnessione, la valutazione di questa Autorità in merito alla sussistenza dei presupposti per una notifica di Telecom Italia quale organismo con notevole forza di mercato anche nell'offerta dei servizi di interconnessione, con riferimento all'anno 2000.

Infine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha espresso alcune considerazioni relative alla necessità di rivalutazione degli stessi criteri di definizione dei mercati da adottarsi già in sede di identificazione degli organismi con notevole forza di mercato per l'anno 2001.

Al riguardo, l'AGCM, stante la peculiarità del mercato nazionale dell'interconnessione caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico, ha suggerito una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenga conto dell'opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o fissa. Questa rivisitazione in un contesto regolamentare vigente ONP che non osta alla possibilità di regolamentare attività diverse da quelle elencate nella direttiva 97/33/CE, e in linea con quanto previsto nel progetto di Raccomandazione della Commissione da adottarsi ai sensi dell'art.15 della Direttiva Quadro.

UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### DELIBERA

1. Telecom Italia S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

- a) mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa;
- b) mercato dei sistemi di linee affittate;
- c) mercato nazionale dell'interconnessione.

2. Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

- a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;
- b) mercato nazionale dell'interconnessione.

3. Omnitel Pronto Italia S.p.A. (attualmente Vodafone Omnitel S.p.A.) è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

- a) mercato dei sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico;
- b) mercato nazionale dell'interconnessione.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 6 novembre 2002*

*Il Commissario relatore*

VINCENZO MONACI

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 160 /03/CONS**

### **IDENTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI AVENTI NOTEVOLE FORZA DI MERCATO PER L'ANNO 2001**

## **L'AUTORITÀ**

Nella seduta del Consiglio del 7 maggio 2003;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (Open Network Provision);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CE sulla "Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate";

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)" e in particolare gli art. 4, 6, 7, 8, 18 e l'allegato I, parti 1, 2 e 3;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione alle medesime (direttiva accesso);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/77, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il documento della Commissione 2002/C 165/03, recante "Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica";

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex-ante ai sensi della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il parere della DG XIII della Commissione Europea sui criteri e i parametri di misura adottati per l'identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato ai fini della corretta attuazione del quadro normativo ONP per le telecomunicazioni, pervenuto all'Autorità in data 5 luglio 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 relativa all'"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie" ed in particolare l'art.1, comma 1, lettera am), l'art.22, comma 1, lettera a) e l'Allegato A;

VISTO il D.M. 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la determina del Ministero delle Comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativa alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

VISTO il D.M. 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e in particolare l'art. 8 e l'art. 9, commi 1, 2, 3;

VISTA la propria delibera 197/99 del 7 settembre 1999 concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, relativo al Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni;

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera 219/02/CONS, del 10 luglio 2002, recante "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000";

VISTI i bilanci e le relazioni annuali degli operatori di telecomunicazioni, con specifico riferimento all'anno 2001, nonché la documentazione e i dati forniti all'Autorità dai soggetti partecipanti al procedimento;

VISTA la comunicazione di "avvio del procedimento finalizzato all'identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre 2002;

SENTITE, in data 14 gennaio 2003 la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 17 gennaio 2003 le società Vodafone Omnitel S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., in data 20 gennaio 2003 la società Telecom Italia Mobile S.p.A.;

SENTITE, in data 28 febbraio 2003 le società Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone Omnitel S.p.A, Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 29 aprile 2003 le società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Mobile S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

#### **1. L'istituto del significativo potere di mercato e il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente**

Il presente procedimento è stato integralmente condotto sulla base delle disposizioni del vigente quadro regolamentare europeo. Il nuovo quadro regolamentare europeo, che entrerà in vigore con la trasposizione delle direttive della cosiddetta *Review 99*, o comunque al più tardi entro il 25 luglio del 2003, è in questa sede descritto solo per dare evidenza della prospettata evoluzione dell'istituto del significativo potere di mercato.

Il vigente quadro regolamentare europeo, recepito dalla normativa nazionale con il d.P.R. 318/97, prevede l'istituto del significativo potere di mercato (di seguito, "notevole forza di mercato", secondo la formula più diffusa nei testi nazionali) tra gli strumenti di regolamentazione asimmetrica volti al perseguimento degli obiettivi della liberalizzazione e della promozione di dinamiche concorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni. Lo stesso Decreto ne stabilisce la nozione, i criteri e le competenze per la relativa applicazione.

In particolare, l'articolo 18 comma 2 della direttiva 97/33/CE assegna alle Autorità nazionali di regolamentazione il compito di identificare e di notificare alla Commissione europea gli organismi aventi notevole forza di mercato. La normativa nazionale di recepimento, all'art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. 318/97 attribuisce esplicitamente tale compito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità).

In merito alla nozione di "notevole forza di mercato", l'articolo 1 comma 1, lettera am) del d.P.R. 318/97 definisce operatore avente notevole forza di mercato "*un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare*"; ed aggiunge che "*l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di*

*mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato".*

Il quadro regolamentare sopra indicato individua quattro mercati rilevanti (in termini di prodotto/servizio) ai fini della notifica del significativo potere di mercato:

- 1) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE);
- 2) mercato della fornitura di linee affittate (allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 2 della direttiva 97/33/CE);
- 3) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile (allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, della direttiva 97/33/CE);
- 4) mercato nazionale dell'interconnessione, con riferimento sia alle reti telefoniche pubbliche fisse (allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97 e all'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE) sia alle reti pubbliche di telefonia mobile (allegato A, parte 3, primo capoverso, del d.P.R. 318/97 e allegato I, parte 3, punto 1 della direttiva 97/33/CE).

La lista di mercati rilevanti stilata dalla normativa comunitaria è tuttavia suscettibile di modifiche dettate dal naturale processo di evoluzione dei mercati. Lo strumento regolamentare della notifica, infatti, per poter risultare efficace e coerente con i principi generali che regolano le attività sui mercati delle telecomunicazioni, richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera a, del d.P.R. 318/97, richiede un'attività costante di verifica dell'adeguatezza della lista dei mercati rilevanti in ragione delle effettive condizioni di sviluppo concorrenziale dei mercati interessati. Tale attività di verifica compete all'Autorità.

L'evoluzione della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni ha comportato rilevanti innovazioni anche in relazione alla disciplina dell'istituto della notevole forza di mercato.

Infatti, la Commissione Europea, nell'ambito delle iniziative di adeguamento degli strumenti regolamentari della cosiddetta *Open Network Provision* (di seguito anche ONP) al nuovo contesto pienamente liberalizzato, ha provveduto ad aggiornare alcune disposizioni in materia di notevole forza di mercato. In particolare, tale processo di aggiornamento ha interessato la direttiva 97/51/CE, che modifica tra l'altro la direttiva 92/44/CEE, cosiddetta "ONP linee affittate", e la direttiva 98/10/CE, cosiddetta "ONP telefonia vocale".

Tali norme comunitarie sono state oggetto di puntuale trasposizione nella normativa italiana ad opera del d.P.R. n. 77, dell'11 gennaio 2001. In particolare, con specifico riferimento al mercato delle linee affittate, l'articolo 13, comma 5, dispone che "[...] *L'Autorità non applica i requisiti di cui al comma 1 [...]*" (ovvero i tradizionali obblighi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione) [...] *agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area [...]*". Il successivo comma 6 prevede inoltre che "*L'Autorità può decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate*".

Analogamente, in materia di servizi di telefonia vocale, l'articolo 31, comma 6, dispone che l'Autorità possa autorizzare gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dei servizi di telefonia vocale a non conformarsi agli obblighi conseguenti (prescritti ai precedenti commi 2, 3, 4, e 5), "[...] *in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi*".

Dal complesso delle disposizioni richiamate emerge una chiara indicazione a rafforzare la fase di analisi dei mercati rilevanti, con un esplicito richiamo anche alla possibilità di ulteriore segmentazione geografica (e nel caso delle linee affittate, per tipologia di servizio) dei mercati.



In relazione ai mercati delle linee affittate e dei servizi di telefonia fissa, viene confermato (rispettivamente agli articoli 14, comma 1, e 37, comma 2) in capo all'Autorità il compito di notificare alla Commissione Europea gli organismi aventi notevole forza di mercato, nonché le eventuali esenzioni previste ai sensi delle norme richiamate.

Va rilevato che già nell'anno 1999, in sede di prima applicazione dell'istituto, l'Autorità, con delibera n. 197/99/CONS, pur notificando gli organismi con notevole forza di mercato nei quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, ha segnalato al considerando 3 la possibilità di procedere, "[...] tenuto conto dell'evoluzione dei mercati e delle possibili variazioni degli elementi rilevanti ai fini dell'identificazione", ad ulteriori segmentazioni di mercato, se ritenute necessarie.

Una prima segmentazione dei mercati definiti dal d.P.R. 318/97 e passibili di regolamentazione ex-ante è stata realizzata dall'Autorità in applicazione della legge n. 59/2002 recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet".

La legge 59/2002, in considerazione del grado e delle condizioni di sviluppo del mercato dei servizi di accesso ad Internet, nonché delle esigenze di diffusione dei servizi stessi, ha evidenziato la necessità di una disciplina in grado di superare la differenziazione regolamentare esistente fra Internet Service Providers ed operatori di telecomunicazioni. I primi, infatti, operano, ai sensi del d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera 467/00/CONS, sulla base della sola autorizzazione generale, i secondi, invece operano, ai sensi del d.m. 25 novembre 1997, sulla base di licenza individuale. L'articolo 1, comma 1, della legge dispone inoltre che sia l'Autorità, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, a provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 318/97.

In applicazione della normativa nazionale e tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica n. 132/02/CONS, l'Autorità, con riferimento all'anno 2001, ha individuato ed identificato gli organismi aventi notevole forza di mercato nei seguenti mercati:

- 1) mercato finale dei servizi di accesso commutato ad Internet da rete fissa;
- 2) mercato intermedio della terminazione delle chiamate destinate ad Internet in modalità *dial-up*.

Tali mercati sono stati identificati come specifici segmenti, rispettivamente, del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa e del mercato dell'interconnessione, i quali risultano, a loro volta, ridefiniti dalla segmentazione realizzata.

In seguito, in sede di identificazione degli organismi aventi notevole forza di mercato nell'anno 2000, l'Autorità con delibera 350/02/CONS ha confermato l'approccio adottato nella precedente delibera 197/99/CONS, continuando ad individuare i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Una profonda trasformazione dell'istituto, sia riguardo alla nozione, sia agli strumenti e alle procedure d'applicazione, è contenuta nella recente direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica* (direttiva quadro), il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 24 luglio 2003, ai sensi dell'art. 28 della direttiva stessa.

La nuova disciplina, recata agli articoli 14-16 della direttiva quadro, prevede che la Commissione adotti una "*raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che ammettono una regolamentazione ex ante*" che individui i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione stabiliti dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'"*accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime*" (direttiva accesso) e dalla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio relativa al “*servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*” (direttiva servizio universale). Tale raccomandazione è stata emanata in data 11 febbraio 2003.

La direttiva quadro stabilisce all’art. 14 che è compito delle Autorità nazionali di regolamentazione accertare se gli operatori di comunicazioni che operano nelle aree di mercato individuate dalla raccomandazione dispongano, singolarmente o congiuntamente, di un significativo potere nelle rispettive aree di mercato. La direttiva, inoltre, all’articolo 16 prevede che l’accertamento delle posizioni di significativo potere di mercato, è da eseguirsi mediante una analisi di mercato condotta sulla base degli orientamenti contenuti nelle *linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica* (2002/C 165/03).

La Direttiva, infine, all’articolo 7, comma 4, prevede che uno stato membro, seguita una specifica procedura di consultazione, possa adottare una misura tendente ad identificare un mercato rilevante differente da quelli individuati dalla raccomandazione.

L’articolo 27 della Direttiva, infine, chiarisce che gli Stati membri sono destinatari degli obblighi contenuti nella normativa nazionale vigente sino a quando non abbiano completato l’analisi dei mercati sulla base delle nuove disposizioni e mediante l’uso degli strumenti definiti dalla Direttiva stessa. Sotto il profilo procedurale dunque, in attesa del recepimento delle nuove direttive e della conseguente applicazione del nuovo regime regolamentare, gli adempimenti procedurali connessi alle attività di notifica sono necessariamente disciplinati dalle norme vigenti.

In ogni caso, come sopra richiamato, le significative innovazioni, sostanziali e procedurali, risultanti dal quadro regolamentare vigente a livello europeo non sono ancora state recepite nella normativa nazionale e quindi non possono avere effetti, né sostanziali né procedurali, sul presente provvedimento. Il provvedimento, peraltro, si riferisce alla situazione di fatto e di diritto esistente nel corso dell’anno 2001.

## **2. L’iter del procedimento istruttorio**

Il procedimento istruttorio volto alla designazione di operatori aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001 ha seguito il seguente percorso:

- a) attività di analisi economica volta all’identificazione dei mercati rilevanti, sia in termini di prodotto/servizio sia in termini geografici;
- b) definizione dei parametri di misurazione dei mercati complessivi e delle quote di mercato detenute dai singoli operatori in ciascun mercato rilevante;
- c) calcolo delle quote di mercato detenute dai singoli operatori.

In tutte le sue fasi, il procedimento istruttorio ha tenuto conto delle risultanze del procedimento di *aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel mercato dell’accesso ad Internet*, conclusosi con la delibera del Consiglio n. 219/2002. In tale ambito sono stati individuati come mercati rilevanti “il mercato dell’accesso ad Internet in modalità *dial up*” ed “il mercato della terminazione del traffico Internet” e sono stati notificati come operatori aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001 le società Telecom Italia S.p.A., in entrambi i mercati, e Wind S.p.A. nel “mercato della terminazione del Traffico Internet”.

In data 28 ottobre 2002, l’Autorità ha richiesto agli operatori di fornire informazioni e dati relativi ai mercati in cui operano tra quelli indicati come rilevanti nel vigente quadro regolamentare. In particolare, agli operatori è stato richiesto di fornire dati quantitativi, per ciascun mercato di attività, in termini sia di ricavi sia di volumi conseguiti nell’anno 2001 ed al primo semestre del 2002. In relazione al mercato dei servizi/reti di telefonia fissa ed al mercato dell’interconnessione nazionale, è stato richiesto di fornire i dati al netto di quanto di competenza dei mercati dell’accesso commutato ad Internet e della terminazione Internet, identificati con delibera 219/02/CONS, e

già comunicati a questa Autorità con riferimento all'anno 2001. Con tale comunicazione è stata peraltro fornita agli operatori la definizione dei mercati, così come definiti dal d.P.R. 318/97, adottata dall'Autorità nell'ambito del presente procedimento.

Gli operatori sono stati inoltre invitati a fornire tutte le proprie osservazioni di natura metodologica, economica, giuridica e regolamentare ritenute utili ai fini del procedimento.

Inoltre è stato richiesto di formulare osservazioni in merito ai criteri aggiuntivi alla quota di mercato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera am) del d.P.R. n. 318/97, che consentano di valutare il livello di competitività nei vari mercati ed in merito alle eventuali ulteriori segmentazioni dei mercati in esame ritenute appropriate.

Relativamente all'utilizzazione di criteri aggiuntivi alla quota di mercato, è da osservare che l'art. 1, comma 1 lettera am) del d.P.R. 318/97 dispone che "l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato."

Pertanto la normativa vigente prevede che tali criteri aggiuntivi siano presi in considerazione solo nei casi specificamente previsti.

All'attività di ricezione dei dati richiesti è seguita un'attività di audizione degli operatori, nel corso della quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione ai dati forniti e sono state discusse le osservazioni di natura economica e regolamentare formulate dagli operatori.

La durata del procedimento, così come previsto nella comunicazione di avvio dello stesso, è stata pertanto incrementata sulla base del tempo necessario per acquisire i dati richiesti agli operatori secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire una raccolta di dati di mercato omogenei.

A tal proposito va rilevato che molti operatori hanno condiviso l'opportunità di operare una segmentazione del mercato nazionale dell'interconnessione, previsto dal quadro ONP, in funzione dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, sulla base di quanto già espresso nel parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 ottobre 2002 con riferimento all'analogo procedimento riferito all'anno 2000.

In merito ad eventuali criteri, aggiuntivi alla quota di mercato, volti alla determinazione del potere di mercato, alcuni operatori hanno sottolineato la necessità di utilizzare parametri oggettivi, facilmente valutabili e misurabili a priori. Inoltre, un operatore ha segnalato l'opportunità di tener conto delle previsioni di crescita del mercato totale nella valutazione delle quote di mercato dei singoli operatori, ai fini di eventuali notifiche.

L'Autorità, durante la fase conclusiva del procedimento, ha provveduto ad informare gli operatori oggetto di potenziale notifica dei risultati emersi nel corso del procedimento, ed ha invitato a presentare e discutere eventuali osservazioni di natura metodologica, giuridica e regolamentare relative ai presupposti e alle modalità di svolgimento del procedimento.

### **3. Valutazione economica e regolamentare del mercato di riferimento**

L'identificazione del mercato rilevante ai fini regolamentari costituisce il passaggio preliminare all'applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato. La teoria economica e la giurisprudenza della concorrenza da essa derivata inducono ad individuare il mercato rilevante in relazione sia alla dimensione di "prodotto/servizio" sia alla dimensione "geografica".

### 3.1. Il mercato di riferimento in termini di prodotto/servizio

Relativamente alla definizione del mercato rilevante in termini di prodotto/servizio, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'approccio seguito nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Infatti, nel corso dei procedimenti che hanno portato all'individuazione e alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per gli anni 1999 e 2000 sono stati individuati i medesimi quattro mercati rilevanti indicati dalla normativa comunitaria e nazionale ovvero il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa; il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile; il mercato della fornitura di linee affittate ed il mercato dell'interconnessione.

Con riferimento al mercato dell'interconnessione, si è considerato come il nuovo quadro regolamentare preveda un'articolazione ampia dei servizi di interconnessione. Al riguardo, nell'ambito del presente procedimento, sono emerse diverse valutazioni di natura economica che hanno evidenziato l'opportunità di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione in funzione della tipologia di rete di telecomunicazione interessata, ovvero di operare una segmentazione del mercato dell'interconnessione nazionale in mercato dell'interconnessione nazionale su rete fissa e in mercato dell'interconnessione nazionale su rete mobile.

Al riguardo assume specifico rilievo l'evidenza della persistenza di un forte differenziale tra i prezzi per servizi di interconnessione sulle due reti. Il prezzo medio di terminazione su rete mobile è infatti superiore di circa 13 volte al prezzo medio di terminazione rilevato su rete fissa e tale rapporto sale a circa 30 volte se si prende in considerazione il prezzo medio di terminazione su SGU di Telecom Italia.

Tale considerazione evidenzia una sufficiente motivazione per considerare i servizi di interconnessione fissa e mobile come costituenti due distinti mercati.

La segmentazione effettuata è motivata inoltre anche dall'esistenza di una relazione di non sostituibilità tra il servizio di interconnessione su rete fissa ed il servizio di interconnessione su rete mobile che induce a considerare tali segmenti di mercato come mercati separati ai fini regolamentari.

Infatti la prestazione di terminazione di una chiamata in situazione di mobilità del chiamato non può essere sostituita da una prestazione di terminazione su rete fissa. Ciò comporta, dal lato dell'offerta, che in caso di incrementi del prezzo di terminazione mobile, un operatore di rete fissa attirato dalle prospettive di profitto nel mercato dell'interconnessione su rete mobile, non avrebbe la possibilità di entrare in quel mercato, a causa delle differenti prestazioni fornite dalle due tecnologie.

Similmente, dal lato della domanda, i vincoli tecnologici impediscono agli utenti di utilizzare soluzioni alternative alla terminazione mobile, in quanto la domanda del servizio è strettamente collegata alle caratteristiche dell'offerta (in questo caso la prestazione di mobilità non è inclusa nelle prestazioni di rete fissa).

Inoltre, si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 17 ottobre 2002, in risposta ad una precedente richiesta di parere da parte dell'Autorità in merito allo schema di provvedimento riguardante l'identificazione degli operatori aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, sottolineava che il mercato dell'interconnessione era "caratterizzato da una particolare rilevanza del traffico su rete mobile e da una significativa differenza nella rilevazione delle quote di mercato degli operatori fissi e mobili in termini di ricavi e di volumi di traffico". Il disallineamento tra quote di mercato in valore ed in volume tra rete fissa e mobile era conseguente alla rilevante differenza esistente tra i prezzi di terminazione su reti mobili da una parte e su reti fisse dall'altra. Pertanto, l'AGCM suggeriva "una rivisitazione della definizione del mercato nazionale dell'interconnessione che tenesse conto dell'opportunità, per il futuro, di distinguere il mercato in funzione della tipologia della terminazione, su rete mobile o su rete fissa".

Diversamente, non sono state considerate rilevanti le possibili segmentazioni del mercato sulla base della tipologia di clientela, costituita da operatori licenziatari e indirettamente da clientela residenziale e affari, o su base geografica. Al riguardo non sono infatti stati raccolti elementi che possano indurre a considerare rilevanti tali tipi di segmentazione.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ha individuato come mercati rilevanti ai fini della identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 ai fini del presente procedimento, i mercati di cui ai punti successivi.

### **3.1.1. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa**

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 1, del d.P.R. 318/97. Tuttavia, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, che ha portato alla designazione ed alla notifica degli organismi aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001 con riferimento al mercato "dell'accesso commutato ad Internet" ed al mercato della "terminazione Internet", tale mercato non comprende al suo interno il servizio di accesso commutato ad Internet.

### **3.1.2. Mercato della fornitura di linee affittate**

Il mercato della fornitura di linee affittate è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 2, del d.P.R. 318/97.

### **3.1.3. Mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile**

Il mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile è da intendersi così come definito nell'allegato A, parte 3, del d.P.R. 318/97.

### **3.1.4. Mercato dell'interconnessione**

La definizione del mercato dell'interconnessione discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, comma1, lettera ab). Nell'ambito del presente procedimento, per le ragioni sopra esposte, si è valutato di dividere tale mercato in due segmenti: mercato dell'interconnessione su rete fissa e mercato dell'interconnessione su rete mobile.

#### **3.1.4.1 Mercato dell'interconnessione su rete fissa**

La definizione del mercato dell'interconnessione su rete fissa discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto il mercato dell'interconnessione su rete fissa è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni fisse. Il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione di tale mercato.

È opportuno precisare che, in coerenza con quanto disposto dalla delibera 219/02/CONS, il servizio di terminazione del traffico Internet costituisce un segmento del "mercato dell'interconnessione su rete fissa", che, pertanto, non è stato computato ai fini del presente procedimento.

#### **3.1.4.2. Mercato dell'interconnessione su rete mobile**

Anche la definizione del mercato dell'interconnessione su rete mobile discende direttamente dalla definizione di interconnessione data dal d.P.R. 318/97, all'art.1, lettera ab), e da quanto disposto dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato. Pertanto, il mercato dell'interconnessione su rete mobile è da intendersi come il mercato dei servizi di interconnessione relativi a tutte le reti di telecomunicazioni mobili. Anche in questo caso, il servizio di interconnessione interna, che interessa tutte le chiamate originate e terminate all'interno della medesima rete, concorre alla formazione del mercato.

### 3.2. Il mercato di riferimento in termini geografici

Secondo la teoria economica e la giurisprudenza in materia, i confini geografici del mercato rilevante comprendono un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e nella domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse.

Nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la dimensione nazionale dei mercati rilevanti individuati. L'omogeneità delle condizioni concorrenziali riscontrabile sull'intero territorio nazionale per ciascun mercato non ha evidenziato infatti la necessità di operare segmentazioni su base geografica.

Inoltre, per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia mobile si riscontra che tutte le licenze rilasciate hanno copertura geografica nazionale. Per quanto riguarda i mercati, intermedi e finali, di telefonia fissa si riscontra che i principali operatori hanno licenze con copertura nazionale e che gli operatori con licenze che hanno minore copertura geografica non presentano, allo stato, quote di mercato significative.

## 4. Parametri utilizzati per misurare la dimensione dei mercati e le relative posizioni degli operatori

I parametri utilizzati nell'ambito del procedimento per misurare la dimensione dei mercati e le quote di mercato degli operatori, coerentemente con le precedenti impostazioni dell'Autorità e con le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella comunicazione del 5 luglio 1999, sono principalmente i valori dei servizi venduti con riferimento all'anno oggetto di analisi. I relativi volumi sono stati raccolti ed analizzati al fine di avere un quadro completo della situazione del mercato, nonché potere verificare i prezzi unitari applicati, anche ai fini di eventuali segmentazioni dei mercati.

Sono, inoltre, stati analizzati anche dati che permettessero una valutazione prospettica dell'evoluzione del mercato; a tal fine sono stati richiesti agli operatori i dati del 1° semestre dell'anno successivo (i più aggiornati al momento della richiesta, avvenuta nell'ottobre 2002), e sono state tenute in considerazione tutte le valutazioni trasmesse all'Autorità in merito allo sviluppo di ciascuno dei mercati considerati.

In particolare, con riferimento ai mercati dell'interconnessione su rete fissa e su rete mobile, le valutazioni di mercato sono state realizzate, coerentemente con quanto espresso nella citata comunicazione della Commissione Europea del 5 luglio 1999, tenendo in considerazione i valori ed i volumi relativi a servizi di terminazione, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, indipendentemente dalla rete di originazione della chiamata. Ai fini dei calcoli l'interconnessione interna (chiamate originate e terminate sulla stessa rete) è stata valorizzata applicando agli specifici volumi di traffico il prezzo medio di terminazione effettivamente applicato da ciascun operatore per i servizi di terminazione forniti agli altri operatori, per ciascun anno di riferimento.

Come è stato già evidenziato dall'Autorità nell'ambito delle precedenti applicazioni dell'istituto del significativo potere di mercato, ed in coerenza con le linee guida comunitarie, il parametro dei servizi di terminazione viene utilizzato esclusivamente ai fini della definizione del mercato e dell'individuazione degli organismi aventi notevole forza di mercato. Pertanto, la notifica di operatore avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione comporta obblighi relativamente alla totalità dei servizi di interconnessione offerti e non esclusivamente ai servizi di terminazione.

La valutazione della dimensione dei mercati rilevanti e delle relative quote degli operatori è stata effettuata sulla base dell'analisi congiunta dei bilanci delle società operanti nei mercati rilevanti e dei dati acquisiti nel corso del procedimento istruttorio. Pertanto, oltre che in termini di fatturato l'Autorità ha ritenuto opportuno calcolare, dove possibile, le quote di mercato anche in termini di volumi, al fine di evidenziare eventuali differenze fra gli andamenti di mercato calcolati

sulla base dei volumi e sulla base dei valori che aiutino a valutare il reale assetto concorrenziale dei mercati sottoposti ad indagine. In particolare, l'uso di entrambi i criteri può aiutare ad evidenziare l'esistenza di specifici segmenti di mercato.

I casi nei quali sono state rilevate anomale differenze tra i dati trasmessi all'Autorità e le informazioni contenute nei bilanci, ovvero comunicate ai mercati finanziari, ove disponibili, sono stati oggetto di verifica e discussione con gli operatori.

È da evidenziare che nel corso degli anni 2001 e 2002 si sono realizzate diverse acquisizioni e fusioni tra soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni. Al riguardo si sottolinea che il criterio utilizzato per attribuire le quote di mercato ai diversi operatori è stato quello relativo alla data a partire dalla quale l'acquisizione o la fusione ha avuto effetto legale. In ogni caso, ai fini di una valutazione prospettica del mercato, l'Autorità ha valutato gli effetti economici derivanti da tali operazioni ai fini dell'identificazione degli operatori con notevole forza di mercato.

Tra le operazioni di maggiore rilevanza sul mercato, occorre ricordare quella relativa alla fusione tra le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., che ha prodotto effetti legali dal 1° gennaio 2002, e l'acquisizione da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. del ramo d'azienda della società Blu S.p.A. al quale erano stati conferiti i clienti di tale società, che ha prodotto effetti legali dall'ottobre del 2002.

In entrambi i casi le quote di mercato degli operatori sono state calcolate in modo separato per gli operatori fino alla data in cui le predette operazioni hanno prodotto effetti legali.

## **5. Valutazione delle posizioni degli operatori nei mercati rilevanti**

### **5.1. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa**

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa in termini di fatturato complessivo, derivante dalla commercializzazione di prodotti e servizi alla clientela finale, risulta essere nel 2001 pari a circa 11,6 miliardi di euro, corrispondente a circa 110.000 milioni di minuti di traffico ed a circa 27,2 milioni di accessi.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi dei singoli operatori, Telecom Italia risulta essere l'unica società a detenere una quota significativa, pari a circa l'83% del mercato. La società Infostrada risulta essere il secondo operatore del mercato, con una quota del 6,8%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind 2,8%), Tele2 (2%) e Albacom (1,5%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico, vede Telecom Italia registrare una quota di mercato del 74,1%, seguita da Infostrada, con circa il 13% e da Wind con circa il 4,8%.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 evidenzia una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in valore di circa 4 punti percentuali e di oltre 6 in termini di volumi, e la quota dell'operatore Wind (inclusiva di quella relativa all'incorporato operatore Infostrada) crescere a circa il 10,2% in termini di valore e a circa il 18,9% in termini di volumi.

### **5.2. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato nazionale della fornitura di linee affittate**

Nel 2001 il valore del mercato della fornitura di linee affittate, espresso in termini di fatturato complessivo, risulta di poco inferiore a 1.500 milioni di euro. Dall'analisi delle posizioni dei singoli operatori, Telecom Italia risulta detenere una quota di mercato superiore al 94%. Quote marginali di mercato sono invece detenute dalla società Infostrada (1,8%), dalla società Albacom (1,7%) e dalla società Colt (1,2%).

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia sostanziali evoluzioni di tale scenario, fatta eccezione per una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia in termini di ricavi che passa dal 94,3% al 90,3%, contestualmente ad un aumento del peso, in particolare, di Wind, Colt e Fastweb.

### **5.3. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile**

La dimensione economica del mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile in termini di fatturato complessivo risulta essere pari a circa 9.400 milioni di euro, a cui corrispondono circa 53.700 milioni di minuti di traffico ed a circa 51,9 milioni di linee attive.

Dall'analisi delle quote di mercato in termini di ricavi, Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone) risultano essere le uniche due società a detenere una quota superiore al 25%. TIM detiene circa il 55% del mercato. La quota di mercato di Vodafone risulta pari a circa il 35%. Quote di mercato significativamente inferiori sono invece detenute da Wind (8%) e Blu (1,4%).

Il calcolo delle quote di mercato basato sui volumi di traffico evidenzia nel 2001 una quota della società TIM, pari a circa il 63% del mercato totale, cui corrisponde una quota della società Vodafone pari a circa il 29% ed il restante 8% di Wind e Blu.

I dati prospettici relativi al primo semestre del 2002 mostrano modeste variazioni in termini di quote di mercato (la quota di TIM si riduce di circa 2,5 punti percentuali), evidenziando l'avvio di diverse forme di competizione e di sviluppo del mercato, non più basate sulla crescita dello stesso, quanto sulle dinamiche interne e sulla capacità di innovare nei servizi.

Tale situazione fa rilevare una sostanziale variazione delle dinamiche del mercato, rispetto a quanto rilevato nei precedenti analoghi procedimenti di questa Autorità.

### **5.4. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete fissa**

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete fissa ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico. I valori, tanto in termini di ricavi che di minuti di traffico, relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete fissa sono stati calcolati considerando sia le chiamate originate e terminate sulla stessa rete (interconnessione interna) sia le chiamate originate su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati alla tariffa di interconnessione relativa al livello più basso di rete (SGU), pubblicata nell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, secondo la medesima metodologia già adottata dall'Autorità per le analoghe analisi relative agli anni precedenti.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 1.900 milioni di euro, Telecom Italia detiene quasi l'85% del mercato. La società Infostrada detiene circa il 7,1% del mercato, Albacom una quota di circa il 5,4% ed Edisontel dell'1,2%.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni significative rispetto a quelle in valore.

L'analisi delle posizioni di mercato riscontrabile al primo semestre 2002 non evidenzia variazioni di rilievo allo scenario appena esposto, con una quota di mercato di Telecom Italia pari all'81,8% e della società Wind (inclusa l'incorporata società Infostrada) del 7%.



### **5.5. Valutazione delle posizioni degli operatori nel mercato dell'interconnessione su rete mobile**

La valorizzazione del mercato dell'interconnessione su rete mobile ed il calcolo delle singole quote di mercato è stata effettuata sia in termini di ricavi sia in termini di minuti di traffico relativi al servizio di interconnessione di terminazione su ciascuna rete mobile delle chiamate originate sia sulla stessa rete (interconnessione interna) sia su altre reti pubbliche fisse e mobili.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si evidenzia che i ricavi relativi all'interconnessione di terminazione interna sono stati valorizzati applicando ai volumi di traffico interni il valore medio del prezzo di terminazione effettivamente praticato agli altri operatori nell'anno di riferimento. Tale modalità di valorizzazione dell'interconnessione interna è stata modificata rispetto all'analisi effettuata con riferimento all'anno 2000, anche per permettere di apprezzare eventuali differenze tra le quote di mercato in volume e quelle in valore.

Dall'analisi effettuata sulla base dei criteri sopra esposti, risulta che, a fronte di un valore totale del mercato di poco inferiore a 8.300 milioni di euro, Tim e Vodafone superano largamente, sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, il 25% del mercato. Tim detiene una quota di mercato intorno al 50% sia nel 2001 che nel primo semestre 2002, Vodafone detiene una quota di mercato pari a 39,6% nel 2001 ed a 38,1% nel 2002. Wind invece detiene nel 2001 una quota di mercato pari a 8,8%, che passa ad oltre il 10% nel primo semestre 2002.

Infine, si segnala che, con riferimento a questo mercato, l'Autorità non ha ritenuto di accedere alle richieste di notifica dell'operatore Wind, espresse da alcuni operatori, in quanto la quota di mercato di tale operatore con riferimento all'anno 2001 risulta notevolmente inferiore alla soglia del 25% prevista dalla normativa vigente (circa 9% nel 2001), e la sua evoluzione prospettica (circa il 10% nel primo semestre 2002), unita ad un'evoluzione relativamente statica di tale mercato, non evidenzia una tendenza verso una posizione di notevole forza sullo specifico mercato.

L'analisi delle quote di mercato effettuata in termini di volumi non evidenzia variazioni di rilievo rispetto a quelle in valore.

UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Silvio Traversa sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

1. La società Telecom Italia S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
  - a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa;
  - b) mercato della fornitura di linee affittate;
  - c) mercato dell'interconnessione su rete fissa.
2. La società Telecom Italia Mobile S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
  - a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
  - b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.
3. La società Vodafone Omnitel S.p.A. è confermata quale organismo di telecomunicazioni avente notevole forza di mercato nei seguenti mercati:
  - a) mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica mobile;
  - b) mercato dell'interconnessione su rete mobile.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed alla Commissione Europea ed entra in vigore dalla data di notifica agli Operatori.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 7 maggio 2003*

*IL Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## CONTABILITÀ DEI COSTI

### DELIBERA N. 337/02/CONS

**PUBBLICAZIONE DELLA DESCRIZIONE E DELLA RELAZIONE DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI COSTI, DI SEPARAZIONE CONTABILE E DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI TELECOM ITALIA, RELATIVE ALL'ESERCIZIO 1999**

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 ottobre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTE le note SG(2001)D/ 287974 e SG(2001)D/ 287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa";

CONSIDERATO che l'Autorità, con propria delibera n. 402/01/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 1998 e che le summenzionate note della Commissione europea richiamano la necessità di adempiere ai medesimi dettami per l'esercizio 1999;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

CONSIDERATO che l'Autorità, valutata l'opportunità di contribuire a una sempre maggiore trasparenza del mercato delle telecomunicazioni, ha richiesto a Telecom Italia S.p.A. il consenso alla pubblicazione della documentazione relativa alla Contabilità regolatoria;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla Contabilità regolatoria;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'allegato A) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.A.

2. L'allegato B) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 1999 adottato da Telecom Italia S.p.A.

3. L'allegato C) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di Contabilità regolatoria relativa all'Esercizio 1999 adottata da Telecom Italia S.p.A. nonché la Contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, gli allegati A), B) e C) alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento Regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 23 ottobre 2002*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*IL Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 399/02/CONS**

### **LINEE GUIDA PER LA CONTABILITÀ A COSTI CORRENTI PER GLI OPERATORI NOTIFICATI DI RETE FISSA E MOBILE E MISURE IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DA PARTE DEGLI OPERATORI MOBILI**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 4 dicembre 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte I - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle Direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni”;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”, pubblicata nel Bollettino dell'Autorità n. 1/99;

VISTO il documento recante “Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la propria delibera 340/00/CONS, recante “Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 674/00/CONS, recante “Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del D.P.R. n.318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità”.

VISTA la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. Direttiva Quadro);

VISTA la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. Direttiva Accesso);

VISTA la propria delibera 485/01/CONS recante “Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 giugno 2002, n. 153;

CONSIDERATO che l'adozione di principi di contabilità a costi correnti per la contabilità dell'operatore notificato di rete fissa è prevista dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 152/02/CONS;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 340/00/CONS è stato istituito un gruppo di lavoro con gli operatori mobili notificati nei mercati dei sistemi di comunicazioni mobili e dell'interconnessione (di seguito indicati come operatori mobili notificati), volto a fornire proposte per la costruzione di un sistema contabile;

CONSIDERATO che, anche tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, è stata adottata la delibera 485/01/CONS che prevede il passaggio per gli operatori mobili notificati ad un sistema di contabilità avente come base di valorizzazione dei cespiti il sistema a costi correnti e considerato che a tal fine la delibera istituiva un nuovo gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che nel nuovo gruppo di lavoro istituito ai sensi della predetta delibera n. 485/01/CONS sono state elaborate proposte ai fini della predisposizione di sistemi contabili su base a costi correnti (CCA);

RITENUTO sulla base delle risultanze delle attività preparatorie di pubblicare le linee guida concernenti la metodologia relativa ai costi correnti, anche ai fini di una maggiore trasparenza e obiettività delle condizioni di formazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali di telecomunicazioni;

CONSIDERATO che l'Autorità verificherà le risultanze di contabilità regolatoria prodotte sulla base delle linee guida;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la rete fissa, l'Autorità si riserva di valutare l'applicazione ai fini regolamentari dei modelli di costo della rete d'accesso tenuto conto della necessità di promuovere un mercato effettivamente competitivo che trova il suo fondamento in un pieno ed efficace utilizzo dell'accesso disaggregato;

CONSIDERATO che in merito all'eventuale utilizzo delle linee guida per la valorizzazione dell'accesso l'Autorità si riserva di apportare le opportune integrazioni al fine di riflettere condizioni di equità, ragionevolezza ed effettiva parità di trattamento fra operatori;

CONSIDERATO che la delibera n. 485/01/CONS prevedeva la messa a punto di un sistema sperimentale di contabilità per gli operatori di rete mobile utilizzando la metodologia a costi correnti per l'esercizio 2000;

CONSIDERATO che la base per la metodologia di contabilità a costi incrementali (LRIC - long run incremental cost) di prossima introduzione deve rinvenirsi nella metodologia CCA e che anche in tale ambito è opportuno che la metodologia sia applicata ad un esercizio più recente di quello inizialmente previsto;

CONSIDERATO che l'Autorità intende conseguire gli obiettivi indicati nelle delibere nn. 485/01/CONS e 152/02/CONS, relativamente all'introduzione della metodologia LRIC;

CONSIDERATO che gli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, come definito nell'ambito della delibera 197/99, sono soggetti agli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione e che l'Autorità, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di non discriminazione tra gli operatori nella fornitura di servizi di interconnessione, ritiene opportuno aggiornare il modello contabile adottato con la delibera n. 485/01/CONS includendo tutti i servizi di terminazione e evidenziando separatamente i servizi di terminazione relativi a chiamate provenienti dalla rete fissa e dalla rete mobile;

CONSIDERATO quanto sopra esposto;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITE la relazione del Commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Principi di contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile**

1. L'Autorità adotta le linee guida "Principi di contabilità a costi correnti" di cui all'allegato A.
2. L'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale predispone la contabilità regolatoria in conformità ai principi illustrati nell'allegato A.
3. Gli operatori di rete mobile notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei sistemi di comunicazioni mobili (di seguito operatori mobili notificati)



predispongono i loro modelli di contabilità regolatoria in conformità ai principi indicati nell'allegato A della presente delibera.

## Art. 2

### **Predisposizione della contabilità regolatoria 2001 da parte degli operatori mobili notificati**

1. Entro 45 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi storici per l'esercizio 2001, predisposti sulla base dell'allegato B alla presente delibera. Gli operatori mobili notificati forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lett. d) del d.P.R. n. 318/97.

2. Entro 150 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi correnti per l'esercizio 2001, conformemente all'allegato B della presente delibera.

3. L'art. 1, comma 4, della delibera 485/01/CONS è così modificato: "Entro 120 giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lett. c), gli operatori mobili notificati producono le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2002".

## Art. 3

### **Disposizioni finali**

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A. e Vodafone Omnitel S.p.A. ed entra in vigore dalla data di notifica agli operatori.

Gli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso il Dipartimento regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5, Napoli e nel sito web dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 4 dicembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
PAOLA MARIA MANACORDA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 48/03/CONS****PUBBLICAZIONE DELLA DESCRIZIONE E DELLA RELAZIONE DI CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI COSTI, DI SEPARAZIONE CONTABILE E DELLA CONTABILITÀ REGOLATORIA DI TELECOM ITALIA, RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2000****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la nota 2002/2050 C (2002) 1154 del 20 marzo 2002 con la quale la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, la procedura d'infrazione 2002/2050;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa";

CONSIDERATO che l'Autorità, con le proprie delibere n. 402/01/CONS e 337/02/CONS, ha ottemperato ai dettami della legislazione comunitaria per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi rispettivamente agli esercizi 1998 e 1999;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha acconsentito alla pubblicazione di detta documentazione relativa alla Contabilità regolatoria per l'anno 2000;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'allegato A) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.A.

2. L'allegato B) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 2000 adottato da Telecom Italia S.p.A.

3. L'allegato C) alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG S.p.A. quale soggetto incaricato della verifica della correttezza e della congruenza dei dati del sistema di Contabilità regolatoria relativa all'Esercizio 2000 adottata da Telecom Italia S.p.A, nonché la Contabilità regolatoria di detta società in conformità con il consenso per la pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, gli allegati A), B) e C) alla presente delibera sono disponibili presso il Dipartimento Regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco, Napoli e sul sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 19 febbraio 2003*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## PORTABILITÀ DEL NUMERO (MNP)

### DELIBERA N. 13/02/CIR

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE: CRITERIO PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO MASSIMO INTEROPERATORE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 1° luglio 1997;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva Servizio Universale);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998 - "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 69/99, recante “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare l’articolo 12, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella riunione del 7 settembre 1999, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTA la propria delibera n. 338/99, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS, recante “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR, recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 7/02/CIR, recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell’11 aprile 2002, in particolare l’art. 1 “Fissazione del prezzo massimo interoperatore”;

VISTA la propria delibera n. 316/02/CONS, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002;

CONSIDERATO che, come rilevato nel corso della riunione dell’Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori in risposta alla richiesta del Dipartimento Regolamentazione del 18 ottobre 2002, non erano stati conclusi, alla data del 22 ottobre 2002, accordi tra gli operatori di rete mobile riguardanti la fissazione di un prezzo interoperatore, a valere da 1° gennaio 2003;

CONSIDERATO pertanto che, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, ha disposto, in data 23 ottobre 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Portabilità del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore";

SENTITE in audizione congiunta le società Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'Autorità, con la delibera n.7/02/CIR, si è riservata di fissare, entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, sulla base delle considerazioni contenute nella stessa delibera e che vengono in questa sede integralmente richiamate, confermate ed integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, tale prezzo interoperatore, che non deve superare quanto stabilito per la portabilità per la rete fissa, all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, considerato che in ogni caso il prezzo non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

2. La direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, prevede che le Autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché i prezzi dell'interconnessione correlata al servizio di portabilità del numero siano orientati ai costi, e che le stesse Autorità possano tenere conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

3. A tal fine occorre altresì considerare il mercato nazionale dei servizi di comunicazione mobili. Come già sottolineato dall'Autorità nella propria relazione annuale 2002, il mercato nazionale mostra un tasso di penetrazione ormai prossimo alla saturazione, in un contesto che vede, tra l'altro, la generale riduzione dei ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da una parte, la difficoltà di consolidamento degli operatori nuovi entranti e, dall'altra, la constatazione che la competizione avrà sempre più carattere di sostituzione piuttosto che di ampliamento del mercato.

4. La portabilità del numero mobile risulta, quindi, il principale strumento che gli operatori nuovi entranti, anche di rete di terza generazione (3G), possono utilizzare per l'acquisizione di quote di mercato. In assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete mobile per l'anno 2003 - gli stessi operatori hanno peraltro comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale prezzo per l'anno 2003 - un prezzo interoperatore, quale quello allo stato in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei costi di un operatore efficiente, risulta altresì suscettibile di costituire una barriera all'ingresso da parte degli operatori esistenti, se si considera che gli operatori nuovi entranti devono necessariamente sostenere tale costo in aggiunta ai propri costi in qualità di *recipient* per l'acquisizione del singolo cliente. In tal modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona parte di tali costi sui clienti da acquisire in portabilità del numero, generando, quindi, un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP e tale, in ultima analisi, da vanificare gli obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorità in materia.

5. Tale ultimo aspetto è stato messo in risalto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere espresso, in data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che " [...] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilità rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori che subirebbero quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento del costo di passaggio da un operatore ad un altro ". A tale riguardo,



l'Autorità aveva condiviso l'analisi sui rischi per la fruizione della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione di un criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie pari a quello stabilito per la portabilità della rete fissa, risulta pienamente giustificata, sia in relazione ai costi dell'operatore *donating*, sia perché tale determinazione caratterizza quale misura pro-competitiva in particolar modo per gli operatori nuovi entranti nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su di una sostanziale reciprocità tra il flusso di clienti in "entrata" ed in "uscita" sulla propria rete, caratteristica questa che renderebbe di fatto quasi irrilevante il livello di prezzo interoperatore per la portabilità.

7. Le principali attività che coinvolgono l'operatore *donating* sono le seguenti:

- a. ricezione del messaggio di richiesta di portabilità inviato dall'operatore *Recipient* all'operatore *Donating*;
- b. invio della conferma della presa in carico da parte dell'operatore *Donating* verso l'operatore *Recipient*;
- c. processo di validazione e invio della stessa da parte dell'operatore *Donating* verso l'operatore *Recipient*;
- d. aggiornamento dei sistemi, il giorno del *cut-over*, da parte dell'operatore *Donating* e invio del relativo messaggio di notifica;
- e. supporto al cliente da parte del *customer care*, con riferimento esclusivo a informazioni riguardo lo stato del processo di portabilità;
- f. al momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP;
- g. supporto all'operatore *Recipient* per la gestione di eventuali anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.

Tali attività, come già rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non si differenziano in misura apprezzabile da quelle relative alla portabilità del numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle di cui alle lettere c), e), f) e g), possono prevedere un intervento manuale da parte di personale dell'operatore *donating*. La durata complessiva di tale intervento, per un singolo numero portato, risulta di difficile valutazione alla luce delle informazioni allo stato disponibili. La durata complessiva dell'intervento manuale, peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore efficiente ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime della prestazione, cui corrisponderà un incremento del numero di richieste giornaliere di portabilità, gli operatori tenderanno ad automatizzare in misura sempre maggiore il processo di attivazione della prestazione, riducendo di conseguenza l'intervento del personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.

8. In merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che la direttiva 2002/22/CE (Servizio Universale) prevede il diritto di tutti coloro che sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilità del numero. Questo implica che, nella Comunità europea, l'obbligo di adeguare i sistemi di rete e gestionali per la fornitura di tale prestazione ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come già previsto dall'art. 12, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR, attraverso il prezzo interoperatore pagato dall'operatore *recipient* al *donating*, risultano recuperabili i soli costi direttamente imputabili all'attivazione efficiente di un singolo numero portato, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.

Sono pertanto da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo interoperatore, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema, ovvero i costi incrementali relativi a software, hard-

ware, formazione e manodopera, che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Mobile Number Portability*, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 4/CIR/99.

9. Nel corso del procedimento avviato, non sono emersi elementi quantitativi di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a ritenere necessario discostarsi dal valore massimo del prezzo della prestazione fissato dalla delibera n. 7/02/CIR. Taluni degli operatori intervenuti nel procedimento hanno rappresentato la necessità di dover approfondire i criteri di allocazione contabile prima di quantificare il costo della prestazione; tuttavia, sul punto, l'Autorità ha ritenuto tale richiesta incompatibile con la necessità di concludere tempestivamente il procedimento e, quindi, di fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di MNP ai consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.

L'Autorità ritiene tuttavia utile proseguire gli approfondimenti contabili anche per il tramite dell'Unità di Monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, al fine di evidenziare i soli costi direttamente imputabili, come indicato al punto precedente, nonché le efficienze di scala conseguibili con la piena operatività della prestazione.

10. In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della prestazione di MNP, e ai dati allo stato disponibili, si può ipotizzare un incremento consistente del numero delle stesse attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e ciò influirà, in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti, in quanto permetterà di allocare ad un maggior numero di attivazioni i costi fissi che saranno riconosciuti per la fornitura dell'attivazione della prestazione.

11. Dal confronto internazionale emerge altresì che in alcuni paesi, sia in Europa ed in particolare all'interno dell'Unione europea, sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure MNP eseguite dal *donating*. Per i paesi in cui l'attivazione della prestazione risulta onerosa, le migliori prassi internazionali, ovvero i prezzi interoperatore più bassi, risultano in linea con il valore stabilito dall'Autorità per la rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Autorità ritiene, pertanto, di dover procedere alla determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della prestazione di MNP. A tale fine si assume quale valore quello attualmente stabilito per la portabilità su rete fissa, ovvero 10,02 Euro, a valere dal 1° gennaio 2003, tenuto altresì conto che ulteriori ritardi nella determinazione di tale criterio potrebbero arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;

CONSIDERATO che il prezzo interoperatore attualmente stabilito dagli operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni di effettiva concorrenza, in particolare tra gli operatori consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;

RITENUTO quindi necessario, in assenza di accordo tra gli operatori, un intervento dell'Autorità in ordine alla determinazione del criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, al fine di fornire al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;

RITENUTO, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili di cui al precedente punto 9, anche per il tramite dell'Unità di Monitoraggio;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Art. 1****Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore**

1. Dal 1° gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non può superare la misura stabilita per la portabilità su rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.
2. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 30 giugno 2003, il criterio di cui al precedente comma 1, sulla base delle risultanze dell'attività congiunta relativa alla definizione dei criteri di imputazione e di valutazione dei costi, nonché in base all'evoluzione numerica delle attivazioni.

**Art. 2****Disposizioni finali**

1. L'Unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alle risultanze dell'attività di cui al precedente articolo 1, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili IPSE 2000, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, WIND Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 28 novembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per il Segretario generale*

## CARRIER PRESELECTION (CPS)

### DELIBERA N. 4/03/CIR

#### INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARRIER PRESELECTION: NORME IN MATERIA DI DISATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica"

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, recante "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (*Carrier Preselection*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 9/00/CIR del 18 Ottobre 2000, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection* (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, recante “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di riferimento per l’anno 2001 di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 78/02/CONS, recante “Norme di attuazione dell’articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CIR, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

CONSIDERATO che a seguito di numerose segnalazioni pervenute da alcuni operatori licenziatari alternativi relative alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection (di seguito “CPS”) ed, in particolare, alla procedura di disattivazione della prestazione medesima adottata da Telecom Italia, è stato avviato un procedimento istruttorio di vigilanza;

CONSIDERATO che a seguito dell’attività svolta e successivamente alle audizioni tenutesi rispettivamente il 25 luglio ed il 12 settembre 2002, il Dipartimento Vigilanza e Controllo, verificata l’impossibilità di definire, sulla base della vigente normativa, una procedura - condivisa dalle parti - di disattivazione della prestazione di CPS, ha segnalato al Dipartimento Regolamentazione ed alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti la necessità di integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura di disattivazione della prestazione;

CONSIDERATO che in data 28 novembre 2002 è stato avviato il procedimento “Integrazione e razionalizzazione della disciplina della Carrier Preselection”;

CONSIDERATO opportuno, al fine di fornire garanzie procedurali e tempi certi agli utenti finali, determinare, per il processo di disattivazione della CPS, le medesime procedure stabilite per l’attivazione della prestazione che prevedono la possibilità di inoltrare la richiesta all’operatore preselezionato o all’operatore d’accesso, e RITENUTO quindi necessario disciplinare la possibilità di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso l’operatore di accesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della delibera n. 3/CIR/99, l’operatore preselezionato è tenuto a comunicare all’operatore di accesso la disattivazione della prestazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal cliente e RITENUTO opportuno garantire il medesimo periodo (15 giorni) all’operatore di accesso ed all’operatore preselezionato per svolgere le attività di propria competenza;

CONSIDERATO che la delibera 152/02/CIR impone a Telecom Italia, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unità organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte alla vendita di servizi finali;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia, dal punto di vista tecnico le operazioni richieste dall’operatore preselezionato alla divisione rete di Telecom Italia (operatore di accesso) per l’attivazione della prestazione di CPS sono identiche a quelle richieste per la disattivazione della prestazione e che, pertanto, Telecom Italia, per tale ultima prestazione, utilizza le medesime risorse della propria divisione rete utilizzate per l’attivazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dichiarato dagli operatori, non esistono ragioni per incrementare la capacità di evasione giornaliera dell’operatore di accesso al fine di comprendere le

disattivazioni della prestazione all'interno della capacità giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;

CONSIDERATI i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per i casi di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non richiesta ed i notevoli disagi arrecatigli e RITENUTO pertanto necessario prevedere la possibilità all'utente di riottenere, senza oneri di spesa e nel più breve tempo possibile, la configurazione originale delle proprie linee telefoniche;

SENTITE in audizione congiunta, in data 11 dicembre 2002, le società Albacom Spa, Com Tel Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Edisontel Spa, Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom Spa, Multilink Spa, Tele2 Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui al d.P.R. n. 318/97, alla delibera n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.

2. Per "disattivazione della prestazione di CPS" si intende la disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.

### **Art. 2**

#### **Disattivazione della prestazione di CPS**

1. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le forme previste dalla normativa vigente.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
  - b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;
  - c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di CPS;
  - d) data richiesta per la disattivazione.

### **Art. 3**

#### **Processo di disattivazione della prestazione di CPS**

1. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative da definire tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento.

2. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione, di cui all'art. 2, della delibera 4/00/CIR, degli artt 2 e 3, della delibera n. 8/01/CIR, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora la richiesta di disattivazione venga inoltrata all'operatore di accesso ed in caso di contestazioni, l'operatore preselezionato può richiedere all'operatore d'accesso copia della richiesta del cliente. Tale richiesta di documentazione non è vincolante ai fini della disattivazione della prestazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

5. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 contiene almeno le seguenti informazioni :

- a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;
- b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;
- c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;
- d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;
- e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.

7. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

#### **Art. 4**

##### **Prestazioni non richieste**

1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

#### **Art. 5**

##### **Disposizioni finali**

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

*Napoli, 2 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

## SERVIZIO UNIVERSALE

### DELIBERA N. 180/02/CONS

#### REGOLE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE E L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI ELENCO TELEFONICO GENERALE: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 giugno 2002 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";

VISTA la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia - Seat Pagine Gialle";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20;



VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante “Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.A.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Consultazione pubblica concernente un’indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante “Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2002, n.72, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6;

VISTE le direttive 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002,

RILEVATO che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l’utilizzo delle base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata;

CONSIDERATA l’attività di cooperazione svolta ai sensi dell’art. 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra l’Autorità e il Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002, per individuare la disciplina relativa alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all’utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo, in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché, la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2002;

UDITA la relazione del Commissario Dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Contenuto degli accordi quadro**

1. Gli operatori di telecomunicazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della delibera n. 36/02/CONS, sono considerati gli esclusivi titolari del trattamento di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e rispondono della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione

di volontà degli interessati. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere le modalità tecniche tali per cui l'intervento sui dati sia riservato esclusivamente all'operatore con cui il soggetto titolare dei dati stessi ha sottoscritto un contratto. . L'ulteriore organismo eventualmente preposto alla tenuta degli elenchi è considerato titolare del trattamento dei dati limitatamente ai profili di interoperabilità delle basi di dati e di sicurezza.

2. In caso di portabilità del numero, l'operatore recipient è l'esclusivo titolare del trattamento dei dati personali conferiti dagli abbonati "portati" sulla propria rete, ai sensi del precedente comma 1 ed opera nel rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento.

3. Gli accordi quadro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono, inoltre, prevedere misure idonee affinché la base di dati sia progettata in modo che, nel caso di utilizzo per i servizi di ricerca derivata o a criteri multipli, sia possibile visualizzare un numero limitato di risultati.

4. Negli accordi quadro sono individuate procedure di aggiornamento della base di dati tali da consentire un aggiornamento immediato, compatibilmente con il sistema tecnico prescelto, dell'elenco generale accessibili tramite i servizi di informazione abbonati o on-line e da prevenire duplicazioni di dati. I dati per l'aggiornamento periodico degli elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici consultabili off-line, i quali devono comunque indicare la data dell'ultimo aggiornamento, devono essere forniti almeno annualmente.

5. Gli accordi devono prevedere una procedura uniforme che tutti gli operatori sono tenuti ad utilizzare affinché a fianco ai singoli nominativi dell'elenco generale, in qualunque forma realizzato sia esplicitata la manifestazione di consenso da parte dell'abbonato del successivo articolo 3, comma 6, lett. b) punti 1) e 2).

## **Art. 2**

### **Informativa di cui all'art. 1, comma 3, let. b) della delibera n. 36/02/CONS**

1. L'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 e 1, comma 3, let. b) della delibera n. 36/02/CONS deve inoltre fornire in modo chiaro informazioni circa:

- a) le finalità degli elenchi, in qualunque forma essi siano realizzati;
- b) le possibilità di utilizzo dei dati contenuti negli elenchi basate su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi e sui risultati conseguibili;
- c) la facoltà di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile, nonché di formulare alcune richieste, nei termini di seguito indicati all'art. 3;
- d) informazioni sulla possibilità che gli elenchi consultabili da chiunque possano essere oggetto di cessione a terzi, in conformità alla legge e per usi non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Nel caso di portabilità del numero, l'operatore recipient provvede a fornire, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'informativa di cui al precedente comma 1 agli abbonati "portati" da altre reti.

## **Art. 3**

### **Dati da inserire negli elenchi**

1. Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati o meno negli elenchi conoscibili da chiunque, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati.

2. Il consenso all'inserimento di specifici tali dati deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un'ideale informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e delle prescrizioni di seguito indicate.

3. L'elenco telefonico generale include i dati personali degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile e personale limitatamente agli elementi necessari per l'identificazione di un determinato interessato: nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono fisso e, nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/mobile, numero mobile.

4. Nel caso in cui sia riportato esclusivamente il numero di telefonia mobile è omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato può però chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio.

5. L'interessato può chiedere che l'indirizzo postale sia omesso in parte. Può anche richiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome.

6. L'interessato può esprimere un ulteriore consenso secondo le modalità di cui al precedente comma 1 dell'art. 3:

a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità dell'elenco generale. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione; professione; ulteriori indirizzi o recapiti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa);

b) all'utilizzazione dei dati per finalità diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, in particolare per quanto riguarda:

1) l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire alle generalità di uno o più interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo;

2) l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

7. Nel prevedere le modalità di gestione degli utenti dei servizi prepagati, secondo quanto disposto dall'art.2, comma 3, della delibera n.36/02/CONS, negli elenchi è indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da altro soggetto, quest'ultimo può, con atto sottoscritto sotto la propria responsabilità, dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, può quindi essere indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in materia.

8. Le manifestazioni di volontà e le richieste degli interessati devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per gli interessati medesimi.

9. Gli operatori devono indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va, altresì, indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.

#### **Art. 4**

##### **Disciplina transitoria**

1. Gli accordi di cui all'art.2, commi 2 e 3, della delibera n. 36/02/CONS devono prevedere una procedura per immettere nella prima versione utile dell'elenco generale:

a) i nominativi degli interessati compresi negli elenchi di telefonia vocale già pubblicati, decorso un periodo non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'informativa scritta di cui al precedente articolo 2, inviata da ciascun operatore anche unitamente alla corrisponden-

za commerciale, rispettando le manifestazioni di volontà espresse in passato in applicazione dell'art. 9 del d.lg. n. 171/1998;

b) i nominativi degli interessati, in relazione a servizi di telefonia personale e mobile, i quali abbiano espresso il proprio consenso nei termini al precedente articolo 3, sulla base di un'informativa scritta inviata al domicilio del sottoscrittore;

c) i nominativi di eventuali acquirenti del traffico pre-pagato della telefonia personale e mobile che, sulla base del modulo scritto di informativa e di consenso, posto a disposizione dagli operatori anche per via telematica, abbiano spontaneamente manifestato il proprio consenso all'inclusione negli elenchi, alle condizioni sopra precisate.

2. La procedura di cui al precedente art.4, comma 1, deve contemplare il caso di portabilità del numero attuata durante la prima fase di costituzione dell'elenco generale. In tal caso, l'operatore recipient provvede a rinnovare agli abbonati "portati" da altre reti l'informativa di cui ai sub. a) e b) del precedente art. 4, comma 1, mentre l'operatore donor/donating provvede a cancellare dalla propria base di dati e dalla prima versione dell'elenco generale, per la parte di propria competenza, i dati relativi agli abbonati "portati".

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Roma, 13 giugno 2002*

*Il Commissario relatore*  
ALFREDO MEOCCI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 14/02/CIR**

**SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE  
E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2001**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la comunicazione della Commissione COM (96) 608, relativa agli "Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTO il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle;

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000 recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche";

VISTA la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001 recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000";

VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione II, n. 249/02 (sul ricorso proposto dalla società INFOSTRADA S.p.A.) e n. 250/02 (sul ricorso proposto dalla società OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A.) del 14 gennaio 2002;

VISTA la propria delibera n. 99/02/CONS del 26 marzo 2002, recante "Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d. P. R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del D.M. 10 marzo 1998";

VISTA la propria delibera n. 179/02/CONS del 5 giugno 2002 recante "Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d. P. R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del D.M. 10 marzo 1998: affidamento dell'incarico alla società Analysys";

VISTA la relazione sulla metodologia e sul calcolo del costo netto del Servizio Universale per il 2001, presentata da Telecom Italia il 30 aprile 2002;

VISTA la relazione della società Analysys, acquisita in data 15 ottobre 2002, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001;

SENTITE in audizione le società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il percorso istruttorio**

La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) in data 30 aprile 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 1, del d.m. 10 marzo 1998, ha presentato all'Autorità il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2001.

L'Autorità ha pertanto avviato, in data 26 giugno 2002, un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2001, articolato nelle fasi di seguito elencate:

1. L'Autorità, con la comunicazione di avvio istruttoria pubblicata in data 11 luglio 2002 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161, nell'informare sulle modalità di valutazione della relazione del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per il 2001, aveva previsto che le risultanze di tale valutazione venissero messe a disposizione degli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 1998. Entro 30 giorni dalla messa a disposizione delle suddette risultanze, gli operatori avevano facoltà di fornire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

2. Con nota del 2 luglio 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 1998 dati e informazioni al fine di valutare il livello concorrenziale dei mercati delle telecomunicazioni.

3. In data 25 luglio 2002, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 318/97, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2001 un onere iniquo a carico di Telecom Italia. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione previsto dall'art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 318/97 e dall'art. 5, comma 2, lett. a), del D.M. 10 marzo 1998 e conseguentemente ha richiesto alla società Analysys (di seguito Analysys), selezionata sulla base di una procedura di gara, l'avvio delle attività di verifica del calcolo del costo netto relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001.

4. Analysys ha avviato l'attività di verifica in data 6 agosto 2002 ed ha consegnato all'Autorità, in data 15 ottobre 2002, la relazione sulle risultanze del controllo del calcolo del costo netto. Tale relazione è allegata alla presente delibera.

5. In data 23 ottobre 2002, l'Autorità ha disposto la messa a disposizione ai soggetti interessati della relazione di Analysys contenente le risultanze dell'attività di controllo, tramite pubblicazione sul proprio sito web e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

6. Telecom Italia ha inviato, in data 21 novembre 2002, una nota con la quale ha comunicato la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys, richiedendo contestualmente di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 11 dicembre 2002.

7. Vodafone Omnitel ha richiesto, in data 3 dicembre 2002 di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002. Nel corso dell'audizione, Vodafone Omnitel, ha consegnato un documento contenente la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.

8. Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) ha richiesto, in data 4 dicembre 2002, di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002, nel corso della quale la società ha espresso la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.

9. L'Autorità, alla luce delle risultanze dell'attività di controllo del calcolo del costo netto di Analysys e tenuto conto dei contributi ricevuti e dei commenti acquisiti dagli operatori sopra indicati, ritiene che ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 318/97 e del art. 5, comma 2, lett. c), del D.M. 10 marzo 1998, che il meccanismo di ripartizione sia giustificato.

10. Le risultanze dell'analisi concorrenziale e in particolare la struttura dei costi e dei ricavi degli operatori hanno altresì messo in evidenza che la quota preponderante dei costi totali di gran parte degli operatori nuovi entranti è costituita allo stato attuale da costi di interconnessione. L'Autorità pertanto ritenendo che, ai sensi dell'art. 6 del d.M. 10 marzo 1998, sussistano le condizioni

per mantenere il vigente meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, ha proceduto ad individuare, sulla base dei dati forniti dagli operatori, i soggetti contribuenti al fondo.

11. L'Autorità ha quindi effettuato, sulla base degli stessi dati, il calcolo della quota di contribuzione al fondo del servizio universale secondo le modalità previste dall'allegato A) del d.M. 10 marzo 1998.

## **2. La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione**

Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999 e 2000, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenzialità dei mercati delle telecomunicazioni sia un parametro adeguato per valutare l'iniquità dell'onere connesso con gli obblighi di servizio universale. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare il livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni. I risultati dell'analisi hanno mostrato un miglioramento del grado di concorrenza rispetto agli anni precedenti. In particolare la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia è scesa dall'82% del 2000 al 79% nel 2001. Lo stesso trend è stato rilevato sui volumi di traffico di Telecom Italia che, nello stesso periodo, si sono ridotti dall'81% al 77%. Il mercato complessivo della fonia, in termini di ricavi, è diminuito di un punto percentuale a fronte di un incremento del 7% del volume di traffico.

L'Autorità, sulla base dell'analisi sopra riportata, ha ritenuto pertanto iniquo per Telecom Italia l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale, ed ha determinato, ai sensi dell'art.3 comma 6 del d. P.R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, del d. M. 10 marzo 1998, l'applicabilità del meccanismo di ripartizione.

L'Autorità ha pertanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del d. P. R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera b) del d. M. 10 marzo 1998, l'avvio dell'attività di verifica del calcolo del costo netto dichiarato da Telecom Italia, svolta dalla società Analysys.

### **2.1. L'esenzione dalla contribuzione al fondo**

L'anno 2001 è stato caratterizzato da uno sviluppo della concorrenza in termini di maggior numero di operatori presenti sul mercato, in termini di incremento della domanda dei servizi di interconnessione, del traffico complessivo del mercato e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono tuttora la quota preponderante dei costi totali sostenuti dagli operatori. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2001, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'allegato A) del d. M. 10 marzo 1998.

In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999 e 2000, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

## **3. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia**

Telecom Italia ha presentato il 30 aprile 2002 la relazione sul costo netto per l'anno 2001. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. P. R. n. 318/97, sono:

1. Telefonia vocale composta da:
  - a) Aree di centrale SL non remunerative;
  - b) Aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);
2. Telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;
3. Servizio di informazione elenco abbonati.

Il costo netto proposto da Telecom Italia per l'anno 2001 dei suddetti servizi è stato pari a 245 miliardi di lire, derivante dalla differenza tra 976 miliardi di costi evitabili e 731 miliardi di ricavi evitabili. Tale valore di costo netto non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che è stato stimato da Telecom Italia in 9 miliardi.

Ai fini di una comparazione con i costi netti proposti negli anni precedenti, è opportuno evidenziare che Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2001, delle rilevanti modifiche alla metodologia di calcolo del costo netto per il servizio di telefonia vocale e della telefonia pubblica. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati, è, invece, rimasta sostanzialmente invariata.

La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

Miliardi di lire	Telefonia vocale			Telefonia pubblica	Servizio 12	Totali
	Aree SL	Aree armadio	Totale			
Costi evitabili	582	n.d.	615	114	247	976
Ricavi mancati	441	n.d.	463	61	207	731
Costo netto	141	11	152	53	40	245

Fonte: Telecom Italia - Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2001

A fronte dell'attività di verifica del costo netto e della stima dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, il costo netto presentato da Telecom Italia è stato rettificato secondo quanto sintetizzato nella tabella sottostante.

#### Costo netto del servizio universale per l'anno 2001

Miliardi di lire	Telefonia vocale			Telefonia pubblica	Servizio 12	Vantaggi di mercato	Totale generale
	Aree SL	Aree armadio	Totale				
Proposta di Telecom Italia	141	11	152	53	40	9	236
Verifica di Analysys	106	2	108	30	34	60	112

Fonte: Analysys - Relazione sulla verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001

### 3.1. Il costo netto della telefonia vocale

#### 3.1.1. La proposta di Telecom Italia

Il costo netto della telefonia vocale per gli anni 1998, 1999 e 2000 era stato calcolato a posteriori su tutte le aree SL e armadio per le quali la differenza tra ricavi e costi di ciascuna area comportava un saldo negativo.

Telecom Italia ha introdotto nel calcolo del costo netto del 2001 una nuova metodologia, descritta in dettaglio al punto 4.1.2 dell'allegata relazione sulle risultanze della verifica, per identificare ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto non è pertanto



effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

Il numero di aree SL non remunerative proposto da Telecom Italia e risultante dall'implementazione di questa nuova metodologia è pari a 1764 con un numero di clienti in esse residenti pari a 686.196, mentre per le aree armadio non remunerative, il numero di aree proposto è stato di 1855, con un numero di clienti pari a 37.882. Il costo netto associato alle aree SL e alle aree armadio è valutato da Telecom Italia rispettivamente in 141 e 11 miliardi di lire.

### **3.1.2. La verifica di Analysys**

Nell'attività di verifica, Analysys ha ritenuto che la proposta metodologica di Telecom Italia di stabilizzare nel tempo il numero delle aree SL e delle aree armadio potenzialmente non remunerative sia ragionevole per stabilire a priori se un'area può essere qualificata come potenzialmente non remunerativa e pertanto evitabile (ex-ante) da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale.

In merito agli aspetti metodologici, Analysys ha anche accertato che la metodologia proposta ha due rilevanti implicazioni: la prima è che la ricerca di aree non remunerative per gli anni seguenti, a partire dal calcolo del costo netto per il 2002, potrà essere effettuata solo sulle aree non remunerative determinate attraverso la metodologia applicata per l'anno 2001.

La seconda implicazione è che, qualora un'area non remunerativa nel 2001 diventi successivamente profittevole, tale profitto dovrà essere portato a riduzione del costo netto delle aree non remunerative.

Analysys ha effettuato una seconda valutazione del costo netto della telefonia vocale ammettendo le sole aree SL risultate simultaneamente non remunerative negli anni 2001 e 2000. In tal modo, Analysys ha individuato 992 aree non remunerative per un costo netto di 73 miliardi di lire. Tuttavia la stessa Analysys ha inteso precisare che l'identificazione delle aree non remunerative per il 2001 e per il 2000 è frutto dell'applicazione di due metodologie di analisi e di calcolo del costo netto differenti tra loro, proprio a causa dell'introduzione della nuova metodologia da parte di Telecom Italia.

Analysys, pur ritenendo che le metodologie, le tecniche di calcolo e i driver adottati da Telecom Italia per la quantificazione del costo netto sono stati complessivamente adeguati, ha riscontrato alcune inesattezze nel calcolo del costo netto ed ha conseguentemente apportato dei correttivi alla proposta di Telecom Italia, secondo quanto indicato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

L'attività complessiva di verifica del costo netto della telefonia vocale effettuata da Analysys ha comportato, pertanto, alcuni aggiustamenti i quali hanno ridotto il relativo costo netto presentato da Telecom Italia di 44 miliardi di lire. In particolare il costo netto come valutato da Analysys risulta pari a 106 miliardi, determinato considerando 1471 aree SL, mentre il costo netto delle aree armadio è stato valutato in circa 2 miliardi, relativi a 272 aree.

## **3.2. Il costo netto della telefonia pubblica**

### **3.2.1. La proposta di Telecom Italia**

La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nel-

l'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

Nonostante la delibera n. 290/01/CONS concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche" sia entrata in vigore nel luglio 2001, Telecom Italia ha proposto, nel calcolo del costo netto, di applicare i criteri stabiliti dalla suddetta delibera all'intero anno 2001, determinando conseguentemente il numero di postazioni per ogni comune necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.

L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi, all'interno di aree complessivamente remunerative, pari a 79.829 per un costo netto di 53 miliardi di lire.

### **3.2.2. La verifica di Analysys**

L'attività di verifica di Analysys ha condotto all'individuazione di tre interventi di rettifica dei calcoli effettuati da Telecom Italia.

In primo luogo Analysys ha verificato che, in alcuni comuni, il numero di postazioni telefoniche era superiore al minimo prefissato da Telecom Italia nella propria metodologia di calcolo, basata sui criteri stabiliti dalla delibera 290/01/CONS. In questo caso il costo netto è stato calcolato esclusivamente sul numero minimo di postazioni telefoniche indicate nella delibera e parte dei ricavi generati dagli impianti in eccesso è stata riallocata agli impianti inclusi nel numero minimo.

Il secondo intervento ha riguardato l'esclusione degli impianti non remunerativi situati in concentrazioni (aeroporti, stazioni ferroviarie, autogrill, stazioni della metropolitana, ecc.). Analysys ha verificato che Telecom Italia valuta la profittabilità del servizio di telefonia pubblica in termini aggregati considerando tutti i costi e i ricavi di tutti gli impianti installati in ogni concentrazione anziché su base individuale e pertanto ha ritenuto coerente con l'approccio di Telecom Italia escludere tutti gli impianti non remunerativi situati in concentrazioni.

L'ultimo intervento ha riguardato l'esclusione dal calcolo del costo netto delle postazioni multiple (impianti costituiti da più apparecchi telefonici). Analysys ha accertato che in tutti gli impianti multipli, almeno un telefono pubblico potrebbe essere profittevole se i ricavi degli altri apparecchi fossero riallocati su un unico telefono. In considerazione di questo, Analysys ha escluso dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica il costo netto delle postazioni multiple.

L'esclusione dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica degli impianti in eccesso e la relativa riallocazione di parte dei ricavi sui rimanenti impianti ha ridotto il numero degli impianti non remunerativi di 9.087 unità con una conseguente riduzione del costo netto di 14 miliardi di lire. L'esclusione dal calcolo degli impianti situati in concentrazioni e delle postazioni multiple, ha avuto l'effetto di ridurre rispettivamente di 1.650 e di 3.739 il numero di impianti. Ciò ha comportato una riduzione del costo netto di 10 miliardi. Complessivamente il costo netto della telefonia pubblica verificato da Analysys è stato pari a 30 miliardi per un numero totale di impianti non remunerativi pari a 65.353.

## **3.3. Il costo netto del Servizio 12**

### **3.3.1. La proposta di Telecom Italia**

La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.

Sulla base della metodologia proposta Telecom Italia il costo netto per il Servizio 12 risulta pari a 40 miliardi di lire derivante dalla differenza tra 247 miliardi di costi evitabili e 207 miliardi di ricavi evitabili.

### 3.3.2. *La verifica di Analysys*

Le risultanze dell'attività di Analysys riportano due ipotesi alternative relative al costo netto del Servizio 12.

Nella prima ipotesi Analysys, sulla base del quadro normativo e regolamentare del servizio informazioni abbonati, ha ritenuto che il costo netto del Servizio 12 dovrebbe essere escluso dal meccanismo di ripartizione.

La seconda ipotesi si basa sul principio che Telecom Italia avrebbe verosimilmente offerto un servizio informazioni anche in assenza di obblighi di servizio universale. Analysys ha pertanto condotto una verifica del costo netto del Servizio 12 che ha evidenziato in particolare alcune criticità nella metodologia di allocazione dei costi comuni e congiunti tra Servizio 12 e Servizio 412. Il Servizio 412 è, infatti, un ulteriore servizio informazione abbonati, con maggiori funzionalità rispetto al Servizio 12, offerto da Telecom Italia da ottobre del 2001 e che utilizza le medesime infrastrutture e impianti di call center utilizzati per l'offerta del Servizio 12. La proposta di valutazione dei costi di Telecom Italia è basata sull'uso di un driver di allocazione costruito sulla base del numero totale di chiamate indirizzate ai servizi 12 e 412, della durata media di tali chiamate e del tempo totale di utilizzo delle risorse per l'offerta dei due servizi in questione. Tale driver è stato ritenuto non pienamente soddisfacente da Analysys poiché non identifica i costi evitabili che sono specificatamente e direttamente richiesti per l'offerta del servizio 12. Analysys ha quindi proceduto a richiedere a Telecom Italia lo sviluppo di un modello bottom up che mettesse in evidenza la corretta allocazione delle risorse tra i servizi di informazione abbonati. Il nuovo modello bottom up sviluppato da Telecom Italia porta ad un costo netto di 34 miliardi di lire escludendo dal calcolo dei costi evitabili sostenuti nel 2001 gli apparati e sistemi del servizio 412.

## 4. I vantaggi di mercato

Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti ammonta a 9 miliardi di lire circa. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

Benefici indiretti (ITL miliardi)	2001	2000
Fedeltà al marchio	0	0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	5.8	8.0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	3.0	11.5
Database cliente	0	0
Presenza diffusa	0	0
Effetto del ciclo di vita	0	0
<b>Totale</b>	<b>8.8</b>	<b>19.5</b>

Fonte: Analysys 2002 - Stime di Telecom Italia dei benefici indiretti per l'anno 2001

L'attività di verifica di Analysys ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. L'impatto degli aggiustamenti di Analysys è sintetizzato nella tabella seguente e motivato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

Beneficio indiretto (ITL miliardi)	Analysys	Telecom Italia
Fedeltà al marchio	49	0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	5	6
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	6	3
Database clienti	0	0
Presenza diffusa	0	0
Effetto del ciclo di vita	0	0
<b>Totale</b>	<b>60</b>	<b>9</b>

Fonte: Analysys 2002 - Valutazione dei benefici indiretti per l'anno 2001

## 5. Il contraddittorio con gli operatori

Come già detto precedentemente, nel corso del procedimento istruttorio l'Autorità ha acquisito i commenti degli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind in merito alle attività di calcolo del costo netto del servizio universale. I commenti sono sinteticamente riportati nel seguito.

Per quanto riguarda il costo netto della telefonia vocale, Telecom Italia ritiene non condivisibile l'ipotesi alternativa prospettata da Analysys di considerare, ai fini della valutazione del costo netto 2001, le sole aree valutate nell'anno 2000. Infatti, pur condividendo in linea di principio sulla necessità di stabilizzare nel tempo l'insieme delle aree da considerare ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale, Telecom Italia ritiene che non sia opportuno applicare tale principio già dall'anno 2000 (prendendo come riferimento le 1630 aree di cui alla delibera n. 23/01/CIR,) in quanto la metodologia di individuazione di tali aree è stata differente rispetto a quella applicata nel 2001. La società condivide peraltro la possibilità di applicare, per il calcolo del costo netto dei prossimi anni, tale principio alle aree individuate nel corso dell'attuale valutazione.

In merito al medesimo punto, Vodafone Omnitel, pur apprezzando la metodologia di individuazione ex-ante delle aree potenzialmente non servite da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale, ritiene che i criteri di selezione applicati siano discrezionali e non definibili in maniera univoca. Ad esempio, ad avviso della società, il criterio della numerosità della popolazione di un comune non fornisce alcuna informazioni sulla struttura dei costi e dei ricavi di un'area SL e l'utilizzo di valori medi per le soglie di reddito potrebbero sovrastimare il livello al di sotto del quale un'area può essere considerata potenzialmente non remunerativa.

Vodafone Omnitel, nel far presente che l'uso di un bacino di aree non remunerative, identificato attraverso criteri demografico-territoriali e reddituali, è indispensabile per evitare che il numero di aree non remunerative proliferi a causa dell'azione della concorrenza, ritiene opportuno applicare per i prossimi anni il criterio di stabilizzazione delle aree proposto da Analysys. Tuttavia la società ritiene che il bacino di riferimento dovrebbe essere formato dalle aree ammesse al costo netto nel 2000, anche se la metodologia applicata per la loro individuazione è stata differente.

Wind condivide la valutazione svolta dal revisore sulle aree e la sua applicazione a partire dalle aree individuate nel 2001, apprezzando in particolar modo la decisione di individuare ex-ante le aree potenzialmente non remunerative. Wind ritiene, infatti, che la stabilizzazione per un periodo pluriennale di un bacino di aree di "servizio universale" possa simulare in modo ragionevole gli effetti della pianificazione di un operatore nella scelta di offrire il servizio di telefonia vocale all'interno di determinate aree geografiche, principio alla base della valutazione del costo del servizio universale. Wind ritiene inoltre che la contribuzione al fondo del servizio universale potrà essere effettuata solo nel momento in cui Telecom Italia pubblicherà la lista delle aree non remunerative.

Ad avviso di Wind, inoltre, come conseguenza della metodologia applicata, le aree presenti in tale lista, i cui costi sono ristorati dal fondo per il servizio universale, dovrebbero essere scorporate

rate dalla valutazione dei costi della rete di accesso svolta da Telecom Italia al fine di determinare le condizioni economiche dei servizi intermedi applicate agli operatori alternativi.

Per quanto riguarda il servizio di telefonia pubblica, Telecom Italia ritiene che la riallocazione del 50% dei ricavi degli impianti in eccesso sugli impianti consentiti sia inadeguata. Ad avviso della società l'entità di tale riallocazione risulta anche incoerente con la valutazione effettuata dalla stessa Analysys nella determinazione delle percentuali per la quantificazione dei ricavi da traffico di sostituzione.

Telecom Italia, pertanto, richiede che sia riconosciuto il costo netto di 42 miliardi per il servizio di telefonia pubblica.

Vodafone Omnitel e Wind ritengono, invece, maggiormente coerente la valutazione svolta da Analysys.

Vodafone Omnitel in aggiunta segnala che, a suo avviso, la totalità dei ricavi degli impianti in eccesso dovrebbero essere riallocati ai costi e ricavi degli impianti minimi determinati, per ogni località, dalla delibera n. 290/01/CONS.

In relazione al Servizio 12, Telecom Italia ritiene che l'incompletezza del database necessario alla fornitura del servizio di informazione abbonati nell'ambito del servizio universale non sia imputabile alla stessa Telecom Italia bensì agli altri operatori che non hanno fornito i propri dati. Telecom Italia ritiene, inoltre, non giustificata la possibilità manifestata da Analysys di includere i ricavi del servizio 412 nell'ambito del calcolo del costo netto del Servizio 12.

Vodafone Omnitel propone di escludere dal calcolo del costo netto del Servizio 12 tutti i costi ed i ricavi derivati dal traffico originato da rete mobile lasciando solo quelli relativi all'accesso da clienti di rete fissa. Tale proposta si basa sulla considerazione che le condizioni economiche di interconnessione relative all'accesso del servizio 12 applicate da Telecom Italia sono differenti a seconda dell'origine (da rete fissa o mobile) delle relative chiamate. In particolare l'accesso da utenti di rete mobile ha un costo di interconnessione di tre volte superiore al prezzo applicato da Telecom Italia agli utenti finali di rete fissa (rispettivamente 1,50 euro e 0,43 euro). Il traffico generato da reti mobili ripagherebbe dunque totalmente i costi del servizio e di conseguenza l'eventuale contribuzione degli operatori mobili ai costi del servizio 12 rappresenterebbe una doppia contribuzione al finanziamento del servizio stesso. Per quanto sopra riportato e sulla base delle considerazioni sull'incompletezza del database effettuate da Analysys, Vodafone Omnitel, ritiene in definitiva che il servizio 12 debba essere escluso dall'ambito del costo netto del servizio universale.

Wind, infine, ritiene che il costo netto del servizio 12 non dovrebbe essere ammesso al meccanismo di ripartizione tra tutti gli operatori poiché esso fa uso delle medesime risorse del servizio 412, offerto liberamente e su base commerciale da parte di Telecom Italia, e pertanto i costi risultano comuni ai due servizi.

## **6. L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale**

### **6.1. L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale**

Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere un costo netto per un determinato servizio, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura.

Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha introdotto una nuova metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e armadio potenzialmente non remunerative.

L'Autorità ritiene, sulla base delle risultanze di Analysys, che il costo netto della telefonia vocale valutato in 108 miliardi di lire sia giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per il 2001.

L'Autorità inoltre, sulla base della valutazione della società Analysys, ritiene che il futuro calcolo del costo netto della telefonia vocale dovrà essere effettuato sul bacino di aree non remunerative identificato per il calcolo del costo netto dell'anno 2001 da Analysys e che la sopraggiunta profittevolezza nel corso degli anni di aree non remunerative appartenenti al suddetto bacino dovrà essere portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.

Infatti, l'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 318/97 e l'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 10 marzo 1998 prevedono che il calcolo del costo netto sia determinato individuando i costi prospettici incrementali il cui riferimento temporale è il lungo periodo.

L'Autorità ritiene pertanto che il bacino individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1471 aree identificate dalla società Analysys, costituiscano il riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003.

### **6.2. L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica**

L'Autorità considera pienamente giustificate le valutazioni effettuate da Analysys in merito alle postazioni multiple, agli impianti in eccesso e agli impianti situati in concentrazioni pienamente giustificati. L'Autorità, alla luce di quanto emerso dalle risultanze dell'attività di controllo del costo netto di Analysys, non ritiene quindi ammissibili al calcolo del costo netto della telefonia pubblica i 1650 impianti situati in concentrazioni, le 3739 postazioni multiple e i 9087 impianti in eccesso identificati dalla stessa Analysys.

L'Autorità, sulla base di tali valutazioni e sulla base delle rettifiche apportate da Analysys, ritiene ammissibile al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica nella misura di 30 miliardi di lire.

### **6.3. L'ammissibilità del costo netto del Servizio 12**

Come già osservato dall'Autorità nella valutazione del costo netto del Servizio Universale del 2000, delibera n. 23/01/CIR, l'incompletezza della base di dati utilizzata da Telecom Italia per la fornitura del servizio 12 risulta in contrasto con il principio di neutralità competitiva in quanto gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio simile per i propri abbonati e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento del servizio di Telecom Italia.

Come indicato anche da Analysys nella propria relazione, durante il 2001 la base di dati è risultata incompleta. Infatti, per la prima metà dell'anno la situazione relativa alla base di dati è rimasta inalterata rispetto all'anno 2000 e solo alla fine di maggio 2001 Telecom Italia ha avviato i contatti con gli operatori per offrire l'inclusione gratuita dei dati dei loro abbonati nella base di dati in questione.

Pertanto, analogamente a quanto valutato nel 2000, l'inclusione del costo netto del Servizio 12 ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione 2001 comporterebbe, per gli operatori alternativi, l'obbligo di contribuire al fondo per un servizio che non presenta le caratteristiche di servizio universale, lasciando al contempo inalterato l'onere per gli stessi di costituire più base-dati per soddisfare le richieste dei propri clienti.

Relativamente alla evitabilità del costo netto proposto da Telecom Italia, dall'analisi istruttoria è emerso che le risorse e le infrastrutture utilizzate per la fornitura del Servizio 12 sono le medesime utilizzate da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 412, offerto da ottobre 2001 a condizioni economiche commerciali.

Sebbene Telecom Italia abbia proposto una modalità di allocazione dei costi delle risorse comuni ai due servizi, tale modalità è stata considerata inaccurata da Analysys nella propria relazione, fatta eccezione per i costi di personale.

Inoltre, la modalità di allocazione proposta da Telecom Italia non risulta coerente con il calcolo del costo netto che deve essere effettuato sulla base dei costi evitabili prospettici incrementali di lungo periodo, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998.

L'Autorità sottolinea infine che Telecom Italia detiene una posizione di vantaggio concorrenziale nella fornitura di servizi informazione abbonati, avendo a disposizione una numerazione breve a due cifre (12), unica in tutto il Piano di numerazione.

L'Autorità, pertanto sulla base delle risultanze dell'attività di verifica di Analysys ed alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene che il costo netto del servizio di informazione abbonati (Servizio 12), peraltro non pienamente giustificato, non si qualifichi, allo stato, come ammissibile al meccanismo di ripartizione.

#### **6.4. La valutazione dei vantaggi di mercato**

L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie consolidate in ambito internazionale per tale valutazione. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, tuttavia, sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale, nel Regno Unito, in Germania, in Australia e in Nuova Zelanda.

L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica di Analysys, che i vantaggi di mercato stimati da Analysys siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 60 miliardi di lire.

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

#### **Art. 1**

##### **Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d. P. R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera a), del d. M. del 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001 è applicabile.

#### **Art. 2**

##### **Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d. P. R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lett. b) del d. M. 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del 2001 è giustificato. Ai fini della ripartizione del costo netto per il 2001, l'onere complessivo è pari a Lire 78.000.000.000 (Euro 40.283.638,13), tenuto conto dei vantaggi di mercato, a cui è aggiunto il costo della verifica pari a Lire 460.057.752 (Euro 237.600,00) per un totale complessivo pari a Lire 78.460.057.752 (Euro 40.521.238,13).

#### **Art. 3**

##### **Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998, è stabilita nella misura dell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del d. P. R. n. n. 318/97, con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del d. M. 10 marzo 1998.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d. P. R. n. 318/97 e degli art. 2 e 5 nonché dell'allegato A del d. M. 10 marzo 1998, contribuiscono al costo netto del servizio universale per il 2001 le società

Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Infostrada S.p.A., nella misura indicata nella tabella che segue:

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (Lire)	Contributo al fondo (Euro)
Telecom Italia	42,683%	33.489.106.450	17.295.680,07
Telecom Italia Mobile	30,513%	23.940.517.422	12.364.245,39
Vodafone Omnitel	21,083%	16.541.733.976	8.543.092,63
Wind Telecomunicazioni	3,723%	2.921.067.950	1.508.605,70
Infostrada	1,998%	1.567.631.954	809.614,34

#### **Art. 5**

##### **Calcolo del costo netto della telefonia vocale dall'anno 2002**

1. Telecom Italia comunica, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'elenco di aree non remunerative ammesse al meccanismo di ripartizione.
2. Le aree di cui al comma 1 riportano un codice identificativo, il comune di appartenenza e il codice di avviamento postale.
3. Le aree di cui al comma 1 costituiscono il bacino di aree non remunerative all'interno del quale Telecom Italia, qualora dichiarati un costo netto, ricerca le aree non remunerative per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
4. L'eventuale sopraggiunta remuneratività di aree presenti nel bacino di cui al comma 3 è portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.
5. L'Autorità si riserva di apportare modifiche all'elenco di cui al comma 1.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento e la relazione della società Analysys concernente la "Verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001" sono notificati alle società Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini di cui all'art. 19, commi 2 e 3, lettera a) del d.P.R. n. 318/97, sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma, 20 dicembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



**DELIBERA N. 5/03/CIR****ESITI DELLA RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA  
APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE DEL COSTO NETTO  
DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 1999****L'AUTORITÀ**

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. n. 8/00/CIR recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

VISTE le sentenze n. 249/2002 e 250/2002, depositate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 14 gennaio 2002;

VISTE le note del 15 ottobre e 24 dicembre 2002, con cui l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dalle predette sentenze, ha provveduto a notificare agli operatori Telecom Italia S.p.A, Telecom Italia Mobile S.p.A, Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. la rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999 e alla proroga dei termini del procedimento stesso;

VISTI gli atti del procedimento ed, in particolare, il documento prodotto da parte della società Vodafone-Omnitel N.V. in data 7 febbraio 2003 recante commenti alla relazione finale redatta dal consorzio ERCS-NERA-WIK;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La normativa di riferimento**

Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318 (di seguito richiamato come d.P.R. 318/97), prevede, all'art. 3, comma 6, un meccanismo atto a ripartire il costo netto del servizio universale sul territorio nazionale, qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornirlo. Tale meccanismo non è applicabile quando:

- a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
- b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenta un onere iniquo;
- c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifica il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

L'art. 3, comma 10, del d.P.R. 318/97 prevede che, onde determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi provveda al calcolo del costo netto del servizio universale; ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del medesimo d.P.R. 318/97. Il calcolo del costo netto connesso con

gli obblighi di fornitura del servizio universale deve essere controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.

Il successivo articolo 3, comma 11, prevede che, sulla base del calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale, della relazione contenente i risultati del calcolo del costo netto e delle conclusioni dei controlli contabili effettuati dal soggetto incaricato di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato della fornitura del servizio universale, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale è giustificato.

L'art. 6 del d.m. 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la possibilità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, tenendo conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato.

Nel caso di istituzione del fondo, l'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97, prevede espressamente che la ripartizione del costo netto riguardi gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico, nonché gli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.

## **2. Il percorso istruttorio e le motivazioni sottese alla delibera n. n. 8/00/CIR**

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità ha svolto, nel corso dell'anno 2000, un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità di un meccanismo di ripartizione dei costi di fornitura del servizio universale in relazione all'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97, nonché a determinare le modalità di contribuzione all'eventuale fondo. L'attività istruttorio ha condotto ad accertare la sussistenza di un onere iniquo associato alla fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, d.P.R. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.m. 10 marzo 1998, nonché alla valutazione delle modalità di determinazione e di ripartizione del relativo costo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 11, della legge n. 249/97, dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97 e dell'art. 5, comma 2, lettera b), del d.m. 10 marzo 1998.

In data 31 marzo 2000, Telecom Italia ha dichiarato all'Autorità l'esistenza di un costo netto positivo per il 1999. L'Autorità ha ritenuto necessario verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. 318/97 ed ha avviato un'analisi delle condizioni di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 1999, al fine di verificare uno dei presupposti per l'ammissibilità di un meccanismo di ripartizione, ovvero l'iniquità dell'onere. Parallelamente, l'Autorità ha provveduto alla verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, al fine di misurarne l'entità e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza delle altre condizioni che escludono l'istituzione del meccanismo di ripartizione del costo netto (costo netto nullo, o comunque tale da non giustificare gli oneri amministrativi della gestione del fondo), nonché alla valutazione dei cd. benefici indiretti; a tal fine, l'Autorità ha incaricato il consorzio ERCS-NERA-WIK (di seguito, per brevità, "il Consorzio"), ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R. 318/97.

Infine, l'Autorità ha valutato ai sensi dell'art. 6 del d.m. 10 marzo 1998 l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

All'esito e sulla base delle attività istruttorie sopra richiamate, l'Autorità è pervenuta alle determinazioni contenute nella delibera n. 8/00/CIR, relative, tra l'altro, all'iniquità dell'onere e all'ammissibilità di un fondo per la ripartizione di un costo netto, alla determinazione delle quote di esenzione, alla valutazione del costo netto, sulla base della relazione finale redatta dal Consorzio e

alla valutazione dei benefici indiretti. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in relazione all'anno 1999, sussistessero i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 10 marzo 1998 ed ha individuato i soggetti debitori e le relative quote di contribuzione al fondo per il servizio universale per l'anno 1999 (articoli 1 e 4 della delibera n. 8/00/CIR).

### **3. Rinnovazione del procedimento istruttorio in ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo del Lazio ed approfondimenti istruttori**

Con le sentenze n. 249/2002 e n. 250/2002, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti promossi da parte di alcuni operatori avverso la delibera n. 8/00/CIR ed ha ordinato all'Autorità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio relativo alla valutazione in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 1999, a partire dal momento della consegna della relazione finale da parte del Consorzio, onde consentire ai soggetti interessati di controdedurre rispetto ai contenuti della relazione stessa ed assicurare il pieno e completo rispetto del principio del contraddittorio.

In data 15 ottobre 2002, in ottemperanza alle citate sentenze, l'Autorità ha provveduto a dare nuovo impulso al procedimento, comunicandone l'avvio a tutti i soggetti partecipanti al procedimento istruttorio sotteso alla delibera n. 8/00/CIR, e, segnatamente, a Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone-Omnitel e Wind. In relazione alla partecipazione al procedimento rinnovato da parte della società Wind, si ricorda che essa trova la sua giustificazione in ragione della avvenuta fusione tra Wind e Infostrada (quest'ultima risultante tra le società incise dagli effetti della delibera n. 8/00/CIR), perfezionatasi in data 1 gennaio 2002, in virtù dell'acquisizione di Infostrada da parte della stessa Wind. Si ricorda altresì che, a seguito delle vicende societarie intervenute successivamente alla delibera n. 8/00/CIR (modifica dell'azionista di riferimento e successivo cambio di denominazione sociale), la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. risulta attualmente denominata Vodafone Omnitel N.V.

Contestualmente alla comunicazione della rinnovazione del procedimento, l'Autorità ha chiesto a Telecom Italia di indicare eventuali residui profili di riservatezza dei contenuti della relazione finale del Consorzio, riservandosi di valutare tali indicazioni ai fini di una integrale ostensione della relazione stessa ai soggetti partecipanti al procedimento.

A seguito della posizione favorevole di Telecom Italia in ordine all'integrale pubblicazione del testo della relazione del Consorzio, l'Autorità ha provveduto, in data 13 novembre 2002, a trasmettere a tutti i soggetti partecipanti al procedimento una copia in versione italiana della relazione del Consorzio ed ha richiesto di voler formulare eventuali commenti. In data 24 dicembre 2002, l'Autorità ha inoltre provveduto a trasmettere una copia della versione in lingua inglese all'operatore Vodafone-Omnitel, a fronte di una formale richiesta in tal senso, motivata dall'esigenza di poter disporre del documento originale redatto dal Consorzio ai fini di una migliore intelligibilità dello stesso, nonché ad accordare una proroga dei termini per eventuali commenti e osservazioni. Detto termine è stato ulteriormente e definitivamente prorogato, a fronte di una esplicita richiesta avanzata da parte di Vodafone-Omnitel.

In data 7 febbraio 2003, l'operatore Vodafone-Omnitel ha trasmesso all'Autorità un documento recante le proprie osservazioni ai contenuti della relazione finale redatta dal Consorzio.

Nell'ambito della rinnovazione dell'iter istruttorio e della corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e gli operatori, sono state pertanto proposte, esclusivamente da parte della società Vodafone-Omnitel, alcune osservazioni riconducibili sostanzialmente a profili giuridico-procedimentali ed a profili di carattere tecnico/metodologico.

Per quanto concerne le eccezioni di ordine procedimentale, è stata in primo luogo eccepita la impossibilità stessa da parte dell'Autorità di imporre obblighi di contribuzione ai costi di fornitura del servizio universale in capo ad operatori mobili. Al riguardo, si richiama peraltro il puntuale dettato dell'articolo 3, comma 6, del d.P.R. 318/97; la norma prevede che, verificata l'iniquità degli oneri di servizio universale e la sussistenza di un costo netto dello stesso tale da giustificare la gestione di un meccanismo di ripartizione e finanziamento del relativo onere, tale meccanismo riguardi "...altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni..." e "... organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali". Non appare d'altro canto fondato il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciata in data 6 dicembre 2001; al contrario, gli argomenti su cui si fonda la tesi dell'esclusione degli operatori mobili dalla contribuzione al finanziamento degli oneri di servizio universale proposta da Vodafone-Omnitel sono stati espressamente rigettati dalla stessa Corte di Giustizia. La Corte, nella decisione del caso di specie, ha infatti confermato che il mercato di riferimento per la relativa valutazione del grado di concorrenzialità comprenda sia il mercato della telefonia fissa, sia quello della telefonia mobile, ed ha basato la propria decisione in ragione dell'insufficiente grado di concorrenzialità del mercato di riferimento così individuato.

Ulteriori considerazioni in merito alla asserita inopportunità di procedere alla rinnovazione del procedimento istruttorio sono state mosse in ragione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le citate sentenze di primo grado. Una sospensione della rinnovazione del procedimento in attesa di una pronuncia di appello, oltre a configurare una inottemperanza alle citate pronunce di primo grado, appare peraltro irragionevole e contraria ai principi di celerità del procedimento amministrativo, soprattutto in considerazione del lungo tempo oramai intercorso dalle determinazioni di cui alla delibera n. 8/00CIR (tra l'altro addirittura riferite all'anno 1999 e mai tradotte in efficacia anche nelle more della decisione del ricorso in primo grado) e della esigenza di una adeguata tutela di tutte le diverse posizioni giuridiche interessate agli esiti del procedimento. Si ritiene pertanto che le vicende giurisdizionali seguano un percorso distinto e, in assenza di specifiche e comprovate esigenze cautelari, non influiscano sull'iter di rinnovazione del procedimento in questione.

In relazione agli aspetti tecnico-metodologici, si rileva che le osservazioni mosse dall'operatore Vodafone-Omnitel in relazione ai contenuti della relazione del Consorzio (ed alle conseguenti determinazioni della delibera n. 8/00/CIR) risultano essenzialmente basate su una comparazione tra le differenti metodologie adottate negli anni 1999 e 2001 per la valutazione del costo del servizio universale; sulla base di tale confronto, il documento in questione muove contestazioni in merito alla determinazione del costo netto, sia per la telefonia vocale che per i servizi di telefonia pubblica, nonché alla valutazione dei benefici indiretti.

Orbene, se è chiaro che l'Autorità stessa, nell'obiettivo di procedere ad un progressivo perfezionamento delle metodologie di valutazione, è impegnata ad introdurre nel corso degli anni dei correttivi all'analisi relativa ai vari elementi costituenti la disciplina del servizio universale e che, in tal senso, le indicazioni migliorative segnalate da parte dell'operatore Vodafone-Omnitel sono state introdotte nella valutazione relativa all'anno 2001 anche sulla base delle indicazioni emerse dall'analisi effettuata in relazione al 1999 dal Consorzio, è altresì di tutta evidenza che i poteri che l'Autorità è chiamata ad esercitare in sede di rinnovazione del procedimento sono delimitati dal contenuto della sentenza da eseguire e che le conseguenti analisi e valutazioni a cura dell'Autorità medesima devono concentrarsi sulle circostanze riferite al periodo di riferimento oggetto del procedimento e agli strumenti regolamentari e conoscitivi ad un dato momento disponibili ed utilizzabili dal soggetto dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità di controllare il calcolo del costo netto.

Nel caso di specie, l'Autorità è quindi chiamata, in ottemperanza alle due sentenze citate a riprendere l'iter procedimentale dalla fase viziata (ovvero, dal momento della consegna della relazione finale del Consorzio ai soggetti interessati), non già a sottoporre a revisione gli esiti dell'intero procedimento,

ivi comprese le attività espletate a monte della fase viziata. In questo senso, non si ritiene ammissibile che la revisione possa incidere le metodologie adottate in relazione all'analisi relativa al 1999 e verificate dal Consorzio a ciò incaricato.

Occorre d'altro canto ricordare che l'incarico di redigere la relazione finale espletato dal Consorzio risulta assegnato ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R. 318/97; la ratio della norma citata è per l'appunto quella di affidare il controllo del calcolo del costo netto ad un soggetto dotato di specifiche competenze, esterno ed indipendente rispetto all'Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza ed autonomia di valutazione. È evidente che tale incarico comporta una analisi unitaria e non può comportare interpolazioni tra differenti metodologie definite in una diversa relazione, redatta da un soggetto diverso, con riferimento ad un diverso procedimento riferito ad un diverso periodo temporale.

In conclusione, l'Autorità ritiene che siano da confermare i contenuti della relazione del Consorzio e le conseguenti attività di analisi ed elaborazione effettuate dall'Autorità in occasione del procedimento che ha condotto alla delibera n. 8/00/CIR.

Rinviando per relationem al testo della delibera n. 8/00/CIR per una articolata illustrazione delle analisi effettuate e delle motivazioni sottese e ricordando che il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 1999 (senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti) è stato pari a 650 miliardi di lire (335,7 milioni di euro), si confermano gli esiti della valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno già contenuti nella delibera n. 8/00/CIR e, segnatamente, i correttivi apportati da parte del soggetto incaricato della verifica del costo netto ai valori dichiarati di costo netto per i singoli servizi dichiarati da Telecom Italia e le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del meccanismo di ripartizione.

Si confermano altresì motivazioni ed esiti delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria sottesa alla delibera n. 8/00/CIR in relazione alla valutazione dei vantaggi di mercato e benefici indiretti e, conseguentemente, si conferma la determinazione del costo netto per il servizio universale per il 1999 (tenuto conto di vantaggi di mercato e benefici indiretti) per un importo pari a 120,83 miliardi di lire (pari a 62,4 milioni di euro).

È da ritenersi impregiudicata ogni altra determinazione assunta dall'Autorità nella citata delibera n. 8/00/CIR, in uno con i relativi profili motivazionali. In particolare, si riconfermano gli esiti dell'analisi del contesto concorrenziale del mercato delle telecomunicazioni italiano per l'anno 1999 che hanno condotto l'Autorità a valutare l'ammontare del costo netto presentato da Telecom Italia, al fine di verificare l'esistenza di un costo netto positivo tale da giustificare gli oneri amministrativi di gestione del fondo; al riguardo, si ricorda che tale analisi è stata fondata anche sulle informazioni fornite da tutti gli operatori licenziatari in termini di operatività sul mercato, volumi di traffico e ricavi riferiti all'anno 1999.

Si confermano altresì motivazioni e determinazioni relative alla determinazione della quota di esenzione, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 10 marzo 1998, definita in una misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'Allegato A del d.m. 10 marzo 1998.

La rinnovazione del procedimento istruttorio non mette d'altro canto in discussione le considerazioni già espresse con la delibera n. 8/00/CIR in merito allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto del servizio universale, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza all'offerta di tali servizi, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Art. 1****Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999**

1. Alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 1999, esistono i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.m. del 10 marzo 1998.

**Art. 2****Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 1999**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.P.R. n. 318/97, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 1999, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 120,83 miliardi, pari a 62,4 milioni di euro.

**Art. 3****Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale**

1. Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 10 marzo 1998, viene fissata nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 318/97 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del d.m. 10 marzo 1998.

**Art. 4****Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione**

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 1999, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (M.di di lire)
Telecom Italia S.p.A.	57,1%	69 (35,63 m.ni euro)
Telecom Italia Mobile S.p.A.	28,1%	33,96 (17,54 m.ni euro)
Vodafone-Omnitel N.V.	13,8	16,67 (8,61 m.ni euro)
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	1%	1,2 (0,62 m.ni euro)

**Art. 5****Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone-Omnitel N.V. e WIND Telecomunicazioni S.p.A..

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Napoli, 2 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

**DELIBERA N. 103/03/CONS****MODIFICA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI OFFERTA DEL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ABBONATI "12" PER LE CHIAMATE ORIGINATE DA CLIENTELA TELECOM ITALIA S.P.A.****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art.3 relativo al Servizio Universale;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", ed, in particolare, l'art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS recante "modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia S.p.A.";

VISTA la propria delibera n. 12/02/CIR recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001";

VISTA la propria delibera n. 79/02/CONS recante Rimodulazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica";

VISTA la nota del 18 luglio e del 24 ottobre 2002 con le quali la società Telecom Italia S.p.A. ha presentato all'Autorità le proposte di variazione del pricing del servizio "12" per le chiamate originate da clientela Telecom Italia da apparecchi privati e di telefonia pubblica, che intenderebbe attuare con decorrenza 30 dicembre 2002;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le chiamate da telefono privato originate da abbonati di Telecom Italia, la proposta di variazione si sostanzia in un aumento dagli attuali 0,43 euro a chiamata a 0,57 euro a chiamata (al netto di IVA), con un incremento pari a circa il 32,5%;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le chiamate al servizio 12 originate da impianti a disposizione del pubblico, la variazione proposta prevede un incremento del 100% degli scatti alla risposta (che passerebbero da 3 a 6) e nessuna variazione degli scatti legati alla durata;

CONSIDERATO che, in base alle analisi effettuate dagli uffici dell'Autorità, focalizzate sul confronto internazionale e sulla valutazione delle motivazioni addotte da Telecom Italia per giustificare l'aumento richiesto, è emerso che le tariffe di Telecom Italia per il servizio "12" da telefono pubblico sono solo marginalmente inferiori (o uguali) alla media ponderata dei principali paesi europei (Francia, UK, Spagna e Germania), se non addirittura superiori nel caso si escluda la Germania (paese nel quale il servizio è concorrenziale e il prezzo non è basato sul criterio dell'accessibilità del servizio), e che le condizioni applicate da Telecom Italia per il servizio "12" da telefonia privata sono inferiori alla media che si ottiene considerando i principali paesi europei, ed allineate alla media nel caso si escluda la Germania;

CONSIDERATO che il servizio di informazione abbonati, rientrando nell'ambito del servizio universale, è soggetto ai vincoli dettati dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art.3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318 e dell'art. 17, comma 1 del d.P.R. 77/01;

CONSIDERATA l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

CONSIDERATO che le condizioni di fornitura del servizio "12" da telefonia fissa privata sono state definite dall'Autorità nell'anno 2001 con delibera 271/01/CONS, che ha stabilito le nuove condizioni economiche di offerta del servizio, passate dalle 635 lire + Iva fissate nel marzo del 1992, alle attuali 840 lire + Iva, con un incremento pari a circa il 32%;

CONSIDERATO che la misura di tale incremento è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo marzo 1992 - aprile 2001;

CONSIDERATO che con tale delibera l'Autorità ha definito modalità di offerta del servizio atte a consentire un contenimento dei costi di esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che il prezzo delle chiamate al servizio "12" effettuate da telefonia pubblica è stato riadeguato il 5 aprile 2002, con delibera 79/02/CONS, secondo le condizioni in precedenza esposte;

CONSIDERATO che si assiste, nel corso degli anni, ad un progressivo contenimento del costo netto del servizio "12", ascrivibile ad una pluralità di cause, tra cui, l'introduzione di nuove modalità tecniche di fornitura del servizio definite dalla delibera 271/01/CONS, gli effetti prodotti dagli aumenti riconosciuti nel corso degli anni 2001 e 2002, la crescita delle chiamate al servizio "12" originate da reti mobili;

CONSIDERATO che, a partire dal 2001 Telecom Italia offre, in regime di prezzo, un nuovo servizio informazioni abbonati, accessibile sia ai propri clienti che ai clienti di altri operatori, con caratteristiche qualitative diverse da quelle del servizio accessibile attraverso la numerazione 12, e che tale servizio dovrebbe consentire una condivisione dei costi attualmente attribuiti al servizio 12 attraverso la verifica della specifica separazione contabile richiesta dall'Autorità;

CONSIDERATA l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio "12" nell'ambito del servizio universale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 19 novembre 2002, relativamente alla variazione dei prezzi di alcuni servizi di telefonia vocale;

CONSIDERATO che la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;



CONSIDERATO che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo maggio 2001 - ottobre 2002 è stato pari al 3,13%;

RITENUTO di non consentire la proposta di variazione del prezzo del servizio "12" da telefonia pubblica, sulla base dell'analisi effettuata con riferimento ai prezzi praticati nei principali paesi europei, nonché in considerazione del fatto che la proposta di Telecom Italia non appare supportata da motivazioni diverse da quelle già valutate dall'Autorità con riferimento alla delibera 79/02/CONS;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Il prezzo del servizio "12" di informazione abbonati per le comunicazioni originate da apparecchi privati è pari a 44,3 centesimi di Euro + IVA.

2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui al precedente comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.

3. Telecom Italia S.p.A è tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche di cui al precedente comma 1 e per la durata di almeno 90 giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

4. I prezzi per il servizio "12" erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

### **Art. 2**

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia S.p.A. e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 16 Aprile 2003*

*IL Commissario relatore*  
PAOLA MANACORDA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 182/03/CONS****VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PUBBLICA****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera Delibera n° 338/99/CONS del 6 dicembre 1999 concernente la "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 1999, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di Price Cap";

VISTA la propria delibera n. 4/00/CONS dell' 11 gennaio 2000 concernente la "Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000 concernente la "Variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 concernente le “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)”

VISTA la propria delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001 concernente la “Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico”;

VISTA la propria delibera 468/01/CONS del 29 dicembre 2001 recante “Piano relativo alle modalità d'introduzione dell'Euro per il servizio di Telefonia Pubblica”;

VISTA la propria delibera n. 47/03/CONS, del 5 febbraio 2003 recante “Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati “ e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la proposta di variazione delle condizioni economiche per il traffico locale ed internazionale da impianti di telefonia pubblica presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 19 dicembre 2002;

VISTA la proposta di variazione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti di telefonia a disposizione del pubblico presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 7 marzo 2003, come successivamente modificata in data 30 aprile 2003;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art.3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che l'Autorità deve garantire che i servizi inclusi nel servizio universale siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, a prezzi accessibili e che l'Autorità, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle condizioni economiche, deve garantire che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale;

Ritenuto che la richiesta d'incremento del prezzo per il servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico, pari al 26,4%, pregiudica l'accessibilità del servizio per l'utenza, a causa dell'eccessivo incremento di tale prezzo rispetto all'incremento dei prezzi registrato rispetto all'ultima variazione del prezzo del servizio e della corrispondente contenuta dinamica dei redditi disponibili delle famiglie;

RITENUTO pertanto di consentire un incremento del prezzo del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico non superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al medesimo servizio, intervenuta nel settembre 2000;

CONSIDERATO che la proposta di variazione delle condizioni di offerta del servizio internazionale da impianti a disposizione del pubblico consiste in una rimodulazione che armonizza la struttura per zone geografiche con quella applicata alla clientela privata portandone il loro numero da cinque a sei, con un effetto sui prezzi applicati stimato in una riduzione pari allo 0,2%;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha informato l'Autorità di considerare eccessivamente oneroso, a causa dell'esiguità del traffico fisso-mobile originato da impianti a disposizione del pubblico, lo sviluppo di un sistema di tariffazione in tempo reale delle chiamate fisso-mobile in funzione della rete di appartenenza del chiamato;

CONSIDERATO che, di conseguenza, Telecom Italia ha richiesto di potere applicare, per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, un prezzo indipendente dalla rete di terminazione delle chiamate;

Ritenuto che la proposta di Telecom Italia sia accoglibile in quanto migliora la trasparenza dell'offerta e non incrementa l'onere del servizio universale;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha proposto, in data 30 aprile, una riduzione delle condizioni di offerta per il traffico fisso-mobile da impianti a disposizione del pubblico, in seguito all'introduzione della delibera 47/03/CONS;

SENTITI il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le Associazioni dei Consumatori che ne fanno parte, in data 17 febbraio 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

SENTITI il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti e le Associazioni dei Consumatori che ne fanno parte in data 10 aprile 2003 relativamente alla proposta di Telecom Italia di variazione delle condizioni d'offerta per il servizio fisso-mobile;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. L'Autorità dispone la variazione delle condizioni di offerta del servizio di telefonia locale da impianti a disposizione del pubblico nella misura massima del 7,2%.

### **Art. 2**

1. Le comunicazioni internazionali da impianti a disposizione del pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione di cui alla seguente tabella:

#### **Zone di tariffazione**

Zona 1:	Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Monaco Principato, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Canada, Stati Uniti.
Zona 2:	Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Gibilterra, Islanda, Faeroer, Jugoslavia, Libia, Macedonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Tunisia e Ungheria.
Zona 3:	Algeria, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Marocco, Moldavia, Russia, Turchia e Ucraina.
Zona 4:	Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Palestina, Singapore, Taiwan e Thailandia.
Zona 5:	Arabia Saudita, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Egitto, Messico, Paraguay, Perù, Portorico, Sud Africa e Venezuela.
Zona 6:	Tutti gli altri Paesi

### **Art. 3**

1. Alle zone tariffarie internazionali di cui all'art. 2 sono applicati i criteri di contabilizzazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione	Fascia oraria	Impulsi alla risposta	Ritmo in secondi (sincrono anticipato)
Zona 1	Unica	3	11,00
Zona 2	Unica	3	10,00
Zona 3	Unica	3	8,20
Zona 4	Unica	3	7,30
Zona 5	Unica	3	6,00
Zona 6	Unica	3	5,00

**Art. 4**

1. L'Autorità dispone la variazione delle condizioni economiche d'offerta delle comunicazioni fisso-mobile originate da impianti a disposizione del pubblico a cui applicare i seguenti ritmi:

Fascia Oraria	Impulsi alla risposta	Ritmo in secondi (sincrono anticipato)			
		TIM	Vodafone	WIND	H3G
Unica	1	21,20	21,20	21,20	21,20

**Art. 5**

1. Le condizioni di offerta di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 giugno 2003.
2. La società Telecom Italia provvede a dare tempestiva comunicazione alla clientela della variazione delle condizioni di offerta di cui alla presente delibera.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Napoli, 28 maggio 2003*

*Il Commissario relatore*  
PAOLA MANACORDA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

### DELIBERA N. 286/02/CONS

#### PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FREQUENZE NELLE BANDE GSM

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 settembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1998;

VISTO il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, “Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTO il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione delle frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999;

VISTA la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, “Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l’assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

VISTA la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, “Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: “Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione”;

VISTA la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, “Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, “Condizioni regolamentari relative all’ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante “Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, recante “Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTA la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001;

VISTA la determina del Ministero delle comunicazioni del 21 dicembre 2001, concernente la proroga del piano di riallocazione delle frequenze radiomobili in banda GSM 1800;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002;

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1° dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, n. COM(2002)301 del giorno 11 giugno 2002 "Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione";

VISTE le note e le comunicazioni inviate dai gestori dei servizi radiomobili pubblici nel corso del procedimento e sentiti i predetti gestori, Telecom Italia Mobile in data 30 ottobre 2001 ed in data 4 giugno 2002, Omnitel in data 31 maggio 2002, BLU in data 30 maggio 2002, WIND Telecomunicazioni in data 30 maggio 2002, H3G in data 3 giugno 2002, ed IPSE 2000 in data 31 maggio 2002;

CONSIDERATO che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998 stabilisce il principio in base al quale all'aggiudicatario della licitazione per il rilascio della terza licenza radiomobile, poi risultato Wind, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz complessivi nelle bande 1800 MHz e 900 MHz, a partire dal 1° gennaio 2002, con un massimo di 15 MHz nella sola banda a 1800 MHz, e che anche ai primi due operatori TIM ed Omnitel, sempre a partire dal 1° gennaio 2002, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz nelle bande a 900 e 1800 MHz, ivi comprese le frequenze di cui già dispongono;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, tenuto conto delle frequenze allo stato disponibili e della comunicazione della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea dell'11 marzo 1998 secondo la quale 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda a 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo, ha previsto che possa essere espletata una gara per il rilascio di una licenza ad un quarto gestore per sistemi radiomobili pubblici GSM, con assegnazione di 15 MHz di banda, di cui 5 MHz a partire dal 1° gennaio 2002;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, ha disposto che i criteri per l'assegnazione delle frequenze elencati all'art. 3, comma 2, del provvedimento della



Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998, per l'assegnazione di frequenze aggiuntive, siano applicati tenendo conto tra l'altro di ulteriori fattori, elencati all'art. 8, comma 1, della medesima delibera, e che, con delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, l'Autorità si è riservata di determinare, entro il 31 marzo 2000, i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei detti criteri e fattori;

CONSIDERATO che l'Autorità ha disposto, con la medesima delibera n. 69/99, all'art. 10, comma 1, di accertare periodicamente, a partire dal 1 gennaio 2000, le esigenze del sistema GSM su banda di frequenze 900 MHz e conseguentemente di stabilire la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile analogico TACS, in conformità a quanto stabilito dal decreto 3 giugno 1997, di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per quanto attiene alle bande utilizzate dal sistema TACS, che prevede che le utilizzazioni del detto sistema cessino al più tardi al 31 dicembre 2005, come anche ribadito nel decreto 20 marzo 1998, di modifica allo stesso Piano, mentre all'art. 10, comma 2, si è riservata di determinare anche i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile, ha rilevato la necessità di avviare approfondimenti in merito a regole, procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici. Con la stessa delibera ha previsto di procedere alla revisione del quadro regolamentare relativo alle modalità e alle condizioni relative all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici, e ha avviato un procedimento finalizzato all'assegnazione, anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori radiomobili;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, a conclusione del citato procedimento, ritenendo che il mercato dei servizi di comunicazioni mobili avesse subito una evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto a base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1998 e della delibera n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM, tenuto conto dell'accertamento delle risorse frequenziali effettivamente utilizzate dai gestori radiomobili, ha reputato necessario ed indifferibile assegnare nuove risorse ai detti gestori e, nelle more della revisione del quadro normativo relativo all'assegnazione delle frequenze GSM, ha disposto tale assegnazione su base temporanea. Ha inoltre rilevato la necessità di procedere all'accertamento delle esigenze del sistema GSM in banda 900 MHz e alla progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile analogico TACS;

CONSIDERATO che gli effetti delle assegnazioni temporanee di frequenze di cui alla delibera n. 895/00/CONS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2002 dal Ministero delle comunicazioni con determina ministeriale del 21 dicembre 2001, su proposta dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'Autorità ha avviato nel mese di maggio 2001 un procedimento avente come oggetto quello di stabilire i criteri e le condizioni per l'assegnazione delle nuove frequenze GSM, a 900 e 1800 MHz, ivi incluse quelle assegnate temporaneamente ai sensi della delibera n. 895/00/CONS e quelle TACS progressivamente liberate. All'esito di tale procedimento, l'Autorità ritiene opportuno altresì stabilire procedure e condizioni per l'assegnazione ai gestori radiomobili pubblici di frequenze GSM eventualmente eccedenti la banda minima garantita dalle norme (15 MHz accoppiati lordi nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz), e procedere alla fissazione delle modalità per la dismissione della banda utilizzata per il sistema analogico TACS e per la sua attribuzione al sistema GSM. L'Autorità si riserva inoltre, alla luce dell'evoluzione e dello sviluppo del mercato radiomobile, e tenuto conto dell'utilizzo effettivo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori radiomobili pubblici, di rivedere periodicamente il quadro regolamentare, ivi inclusa la possibilità di ingresso di nuovi operatori GSM;

CONSIDERATO che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la possibilità di allocazione al GSM di una porzione di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715 – 1740 MHz / 1810 – 1835 MHz), fino ad un massimo di 2x20 MHz, sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio e previa compensazione al Ministero della difesa, e che una porzione di 2x5 MHz nella stessa banda è disponibile su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2002;

CONSIDERATO che, ai sensi del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la porzione di banda di 2x5 MHz a 1710 – 1715 MHz / 1805 – 1810 MHz, all'interno della banda di 2x75 MHz a 1710 – 1785 MHz / 1805 – 1880 MHz, identificata dalla CEPT per l'utilizzo da parte del servizio GSM 1800, rimane, allo stato, nella disponibilità del Ministero della difesa, e che la rimanente porzione da 2x70 MHz è utilizzabile dal GSM. Considerato inoltre che una quota da 2x20 MHz della detta porzione da 2x70 MHz utilizzabile dal GSM è ancora allocata al Ministero della difesa e soggetta, per la sua liberazione, alle procedure di cui alla nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

CONSIDERATO che una porzione da 2x20 MHz di banda GSM 1800 a 1735 – 1755 MHz / 1830 – 1850 MHz, fatto salvo un piano di riallocazione temporaneo di banda fra i gestori GSM interessati autorizzato dal Ministero delle comunicazioni e finalizzato al recupero di alcuni canali di guardia, ad esclusione di una quota da 2x5 MHz al di fuori delle 16 città riservata ad utilizzazioni del Ministero della difesa fino al 31 dicembre 2001, è assegnata temporaneamente ai gestori radiomobili pubblici GSM fino al 31 dicembre 2002;

CONSIDERATO pertanto che, allo stato, il quadro di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è illustrato nel seguente schema:

OPERATORE / SISTEMA	TACS 900	GSM 900	GSM 1800	GSM 1800 Temporaneo (4)	TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città (6)	TOTALE GSM 16 maggiori città	TOTALE GSM ponderato (6)
TIM	12	8.4 + 3 (1)	5	5	18.4	21.4	19
Omnitel		8.4 + 2 (2)	5	5	18.4	20.4	18.8
Wind		5 (3)	10	5 (5)	15	15	15
Blu			10	5	15	15	15

## NOTE

I dati sono in MHz accoppiati

- (1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città
- (4) Tale banda è assegnata temporaneamente fino al 31 dicembre 2002
- (5) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città
- (6) La ponderazione della banda dentro le 16 maggiori città rispetto alla banda nazionale è ottenuta a fini esemplificativi secondo il criterio della popolazione residente (coeff. utilizzato 20%), arrotondando al canale (200 kHz) superiore

CONSIDERATO che nei maggiori paesi dell'Unione europea la disponibilità di banda media per operatore GSM è superiore a quella italiana, come evidenziato nella tabella seguente, tenendo conto che la banda media italiana per operatore GSM è 17 MHz (ovvero 18 MHz ai fini della comparazione coi dati della Francia):

Paese	Operatore	Banda GSM (MHz)	Banda media (MHz)	Note
Francia	FT Orange SFR Bouygues	27.8 (max) 27.8 (max) 27.8 (max)	27.8 (max)	In Francia lo spettro è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo della banda ponderata risulterebbe estremamente complesso; si è considerata pertanto la banda massima assegnata nelle zone più popolate.
Germania	DT Mobile D2 Vodafone E-plus Viag Interkom	17.4 17.4 22.4 22.4	20.0	
Spagna	Airtel Telefonica Amena	30.4 30.4 18.4	26.4	
Regno Unito	BT One2One Orange Vodafone	22.6 30.0 30.0 22.4	26.2	

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati Electronic Communication Committee della CEPT, 2001

CONSIDERATO che l'Autorità, nell'ambito dell'accertamento tecnico sull'utilizzo delle risorse assegnate ai gestori radiomobili, incluse le frequenze assegnate temporaneamente, concluso il 4 dicembre 2001 e relativo al periodo luglio 2000 – giugno 2001, ha rilevato che:

1. dal punto di vista dell'uso efficiente dello spettro i gestori con maggiore penetrazione di mercato riescono allo stato a supportare il traffico dichiarato con le frequenze assegnate, incluse quelle temporanee, ma hanno limitati margini di espansione, e quindi potenziali difficoltà nel gestire gli incrementi di traffico previsti, anche a parità di quote di mercato. In particolare il riuso di frequenze è prossimo al limite massimo e gli incrementi a breve previsti nel traffico, che teoricamente potrebbero, in alternativa all'assegnazione di ulteriori frequenze, essere gestiti mediante l'acquisizione di nuovi siti, trovano un ostacolo nella difficoltà di ottenere le necessarie autorizzazioni. Pertanto si rende necessario assegnare ulteriori risorse frequenziali per gestire gli incrementi di traffico specifico e quelli relativi alla crescita degli utenti successivamente al giugno 2001, anche al fine di consentire il mantenimento della qualità del servizio;
2. nella gestione del traffico da parte dei gestori radiomobili con maggiore penetrazione di mercato, anche per ragioni storiche, assume particolare rilievo la rete a 900 MHz;
3. i gestori recentemente entrati sul mercato presentano tassi di crescita incrementali rilevanti e la pianificazione della rete è anche rivolta ad ottenere un uso più efficace ed efficiente delle risorse frequenziali;
4. le risorse assegnate con la delibera n. 895/00/CONS, prorogata dal Ministero con la determina citata, sono risultate essenziali per la gestione del sistema radiomobile complessivo, avendo risolto gran parte dei problemi di congestione rilevati nel 2000 e garantendo la crescita del mercato con altri 12 milioni di SIM; pertanto le frequenze assegnate con la citata delibera si ritiene debbano essere confermate pena un forte degrado della qualità del servizio;

5. le previsioni di sviluppo dei servizi basati sulla tecnologia GPRS, che richiede sia la riserva di canali GSM, sia un riutilizzo di frequenze inferiori, sia l'aumento del traffico specifico, giustificano sia una conferma della banda GSM finora assegnata a tutti i gestori radiomobili, sia una assegnazione di nuove risorse al sistema radiomobile nel suo complesso, al fine di evitare disagi agli utenti e garantire lo sviluppo del mercato.

CONSIDERATO che il sistema GPRS è una tecnologia abilitante per l'offerta di servizi dati a commutazione di pacchetto sulle reti GSM, e quindi costituisce un fattore di sviluppo anche per i servizi multimediali di terza generazione sulle reti UMTS, a beneficio di tutti gli utenti e tutti gli operatori, e che i servizi dati sono inclusi nell'obbligo di offerta di *roaming* a favore degli operatori nuovi entranti con solo licenza UMTS, di cui alla delibera n. 388/00/CONS;

CONSIDERATO che il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze radiomobili GSM deve tener conto del mutato quadro di riferimento del mercato radiomobile, che vede sia una diffusione giunta quasi alla saturazione, sia l'avvio dei servizi innovativi quali quelli basati sul GPRS, che faciliteranno a loro volta lo sviluppo dei servizi di tipo multimediale su reti di terza generazione, sia l'entrata di nuovi competitori nel mercato radiomobile con solo licenza UMTS;

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'attuale struttura del mercato radiomobile e del suo attuale grado di sviluppo, i criteri di assegnazione delle frequenze GSM basati sulla valutazione di parametri consuntivi di utilizzo delle risorse scarse tendono a favorire il consolidamento delle quote di mercato, e quindi ad agire come una barriera allo sviluppo dei gestori recentemente entrati sul mercato, mentre i criteri che privilegiano le capacità incrementali ed i dati di sviluppo dinamico potrebbero essere considerati penalizzanti per i gestori con un utilizzo in principio più efficiente delle risorse, valutato secondo parametri tradizionali come il numero di utenti ed il traffico. Considerato che un corretto bilanciamento di differenti metodi di rilevazione circa l'uso delle risorse, nella determinazione dei criteri di assegnazione delle frequenze, è ottenuto con l'applicazione del principio che, in presenza di banda sufficiente, questa debba essere assegnata, a regime, in maniera equa e non discriminatoria a tutti i gestori che ne facciano richiesta, al fine di non rappresentare una barriera allo sviluppo di alcun gestore, evitando il rischio di una cristallizzazione delle quote di mercato, e che tale misura sia accompagnata da una verifica circa l'utilizzo effettivo delle risorse aggiuntive assegnate e da un apposito contributo economico, previsto dalla normativa vigente, volto a garantire l'utilizzo efficiente delle stesse;

CONSIDERATO che la richiesta di ulteriori frequenze GSM sul territorio nazionale, rispetto al minimo garantito pari a 15 MHz a tutti i gestori radiomobili GSM, risulta giustificabile, nell'ambito della presente procedura di assegnazione ai gestori esistenti, anche in considerazione dell'accertamento sull'utilizzo delle risorse frequenziali assegnate, a fronte del soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- a) una quota di mercato ovvero un numero di utenti attivi, che l'Autorità ritiene di stabilire ad un livello quantitativo pari almeno al 10% delle SIM attive, rilevate all'esito del citato accertamento tecnico e quantificate in 5 milioni;
- b) l'avvio dei servizi dati GPRS, che l'Autorità ritiene debba essere effettuato in almeno tutti i capoluoghi di provincia del territorio nazionale;
- c) una presenza significativa sul territorio nazionale, che l'Autorità ritiene di fissare almeno al 50% di copertura con frequenze proprie;

CONSIDERATO che l'assegnazione a regime di 25 MHz su tutto il territorio nazionale nelle bande GSM, per le frequenze di tutti i gestori radiomobili pubblici GSM, consente in linea di massima di rendere omogenee le assegnazioni fra tutti i gestori, ponendo tra l'altro gli operatori nazionali in condizioni comparabili con quelle dei maggiori operatori europei in termini di dotazione frequenziale, e garantendo loro la capacità per lo sviluppo dell'offerta di servizi avanzati, in tal modo realizzando i principi di equità e non discriminazione;

CONSIDERATO che, stante la attuale disponibilità di banda radiomobile, il sopraccitato obiettivo potrà raggiungersi in due fasi. Nella prima potranno essere assegnate a tutti i gestori richiedenti fino ad un massimo di 15 MHz su tutto il territorio nazionale nella banda a 1800 MHz. Tale misura consente tra l'altro di poter confermare le assegnazioni temporanee effettuate con la delibera n. 895/00/CONS, soddisfacendo le necessità immediate degli attuali gestori radiomobili e consentendo loro gli sviluppi a breve previsti. La seconda fase, all'esito della quale le assegnazioni saranno rese maggiormente omogenee e razionali, potrà essere conclusa al più tardi al 2005, al momento del completamento della liberazione della banda utilizzata per il servizio TACS;

CONSIDERATO che le frequenze da assegnare in banda 1800 MHz dovrebbero di norma essere organizzate a blocchi da 5 MHz su tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare un utilizzo più efficiente dello spettro;

CONSIDERATO che il numero dei clienti che utilizza servizi con tecnologia analogica, o di prima generazione, quale il TACS, va progressivamente diminuendo e che il TACS non consente un uso dello spettro, per servizi comparabili, altrettanto efficiente rispetto a sistemi digitali quali il GSM, e che l'Autorità, anche ai fini dello sviluppo delle reti GSM e GPRS a 900 MHz, nel mantenimento della qualità del servizio offerto ai clienti del sistema analogico, stabilisce un calendario per la liberazione dello spettro destinato a tale sistema, ai fini della sua assegnazione al servizio GSM;

CONSIDERATO che l'assegnazione in atto delle frequenze nella banda a 900 MHz destinata ai sistemi radiomobili pubblici può consentire margini di recupero di efficienza in quanto, nella protezione dalle interferenze fra utilizzatori delle medesime frequenze entro ed al di fuori delle 16 grandi città, è necessaria l'introduzione di aree, cosiddette di rispetto, non utilizzabili per la copertura;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene che debba essere portata a termine, eventualmente utilizzando parte della banda che nel tempo sarà progressivamente liberata dai servizi in tecnologia analogica, ivi incluso il servizio CT1, una manovra di riordino dello spettro a 900 MHz, intesa a raggiungere al più tardi entro il 2005 l'obiettivo di una razionalizzazione delle assegnazioni nella stessa banda, nel rispetto delle norme fissate dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che il quadro regolamentare vigente prevede la fissazione di contributi per l'uso delle risorse scarse, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del d.P.R. n. 318/97, che sono finalizzati ad un utilizzo ottimale dello spettro, e che l'Autorità stabilisce i criteri ai fini della loro quantificazione da parte del Ministero delle comunicazioni che nel caso di specie si riferiscono alla procedura prevista nel presente provvedimento. Nell'ambito della predetta procedura il Ministero, oltre al concreto ammontare, ne fissa il calendario, le modalità di versamento ed i criteri per l'eventuale progressività di applicazione, tenuto conto del quadro complessivo;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, nella fissazione dei contributi per l'uso delle risorse frequenziali GSM, assegnate come dotazione eccedente la banda minima garantita su tutto il territorio nazionale per un operatore pubblico, può assumere un valore di riferimento indicativo, quale valore fissato dall'amministrazione concedente per frequenze aggiuntive rispetto ad una dotazione base ed ai fini dell'uso ottimale di frequenze radiomobili, quello stabilito quale minimo per l'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione delle frequenze aggiuntive per i sistemi radiomobili pubblici di terza generazione. Ai fini della fissazione del valore effettivo, assume una particolare rilevanza la differente efficienza spettrale che il sistema UMTS consente per servizi comparabili col GSM. Occorre inoltre, nell'ottica di favorire l'innovazione ed un equilibrato assetto concorrenziale, tener conto del riferimento al *benchmark* internazionale nella Comunità europea per i contributi comparabili, e di ulteriori fattori determinabili, tenendo conto del mantenimento della qualità del servizio garantita agli utenti, a fronte della effettuazione di specifici investimenti da parte dei gestori interessati che favoriscano sia la razionalizzazione dello spettro a 900 MHz al fine di migliorarne l'efficienza di utilizzo sia la condivisione di infrastrutture e siti utilizzati per le reti radiomobili, nel rispetto degli obblighi

vigenti in materia, ai fini della riduzione dell'impatto ambientale e del miglioramento delle condizioni per il dispiegamento delle reti radiomobili.

CONSIDERATO che l'accesso alle risorse aggiuntive, previsto dal presente provvedimento, comporta per gli operatori assegnatari l'assunzione degli obblighi previsti, ivi inclusi il mantenimento dei requisiti minimi per l'accesso a dette risorse aggiuntive ed il pagamento dei contributi fissati per le medesime risorse. Considerato che il calendario e le modalità di pagamento dei contributi dovuti saranno specificati nel provvedimento di assegnazione delle frequenze che, a seguito delle necessarie procedure e dei tempi di riallocazione e razionalizzazione dell'utilizzo delle frequenze, tiene conto della data di effettiva disponibilità delle stesse per gli operatori assegnatari;

CONSIDERATO che il ristoro degli oneri già determinati al Ministero della difesa, nonché quelli che saranno in futuro determinati per le ulteriori bande di frequenza ai sensi del decreto n. 113/98 di cui alle premesse, da parte dei gestori dei servizi radiomobili pubblici che accedono a risorse frequenziali aggiuntive rispetto alla banda minima garantita, per gli effetti del presente provvedimento, pur essendo in generale riferiti all'utilizzo delle frequenze, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contributi per l'utilizzo delle risorse scarse fissati ai sensi dell'art. 6, comma 21, del d.P.R. n. 318/97, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 17, lett. f), dello stesso d.P.R.;

CONSIDERATO che l'eventuale introduzione di norme relative al cosiddetto *frequency trading* delle frequenze radiomobili costituisce elemento oggetto di esame nell'ambito del processo di recepimento del pacchetto regolatorio comunitario in materia di comunicazioni elettroniche approvato il 7 marzo 2002, e che, per quanto riguarda il cosiddetto *refarming* delle frequenze 2G (GSM) verso la terza generazione le assegnazioni di frequenze sulla base del dispositivo di cui al presente provvedimento riguardano esclusivamente il servizio GSM e non costituiscono titolo né privilegio per l'utilizzo con sistemi di terza generazione delle frequenze stesse ovvero per altri servizi o con differenti tecnologie.

VISTI i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 9 luglio 2002, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 2 agosto 2002, dalla Commissione europea in data 27 agosto 2002;

CONSIDERATO, con riferimento al parere formulato dalla Commissione europea, quanto segue:

a) per quanto attiene alle modalità di assegnazione delle frequenze, il sistema dei criteri per l'assegnazione della banda aggiuntiva di cui al presente provvedimento, che prevede l'assegnazione di parte delle risorse disponibili agli operatori esistenti che abbiano soddisfatto alcuni requisiti minimi di eleggibilità, previa domanda, costituisce una procedura specifica e contingente di assegnazione, motivata dall'esigenza di garantire ai gestori che presentano una effettiva necessità una allocazione di banda nella media europea, e che non pregiudichi, stante la riserva di spettro disponibile per i sistemi GSM, l'assegnazione mediante procedure anche competitive di ulteriori frequenze ad eventuali nuovi licenziatari;

b) per quanto attiene all'eventuale accesso al mercato radiomobile di nuovi operatori, la disponibilità di banda assegnabile entro il 2002 non consente il rilascio, allo stato, di ulteriori licenze per i sistemi radiomobili pubblici GSM, ma l'Autorità si riserva comunque di rivedere le misure riguardanti le assegnazioni di frequenze entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione del mercato stesso, ivi includendo la verifica della possibilità del rilascio di nuove licenze GSM;

c) per quanto attiene alle concrete modalità con cui la distribuzione delle frequenze dovrà avvenire, si rileva che la competenza in ordine all'assegnazione delle frequenze è in capo al Ministero delle comunicazioni;

d) per quanto riguarda la fissazione di contributi per l'utilizzo delle frequenze aggiuntive assegnate ai sensi del presente provvedimento, anche giustificata dal rispetto dei principi di

equità e non discriminazione nei riguardi di tutti gli operatori radiomobili, essa deriva dalla necessità di garantire un uso efficiente delle risorse scarse stesse, mediante una applicazione proporzionale della contribuzione all'aumentare della banda richiesta, e di stimolare un equilibrato sviluppo della concorrenza;

CONSIDERATO, con riferimento al parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:

a) con riferimento ai criteri per l'assegnazione delle frequenze, tenuto conto, come già riportato, delle accertate necessità del sistema radiomobile nel suo complesso, si osserva quanto già evidenziato al punto a) del precedente considerato, rilevando anche che l'eventuale ingresso di nuovi gestori potrà essere determinato con le modalità riportate al punto b) del precedente considerato;

b) per quanto attiene alla eventuale introduzione di forme di negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse frequenziali (cosiddetto frequency trading), l'Autorità rileva come l'impatto regolamentare delle eventuali norme relative alle stesse potrà essere valutato all'esito del recepimento delle citate direttive comunitarie. L'Autorità rileva inoltre come il tetto massimo di banda radiomobile GSM di cui al presente provvedimento attiene specificatamente alla presente procedura e che tale tetto potrà essere successivamente rivisto alla luce di nuove procedure di assegnazione;

c) l'Autorità concorda sul fatto che le frequenze assegnate ai sensi del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo con tecnologia GSM. La variazione dell'utilizzazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento comporta pertanto l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al parere formulato dal Ministero delle comunicazioni, l'Autorità ritiene condivisibile, nell'effettuare il confronto internazionale nella Comunità europea sui contributi e canoni comparabili applicati alle frequenze GSM, il tener conto di fattori specifici quali il rispetto dei vincoli ambientali e delle norme sui tetti di emissioni elettromagnetiche;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;

b) "16 maggiori città": le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona;

c) "SIM attiva": una SIM che abbia ricevuto o effettuato almeno una chiamata andata a buon fine nei 60 giorni precedenti la rilevazione.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

4. La banda di frequenze GSM assegnata su porzioni del territorio nazionale, ai fini del computo della banda in possesso di ciascun operatore ove necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, può essere rapportata ad una banda assegnata su tutto il territorio nazionale utilizzando un coefficiente pari al rapporto fra la popolazione residente rispettivamente nelle porzioni di territorio considerato e nel territorio nazionale.

## **Art. 2**

### **Fissazione dei limiti massimi di risorse assegnabili in banda radiomobile GSM e requisiti per l'assegnazione delle frequenze ai gestori**

1. Ai gestori del servizio radiomobile pubblico GSM è assicurata l'assegnazione di 15 MHz di banda radiomobile complessiva a 900 MHz e a 1800 MHz su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono confermate, per la quota applicabile, le assegnazioni temporanee di cui alla delibera n. 895/00/CONS. Ai detti gestori può essere assegnata ulteriore banda, secondo le modalità ed il calendario specificati ai commi 2 e 3, purchè dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'assegnazione, dei seguenti requisiti:

- a) gestione diretta di almeno 5 milioni di SIM attive, al netto dei trasferimenti conseguenti il servizio di *Mobile Number Portability*;
- b) offerta commerciale del servizio GPRS in almeno tutti i capoluoghi di regione;
- c) copertura di almeno il 50% del territorio nazionale con frequenze proprie.

2. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2002, previa disponibilità, l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di un massimo di 15 MHz lordi nella banda a 1800 MHz, ivi incluse le frequenze a 1800 MHz già assegnate, ed in aggiunta alle frequenze a 900 MHz di cui già dispongono.

3. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2003, l'assegnazione fino ad un massimo di 25 MHz lordi nelle bande GSM su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con la disponibilità di idonea banda assegnabile. Sono privilegiate le assegnazioni che completano sul territorio nazionale blocchi di frequenze assegnati su porzioni dello stesso.

## **Art. 3**

### **Procedure per l'assegnazione di ulteriore banda GSM**

1. L'Autorità si riserva di rivedere annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il tetto di banda fissato all'art. 2, comma 3, e di definire le misure per l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.

## **Art. 4**

### **Ristoro degli oneri al Ministero della difesa**

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del disposto di cui all'art. 2, è tenuto, ove applicabile, al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal d.m. 25 marzo 1998, n. 113.

## **Art. 5**

### **Contributi**

1. Il Ministero delle comunicazioni stabilisce l'entità dei contributi per la banda ulteriore di cui all'art. 2, comma 1. per ciascuna annualità e per unità di banda, in base ai criteri stabiliti ai suc-



cessivi commi 2 e 3, nonché il calendario annuale e le modalità dei relativi versamenti, tenuto conto dell'effettiva disponibilità delle frequenze.

2. L'entità dei contributi di cui al comma 1 è fissata anche assumendo come valore di riferimento, rapportato all'unità di banda e all'anno, l'offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177. Il Ministero delle comunicazioni tiene conto altresì:

a) della ridotta efficienza spettrale della tecnologia GSM rispetto alla tecnologia UMTS nella offerta di servizi comparabili, che determina un fattore riduttivo del detto valore di riferimento, quantificabile anche in relazione ad un utilizzo efficiente delle frequenze GSM assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, e tenendo conto del mantenimento della qualità del servizio garantita agli utenti;

b) del confronto dei contributi annuali per l'uso delle frequenze GSM, cui sono soggetti gli operatori pubblici nazionali nei Paesi della comunità europea comparabili all'Italia in termini di popolazione residente.

3. Al singolo gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM può essere applicato un fattore riduttivo dei contributi determinati al comma 2, in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze per gli effetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente provvedimento, ove conducano alla maggiore disponibilità di spazi utilizzati per la condivisione di impianti, infrastrutture e siti con gli operatori con sola licenza UMTS, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della delibera n. 388/00/CONS. Detti investimenti, idoneamente documentati, vanno effettuati entro un anno dall'assegnazione delle citate frequenze. Un ulteriore fattore riduttivo può inoltre applicarsi tenuto conto degli eventuali oneri derivanti dalle misure di razionalizzazione di cui all'art. 7.

#### **Art. 6**

##### **Misure per l'assegnazione al servizio GSM della banda utilizzata per il servizio TACS**

1. A partire dal 31 dicembre 2002 è disposta la cessazione del servizio TACS su 3 MHz di banda attualmente utilizzata da Telecom Italia Mobile per detto servizio, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 30 giugno 2003 su ulteriori 2 MHz, ed a partire dal 30 giugno 2004 su ulteriori 2 MHz. La cessazione del servizio TACS sulla restante banda è fissata al 31 dicembre 2005. La banda liberata ritorna nella disponibilità dello Stato ed è allocata al servizio GSM, come previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Il Ministero delle comunicazioni individua gli specifici canali interessati da detta misura.

2. L'Autorità si riserva di verificare le effettive necessità del servizio radiomobile GSM in banda 900 MHz e di rivedere il calendario fissato al comma 1, salvo il rispetto della data finale del 31 dicembre 2005.

#### **Art. 7**

##### **Misure di razionalizzazione della banda GSM 900**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 5, i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM assegnatari di banda a 900 MHz nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ovvero della banda a questa geograficamente complementare, hanno facoltà di richiedere al Ministero delle comunicazioni la sostituzione di detta banda con altra a 900 MHz, eventualmente disponibile, ovvero di proporre piani di riordino.

2. Il Ministero delle comunicazioni, all'esito della verifica di disponibilità di eventuale banda a 900 MHz liberata dall'utilizzo del sistema radiomobile analogico TACS o del sistema cord-

less CT1 e delle richieste o dei piani di cui al comma 1, del presente articolo, può fissare le modalità ed il calendario per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, ai fini della razionalizzazione del loro utilizzo da parte degli assegnatari.

## **Art. 8**

### **Disposizioni finali**

1. L'assegnazione delle frequenze, ai fini di cui all'art. 2, non modifica la durata delle licenze dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione di ulteriori frequenze, né per l'utilizzo presente o futuro della frequenze stesse per diverso servizio o per sistemi di terza generazione. In particolare le frequenze assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono utilizzabili esclusivamente per il servizio radiomobile pubblico con tecnologia GSM. L'utilizzo delle frequenze assegnate per differente scopo comporta l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. L'Autorità si riserva di rivedere il quadro regolamentare relativo all'assegnazione delle frequenze radiomobili all'esito della verifica, da effettuarsi annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del grado di sviluppo del mercato radiomobile, e di adeguare detto quadro alle disposizioni nazionali e comunitarie.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Napoli, 25 settembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 249/02/CONS**

### **APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE (PNAF DAB - T)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 31 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante "Proroghe e differimenti di termini";

VISTA la lettera del Ministro delle Comunicazioni del 30 luglio 2002 nella quale si informa dell'impegno del Ministero delle Comunicazioni a verificare la possibilità di reperire eventuali risorse aggiuntive nella banda VHF-III;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259;

VISTO l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario - n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

SENTITE per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002 che assegna al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale ulteriori 7 blocchi di frequenze nella banda UHF - L, rendendo disponibili, quindi, per tale servizio, 20 blocchi di frequenze, di cui 4 nella banda VHF - III 223-230 MHz (canale 12) e 16 nella banda UHF -L 1452-1479,5 MHz;

RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione e ritenuto che la pianificazione per macroaree può essere adottata, quando opportuno, anche per le reti locali per l'emittenza locale;

RILEVATO che il medesimo decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilendo per le trasmissioni in tecnica digitale il menzionato criterio di pianificazione, rende possibile adottare nella predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze suddetto criteri più flessibili di quelli precedentemente stabiliti all'art. 2, comma 6 della legge n. 249/97 per quanto riguarda:

- localizzazione comune degli impianti,
- equivalenza in termini di copertura del territorio per tutte le emittenti in ambito nazionale e locale,
- bacini di utenza.

Considerata la possibilità di adottare criteri più flessibili di quelli stabiliti nella citata legge 249/97 e la necessità di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, sono state pianificate tipologie di rete isofrequenziali (SFN) non decomponibili a livello locale e reti multifrequenziali (2-SFN e 4-SFN) decomponibili a livello locale. Tutte le reti servono

almeno il 60% del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. La rete 2-SFN può essere articolata solo per bacini di utenza regionali. La rete 4-SFN può essere articolata per bacini provinciali, salvo i casi in cui non è tecnicamente possibile servire il territorio di una sola provincia. In questi casi il bacino di utenza provinciale comprende il territorio di più province. Una delle reti decomponibili a livello locale va riservata alla concessionaria del servizio pubblico.

CONSIDERATO che in banda UHF - L potrebbero essere assegnate ulteriori risorse attraverso una pianificazione di 2° livello con conseguente integrazione del presente Piano e che tale possibilità è condizionata al reperimento di siti idonei secondo le procedure previste dalla stessa legge 249/97;

VERIFICATO che non risulta possibile applicare il criterio di localizzazione in siti comuni (postazioni) di tutti gli impianti in entrambe le bande VHF-III e UHF-L date le differenti tipologie di rete che ne sono risultate pianificate in ciascuna banda. In particolare è risultato che:

- gli impianti delle reti in banda UHF sono allocati in siti comuni;
- gli impianti delle reti in banda VHF-III sono generalmente collocati in siti comuni;
- gli impianti di tutte le reti in banda VHF-III e in banda UHF-L sono allocati parzialmente in siti comuni.

CONSIDERATO opportuno, per conferire flessibilità al Piano e facilitarne l'attuazione, l'adozione del criterio di equivalenza dei siti e dei diagrammi di antenna omnidirezionali e, quindi, di poter considerare le reti pianificate anche come "reti di riferimento";

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione ad un valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale;

UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (Piano), costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma recante indicazione delle varie postazioni di emissione con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un corrispondente valore del 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile, come stabilito in sede internazionale.

3. Il numero delle frequenze allocate in ciascuno dei siti di Piano è diverso in funzione delle tipologie di rete.

4. Il numero delle frequenze pianificate è pari a 20, di cui 4 nella banda VHF - III e 16 nella banda UHF - L. Le reti a copertura nazionale sono 7.

5. Gli impianti di Piano situati nelle aree di confine con i paesi esteri devono rispettare i limiti di campo al confine come indicato nella relazione illustrativa. Nel caso in cui le aree del territorio italiano di confine siano soggette a interferenze di impianti di paesi esteri l'Autorità promuove le

necessarie iniziative presso il Ministero delle comunicazioni al fine di pervenire ad accordi bilaterali con i paesi interessati per la risoluzione delle eventuali situazioni interferenziali.

#### **Art. 2**

1. Il numero delle reti pianificate in banda VHF - III è pari a 3, di cui 2 del tipo SFN (isofrequenziale) non decomponibili a livello locale e 1 del tipo 2 - SFN decomponibile a livello regionale.

2. Il numero delle reti pianificate in banda UHF - L sono 4, tutte del tipo 4 - SFN decomponibili a livello provinciale.

#### **Art. 3**

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze potranno essere servite dagli operatori di rete che ne fanno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

2. Fermo restando quanto indicato in premessa sulla scelta dei siti idonei, l'Autorità, entro il 31/1/2003, integra il presente Piano con ulteriori risorse mediante una pianificazione di 2° livello che potrà apportare modifiche allo stesso Piano.

3. Gli operatori di rete che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti dei livelli di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

4. Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili nella banda utilizzata (VHF o UHF) dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, il presente Piano viene aggiornato.

#### **Art. 4**

1. Le modalità per l'attuazione del Piano, ivi compresa la riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, sono stabilite nel provvedimento di cui all'art.30, comma 1 del regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Nello stesso provvedimento le modalità di sperimentazioni di cui all'art. 31 del regolamento citato sono integrate alla luce del presente Piano.

2. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Roma, 31 luglio 2002*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A  
ALLA DELIBERA N. 249/02/CONS****RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE  
PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE****1. Premessa**

Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (di seguito denominato Piano) è stato elaborato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) tenendo presenti le procedure ed i criteri previsti dalle leggi 249/97 e 66/01, sentendo la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private.

Si segnala, che nel rispetto delle citate leggi, ai fini di massimizzare l'uso efficiente delle bande di frequenze assegnate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre (in seguito denominato DAB-T), nella predisposizione di detto Piano si sono suddivise le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo macro aree di diffusione. Inoltre, per conferire flessibilità e per facilitare la fase di attuazione dello stesso Piano si è introdotto il principio dell'"equivalenza dei siti", di cui si dirà in seguito.

**2. Criteri adottati per l'elaborazione del piano**

Per l'elaborazione del Piano, si sono adottati i criteri di seguito descritti.

**a) Bande e frequenze**

Le bande di frequenze sono quelle attribuite al DAB-T dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive integrazioni, l'ultima delle quali ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002, che ha attribuito al servizio DAB-T ulteriori 7 blocchi di frequenze della banda UHF-L oltre ai 9 precedentemente attribuiti. Tali bande sono:

- la banda VHF-III, per un totale di 4 blocchi;
- la banda UHF-L, per un totale di 16 blocchi.

Per semplicità di esposizione, in seguito si userà il termine "frequenze" al posto di "blocchi di frequenze".

**b) Bacini di utenza**

Il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini di utenza nazionali e locali. I primi coincidenti con un'area geografica servita che comprende almeno il 60% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. I secondi coincidenti, di norma, con il territorio delle regioni o delle province.<sup>1</sup>

**c) Siti e siti equivalenti**

I siti inseriti nel Piano sono stati scelti sulla base delle intese con le Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite le rimanenti Regioni, secondo le procedure indicate nelle leggi 249/97 e 122/98.

---

N(1) I bacini di utenza locali coincidenti con il territorio delle Regioni sono stati adottati in quanto la rete 2-SFN in banda VHF-III non è decomponibile a livello provinciale.

Il Piano ha definito uno specifico insieme di siti e allocato su ognuno di essi un numero di frequenze corrispondenti al numero ed alla tipologia delle reti pianificate e le relative caratteristiche di emissione degli impianti.

Tali reti possono essere considerate come “reti di riferimento”, in quanto in sede di progettazione, ogni sito (e i rispettivi parametri radioelettrici di irradiazione) o al limite l’insieme di siti che servono un determinato bacino, può essere sostituito da un sito o un insieme di siti “equivalente”, conformemente a quanto specificato sul criterio di equivalenza nel par. 5.

Il criterio di localizzazione nello stesso sito di tutti gli impianti che servono la stessa area (siti comuni), non è applicabile per tutti gli impianti che usano frequenze dell’una o dell’altra banda VHF-III e UHF-L, date le differenti tipologie di rete che sono risultate dalle pianificazioni in ciascuna banda. Per le reti pianificate in banda UHF-L tutti gli impianti sono allocati negli stessi siti, in parte dei quali sono allocati anche gli impianti delle reti pianificate in banda VHF-III. Quanto sopra è dovuto alle caratteristiche di propagazione delle due bande molto diverse tra loro che danno luogo a strutture e configurazioni di rete dissimili.

d) Parametri radioelettrici

I parametri radioelettrici sono stati determinati secondo standard internazionalmente stabiliti.

Nella redazione del Piano sono stati adottati diagrammi di irradiazione omnidirezionali per conferire al Piano stesso, insieme all’adozione del criterio di equivalenza, maggiore flessibilità nella fase attuativa. Per ogni sito è specificata la potenza irradiata (Effective Radiated Power - ERP) da ciascun impianto.

e) Qualità di ricezione

La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile. Tale valore è conforme alle prescrizioni della Conferenza CEPT di pianificazione di Maastricht 2002.

f) Tipologia di rete

Le tipologie di rete di radiodiffusione pianificate sono le seguenti:

- rete tipo SFN (isofrequenziale), che utilizza una sola frequenza e che non è decomponibile a livello locale;
- rete tipo k-SFN (multifrequenziale), che utilizza k frequenze e corrisponde a una rete MFN estesa localmente con rete in SFN. La rete tipo k-SFN è decomponibile a livello locale.

### 3. Risultati del piano

Per la scelta della tipologia di rete da pianificare nel rispetto dei criteri indicati al par. 2 sono state preliminarmente studiate varie soluzioni.

Alcune delle tipologie di rete studiate non sono risultate idonee a soddisfare l’uno o l’altro dei criteri citati, quali:

- il limite minimo della percentuale di territorio nazionale da servire pari al 60%, comprendente tutti i capoluoghi di provincia;
- la decomponibilità della rete a livello di bacino locale;
- l’uso efficiente dello spettro di frequenze.

Conseguentemente sono state adottate le seguenti tipologie di rete:

- per la banda VHF-III, la rete tipo SFN e la rete tipo 2-SFN;
- per la banda UHF-L, la rete tipo 4-SFN.

Le reti nazionali pianificate in ciascuna banda sono le seguenti:

- a) n. 2 reti tipo SFN e n. 1 rete tipo 2-SFN in banda VHF-III,

b) n. 4 reti tipo 4-SFN in band UHF-L.

Il totale delle reti pianificate è, quindi, pari a 7.

Le due reti tipo SFN in banda VHF-III, non sono decomponibili a livello locale.

La rete tipo 2-SFN in banda VHF-III è decomponibile a livello regionale.

Le 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L sono decomponibili a livello provinciale. Per queste ultime, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse spettrali disponibili, è stato necessario accorpate, in alcuni casi, in un solo bacino provinciale, il territorio di più province adiacenti in quelle aree che sono risultate critiche dal punto di vista interferenziale.

Per quanto riguarda territorio e popolazione serviti e articolazione delle reti per tipologia, i dati sono qui di seguito indicati:

c) Reti in banda VHF-III

- rete tipo SFN
  - percentuale di territorio nazionale servito (con qualità pari al 99%) pari a oltre il 75%, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
  - percentuale di popolazione servita pari a oltre il 90%
- rete tipo 2-SFN
  - percentuale di territorio nazionale servito (con qualità pari al 99%) pari a oltre l'80%, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
  - percentuale di popolazione servita pari a oltre il 90%;
  - 21 bacini regionali serviti, comprendendovi anche i bacini delle province autonome di Trento e Bolzano.

d) Rete in banda UHF-L

- rete tipo 4-SFN
  - percentuale di territorio servito (con qualità pari al 99%) pari a circa il 65%, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
  - percentuale di popolazione servita pari a oltre l'85%;
  - 83 bacini provinciali serviti, di cui 68 coincidenti con il territorio di una sola provincia e 15 coincidenti con il territorio di più province (pluriprovinciali).

Per questa ragione il numero dei bacini di utenza non coincide con il numero delle province che è pari a 103.

#### **4. Pianificazione di ulteriori risorse**

L'Autorità ha preso in considerazione la possibilità di pianificare ulteriori reti. Dai primi studi effettuati si delineano buone prospettive nell'utilizzazione della banda UHF-L per la pianificazione di reti cittadine che servano i capoluoghi di regione e province autonome di Trento e Bolzano, non escludendo aprioristicamente alcuni capoluoghi di provincia.

L'Autorità, dopo aver verificato questa possibilità e accertata la disponibilità dei siti necessari con i pareri e le intese di tutte le Regioni e province autonome, elaborerà un piano convenzionalmente definito di "secondo livello" che sarà oggetto di un provvedimento ad integrazione del presente Piano e che potrà comportare delle modifiche per quanto riguarda siti e parametri radioelettrici dello stesso Piano. Il provvedimento di cui sopra, se detto piano di 2° livello risulterà fattibile, potrà essere adottato prevedibilmente entro il 31 gennaio 2003.

#### **5. Siti di piano**

L'elaborazione del Piano ha portato a determinare i siti sui quali allocare le frequenze delle reti in banda VHF-III e/o in banda UHF-L.



Alcuni di tali siti potrebbero subire variazioni a seguito di segnalazioni da parte delle regioni successive all'adozione del Piano.

Tutti i siti, con le frequenze allocate, sono indicati nel Piano per regione, con i capoluoghi di regione e di provincia serviti da ciascuno di essi.

Il numero delle frequenze allocate su ciascuno di tali siti è diverso in funzione delle tipologie di reti pianificate.

Dato che nel pianificare le 20 frequenze della banda VHF-III e UHF-L è stato seguito il criterio della massima efficienza nell'uso dello spettro, è possibile una potenziale esistenza di eventuali situazioni interferenziali dovute all'utilizzazione delle stesse frequenze operanti nei paesi limitrofi, sia verso l'interno che verso l'estero.

Al fine di evitare le interferenze generate dagli impianti italiani situati nelle aree di confine, gli stessi non devono generare campi superiori ai 41 dB  $\mu$ V/m sui punti di verifica al confine (boundary test points) come definiti dalla Conferenza di Maastricht 2002.

Per quanto riguarda le interferenze generate dagli impianti esteri sul territorio italiano, le competenti Autorità italiane prenderanno le necessarie iniziative per pervenire ad accordi bilaterali con i paesi esteri interessati intesi alla risoluzione delle eventuali situazioni interferenziali.

Quanto sopra può comportare modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti di Piano, nonché marginali variazioni alle percentuali di territorio e popolazione serviti con qualità pari al 99%.

Come è stato già indicato nel par. 2, l'adozione del criterio di equivalenza dei siti, obbliga il licenziatario che si avvale di tale criterio, a progettare e realizzare la rete secondo le modalità che vengono qui di seguito descritte.

Detto licenziatario può:

- a) sostituire i siti di Piano della rete assegnata con altri siti;
- b) utilizzare, sempre per la rete assegnata, siti aggiuntivi a quelli di Piano;
- c) modificare le caratteristiche di emissione degli impianti interessati.

Tale possibilità è ammessa purché il campo generato in opportuni "punti di verifica", di seguito specificati, non superi il livello massimo di 41 dB  $\mu$ V/m a 10 m dal suolo (31 dB  $\mu$ V/m a 1,5 m dal suolo) stabilito dalla Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002.

I punti di verifica di cui sopra sono, di norma, situati sul confine dei bacini di utenza nei cui ambiti vengono riutilizzate le stesse frequenze usate nel bacino assegnato al licenziatario e per le quali lo stesso intende avvalersi del criterio di equivalenza dei siti. Il limite di campo di 41 dB  $\mu$ V/m deve essere rispettato per ciascuna di queste frequenze.

Inoltre, tale licenziatario deve rispettare, di norma, il limite massimo di campo generato di 81 dB  $\mu$ V/m tra frequenze adiacenti, stabilito dalla Conferenza di Maastricht.

Per i nuovi siti individuati, i soggetti interessati dovranno acquisire preliminarmente, a loro cura, le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità locali.

Gli stessi soggetti, ottenute le suddette autorizzazioni predispongono il progetto, corredato dalla documentazione che ne dimostrino la fattibilità, da inviare obbligatoriamente per l'approvazione al Ministero delle Comunicazioni che ne richiede la verifica di compatibilità radioelettrica con il Piano all'Autorità.

Oltre agli impianti di Piano assegnabili ai licenziatari in sede di rilascio delle licenze, è possibile che si verifichi il caso che gli stessi licenziatari richiedano ulteriori impianti, in aggiunta a quelli pianificati, estendendo la rete assegnata oltre i limiti di copertura risultanti dal Piano stesso o anche per coprire aree interne a quelle coperte con gli impianti di Piano.

In linea generale, tali impianti avranno una potenza inferiore a quella degli impianti pianificati e per questo motivo non sono stati inseriti nel Piano.

Per l'acquisizione di questi ulteriori impianti, che andranno, ovviamente, a collocarsi su siti diversi da quelli di Piano, i licenziatari dovranno seguire le stesse procedure sopra descritte per i siti equivalenti.

## **6. Determinazione del numero delle reti**

Si premette che per determinare il numero delle reti che tecnicamente possono diffondere programmi e dati solo in ambito nazionale e il numero delle reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che locale, si fa riferimento al par. 3 (Risultati del Piano).

Sulla base delle tipologie di rete pianificate si hanno:

a) n. 2 reti che possono diffondere programmi e dati in ambito nazionale solamente, date dalle 2 reti tipo SFN in banda VHF-III ;

b) n. 5 reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che in ambito locale, costituite dalla rete tipo 2-SFN in banda VHF-III e dalle 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L.

Delle 5 reti di cui al punto b), la rete tipo 2-SFN in banda VHF-III , consente di diversificare programmi e dati in ciascun bacino regionale (o provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano), mentre le reti tipo 4-SFN in banda UHF-L permettono di diversificare programmi e dati in ciascun bacino provinciale.

Si fa rilevare che per la concessionaria del servizio pubblico la riserva di una rete a livello nazionale potrebbe essere del tipo 2-SFN in banda VHF-III o del tipo 4-SFN in banda UHF-L. Si ricorda, inoltre, che, come indicato al par. 3, 14 bacini provinciali comprendono il territorio di più province, portando il numero complessivo dei bacini provinciali a 83.

Tenuto conto di quanto detto il numero delle reti in ambito locale potrebbe variare da un minimo di 270 a un massimo di 332.

È opportuno segnalare anche che nella determinazione sopra indicata del numero delle reti locali, non si è tenuto conto della possibilità per ogni soggetto interessato di richiedere licenze per più regioni o province limitrofe nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e, pertanto, i dati indicati rappresentano il massimo numero totale di reti locali.

## **7. Sperimentazione**

L'avvio della sperimentazione è condizionata dalla disponibilità effettiva delle frequenze pianificate.

Le 16 frequenze attribuite al DAB-T dalla banda UHF-L dovranno essere totalmente liberate entro il 1° gennaio 2003.

Per quanto riguarda il canale 12 della banda VHF-III , dal quale derivano le 4 frequenze pianificate, è nota la sua utilizzazione da parte di concessionari e autorizzati che esercitano la radiodiffusione televisiva analogica.

Pertanto la sperimentazione con tali frequenze può essere avviata solo in quei casi in cui ne è stata verificata la effettiva disponibilità.

Ulteriori risorse in banda VHF-III potrebbero essere rese disponibili modificando e integrando il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

I soggetti che richiedono l'abilitazione alla sperimentazione debbono progettare e realizzare gli impianti conformemente alla rete del presente Piano cui fanno riferimento.

Risulta, pertanto, necessario integrare le modalità di sperimentazione previste dall'art. 31 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre digitale (approvata dall'Autorità con delibera 435/01/CONS) attraverso il provvedimento previsto all'art. 30 dello stesso regolamento.

## 8. Condizioni per l'avvio dell'attuazione del piano

Per l'avvio dell'attuazione del Piano risulta pregiudiziale il varo del provvedimento regolamentare succitato per disciplinare le ulteriori modalità di sperimentazione, le modalità di rilascio delle licenze e autorizzazioni, e stabilire le riserve per le minoranze linguistiche riconosciute.

### DELIBERA N. 358/02/CONS

#### VARIAZIONE AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 novembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

VISTA la delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

VISTA la delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;

VISTO il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 22 gennaio 1999 avverso alla succitata delibera n. del 30 ottobre 1998, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano fra Autorità e Regione, prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 de 31 luglio 1997;

VISTA la lettera prot. PT/006518/4.101 del 22 maggio 2002 con la quale il Presidente della Regione chiede che, al fine del raggiungimento dell'intesa, vengano apportate al piano le modifiche contenute in allegato alla lettera stessa;

VISTA la delibera della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1997 del 10 giugno 2002 con la quale è stato approvato il testo dell'intesa;

VISTA l'intesa sottoscritta fra l'Autorità e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 14 novembre 2002;

CONSIDERATO che nel testo dell'intesa è stabilito che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito del recepimento da parte dell'Autorità delle modifiche al piano richieste dalla Regione con la succitata lettera del 22 maggio, provvederà al ritiro del ricorso presso il Tribunale Amministrativo del Lazio;

RITENUTO, a seguito della attività di verifica, di poter accogliere le modifiche al piano;

UDITA la relazione del Commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA****Articolo uno**

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parte relativa alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è sostituita con l'allegato\* alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 27 novembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 405/02/CONS**

**MODIFICA ALLA DELIBERA N. 127/00/CONS E DELLA DELIBERA  
N. 289/01/CONS, AL FINE DI ADEGUARE I CONTRIBUTI DOVUTI  
PER LE AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE  
E LA DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI**

**L'AUTORITÀ**

Nella seduta del Consiglio del 18 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'art. 3 comma 11;

VISTO L'art. 2 bis, comma 10 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la Delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi;

VISTA la Delibera n. 289/01/CONS recante "Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge 66/2001;

VISTO l'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS, come modificato con delibera n. 289/01/CONS, ed in particolare il comma 2 in base al quale "il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti";

---

\* Disponibile all'indirizzo web [www.agcom.it/pnf00/d\\_358\\_02\\_CONS.htm](http://www.agcom.it/pnf00/d_358_02_CONS.htm)

CONSIDERATO che, quale indice del costo della vita, utilizzato ai fini dell'adeguamento di cui al citato art. 6 del regolamento per gli anni 2001 e 2002, va assunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - variazione percentuale rispetto all'anno precedente - calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, pari al 2,6% e 2,7% rispettivamente, variazioni che portano il contributo stabilito inizialmente in £. 10.000.000, pari ad € 5.164,57, per l'anno 2001 ad € 5.298,85 e per l'anno 2002 ad € 5.441,92;

RITENUTO necessario modificare l'art. 6, comma 2, dell'allegato A alla delibera 127/00/CONS, come modificata dalla delibera 289/01/CONS, per gli anni a partire dal 2003 mediante una apposita delibera, che stabilisca l'adeguamento automatico dei contributi all'inizio di ogni anno solare sulla base del tasso programmato di inflazione, uniformandosi a quanto stabilito per i contributi relativi alle autorizzazioni per servizi di telecomunicazioni;

CONSIDERATO che il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2003-2006, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2002, stabilisce per l'anno 2003 un tasso di inflazione programmata pari all'1,4%;

CONSIDERATO che dall'applicazione del suddetto tasso programmato di inflazione al contributo relativo all'anno 2002 deriva un importo del contributo per l'anno 2003 pari ad € 5.518,11;

UDITA la relazione del Commissario incaricato Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'art. 6 del regolamento approvato con delibera del 1 marzo 2000, n. 127/00/CONS, come modificato con delibera del 4 luglio 2001, n. 289/01/CONS, è così sostituito:

“1. A partire dal 1 gennaio 2003 l'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 effettua un versamento di € 5.518,11 a favore dell'autorità competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati all'inizio di ogni anno solare in misura pari al tasso programmato di inflazione.”

La presente delibera viene inoltrata al Ministero delle comunicazioni per quanto di competenza.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 18 dicembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 15/03/CONS****APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE  
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE  
(PNAF-DVB)****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTO l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

SENTITE per l'ubicazione degli impianti le regioni e viste le comunicazioni intercorse con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento per il raggiungimento delle intese, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda e della necessità di antenne di utenze diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione televisiva;

RITENUTO opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle scelte già operate da alcuni paesi europei, una larghezza di banda di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la canalizzazione analogica allo

scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei costi di produzione dei ricevitori digitali (decoder);

CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III, diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97;

RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;

RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune";

RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio per ricevitore fisso;

RILEVATO che a seguito di approfondite valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di pianificare reti del tipo 3-SFN, scomponibili in reti SFN a estensione regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare all'emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge 5/2000;

CONSIDERATO altresì che un criterio di equivalenza dei siti che consenta, nell'effettiva attivazione degli impianti, l'uso di siti equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall'attuale sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;

RITENUTO che, ai fini dell'applicazione del criterio di equivalenza dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l'elenco dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale**

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino di utenza, recante indicazioni

delle varie postazioni di emissione, con specificazione per ognuna di: denominazione della postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, bacino servito, frequenze utilizzabili, massima potenza equivalente irradiata in dBk sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione. Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.

2. La qualità di ricezione è pari al 95% di probabilità di servizio per ricezione fissa.

3. Tenuto conto del numero delle frequenze pianificate (48 della banda UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle premesse, e dell'utilizzo di tre frequenze per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in 18, di cui 6, pari al 33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'articolo 2, comma 6, lettera e), e 12 sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

## **Art. 2**

### **Pianificazione di 2° livello**

1. La pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 249/97 e dell'art. 2, comma 1, della legge 5/2000 è effettuata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La pianificazione di 2° livello può comportare variazioni o integrazioni al presente Piano.

## **Art. 3**

### **Attuazione del Piano**

1. L'Autorità segnala al Governo, ai sensi di cui alla relazione illustrativa, la necessità di adeguare il quadro normativo vigente ai fini di definire una disciplina di attuazione del presente Piano.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Copia del Piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di Roma, via delle Muratte, n. 25 e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

*Napoli, 29 gennaio 2003*

*Il Commissario relatore*  
MARIO LARI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)

### 1. Premessa

Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito Piano) è stato elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) seguendo le procedure ed i criteri stabiliti nelle leggi 249/97, 122/98, 5/2000 e 66/01, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentendo la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private.

La legge 66/01 indica che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione (art. 2 bis, comma 6).

Inoltre, il comma 7, della citata legge, richiama l'art. 2, comma 6, della legge 249/97 e in generale i principi di questa stessa legge.

La legge 249/97 per quanto riguarda la pianificazione fissa i seguenti principali criteri per la sua elaborazione:

- "localizzazione comune degli impianti" (art. 2, comma 6, lettera a);
- "riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradabili per ciascuno dei bacini di utenza", i quali sono coincidenti, di norma, con il territorio delle regioni (o province autonome) (art. 2, comma 6, lettera e);
- "equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio ... su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale ..." (art. 2, comma 6, lettera f);
- "le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire .... l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia" (art. 3, comma 5).

La legge 249/97 prevede, inoltre, che ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione (da intendere di 1° livello).

Sempre in relazione alle prescrizioni della legge 249/97, la legge 5/2000 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse per l'emittenza locale devono essere pianificate (piano di 2° livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo che laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.

I criteri di pianificazione previsti dalle leggi 249/97 e 5/2000 sono stati adottati anche per la predisposizione del presente Piano in quanto essi costituiscono criteri di portata generale posti a salvaguardia del corretto sistema radiotelevisivo che risultano, quindi, applicabili alla pianificazione digitale, salvo eventuali e necessari accorgimenti tecnici per tenere conto della specificità del sistema digitale in conformità con quanto stabilito dalla successiva legge 66/01.

L'Autorità, ai sensi della legge 249/97 (art. 2, comma 6) e ai sensi della legge 122/98 (art. 1, comma 3), per i siti sui quali ubicare gli impianti, ha richiesto il parere delle regioni ed ha posto in essere le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'intesa con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Bolzano e Trento.

Per quanto riguarda tali siti, è stato proposto alle regioni e alle province autonome, con lettera del 28 agosto 2002, di utilizzare per il Piano gli stessi siti scelti all'epoca per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica. Pertanto il Piano è stato elaborato a partire dai suddetti siti, con le eventuali modifiche e integrazioni richieste dagli Enti territoriali stessi.

Il presente Piano definisce la risorsa pianificata cosiddetta di 1° livello, e cioè quella destinata alla irradiazione di programmi in ambito nazionale e in ambito regionale. Successivamente all'adozione del presente Piano, l'Autorità procederà alla pianificazione di 2° livello, che integrerà lo stesso Piano con una risorsa atta alla diffusione di programmi in ambito provinciale o pluriprovinciale anche in conformità alla legge 5/2000 ed avendo riguardo di quanto previsto dalla legge 66/01.

## 2. Particolarità del sistema in tecnica digitale

Il sistema di trasmissione in tecnica digitale presenta particolari caratteristiche di funzionamento, le principali delle quali vengono qui di seguito descritte.

### a) Parametri di trasmissione

La scelta dei parametri di trasmissione influenza sostanzialmente struttura e capacità trasmissiva delle reti pianificate ed anche il territorio servito.

Si cita in particolare il tipo di modulazione. Se si adotta, ad esempio, la modulazione del tipo 16QAM si ottiene una maggiore protezione dalle interferenze rispetto al 64QAM, per cui la percentuale del territorio servito, utilizzando il 16QAM, risulta di alcuni punti percentuali superiore rispetto all'uso del 64QAM. La capacità trasmissiva, però, in termini di Mbit/s, è minore per il 16QAM e maggiore per il 64QAM. La scelta della codifica influenza anch'essa la capacità e la copertura ottenibili. Occorre altresì notare che la scelta dei parametri di trasmissione è nella piena disponibilità del progettista della rete in quanto i ricevitori digitali si adattano automaticamente ai diversi parametri trasmissivi standardizzati.

### b) Numero dei programmi

Il sistema digitale prevede che per ogni rete pianificata, che nel sistema analogico corrisponde ad un programma, sia possibile trasmettere un segnale multiplato nel tempo (blocco di diffusione) che contiene più programmi. La legge 66/01 all'art. 2 bis, comma 7, prevede che l'Autorità individui con suo regolamento il numero minimo di programmi per blocco di diffusione. L'Autorità nel regolamento emanato con delibera 435/01/CONS all'art. 1 conferma che il numero minimo di programmi per blocco di diffusione è pari a 3. Il numero di programmi effettivamente irradiabili dipende dalla scelta della qualità di trasmissione, del sistema di multiplazione (deterministico o statistico) e del sistema di modulazione e codifica. La modulazione 16QAM e code rate 2/3 consente una capacità trasmissiva di 13,27 Mbit/s corrispondente tipicamente a 3-4 programmi di qualità SDTV (Standard Definition TeleVision), mentre il 64QAM e code rate 2/3 consente una capacità trasmissiva di 19,91 Mbit/s, corrispondente tipicamente a 4-6 programmi della stessa qualità.

### c) Tipologia di rete

Per quanto riguarda la tipologia di rete, mentre per l'analogico le reti debbono essere tutte del tipo MFN, per il digitale le reti possono essere dei tipi MFN o SFN (o miste k-SFN) con caratteristiche di funzionamento molto diverse tra loro. La scelta dell'uno o dell'altro tipo influenza notevolmente i risultati della pianificazione (v. paragrafo 4).

Pertanto tale scelta deve essere fatta in base agli obiettivi che si intendono raggiungere.

Attualmente l'esperienza pratica sul funzionamento dei vari tipi di reti digitali non è esaustiva, in particolare per quanto riguarda il funzionamento delle reti SFN molto estese.

Ad esempio in Germania, durante la fase di introduzione del digitale si pensa di usare reti MFN, con modulazione del tipo 16QAM, ammettendo l'uso di gap-filler per coprire aree di piccola dimensione<sup>1</sup>. L'adozione di reti SFN è prevista solo per la fase a regime.

(1) I gap-filler sono ripetitori di piccola potenza che funzionano sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale sono direttamente collegati e sono impiegati per coprire le cosiddette "zone d'ombra".

In Inghilterra, dove si sono adottate reti MFN e modulazione 64QAM, si è previsto di variare tale modulazione nel tipo 16QAM per fronteggiare la presenza di disturbi di natura impulsiva dovuti a sistemi di antenna riceventi difettosi (specialmente impianti centralizzati).

Per tali ragioni sarà necessario nel periodo di transizione analogico - digitale verificare le condizioni generali di funzionamento e prendere gli opportuni provvedimenti.

*d) Decadimento del servizio a "soglia"*

Oltre a quanto segnalato al punto c), è da ricordare che in digitale al diminuire del rapporto fra segnale utile e disturbo complessivo (rumore termico e interferenze) il degrado della qualità dell'immagine è assai meno graduale di quanto avviene per le trasmissioni in tecnica analogica; si può infatti passare bruscamente da una ricezione perfetta all'assenza di ricezione quando il livello del disturbo raggiunge il valore di soglia. Occorre quindi cautela nella progettazione e realizzazione delle reti da parte degli operatori ai quali è necessario dare la facoltà di utilizzare i criteri di flessibilità indicati nel seguente paragrafo 3.

### **3. Flessibilità del piano**

Il Piano deve tenere conto, per quanto possibile, di facilitare e consentire il passaggio ordinato dell'attuale sistema televisivo in tecnica analogica verso il sistema in tecnica digitale.

Poiché lo sviluppo di tale passaggio si inquadra in una situazione di notevole complessità derivante dall'attuale situazione dell'esercizio della televisione analogica, è stato elaborato un piano dotato di sufficienti margini di flessibilità per consentire un graduale adattamento al Piano stesso, nella fase della sua attuazione, sia delle reti analogiche che delle reti digitali eventualmente attivate nella fase sperimentale.

È pertanto possibile che, completata la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale del sistema televisivo, per il sistema a regime debba essere predisposto un aggiornamento del presente Piano, con caratteristiche in parte diverse, che consenta anche la disponibilità di maggiori risorse tecniche per tutti i soggetti che operano nel settore della comunicazione televisiva.

Al fine di conferire al Piano la suddetta flessibilità e facilitare il raggiungimento del suddetto obiettivo è stata prevista la possibilità di applicazione di criteri di equivalenza; ciò significa che gli operatori possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Piano stesso. Il rispetto di tali vincoli è specificato nel successivo paragrafo 5.

In particolare:

*a) Frequenze*

Nel piano non sono identificati i particolari valori delle frequenze di funzionamento degli impianti pianificati sui singoli siti, bensì è indicato, per ogni sito, il gruppo di frequenze generiche scelto per quel sito, nell'ambito di tre gruppi da 18 frequenze ciascuno in cui sono state suddivise le 54 frequenze (vedi par. 4.1., c) complessivamente disponibili per la pianificazione. Tale scelta facilita la sperimentazione e la fase di avvio del servizio in quanto consente l'uso delle frequenze effettivamente disponibili. Peraltro la complessità della fase di coordinamento internazionale, dato l'uso intensivo sul territorio nazionale delle frequenze assegnate alla radiodiffusione televisiva, suggerisce l'opportunità di non assegnare in via definitiva le effettive frequenze di funzionamento degli impianti pianificati.

Per quanto riguarda la banda VHF - III, si è ipotizzato di poter portare la larghezza di banda di 7 MHz dei canali disponibili in tale banda (secondo lo standard europeo) a 8 MHz, riducendone conseguentemente il numero da 7 a 6.

Tale ipotesi trova il suo fondamento nel fatto che le reti in Banda VHF - III con canalizzazione europea possono fornire un "Bit Rate" utile inferiore rispetto alle reti UHF (penalizzando, quindi, gli esercenti di reti VHF - III) e che una canalizzazione diversa tra le due bande potrebbe comportare costi mag-

giori per i terminali di utente digitali (decoder). Con la canalizzazione europea a 8MHz della banda VHF le frequenze complessivamente disponibili fra banda VHF e bande UHF sono 54, come si è detto sopra.

#### *b) Siti di Piano*

I siti utilizzati dal Piano di riferimento sono stati scelti, attraverso un processo di siting, tra quelli del PNAF analogico assentiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Per l'applicazione del citato criterio di equivalenza (v. anche paragrafo 5), la progettazione e la realizzazione delle reti può basarsi su siti diversi da quelli del Piano scelti, comunque, tra quelli assentiti dalle Regioni e Province autonome (v. annesso 2). È data, inoltre, la facoltà, per quanto concerne il rispetto del presente Piano, di utilizzare anche siti diversi da quelli di cui all'annesso 2, purché per essi vengano preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità territoriali.

Naturalmente nella fase di sperimentazione possono essere usati anche i siti attuali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 66/01 (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).

#### *c) Sistemi radianti*

Ai fini di aumentare la flessibilità nella realizzazione delle reti, i diagrammi di antenna adottati in sede di pianificazione sono generalmente costituiti in linea generale da antenne circolari, fatta eccezione per i casi di copertura di alcune aree critiche per le quali sono stati adottati angoli di irradiazione di 120°.

Anche questo criterio concorre positivamente alla progettazione e realizzazione, da parte degli operatori, di reti equivalenti a quelle di Piano.

### **4. Il Piano: criteri e risultati**

Facendo riferimento alle caratteristiche di flessibilità indicate nei paragrafi precedenti, per predisporre il Piano, sono state valutate preliminarmente le possibili soluzioni tecniche, confrontandone i risultati alla luce delle risorse pianificate e scegliendo quella più adatta per la sua ripartizione fra emittenza in ambito nazionale e in ambito locale (regionale) secondo quanto stabilito dalle leggi.

Dato che è prevista una sua integrazione attraverso un processo di pianificazione di 2° livello, che renderà disponibili ulteriori risorse da assegnare all'emittenza locale in ambito provinciale o pluriprovinciale, nelle scelte tecniche operate per il Piano di 1° livello si è tenuto anche conto della opportunità di adottare una soluzione compatibile con la soddisfazione di quest'ultima esigenza.

La soluzione scelta per ottenere una elevata risorsa pianificata è quella di una pianificazione con reti del tipo 3-SFN, cioè con reti che realizzino la copertura del territorio nazionale con 3 frequenze e che siano decomponibili in reti isofrequenziali a copertura regionale.

#### **4.1. Criteri**

Qui di seguito si indicano i criteri adottati per l'elaborazione del Piano.

##### *a) Bacini di utenza*

In accordo con la legge 249/97, il bacino di base coincide con il territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le reti nazionali servono un'area geografica che comprende almeno l'80% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. Le reti regionali coincidono con i bacini base di cui sopra.

##### *b) Siti comuni*

Come è stato già detto nella Premessa i siti inseriti nel Piano sono stati scelti tra quelli utilizzati per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con le eventuali modifiche e integrazioni richieste da Regioni e Province autonome<sup>2</sup>.

(2) La lista dei siti assentiti dalle Regioni e Province Autonome è riportata nell'annesso 2.

*c) Bande e frequenze*

Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I<sup>3)</sup>:

- banda VHF – III: 174 – 223 MHz
- banda UHF – IV e UHF – V: 470 – 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in Banda UHF.

*d) Parametri radioelettrici*

I parametri radioelettrici adottati sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti<sup>4)</sup>.

Qui di seguito si indicano in particolare:

- diagrammi di antenna: circolari ed in alcuni casi particolari con angolo di apertura di 120°.
- modulazione: 64 QAM
- code rate: 2/3
- portanti: 8 K
- canale: Rice
- Tg/Tu: 1/4

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce ampiamente il minimo numero dei programmi per blocco di diffusione previsto per legge.

*e) Qualità di ricezione*

La qualità di ricezione è stabilita al 95% di probabilità del servizio per ricevitore fisso.

**4.2. Risultati**

La struttura della rete nazionale è costituita dalla aggregazione delle singole reti regionali SFN (provinciali per le reti delle Province autonome di Trento e Bolzano). La frequenza di ciascuna rete regionale è stata assegnata in modo elettromagneticamente compatibile tra le varie Regioni e Province autonome.

I risultati di Piano, per quanto riguarda siti, territorio e popolazione serviti, sono i seguenti:

- numero di siti pianificati: 260
- percentuale di territorio servito superiore all'80% comprendente tutti i capoluoghi di provincia;
- percentuale di popolazione servita superiore al 90%.

Dato che il numero delle frequenze utilizzate sono 54, il numero delle reti pianificate è pari a 18, di cui 2 in banda VHF-III e 16 in banda UHF-IV e V.

In base all'art. 2, comma 6, lettera e), della legge 249/97, delle 18 reti pianificate 12 sono destinate agli operatori in ambito nazionale, mentre le altre 6, decomposte in reti regionali (6 reti per ciascuna regione), sono destinate agli operatori in ambito regionale.

Fermo restando che la soluzione a regime non può discostarsi dalla scelta indicata del tipo di modulazione 64QAM, il Piano consente, nella fase di transizione per le stesse reti pianificate, anche il tipo di modulazione 16QAM. In tale evenienza, che è da considerarsi comunque provvisio-

(3) Si veda anche l'annesso I.

(4) Si veda anche l'annesso I.

ria, il numero dei programmi nazionali non può essere superiore a 48 e il numero dei programmi regionali non può essere superiore a 24 in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

## 5. Modalità di applicazione dei criteri di equivalenza

Fatto salvo quanto si è detto nel paragrafo 3 (Flessibilità del Piano), l'applicazione del criterio di equivalenza da parte dei soggetti licenziatari, nella progettazione e realizzazione delle reti di Piano assegnate, possono apportare le seguenti modifiche:

- sostituzione dei siti di Piano con altri siti o insieme di siti, purché compresi tra quelli indicati nell'annesso 2. Nel caso in cui il soggetto interessato intenda utilizzare siti diversi da quelli dell'annesso 2, deve ottenerne preliminarmente l'autorizzazione da parte degli Enti territoriali locali competenti.
- In ogni caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 66/01.
- modifiche dei parametri di emissione degli impianti, tenendo presente, in particolare, i limiti fissati dal decreto ministeriale 381/98 per la protezione della salute umana.

Le suddette modifiche sono ammesse a condizione che l'intensità del campo elettrico del segnale isocanale generato in opportuni "punti di verifica", non superi il livello massimo a 10 m dal suolo di 15 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$ , 20 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$  e 24 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$  rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$ , 80 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$  e 84 dB  $\mu\text{V}/\text{m}$ .

I punti di verifica sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza regionali al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio di equivalenza. Il suddetto valore limite del campo elettrico deve essere rispettato per ciascuna delle suddette frequenze.

Come già specificato in premessa, dopo l'adozione del presente piano l'Autorità procederà alla pianificazione di 2° livello che renderà disponibili ulteriori risorse in ambito locale.

All'atto della pianificazione di 2° livello i citati criteri di equivalenza saranno integrati, se necessario, con ulteriori vincoli per assicurare che le modifiche alle caratteristiche delle reti, rispetto a quelle di Piano, apportate in applicazione dei criteri di equivalenza, siano compatibili anche con le reti pianificate di 2° livello.

Sempre all'atto della pianificazione di 2° livello, e cioè quando sarà disponibile nel suo complesso tutta la risorsa pianificata (1° livello più integrazione), saranno specificati in dettaglio i punti di verifica, sia dei bacini regionali che provinciali.

## 6. Sperimentazione e attuazione del piano

L'attuazione del Piano e, quindi, il conseguente passaggio dal sistema analogico al sistema digitale, è strettamente legata alla sperimentazione e alla fase di avvio del servizio.

Nella fase di sperimentazione i vari operatori devono necessariamente utilizzare frequenze compatibili con l'attuale assetto del servizio analogico che potrebbero comportare progettazione e realizzazione di reti digitali MFN non totalmente conformi a quelle di Piano, purché non arrechino interferenze dannose ad altri impianti.

Rimane in ogni caso fermo che gli operatori interessati hanno comunque l'obbligo di adeguare gradualmente le proprie reti a quelle di Piano (siti, frequenze e tipo di rete).

Il processo di attuazione del Piano va incontro a problemi pratici di difficile soluzione, dovuti al complesso sistema analogico attuale caratterizzato dall'occupazione di tutte, o quasi, le frequenze assegnate alla radiodiffusione terrestre televisiva. Sembra, quindi, che non esistano, se non in misura marginale, frequenze libere disponibili da poter utilizzare per l'avvio della radiodiffusio-

ne televisiva digitale. Tuttavia tale utilizzo risulta problematico dato che è necessario garantire il servizio analogico.

Tali problemi vanno risolti se si vuole rispettare l'obiettivo di effettuare tutte le trasmissioni televisive in tecnica digitale entro il 31/12/2006, stabilito dalla legge 66/01. Occorre, quindi, fissare modi e criteri per l'attuazione del Piano.

Le caratteristiche di flessibilità, indicate nel paragrafo 3, vanno in direzione dell'obiettivo di cui si è detto e il Piano costituisce il traguardo finale da raggiungere con il processo di attuazione.

Per rendere possibile il descritto processo di attuazione del piano si ritiene indispensabile segnalare al Governo, anche ai fini del necessario reperimento delle risorse, l'opportunità di integrare la disciplina di cui alla legge 66/01 definendo tempi e modalità della fase di attuazione del Piano. Tale integrazione dovrebbe, ad esempio, riguardare la disciplina della fase di sperimentazione e di avvio del servizio orientandola verso l'adeguamento delle reti, la definizione del programma di attuazione del Piano, individuando criteri di gradualità, percorsi e tempi di ciascuna fase di tale attuazione nel rispetto della salvaguardia del servizio e della tutela dell'utenza, tenendo presente la necessità di avviare al più presto possibile tale processo per rispettare l'obiettivo di trasformare tutto il sistema analogico nel sistema digitale entro il 2006 (legge 66/01) e la definizione delle procedure per l'esame e l'approvazione, da parte delle amministrazioni centrali e locali, dei progetti per la realizzazione delle reti conformi al Piano, anche secondo criteri di equivalenza. A questo proposito occorre infine sottolineare la necessità che, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 249/97 e dagli specifici accordi, l'Autorità ed il Ministero delle Comunicazioni proseguano l'attività di collaborazione, anche per il tramite di una commissione congiunta che, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre a coordinare la fase di attuazione del Piano, assicuri una efficace opera di coordinamento internazionale degli impianti televisivi.

## **DELIBERA N. 102/03/CONS**

### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI GENERALI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTE le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l'attività commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;

CONSIDERATO che la messa a disposizione del pubblico della possibilità di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari o autorizzati.

CONSIDERATO che la normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 318/97, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera q), dello stesso d.P.R..

CONSIDERATO che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalità e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza.

CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, è esplicitato l'obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunità, semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala.

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete**

1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabile le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 318/97.

2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 318/97, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.



La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 16 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 183/03/CONS**

### **MISURE RELATIVE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI MEDIANTE L'UTILIZZO DI RADIO LAN**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c, n. 2);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", come modificato dalle delibere dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 e n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(99)23 del 29 novembre 1999 sulle bande di frequenza armonizzate da designare per l'introduzione delle HIGH PERFORMANCE Radio Local Area Networks (HIPERLANs);

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi";

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003;

VISTO il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)07 del 12 marzo 2001 sulle frequenze armonizzate, caratteristiche tecniche, ed esenzione dalle licenze individuali degli Short Range Devices utilizzati per le Radio Local Area Networks (R-LANs) che operano nella banda di frequenze 2.400 - 2.483,5 MHz;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la Raccomandazione della CEPT n. ERC/REC 70-03 ed i suoi successivi emendamenti;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (di seguito PNRF), pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successiva modificazione con decreto ministeriale 20 febbraio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 203 del 20 marzo 2003 sull'armonizzazione della fornitura dell'accesso pubblico R-LAN ai servizi ed alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche nella Comunità;

CONSIDERATO che il sistema R-LAN è un sistema a debole potenza che utilizza in maniera condivisa le frequenze previste dal PNRF e che consente il prolungamento senza fili dell'accesso a larga banda alla rete pubblica fissa di telecomunicazioni per la comunicazione dati;

CONSIDERATO, pertanto, che tutti gli obblighi in materia di accesso alla rete fissa di comunicazioni valgono anche in caso di utilizzo del prolungamento mediante R-LAN;

CONSIDERATO che l'Autorità seguirà l'evoluzione della tecnologia R-LAN e delle sue applicazioni di mercato anche al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi per mantenere un equilibrato assetto competitivo e per tutelare gli interessi degli utenti;

SENTITI gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni di categoria in audizione congiunta con il Ministero delle comunicazioni in data 17 aprile 2003;

VISTA la lettera del Ministro delle comunicazioni del 9 maggio 2003 con la quale viene comunicata l'intenzione di predisporre un provvedimento in materia di procedure specifiche per il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

RILEVATA la necessità di stabilire una disciplina generale in materia di fornitura al pubblico di servizi R-LAN;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) "High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN)": un sistema Radio LAN con le caratteristiche previste dagli standard ETSI EN 300 652 ed ETS 300-836-1 e successive evoluzioni, operante nelle bande a 5 GHz.

b) "Radio Local Area Network (Radio LAN o R-LAN)": un sistema di comunicazioni in rete locale mediante radiofrequenze che utilizza apparati di tipo Short Range Device (SRD), secondo le caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 – 2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz), 5.150 – 5.350 MHz, 5.470 – 5.725 MHz (brevemente banda a 5 GHz); tale sistema è anche noto come Wide Band Data Transmission System nei rilevanti standard ETSI.

c) "Short Range Device (SRD)": dispositivo a radiofrequenza a corto raggio, rispondente alle caratteristiche di cui alla Raccomandazione ERC/REC 70-03.

## **Art. 2**

### **Fornitura del servizio R-LAN**

1. I dispositivi utilizzati nella fornitura di servizi R-LAN sono a corto raggio (SRD), adoperano bande di frequenze di tipo collettivo, senza garanzia della protezione dalle interferenze, né dallo stesso né da altro servizio. Il soggetto autorizzato è tenuto ad adoperare ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. Il soggetto autorizzato non deve arrecare interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro radio .

2. L'autorizzazione generale alla fornitura dei servizi R-LAN non configura titolo o diritto all'utilizzo esclusivo delle radiofrequenze e pertanto il soggetto autorizzato dovrà sopportare interferenze da parte di altri utilizzatori dello spettro che impieghino o meno apparecchiature similari.

3. Le apparecchiature utilizzate dai soggetti autorizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

## **Art. 3**

### **Interconnessione e protezione dei dati**

1. È consentita l'interconnessione, mediante servizi R-LAN, alle reti pubbliche, purché siano rispettati condizioni e limiti delle relative autorizzazioni generali.

2. I soggetti autorizzati devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei servizi e delle reti di comunicazione.

## **Art. 4**

### **Rapporti con gli utenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, i soggetti che offrono servizi al pubblico mediante sistemi R-LAN esplicitano nei contratti con gli utenti che i servizi vengono forniti mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, e che pertanto non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio.

2. Alle informazioni di cui al comma 1 è data ampia diffusione al pubblico nelle manifestazioni pubblicitarie dei servizi offerti, anche con l'inserimento delle stesse nei rilevanti siti Internet.

3. Gli operatori di cui al comma 1 rendono possibile l'identificazione degli utenti che accedono ai propri servizi e rispettano le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

## **Art. 5**

### **Garanzie in materia di accesso ai siti**

1. I soggetti che concedono diritti di installazione su aree di particolare interesse ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazioni non operano discriminazioni fra i servizi R-LAN e le altre tecnologie che permettono l'accesso alle reti e servizi di telecomunicazioni.

**Art. 6****Garanzie in materia di accesso alla rete fissa**

1. L'operatore notificato quale organismo avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa (di seguito indicato come operatore notificato) nel caso fornitura dei servizi R-LAN pubblici, anche per il tramite di società collegate o controllate, è tenuto al regime di separazione contabile che evidenzia l'insussistenza di sussidi incrociati. L'operatore notificato è tenuto al rispetto del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'applicare le medesime condizioni alle proprie divisioni commerciali ovvero alle società controllate e collegate ed agli altri soggetti autorizzati. Tali condizioni sono relative all'eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa, ivi inclusi quelli identificati dall'art. 5 del d.m. 25 novembre 1997 relativi al sistema DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, qualora utilizzati per la fornitura del servizio di accesso alla rete fissa mediante R-LAN.

2. L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi wholesale con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN.

3. Ogni impresa che, direttamente o indirettamente, fornisce i servizi di cui al presente provvedimento e che detiene, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, che operi nel settore delle comunicazioni elettroniche anche per il tramite di società controllate o collegate, è tenuta a predisporre su richiesta dell'Autorità ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione di servizi R-LAN pubblici da parte di divisioni aziendali, società controllate o collegate, avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, con le procedure previste dall'articolo 9, comma 2, del d.P.R. n. 318/97, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni.

**Art. 7****Disposizioni finali**

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Napoli, 28 maggio 2003*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

### DELIBERA N. 404/02/CONS

#### MODIFICA ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS DEL 30 MAGGIO 2001 RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE"

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTO l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

VISTA la propria delibera 403/01/CONS, recante modifiche alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

VISTA la propria delibera n. 25/02/CONS, che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2002;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie";

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" e, in particolare, l'articolo 16 che prevede quale condizione per l'inizio delle pubblicazioni l'iscrizione delle testate al Registro degli Operatori di Comunicazione;

CONSIDERATA l'esigenza di far pervenire tempestivamente al Registro degli Operatori di Comunicazione le informazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di tutti gli editori;

CONSIDERATA l'opportunità di rendere più agevole e trasparente la comunicazione degli assetti proprietari delle società quotate in borsa iscritte o "iscrivende" al Registro, alla luce delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi di comunicazione alla CONSOB;

CONSIDERATA altresì l'opportunità di estendere l'obbligo di iscrizione nel Registro anche ai produttori di programmi radiotelevisivi che non svolgano attività di distribuzione, onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Produttori di programmi radiotelevisivi**

1. Nell'articolo 1, comma 2, lettera c) ed nella rubrica dell'articolo 13 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, le parole "*imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi*" sono sostituite dalle seguenti: "*imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*".

2. L'articolo 2, comma 1, lettera c), è sostituito dal seguente: "*imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva*".

### **Art. 2**

#### **Comunicazioni delle società quotate in borsa**

1. All'articolo 11, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:

a. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse -attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)*".

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere*".

2. All'articolo 12, comma 2 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse -attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)*".

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: “d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere”.

c. Dopo la lettera d) è inserita la seguente: “e. - l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).”

3. All’articolo 12, comma 3, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la parola “5.3/REG” è soppressa.

4. All’articolo 14, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera a) è sostituita dalla seguente: “a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)”.

b. La lettera d) è sostituita dalla seguente: “d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere”.

5. All’articolo 17, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)”.

6. All’articolo 22 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a. - della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);”

b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1 bis - Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a).”

c. Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. - Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 devono essere date dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.”



**Art. 3****Dichiarazioni del controllante**

1. All'articolo 21 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli "12.1/REG" e "12.2/REG", contenenti l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto."*

**Art. 4****Comunicazioni di variazione**

1. All'articolo 23 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: *"Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché all'articolo 12, comma 3"*.

**Art. 5****Comunicazione annuale**

1. All'articolo 24 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente: *"I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l'aggiornamento -alla data dell'assemblea- dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG"*

b. il comma 2 è sostituito dal seguente: *"I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG" -compilati facendo riferimento ad una stessa data-, contenente l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote."*

c. dopo il comma 4 è inserito il seguente: *"5. - I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all'organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite."*

**Art. 6**

**Modelli**

1. I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera 236/01/CONS sono sostituiti dagli omonimi modelli allegati alla presente delibera.

**Art. 7**

**Disposizioni finali**

1. I modelli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della delibera.
2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).
3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

*Napoli, 18 dicembre 2002*

*Il Commissario relatore*  
GIUSEPPE SANGIORGI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI


*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**Domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione Mod. 1/Reg**

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Sottoscritto: \_\_\_\_\_  Codice Fiscale

In qualità di:  titolare  legale rappresentante

dell'impresa: \_\_\_\_\_  Codice Fiscale
















Esercente l'attività: \_\_\_\_\_ indicata nel modello 2/Reg

**CHIEDE**

**L'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.**

di cui all'art. 1, comma 6 lett. a) n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249

Allega, a tal fine, le dichiarazioni in conformità dei seguenti modelli:

- 2/Reg
- 3/Reg
- 4/Reg
- 5/1/Reg  Numero
- 5/2/Reg  Numero
- 5/3/Reg  Numero
- 5/4/Reg  Numero
- 5/5/Reg  Numero
- 5/5/Est/Reg  Numero
- 6/1/Reg  Numero
- 6/2/Reg  Numero
- 7/1/Reg  Numero
- 7/2/Reg  Numero
- 8/Reg  Numero
- 9/Reg  Numero
- 10/1/Reg  Numero
- 10/2/Reg  Numero
- 11/Reg  Numero

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa****Mod. 5.5/Reg**

Società segnalante (partecipata) quotata in borsa		Codice Fiscale soggetto segnalante	
Data assetto			

**1) Società partecipante indicata al n° \_\_\_ del modello 5.1/Reg**

Società partecipante ad almeno il 2% del capitale della partecipata		Codice Fiscale	
Sede sociale: via/piazza, n° civico		Comune e provincia	Nazione
Codice Valuta	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale deliberato	

**Titolo in forza del quale si possiedono le azioni**

<input type="checkbox"/> Proprietà	<input type="checkbox"/> Intestazione fiduciaria	<input type="checkbox"/> Pegno	<input type="checkbox"/> Altro: _____
<input type="checkbox"/> Prestito o Riporto	<input type="checkbox"/> Vincoli contrattuali	<input type="checkbox"/> Usufrutto	

**2) Società controllante n° 1**

Società che controlla direttamente la società di cui al precedente punto 1)		Codice Fiscale	
Sede sociale: via/piazza, n° civico		Comune e provincia	Nazione
Codice Valuta	Capitale sociale sottoscritto	Capitale sociale deliberato	
N° totale azioni/quote possedute, nella soc. punto 1)	(% del capitale sociale)	.....di cui azioni con diritto di voto	

**Titolo in forza del quale si possiedono le azioni**

<input type="checkbox"/> Proprietà	<input type="checkbox"/> Intestazione fiduciaria	<input type="checkbox"/> Pegno	<input type="checkbox"/> Altro: _____
<input type="checkbox"/> Prestito o Riporto	<input type="checkbox"/> Vincoli contrattuali	<input type="checkbox"/> Usufrutto	

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della l. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa** **mod. 5.5/Reg/Est**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
**Società segnalante (partecipata) quotata in borsa** **Codice Fiscale soggetto segnalante**

Data assetto \_\_\_\_\_

**Società controllante n° \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Società che controlla la società di cui al precedente punto n° \_\_\_\_\_ **Codice Fiscale**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Sede sociale: via/piazza, n° civico **Comune e provincia** **Nazione**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
**Codice Valuta** **Capitale sociale sottoscritto** **Capitale sociale deliberato**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 N° azioni/quote possedute, nella società di cui al punto \_\_\_\_\_ ( % del capitale sociale) \_\_\_\_\_ di cui azioni con diritto di voto

**Titolo in forza del quale si possiedono le azioni**

- |   |  |                                    |                                       |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proprietà          | <input type="checkbox"/> Intestazione fiduciaria | <input type="checkbox"/> Pegno     | <input type="checkbox"/> Altro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Prestito o Riporto | <input type="checkbox"/> Vincoli contrattuali    | <input type="checkbox"/> Usufrutto |                                       |

**Società controllante n° \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Società che controlla la società di cui al precedente punto n° \_\_\_\_\_ **Codice Fiscale**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 Sede sociale: via/piazza, n° civico **Comune e provincia** **Nazione**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
**Codice Valuta** **Capitale sociale sottoscritto** **Capitale sociale deliberato**

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 N° azioni/quote possedute, nella società di cui al punto \_\_\_\_\_ ( % del capitale sociale) \_\_\_\_\_ di cui azioni con diritto di voto

**Titolo in forza del quale si possiedono le azioni**

- |   |  |                                    |                                       |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Proprietà          | <input type="checkbox"/> Intestazione fiduciaria | <input type="checkbox"/> Pegno     | <input type="checkbox"/> Altro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Prestito o Riporto | <input type="checkbox"/> Vincoli contrattuali    | <input type="checkbox"/> Usufrutto |                                       |

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Comunicazione di acquisizione di controllo**

**Mod. 12.1/reg**

\_\_\_\_\_

Soggetto controllante

\_\_\_\_\_

Codice Fiscale soggetto controllante

\_\_\_\_\_

Via/piazza sede legale/residenza

\_\_\_\_\_

N° Civico

\_\_\_\_\_

Comune sede legale/residenza

\_\_\_\_\_

Prov.

\_\_\_\_\_

CAP

\_\_\_\_\_

Società controllata

\_\_\_\_\_

Codice Fiscale

\_\_\_\_\_

Data acquisizione controllo

**Tipo di controllo**

- Esclusivo       Congiunto
- Diretto       Tramite controllata       Tramite fiduciaria       Per interposta persona

**Fattispecie**

- Art.2359 co.1 n° 1 C.C.       disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
- Art.2359 co.1 n° 2 C.C.       disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- Art.2359 co.1 n° 3 C.C.       esistenza di particolari vincoli contrattuali
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Art.2 co.18 L.249/97       esistenza anche di una sola delle situazioni che determinano il controllo in forma di influenza dominante
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Art.1 co.8 L.416/81       esistenza anche di uno solo degli specifici rapporti di carattere finanziario od organizzativo
- Art.3 co.2 L.67/87
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**Assetto proprietario di soggetto controllante** **Mod. 12.2/Reg**

Soggetto controllante  Codice Fiscale soggetto controllante

Denominazione della società controllata  Codice Fiscale della società controllata

Quotata in borsa    Data quotazione

Capitale sociale sottoscritto  Capitale sociale deliberato

Data assetto

N°	Socio	Codice Fiscale	Nazionalità	% Cap. sociale
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
				100%

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati surindicati sono veri ed attuali.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_







**DELIBERA N. 129/03/CONS****TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI  
LE COMUNICAZIONI ANNUALI AL REGISTRO DEGLI OPERATORI  
DI COMUNICAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L'INFORMATIVA  
ECONOMICA DI SISTEMA****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTO l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 5, e l'articolo 36 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;

VISTA la propria delibera n. 129/02/CONS recante la disciplina dell'Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la propria delibera n. 93/03/CONS con la quale il Consiglio ha approvato, ai sensi dell'articolo 36, lettera h), del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, l'ampliamento dell'appalto di servizio per la gestione automatizzata del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA la necessità di adeguare i processi di comunicazione delle dichiarazioni alle esigenze di informatizzazione dell'intero sistema del registro e dell'informativa economica di sistema, al fine di garantire l'immediata fruizione, interna ed esterna delle informazioni ivi contenute, assicurando altresì adeguati livelli di sicurezza sull'accesso al sistema di trasmissione e sulla riservatezza dei dati trasmessi;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

**DELIBERA****Art. 1****Trasmissione telematica dell'informativa economica di sistema**

1. Le comunicazioni di cui alla delibera n. 129/02/CONS devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo internet **www.roc.infocamere.it**

2. In deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 129/02/CONS il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 è prorogato per l'anno 2003 al 30 settembre.

**Art. 2****Trasmissione telematica delle comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione**

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo internet **www.roc.infocamere.it**

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, il termine per la trasmissione dei modelli, è fissato, per l'anno 2003, al 30 settembre. Nei casi in cui la data dell'assemblea che approva il bilancio sia successiva al 1° settembre, la trasmissione dei modelli deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data medesima.

**Art. 3****Registrazione per la trasmissione telematica**

1. I rappresentanti legali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera devono richiedere uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione sarà disponibile all'indirizzo **www.roc.infocamere.it**

**Art. 4****Abrogazione**

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della delibera n. 129/02/CONS.

**Art. 5****Disposizioni finali**

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

2. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

*Napoli, 16 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*  
GIUSEPPE SANGIORGI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 130/03/CONS****REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO  
DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE: MODIFICHE ALLA DELIBERA  
N. 236/01/CONS****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante: "Norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2003;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 129/02/CONS, recante la disciplina dell'Informativa Economica di Sistema, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96;

VISTA la propria delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, recante "Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema";

VISTA la propria delibera n. 54/03/CONS con la quale è stato approvato il modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003;

CONSIDERATA la necessità di acquisire le informazioni inerenti gli assetti proprietari dei soggetti iscrivendi al Registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare il regolamento del Registro degli operatori di comunicazione con la nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie per i soggetti editori;

RITENUTO di semplificare il passaggio al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti iscrivendi ai cessati Registro Nazionale del Stampa e Registro Nazionale delle imprese radiotelesive;

RITENUTA la necessità di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelesive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità dalla citata legge 248/2000;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Soggetti obbligati**

1. All'art. 2, comma 1, lett. d), numero 2) del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione sono soppresse le parole: "per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale".

### **Art. 2**

#### **Comunicazione annuale**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è inserito il seguente comma: "5 bis. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al modello "20/REG". Tale obbligo decorre dal termine previsto per la comunicazione annuale da effettuarsi nell'anno 2004".

### **Art. 3**

#### **Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.**

1. All'articolo 34 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"I soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata. La dichiarazione deve riportare ciascuna variazione occorsa nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima. Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a presentare, unitamente alla dichiarazione di cui al modello "19/REG", l'elenco dei propri soci secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del presente Regolamento."*

### **Art. 4**

#### **Cancellazione dal registro**

1. È abrogato il comma 6 dell'articolo 25 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finali**

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 16 aprile 2003*

*Il Commissario relatore*

GIUSEPPE SANGIORGI

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO



## REGISTRO DEI PROGRAMMI

### DELIBERA N. 54/03/CONS

**APPROVAZIONE DEL MODELLO DEL FOGLIO DEI REGISTRI DEI PROGRAMMI TRASMESSI DALLE EMITTENTI TELEVISIVE CHE DIFFONDONO VIA SATELLITE O DISTRIBUISCONO VIA CAVO IN AMBITO NAZIONALE E DALLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO NAZIONALE NONCHÉ DALLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE E RADIOFONICHE**

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art 182 bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private";

VISTA la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri".

VISTA la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n.289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1;

CONSIDERATA l'opportunità di predisporre una modifica dell'Informativa Economica di Sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore;

CONSIDERATO che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi;

CONSIDERATA l'opportunità di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessità di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;

SENTITE le associazioni delle emittenti radiotelevisive;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano;

### DELIBERA

#### Art. 1

#### Soggetti

1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i



programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente deliberazione.

2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione.

## **Art. 2**

### **Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali**

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a. le colonne “*Orario di inizio*” ed “*Orario di fine*” dovranno indicare l’ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b. la colonna “*Tipologia del programma*” del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell’allegato C;

c. la compilazione della colonna “*Dettagli sul programma*” del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell’allegato C, è obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma;

d. la compilazione della colonna “*Autoproduzione/eteroproduzione*” del registro è obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122; fino al 1° gennaio 2004, tuttavia, l’indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente è facoltativa;

e. la compilazione della colonna “*Note*” è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l’ipotesi di cui alla successiva lettera f);

f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell’intera giornata, specificando l’orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna “*Note*”, il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta.

## **Art. 3**

### **Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche**

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a. le colonne “*Orario di inizio*” ed “*Orario di fine*” dovranno indicare l’ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b. la colonna “*Tipologia del programma*” del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell’allegato C;

c. la compilazione della colonna “*Dettagli sul programma*” del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell’allegato C, è facoltativa;

d. la compilazione della colonna “Autoproduzione/eteroproduzione” del registro è facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122;

e. la compilazione della colonna “Note” è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l’ipotesi di cui alla successiva lettera f);

f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell’intera giornata, specificando l’orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna “Note”, il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta; in alternativa potrà indicarsi nella colonna “Note” il tempo complessivamente dedicato alla pubblicità per ogni ora di programmazione.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni finali**

1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A e B, nonché l’elenco delle tipologie dei programmi riportato nell’allegato C costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La presente delibera è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito *Web* dell’Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, li 19 febbraio 2003*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO





**ALLEGATO C****Classificazione tipologie di programmi**

<b>N.</b>	<b>Tipologia dei programmi</b>	<b>Dettagli sul programma</b>	<b>Definizioni</b>
<b>1</b>	<b>Notiziari</b>	1a Telegiornale	Trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite
		1b) Telegiornale sportivo	Trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite.
		1c) Servizi teletext	
<b>2</b>	<b>Giochi</b>	2a) Telequiz	Trasmissioni di quiz in diretta o registrati, in studio e con concorrenti, caratterizzati dal succedersi di domande e risposte con vincite di premi non simbolici.
		2b) Giochi televisivi	Trasmissioni di giochi in studio con concorrenti o telespettatori che vi partecipano, con vincite di premi non simbolici o denaro.
<b>3</b>	<b>Talk Show</b>		Programmi con ospiti in studio (ed eventualmente anche pubblico) che dibattono argomenti vari con un intrattenitore che media tra i vari interventi per animare la conversazione.
<b>4</b>	<b>Manifestazioni sportive</b>		Manifestazioni (in diretta o in differita) a carattere sportivo (sport riconosciuti dal CONI).
<b>5</b>	<b>Pubblicità</b>	5a) Pubblicità 5b) Telepromozioni 5c) Sponsorizzazioni	
<b>6</b>	<b>Televendite</b>		
<b>7</b>	<b>Film</b>	7a) Film cinematografici	Produzioni filmiche destinate principalmente al circuito cinematografico e prodotte su pellicola.
		7b) Film TV	Produzioni filmiche su supporto magnetico, di durata massima di 200 minuti, eccezionalmente composte di due episodi.
<b>8</b>	<b>Fiction</b>	8a) Miniserie - sceneggiato	Fiction di produzione italiana che contenga un numero minimo di 5 puntate. Le puntate di circa 60 minuti hanno il finale aperto che si chiude con l'ultima puntata.
		8b) Telefilm	Serie costituita da episodi che non superano mai i 60 minuti che propongono storie auto-

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
			nome (con finale chiuso). La continuità narrativa è assicurata dalla presenza di personaggi fissi, da una ambientazione che raramente varia e da caratteri strutturali comuni
		8c) Situation comedies	Serie costituita da episodi 30 minuti con finale solitamente chiuso. Girate solitamente in interni, mettono in scena vicende soprattutto familiari con un'impronta comico-grottesca.
		8d) Soap operas - telenovelas	Serial in puntate da 20 a 35 minuti con finale aperto.
		8e) Comiche d'epoca	Genere usato per i film comici d'epoca.
<b>9</b>	<b>Documentari</b>		
		9a) Storia - geografia	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà storico-geografica
		9b) Scienza	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà animale, vegetale, etc.)
<b>10</b>	<b>Programmi informativi / approfondimento</b>		
		10a) Informazione parlamentare	Telegiornale informativo con collocazione periodica (quotidiana o settimanale) su temi che attengono quasi esclusivamente alla politica o il parlamento
		10b) Dichiarazioni parlamentari	Riprese in diretta di dibattiti in Parlamento, dichiarazioni del Pres. Del Consiglio, della repubblica, etc
		10c) Inchieste	Programma giornalistico di approfondimento (spesso anche con filmati) solitamente su singole tematiche.
		10d) Rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche	Programmi di approfondimento su telemati che di attualità. Supplementi informativi alle edizioni dei TG a cura delle testate giornalistiche
		10e) Costume e società	Trasmissioni che documentano usi, costumi, tradizioni, viaggi, curiosità, della società moderna. Programmi che trattano del profilo e della vita di personaggi celebri scomparsi.
		10f) Rubriche religiose	Programmi a carattere religioso, di qualunque "credo", registrati in studio
		10g) Dibattiti	Programmi che prevedono un dibattito in studio o fuori studio per l'approfondimento di temi solitamente di attualità sociale o politica. Possono essere legati alla trasmissione di un film che li precede o li segue.
		10h) Rubriche di approfondimento sportivo	Trasmissioni di approfondimento sportivo a programmazione periodica. Possono essere anche monografie di personaggi o episodi

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
		10i) Teledidattica	sportivi o fungere da contenitore di manifestazioni sportive. Programmi puramente didattico-informativi. Programmi generalmente caratterizzati dal logo "DSE", "Video Sapere" e RAI Educational"
		10j) Approfondimento culturale	Programmi, anche con eventuali dibattiti, a carattere culturale su temi di storia, geografia, scienza, ambiente, letteratura, arte, etc.
<b>11</b>	<b>Programmi culturali con parti autonome</b>	11a) Concerti	Programma il cui contenuto coincide con la messa in onda di concerti di musica leggera o sinfonici.
		11b) Balletti	Rappresentazione di uno spettacolo di danza classica
		11c) Lirica	Trasmissione il cui contenuto prevede l'esecuzione di "Opere liriche"
		11d) Prosa	Rappresentazione di spettacoli di prosa teatrale o televisiva
<b>12</b>	<b>Cartoni animati per bambini</b>		Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico infantile
<b>13</b>	<b>Intrattenimento</b>	13a) Programmi musicali	Programmi girati in studio che si occupano del panorama della musica leggera: clip musicali, classifiche, retrospettive. Possono fungere da contenitore di concerti.
		13b) Reality show	Programmi basati sulla trasmissione di riprese effettuate dal vivo ed in diretta, aventi come target esclusivo la riproduzione televisiva di scene di vita reale o comunque di attività non preordinate svolte da parte di una o più persone all'interno di uno studio televisivo o un ambiente predefinito
		13c) Programmi di montaggio	Programmi basati sull'accostamento di immagini registrate, montate secondo una specifica linea interpretativa
		13d) Varietà	Trasmissioni di intrattenimento leggero. Le componenti che caratterizzano questo prodotto sono: un'impostazione di derivazione teatrale, una scenografia ad effetto, la presenza di balletti, di canzoni e di sketch nonché di uno o più conduttori.
		13e) Astrologia - cartomanzia	Programmi girati in studio e caratterizzati dalla presenza di un astrologo o cartomante, in genere in contatto telefonico con i telespettatori

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
		13f) Programma contenitore radiofonico	
		13g) Cartoni animati per adulti	Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico adulto
		13h) Trasmissioni per bambini	Trasmissioni destinate ad un pubblico infantile, condotte in studio o in esterno con o senza la partecipazione di bambini. Possono contenere giochi o quiz e spesso cartoni animati.
<b>14</b>	<b>Attualità</b>		
		14a) Anteprima	Programmi che hanno lo scopo di dare informazione o promuovere l'imminente programmazione cinematografica.
		14b) Promo	Auto-promozione di eventi che saranno trasmessi sulla stessa rete o su altre reti dello stesso gruppo.
		14c) Rotocalchi	Trasmissioni "informative" a carattere di cronaca rosa e di curiosità varie.
		14d) Meteo	Programma di previsioni metereologiche
		14e) Lotterie	Estrazioni del Lotto
		14f) Rubriche di servizio	Trasmissioni non condotte in studio che offrono informazioni su: modalità per il voto; viabilità e bollettini sul traffico; numeri telefonici utili.
		14g) Trasmissioni di servizio	Programmi condotti in studio con lo scopo di offrire un servizio socio-informativo.
		14h) Inaugurazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano inaugurazioni
		14i) Premiazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano premi letterari e premiazioni
		14j) Manifestazioni di piazza	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni di piazza
<b>15</b>	<b>Eventi religiosi</b>		
		15a) Santa Messa	Trasmissioni, generalmente domenicali ed in diretta, che seguono la Santa Messa
		15b) Eventi religiosi	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni religiose
<b>16</b>	<b>Programmi accessori</b>		Programmi aventi carattere accessorio rispetto al palinsesto
		16a) Annunci	
		16b) Sigle	
		16c) Intervalli	
		16d) Segnale orario	
<b>17</b>	<b>Messaggi politici autogestiti gratuiti</b>		Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28



N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
18	Messaggi politici autogestiti a pagamento		Messaggi politici autogestiti a pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
19	Comunicazione politica		Programmi di comunicazione politica ai sensi dell'art. 2 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
20	Immagini fisse o ripetitive		

**DELIBERA N. 169/03/CONS****PROROGA DEI TERMINI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL FOGLIO DEI REGISTRI DEI PROGRAMMI****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private";

VISTA la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri".

VISTA la delibera 9/99 recante "Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n.289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1;

VISTA la delibera n. 54/03/CONS recante "Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

VISTE le numerose richieste pervenute all'Autorità e volte ad ottenere la proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS, in relazione alla complessità delle modifiche da apportare ai programmi applicativi per la compilazione, e chiarimenti di vario genere in merito alle modalità di compilazione del registro dei programmi;

CONSIDERATO che l'individuazione del produttore dei programmi può essere in alcuni casi problematica, con particolare riferimento alla qualifica di produttore indipendente, e che appare congruo prevedere una periodicità di compilazione della citata colonna "Autoproduzione/Eteroproduzione" da parte delle emittenti televisive nazionali in coerenza con la periodicità mensile di

adempimento in capo alle medesime degli obblighi di programmazione derivanti dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n° 122;

RITENUTO che una breve proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS possa contribuire a rendere più agevole e corretta la compilazione del foglio del registro da parte delle emittenti e, in tal modo, possa essere facilitata l'attività di vigilanza dell'Autorità;

RITENUTO, altresì, opportuno predisporre una serie di istruzioni per la compilazione del foglio di registro da pubblicare nel sito Web dell'Autorità e da aggiornare periodicamente, sulla base dei quesiti e delle difficoltà interpretative che potranno essere segnalate dalle emittenti radio-televisive nazionali e locali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Il termine per l'entrata in vigore della delibera 54/03/CONS è prorogato al 15 settembre 2003.

2. La compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro di cui all'allegato A della delibera 54/03/CONS potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito Web dell'Autorità, [www.agcom.it](http://www.agcom.it), insieme alle istruzioni per la compilazione del foglio del registro.

*Napoli, li 14 maggio 2003*

*Il Commissario relatore*  
ALESSANDRO LUCIANO

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## POSIZIONI DOMINANTI

### DELIBERA N. 212/02/CONS

#### ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL SETTORE TELEVISIVO NEL TRIENNIO 1998-2000

### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la propria delibera n. 26/99 recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata" e, in particolare, l'art. 1, comma 28";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA l'indagine avviata ai sensi della propria delibera del 13 giugno 2000, n. 365, volta ad accertare le condizioni attuali e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto il profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, all'accesso ai fattori di produzione, al numero delle imprese, alla loro dimensione e alla loro audience, tenendo anche conto delle evoluzioni in atto e previste della multimedialità e delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 249/97;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, recante approvazione del "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATI i dati trasmessi dagli operatori del settore attraverso l'Informativa di sistema di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 650;

CONSIDERATA l'analisi relativa alle risorse economiche del settore televisivo per gli anni 1998-2000 predisposta dal Dipartimento vigilanza e controllo, in base alla quale potrebbe configurarsi un'infrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge n.249/97 ;

RITENUTO di avviare a tale fine un'apposita istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra richiamato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA****Art. 1**

1. L'Autorità avvia un'istruttoria finalizzata ad un'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97.

2. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, che si avvale del supporto del Servizio analisi economiche e di mercato.

3. La partecipazione al procedimento dei soggetti interessati è ammessa secondo le modalità previste all'art. 5 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui in premessa.

4. L'istruttoria si conclude entro 120 giorni.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

*Napoli, 3 luglio 2002*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 13/03/CONS**

**CONCLUSIONE DELL'ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE  
ECONOMICHE NEL SETTORE TELEVISIVO NEL TRIENNIO 1998-2000  
AVVIATA AI SENSI DELLA DELIBERA N. 212/02/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99 recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera 365/00/CONS, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 247/97", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante “Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

CONSIDERATI i dati raccolti attraverso l’operato della società AC Nielsen Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel settore televisivo negli anni 1998 e 1999;

CONSIDERATI i dati raccolti attraverso l’Informativa di Sistema, ai sensi dell’art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata”;

VISTE le risposte delle società Telepiù S.p.A. e Stream S.p.A. alla richiesta di informazioni inviata dall’Autorità in data 31 ottobre 2002;

UDITE in audizione la società Centro Europa 7 S.r.l., in data 14 novembre 2002, e le società Multithématique Italia S.p.A., Cairo TV S.p.A., Gruppo Telepiù e Stream S.p.A., in data 9 dicembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS**

La competenza sull’accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi di posizioni dominanti vietate ed attribuisce all’Autorità i poteri necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.

La prima verifica sull’eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore radiotelevisivo italiano, facente riferimento alla situazione del mercato televisivo nell’anno 1997, è stata conclusa dall’Autorità nel giugno 2000.

Nel corso dell’anno 2001 l’Autorità ha provveduto ad acquisire i dati relativi alla raccolta delle risorse economiche da parte delle emittenti nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa ha ottenuto la disponibilità definitiva dei dati relativi all’anno 2000, così da essere in grado, come indicato nella relazione annuale al Parlamento per l’anno 2001, di compiere una valutazione sull’eventuale sussistenza di posizioni dominanti concernente l’intero triennio 1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali andamenti di distribuzione di tali risorse di quanto possa esserlo l’analisi condotta sulla base di un singolo anno.

La citata raccolta dei dati sulla distribuzione delle risorse economiche per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva attività di monitoraggio dell’Autorità ha reso necessari ulteriori approfondimenti, al fine di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno riguardato, in particolare, le dinamiche evolutive del settore della televisione a pagamento con riferimento anche alla distribuzione delle risorse all’interno dei gruppi proprietari d’emittenti. Un’ulteriore fase di approfondimento di tipo squisitamente metodologico appariva infine opportuna rispetto al monitoraggio triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato per il periodo 1998-2000 con la stessa metodologia adottata nella istruttoria sui dati 1997.

La delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002 è finalizzata, come recita il comma 1 dell’articolo 1, “ad una analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell’accertamento dell’eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui

all'articolo 2 della legge 249/97". Ciò al fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare, avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 249/97, l'eventuale formarsi di posizioni dominanti vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.

## 2. Le fonti informative

A partire dall'anno del proprio insediamento, l'Autorità ha commissionato alla società AC NIELSEN ITALIA SPA gli studi aventi per oggetto la rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo italiano. La AC NIELSEN ha svolto tre studi con riferimento agli anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC NIELSEN sulle entrate del "Mercato televisivo nel 1997" ha costituito il presupposto della determinazione delle quote di mercato nella delibera 365/00/CONS. Parimenti, anche l'analisi triennale oggetto della presente delibera, si è avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei rapporti prodotti dalla società AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999 sono stati condotti con la medesima metodologia: lo strumento, predisposto dall'Autorità ed adottato da AC Nielsen per compiere la rilevazione è stato quello del questionario scritto, veicolato da lettere inviate a tutte le emittenti televisive ed alle concessionarie di pubblicità presenti sul territorio nazionale; alle società oggetto d'indagine è stata chiesta un'autocertificazione della corrispondenza dei dati trasmessi con le poste iscritte in bilancio. La società AC Nielsen ha poi curato il processo di controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.

Diversamente, con riferimento all'anno 2000, l'attività di rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo è stata effettuata direttamente dall'Autorità, elaborando i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge 23 dicembre 1996, n° 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema, in base alla quale sono stati acquisiti i dati del 2000, è stata introdotta dal Decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, così come modificato dalla delibera 194/01/CONS pubblicata nella G.U.R.I. n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di controllo dei dati acquisiti, l'Informativa di Sistema è stata realizzata con modalità tali per cui i modelli economici devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico pubblicati in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile sono stati i principali sistemi di controllo adottati per verificare la correttezza dei dati trasmessi. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili, è stata verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Sul piano della coerenza dei risultati espressi nell'arco del triennio, si sottolinea che la fonte AC NIELSEN e la fonte Informativa di Sistema dell'Autorità, per quanto diverse, si caratterizzano per una sostanziale analogia nei metodi di rilevazione. Tale analogia può essere apprezzata prendendo in esame due profili qualificanti delle rispettive ricerche:

- la tipologia di soggetti rilevati;
- la tipologia di informazioni richieste agli operatori.

I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle emittenti televisive (concessionarie o autorizzate) e delle concessionarie di pubblicità operanti sul territorio nazionale. Rispetto a questo insieme, sono stati presi in considerazione i soggetti che nell'ambito del mercato televisivo raccolgono risorse economiche, escludendo pertanto quelle imprese, per lo più *no profit*, le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste contabili oggetto di rilevazione. Anche sotto il profilo delle informazioni richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra il questionario elaborato da AC NIELSEN ed i modelli di Informativa di Sistema per l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto che entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/97.

Nei casi in cui l'analisi dei dati ha evidenziato delle incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un supplemento di informazioni. Ove ciò non sia stato possibile, al fine di

ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si è fatto ricorso a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in modo marginale sulle risultanze finali delle analisi. Si può pertanto concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di rilevazione hanno consentito all'Autorità di avviare l'analisi dei dati del triennio partendo da una base omogenea.

### 3. Analisi dei dati nel triennio 1998-2000

Il punto di partenza di questa fase del procedimento istruttorio, come già accennato in precedenza, sono state le fonti AC Nielsen (1998-99) ed Informativa di Sistema (2000). Su tale base dati, l'Autorità ha effettuato diverse attività di controllo:

- La prima verifica ha mirato ad uniformare i criteri di valutazione (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti AC Nielsen ed Informativa di Sistema, onde rendere possibile la comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio.

- Un secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come obiettivo quello di uniformare le modalità di calcolo e di allocazione delle singole poste contabili ai criteri utilizzati dall'Autorità nella istruttoria di cui alla delibera 365/00/CONS. Tale attività è stata svolta al fine di comparare le quote di mercato del periodo 1998-2000 con le quote di mercato determinate nell'istruttoria per l'anno 1997.

- La terza verifica ha riguardato il confronto delle informazioni desunte dagli studi AC Nielsen ed Informativa di Sistema con i bilanci d'esercizio delle principali imprese oggetto di rilevazione.

- L'ultimo controllo ha riguardato la conformità delle elaborazioni rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine di evitare che vi fossero errori materiali nel trasferimento delle informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo ha dato esiti negativi.

Queste attività di analisi hanno permesso di riscontrare differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.

Come già nel 1997, anche nel corso del triennio 1998-2000, le emittenti televisive RAI S.P.A. e RTI S.P.A. hanno effettuato la raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie SIPRA S.P.A. e PUBLITALIA '80 S.P.A. I ricavi di tali soggetti sono stati pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera 365/00/CONS.

L'emittente TV INTERNAZIONALE S.P.A., oggi editrice del canale "LA7", non ha conseguito ricavi da vendita di pubblicità nel corso del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi di lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria di pubblicità CECCHI GORI ADVERTISING S.R.L. L'emittente ha ricevuto 29,2 e 21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e 1999, come contributo per il servizio di irradiazione del segnale della società monegasca TELEMONTICARLO S.A.M.; tale rapporto si è interrotto in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale non sono stati imputati come proventi all'emittente TV INTERNAZIONALE S.P.A.; viceversa, i ricavi di CECCHI GORI ADVERTISING S.R.L. sono stati valutati al lordo della quota di competenza dell'emittente monegasca.

Nel triennio in esame la concessionaria CAIRO TV S.P.A. ha avuto un rapporto di sub-concessione con la società CAIRO PUBBLICITÀ S.P.A., appartenente al medesimo gruppo, in virtù del quale quest'ultima società ha effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi retrocedere una quota di proventi a Cairo TV. Le due società sono state pertanto valutate su base consolidata.

---

(1) Sul piano metodologico è noto che lo schema di Conto Economico del bilancio d'esercizio, dettato dalla disciplina civilistica, non consente di dare evidenza ai ricavi secondo una classificazione funzionale al tipo di analisi in oggetto. Pur tuttavia, le principali imprese riportano nella Relazione sulla gestione nonché nella Nota Integrativa una riclassifica del valore della produzione ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di effettuare i necessari controlli in merito alla poste contabili oggetto di rilevazione. Si è ricorso all'analisi dei bilanci d'esercizio e consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un maggior grado di approfondimento rispetto alla distribuzione dei flussi economici all'interno dei gruppi.



Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche delle televisioni a pagamento, che ha richiesto una scelta metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in chiaro. In sintesi, si è proceduto in base ad un duplice criterio: la raccolta di ricavi da abbonamento generata dal mercato è stata rilevata solo in capo alle imprese che gestiscono la piattaforma (Stream o Telepiù) Poiché queste ultime intermediano il 100% di questa tipologia di ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta degli abbonamenti anche alle imprese che trasmettono sulla piattaforma (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione all'emittente) avrebbe significato duplicare i proventi del mercato. Viceversa, la raccolta di pubblicità è stata rilevata in capo ai singoli titolari di autorizzazione poiché la stessa non viene intermediata dall'impresa che gestisce la piattaforma, ma segue una logica commerciale analoga a quella consolidata per la vendita di pubblicità sulle televisioni terrestri in chiaro. Entrambi i criteri, come si dirà in seguito, sono stati vagliati in sede di audizioni ed avallati dagli operatori.

L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in capo a due soli soggetti, ha richiesto per il gruppo Telepiù un approfondimento di analisi ed una serie di valutazioni che si discostano dallo studio fondato sui dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate alla rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari di concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva, nel caso del gruppo Telepiù, di pervenire ad una corretta determinazione delle risorse, dal momento che i ricavi da offerte televisive a pagamento vengono intermediati da una società del gruppo che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La società *de qua* denominata ATENA SERVIZI S.P.A. (di seguito Atena) e controllata al 100% da TELEPIÙ SPA rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano e di fatto non svolge attività di emittenza televisiva (né è titolare di concessione o autorizzazione alle trasmissioni) e pertanto non è stata rilevata nel monitoraggio triennale. Pur tuttavia, allo scopo di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 2 comma 8, lett. a) della legge n. 249/97, l'Autorità ha ritenuto necessario approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, è stata condotta un'analisi sui bilanci delle società del gruppo Telepiù, volta ad individuare come si distribuivano le risorse all'interno del gruppo. La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati di queste analisi.

<b>GRUPPO TELEPIÙ<sup>2</sup></b>		(valori in lire/miliardi)		
	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	
<b>Europa TV</b>				
Abb. quota retrocessa	392	407	476	
Abb. verso terzi	13	1	1	
Pubblicità	23	28	31	
<b>Totale</b>	<b>428</b>	<b>436</b>	<b>508</b>	
<b>Prima TV</b>				
Abb. quota retrocessa	135	108	97	
Abb. verso terzi	0	0	0	
Pubblicità	0	6	6	
- di cui infragruppo	0	4	0	
valore di consolidamento	0	3	0	
<b>Totale</b>	<b>135</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	
<b>Atena Servizi</b>				
Pubblicità	0	7	9	
- di cui infragruppo	0	2	0	
valore di consolidamento	0	5	9	
Ricavi da abbonamenti	594	812	1.051	
Quota retrocessa	528	515	573	
<b>Netto abbonamenti</b>	<b>66</b>	<b>297</b>	<b>478</b>	

fonte: bilanci delle società

(2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

Come si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiù, salvo poi retrocedere agli editori (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto abbonamenti rappresenta la quota di competenza di Atena Servizi, la quale peraltro è notevolmente cresciuta nel corso del triennio passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.

Questa allocazione dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in quanto Atena è di fatto, nei confronti dei clienti, il soggetto "titolare" dell'offerta televisiva a pagamento del gruppo Telepiù, per il quale conclude le transazioni inerenti la vendita di abbonamenti. In ragione di questa particolare organizzazione di gruppo ed al fine di pervenire ad una più puntuale valutazione dei proventi raccolti dal gruppo Telepiù, si è ritenuto di includere i ricavi da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle risorse afferenti il mercato televisivo. In sintesi, il valore dei proventi riconducibili al gruppo Telepiù è stato determinato dalla somma dei ricavi da attività tipica delle singole società ATENA, PRIMA ed EUROPA, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non afferenti all'attività televisiva.

Anche per valutare il peso della società STREAM SPA si è deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano delle leggere difformità riguardanti il contenuto dei ricavi da pay-tv. E' emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di rendere omogenei i dati di Stream nel corso del triennio e quindi consentire una valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella di rendere comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. E' stato dunque necessario adottare un criterio univoco di valutazione che poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio delle medesime poste contabili. Ne deriva che, anche per questo soggetto, si è ritenuto corretto di considerare i soli ricavi dell'attività tipica (abbonamenti e pubblicità), escludendo dal computo delle risorse quei ricavi che non derivassero direttamente dall'offerta di trasmissioni televisive.

Come ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento alla gestione della piattaforma di Telepiù non sono stati computati nelle risorse i ricavi derivanti da attività di telecomunicazioni quali l'irradiazione del segnale e la locazione satellitare; adottando così un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione afferente al caso di TV INTERNAZIONALE SPA. La natura atipica di questi ricavi è stata confermata in sede di audizione, dove è emerso che essi tra l'altro vengono fatturati esclusivamente da Telepiù e non da Stream. La computazione degli stessi avrebbe pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei proventi dei due gestori di piattaforme.

#### **4. Elementi emersi nell'attività istruttoria**

Al fine di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate nei confronti del gruppo Telepiù e di STREAM S.P.A e, al contempo, determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato della televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento vigilanza e controllo ha inviato, in data 31 ottobre 2002, una dettagliata richiesta di informazioni ad entrambi i gestori delle piattaforme per la televisione a pagamento; le risposte dei due operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre c.a., pur dimostrandosi non del tutto esaustive, hanno fornito all'Autorità un quadro più preciso tanto dell'attività svolta da ciascuno di essi quanto dell'identità degli operatori che durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.

Nell'intento di verificare in contraddittorio ed approfondire ulteriormente i dati e le informazioni acquisite, l'Autorità ha convocato in audizione alcuni soggetti attivi nel mercato satellitare: MULTITHEMATIQUE ITALIA S.P.A., CAIRO TV S.P.A., il gruppo Telepiù, STREAM S.P.A. Le audizioni hanno avuto per oggetto le seguenti tematiche:

- la gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione satellitare che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori delle piattaforme per la tv a pagamento Stream S.p.a e Telepiù S.p.a; in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma, è stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il gruppo Telepiù sono gestiti interamente dalla società Atena Servizi S.p.a., la quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato),

determinato sulla base della contrattazione privata. Modalità di remunerazione simili sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali eteroprodotti della sua piattaforma. A differenza di Telepiù, tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti.

- le modalità di raccolta della pubblicità nel mercato della televisione ad accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti il ruolo delle concessionarie di pubblicità nonché la rilevanza, nel computo delle risorse economiche del mercato, delle commissioni attribuite alle agenzie di intermediazione (il cd. "sconto di agenzia");

- la natura dei servizi strumentali all'irradiazione del segnale quali il *multiplexing*, l'*uplink*, la compressione digitale del segnale, lo *scrambling* e la modulazione del segnale, offerti dai gestori delle piattaforme ai canali dei loro bouquet. Tale approfondimento è stato decisivo al fine di definire se tali ricavi fossero da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. a);

- l'opportunità di includere i ricavi da abbonamenti e da pubblicità e di escludere i ricavi per i servizi accessori alla trasmissione del segnale.

## 5. Computo delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. a)

Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si è agito in piena conformità rispetto alla metodologia applicata nel corso dell'istruttoria conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati pertanto calcolati i proventi di ciascun soggetto in rapporto al complesso delle risorse del mercato.

Con riferimento all'interpretazione dei concetti di *proventi*, si richiama la definizione dell'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge n. 249/97, secondo cui "*i proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione*".

Per quanto riguarda la definizione del termine "*risorse*", l'Autorità, nella delibera n. 365/00/CONS, ha considerato due diverse ipotesi interpretative di tale concetto: nella prima (per comodità indicata come Ipotesi A), le risorse sono definite come l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attività televisiva e dai ricavi delle concessionarie di pubblicità, con riferimento alla raccolta effettuata per il settore televisivo; nella seconda (per comodità indicata come Ipotesi B) sono incluse nelle risorse, oltre ai ricavi delle emittenti e delle concessionarie, anche le commissioni d'agenzia. Al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS, dunque, anche nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la determinazione delle quote di mercato è stata effettuata calcolando il volume delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni di agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni è stato quello utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS. Parallelamente, è stato adottato il criterio dell'unità economica, già utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.

In allegato sono presentate 6 tabelle di sintesi che indicano rispettivamente:

- i ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva;
- i ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità;
- le risorse del mercato televisivo;
- le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva;
- le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità.
- le quote di mercato raccolte dalle unità economiche formate dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicità

CONSIDERATI i dati complessivamente raccolti nella presente istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;

CONSIDERATI, altresì, i risultati delle analisi svolte, come evidenziato nelle tabelle allegante, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97;

UDITA la relazione del commissario Vincenzo Monaci;

## DELIBERA

### Art. 1

#### Conclusione dell'analisi

1. L'attività di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con la delibera 212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 9 gennaio 2003

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**Tabella 1: ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva<sup>3</sup>**

<b>Imprese Esercenti l'attività televisiva</b>		<i>(valori espressi in lire/miliardi)</i>		
		<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RAI				
	<i>Pubblicità</i>	1.669	1.852	2.070
	<i>Convenzioni</i>	133	135	134
	<i>Canone netto</i>	2.266	2.322	2.539
	<b>Totale</b>	<b>4.068</b>	<b>4.309</b>	<b>4.743</b>
RTI	<i>Pubblicità</i>	2.899	3.185	3.582
	<b>Totale</b>	<b>2.899</b>	<b>3.185</b>	<b>3.582</b>
Telepiù	<i>Abbonamenti</i>	606	813	1.052
	<i>Pubblicità</i>	23	31	38
	<b>Totale</b>	<b>630</b>	<b>844</b>	<b>1.090</b>
Stream	<i>Abbonamenti</i>	17	60	212
	<i>Pubblicità</i>	-	4	16
	<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>228</b>
TV Internazionale + MTV Italia (già Beta TV)	<i>Pubblicità</i>	57	79	116
	<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>116</b>
Rete A	<i>Pubblicità</i>	28	25	25
	<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Altre emittenti	<i>Pubblicità</i>	468	528	564
	<i>Convenzioni</i>	13	14	13
	<b>Totale</b>	<b>481</b>	<b>542</b>	<b>577</b>
<b>Totale proventi TV</b>		<b>8.180</b>	<b>9.048</b>	<b>10.360</b>

fonte: AC Nielsen - AGCOM

(3) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali

**Tabella 2: ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionarie di pubblicità<sup>4</sup>**

<b>Concessionarie di Pubblicità</b>		<i>(valori espressi in lire/miliardi)</i>		
		<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
Publitalia '80				
	<i>Ricavi Lordi</i>	3.284	3.613	4.093
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	2.899	3.185	3.582
	<i>Ricavi netti</i>	385	428	511
Sipra				
	<i>Ricavi Lordi</i>	1.767	1.961	2.209
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	1.669	1.852	2.084
	<i>Ricavi netti</i>	98	109	125
Cecchi Gori Advertising				
	<i>Ricavi Lordi</i>	152	152	135
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	57	79	116
	<i>Ricavi netti</i>	95	73	19
MTV Pubblicità				
	<i>Ricavi Lordi</i>	23	58	77
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	23	25	19
	<i>Ricavi netti</i>	0	33	58
Cairo				
	<i>Ricavi Lordi</i>	39	51	71
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	27	41	54
	<i>Ricavi netti</i>	12	10	17
P.R.S.				
	<i>Ricavi Lordi</i>	24	22	31
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	16	15	21
	<i>Ricavi netti</i>	8	7	10
Altre				
	<i>Ricavi Lordi</i>	191	221	248
	<i>Quota retrocessa alle emittenti</i>	131	152	163
	<i>Ricavi netti</i>	60	69	85
<b>TOTALE</b>				
	<b><i>Ricavi Lordi</i></b>	<b>5.480</b>	<b>6.078</b>	<b>6.864</b>
	<b><i>Quota retrocessa alle emittenti</i></b>	<b>4.822</b>	<b>5.349</b>	<b>6.039</b>
	<b><i>Ricavi netti</i></b>	<b>658</b>	<b>729</b>	<b>825</b>

fonte: AC Nielsen - AGCOM

**Tabella 3: risorse del mercato televisivo**

<b>Risorse complessive del mercato</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<i>(valori espressi in lire/miliardi)</i>			
Totale ricavi delle emittenti	8.180	9.048	10.360
Totale ricavi netti delle concessionarie	658	729	825
<b>Ipotesi A</b>			
<i>(Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)</i>	8.838	9.777	11.185
<b>Ipotesi B</b>			
<i>(Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)</i>	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen - AGCOM

(4) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

**Tabella 4: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva**

<b>Imprese esercenti l'attività televisiva</b>		<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
RAI	<i>Ipotesi A</i>	46,0%	44,1%	42,4%
	<i>Ipotesi B</i>	42,1%	40,3%	38,8%
RTI	<i>Ipotesi A</i>	32,8%	32,6%	32,0%
	<i>Ipotesi B</i>	30,0%	29,8%	29,3%
Telepiù	<i>Ipotesi A</i>	7,1%	8,6%	9,7%
	<i>Ipotesi B</i>	6,5%	7,9%	8,9%
Stream	<i>Ipotesi A</i>	0,2%	0,7%	2,0%
	<i>Ipotesi B</i>	0,2%	0,6%	1,9%
TV Internazionale n MTV	<i>Ipotesi A</i>	0,6%	0,8%	1,0%
	<i>Ipotesi B</i>	0,6%	0,7%	0,9%
Altre emittenti	<i>Ipotesi A</i>	5,4%	5,5%	5,2%
	<i>Ipotesi B</i>	5,0%	5,1%	4,7%

fonte: AC Nielsen - AGCOM

**Tabella 5: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità**

<b>Concessionarie di pubblicità</b>		<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
PUBLITALIA '80 SPA	<i>Ipotesi A</i>	37,2%	37,0%	36,6%
	<i>Ipotesi B</i>	34,0%	33,8%	33,5%
SIPRA SPA	<i>Ipotesi A</i>	20,0%	20,1%	19,7%
	<i>Ipotesi B</i>	18,3%	18,3%	18,1%
CGA SRL	<i>Ipotesi A</i>	1,7%	1,6%	1,2%
	<i>Ipotesi B</i>	1,6%	1,4%	1,1%
MTV PUBBLICITA' SRL	<i>Ipotesi A</i>	0,3%	0,6%	0,7%
	<i>Ipotesi B</i>	0,2%	0,5%	0,6%
CAIRO TV SPA	<i>Ipotesi A</i>	0,4%	0,5%	0,6%
	<i>Ipotesi B</i>	0,4%	0,5%	0,6%
P.R.S. SRL	<i>Ipotesi A</i>	0,3%	0,2%	0,3%
	<i>Ipotesi B</i>	0,2%	0,2%	0,3%
ALTRE	<i>Ipotesi A</i>	2,2%	2,3%	2,2%
	<i>Ipotesi B</i>	2,0%	2,1%	2,0%

fonte: AC Nielsen - AGCOM

Tabella 6: quote di mercato raccolte dalle unità economiche nel triennio 1998-2000

<b>Unità economiche</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
<b>R.A.I. S.p.a.+ SIPRA S.p.a.</b>			
<i>Ricavi complessivi</i>	4.166	4.418	4.868
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)</i>	47.1%	45.2%	43.5%
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)</i>	43.1%	41.3%	39.9%
<b>R.T.I. S.p.a. + PUBLITALIA '80 S.p.a.</b>			
<i>Ricavi complessivi</i>	3.284	3.613	4.093
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)</i>	37.2%	37.0%	36.6%
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)</i>	34.0%	33.8%	33.5%
<b>Altre concessionarie + emittenti</b>			
<i>Ricavi complessivi</i>	1.388	1.746	2.224
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)</i>	15.7%	17.9%	19.9%
<i>Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)</i>	14.4%	16.3%	18.2%
<b>Valore del mercato (v. tabella 3)</b>			
<i>Ipotesi A (Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)</i>	8.838	9.777	11.185
<i>Ipotesi B (Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)</i>	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen - AGCOM

**DELIBERA N. 14/03/CONS**

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA  
DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS";

CONSIDERATO che, in un contesto internazionale caratterizzato da un elevato grado di concentrazione del mercato televisivo tipico dei mercati oligopolistici, la situazione italiana ha la connotazione propria del duopolio;

CONSIDERATO che la dinamica competitiva recente, anche alla luce del più ampio processo di convergenza tra i settori dell'*information and communication technologies*, ha confermato le difficoltà degli operatori nuovi entranti ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative e comunque compatibili con una gestione economica in equilibrio;

CONSIDERATO che, alla luce dei risultati dell'analisi di cui alla delibera n. 13/03/CONS, risulta che le due unità economiche costituite, rispettivamente, da RAI S.p.A. e SIPRA S.p.A. e da R.T.I. S.p.A. e PUBLITALIA S.p.A., hanno raccolto negli anni 1998, 1999 e 2000, proventi per una quota superiore al limite previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che sia pertanto necessario procedere all'avvio di una istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97;

RITENUTO altresì di procedere alla notifica di avvio dell'istruttoria anche nei confronti della società Mediaset S.p.A. in quanto soggetto controllante delle società R.T.I. S.p.A. e Publitalia S.p.A. ed interessato al procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera 26/99;

UDITA la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci;

**DELIBERA****Art. 1****Avvio del procedimento**

1. In base ai risultati dell'analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo per il triennio 1998 - 2000, avviata con delibera n. 212/02/CONS e conclusa con delibera n. 13/03/CONS,



è disposto l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nei confronti delle imprese RAI S.p.a., Sipra S.p.a., R.T.I. S.p.a., Publitalia S.p.a., e Mediaset S.p.a.

2. Il procedimento si svolge secondo le procedure previste dalla citata delibera n. 26/99 ed è finalizzato alla verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, della effettiva sussistenza di posizioni dominanti vietate o comunque lesive del pluralismo e all'adozione degli eventuali provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle stesse.

3. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, direttore del Dipartimento vigilanza e controllo.

4. I soggetti interessati al procedimento potranno parteciparvi secondo le modalità previste dal regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui alla delibera n. 26/99.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito Web dell'Autorità e notificata alle parti.

Roma, 9 gennaio 2003

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **DELIBERA N. 201/03/CONS**

**PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2, recante "Divieto di posizioni dominanti";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni" e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS, recante "Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS";

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS, recante “Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249”, notificata in data 7 febbraio 2003 e pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31;

VISTO il numero dei soggetti partecipanti al procedimento, la complessità dei relativi interventi e correlate memorie presentate nonché delle problematiche emerse dall’istruttoria;

RITENUTO che occorra procedere ad una serie di ulteriori approfondimenti ed adempimenti da effettuare al fine di concludere il procedimento;

VISTA la proposta motivata presentata dal responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Al fine di effettuare ulteriori approfondimenti e di procedere agli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento, il termine del procedimento avviato con la delibera n. 14/03/CONS è prorogato di trenta giorni ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 26/99, citato in premessa.

2. Il responsabile del procedimento provvede alla notifica della proroga dei termini nei confronti dei soggetti che partecipano al procedimento, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento indicato in premessa.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

*Napoli, 4 giugno 2003*

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 202/03/CONS**

**CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 E FISSAZIONE DELL'AUDIZIONE CONCLUSIVA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS, recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249", notificata in data 7 febbraio 2003 e pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31;

VISTA la propria delibera n. 201/03/CONS recante "Proroga del termine per la conclusione del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249"

VISTA la relazione finale presentata dal responsabile del procedimento, Avv. Gilberto Nava, recante le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta di chiusura dell'istruttoria presentata dal predetto responsabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento in premessa di cui alla delibera n. 26/99;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

**DELIBERA****Art. 1**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 26/99, citato in premessa, l'istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ex articolo 2, comma 7, della legge 249/97, è dichiarata conclusa.

2. Il responsabile del procedimento è autorizzato a procedere all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento stesso.

3. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui al precedente comma è perentoriamente fissato entro il 16 giugno 2003.

**Art. 2**

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento indicato in premessa, la data dell'audizione conclusiva, qualora richiesta, è fissata per il giorno 19 giugno 2003, alle ore 10.00 presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale is. B5.

2. La presente delibera è notificata, unitamente alle risultanze istruttorie, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ai sensi dell'art. 5 ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

*Napoli, 4 giugno 2003*

*Il Commissario relatore*  
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO



## REGOLAMENTO IN MATERIA DI SONDAGGI

### DELIBERA N. 153/02/CSP

#### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

### L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, che attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti il compito di emanare un regolamento che detti i criteri per la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e l'articolo 1, commi 29, 30, 31;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28, *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

VISTA la propria Delibera n. 16/02/CSP, *Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 22 gennaio 2002;

VISTI i risultati della citata consultazione pubblica;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### DELIBERA

#### Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato all'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

*Napoli, 25 luglio 2002*

*Il Commissario relatore*

GIUSEPPE SANGIORGI

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario della Commissione*

PIERLUIGI MAZZELLA

**ALLEGATO A**  
**ALLA DELIBERA N. 153/02/CSP DEL 25 LUGLIO 2002**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI**  
**SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA**

**Art. 1**  
**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “*sondaggio*”: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

b) “*inchiesta*” una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

c) “*committente*”: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

d) “*acquirente*”: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

e) “*soggetto realizzatore*”: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

f) “*intervista*”: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

g) “*mezzo di comunicazione di massa*”: ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l’editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

h) “*documento*”: ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio

**Art. 2**  
**Modalità di pubblicazione e diffusione**

1. La pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una “nota informativa”. Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il “soggetto realizzatore” del sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il nome del committente e dell’acquirente;

- c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli "intervistati" e il tipo di campione, specificando che si tratta di un "sondaggio" rappresentativo;
- d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);
- e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- f) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;
- h) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il "documento" completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa", come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

### **Art. 3**

#### **Modalità di documentazione**

1. Il "documento" completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'articolo 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del "soggetto realizzatore" nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (<http://www.agcom.it>), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove è stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);
- e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;
- f) metodo di raccolta delle informazioni;
- g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;
- h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;



i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

l) "rappresentatività" dei risultati, in termini di "margine di errore", al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

#### **Art. 4**

##### **Vigilanza e sanzioni**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l'Autorità provvede nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 3, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

3. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

4. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## CONTROVERSIE TRA GESTORI E UTENTI

### DELIBERA N. 182/02/CONS

#### ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE NEI RAPPORTI TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 giugno 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni";

VISTA la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti approvato nella seduta del 4 aprile 2002;

UDITA la relazione del commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### DELIBERA

#### Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento di cui all'allegato A, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata applicazione, si applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall'art. 2, Allegato A, della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 19 giugno 2002*

*Il Commissario relatore*  
SILVIO TRAVERSA

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **ALLEGATO A**

### **ALLA DELIBERA N. 182/02/CONS**

## **REGOLAMENTO DI PROCEDURA RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI**

### **Art. 1**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- c) "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti;
- d) "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità;
- e) "Corecom", i Comitati regionali per le comunicazioni;
- f) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
- g) "utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

h) “organi non giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo”, gli organismi che svolgono procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte tra consumatori e professionisti, conformemente ai principi di cui alla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE;

i) “rete di telecomunicazioni”, un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

l) “servizio di telecomunicazioni”, un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

m) “reclamo”, l’istanza con cui l’utente lamenta un disservizio o solleva una questione attinente l’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni interessato;

n) “formulario S”, il formulario per inoltrare segnalazioni all’Autorità ;

o) “formulario UG”, il formulario per promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Corecom.

## **SEZIONE I**

### *Segnalazioni*

#### **Art. 2**

##### **Segnalazioni**

1. I soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti singoli o associati, che intendano informare l’Autorità su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni possono comunicare all’Autorità le relative informazioni compilando il formulario S, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

2. L’Autorità valuta le segnalazioni di cui al comma 1 nell’esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti e nell’elaborazione di programmi di intervento generale.

## **SEZIONE II**

### *Tentativo obbligatorio di conciliazione*

#### **Art. 3**

##### **Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione**

1. Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

2. Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è ubicata l'utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, al luogo in cui l'utente ha la residenza o il domicilio.

#### **Art. 4**

##### **Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione**

1. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

2. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.

#### **Art. 5**

##### **Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio**

1. In pendenza della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione la sospensione del servizio può essere adottata solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.

2. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. A pena di inammissibilità, la richiesta dell'utente deve contenere le informazioni indicate all'articolo 6, comma 1, ed essere corredata da copia dell'istanza di conciliazione depositata.

4. Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, trasmette, anche a mezzo fax, copia della richiesta all'organismo di telecomunicazioni, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

5. Il Direttore del Dipartimento, o il suo delegato, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

#### **Art. 6**

##### **Procedura dinanzi al Corecom**

1. Nell'istanza presentata al Corecom devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni.

2. Nell'istanza devono essere sinteticamente indicati i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti e comunicati i precedenti tentativi di composizione della controversia.

3. L'istanza è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro ricevuta ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.

4. L'istanza può essere inoltrata compilando il formulario UG, pubblicato nel Bollettino ufficiale e disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

**Art. 7****Avviso di convocazione delle parti**

1. Il Corecom, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza e con le medesime modalità di cui all'art. 6, comma 3, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

2. In tale avviso sono specificamente indicati:
- a) la data di iscrizione al protocollo dell'istanza;
  - b) la data e il luogo fissati per la conciliazione;
  - c) l'oggetto della procedura;
  - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
  - e) il responsabile del procedimento.

**Art. 8****Udienza di conciliazione**

1. In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, e possono farsi assistere da avvocati.

2. Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

3. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una soluzione.

4. Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può fissare un'ulteriore udienza.

**Art. 9****Riunione delle procedure pendenti**

1. È facoltà del responsabile del procedimento disporre la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Corecom e aventi ad oggetto controversie omogenee.

**Art. 10****Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della procedura**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all'Autorità giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura.

**Art. 11****Esito della conciliazione**

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.

3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redi-

ge un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano.

#### **Art. 12**

##### **Conciliazione presso altri Organismi**

1. Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.

### **SEZIONE III**

#### *Controversie dinanzi all'Autorità*

#### **Art. 13**

##### **Richiesta di definizione della controversia da parte dell'Autorità**

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 318/1997.

2. L'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata al Dipartimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 6.

3. L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

4. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 14**

##### **Fissazione dell'udienza di discussione**

1. Il Direttore del Dipartimento, o un suo delegato, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro sette giorni dal ricevimento della stessa dispone la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti dell'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia.

2. In tale avviso sono specificamente indicati:

- a) la data e il luogo fissati per l'udienza;
- b) l'oggetto della procedura;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- d) il responsabile del procedimento.

#### **Art. 15**

##### **Procedura**

1. Per la definizione della controversia è previsto un termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi eccezionali nei quali il Direttore del Dipartimento, su espressa richiesta motivata, può ridurre il termine a sessanta giorni.

2. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 14, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità.

3. Le parti compaiono all'udienza di discussione personalmente o a mezzo del rappresentante legale o di persona munita di procura speciale.

4. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati e consulenti.

5. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.

#### **Art. 16**

##### **Mancata comparizione di una delle parti**

1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte.

2. Nel caso in cui un tale comportamento non sia sorretto da un giustificato motivo, la controparte può tuttavia chiedere che la controversia sia definita.

#### **Art. 17**

##### **Attività istruttoria**

1. Nel caso in cui il Direttore del Dipartimento disponga l'acquisizione di documenti, perizie o di altri elementi conoscitivi, ne è data comunicazione alle parti del procedimento e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione.

2. I soggetti che sono parte del procedimento possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

3. I risultati delle attività istruttorie di cui al comma 1 sono comunicati alle parti del procedimento.

#### **Art. 18**

##### **Decisione**

1. Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette la documentazione alla Commissione, allegando una relazione e la proposta di decisione.

2. La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza.

3. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale.



 <i>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</i> <b>Dipartimento Garanzie e Contenzioso</b> <b>Ufficio Garanzie</b>	
---	--

Il presente Formulario è stato redatto dal Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed intende migliorare l'accesso degli utenti e dei consumatori alle forme di tutela previste dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249. In particolare il Formulario è il mezzo con il quale gli utenti possono portare a conoscenza dell'Autorità aspetti e/o problemi attinenti ai servizi di telecomunicazioni.

**IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI**

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti: [reclami@agcom.it](mailto:reclami@agcom.it)

### DATI RELATIVI AL SEGNALANTE

**Segnalazione presentata da:**

Nome e cognome

Indirizzo  Via/Piazza :  N° civico:

Città  CAP

Telefono  Fax  E-Mail

Codice Fiscale

Nei confronti del **gestore**:

Codice di Utenza (N° contratto)

Numero telefonico dell'utenza interessata  
(Solo se servizi di telefonia)

**SEGNALAZIONE**

Operatore fornitore del servizio

Famiglia di servizio      Servizi rete fissa       Servizi mobili       Internet

**I. SERVIZIO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

- |                                    |                          |                                     |                          |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Accesso Rete Telefonica Generale   | <input type="checkbox"/> | Accesso Internet in Dial-Up         | <input type="checkbox"/> |
| Traffico Telefonico                | <input type="checkbox"/> | Accesso Internet con ADSL           | <input type="checkbox"/> |
| Carte Prepagate                    | <input type="checkbox"/> | Servizi su Rete Internet            | <input type="checkbox"/> |
| Servizi Telefonia Pubblica         | <input type="checkbox"/> | Servizi di Posta Elettronica        | <input type="checkbox"/> |
| Pacchetti Tariffari                | <input type="checkbox"/> | Selezione dell'Operatore Carrier    | <input type="checkbox"/> |
| Servizi di Informazione            | <input type="checkbox"/> | Preselezione dell'Operatore Carrier | <input type="checkbox"/> |
| Noleggio Apparecchiature           | <input type="checkbox"/> | Portabilità del Numero Fisso        | <input type="checkbox"/> |
| Documentazione Addebiti di Servizi | <input type="checkbox"/> | Portabilità del Numero Mobile       | <input type="checkbox"/> |
| Servizi Audiotel                   | <input type="checkbox"/> | Copertura Servizio Mobile           | <input type="checkbox"/> |
| Servizi Telefonici Supplementari   | <input type="checkbox"/> | Rete Privata Mobile                 | <input type="checkbox"/> |
| Rete Privata Fissa                 | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |

Altro (specificare)

**II. ANOMALIE RISCONTRATE**

- |  |                          |  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Degrado della Qualità di Servizio      | <input type="checkbox"/> | Contestazione Addebiti                 | <input type="checkbox"/> |
| Eliminazione Commerciale di Servizio   | <input type="checkbox"/> | Contestazione Clausole Contrattuali    | <input type="checkbox"/> |
| Interruzione di Servizio               | <input type="checkbox"/> | Violazione della Privacy               | <input type="checkbox"/> |
| Mancata Disattivazione di un Servizio  | <input type="checkbox"/> | Chiamate di Disturbo                   | <input type="checkbox"/> |
| Mancata Attivazione di un Servizio     | <input type="checkbox"/> | Clonazione Abbonamento                 | <input type="checkbox"/> |
| Mancato Ripristino di un Servizio      | <input type="checkbox"/> | Diffusione Contenuti Illegali          | <input type="checkbox"/> |
| Attivazione Servizio Non Richiesto     | <input type="checkbox"/> | Pubblicità Ingannevole                 | <input type="checkbox"/> |
| Noleggio Apparecchiature Non Richiesto | <input type="checkbox"/> | Errate Comunicazioni                   | <input type="checkbox"/> |
| Disattivazione Servizio Non Richiesta  | <input type="checkbox"/> | Intrusione informatica non autorizzata | <input type="checkbox"/> |

Altro (specificare):

- Periodo relativo alla anomalia oggetto della segnalazione    Dal     Al

**III. DOCUMENTI ALLEGATI**

(allegare esclusivamente copia dei documenti giustificativi)

Elenco documenti allegati

1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

Luogo       Data       Firma:

 <i>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</i> <b>Dipartimento Garanzie e Contenzioso</b> <b>Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni</b>	
--	--

Il presente Formulario è stato redatto dal Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed intende migliorare l'accesso degli utenti e dei consumatori alle forme di tutela previste dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249. In particolare utilizzando il Formulario UG è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti di cui alla delibera 182/02/CONS

**IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI**

### DATI RELATIVI AL RICORRENTE

Nome, Cognome o ragione sociale	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Residenza domicilio o sede	Via/Piazza	N°	
	Città	CAP	
Telefono (Facoltativo)	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Fax (Facoltativo)	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Codice Fiscale (Facoltativo)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Rappresentato da (Facoltativo)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Codice di utenza ( N° Contratto)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
N° Telefonico dell'utenza interessata* (solo se segnalazione su servizi telefonia)	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

Nome, Cognome o ragione sociale	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Residenza, domicilio o sede	Via/Piazza	N°	
	Città	CAP	





## **DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 28/2000**

### **ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO (2002-2003) IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE**

#### **Delibera n. 164/02/CSP del 6 agosto 2002**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale confermativo sulla legge regionale recante "Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dello statuto" indetto nella regione Friuli - Venezia Giulia per il giorno 29 settembre 2002

*Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2002, n. 188

#### **Delibera n. 165/02/CSP del 6 agosto 2002**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale abrogativo della legge regionale n. 1 del 2001 recante "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie" indetto nella regione Veneto per il giorno 6 ottobre 2002

*Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2002, n. 189

#### **Delibera n. 173/02/CSP del 17 settembre 2002**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vice-sindaco e di n. 13 consiglieri del Consiglio comunale di Courmayeur fissate per il giorno 17 novembre 2002

*Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2002, n. 241

#### **Delibera n. 174/02/CSP del 17 settembre 2002**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 10 della regione Toscana fissata per il giorno 27 ottobre 2002

*Gazzetta Ufficiale* 1 ottobre 2002, n. 230

#### **Delibera n. 51/03/CSP del 27 febbraio 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale abrogativo della legge regionale n. 14 del 2002 recante "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie" indetto dalla regione Liguria per il giorno 27 aprile 2003"

*Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2003, n. 63

**Delibera n. 73/03/CSP del 2 aprile 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum regionali abrogativi della disciplina istitutiva delle nuove province indetti dalla regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003

*Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2003, n. 83

**Delibera n. 79/03/CSP del 8 aprile 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003

*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2003, n. 91

**Delibera n. 80/03/CSP dell'8 aprile 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Consiglio e del presidente della giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003

*Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2003, n. 94

**Delibera n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003

*Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2003, n. 98

*Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2003, n. 115

**Delibera n. 84/03/CSP del 15 aprile 2003**

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 21 della regione Lazio fissata per il giorno 22 giugno 2003

*Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2003, n. 96

## DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

### DELIBERA N. 198/02/CONS

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 133/00/CONS: -  
“DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE  
IN SERVIZIO PRESSO L’AUTORITÀ E L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO”  
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER MOTIVI DI STUDIO -  
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO  
GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ  
E CONSEGUENTI AGGIORNAMENTI**

### L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 giugno 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, approvato con deliberazione n. 17/98 del 16 giugno 1998, ed in particolare l’art. 19 che definisce le competenze del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie in materia di organizzazione del lavoro;

VISTO il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, approvato con deliberazione n. 17/98 del 16 giugno 1998, ed in particolare l’art. 8, comma 1, che fissa in 37 ore e 30 minuti primi l’orario settimanale ordinario;

VISTO il Codice etico dell’Autorità approvato con deliberazione n. 18/98 del 16 giugno 1998 ed in particolare l’art. 3 comma 2 che stabilisce le norme di comportamento del dipendente nei confronti dei soggetti interessati all’attività svolta dall’Autorità;

VISTE le proprie decisioni del 28 luglio 1998 e dell’11 maggio 1999 con le quali è stato stabilito l’orario di servizio dell’Autorità dalle ore 8,30 alle ore 19,30, nei giorni dal lunedì al venerdì;

VISTA la propria decisione del 4 agosto 1999 con la quale si è decisa la erogazione di buoni pasto, del valore di £. 15. 000 (€ 7,75), a favore di tutto il Personale in servizio presso l’Autorità;

VISTA la propria delibera n. 133/00/CONS: - “Disposizioni concernenti l’orario di lavoro del personale in servizio presso l’Autorità e l’orario di apertura al pubblico” con la quale è stata, tra l’altro, disciplinata in via sperimentale l’articolazione dell’orario di lavoro del personale che opera presso l’Autorità in relazione alle esigenze funzionali complessive della stessa;

RITENUTO di apportare modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS in relazione alle attuali esigenze funzionali dell’Autorità;

RITENUTO, altresì, ai fini dell’accrescimento della professionalità dei dipendenti dell’Autorità, di integrare le disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale con ulteriori agevolazioni per motivi di studio;



TENUTO CONTO che con accordo siglato in data 20 giugno 2002 l'Autorità, in sede di contrattazione decentrata, ha concordato con le Organizzazioni Sindacali le modifiche e le integrazioni di cui in premessa;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È ratificato l'accordo di cui in premessa, siglato in data 20 giugno 2002 con le Organizzazioni sindacali.

### **Art. 2**

#### **Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 133/00/CONS**

1. All'art. 1 - (Orario di lavoro), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a. Il comma 2 è stato sostituito dal seguente:

“2. Il lavoro ordinario giornaliero va svolto per 7 ore e 30 minuti primi nell'ambito dell'orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo le esigenze funzionali definite dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza, con proprio provvedimento, acquisita la disponibilità del personale interessato, fermo restando quanto previsto al comma 3.”

b. Il comma 3 è stato sostituito dal seguente:

“3. L'orario giornaliero di lavoro ha inizio alle ore 8.00 con flessibilità in ingresso fino alle ore 10.00.”

c. Sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis Il ritardo sull'orario d'ingresso al lavoro, autorizzato dal Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza, comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.

3-ter In caso che il mancato recupero sia attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione.”

d. Il comma 4 è stato sostituito dal seguente:

“4. Per il recupero delle energie psico-fisiche e per la consumazione del pasto è prevista una pausa obbligatoria di durata non inferiore ai 30 minuti primi e non superiore ad un'ora, consentita dalle ore 12,30 alle ore 15,30.”

2. All'art. 3 - (Buoni pasto), della delibera n. 133/00/CONS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Il comma 1 è stato sostituito dal seguente:

“1. A tutto il Personale in servizio, compreso quello in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, viene attribuito un buono pasto per ogni giornata di almeno 5 ore di effettivo lavoro con rientro in servizio dopo la pausa obbligatoria prevista dall'art. 1 comma 6, ad esclusione delle giornate in regime di rimborso spese.”

3. È aggiunto l'Art. 4 - bis (Permessi brevi):

“1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi al dipendente dal Responsabile dell'Ufficio, per particolari esigenze personali o familiari e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di lavoro.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 72 ore nel corso dell'anno solare.
  3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorative in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
  4. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.”
4. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie adotta, con Ordine di Servizio, le modalità per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le Organizzazioni Sindacali.

### **Art. 3**

#### **Integrazioni al Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale**

1. All'art. 13 - (Agevolazioni per motivi di studio), del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis Ai dipendenti sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

4-ter I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

4-quater I permessi di cui al comma 1, in prima attuazione ed in fase di sperimentazione, sono conferiti nel limite massimo del 5% sul totale del personale in servizio all'inizio di ogni anno, con almeno una unità dove la percentuale non raggiunga detto valore.”

2. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie adotta, con Ordine di Servizio, le modalità per l'attuazione del presente articolo, di concerto con le Organizzazioni Sindacali.

### **Art. 4**

#### **Disposizioni di attuazione**

1. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

2. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, a valere sul capitolo 1. 08. 1069 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, nonché dei bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 27 giugno 2002*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO

**DELIBERA N. 217/02/CONS****DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ, LE SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMMISSARI, LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO E DELLE AUTO DI SERVIZIO****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 10 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ;

VISTI i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 2, 17, 47 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, gli artt. 4, 25, 26, 61, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, gli artt. 13 e 14 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTA la propria delibera n. 545/00/CONS - "Integrazione all'art. 4 - "organizzazione interna" del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

VISTA la propria delibera n. 546/00/CONS - "Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità";

VISTA la propria delibera n. 867/00/CONS - "Disposizioni attuative dell'art. 4 - "organizzazione interna" del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

VISTA la propria delibera n. 294/01/CONS - "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali";

VISTA la propria delibera n. 72/02/CONS - "Modifiche e integrazioni alla delibera n. 546/00/CONS - "disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità";

VISTE tutte le ulteriori disposizioni in materia di trattamento di missione, rimborso delle spese, utilizzo delle auto di servizio;

CONSIDERATO che già nella fase istruttoria della sopra menzionata delibera n. 294/01/CONS, che ha disposto la cessazione della fase di prima attuazione di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, si era proceduto ad una verifica del sistema di disposizioni che disciplinavano il regime delle missioni e delle spese, in particolare quelle di rappresentanza;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione della delibera n. 294/01/CONS, sono applicabili in via generale tutte le previsioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, che, pertanto, necessitano dell'adozione, ovvero della revisione, della relativa disciplina applicativa anche in relazione alle spese dei Componenti, e che tale adozione è stata ritardata dal succedersi in breve tempo di tre diversi Segretari generali;

RITENUTO che, in coerenza con le disposizioni di cui 47 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, al personale dello staff del Presidente e dei Commissari vada applicato il medesimo trattamento di missione applicato al restante personale dell'Autorità;

RITENUTO di disciplinare il trattamento di missione del Personale di ruolo in base alle specifiche esigenze dell'Autorità, anche con riferimento agli spostamenti tra la sede di Napoli e l'uffi-

cio di rappresentanza di Roma e con riferimento alle attività svolte con le Istituzioni dell'Unione europea;

RITENUTO che una trattazione sistematica del trattamento di missione del Personale di ruolo, delle spese del Presidente e dei Commissari, delle spese di rappresentanza, dell'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio risponda maggiormente a criteri di efficienza ed economicità di gestione, nonché al criterio di trasparenza;

VISTO l'accordo siglato il 9 luglio 2002 con le OO. SS.: CGIL, CISL, SIBC;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **CAPO I**

#### ***Trattamento di missione***

##### **Art. 1**

##### **Definizione di missione**

1. Per missione si intende la prestazione di una attività di servizio nell'interesse dell'Autorità in località distanti non meno di 25 chilometri dalla sede di servizio, intendendosi per tale il Comune sede di lavoro.

##### **Art. 2**

##### **Incarico di missione**

1. L'incarico di compiere la missione è conferito dal Responsabile dell'Unità organizzativa di primo livello di appartenenza, nei limiti di capienza del budget annuale relativo al rispettivo centro di responsabilità gestionale.

##### **Art. 3**

##### **Trattamento di missione**

1. Al Personale, ivi compresi i dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici ed il personale comunque distaccato presso l'Autorità ovvero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, inviato in missione competono, secondo i criteri di cui ai successivi articoli e nella misura prevista dalle allegare tabelle A, B, C:

- a. l'indennità di missione per i giorni di espletamento dell'incarico;
- b. il contributo di viaggio.

2. Sono altresì ammesse a rimborso, su presentazione della relativa documentazione di spesa e nei termini di cui ai successivi articoli:

- a. le spese di viaggio;
- b. le spese di alloggio;

3. Il trattamento di missione include la retribuzione delle eventuali prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario giornaliero.

4. Al Personale con qualifica di Funzionario, Operativo ed Esecutivo inviato in missione in giornate feriali non lavorative e festive spetta, per ogni giorno di missione, una giornata di riposo compensativo.

5. Ove non diversamente specificato, le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano sia alle missioni compiute in territorio nazionale sia alle missioni all'estero.

#### **Art. 4**

##### **Indennità di missione**

1. L'indennità di missione comprende il rimborso forfetario delle spese di alloggio e delle spese di vitto.

2. L'indennità di missione compete, per ciascuno dei giorni impegnati in attività lavorativa fuori dalla residenza di servizio, ed in base all'allegata tabella A:

- a. nella misura intera per ogni giorno di permanenza fuori sede con pernottamento;
- b. nella misura di 2/3:
  1. per ogni giorno di permanenza fuori sede senza pernottamento, quando l'assenza dalla residenza di servizio sia superiore alle 5 ore;
  2. per missioni con fruizione da parte del dipendente del vitto ovvero dell'alloggio;
- c. nella misura di 1/3:
  1. per missioni che comportino un'assenza dalla residenza di servizio non superiore alle 5 ore;
  2. per missioni con fruizione da parte del dipendente sia del vitto che dell'alloggio.

#### **Art. 5**

##### **Contributo di viaggio**

1. In relazione ai viaggi di andata e ritorno per missioni svolte in territorio nazionale compete un unico contributo di viaggio nella misura base prevista dall'allegata tabella A. Per le missioni all'estero il contributo di viaggio compete nella misura prevista per il Paese o la città di destinazione, secondo le misure base previste dall'allegata tabella B.

#### **Art. 6**

##### **Rimborso delle spese di viaggio**

1. Sono ammesse a rimborso, su presentazione della relativa documentazione e nei termini di seguito indicati, le spese sostenute per i viaggi:

- a. per iniziare o terminare l'incarico fuori residenza di servizio;
- b. per e dal luogo ove è svolto l'incarico, nel caso di missioni senza pernottamento;

2. Al dipendente che non richieda il rimborso delle spese di viaggio compete una somma pari al 25 % della misura base del contributo di viaggio. L'importo è ridotto al 15% nel caso di rimborso di non oltre il 50% delle spese di viaggio.

3. Viaggi per ferrovia, via mare o con altri mezzi pubblici di linea. Sono ammessi a rimborso:

- a. ogni spesa di viaggio documentata;
- b. il costo del supplemento per carrozzeria o cuccetta, purché il percorso da compiersi di notte sia non inferiore ai 450 chilometri di linea o comunque comporti un viaggio di durata non inferiore alle 5 ore.

4. Viaggi con voli aerei di linea. Sono ammessi a rimborso:

- a. il costo del biglietto, secondo i seguenti criteri:
  1. classe affari o analoga, per il Segretario generale e per i Responsabili delle unità organizzative di primo livello;

2. classe turistica negli altri casi;

b. le spese documentate per prenotazione dei posti, tasse aeroportuali, d'imbarco, diritti di agenzia e simili.

5. Quando motivate esigenze di servizio lo impongono può essere consentito l'uso del mezzo proprio, su autorizzazione del Responsabile dell'Unità organizzativa di primo livello di appartenenza. I dipendenti che richiedano l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio devono rilasciare una preventiva dichiarazione che solleva l'Autorità da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. In caso di utilizzo del mezzo proprio vengono riconosciuti:

a. l'indennità per chilometro, spettante nella misura di 1/4 del costo della benzina senza piombo al 1° gennaio è attribuita - sulla base di una dichiarazione resa dal dipendente con riferimento alle distanze tra le località interessate;

il rimborso delle eventuali spese sostenute per:

b. pedaggi autostradali;

c. trasporto al seguito (via mare), qualora si tratti di viaggi da o per isole e si renda necessario l'utilizzo del mezzo proprio nella località di missione.

6. Per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri mezzi pubblici di linea, sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso di servizi pubblici di autorimessa (taxi o noleggio). Tali spese sono altresì rimborsate per il collegamento con aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni marittime per percorsi non superiori a 65 chilometri per ciascuna corsa.

7. L'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto presso il luogo di missione o per altri spostamenti tra il luogo di lavoro ed il luogo in cui è stato fissato l'alloggio non comporta specifici rimborsi.

8. Tutte le spese di cui si chiede il rimborso devono essere assistite da specifica documentazione; per l'indennità chilometrica di cui al precedente punto 5 il dipendente deve rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni del viaggio compiuto.

## **Art. 7**

### **Rimborso delle spese di alloggio**

1. Nei casi in cui la permanenza fuori sede comporti anche il pernottamento, al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese di alloggio, alle condizioni indicate nel presente articolo e nei limiti di cui alla allegata tabella C.

2. In tal caso, per i giorni di spettanza dell'indennità di missione, questa compete nella misura di 2/3.

3. Il rimborso di spese di alloggio compete altresì, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, quando il dipendente abbia soggiornato in strutture alberghiere nei giorni immediatamente precedenti o seguenti il periodo di missione per esigenze connesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'Autorità attiva apposite convenzioni con strutture alberghiere nelle città di Napoli, Roma e Bruxelles. Il personale in missione è tenuto a pernottare in via prioritaria in tali strutture.

## **Art. 8**

### **Missioni all'estero**

1. Al Personale di ruolo inviato in missione all'estero, competono, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione in valuta e il contributo di viaggio nelle misure previste dall'allegata tabella B.

2. L' indennità di missione in valuta compete:
  - a. nella misura intera per i primi tre mesi di permanenza nel luogo di missione, salvo quanto previsto dall'art. 4 , comma 2, lettere b) e c) e dall'art. 7;
  - b. nella misura dei 2/3 dal quarto mese in poi;
  - c. nella misura di 1/3 nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettere b) e c) e dall'art. 7.

**Art. 9****Trattamento di missione per gli spostamenti tra la sede di Napoli e Roma e viceversa**

1. Al personale dell' Autorità, per gli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma e viceversa, compete:

- una indennità di missione pari a euro 45
- il rimborso delle spese di viaggio documentate
- n. 1 buono pasto

2. Nel caso motivi di servizio rendano necessario il pernottamento, al personale compete anche il rimborso delle spese di alloggio nei limiti previsti dalla tabella C.

**Art. 10****Trattamento di missione per gli spostamenti verso le sedi delle Istituzioni comunitarie**

1. Nel caso di spostamenti di servizio tra la sede di Napoli o l' ufficio di Roma e le sedi delle Istituzioni comunitarie così come individuate nel protocollo allegato al trattato di Amsterdam, non compete il contributo di viaggio di cui all' articolo 5.

**Art. 11****Partecipazione a convegni, seminari ed altri incontri**

1. Al personale inviato in rappresentanza dell' Autorità a convegni, congressi, seminari ed altri incontri di studio con il ruolo di relatore, anche in seguito a delega, o altro ruolo equivalente, spetta il trattamento di missione.

2. Al personale che, previa autorizzazione del Responsabile dell' Unità organizzativa di primo livello di appartenenza, partecipa a convegni, congressi, seminari ed altri incontri di studio d' interesse dell' Autorità spetta esclusivamente il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla presente delibera.

**Art. 12****Anticipo delle spese di missione**

1. A richiesta dell' interessato, sarà autorizzata l' anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

**Art. 13****Staff del Presidente e dei Commissari**

1. Al personale dello staff del Presidente e dei Commissari, di cui all' articolo 47, commi 2 e 3, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

2. Il Presidente ed i Commissari per ciascun componente del proprio staff indicano tra Napoli e Roma la sede di riferimento ai soli fini del rimborso delle spese. Detta indicazione sarà operata sulla base di una equa ripartizione dello staff tra le due sedi di lavoro.

3. L'incarico di missione è conferito dal Presidente o dal Commissario presso il quale opera il personale interessato, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui alla presente delibera.

## **CAPO II**

### ***Spese del Presidente e dei Commissari***

#### **Art. 14**

##### **Trattamento di trasferta del Presidente e dei Commissari**

1. Al Presidente ed ai Commissari che si recano in trasferta spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, secondo l'allegata tabella D e secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4 .

2. Il Presidente ed i Commissari che si recano in trasferta possono utilizzare il mezzo proprio secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5. In tal caso il Presidente ed i Commissari rilasciano un'apposita dichiarazione attestante i presupposti ivi contemplati.

3. Il trattamento di cui al comma 1 spetta anche nel caso di spostamenti di servizio tra la sede di Napoli e l'ufficio di Roma e viceversa. Il Presidente ed i Commissari eleggono tra Napoli e Roma la sede di riferimento ai soli fini del rimborso delle spese. Non spetta alcun rimborso per le spese sostenute presso la sede eletta, con esclusione delle spese di viaggio sostenute per gli spostamenti settimanali nel caso di non residenza a Napoli o a Roma.

4. Ai fini del rimborso delle spese di alloggio possono essere adottate soluzioni alternative alle strutture alberghiere solo se comportano un minor onere per l'Autorità e se le spese possono essere formalmente documentate .

#### **Art. 15**

##### **Telefono cellulare**

1. Al Presidente ed ai Commissari, qualora non dispongano di telefoni cellulari di servizio, è rimborsata, a seguito della presentazione in originale della relativa bolletta o del giustificativo di spesa, la somma, calcolata sulla base delle tariffe applicate all'Autorità per i telefoni cellulari di servizio, pari ad un volume massimo di traffico annuo di 30. 000 scatti.

#### **Art. 16**

##### **Spese di rappresentanza**

1. Il Presidente ed i Commissari sono legittimati alle spese di rappresentanza nei limiti e con le modalità disciplinate al Capo III.

#### **Art. 17**

##### **Utilizzo di carte di credito**

1. Il Presidente ed i Commissari possono utilizzare apposite carte di credito cosiddette "aziendali" per le spese di cui agli articoli 14 e 16, secondo i limiti e le modalità di cui al Capo IV.



### **CAPO III**

#### ***Spese di rappresentanza***

##### **Art. 18**

##### **Spese di rappresentanza**

1. Per spese di rappresentanza si intendono quelle fondate sull'esigenza per l'Autorità di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali con soggetti terzi, per finalità in stretto rapporto ai propri compiti istituzionali.

##### **Art. 19**

##### **Tipologia delle spese di rappresentanza**

1. Nel rispetto della previsione dell'art. 18, rientrano nelle spese di rappresentanza le spese sostenute in occasioni ufficiali, in particolare, quelle connesse a:

- a. colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro e di prolungate riunioni che richiedono un elevato livello di rappresentanza, ovvero di altri avvenimenti promozionali dell'immagine dell'Autorità, che si tengano in locali pubblici o di pertinenza della stessa;
- b. forme straordinarie di accoglienza ed ospitalità nei confronti di autorità o personalità esterne all'amministrazione;
- c. oneri minuti derivanti da doveri di rappresentanza;
- d. interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno.

2. Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che vedano la partecipazione di soggetti non estranei all'Autorità salvo particolari ricorrenze ufficiali.

##### **Art. 20**

##### **Soggetti legittimati all'effettuazione delle spese di rappresentanza**

1. Sono titolari dell'attività di rappresentanza, nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente ed i Commissari. Su delega del Presidente possono svolgere attività di rappresentanza il Segretario generale ed i Responsabili delle Unità organizzative di primo livello.

##### **Art. 21**

##### **Impegno e liquidazione delle spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza sono ordinate dai soggetti legittimati secondo le rispettive competenze.

2. Ad essi compete la valutazione della spesa, nonché l'ammontare della stessa, tenuto conto dei limiti fissati con la presente delibera.

3. La liquidazione della spesa avviene sulla base della presentazione di:
- a. documentazione che indichi espressamente le circostanze ed i motivi della spesa sostenuta in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19;
  - b. certificazione in originale comprovante la spesa stessa (fatture, ricevute fiscali, etc.).

**Art. 22****Limiti per le spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza del Presidente, dei Commissari, sono imputate negli appositi capitoli di Bilancio e non possono superare il limite, per ciascun esercizio finanziario, di € 6. 000 per il Presidente e di □. 500 per ciascuno dei Commissari.

**CAPO IV****Carte di credito****Art. 23****Titolari delle carte di credito**

1. Per le spese di cui al successivo articolo 24, oltre al Presidente ed ai Commissari possono utilizzare apposite carte di credito, cosiddette "aziendali", il Segretario generale ed i Responsabili delle Unità organizzative di primo livello.

**Art. 24****Modalità di utilizzo delle carte di credito**

1. La carta di credito può essere utilizzata per gli acquisti riconducibili alle spese di rappresentanza di cui al capo III e per le spese di trasferta e di missione.
2. Ai fini del precedente comma 1, sono da considerarsi spese di trasferta e di missione:
  - a. le spese di viaggio;
  - b. i pernottamenti in albergo;
  - c. il consumo di pasti.
3. La carta deve essere sottoscritta sul retro di pugno dal titolare e deve essere utilizzata esclusivamente per le esigenze personali del titolare stesso.
4. Al fine di procedere ai pagamenti relativi al rimborso delle somme anticipate dai Servizi Interbancari, l'Ufficio preposto alla liquidazione acquisisce preventivamente la documentazione delle spese eseguite tramite carta di credito ed invia periodicamente al titolare della carta l'estratto conto relativo ai movimenti effettuati.
5. Il titolare della carta è tenuto ad effettuare un sollecito riscontro dell'estratto conto al fine di fornire all'Ufficio competente gli elementi necessari per riscontrare la correttezza delle spese effettuate.

**CAPO V****Auto di servizio****Art. 25****Autovetture di servizio**

1. L'Autorità, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, attua misure di utilizzo delle autovetture di servizio a disposizione secondo criteri di economicità ed efficienza della spesa.
2. Le autovetture di servizio, nell'ambito della disponibilità, vengono assegnate in utilizzo non esclusivo a favore dei Commissari e del Segretario generale.

3. L'uso di taxi è consentito nei casi in cui non possano essere utilizzate le autovetture a disposizione e sussistano motivate esigenze di servizio. A tale fine l'Autorità attiva apposite convenzioni.

## **CAPO VI**

### ***Disposizioni finali e abrogative***

#### **Art. 26**

##### **Altri casi di rimborso delle spese**

1. Ai componenti degli organismi, dei comitati e delle commissioni che operano presso l'Autorità ed in ogni altro caso specificatamente previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate è disposto secondo le modalità ed i limiti previsti dell'articolo 14, comma 1.

#### **Art. 27**

##### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Le tabelle di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono adeguate periodicamente in relazione alle variazioni del trattamento economico stabilito per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

#### **Art. 28**

##### **Disposizioni abrogative**

1. A far data dell'entrata in vigore della presente delibera cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alle delibere n. 545/00/CONS, n. 546/00/CONS e successive modifiche ed integrazioni e n. 867/00/CONS, nonché ogni altra disposizione dell'Autorità in contrasto o incompatibile con quanto previsto nella presente delibera.

#### **Art. 29**

##### **Disciplina transitoria**

1. Restano salve, in alternativa alle disposizioni di cui alla presente delibera, le condizioni definite per i rapporti e gli incarichi già vigenti, fino al termine per gli stessi specificamente previsto o, in mancanza di detto termine, fino al 31 dicembre 2002.

#### **Art. 30**

##### **Disposizioni finali**

1. Il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'attuazione della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità. Un estratto della presente delibera è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Napoli, 10 luglio 2002*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 217/02/CONS

**Tabella A: Trattamento economico relativo alle missioni per l'anno 2002**  
**Territorio nazionale**

GRUPPI	QUALIFICA (Livello o Fascia)	DIARIE						Contributo di viaggio
		(Comuni fino a 200. 000 abit. )			(Comuni oltre 200. 000 abit. )			
		In misura intera	In misura di 2/3	In misura di 1/3	In misura intera	In misura di 2/3	In misura di 1/3	
I	<b>Dirigente</b> (33 e superiori)	286,81	191,21	95,61	308,79	205,86	102,93	327,28
II	<b>Dirigente</b> (da 10 a 32)	260,54	173,70	86,85	280,91	187,28	93,64	296,19
III	<b>Dirigente</b> (da 0 a 9) <b>Funzionario</b> (31 e superiori) <b>Funzionario</b> (da 21 a 30) <sup>1</sup>	223,02	148,68	74,34	237,76	158,51	79,26	257,32
IV	<b>Funzionario</b> (da 21 a 30) <sup>2</sup>	190,58	127,06	63,53	202,11	134,74	67,37	218,46
V	<b>Funzionario</b> (da 0 a 20)	169,68	113,12	56,56	178,79	119,20	59,60	195,14
VI	<b>Operativo</b> (A - B - C) <b>Esecutivo</b> (A - B)	154,13	102,76	51,38	164,05	109,37	54,69	179,32
VII	<b>Operativo</b> (D) <b>Esecutivo</b> (C - D)	121,96	81,31	40,66	129,74	86,50	43,25	140,46

(1) Con servizio nella Qualifica a partire dal Livello 21, pari o superiore a 4 anni.

(2) Con servizio nella Qualifica a partire dal Livello 21, inferiore a 4 anni.

**Tabella B: Trattamento economico relativo alle missioni per l'anno 2002  
Estero**

PAESI	VALUTA	DIARIE E CONTRIBUTO DI VIAGGIO						
		Importi netti per valuta per gruppi di qualifiche						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
New York	Doll. U. S. A.	411	390	358	333	308	308	281
OPEC del M. O.	Doll. U. S. A.	1.572	1.449	1.350	1.245	1.161	1.161	1.062
Svizzera, Liechtenstein	Fr. sv.	449	413	384	358	333	333	304
Germania	Euro	263,33	245,46	228,12	209,20	194,48	194,48	176,61
Giappone	Yen	49.989	46.454	43.167	39.887	37.111	37.111	33.832
Austria	Euro	224,03	208,07	193,46	178,85	166,19	166,19	151,58
Belgio, Lussemburgo	Euro	227,27	211,24	196,32	181,40	168,69	168,69	153,80
Olanda	Euro	196,70	183,40	170,57	158,22	146,34	146,34	133,04
Francia	Euro	293,01	272,37	253,28	233,88	218,05	218,05	198,03
Regno Unito	Sterline	191	178	166	153	143	143	131
Irlanda	Euro	228,38	217,63	206,89	185,39	174,64	174,64	161,21
Portogallo	Euro	318,77	296,23	275,31	254,38	236,68	236,68	208,47
Spagna	Euro	217,57	202,22	187,91	173,64	161,54	161,54	147,28
USA, resto Europa, centro-sud America, Asia, Africa, Australia, Nuova Zelanda	Doll. USA	375	345	320	297	275	275	252
Canada	Doll. can.	342	318	296	272	253	253	230

Massimale alloggio estero pari alla Diaria giornaliera

**Tabella C: Trattamento economico relativo alle missioni per l'anno 2002  
Rimborso spese di alloggio**

GRUPPI	QUALIFICA/INCARICO	RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO
	Segretario generale	Albergo a 5 stelle o equivalente esclusa la categoria lusso
I	Dirigente ( 33 e superiori)	Albergo 4 stelle o equivalente
II	Dirigente (da 10 a 32)	Albergo 4 stelle o equivalente
III	Dirigente (da 0 a 9) Funzionario (31 e superiori) Funzionario (da 21 a 30 <sup>1</sup> )	Albergo 4 stelle o equivalente
IV	Funzionario (da 21 a 30 <sup>2</sup> )	Albergo 4 stelle o equivalente
V	Funzionario (da 0 a 20)	Albergo 4 stelle o equivalente
VI	Operativo (A - B - C); Esecutivo (A - B)	Albergo 4 stelle o equivalente
VII	Operativo (D); Esecutivo (C - D)	Albergo 4 stelle o equivalente

- (1) Con servizio nella Qualifica a partire dal Livello 21, pari o superiore a 4 anni.  
(2) Con servizio nella Qualifica a partire dal Livello 21, inferiore a 4 anni.

**Tabella D: Trattamento economico relativo alle trasferte del Presidente e dei Commissari  
Territorio nazionale ed estero**

Spese di vitto giornaliero	€ 100.00
Spese di alloggio	Albergo a 5 stelle o equivalente esclusa la categoria lusso
Spese per spostamenti in aereo	Classe affari o analoga

**DELIBERA N. 236/02/CONS  
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

VISTO, in particolare, il comma 18 dell'art. 1 della stessa legge istitutiva che prevede la possibilità di assumere personale dipendente e con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, con le modalità di cui all'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95;

VISTA la propria delibera n. 17/98 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 47 del sopra menzionato regolamento, che prevede la possibilità di assumere personale a contratto anche per le Segreterie dei Componenti;

VISTO altresì, l'art. 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale che prevede gli ambiti e le modalità per l'attivazione di contratti a tempo determinato;

VISTA la propria delibera n. 294/01/CONS recante "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali";

CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per risorse e professionalità non presenti all'interno dell'Autorità, di personale assunto con contratti a tempo determinato da individuare tramite selezioni pubbliche;

CONSIDERATA, inoltre, la possibilità di attivare appositi contratti a tempo determinato per l'acquisizione del personale da assegnare alle segreterie dei Componenti, anche sulla base di un imprescindibile rapporto fiduciario;

RITENUTO di individuare criteri generali per la valutazione delle specifiche esperienze maturate e competenze possedute dal personale da assumere a contratto anche ai fini della conseguente definizione del relativo trattamento giuridico ed economico;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Personale a contratto**

1. L'Autorità per garantire lo svolgimento di funzioni istituzionali, qualora non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalità esistenti, può avvalersi di personale a contratto, nel numero massimo di 60 unità.

2. Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorità.

3. Il personale a contratto svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, secondo le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

4. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e non possono essere rinnovati per più di due volte.

5. La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti è attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo avvenga, è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.

6. Le assunzioni del personale a contratto avvengono mediante procedure selettive pubbliche, delle quali viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Autorità e sui maggiori quotidiani; tale pubblicazione concerne, tra l'altro, i requisiti di partecipazione ed il trattamento giuridico ed economico da attribuire, determinati, di volta in volta, in relazione agli specifici obiettivi e professionalità per le quali si intendono attivare i contratti.

7. La valutazione delle esperienze maturate e delle competenze possedute dai candidati è effettuata sulla base dei titoli presentati e mediante un apposito colloquio, da una commissione costituita da tre esperti nelle materie previste nella selezione, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Autorità, salvo che le specifiche professionalità da selezionare non richiedano competenze, anche di livello universitario, esterne all'Autorità.

8. La commissione di cui al comma 7 è costituita con provvedimento del Segretario generale e non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali.

9. Ai fini di cui al comma 7, per la valutazione delle competenze possedute sono considerati, sulla base delle tabelle A e B allegate alla presente delibera, in particolare: il titolo di studio, i diplomi di specializzazione post universitaria ovvero i dottorati di ricerca o le seconde lauree, le conoscenze linguistiche, le conoscenze informatiche, le abilitazioni professionali ed eventuali pubblicazioni scientifiche che possano essere di interesse dell'Autorità. Per la valutazione delle esperienze maturate d'interesse dell'Autorità e coerenti con le professionalità richieste, considerate in relazione alla durata, al tipo di attività svolta, alle posizioni funzionali ricoperte, nonché alla retribuzione in godimento, sono valutati in particolare: l'attività svolta, anche in posizione di praticante, presso l'Autorità, presso pubbliche amministrazioni, altri enti o imprese, istituzioni di ricerca, Istituzioni comunitarie, ovvero l'attività libero professionale coerente con le professionalità richieste.

**Art. 2****Contratti ai sensi dell'art. 47, comma 3 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale**

1. Il personale delle segreterie del Presidente e dei Commissari può essere assunto, su specifica designazione del componente e sulla base delle tabelle A e B allegate alla presente delibera, con appositi contratti a tempo determinato. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e possono essere rinnovati, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 30, della legge n. 481/95, fino alla cessazione del mandato del Presidente o del Commissario presso la cui segreteria il contratto è stato attivato; in ogni caso la cessazione del mandato dà luogo alla risoluzione del contratto.

2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo non costituiscono titolo per l'accesso alla riserva di posti nei concorsi pubblici di cui alla delibera n. 294/01/CONS.

3. Le funzioni svolte dal personale assunto a contratto sono definite dai Componenti stessi nell'ambito di quelle individuate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26. Il personale assunto con contratto a tempo determinato presso le segreterie dei componenti non può essere destinato alle unità organizzative.

4. Al personale assunto a contratto presso le segreterie dei Componenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 1.

5. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al presente articolo viene definito, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base delle competenze possedute ed esperienze maturate secondo le tabelle C e D allegate alla presente delibera.

**Art. 3****Disposizioni abrogative e finali**

1. A far data dell'entrata in vigore della presente delibera cessano di avere efficacia la delibera n. 5/98 ed ogni altra disposizione dell'Autorità in contrasto o incompatibile con quanto previsto nella presente delibera.

2. Il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvede agli atti ed alle iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 17 luglio 2002*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO



**ALLEGATO****Tabella A, contenente i criteri per la valutazione delle competenze e delle esperienze del personale con qualifica di dirigente o di funzionario assunto con contratto a tempo determinato****Competenze:**

Voto di laurea >105 .....	1 punto
Laurea conseguita con lode .....	1 punto
Pubblicazioni scientifiche di interesse dell'Autorità .....	Fino a 3 punti valutato su pubblicazioni a stampa o atti di convegni internazionali
Dottorati di ricerca .....	3 punti
Conseguimento del titolo finale di Master inferiore all'anno .....	1 punto
Conseguimento del titolo finale Master pari o superiore all'anno .....	3 punti
Scuola di specializzazione post laurea .....	1,5 punti
Per ciascuna lingua conosciuta .....	Fino ad 1 punto per conoscenza media Fino ad 1,5 punti per la conoscenza buona /ottima
Conoscenza informatica .....	Fino ad 1 punto
Per ogni abilitazione professionale .....	1 punto

**Esperienze:**

Esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera .. fino ad un massimo di 15 punti

Per il personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 47, comma 3, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità la valutazione delle esperienze avviene come segue:

Anni dalla laurea impiegati in esperienze lavorative d'interesse .....	1 punto per ogni anno fino ad un
dell'Autorità di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera .....	massimo di 15 punti

**Tabella B, contenente i criteri per la valutazione delle competenze e delle esperienze del personale con qualifica operativa assunto con contratto a tempo determinato****Competenze:**

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito .....	1 punto con votazione > 95
Laurea breve .....	0,5 punti
Laurea .....	1 punto
Corsi di formazione e/o specializzazione coerenti con le .....	Fino a 2 punti professionalità richieste
Per ciascuna lingua conosciuta .....	Fino ad 1 punto per conoscenza media Fino a 2 punti per la conoscenza buona/ottima
Conoscenza informatica .....	Fino a 1 punto per conoscenza media Fino a 2 punti per conoscenza buona Fino a 3 punti per conoscenza ottima

**Esperienze:**

Esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9 della presente delibera e coerenti con i compiti previsti all'art. 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale .....

Fino ad un massimo di 20 punti

Per il personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 47, comma 3, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità la valutazione delle esperienze avviene come segue:

Anni di esperienze maturate di cui all'art. 1, comma 9	1 punto per ogni anno fino ad un
della presente delibera e coerenti con i compiti previsti	massimo di 20
all'art. 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale	

**Tabella C, contenente i criteri per l'attribuzione del trattamento giuridico ed economico del personale da assegnare allo staff dei componenti assunto con contratto a tempo determinato**

Punteggio	Trattamento giuridico ed economico pari al livello:
Da 0 a 3 punti	.0
Da 4 a 6 punti	.3
Da 7 a 9 punti	.6
Da 10 a 12 punti	.9
Da 13 a 15 punti	.12
Da 16 a 18 punti	.15
Da 19 a 21 punti	.18
Da 22 a 24 punti	.21
Da 25 a 27 punti	.24
Oltre i 28 punti	.27

**Tabella D, contenente i criteri per l'attribuzione del trattamento giuridico ed economico del personale da assegnare alle segreterie dei componenti assunto con contratto a tempo determinato**

Punteggio	Trattamento giuridico ed economico pari al livello:
Da 0 a 3 punti	.D1
Da 4 a 6 punti	.D3
Da 7 a 9 punti	.D5
Da 10 a 12 punti	.D7
Da 13 a 15 punti	.D9
Da 16 a 18 punti	.C2
Da 19 a 21 punti	.C4
Da 22 a 24 punti	.C6
Da 25 a 27 punti	.C8
Oltre i 28 punti	.B1

**DELIBERA N. 316/02/CONS****ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO CONCERNENTE  
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la delibera n. 545/00/CONS del 1° agosto 2000 recante "Integrazione all'art. 4 - "organizzazione interna" del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2000, n. 185;

VISTA la delibera n. 61/01/CONS del 25 gennaio 2001 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità: istituzione della Segreteria generale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2001, n. 69;

VISTA la delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001 recante "Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) convenzione per i diritti sindacali; 2) relazioni sindacali; 3) protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente", ed in particolare art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;

VISTA la delibera n. 83/02/CONS del 13 marzo 2002 recante "Articolazione dei dipartimenti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e dei servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità", ed in particolare l'articolo 10 recante "Incarichi speciali";

CONSIDERATI i riflessi organizzativi connessi all'istituzione del Segretario generale e le conseguenti ripercussioni che tale modifica regolamentare ha apportato sul funzionamento della struttura;

CONSIDERATA la necessità di integrare le previsioni regolamentari concernenti la Segreteria generale con riferimento ai compiti assegnati ed alla struttura facente capo alla stessa, nonché di procedere ad un riassetto organizzativo della struttura dell'Autorità finalizzato al conseguimento di efficiente ed efficace funzionalità, anche attraverso l'opportuna armonizzazione delle modifiche introdotte con il precedente assetto organizzativo;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato di procedere alle all'adozione di un nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

SENTITE le OO. SS.: SIBC, ASLCOM, CGIL, CISL secondo quanto previsto dall'art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;

UDITA la relazione del Presidente;

**DELIBERA****Art. 1****Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità**

1. L'Autorità adotta il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, riportato nell'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 10 della delibera n. 83/02/CONS.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli 9 ottobre 2002*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO

**ALLEGATO A****ALLA DELIBERA N. 316/02/CONS****REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI****Art. 1****Definizioni**

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 481/95" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'espressione "legge n. 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
- l'espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell'Autorità;
- l'espressione "Organi collegiali dell'Autorità" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;
- l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità.

## **TITOLO I**

### **L'Autorità**

#### **Art. 2**

##### **Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti**

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

#### **Art. 3**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.

#### **Art. 4**

##### **Organizzazione interna**

1. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio nell'ambito delle categorie indicate dal comma 2.

2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità, dello Stato o di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo quanto previsto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del Consiglio, su designazione del Commissario interessato.

#### **Art. 5**

##### **Convocazione e ordine del giorno**

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente - anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari - e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa.

Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

#### **Art. 6**

##### **Uffici dell'Autorità**

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

#### **Art. 7**

##### **Riunioni dell'Autorità**

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni.

#### **Art. 8**

##### **Segretariato generale**

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli Organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione degli Organi collegiali;
- cura la pianificazione dei procedimenti istruttori in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli stessi sullo stato di avanzamento dei procedimenti;
- propone al Consiglio per l'approvazione il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
- cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;
- cura la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento;
- cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;
- sovrintende alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità;
- sovrintende alla predisposizione, secondo gli indirizzi del Consiglio, dello schema di relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per la presentazione al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n. 249/97.

3. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore al biennio ed è rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, del presente articolo, nell'ambito del Segretariato generale sono costituiti i seguenti Uffici :

- Ufficio del Segretario generale, con compiti di diretta collaborazione, trattazione degli affari generali e supporto operativo;
- Ufficio del Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'articolo 9;
- Ufficio della Commissione per le infrastrutture e le reti;
- Ufficio della Commissione per i servizi ed i prodotti;
- Ufficio del Consiglio;
- Ufficio per il supporto agli organismi, comitati e commissioni che operano presso l'Autorità.

## **Art. 9**

### **Comitato di coordinamento e monitoraggio**

1. Il Segretario generale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lett. b), c), h), e per la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali si avvale del Comitato di coordinamento e monitoraggio.

2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale ed è composto dai coordinatori di cui all'articolo 24, dai direttori del Servizio giuridico e del Servizio risorse umane e finanziarie. In relazione a singole problematiche, il Segretario generale può di volta in volta disporre che partecipino alle riunioni del Comitato altri responsabili di unità organizzative di primo livello e gli assistenti del Presidente e dei Commissari.

3. Il Segretario generale può conferire specifiche deleghe ai componenti del Comitato.

4. Il supporto alle attività del Comitato è assicurato dall'Ufficio di cui all'articolo 8, comma 4, let. b).

#### **Art. 10**

##### **Deliberazioni dell'Autorità**

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

#### **Art. 11**

##### **Verbale delle riunioni**

1. Il Segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al Segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

### **TITOLO II**

#### **Organizzazione**

#### **Art. 12**

##### **Organizzazione generale dell'Autorità**

1. L'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da "unità organizzative" di primo e di secondo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Dipartimenti, con funzioni istruttorie ai fini dell'esercizio delle attribuzioni dell'Autorità e in Servizi, con funzioni di supporto agli Organi collegiali, al Segretariato generale ed ai Dipartimenti.



3. I Dipartimenti sono i seguenti:
  - a) Regolamentazione;
  - b) Vigilanza e controllo;
  - c) Garanzie e contenzioso.
4. I Servizi sono, oltre quelli di cui al comma 5, i seguenti:
  - a) Tecnologie;
  - b) Analisi di mercato e concorrenza;
5. Al Segretariato generale fanno capo i seguenti Servizi:
  - a) Servizio giuridico;
  - b) Servizio risorse umane e finanziarie;
  - c) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa
  - d) Servizio relazioni istituzionali;
  - e) Servizio relazioni comunitarie e internazionali.
6. L'organizzazione di secondo livello è articolata in Uffici.

**Art. 13****Servizio giuridico**

1. Il Servizio giuridico:
  - a) fornisce consulenza giuridica agli organi e alle strutture dell'Autorità, ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;
  - b) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;
  - c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i raccordi con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;
  - d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale;
  - e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza.

**Art. 14****Servizio Risorse Umane e Finanziarie**

1. Il Servizio risorse umane e finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, la formazione del personale, nonché l'organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.
2. Il Servizio, in particolare:
  - predispone, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;
  - provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;
  - cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;

- provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità, compreso il protocollo generale ed il centralino;
- predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative;
- è responsabile del sistema informativo amministrativo dell'Autorità e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

3. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato Datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 15**

##### **Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa**

1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:
  - cura le relazioni con il pubblico;
  - cura l'organizzazione di audizioni;
  - provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;
  - cura la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet dell'Autorità;
  - cura i rapporti dell'Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del Presidente.

#### **Art. 16**

##### **Servizio Relazioni Istituzionali**

1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:
  - a) cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità, nonché con i comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;
  - b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del Presidente.

#### **Art. 17**

##### **Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali**

1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:
  - cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei paesi stranieri;
  - coordina, d'intesa con i Servizi ed i Dipartimenti interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l'Autorità.

#### **Art. 18**

##### **Dipartimento Regolamentazione**

Il Dipartimento della regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all'intero settore delle comunicazioni.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13; lettera b), nn. 2, 10 e 15; lettera c), nn. 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95.

#### **Art. 19**

##### **Dipartimento Vigilanza e Controllo**

Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema delle comunicazioni.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 5, 10 e 15; lettera b), nn. 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), nn. 8 e 10, della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97.

Il Dipartimento svolge le attività connesse alle funzioni affidate all'Autorità dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

#### **Art. 20**

##### **Dipartimento Garanzie e Contenzioso**

Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 9 e 14; lettera b), nn. 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/97.

Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera 1) della legge n. 481/95.

#### **Art. 21**

##### **Servizi Tecnologie, Analisi di Mercato e Concorrenza**

1. I Servizi per le tecnologie e per le analisi di mercato e concorrenza provvedono, anche su richiesta degli Organi collegiali, del Segretariato generale e dei Dipartimenti, ad eseguire indagini, ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull'evoluzione prevista per l'intero sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.

2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie, nonché su questioni specifiche relative agli standard e all'interoperabilità.

3. Il Servizio analisi di mercato e concorrenza predispone inoltre le analisi di mercato per la valutazione del grado di concorrenzialità dei mercati.

## **Art. 22**

### **Ulteriori attività dei Servizi**

1. I Servizi di cui all' art. 12, comma 4, e all' art. 13, comma 1, let. a) ciascuno per le materie di propria competenza:

- sviluppano l'insieme delle informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio conoscitivo;
- promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare continuamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del consumo;
- predispongono, su richiesta degli Organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

2. I Servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

## **Art. 23**

### **Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi**

Il coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi di cui all' art. 12, comma 4, a) e b) è assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori.

I coordinatori sono nominati, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell' Autorità.

Il coordinatore dei Servizi predispone lo schema di relazione annuale da sottoporre all' approvazione dell' Autorità per la presentazione al Governo a norma dell' art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n. 249/97.

Il coordinatore dei Servizi si avvale inoltre di un Ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazione che svolge i seguenti compiti:

- cura la base statistica e l'attività editoriale dell' Autorità;
- gestisce il Centro Documentazione e la Biblioteca dell' Autorità;
- fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali;
- cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell' Autorità.

## **Art. 24**

### **Compiti e responsabilità dei Coordinatori**

I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono al Segretario generale; specificamente:

- coordinano le attività ed i procedimenti che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti o più Servizi;

- pongono in essere modalità organizzative per facilitare il flusso di informazioni tra i Dipartimenti o tra i Servizi al fine di assicurare la coerenza dell'azione amministrativa;

Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i Coordinatori indicano riunioni con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi.

#### **Art. 25**

##### **Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello**

Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità.

Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

#### **Art. 26**

##### **Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi**

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi, in particolare:

- propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici e la designazione dei responsabili degli stessi;
- assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;
- sovrintendono agli affari di competenza del Dipartimento o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;
- distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;
- assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;
- al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al Consiglio;
- rispondono della gestione delle risorse assegnate al Dipartimento o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità.

I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

#### **Art. 27**

##### **Verifica periodica della struttura della Autorità**

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 28**

##### **Controllo interno**

Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione

degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

### **TITOLO III**

#### ***Svolgimento dei procedimenti***

##### **Art. 29**

#### **Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio**

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

##### **Art. 30**

#### **Audizioni**

L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

##### **Art. 31**

#### **Responsabile del procedimento**

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

##### **Art. 32**

#### **Svolgimento e conclusione del procedimento**

Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

### **Art. 33**

#### **Informazione all'Autorità**

Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

### **Art. 34**

#### **Definizione delle procedure**

Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

## **TITOLO IV**

### ***Redistribuzione delle competenze degli Organi collegiali dell'Autorità***

### **Art. 35**

#### **Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97**

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.

## **TITOLO V**

### ***Relazioni con altre Autorità indipendenti***

### **Art. 36**

#### **Relazioni con altre Autorità**

L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.

**DELIBERA N. 111/03/CONS****SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 ed in particolare nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

VISTO il Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l'art. 2 del Regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 3 novembre 2002 è deceduta la dott. ssa Marisa Musu, componente del Consiglio nazionale degli utenti, la quale era stata nominata dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal C. G. D. Coordinamento Genitori Democratici Nazionale;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

VISTE le designazioni ed i curricula degli esperti, trasmessi dal C. G. D. Coordinamento Genitori Democratici Nazionale con nota del 14 febbraio 2003;

VISTA la proposta del Presidente dell'Autorità, prof. Enzo Cheli;

**DELIBERA****Articolo unico**

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: dott. Mario Russo.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

*Napoli, 16 aprile 2003*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO



**DELIBERA N. 189/03/CONS**  
**DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI ROMA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 17/98 - "Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ;

VISTO, in particolare, l'art. 6 relativo agli Uffici dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 84/00/CONS recante "Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma";

VISTA la delibera n. 729/00/CONS recante "Articolazione di II° livello e relative attività dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 83/02/CONS recante "Articolazione dei dipartimenti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e dei servizi di cui all'art. 23 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

VISTA la delibera n. 217/02/CONS recante disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 luglio 2002, n. 175;

VISTA la dichiarazione congiunta, sottoscritta con le OO. SS. in data 30 ottobre 2002, nella quale si è convenuto di procedere ad un'allocazione delle funzioni presso l'ufficio di Roma, mediante l'individuazione di uffici o parti di essi, purché strettamente funzionali alle competenze in via di attribuzione all'Autorità dai disegni di legge attualmente in discussione;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla razionalizzazione dell'attuale assetto tra la sede di Napoli, che rimane il nucleo principale dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, e l'ufficio di Roma, nonché l'opportunità di adottare fin d'ora le misure organizzative idonee a consentire l'immediata operatività della struttura rispetto ai nuovi compiti che saranno assegnati all'Autorità sulla base dei disegni di legge in itinere;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'individuazione degli uffici e delle funzioni da allocare su Roma, nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo generale, che sarà comunque effettuato anche tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

RITENUTO, inoltre, di procedere tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo e delle attività svolte e delle professionalità del personale in servizio;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e dalle strutture e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare il necessario coordinamento e raccordo amministrativo delle iniziative degli uffici dei Dipartimenti e dei Servizi;

SENTITE le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, FALBI ed acquisto l'accordo relativamente alle disposizioni dell'art. 3 con le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI;

VISTO il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le OO. SS. SIBC-FISAV, FISAC-CGIL e FALBI il 23 maggio 2003;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **Uffici dell'Autorità in Roma**

1. I seguenti uffici e aree sono allocati in Roma :

- a) nell'ambito del Segretariato generale;
  - 1) ufficio del comitato di coordinamento e monitoraggio;
  - 2) ufficio per il supporto agli organismi;
- b) nell'ambito del servizio relazioni istituzionali:
  - 1) area istituzioni;
  - 2) area CNU;
- c) nell'ambito del servizio relazioni internazionali e comunitarie:
  - 1) area comunitaria;
- d) nell'ambito del servizio giuridico:
  - 1) area tutela e contenzioso;
- e) dipartimento regolamentazione:
  - 1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;
- f) dipartimento vigilanza e controllo:
  - 1) ufficio operatori e contenuti audiovisivo, editoria e multimedialità;
- g) dipartimento garanzie e contenzioso:
  - 1) ufficio sanzioni nell'audiovisivo, editoria e multimedialità.

2. Al fine di assicurare il regolare assolvimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza svolti dagli organi e di garantire il miglior funzionamento complessivo della struttura, gli uffici di seguito elencati, fino alla definizione della pianta organica ed al conseguente riassetto organizzativo, svolgono le proprie attività avvalendosi di proprio personale anche su Roma:

- a) nell'ambito del segretariato generale:
  - 1) ufficio del segretario generale;
  - 2) ufficio del consiglio;
  - 3) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;
  - 4) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;
- b) uffici del servizio risorse umane e finanziarie;
- c) nell'ambito del servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa:
  - 1) area rapporti con gli organi di informazioni;
  - 2) area rapporti con il pubblico.

3. Fermo restando che le segreterie di direzione dei Servizi e le unità di supporto dei Dipartimenti restano allocate su Napoli, al fine di garantire l'operatività complessiva della struttura, di assi-

curare adeguati raccordi con il Ministero delle comunicazioni, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce del nuovo quadro regolamentare comunitario le segreterie di direzione dei Servizi, le unità di supporto dei Dipartimenti, nonché quelle dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi previste dalla delibera n. 83/02/CONS, si avvalgono di personale anche nell'ufficio di Roma nella misura complessiva di 20 unità.

## **Art. 2**

### **Procedure di mobilità**

1. Le procedure di mobilità per il personale non dirigenziale da utilizzare per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 1 sono definite sulla base di un apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali.

## **Art. 3**

### **Personale con funzioni dirigenziali**

1. I dirigenti organizzano la propria presenza in servizio ed il proprio orario di lavoro secondo le esigenze funzionali correlate all'espletamento degli incarichi loro affidati fornendo, mediante autocertificazione, le relative attestazioni della presenza in servizio.

2. Ferme restando le responsabilità connesse con l'attività di direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono, che comportano la necessità di una adeguata permanenza presso gli uffici medesimi, nonché con l'attività di coordinamento sia nell'ambito delle strutture dell'Autorità, che nell'ambito dei rapporti con gli organismi esterni, ed al fine di razionalizzare e contenere la spesa generale connessa alla gestione degli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma, il personale che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni presti servizio presso l'Autorità con la qualifica di dirigente, elegge tra Roma e Napoli una sede di riferimento ai soli fini del trattamento di missione. Al medesimo personale, per gli spostamenti di servizio tra Napoli e Roma e viceversa, compete il rimborso delle spese di viaggio documentate ed il rimborso delle spese di alloggio nei limiti previsti dalla tabella C allegata alla delibera n. 217/02/CONS.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni della presente delibera sono assunte nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo, che sarà comunque effettuato tenendo conto della convergenza tra settore audiovisivo e settore delle telecomunicazioni che ha ispirato l'istituzione e l'organizzazione dell'Autorità.

2. Il direttore del servizio risorse umane e finanziarie provvede a tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Napoli, 28 maggio 2003*

*Il Presidente*  
ENZO CHELI

*Il Segretario generale*  
ALESSANDRO BOTTO

## **ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI**



## **ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI**

### **ACCORDO 28 GENNAIO 2003**

#### **COLLABORAZIONE FRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

#### **IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1, comma 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli 11 e 15;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

CONSIDERATO che in data 2 luglio 1998 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorità), in atto scaduto;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare con il presente accordo, anche alla luce delle intervenute modifiche normative ed in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di cooperazione tra il Ministero e l'Autorità, nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistema integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attività comunicatrice e internazionali;

TRA il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorità;

#### **SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO:**

##### **Art. 1**

1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attività:

- a) di competenza dell'Autorità, che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero;
- b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni accordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attività di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali.

2. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero, prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles) e l'Autorità, prima delle riunioni del Comitato di contatto (Bruxelles) e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, così da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.

3. Il Ministero e l'Autorità definiscono altresì di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attività comunitarie e internazionali.

#### **Art. 2**

1. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, lettera a), l'Autorità richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In tal caso, l'attività è prestata a titolo oneroso.

#### **Art. 3**

L'Autorità formula richiesta scritta relativamente alle attività di cui chiede al Ministero l'espletamento.

Il Ministero, previa verifica della compatibilità con lo svolgimento delle sue attività istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attività per le quali è richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro del tesoro, 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, e n. 273 del 22 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne dà comunicazione all'Autorità.

L'espletamento da parte del Ministero delle attività per le quali è richiesta la collaborazione è condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorità, dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.

#### **Art. 4**

Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.

L'Autorità, verificata le regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.

#### **Art. 5**

È istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorità, un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorità, con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi sorti in sede di applicazione del presente accordo e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.

Tale comitato permanente ha altresì il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed è coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorità.

#### **Art. 6**

1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

#### **Art. 7**

1. Il presente accordo ha durata di un anno dalla sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente alla scadenza.

*Roma, 28 gennaio 2003*

*Il Ministro  
delle comunicazioni  
GASPARRI*

*Il Presidente dell'Autorità  
per le garanzie nelle comunicazioni  
CHELI*

### **PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA GUARDIA DI FINANZA**

#### **L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (di seguito l'Autorità) E LA GUARDIA DI FINANZA:**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che all'articolo 1, comma 44, prevede che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della Guardia di Finanza, la quale agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1, della citata legge istitutiva, il quale prevede che la predetta Autorità per lo svolgimento dei propri compiti si avvale, tra gli altri, degli organi e delle istituzioni di cui poteva avvalersi il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTO il comma 15 dello stesso articolo 1 che individua le modalità di determinazione delle strutture della Guardia di Finanza per assolvere ai compiti d'istituto ai fini del citato comma 13;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" ed in particolare l'articolo 10, il quale prevede che l'Autorità si avvalga della Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni della normativa in materia;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto di autore", che all'articolo 11 inserisce, dopo l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'articolo 182bis, che individua i compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni



VISTA la delibera dell' Autorità n. 17 del 16 giugno 1998, che approva il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

VISTO il decreto del Ministero delle Finanze del 5 maggio 1999, con il quale viene istituito il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la Radiodiffusione e l'Editoria;

VISTA la delibera dell' Autorità n. 411 del 21 dicembre 1999 recante "Costituzione del Comitato per i rapporti con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, del Gruppo di lavoro per le problematiche applicative e del Gruppo tecnico per le problematiche logistiche";

CONSIDERATO che, a seguito della costituzione del citato Nucleo Speciale, si sono progressivamente intensificati fattivi rapporti di collaborazione tra l' Autorità e la Guardia di Finanza, sia in materia di controllo dell' informazione durante le campagne elettorali, sia in materia di controllo del settore;

RITENUTO opportuno individuare principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell'attività di collaborazione tra l' Autorità e la Guardia di Finanza;

## **CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Collaborazione fra l' Autorità e la Guardia di Finanza**

1. La Guardia di Finanza collabora con l' Autorità per l'accertamento, su tutto il territorio nazionale, delle violazioni alla legge 249/97, nonché per l' accertamento di altre violazioni alla normativa nel settore delle comunicazioni, di nonna, su richiesta dell' Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. In particolare, la Guardia di Finanza collabora nel reperimento e nell' elaborazione di dati, di notizie e di informazioni utili per gli accertamenti di competenza dell' Autorità; svolge studi ed indagini di settore e sottopone all' Autorità ogni elemento, anche autonomamente acquisito, che ritenga rilevante ai fini dell' applicazione della normativa di settore.

3. L' Autorità, nell' avvalersi delle Forze di polizia, richiederà alla Guardia di Finanza la collaborazione, in particolare, in materia di:

- a. parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- b. verifica di posizioni dominanti;
- c. investimenti pubblicitari;
- d. obbligo di separazione contabile;
- e. tutela del diritto d'autore.

4. L' Autorità, tramite il Comitato di cui alla delibera n. 411/99, ed il Comando generale della Guardia di Finanza - III Reparto - individuano le linee strategiche e programmatiche dell' attività di collaborazione, verificandone periodicamente l' andamento.

### **Art. 2**

#### **Modalità di collaborazione tra l' Autorità ed il Nucleo Speciale**

1. Nell' ambito della definita attività di collaborazione, l' Autorità intrattiene i necessari rapporti esclusivamente con il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l' Editoria, quale reparto della Guardia di Finanza specializzato per assicurare, in relazione ai compiti istituzionali e quale organo di polizia economico-finanziaria, gli adempimenti connessi all' attività collaborativa in favore dell' Autorità, con proiezioni su tutto il territorio nazionale anche attraverso i reparti territoriali del Corpo.

2. L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo Speciale riferisce all'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta.

3. La collaborazione può espletarsi mediante l'assistenza da parte del personale del Nucleo Speciale ai funzionari dell'Autorità incaricati di svolgere attività, anche ispettive, nell'ambito dei procedimenti, ricorrendo, ove occorra, a militari dei reparti del Corpo territorialmente competenti.

4. L'Autorità, inoltre, può avvalersi del Nucleo Speciale per lo svolgimento di ulteriori specifici compiti di vigilanza secondo modalità definite in singoli accordi tra l'Autorità stessa e la Guardia di Finanza.

5. Allo scopo di conseguire una costante integrazione professionale tra il personale del Nucleo Speciale e quello dell'Autorità, preposto a funzioni ed aree di attività comunque armoniche con gli specifici compiti istituzionali del Corpo, saranno periodicamente individuate delle tematiche sulle quali avviare attività di specializzazione da realizzarsi attraverso lo scambio di professionalità e competenze. Ove la predetta attività venga svolta nell'ambito di progetti specifici, anche di ricerca, il Nucleo Speciale assicurerà le opportune competenze anche mediante il coinvolgimento di personale di altri Nuclei e reparti specializzati nelle materie trattate.

6. L'Autorità e il Nucleo Speciale, con finalità di coordinamento e di indirizzo e per una più proficua attività di collaborazione, realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati a disposizione. Agli stessi fini l'Autorità comunica al Nucleo Speciale le sue deliberazioni su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.

7. Tra la Segreteria generale, i Dipartimenti ed i Servizi dell'Autorità, ed il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza e, se necessario, il Comando generale del Corpo si svolgono incontri periodici per l'attuazione del presente Protocollo volti, tra l'altro, ad individuare determinati settori ove può risultare particolarmente utile l'attività di controllo, di indagine, nonché di interscambio di dati, notizie e decisioni assunte.

### **Art. 3**

#### **Richiesta dell'Autorità per collaborazione in attività di indagine nell'ambito di procedimenti**

1. Il Direttore del Dipartimento o del Servizio titolare del procedimento può richiedere, tramite la Segreteria generale, la collaborazione del Nucleo Speciale secondo obiettivi e finalità definite dal Comitato istituito dalla delibera dell'Autorità n. 411/99.

2. Il Segretario generale, previa informativa al Comitato di cui alla delibera n. 411/99, definisce le opportune procedure diversificate per tipologia di procedimento; al Nucleo Speciale è trasmessa specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:

- a. i dati delle società e/o i nominativi dei soggetti interessati;
- b. i fatti e le circostanze in ordine ai quali procedere;
- c. le informazioni da richiedere o i documenti da acquisire;
- d. le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo nell'esibizione della documentazione o nella comunicazione delle informazioni richieste, ovvero nel caso in cui le stesse siano non veritiere.

**Art. 4****Modalità di esecuzione dell'indagine del Nucleo Speciale e comunicazione dei risultati**

1. Il Nucleo Speciale, nell'espletamento degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, agisce secondo le modalità e con i poteri e le facoltà attribuiti al Corpo dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Di tutte le attività svolte nel corso delle indagini viene redatto apposito verbale, conservato, unitamente alla documentazione acquisita, a cura del Nucleo Speciale. Gli atti possono essere trasmessi al Dipartimento o al Servizio responsabile nel corso delle indagini, ove il Nucleo ne rilevi l'esigenza.

3. L'esito degli accertamenti esperiti viene comunicato al Dipartimento o al Servizio richiedente mediante la redazione di una relazione, contenente una sintesi dell'attività svolta, l'elencazione della documentazione ovvero del materiale acquisito ed esaminato, nonché l'eventuale riscontro di violazioni alla normativa di settore, per le valutazioni dell'Autorità.

4. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, sono a carico dell'Autorità.

**Art. 5****Attività di iniziativa del Nucleo Speciale**

1. Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, quale organo di polizia economicofinanziaria ed in relazione ai propri compiti istituzionali, ai poteri e alle facoltà attribuitigli dalla legge, svolge parallelamente all'attività di collaborazione con l'Autorità, autonoma attività di indagine, controllo, segnalazione e denuncia delle violazioni alla normativa di settore di cui viene a conoscenza anche mediante esposti e/o denunce.

2. Nel caso di violazioni di carattere penale, il Nucleo Speciale provvede ad inoltrare alla competente Autorità Giudiziaria informativa di reato nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 347 del c.p.p.

3. Qualora nel corso di tale attività si riscontrino violazioni rientranti nelle competenze dell'Autorità, il Nucleo Speciale provvede a darle notizia, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 3, al competente Dipartimento o Servizio.

**Art. 6****Integrazioni e modifiche**

1. Per attività ed aree di collaborazione rientranti nei compiti dell'Autorità e non espressamente richiamate dal presente accordo, vengono seguite le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

Roma, 15 luglio 2002

*per*  
*L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Il Presidente*  
PROF. ENZO CHELI

*per*  
*La Guardia di Finanza*  
*Comandante Generale*  
GEN. C.A. ALBERTO ZIGNANI

**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
E LA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,  
POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito indicata come Autorità)  
e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera  
e dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (ai fini del presente protocollo  
di seguito indicata come Polizia postale e delle comunicazioni)**

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che l'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvalga, tra gli altri, degli organi del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO il comma 15 del citato articolo 1 che individua le modalità per la determinazione delle strutture, del personale e dei mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 17 del 16 giugno 1998 che approva il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale 31 marzo 1998 e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del Dipartimento della Pubblica sicurezza;

VISTO il Decreto Interministeriale 19 gennaio 1999, istitutivo della Sezione distaccata del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, concernente l'individuazione degli organi del Ministero dell'Interno preposti alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione previsti dall'art. 1, commi 13 e 15, della legge n. 249/97, e dall'art. 14, comma 2, della legge n. 269/98;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 411 del 22 dicembre 1999, recante: "Costituzione del Comitato per i rapporti con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, del Gruppo di lavoro per le problematiche applicative e del Gruppo tecnico per le problematiche logistiche";

**PREMESSO**

che la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ai fini della vigilanza, della prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi su l'intero settore delle comunicazioni, si avvale del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni e delle sue articolazioni periferiche;

- che l'Autorità si avvale dell'apposita Sezione distaccata presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui sono stati demandati compiti di collegamento e supporto operativo con la stessa Autorità;

- che, superata la prima fase di avvio, si ritiene necessario perfezionare e definire le modalità e i criteri da seguire per lo svolgimento della menzionata attività;

## **L'AUTORITÀ E LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

#### **Rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni**

1. La Polizia postale e delle comunicazioni collabora con l'Autorità per gli accertamenti ed i procedimenti relativi alle violazioni previste dalla legge n.249/97, nonché per gli accertamenti connessi a qualsiasi altra violazione amministrativa prevista dalla normativa di settore, su richiesta, di norma, dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. Per le finalità del presente Protocollo, la Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, collabora con l'Autorità inviando e sottoponendo dati, purchè non coperti da segreto ai sensi della vigente normativa, notizie ed informazioni connessi ai compiti dell'Autorità stessa. Fornisce, inoltre, i risultati d'indagini, analisi e studi su questioni rilevanti in relazione alla normativa di settore.

3. In particolare, l'Autorità può richiedere la collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- a) monitoraggio dei servizi o dei prodotti in materia di telecomunicazioni;
- b) verifica sulla conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti;
- c) verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza;
- d) verifica di infrastrutture e reti;
- e) vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni;
- f) verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni;
- g) verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori;
- h) tutela del diritto d'autore.

### **Art. 2**

#### **Modalità di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni**

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione l'Autorità si avvale della Sezione distaccata del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni (d'ora in avanti indicata come Sezione), quale ufficio specializzato di collegamento con la Polizia postale e delle comunicazioni, che procede agli accertamenti richiesti dall'Autorità anche attraverso i propri uffici territoriali.

2. L'Autorità, in relazione alle richieste di collaborazione formulate, fornisce alla Sezione tutti i dati utili e necessari per consentire lo svolgimento delle attività di competenza.

3. La Sezione informa l'Autorità sullo stato d'avanzamento delle attività accertative e su eventuali notizie utili allo svolgimento dei procedimenti.

4. Il personale della Sezione potrà fornire assistenza a quello dell'Autorità, qualora ne emerga l'esigenza in relazione a specifici accertamenti.

5. L'Autorità può avvalersi della Polizia postale e delle comunicazioni per lo svolgimento di specifici compiti connessi ad esigenze particolari e/o straordinarie, definendo congiuntamente, di volta in volta, le modalità di esecuzione.

6. Nell'ambito di progetti specifici, anche di ricerca, attivati dall'Autorità in relazione alle competenze istituzionali, possono essere individuate specifiche professionalità del personale appartenente al Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni, o alla Sezione, per l'inserimento del personale stesso nelle attività progettuali, secondo modalità di volta in volta concordate.

Analogamente, al fine di favorire l'interscambio di conoscenze e professionalità, l'Autorità può richiedere la partecipazione di personale della Sezione alle iniziative formative promosse per il proprio personale.

7. L'Autorità e la Sezione attuano l'opportuno coordinamento per assicurare l'armonico impiego delle risorse realizzando a tal fine, anche lo scambio di dati e informazioni, nel rispetto delle normative relative ai rispettivi ambiti. Nel caso l'Autorità avvii una indagine ricadente nelle proprie competenze coinvolgendo la Sezione, quest'ultima potrà avvalersi, per il suo svolgimento, di tutti i mezzi di indagine previsti dalle norme vigenti, fermo restando l'obbligo di riferire alla A.G. nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 3**

#### **Modalità attuative della collaborazione**

1. Il Direttore del Dipartimento o del Servizio dell'Autorità, titolare del procedimento, può richiedere, tramite il Segretariato generale, la collaborazione della Sezione, secondo obiettivi e finalità definiti dal Comitato istituito dalla delibera dell'Autorità n. 411/99.

2. Il Segretario generale, previa informativa al Comitato di cui alla delibera n.411/99, definisce le opportune procedure, diversificate per ciascuna tipologia di procedimento. Alla Sezione è trasmessa una specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:

- a) i dati relativi alle società e/o ai soggetti interessati dall'accertamento;
- b) i fatti e le circostanze in ordine ai quali procedere;
- c) gli accertamenti o i monitoraggi da eseguire;
- d) le informazioni da richiedere o i documenti da acquisire;
- e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, nell'esibizione della documentazione o nella comunicazione delle informazioni richieste, o nel caso in cui le stesse non siano veritiere.

3. Tutte le attività svolte e opportunamente verbalizzate sono oggetto di comunicazioni a cura della Sezione al Dipartimento o al Servizio richiedente, ferma restando l'archiviazione di copia dello stesso presso la citata Sezione; è sempre trasmessa una relazione conclusiva sulle attività svolte e sulle modalità di esecuzione, nonché l'eventuale materiale acquisito ed esaminato.

### **Art. 4**

#### **Attività d'iniziativa della Sezione**

1. La Sezione, in relazione alle specifiche competenze istituzionali previste dalla legge, svolge, oltre ai compiti "specialistici", la normale attività "d'istituto" prevista dalle leggi vigenti.

È fatto salvo il potere autonomo di iniziativa sia nell'espletamento dei poteri di polizia giudiziaria che di polizia di sicurezza, compreso l'autonomo potere di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge n. 689/81 e successive norme in materia.

2. La Sezione provvede ad informare il Segretariato generale dell'Autorità qualora, nell'ambito di attività di iniziativa o in caso di ricezione di notizia di reato qualificata, ravvisi violazioni di natura amministrativa per le quali è prevista la competenza dell'Autorità.

### **Art. 5**

#### **Oneri a carico dell'Autorità e della Polizia postale e delle comunicazioni)**

1. L'Autorità ai fini della collaborazione con la Sezione:
  - a) fornisce idonei locali attrezzati da destinare a sede della Sezione;
  - b) fornisce materiale necessario ai singoli accertamenti, qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi tecnologici non in dotazione alla Polizia postale e delle comunicazioni;

c) rimborsa le spese sostenute dal personale della Sezione, connesse alle attività specificamente richieste dall'Autorità, che comportino spostamenti del personale stesso dalla ordinaria sede di servizio.

2. La Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle attività di vigilanza dei propri uffici, coopera con la Guardia di Finanza nei servizi di vigilanza svolti dall'Autorità per la sicurezza delle strutture.

## **Art. 6**

### **Norme finali**

1. L'Autorità, tramite il Comitato di cui alla delibera n. 411/99, e il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni individuano le linee strategiche e programmatiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.

2. Il Segretariato generale, i Dipartimenti, i Servizi dell'Autorità, il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni e la Sezione svolgono incontri periodici volti a definire modalità attuative del presente Protocollo, nonché - ove necessario - ad individuare ulteriori campi di collaborazione. Annualmente si procederà alle analisi dei risultati ottenuti ed all'individuazione degli obiettivi da conseguire.

3. L'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni possono integrare e modificare il presente Protocollo di comune accordo.

4. In caso di difformità d'interpretazione per l'esecuzione del presente Protocollo si provvede d'intesa tra il Segretario generale dell'Autorità ed il Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

*Roma, 10 febbraio 2003*

*per*  
*la Direzione Centrale per la Polizia*  
*stradale, ferroviaria, postale,*  
*di frontiera e dell'immigrazione*  
*del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*  
*Il Direttore Centrale*  
PREF. ALESSANDRO PANSA

*per*  
*l'Autorità per le Garanzie*  
*nelle Comunicazioni*  
*Il Presidente*  
PROF. ENZO CHELI

## **DELIBERA N. 38/03/CONS**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ  
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LE UNIVERSITÀ  
PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI PRATICANTATO**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, di approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259;

VISTO l'art. 51 del richiamato regolamento che, in particolare, disciplina la possibilità di consentire a giovani neo laureati lo svolgimento di periodi di pratica presso le unità organizzative dell'Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta uno schema di Convenzione per promuovere iniziative di praticantato presso le strutture dell'Autorità, a favore di laureati che frequentano Master organizzati dalle Università e sostenuti finanziariamente dall'Autorità. Lo schema di Convenzione è riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Il periodo di praticantato si svolgerà secondo le modalità ed i criteri contenuti nel progetto formativo, redatto per ogni praticante, di cui all'art. 1 dello schema di convenzione.

3. Il Coordinatore dei Servizi pone in essere le attività necessarie alla definizione, d'intesa con le Università, degli atti necessari allo svolgimento dei periodi di praticantato.

4. Il Coordinatore dei Servizi e, nei limiti delle proprie competenze, il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie provvedono agli atti ed ai procedimenti per l'attuazione della presente delibera.

5. La presente delibera è pubblicata nel sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

*Napoli, 29 gennaio 2003*

*Il Presidente*

ENZO CHELI

*Per attestazione di conformità a quanto deliberato*

*Il Segretario generale*

ALESSANDRO BOTTO

## **ALLEGATO 1**

### **CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI PRATICANTATO TEORICO PRATICI**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi di....., in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale....., con sede in....., Via....., in persona del Rettore pro tempore Prof. ...., nato a .....il ..... per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a.....,



Via....., a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del.....;

e

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto ospitante in prosieguo denominata "Autorità", cod. fiscale n 95011660636, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, prof. Enzo Cheli, nato a .....il ....., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Autorità.

#### **Art. 1**

Con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di praticantato, a favore dei laureati che frequentano il Master in ....., organizzato dall'Università degli studi di ....., per l'anno ....., volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I progetti formativi relativi ai praticantati, concordati tra Autorità e l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di attività istituzionali al fine di completare il percorso formativo accademico dei praticanti e di agevolarne la scelta professionale.

#### **Art. 2**

L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio del praticantato presso l'Autorità.

#### **Art. 3**

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza in Autorità, sarà svolta con l'assistenza di un tutor nominato dall'Autorità, cui il praticante si rivolgerà per ogni necessità, a cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e di un tutor nominato dall'Università, d'intesa con l'Autorità.

#### **Art. 4**

Il rapporto di praticantato non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'Autorità non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di praticantato. Durante il periodo di pratica, il praticante svolgerà le attività individuate dal progetto formativo e di orientamento di cui all'art. 1, e rispetterà le norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, all'igiene del lavoro, all'infortunistica e alle festività stabilite. Il praticante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Autorità di cui venisse a conoscenza durante il periodo di praticantato.

#### **Art. 5**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del praticante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al praticante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente all'INAIL stessa e a far pervenire all'Università la necessaria documentazione. Analoga informativa deve essere trasmessa all'Autorità. Il praticante sarà, altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di praticantato, a mezzo di polizza accesa presso la ..... (pos. n. ....).

**Art. 6**

Il rapporto di praticantato si perfeziona sulla base del progetto formativo di cui all'art. 1, approvato dai soggetti stipulanti e contenente le modalità di svolgimento del praticantato, la durata, la sede di svolgimento, il contenuto, le finalità nonché i nominativi dei tutor, individuati secondo le procedure di cui al precedente art. 3.

**Art. 7**

La presente convenzione ha la validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

*per*  
*l'Università degli studi di*  
IL RETTORE

*per*  
*l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*  
IL PRESIDENTE



**COMITATI REGIONALI  
PER LE COMUNICAZIONI**



## COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

### REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2002, N. 9 NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (Co.Re.Com.)

**Il Consiglio Regionale ha approvato;**

**Il Presidente della Giunta regionale promulga;**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato Co.Re.Com. , e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

#### **Art. 2**

##### **Natura**

1. Il Co.Re.Com. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

3. Il Co.Re.Com. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

#### **Art. 3**

##### **Composizione**

1. Il Co.Re.Com. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum

nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del Co.Re.Com.

#### **Art. 4** **Incompatibilità**

1. La carica di componente del Co.Re.Com. è incompatibile con le seguenti funzioni:
  - a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
  - b) componente del Governo nazionale;
  - c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
  - d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale;
  - e) Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
  - f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
  - g) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
  - h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";
  - i) dipendente regionale.

2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

#### **Art. 5** **Decadenza**

1. Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

2. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

3. I componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale:

- a) provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;
- b) provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Co.Re.Com. ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**Art. 6****Dimissioni**

1. Le dimissioni dei componenti il Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Per l'elezione dei componenti del Co.Re.Com. e del Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al Presidente del Consiglio.

**Art. 7****Funzioni del Presidente e del Vice Presidente**

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

**Art. 8****Regolamento interno**

1. Entro un mese dall'insediamento, il Co.Re.Com. adotta un regolamento interno che disciplina:

- a) la struttura organizzativa;
- b) le modalità di funzionamento;
- c) i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

**Art. 9****Indennità e rimborsi**

1. Al Presidente del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

3. Ai componenti del Co.Re.Com., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.



**Art. 10****Struttura organizzativa**

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.

2. La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del Co.Re.Com. è costituita con personale attualmente in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n.249/97, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.

3. Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del Co.Re.Com., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del Co.Re.Com. è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al Co.Re.Rat.

**Art. 11****Norma transitoria**

1. All'avvio dell'esercizio della propria attività, al Co.Re.Com. sono delegate le funzioni previste dall'articolo 13, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del Co.Re.Com.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

- a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;
- b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;
- c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;
- d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;
- e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;
- f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;
- g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;
- h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;
- i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari;

- l) il piano regionale per l'identificazione dei punti di vendita comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa quotidiana e periodica;
- m) l'istituzione del registro regionale degli operatori della comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti residenti nella Regione stessa;
- n) l'istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e dei soggetti assimilabili.

4. Nelle more dell'elezione del Co.Re.Com., le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Co.Re.Rat., ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il trattamento economico previsto dall'articolo 9.

5. A far data dall'attuazione di quanto previsto dal comma 2, la legge regionale 6 novembre 1991, n.19, è abrogata.

## **Art. 12**

### **Funzioni proprie**

1. Il Co.Re.Com. svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta Regionale; in particolare:
  - 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della legge 249/97, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
  - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/97;
  - 3) cura, su richiesta degli Organi della Regione, analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione operanti nel territorio regionale;
  - 4) monitorizza l'utilizzazione della pubblicità degli Enti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n.223, presentando rapporti periodici;
  - 5) predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
  - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
  - 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
  - 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

- 9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione;
  - 10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'ordine dei giornalisti, con l'associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
- b) funzioni gestionali:
- 1) cura la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
  - 2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n.103;
  - 3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui all'art.11, comma 3, lettera m).
  - 4) consente, nelle more, l'utilizzo delle denominazioni attuali come risultanti dall'elenco delle imprese radio televisive locali e regola, previa autorizzazione, le modificazioni dei segni distintivi ad esse riferiti.
- c) funzioni di controllo:
- 1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente Campania —A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

## **Art. 13**

### **Funzioni delegate**

1. Il Co.Re.Com. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/ 97 e del regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.53 del 28 aprile 1999. In particolare, sono delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni di cui della legge 249/97:

- a) funzioni consultive in materia di:
- 1) adozione del regolamento per l'istituzione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;
  - 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.7;
  - 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.2;
  - 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;
  - 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.10;

- b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.5;
  - 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.13;
- c) funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
- 1) esistenza dei fenomeni di interferenze elettromagnetiche di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.3;
  - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.8;
  - 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;
  - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;
  - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
  - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.3;
  - 7) rispetto dei periodi minimi necessari per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.4;
  - 8) rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.6;
  - 9) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;
  - 10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n.12;
  - 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 2;
  - 12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 19 della legge 223/90 per le radio televisioni locali.
- d) funzioni istruttorie in materia di:
- 1) controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;
  - 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n.10.

#### **Art. 14**

##### **Norma finanziaria**

1. Nella stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, sono specificate le risorse assegnate dall'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, così come previsto con delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all'articolo 1, comma 2. Tali risorse sono iscritte sia nell'entrata che nella spesa del bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni corrispondenti.

2. Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 9 sono iscritte nel Bilancio del Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, le spese per il funzionamento del Co.Re.Com. sono a carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione dello stanziamento previsto per il funzionamento del Co.Re.Rat.

#### **Art. 15**

##### **Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Napoli, 1° luglio 2002*

*Il Presidente*  
BASSOLINO

### **REGIONE MOLISE - LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 2002, N. 18** **ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO** **REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (Co.Re.Com.)**

**Il Consiglio Regionale ha approvato;**

**Il Presidente della Giunta regionale promulga;**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Molise, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in tema di comunicazioni.

#### **Art. 2**

##### **Natura**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata: Autorità).

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione:

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

### **Art. 3**

#### **Composizione e durata in carica**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

4. Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto Vicepresidente il componente più anziano.

5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbia svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

6. In caso di morte, di dimissioni, di decadenza o di impedimento di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

7. Qualora per qualsiasi motivo rimangano in carica soltanto due membri, si procede al rinnovo integrale del Comitato.

8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza, e comunque entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

9. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimette anche dalla carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente.

### **Art. 4**

#### **Incompatibilità**

1. Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui che è:
  - a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
  - b) componente del Governo nazionale;
  - c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
  - d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale provinciale, consigliere comunale o provinciale;

- e) Presidente, amministratore o componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale.
- h) soggetto titolare di contratti a qualunque titolo definiti nel settore della comunicazione;
- i) dipendente della Regione Molise.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possono configurare cause di incompatibilità.

### **Art. 5**

#### **Decadenza**

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
  - a) qualora non intervengono, senza giustificato motivo, da comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare;
  - b) qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la stessa viene contestata.
2. Il Presidente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cause di decadenza e di incompatibilità, di cui sia a conoscenza, eventualmente verificatesi nei confronti dei componenti.
3. Entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale la contesta, per iscritto, all'interessato, con l'invito, nel primo caso, a formulare osservazioni e controdeduzioni e, nel secondo caso, a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale:
  - a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero la causa di incompatibilità sia stata rimossa;
  - b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale nei casi in cui la causa di decadenza sia stata definitivamente accertata o la causa di incompatibilità non sia stata rimossa.
5. Le decisioni di cui al comma 4 del presente articolo sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Co.Re.Com. Molise ed all'Autorità.

### **Art. 6**

#### **Dimissioni**

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato

sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

#### **Art. 7**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla vigente normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

#### **Art. 8**

##### **Comunicazioni**

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

#### **Art. 9**

##### **Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, provvede a curare i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Art. 10**

##### **Regolamento interno**

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali consulenti.

#### **Art. 11**

##### **Compensi**

1. Al Presidente del Comitato è attribuito un gettone di presenza - di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) lordi per ogni seduta e per un massimo di cinquanta sedute annue.

2. Al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato il gettone di presenza è stabilito, rispettivamente, nella misura - di Euro 125,00 (Euro centoventicinque/00), ed Euro 100,00 (Euro cento/00) lordi sempre per un massimo di 50 sedute annue.



3. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Comitato spettano, per ogni seduta, i rimborsi delle spese di viaggio ed eventualmente di missione nelle misure previste per i dirigenti regionali.

4. Per le frazioni di anno le sedute sono rapportate ai dodicesimi.

## **Art. 12**

### **Modalità di esercizio delle funzioni**

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto prevista all'art. 19 della presente legge. Il Comitato, inoltre, si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis del d.l. 30 gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato si può avvalere di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

## **Art. 13**

### **Funzioni proprie**

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare riferimento a quelle già spettanti al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito operativo il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

- a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'Autorità trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art. 3, comma 9 della Legge n.249/1997;
- c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel territorio regionale;
- d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- f) esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- g) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e informativi che operano territorialmente;
- h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie che interessano il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

- a) sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;
- b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con la preventiva fissazione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

4. Il Comitato attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore delle comunicazioni.

5. È istituito presso il Co.Re.Com. Molise un Comitato regionale degli utenti composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula proposte al Co.Re.Com. Molise, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore a undici.

6. Il Comitato assolve anche a funzioni gestionali. In particolare:

- a) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

7. Il Comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In particolare:

- a) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, unitamente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono superati.

#### **Art. 14**

##### **Funzioni delegate**

1. Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di garanzia e di controllo comunque delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.

2. In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni:

A) Funzioni consultive in materia di:

1. adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6; lettera a), n. 7;

3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e l'adozione da Parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2.
  4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
  5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10.
- B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:
1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;
  2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13;
  3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 15;
  4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1;
  5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
  6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3,.
  7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4,.
  8. rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
  9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 8;
  10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
  11. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2.
- C) Funzioni istruttorie in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9;
  2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.
- D) Funzioni di vigilanza e controllo in materia di:
1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 3;
  2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 8.

## **Art. 15**

### **Conferimento delle deleghe**

1. L'esercizio delle funzioni delegate, di cui al precedente articolo 14, è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Molise nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

**Art. 16****Esercizio delle deleghe**

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

2. Nell'esercizio della delega il Co.Re.Com. può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale.

3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in uno specifico capitolo di spesa intestato: "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Molise" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al funzionamento del Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

4. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 17****Programmazione delle attività del Comitato**

1. Il Co.Re.Com. Molise presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma e in conformità allo stesso determina i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

- a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sulle attività svolte nell'anno precedente;
- b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale, di cui al comma 3, lettera a).

**Art. 18****Rapporti con le istituzioni**

1. Nell'esercizio delle funzioni, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, il Co.Re.Com. Molise collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti ed istituzioni.

2. Il Co.Re.Com. Molise intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività.

### **Art. 19**

#### **Dotazione organica**

1. È istituito l'Ufficio del Co.Re.Com.. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione del Consiglio regionale, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Molise. All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat. - Molise) di cui al regolamento interno di funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 marzo 1978, n.108.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

### **Art. 20**

#### **Gestione economica e finanziaria**

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

### **Art. 21**

#### **Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.Re.Rat.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno, di cui all'art. 10 della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

**Art. 22****Copertura finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

**Art. 23****Abrogazione di norme**

1. È abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27, recante: “Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo”.

**Art. 24****Pubblicazione**

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.







